



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN
" *SCIENZE GIURIDICHE* "

CICLO XXXII

*I NEGOZII GIURIDICI AVENTI A OGGETTO GLI ANIMALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA
VENDITA*

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Tutore:
Chiar.ma Prof.ssa Cristina Coppola

Dottorando: Andrea Arfani

Anni 2016/2018

RINGRAZIAMENTI

Menzionare ogni Persona che ha svolto, e svolge, un ruolo fondamentale nella mia vita, richiederebbe uno spazio che qui non è possibile prendere. Alcune di esse, però, non possono essere taciute.

Il primo, grande, pensiero, è per i miei genitori, Maria e Gualtero, che hanno fatto loro le mie gioie e le mie fatiche, regalandomi sempre la parola giusta. A loro devo ben più di quanto si possa esprimere.

Grazie a Luisa, che ha sempre tifato per me, e che continua a farlo.

Grazie a chi ho l'onore, certamente immeritato, di poter chiamare Maestro, Chiarissimo Professor Giovanni Bonilini. Mi ha offerto le occasioni più grandi, e il più grande auspicio è di avervi reso onore adeguato, con la più profonda riconoscenza.

Grazie alla Chiarissima Professoressa Cristina Coppola, Tutor del mio Corso di Dottorato, che da diversi anni mi dedica la Sua pazienza e la Sua competenza, con i consigli più giusti e la cura più preziosa.

Se pochi possono essere menzionati, Tutti devono però essere ricordati. Porto con me i nomi di chi ho avuto la fortuna di avere a fianco negli anni, con cui ho condiviso momenti, esperienze, attimi di vita.

Senza di loro non sarei.

CAPITOLO I.....	5
GLI ANIMALI NELL'ORDINAMENTO.....	5
1. PREMESSA.....	5
2. LA CRESCENTE IMPORTANZA DEGLI ANIMALI NELLA SOCIETÀ.....	10
3. LA CONSIDERAZIONE DELL'ANIMALE NEL PENSIERO FILOSOFICO.....	13
4. LA CONSIDERAZIONE DELL'ANIMALE NEL PENSIERO RELIGIOSO.....	19
5. DIRITTI SUGLI ANIMALI, E DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	22
6. IL RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITÀ ANIMALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA.....	29
7. IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.....	33
7.1. Considerazioni preliminari.....	33
7.2. Il retaggio dell'impostazione antropocentrica, e suo (parziale) superamento.....	35
7.3. Breve rassegna della produzione normativa in materia di animali.....	39
7.4. Il contenuto del sentimento per gli animali.....	43
7.5. Il benessere animale.....	52
7.6. Il diritto alla vita.....	66
CAPITOLO II.....	69
LE CATEGORIE GIURIDICHE DI ANIMALI.....	69
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.....	69
2. IL CONCETTO DI ANIMALE NELL'ORDINAMENTO AMERICANO.....	70
3. ANIMALI DA AFFEZIONE E DA COMPAGNIA.....	71
3.1. La valenza giuridica del rapporto tra uomo e animale.....	71
3.2. Definizioni.....	74
3.3. Caratteri giuridici dell'animale da affezione.....	79
3.4. La considerazione dell'ordinamento per l'animale da affezione.....	81
3.5. Natura giuridica dell'animale da affezione.....	84
3.6. Qualificazione giuridica del rapporto uomo-animale da affezione.....	85
3.7. Il risarcimento del danno da uccisione da animale da affezione.....	89
3.8. Gli animali da affezione nell'amministrazione di sostegno, e l'affidamento in caso di separazione o divorzio.	102
3.9. Una prospettiva <i>de iure condendo</i> : il Codice degli animali d'affezione.....	105
4. LA FAUNA SELVATICA.....	109
4.1. Cenni storici.....	109
4.2. Evoluzione del concetto e qualificazione giuridica della categoria.....	113
4.3. Modo di acquisizione.....	117
4.4. La violazione della normativa sulla caccia.....	124
4.5. La condizione giuridica dei pesci.....	126
5. GLI ANIMALI MANSUEFATTI.....	127
5.1. Inquadramento della categoria.....	127
5.2. Modo di acquisto <i>ex art.</i> 925 cod. civ.....	129
5.3. Modo di acquisto <i>ex artt.</i> 924 e 926 cod. civ.....	133
6. ANIMALI DA ALLEVAMENTO E MACELLAZIONE.....	137
6.1. Rilevanza giuridico-economica delle attività.....	137
6.2. L'impresa zootecnica.....	140
6.3. La normativa in tema di allevamento.....	144
6.3.1. L'allevamento di vitelli.....	148
6.3.2. L'allevamento di suini.....	150
6.3.3. L'allevamento di galline ovaiole.....	152
6.3.4. L'allevamento di polli da carne.....	156
6.3.5. L'allevamento di specie diverse.....	158
6.4. La fauna selvatica da allevamento.....	158
7. LA MACELLAZIONE DI ANIMALI.....	164
7.1. Se la macellazione sia riconducibile tra le attività che integrano un'impresa agricola.....	164
7.2. Natura giuridica dell'attività di macellazione.....	172
7.3. La normativa di riferimento.....	176
7.4. La macellazione rituale.....	186
8. ANIMALI DA SPERIMENTAZIONE.....	189
8.1. La questione etica e la normativa di riferimento.....	189
8.2. L'obiezione di coscienza.....	196
8.3. La sperimentazione animale nell'ordinamento statunitense.....	198

CAPITOLO III	200
LA COMPRAVENDITA DI ANIMALI	200
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	200
2. DAL PARTICOLARE AL GENERALE: UN METODO DI ANALISI	202
3. LA GERARCHIA DELLE FONTI	205
3.1. Le leggi speciali	209
3.1.1. Il d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria	213
3.1.2. La Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES).....	221
3.1.3. La legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».....	228
3.2. Gli usi negoziali	234
3.3. La disciplina codicistica.....	241
3.3.1. Il concetto di vizio rilevante	244
3.3.2. La mancanza di qualità	250
3.3.3. Il contenuto della garanzia.....	253
3.3.4. Il risarcimento del danno.....	259
3.3.5. <i>Aliud pro alio</i>	263
3.3.6. La disciplina per la vendita di cose mobili.....	266
4. GLI ANIMALI COME BENI DI CONSUMO	271
CAPITOLO IV	276
ALTRI NEGOZÏ GIURIDICI	276
1. DISPOSIZIONI «ORA PER ALLORA» AVENTI A OGGETTO LA CURA DELL'ANIMALE	276
1.1. Gli animali nelle vicende successorie.....	280
1.1.1. <i>Modus</i>	281
1.1.2. Condizione risolutiva	287
1.2. Atti <i>inter vivos</i>	288
1.2.1. <i>Trust</i>	288
1.2.1.1. Il <i>pet trust</i> nell'ordinamento americano.....	293
1.3. Una proposta di legge per l'affidamento degli animali dopo la morte del proprietario.	300
1.4. Atto di destinazione <i>ex art. 2645-ter</i> cod. civ.....	301
1.5. Donazione	303
1.6. Mandato <i>post mortem exequendum</i>	303
2. IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI ANIMALI.....	304
2.1. Inquadramento giuridico del negozio.....	304
2.2. La responsabilità del vettore	308
2.3. Gli obblighi del mittente.....	310
2.4. Impedimenti o ritardi nell'esecuzione	312
2.5. La responsabilità per perdita o avaria.....	313
2.6. Calo naturale	315
2.7. Il risarcimento del danno	316
3. ALTRI NEGOZÏ GIURIDICI AVENTI AD OGGETTO GLI ANIMALI.....	317
3.1. Gli animali nei contratti bancari	318
3.2. Gli animali nei contratti assicurativi.....	319
3.3. Pensione per animali e toelettatura	321
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	324
1. UN'OTTICA COMPARATISTICA.....	324
2. LO STATO ATTUALE DEL TEMA.....	326
3. UNA PROSPETTIVA FUTURA.....	329
BIBLIOGRAFIA	332
GIURISPRUDENZA	351

CAPITOLO I

GLI ANIMALI NELL'ORDINAMENTO.

1. Premessa.

Non v'è necessità di scomodare Santi Romano¹, per comprendere che il mutamento della società si riverbera, con forza, sul diritto, che quella società regola. Il diritto positivo rappresenta l'elemento di composizione del tessuto sociale, che consente alla pluralità dei consociati di condividere uno stesso spazio in un dato segmento temporale². Ciò trova ulteriore conferma nelle riflessioni svolte da esponenti dello studio della teoria generale del diritto³, che vedono nell'ordinamento giuridico il punto di convergenza di volontà potestative individuali, che confluiscono verso un centro di potere organizzato, il quale, a sua volta, risente della variabilità dei criteri politici.

Non è sempre agevole contemperare tali due sfere, potendo ben constare approcci differenti, finanche opposti, verso determinate situazioni. Tale potenziale contrasto, a ben vedere, è cifra necessaria per il dinamismo, e l'evoluzione, della struttura giuridica: non vi sarebbe, infatti, alcuna innovazione dell'apparato normativo, se non vi fossero istanze nuove, foriere di rottura con il sistema preesistente. Ciò che è fondamentale, quindi, è l'incontro tra la prerogativa, esclusiva dello Stato, di emanare leggi e di esercitare il potere

¹ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Macerata, 2018, riediz., *passim*. Ai fini del presente studio, basti solo ricordare che l'Autore, con il termine istituzione, intende indicare il collegamento esistente tra la norma, e la pluralità di soggetti che compongono la società, strutturata dal punto di vista giuridico, con ciò contrapponendosi alla teoria di Kelsen, che vuole il diritto costituito esclusivamente sulle norme giuridiche. Si veda, in particolare, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 44 ss.

² La dottrina maggioritaria afferma che la comunità statale è il prodotto dell'interazione di tre elementi: il popolo, il territorio, e il governo. Tale impostazione è stata contestata dagli interpreti più recenti, in quanto l'eterogeneità degli elementi, anzi richiamati, non consentirebbe di approdare all'unità dello Stato; quest'ultima deriverebbe dall'azione di governo, oppure dalla sussistenza di un elemento legato all'ordinamento giuridico. Ancora, la teoria pura del diritto degrada i tre elementi ad aspetti caratteristici e distintivi dell'ordinamento; così, gli elementi dello Stato si fonderebbero in uno solo, rappresentato dal Governo, fondamento della persona-Stato, oppure dall'ordinamento, rispetto al quale ogni altro elemento sarebbe esterno. Per queste osservazioni, v. E. TOSATO, voce *Stato (teoria gen. e dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 759.

³ Si veda, per le osservazioni che seguiranno, W. CESARINI SFORZA, voce *Diritto (principio e concetto)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 646.

normativo, e le «forze sociali, e l'attività spontanea delle coscienze individuali, nelle quali operano altre idee e altre forze»⁴.

Dall'altro lato, però, in una sorta di corrispondenza biunivoca, gli autori delle norme giuridiche ne sono, a loro volta, anche destinatari: i soggetti che vivono in un contesto sociale, e ne avvertono e apprezzano i caratteri e i cambiamenti, sono coloro che esprimono regole e giudizi per disciplinare il medesimo contesto, in cui sono calati.

È agevole, quindi, intuire una delle principali conseguenze, che promana dal quadro anzi delineato: gli autori delle norme (di vita, di comportamento, giuridiche), nella loro attività di regolamentazione, risentono dei valori del proprio tempo e del proprio gruppo sociale, che finiscono, pertanto, con l'innervare, in modo più o meno evidente, le norme stesse.

Non solo. Il mutamento del sentire sociale⁵ non si limita a intervenire, modificandolo, sul contenuto delle norme, regolando in modo nuovo quanto già disciplinato in precedenza. Se così fosse, infatti, altro non si otterrebbe che un susseguirsi di operazioni di rivisitazione, di restauro, del diritto positivo: non si avrebbe, invero, alcuna reale evoluzione giuridica, e non si compirebbe alcun significativo passo nella direzione di un ammodernamento del costrutto normativo.

La tensione evolutiva del diritto si traduce anche nell'assoggettamento a disciplina - *amplius* nella considerazione, da parte della legge - di circostanze che, in precedenza, erano, ad essa, indifferenti. In questo modo, l'ordinamento scopre situazioni, e introduce istituti, che appartenevano, sino a quel momento, alla gestione privata dei consociati⁶.

⁴ W. CESARINI SFORZA, voce *Diritto (principio e concetto)*, cit., p. 646 s.

⁵ Volendosi con ciò definire il complesso delle situazioni che, colorando una società, ne influenzano il diritto.

⁶ Oggetto di riletture e riproposizioni è, a monte, anche la definizione stessa di diritto. Nella Roma repubblicana, esso era inteso come «ars boni et aequi», che vedeva sorgere la regola giuridica in relazione alla soluzione della singola questione. La scienza giuridica medioevale, forte delle riflessioni dell'aristotelismo e del tomismo, rimandava il diritto al concetto di razionalità sociale. Fu soltanto con l'Illuminismo che si iniziò ad abbandonare la ricerca frenetica di una definizione esatta di diritto, associandolo, al contrario, a un «rimedio empirico ai difetti della società», frutto dell'evoluzione e dell'esperienza sociale. Questi spunti, in S. DI NOTO MARRELLA, *Istituzioni di storia giuridica*, vol. I, Padova, 2007, p. 4.

Rimanendo in un'ottica storica, si coglie, altresì, che ogni ordinamento abbia proprie autentiche ed esclusive declinazioni, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, per la sistemazione dei rapporti tra governati e governanti, per l'evoluzione delle strutture di potere. Tale diversità di elementi e contenuti, tuttavia, non

Queste vicende, apparentemente ovvie, portano con sé conseguenze profonde.

In primo luogo, si registra un incremento degli istituti e delle relative norme giuridiche. Ciò significa che l'interprete deve considerare un numero maggiore di elementi, che devono, in sèguito, essere ponderati e combinati tra loro, determinandosi, conseguentemente, un mutamento anche delle più classiche configurazioni giuridiche. Se è inevitabile, da un lato, un appesantimento del ragionamento giuridico, quale conseguenza dell'aumento delle variabili in considerazione, dall'altro si approda ad una valutazione quanto mai vicina alla reale sostanza dei fatti, che ne costituiscono la premessa.

Questo riscontro impone di domandarsi in che modo, e secondo quale criterio, situazioni e valori, prima ignorati dal diritto positivo, vengano successivamente a costituirne oggetto di considerazione e regolamentazione. Sull'argomento, importanti riflessioni sono state svolte in ambito penalistico, con contributi e approdi agilmente declinabili anche per la materia civilistica.

Non può non muoversi dalla teoria di Franco Bricola⁷, il quale, virando decisamente dall'impostazione sino ad allora predominante, che voleva la Costituzione degradata a mero limite della legge ordinaria, attribuì alla Carta fondamentale il ruolo, ben più significativo, di tavola dei valori, cui il legislatore dovesse guardare, per scrivere e introdurre nuove leggi. Egli propose una lettura nuova dell'attività del legislatore, il quale era chiamato a definire la propria azione, sulla base del complesso di valori e situazioni fondamentali, contemplate, anche implicitamente, dalla Costituzione repubblicana.

Studi successivi hanno sottolineato la necessità di apportare correttivi a tale impostazione, che presentava alcuni limiti⁸. In particolare, si è osservato che la proposta bricoliana si muoverebbe esclusivamente all'interno dei confini del diritto positivo⁹, peccando, pertanto, di una sorta di immobilismo, o, quanto meno, di assenza del dinamismo, che, al contrario, dovrebbe riscontrarsi nel diritto vivente.

annulla l'identità formale dell'apparato, cui essi accedono. In questo senso, E. TOSATO, voce *Stato (teoria gen. e dir. cost.)*, cit., p. 760 s.

⁷ F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 7 ss.

⁸ Si vedano, in questo senso, le riflessioni di F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, VII ed., *passim*; D. PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 484 ss.

⁹ Così, M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, in particolare p. 12 ss.

Per superare questa falla, è necessario agganciare il dato normativo, e, ancor prima, il suo momento genetico, alla dimensione fattuale, alla reale congerie di situazioni concrete, con cui esso deve raffrontarsi. Ciò diviene possibile mediante il coinvolgimento, nella riflessione giuridica, delle così dette scienze empirico-sociali¹⁰. Nonostante siano differenti le modalità, mediante le quali tale progressione possa avvenire¹¹, in questa sede si ritiene di dover richiamare principalmente la teoria proposta da importante dottrina italiana¹², la quale, prendendo in considerazione la genesi delle fattispecie di reato, coglie come queste, in ragione della peculiare incidenza sulla società, debbano rispecchiare le così dette *Kulturnormen*: ogni fattispecie, per poter entrare legittimamente a far parte dell'ordinamento giuridico, deve essere espressione del sentire sociale. Lo *ius* è in continua evoluzione, e si muove a ruota con il progredire, e il mutare, delle *Kulturnormen* stesse.

Quanto il diritto prende in considerazione, facendone oggetto di disciplina, non è soltanto ciò che già sia contemplato dalla legge, o dalla Costituzione, ma, altresì, quanto venga sottoposto all'attenzione del legislatore dall'evoluzione del comune sentire.

Come accennato, il ragionamento proposto, che nasce riferito alla scienza penalistica, è agilmente adattabile ad ogni branca del diritto, ivi compresa quella privatistica. Se il Diritto privato è da intendersi come il complesso di norme, che regolano i rapporti e le relazioni tra i componenti un gruppo sociale, è facilmente rilevabile come le concrete declinazioni, che assumono tali relazioni sociali, influenzino, dal profondo, l'ordito normativo. Come osservato *supra*, anche in questo caso l'opera del legislatore non può dirsi insensibile alle effettive istanze sociali, che devono, necessariamente, tracciare il percorso della legge.

Non sfugga, peraltro, che anche una disamina storica del fenomeno giuridico ne evidenzia tale, ontologico, dinamismo.

¹⁰ Queste riflessioni si trovano in A. MANNA, *Diritto penale e costituzione*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, *Parte generale*, vol. I, *Il diritto penale e la scienza penale*, Torino, 2012, p. 78 ss.

¹¹ A. MANNA, *Diritto penale e costituzione*, cit., p. 78 ss., richiama le soluzioni proposte da Knut Amelung, con la tesi della dannosità sociale, e quella della intesa normativo-sociale, avanzata da Winfried Hassemer.

¹² A. CADOPPI, *Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione penale» con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1989, p. 289 ss., e *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, II ed. L'Autore riprende e sviluppa una tesi già ideata dalla scienza giuridica tedesca, con M.E. MAYER, *Rechtsnormen und Kulturnormen*, Breslau, 1903.

Le società primitive non avvertivano la necessità di una struttura giuridica definita, che ne regolamentasse il funzionamento. Tale esigenza si è manifestata con più vigore solo in sèguito, contemporaneamente alla maturazione, all'interno dei gruppi sociali, di caratteri di maggior complessità. L'aumento delle relazioni interpersonali, e l'intensificarsi dei rapporti economici, in uno con l'assommarsi di situazioni sociali del tutto nuove, hanno portato l'esigenza di un fattore che ordinasse la realtà, che tenesse luogo delle soluzioni contingenti e temporanee che, da sempre, avevano retto i rapporti di qualunque segno. Per poter garantire stabilità, diventava fondamentale, quindi, dotare le norme giuridiche di affidabilità e prevedibilità. Ciò si traduceva nel crisma, indefettibile, della certezza del diritto, irrinunciabile principio informatore di ogni sistema giuridico moderno.

Siffatto principio, però, pur dotato di un innato carattere di essenzialità, non può dirsi inderogabile: esso deve confrontarsi con l'elemento umano, e con la discrezionalità, che lo accompagna. La libertà del volere funge da limite insuperabile per ogni precetto, giuridico o meno, che si infrange di fronte alla scelta del soggetto, il quale decida di attenersi alla regola preconizzata, o, al contrario, di violarla, deviandone il proprio comportamento.

Sono due i riflessi che promanano da questo sviamento, rispetto al sentiero indicato dal legislatore.

Da un lato, al trasgressore della norma può essere inflitta una sanzione, spesso prevista dalla norma violata stessa.

Parallelamente - ed è il profilo che maggiormente rileva per il presente studio -, la disposizione disattesa può conoscere un cambiamento, là dove la deviazione dal suo comando presenti caratteri di stabilità e diffusione. In questo modo, la volontà umana diventa criterio ordinatore dell'ordinamento, fissando i presupposti per l'evoluzione e il mutamento del medesimo¹³.

Il legislatore, quindi, non assurge a esclusivo detentore del potere normativo, poiché il diritto esiste - ed esiste validamente - se ed in quanto calato in un contesto storico, in cui possa esprimersi in diretto collegamento con la realtà fattuale. Il titolare del potere normativo fissa le regole, emanando le leggi; ma, nel fare ciò, deve necessariamente prendere in considerazione le espressioni della società che regola, e, specularmente, le leggi sono efficaci, se come tali saranno avvertite dalla generalità dei consociati.

¹³ Per un'approfondita disamina della questione, sia consentito rinviare all'opera di W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963.

Il presente contributo si pone come analisi, in primo luogo, di alcuni tra i più profondi mutamenti, che la coscienza sociale abbia conosciuto negli ultimi decenni. Còmpito del giurista è, oggi, approfondire la materia di studio, coglierne le più diverse sfaccettature, in cui anche la realtà si declina, e tradurre ciò che osserva in termini e forme giuridiche. Si tratta di astrarre i fatti, le relazioni, gli eventi, le singole posizioni, sì da portare tutto ciò su un piano ulteriore, che consenta, a mezzo di un procedimento giuridico-scientifico, di estrapolare punti fermi e regole ricorrenti, ma anche condizioni e variabili, per poi conferire una fisionomia (quanto più possibile) definitiva alla materia, proponendo una *summa* dei risultati cui si sia pervenuti.

Ancor prima, l'osservazione della realtà porta a individuare quale sia il cambiamento, la novità, che l'evoluzione dei costumi abbia generato, e che meriti di essere osservato e studiato. Non può ammettersi, infatti, che qualunque elemento di diversità rispetto al passato assurga a cifra caratteristica di una nuova fase storica, tale da richiedere un aggiornamento dell'intero impianto istituzionale e normativo. Com'è intuitivo, un livello minimo di mutamento è innato, e ineliminabile, per ogni situazione umana, che si riflette poi sul piano giuridico. Gli uomini vivono il proprio tempo, adattano gli strumenti che hanno a disposizione, per piegarli alle esigenze puntuali, caricate dei caratteri e delle peculiarità che, di volta in volta, vengano in evidenza. Ciò non è, tuttavia, sufficiente per affermare che un dato istituto abbia perso la propria originaria conformazione, e si profili come un *quid novi*, tale da scardinare i precedenti riferimenti giuridici. Parallelamente, non può ammettersi che ogni momento di atipicità conferisca cittadinanza, all'interno di un ordinamento giuridico, all'esigenza ad essa sottesa, elevandola a nuovo principio informatore della legge, e della società.

Al fine di evitare di cadere in questi errori, l'operatore del diritto deve, necessariamente, filtrare le informazioni, spargerle su un immaginario tavolo, e riordinarle secondo un filo logico, così da poter apprezzare, *profunditer*, l'esatta portata di ogni elemento, e le conseguenze di esso. Solo a quel punto, sarà possibile valutare se ci si trovi dinnanzi a una situazione realmente nuova, e come tale meritevole di essere approfondita, o se, al contrario, ciò che si legge consista unicamente in un adattamento di quanto già esistente, e nulla più.

2. La crescente importanza degli animali nella società.

Le riflessioni che precedono aprono, altresì, la strada alla disamina del tema principale del presente studio.

La considerazione degli animali è una delle espressioni che, con più forza, rivelano la natura dinamica della società e dell'ordinamento. Nel tempo, la loro collocazione, all'interno della struttura sociale, ancor prima che normativa, ha conosciuto cambiamenti fondamentali, che li hanno condotti a rivestire un ruolo che, per lunghi periodi, non avrebbe potuto che definirsi impensabile.

Il menzionato cambiamento si è tradotto nella valorizzazione, e nel rafforzamento, della collocazione della figura dell'animale nel comune sentire. In fasi storiche più risalenti, infatti, l'animale era considerato nulla più che una *res*, asservita all'uomo, e ai suoi interessi. L'assunto, su cui si fondava quest'idea, attecchiva, sostanzialmente, alla considerazione per cui fosse solo l'essere umano il portatore di anima e coscienza.

L'evoluzione del rapporto tra l'uomo e l'animale ha conosciuto mutamenti sì profondi, quasi da stupire, per l'approdo cui la cultura moderna ha saputo giungere.

I primi contatti con l'uomo, vedevano l'animale in un ruolo sottomesso, di preda: sin dalla comparsa delle prime forme di ominidi, una delle componenti principali dell'alimentazione era costituita dai piccoli animali che venivano cacciati. Addirittura, la caccia fu il mezzo, in virtù del quale affinare l'ingegno, elaborando e costruendo strumenti sempre più raffinati, che consentivano, inoltre, di cacciare animali più grandi. Il progredire dei rapporti interindividuali (sarebbe azzardato già definirli sociali) si rifletté sulle modalità di effettuazione della caccia, che passò da esercizio individuale, ad attività in comune, rispetto alla quale ogni componente del gruppo contribuiva ad un risultato collettivo.

Fu necessario attendere un periodo storico meno remoto, per assistere ad un cambio di tendenza: a partire da circa dodicimila anni fa, infatti, l'uomo iniziò a scoprire i primi rudimenti della raccolta, che si trasformarono poi nella definizione di embrionali forme di agricoltura. Ciò si tradusse in un profondo stravolgimento delle abitudini, di alimentazione e di vita, poiché le materie di sostentamento venivano recuperate in modo continuo dalla terra, con il conseguente ridimensionamento della necessità di procacciarsi le stesse mediante pericolose, e non sempre fruttuose, battute di caccia¹⁴.

¹⁴ Ciò non decretò, comunque, il tramonto della caccia, che è sopravvissuta per far fronte a esigenze differenti. Si pensi alla necessità di proteggere il raccolto, minacciato da animali selvatici, o al bisogno di integrare la dieta, altrimenti composta, esclusivamente, dai frutti della terra. Non ultimo, la progressiva

Parallelamente, iniziò a mutare anche il rapporto tra l'uomo e gli animali, attraverso il percorso di domesticazione. L'essere umano, forte anche di un'intelligenza più raffinata, divenne in grado di adottare un approccio differente con il mondo animale. Non più (soltanto) cacciatori, gli uomini riuscirono a instaurare un rapporto nuovo con gli animali, meno cruento e più produttivo: alcuni animali, prima selvatici, vennero addomesticati, ed entrarono a far parte delle comunità umane, come bestiame da allevamento, o come strumento di ausilio alle diverse attività dell'uomo.

Sulle ragioni che spinsero l'uomo alla domesticazione si è interrogato anche lo storico romano Marco Terenzio Varrone, che ipotizzò che l'uomo si fosse avvicinato a talune specie selvatiche in ragione delle loro caratteristiche produttive e comportamentali, analoghe a quelle presenti nei medesimi animali, una volta addomesticati¹⁵. Tale tesi non è però scientificamente supportabile, poiché, com'è intuitivo, gli esemplari addomesticati avevano caratteri e peculiarità ben distanti da quelle appartenenti alle forme ancora selvatiche. Più verosimilmente, quindi, gli uomini avvertirono la necessità di fruire, in modo continuo, proprio di quanto gli animali, prima selvatici, avevano da offrire (si pensi al vello, oppure al latte).

Se questa tipologia di domesticazione vedeva l'essere umano in una posizione di primazia rispetto agli animali, in altri casi il contatto fu biunivoco, e l'instaurazione del rapporto avvenne in modo *lato sensu* consensuale: l'animale selvatico si avvicinò agli insediamenti umani, probabilmente attratto dal cibo, e l'uomo imparò ad ammansire questi esemplari, sino a renderli parte del proprio contesto sociale¹⁶. L'evoluzione dei rapporti, e del ruolo dell'animale, è ancora caratterizzata dalla considerazione, per cui soltanto l'uomo

domesticazione di animali rese necessario proteggere questi ultimi dall'aggressione da parte della fauna selvatica.

¹⁵ MARCO TERENCE VARRONE, *De re rustica*, Torino, 1974, II, 1.

¹⁶ Sono state, probabilmente, anche altre le ragioni che spinsero a rafforzare il rapporto con gli animali. Nelle civiltà primordiali, infatti, si diffuse il culto per talune specie di animali, ritenute sacre; parallelamente, si affermò anche la declinazione cruenta dell'attività cultuale, con esemplari che venivano utilizzati per riti sacrificali (si pensi alle ecatombi). Il ruolo degli animali, per i culti delle società antiche, si rifletteva, altresì, nella identificazione delle figure degli dei stessi, che avevano, quanto meno in origine, forme animalesche; solo in un momento successivo, infatti, anche gli dei assunsero forme umane.

L'associazione uomo-animale, in una dimensione ulteriore a quella materiale, si è protratta, ed evoluta, nel corso del tempo. Si pensi, ad esempio, alle favole di Esopo, oppure al racconto di Orwell «La fattoria degli animali», dove l'attribuzione di caratteri umani a personaggi dalle sembianze animalesche funge da espediente per denunciare e dissacrare la società del tempo.

era da ritenersi dotato di un'anima e di una coscienza, tali da renderlo senziente. Gli animali sono ritenuti esserne privi: da qui, la loro considerazione alla stregua di *res*.

Il passo successivo fu reso possibile, ancora una volta, dall'affinarsi della tecnica, e della ragione. Gli uomini colsero l'ereditabilità dei caratteri tipici delle specie animali, e presero a incrociare determinati esemplari, sì da ottenere dei discendenti portatori di caratteristiche utili e vantaggiose, attraverso forme di allevamento selettivo.

Gettate così le basi per un rapporto di convivenza, la relazione uomo-animale poté farsi sempre più complessa e articolata, arrivandosi ad attribuire agli animali un ruolo di centralità nei gruppi sociali. Gli animali, in origine meramente addomesticati, divennero veri e propri animali da compagnia, sui quali l'uomo prese a riversare affetto¹⁷.

Un passo deciso, e decisivo, verso la considerazione attuale, si ebbe nel Rinascimento, poiché, in questa fase, si rafforzò notevolmente la cura per gli animali, intesi sempre più come fonte di compagnia. È curioso notare come siano rinvenibili, nel periodo rinascimentale, alcune usanze del tutto simili a quelle odierne, come quella di realizzare oggetti di pregio ad ornamento degli animali stessi.

Successivamente, la diffusione del benessere tra la popolazione, portato dalla Rivoluzione Industriale, consentì a un maggior numero di persone di dotarsi di animali da compagnia, gatti e cani in particolare, cui si associarono anche alcune specie di roditori¹⁸.

3. La considerazione dell'animale nel pensiero filosofico.

La presa di coscienza relativamente all'accresciuta importanza degli animali, parallelamente ad una rinnovata considerazione dell'ambiente naturale, ha portato

¹⁷ Com'è noto, i primi animali ad essere addomesticati furono il cane e il gatto. Per entrambi, l'avvicinamento fu dovuto a ragioni di opportunità pratica: il cane, infatti, veniva impiegato nella caccia e nella pastorizia, mentre il gatto come strumento per il contrasto ai topi, che minacciavano i raccolti. In epoca romana, il cane assume il ruolo moderno di animale da compagnia, mentre specie differenti (anche selvatiche) ornavano i giardini imperiali. I secoli medievali videro, invece, il ruolo degli animali oscillare tra il mero utilizzo economico, come per la caccia a mezzo di cani, quello da compagnia, e la riprovazione per alcune specie, ritenute malefiche (si pensi alla nota superstizione circa la figura del gatto nero).

¹⁸ Per queste considerazioni, cfr. S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 21 ss., e M. MANZO, *Storia dei pets*, in *Focus Storia*, agosto 2017, p. 20 e ss.

all'elaborazione di teorie filosofiche, circa la collocazione dell'uomo nella realtà, e nel suo rapporto con gli altri esseri viventi.

Per secoli, infatti, il pensiero predominante è stato rivolto ad una prospettiva antropocentrica, che voleva l'uomo cardine dell'universo, in una dimensione di predominanza valoriale, rispetto ad ogni altro essere vivente. A suffragio di questa ricostruzione, venivano richiamati argomenti differenti, legati, da un lato, alla connotazione fisica dell'uomo, e, dall'altro, alla sua dimensione spirituale e razionale. Per il primo aspetto, sia sufficiente richiamare quanto affermato da alcuni pensatori classici, che sottolineavano l'importanza della posizione eretta, e del possesso delle mani, quali elementi atti a rendere l'uomo predominante rispetto alle altre forme di vita¹⁹. Sempre dalla letteratura classica è possibile attingere, per individuare i primi sostenitori della superiorità ontologica dell'uomo, relativamente alla dimensione psicologica e razionale: solo l'uomo è dotato della capacità di ragionare, e ciò lo rende destinato a predominare sulle altre creature, sugli «animali inferiori».

Questi ultimi venivano pur riconosciuti portatori di caratteri comuni all'uomo, di non secondaria importanza: oltre alla capacità di nutrirsi, di riprodursi, si riteneva che essi fossero in grado di avere coscienza di ciò che stesse intorno a loro, di avere desideri, di provare sensazioni, di ricordare. Tuttavia, essi sarebbero essenzialmente privi della ragione, dell'attitudine a utilizzare il dato razionale per muoversi e prendere decisioni: ciò sarebbe l'elemento discretivo, tale da attribuire, all'essere umano, il potere di prevalere sulle altre forme di vita. Conseguentemente, tutto ciò che circonda l'uomo, animali compresi – si affermava -, è fatto per quest'ultimo, asservito ai suoi bisogni e alle sue esigenze²⁰.

¹⁹ Si pensi a CICERONE, *Leggi*, Milano, 2008, 1.9.26, il quale affermava che «[...] la natura mentre ha costretto gli esseri viventi ad abbassarsi per mangiare, ha concesso la posizione eretta soltanto all'uomo, spronandolo così a contemplare il cielo, quasi come sua parentela e sede primigenia». Anche OVIDIO, *Metamorfosi*, Milano, 1994, 1.75, racconta che «mentre gli altri animali, proni, guardano in basso la terra, l'artefice collocò in alto il volto dell'uomo, e gli ordinò di guardare il cielo e di alzare lo sguardo dritto verso le stelle».

²⁰ ARISTOTELE, *Politica*, Milano, 2016, 1.8, sostiene che «bisogna ammettere chiaramente che le piante sono fatte per gli animali e gli animali sono fatti per gli uomini; quelli domestici perché li usi e se ne nutra; quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. E poiché la natura non fa niente di imperfetto e niente senza scopo, è per l'uomo che li ha fatti tutti quanti». Il filosofo greco è stato uno dei primi, e più ferrei, fautori del pensiero antropocentrico, affermando che, poiché tutto il creato è stato fatto per essere asservito all'uomo, esiste un confine invalicabile tra l'essere umano (*lògikos*), razionale e superiore, e l'animale (*àlogon*), privo di ragione. Ciò che veniva, con maggior vigore, sottolineato, era la capacità umana di apprendere e insegnare; come si vedrà, questa considerazione costituirà la base delle elaborazioni antropocentriche dei secoli successivi.

Il pensiero umanistico si colloca all'interno della corrente antropocentrica, attribuendo all'uomo posizione centrale nell'universo²¹. Se, nella visione scolastica precedente, la collocazione gerarchica dell'essere umano era subordinata a quella divina, il pensiero umanista stravolge finanche questa ricostruzione, sostituendo, nel ruolo di centro dell'intero universo, alla divinità, l'uomo stesso.

Cartesio, inaugurando la corrente del così detto razionalismo giuridico e filosofico, avanzò l'idea che gli animali fossero nulla più che *automata*, macchina prive di pensiero, mente e anima. Egli sosteneva che fossero leggi fisiche a regolare l'intero mondo materiale, e a determinare che gli animali sembrassero in grado di agire razionalmente. Vieppiù, l'impossibilità, per gli animali, di servirsi di un linguaggio per comunicare, ne avrebbe denotato la totale privazione di mente e coscienza²².

Già il pensiero illuminista si discostò da tali, estreme, ricostruzioni: Voltaire rilevava che «l'animale ha ricevuto la facoltà del sentimento, della memoria, e di un certo numero di

Merita di essere sottolineato, tuttavia, che già in questa fase storica si registrano elaborazioni filosofiche, che si disallineano dalla predominante concezione antropocentrica. A titolo di esempio, Anassimandro proponeva un'interpretazione dell'intero universo come un organismo, ove gli animali e i vegetali si originavano dalla terra e dall'acqua; l'uomo, in particolare, era visto come discendente dei pesci. Per parte latina, Lucrezio, nel *De rerum natura*, attribuiva agli animali un rilievo certamente singolare per l'epoca, escludendo fermamente che la terra fosse stata pensata e modellata in virtù delle esigenze umane; ciò, anche in considerazione dell'esperienza, che non vedeva l'uomo in una posizione privilegiata nel cosmo. In discordanza con la riportata tesi aristotelica, Plutarco arrivava ad attribuire agli animali la padronanza di intelletto, che avrebbe consentito loro di prevedere a agire, servendosi delle qualità animali come metro di paragone, per la critica (a tratti feroce) dei vizî e delle turpitudini umane.

²¹ Si pensi a Pico della Mirandola, per il quale l'uomo è «misura di tutte le cose».

È doveroso richiamare il fatto che, già in questo periodo, si registravano posizioni discordanti, aperte a una considerazione maggiormente nobile degli animali. Ne era esempio Leonardo da Vinci, nel cui Bestiario sono indicate le virtù degli animali, definiti, addirittura, primi maestri dell'uomo. T. MORE, *Utopia*, Napoli, 1979, p. 231, si poneva a sfavore della caccia. Giordano Bruno negava alcuni punti fondanti della visione antropocentrica, quali la finitezza dell'universo e l'esclusività umana della ragione e dell'intelletto: si vedano, in tal senso, G. BRUNO, *Cabala del cavallo Pegaseo*, Firenze, 1975; G. BRUNO, *De monade numero et figura*, Torino, 1980; G. BRUNO, *La struttura corporea, l'anima e l'intelletto nell'uomo e negli animali*, in *I filosofi e gli animali*, a cura di G. DITADI, vol. II, Vicenza, 1994, p. 515. Nella medesima direzione, anche se – com'è storicamente noto – con un differente vigore, si pose Galileo Galilei, che negava la centralità della Terra (e, di riflesso, dell'uomo) nell'universo.

²² Così, R. DESCARTES (CARTESIO), *Discorso sul metodo*, 1637.

idee»²³. Immanuel Kant, poi, coglieva la necessità di usare riguardo nei confronti del mondo animale, pur senza giungere ad attribuire agli esseri non umani una, propria, autonoma, specificità: se, da un lato, l'uomo è completo in se stesso, dall'altro, gli animali non hanno la capacità di valutare come agire, e conducono, per questo, un'esistenza senza valore intrinseco. Da ciò, venivano tratti, per l'essere umano, doveri diretti verso i suoi simili, dovendo egli considerare se stesso come un fine, anziché come un mezzo. Pertanto, con l'uomo centro dell'universo, necessaria conseguenza era che la mancata considerazione di ciò che umano non è, ivi compresi, quindi, gli animali, avrebbe rischiato di ritorcersi contro l'essere umano²⁴.

È agevole cogliere come tutte le posizioni, sino ad ora considerate, filosofiche e religiose, presentino, quale tratto comune, la centralità dell'uomo, e la sua specificazione rispetto alle altre forme viventi. La sensazione che se ne trae è che l'antropocentrismo costituisca l'unico modo possibile di pensare la condizione umana²⁵.

Un primo, significativo, balzo in avanti, rispetto a tale concezione, si registra con l'avvento del XVIII Secolo, quando si portarono teorie che conciliavano l'idea della superiorità umana, con un primo, embrionale, riconoscimento della natura senziente degli animali. Impone di essere sottolineato, tuttavia, l'aspetto per cui tali filoni di pensiero, quali espressioni di antropocentrismo moderno, pur allentando significativamente la concezione di assoluto predominio dell'uomo, non valessero, ancora, ad annullare ogni traccia di affermazione della sua centralità. Si trattava, prettamente, di una lettura nuova dei rapporti tra uomini e animali, che si prefiggeva l'obiettivo di ponderare i due estremi: l'assolutezza della superiorità umana, e il riconoscimento di una posizione di dignità, in capo al genere animale.

²³ Per il pensiero di Voltaire si veda il *Dizionario filosofico*, Milano, 1968.

²⁴ Cfr. I. KANT, *Lezioni di etica*, Bari, 1971, p. 273 ss.

²⁵ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale*, Bari, 2002, p. 21 ss., ha isolato due asserzioni, collegate all'idea dell'insuperabilità dell'antropocentrismo, che, tuttavia, dovrebbero essere intese separatamente. Da un lato, l'Autore pone la considerazione per cui ogni attribuzione di valore affonderebbe la propria origine nella coscienza umana, così che ogni declinazione etica avrebbe genesi nella comunità umana; dall'altro, si colloca l'affermazione per cui ogni attribuzione di valore atterrebbe unicamente agli esseri umani, e l'etica si destinerebbe nella comunità degli uomini soltanto. L'Autore osserva che, dalla prima asserzione, non debba assiologicamente derivare la seconda, così che, pur ammettendo che sia l'uomo a formulare considerazioni di carattere etico, queste ben possano aprirsi anche a soggetti diversi dall'essere umano, così abbandonandosi, pertanto, un orientamento prettamente antropocentrico.

Una prima formulazione in tal senso è da attribuirsi a David Hume²⁶, autore della così detta morale della simpatia, che, fondandosi su un approccio empirico, affermava che gli animali, nel muoversi dell'ordinarietà, sembrassero agire con un grado di razionalità. Si scartava, in questo senso, la convinzione, in precedenza assai radicata, che l'essere animale agisse esclusivamente sul piano dell'istinto; ancor di più, balza all'occhio l'idea – qui ancora abbozzata - che l'uomo non fosse esclusivo detentore della ragione, ma che questa potesse essere riconosciuta sussistere anche in capo ad esseri di specie diverse.

Parallelamente, si collocava la costruzione della teoria dell'utilità, che trova il principale sostenitore in Jeremy Bentham²⁷, il quale sottolineava che la principale finalità, della morale e del diritto, consistesse nella ricerca della massima felicità possibile, per il maggior numero di persone, oppure, specularmente, di evitare ogni sofferenza ingiustificata. Sulla base della considerazione per cui anche gli animali potessero provare dolore, si negava l'ammissibilità di ogni sofferenza, ad essi perpetrata senza giustificazione²⁸.

Strettamente connessa all'antropocentrismo, è la forma di pensiero definita specismo, che, non senza un cenno di critica, è stata definita come «un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli di membri di altre specie»²⁹. La particolarità di siffatta corrente di pensiero è la forte caratterizzazione pratica, che vorrebbe giustificata ogni tipologia di utilizzo dell'animale (ivi comprese quelle più cruenti), in vista del soddisfacimento degli interessi umani.

A contrasto di tale ultima, estrema, posizione, si pose la teoria neoutilitaristica, che sosteneva la doverosità dell'applicazione del principio dell'eguaglianza, anche al rapporto

²⁶ D., HUME, *Della ragione degli animali*, in *Diritti animali, obblighi umani*, a cura di T. Regan-P. Singer, Torino, 1987, p. 73.

²⁷ J. BENTHAM, *Introduzione ai principî della morale e della legislazione*, Torino, 1998.

²⁸ È stato rilevato come entrambe le teorie, da ultimo richiamate, siano portatrici di un vizio di fondo, poiché elaborerebbero un'etica del dovere, anziché dei diritti: il precetto morale, che ammonisce di evitare di procurare sofferenze ad esemplari appartenenti a specie animali, si porrebbe non a riguardo e valorizzazione dell'animale in sé, quanto, a ben vedere, come un dovere, seppur indiretto, nei confronti dello stesso genere umano. In questo senso, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 44 s.

²⁹ Così, P. SINGER, *Liberazione animale*, Milano, 2009, p. 22.

tra uomo e animale, in quanto, anche quest'ultimo, capace di provare piacere e dolore³⁰. In tale direzione, non si giungeva, tuttavia, ad una completa e definitiva equiparazione, tra l'essere umano e gli animali, tendendosi, piuttosto, all'eliminazione di ogni sofferenza, per qualunque tipologia e specie di essere vivente, umano o meno³¹. Specularmente, si ammetteva la possibilità di cagionare sofferenze agli animali, quando ciò, però, fosse necessitato dal perseguimento di interessi, e benefici, per l'uomo³².

Un vigoroso superamento di questa impostazione, è stato proposto dalla così detta teoria del valore, elaborata dal filosofo statunitense Tom Regan, che consisteva in una vera e propria teoria generale dei diritti morali fondamentali³³. Ogni essere vivente, sia esso qualificabile come agente morale, o come paziente morale³⁴, è dotato di un valore inerente, sua caratteristica oggettiva, che lo rende titolare di diritti morali fondamentali. Addirittura - ponendosi, qui, la cifra, profondamente innovativa, della teoria di Regan - si esclude la possibilità di graduare il valore inerente, il quale, al contrario, è unico, e in misura eguale è posseduto da ogni essere vivente³⁵.

³⁰ Nell'ambito della teoria neoutilitaristica, sono fondamentali P. SINGER, *In difesa degli animali*, Roma, 1987, e *Liberazione animale*, cit.

A contrasto all'antropocentrismo, si stagliò, altresì, Charles Darwin, con l'opera *L'origine delle specie* (*The origin of species*), 1859, con cui si abbandonava la convinzione per cui le specie fossero state create sin dall'origine nelle forme moderne, in favore del percorso di selezione naturale, che attribuiva carattere di casualità, o comunque di forte materialità, al modo con cui la vita si fosse sviluppata.

³¹ Cfr. S. CASTIGNONE, *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996, *passim*.

³² Per una riflessione sul punto, si veda F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 56.

³³ T. REGAN, *I diritti animali*, Milano, 1990.

³⁴ I primi sono coloro che possiedono diverse capacità, e possono autodeterminarsi, e, quindi, gli esseri umani adulti; la seconda categoria è composta dagli esseri viventi che, pur dotati di memoria e desideri, e di una certa componente di autocoscienza, non sono, però, in grado di formulare principî morali.

³⁵ È doveroso sottolineare che il riconoscimento della titolarità del valore inerente, e, di conseguenza, di diritti fondamentali, in capo a ciascun vivente, non è assoluto. Si ammette, infatti, la possibilità che tali diritti fondamentali trovino compressione, in ipotesi eccezionali, in cui altri principî morali debbano prevalere, rispetto al diritto di non essere danneggiati: così, T. REGAN, *I diritti animali*, cit., p. 386 ss.

Ciò che si afferma necessario, per la titolarità del valore inerente, e dei diritti che ad esso conseguono, è la vita, non semplicisticamente intesa, bensì caratterizzata da alcuni tratti, che la qualificano e la specificano; pertanto, perché un soggetto possa dirsi portatore di valore inerente, si richiede che sia in grado di percepire e ricordare il mondo esterno, elaborare desideri e organizzare il proprio futuro, alla ricerca di un benessere

Il tema della crescente importanza degli animali, e del maggior riconoscimento ad essi attribuito, nel superamento della visione prettamente antropocentrica, è stato affrontato anche da scienze differenti, rispetto a quella filosofica.

Si pensi alle analisi verso cui si è spinta la bioetica³⁶, la quale, con l'obiettivo di superare la concezione della superiorità umana, e di coniugare il dato etico con quello scientifico, assume, come centrale, l'idea di sofferenza in capo all'animale, ed esclude la possibilità di ogni comportamento che arrechi, a questo, dolore ingiustificato³⁷. Ciò cui massimamente tende il pensiero bioetico, è la convivenza tra le scoperte scientifiche, e le amplissime possibilità da esse offerte, e il rispetto dell'esistenza, e della condizione, degli esseri viventi. A questa branca della scienza, deve essere attribuito il merito di aver portato all'attenzione del legislatore questioni importanti, che hanno inciso sull'attività normativa degli ordinamenti.

A definitivo superamento della costruzione antropocentrica, ancora insita in diverse prospettazioni filosofiche e scientifiche, si pone la visione antropogenica, forte della considerazione per cui l'uomo, pur essendo il solo soggetto in grado di elaborare valutazioni e considerazioni morali, non ne possa essere l'esclusivo beneficiario. Il fatto che i valori discendano da elaborazioni umane, pertanto, non può escludere che questi vengano attribuiti anche a esseri viventi, che umani non siano³⁸.

4. La considerazione dell'animale nel pensiero religioso.

Al pari delle elaborazioni di matrice prettamente filosofica, anche le religioni hanno adottato posizioni divergenti, circa la considerazione, e il ruolo, attribuiti agli animali.

L'insegnamento religioso orientale si volge in una direzione di particolare sensibilità, per le specie animali. Il tratto fondamentale va rinvenuto nell'idea che la natura, gli uomini

individuale. Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 63, *sub* nota 130, e bibliografia *ivi* richiamata.

³⁶ Definita da W.T. REICH, *Encyclopedia of Bioethics*, vol. I, New York, 1978, p. 115, come «uno studio sistematico della condotta umana nell'area delle scienze della vita e della salute, in quanto la condotta umana sia esaminata alla luce di valori e di principî morali».

³⁷ Pare evidente la vicinanza con le teorie utilitaristiche, anzi prospettate.

³⁸ Sul punto, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 86 s.

e gli animali diano vita a un insieme omogeneo, caratterizzato da una forte connessione tra gli elementi che lo compongono. In questo senso, e in modo diametralmente opposto a quanto accade in altre correnti di pensiero, gli animali, lungi dall'essere mezzi per l'esclusivo soddisfacimento di bisogni umani, sono soggetti necessitanti protezione, perché componenti del sistema, in cui anche l'uomo vive³⁹.

Per quanto attiene alle religioni occidentali, va primariamente osservato come non sia mai spiccata una posizione di particolare considerazione o valorizzazione, per il regno animale.

Al pari delle più risalenti correnti filosofiche, anche la Bibbia prima, e il pensiero cristiano poi, riprendono la concezione dell'uomo quale figura superiore, rispetto alle altre specie viventi. In tal senso, basti pensare all'ordine impartito da Dio all'uomo, di popolare la terra, e di estendere il proprio dominio «sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra»⁴⁰, oppure alla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio.

Soffermandosi su questa ultima considerazione, si avverte tutta la forza, e il vigore, che hanno sorretto – e, per certi aspetti, che ancora sorreggono - il pensiero antropocentrico. L'uomo, consapevole della propria condizione, finita, di essere terreno, avverte il bisogno di poter confidare in una divinità, cui attribuire il ruolo di creatore dell'universo, e di ente supremo. Ebbene, a tale entità, l'uomo conferisce fisionomia e

³⁹ L'impostazione qui ricostruita è, per le principali religioni orientali, una costante. Se comune ad esse è la riconosciuta possibilità, anche per gli appartenenti al genere animale, di accedere al paradiso, ognuna di tali correnti di pensiero presenta tratti propri, che denotano una particolare considerazione degli esseri viventi, diversi dall'uomo.

La religione buddista vieta, ai propri ministri, di cagionare dolore a ogni forma vivente, impedendo, così, l'effettuazione di sacrifici di animali; inoltre, tra i precetti fondamentali del Buddismo, rientra il divieto di uccidere esseri viventi, nonché il precetto di amarli e rispettarli.

È noto che la religione induista venera la mucca, quale animale sacro. Si predica, inoltre, il rispetto per gli animali, in quanto può accadere che questi, reincarnandosi, diventino uomini, o addirittura dèi.

L'Islam riserva il privilegio di accedere al paradiso ad alcune specie animali soltanto (tra queste, i cammelli e i cavalli). Dall'altro lato, ha sollevato perplessità interpretative, la previsione delle modalità, alquanto cruento, con cui devono essere ritualmente macellati gli animali. Circa quest'ultimo argomento, si rimanda a D. ACCIAROLI, *La macellazione rituale nella tradizione ebraica e musulmana*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 483 ss.

⁴⁰ Genesi, 1.28.

caratteri umani: ciò, ben può essere letto nel senso che l'uomo non rinuncia ad affermare il proprio carattere di centralità, neppure quando pensi alla divinità⁴¹.

Se, come visto, già nel pensiero classico l'uomo era inteso come un *unicum*, in quanto dotato di ragione, con il pensiero cristiano tale caratterizzazione viene rafforzata, poiché l'uomo è indicato come esclusivo possessore dell'anima, venendo, con ciò, autorizzato a servirsi delle creature che siano prive di anima e di ragione⁴².

L'importanza di questo pensiero si avverte, in particolar modo, quando si consideri come, per secoli, esso abbia influito, in modo significativo, sul diritto positivo di numerosi ordinamenti.

Non sono mancate, e non mancano, letture che si ripropongono di valorizzare i passaggi dei testi sacri occidentali, che riservino considerazione per gli animali⁴³. In questo senso, si individua un'apertura verso il riconoscimento del legame tra uomo e animale, che, lungi dall'attribuirvi rango parificato a quello umano, sfuma, comunque, la classica impostazione, di affermazione di predominio assoluto del primo. Parallelamente, rimane ferma l'esclusione di ogni forma di divinizzazione dell'animale, e di ogni declinazione della zoolatria⁴⁴.

La Chiesa Cattolica ha assunto, nei confronti degli animali, atteggiamenti oscillanti. Si deve registrare, da un lato, il diniego, espresso da Papa Pio IX, di dare appoggio alla fondazione della Società per la Protezione degli Animali⁴⁵, in quanto ciò avrebbe significato sdoganare l'esistenza di doveri morali dell'uomo, nei confronti dell'animale; dall'altro, si registra la dichiarazione di Papa Giovanni Paolo II, che afferma che animali siano dotati di un «soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo spirito di Dio»⁴⁶. In questa direzione, è

⁴¹ Provocatoriamente, P. SINGER, *In difesa degli animali*, cit., *passim*, afferma che sia stato l'uomo a fare Dio a propria immagine, così da riservarsi un posto di assoluto privilegio nella gerarchia del creato.

⁴² Così TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Roma, 2018, vol. XVII, questione 64, art. 1, e vol. XV, questione 65, art. 3. Egli arriva, addirittura, a negare recisamente la possibilità di provare amore di carità per le creature irragionevoli, poiché tale sentimento andrebbe riservato a Dio, e a chi sia dotato della razionalità.

⁴³ Non essendo questa la sede deputata ad una disamina specifica e approfondita del tema in discorso, sia consentito rinviare a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 32 ss., in particolare *sub* nota 66.

⁴⁴ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 34.

⁴⁵ Sulla cui figura si rimanda a D. PASTINA, voce *Animali*, in *Enc. dir.*, vol. II, 1958, p. 433.

⁴⁶ Udienza generale, mercoledì 10 gennaio 1990.

possibile scorgere un'apertura, in favore dell'idea che l'uomo debba, agli animali, un trattamento rispettoso di taluni obblighi morali.

Si passa, così, da una teoria prettamente antropocentrica, a un'impostazione definita antropogenica, che vede nell'essere umano l'unico soggetto in grado di esprimere giudizi morali, e prendere decisioni basate su di essi, ma non il solo degno di ricevere valorizzazione dal punto di vista morale, in quanto questa deve essere estesa anche alle altre creature⁴⁷.

5. Diritti sugli animali, e diritti degli animali.

L'essere umano si è eretto a centro della società, nonché a referente, pressoché unico, dell'intero impianto normativo⁴⁸. I sistemi giuridici moderni sono costruiti «a misura d'uomo», poiché le strutture, e gli istituti, che lo colorano, trovano la propria matrice, la propria *ratio*, nella sistemazione e nel soddisfacimento di interessi e bisogni di cui si fa portatore l'essere umano.

Ciò non deve certo meravigliare: come s'è rilevato in apertura, la genesi di ogni dimensione statutale affonda, indissolubilmente, le proprie radici nel pensiero predominante della società con cui si interfaccî. Tale ruolo è stato ricoperto, storicamente, dalla lettura antropocentrica della realtà, che senza fatica ha innervato le costruzioni giuridiche, nel corso del tempo. Ancora oggi, nonostante i sensibili sviluppi che la considerazione del mondo animale ha conosciuto, sia dal punto di vista filosofico, che da quello scientifico, questa concezione riveste una posizione di stabile centralità negli Stati moderni, che fanno, della dimensione umana, il principale – se non, talvolta, unico - criterio e metro di paragone per l'elaborazione, e, ancor prima, per l'ideazione, di strumenti e situazioni giuridiche.

Se quanto ora osservato rappresenta la tendenza predominante per gli ordinamenti moderni, ivi compreso quello italiano, deve, però, osservarsi che quest'ultimo non si sia dimostrato totalmente insensibile alle evoluzioni della materia. Il riconoscimento di una

⁴⁷ Sul punto, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 38 s.

Nondimeno, nel 2008, Benedetto XVI affermò che la vita eterna è riservata agli esseri umani, mentre la morte rappresenta, per le altre creature, la fine dell'esistenza terrena.

⁴⁸ In questo senso, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 1.

rinnovata concezione degli animali si è riverberato sulla produzione normativa, che si è adattata, talvolta anche in modo piuttosto evidente, alle emergenti sensibilità.

A tal riguardo, è doverosa una puntualizzazione.

È necessario distinguere il tema delle norme giuridiche, che riguardino gli animali, oggetto del presente contributo, da quello, al contempo assai vicino, ma nettamente distinto, relativo ai diritti, che possano vantare, in via diretta, gli animali. Se il primo attiene a una dimensione prettamente civilistica, con alcune, necessarie, intersezioni con branche differenti del diritto, l'ambito da ultimo richiamato insiste su uno spazio giuridico appartenente, in via pressoché esclusiva, al diritto costituzionale, e, ancor prima, agli studi filosofici e sociologici. Si tratta, infatti, di valutare se ed, eventualmente, in che modo, le riflessioni circa l'esistenza e l'evoluzione dei diritti fondamentali, tradizionalmente associate agli esseri umani, possano essere portate, e ampliate, sino a riferirsi, quanto meno per taluni tratti minimi, a generi diversi.

Questo spazio di indagine non è, però, del tutto privo di ripercussioni, per l'oggetto di studio, in quanto, per larghi tratti, la produzione normativa in materia di animali ha risentito degli approdi, cui sono giunte le scienze diverse da quella giuridica. L'elaborazione di teorie che attribuivano, alle specie animali, titolarità di diritti, o, quanto meno, considerazione giuridica, ha fatto sì che il legislatore ne tenesse conto.

La concezione, invalsa nella società, è venuta mutando, spostando il proprio baricentro da una visione (quasi) esclusivamente antropocentrica, a una lettura che tenesse in seria e primaria considerazione le peculiarità delle specie animali. Da qui, il fiorire di normative fortemente influenzate dalle elaborazioni sociologiche e scientifiche.

Ecco spiegata, quindi, la necessità, di osservare quali siano state (e quali tuttora siano) le linee direttrici, lungo le quali si siano evoluti, nel tempo, i diritti fondamentali, per apprezzarne *in toto* la natura e l'essenza. In questo modo, è possibile aprire all'eventualità che essi afferiscano anche agli animali, per poter tratteggiare il loro trattamento nella società, *in primis* dal punto di vista giuridico-normativo.

A ben vedere, il riscontro positivo, cui dovesse pervenirsi, ammettendo la possibilità di attribuire, declinandoli, diritti fondamentali anche a esseri viventi non umani, avrebbe conseguenze di primaria importanza sull'ordinamento giuridico: come la legge, nel disciplinare le situazioni umane, è vincolata al rispetto di spazi intangibili, garantiti dai diritti fondamentali, di cui l'uomo è riconosciuto portatore, allo stesso modo dovrebbe accadere per quelle norme che attengono agli animali.

Anticipando alcune osservazioni, è possibile registrare come ciò avvenga, ormai da tempo, sia nella legislazione nazionale, sia in quella comunitaria. Le disposizioni atte a regolare istituti e negozi che coinvolgano animali, infatti, sono strutturate in modo da garantire il rispetto di *standard* di tutela, che si fatica a definire minimi. Questi ben possono essere letti come conseguenza dell'attribuzione, quanto meno implicita, a livello di *ratio* normativa, di qualità e caratteri fondamentali, in capo alle diverse specie animali.

Pur senza voler virare rispetto al tema del presente contributo, pare doveroso, alla luce di quanto premesso, e allo scopo di meglio comprendere quanto verrà oltre osservato, effettuare una breve digressione, relativamente a questo secondo aspetto, in punto di diritti riconosciuti, o da riconoscersi, a esseri viventi, diversi dagli esseri umani.

Ogni considerazione che seguirà, deve essere intesa per come affrontata in una esclusiva ottica giuridica. Ciò che unicamente rileva, è la profonda importanza degli animali per la società odierna, e, in particolare, per il mondo del diritto, che si trova, sempre più, a doversi confrontare con istanze legate al ruolo degli animali nei traffici giuridici. È innegabile, infatti, che le profonde peculiarità che essi presentano, si riflettano potentemente sui negozi giuridici che li riguardano, i quali assumono, dunque, tratti ben specifici.

Sino a che il pensiero predominante ha portato ad attribuire, alle specie animali, un rango secondario, o comunque lontano, rispetto all'essere umano, è evidente che non vi fosse spazio per costruzioni che vedessero gli animali titolari di situazioni giuridiche soggettive, tanto meno di diritti fondamentali. La considerazione alla stregua di *res*, o comunque quali forme di vita totalmente assoggettate all'uomo, non ammetteva (e non poteva ammettere) che situazioni giuridiche, tra le più delicate, ne fossero cifra. Si tratta dell'impostazione classica, per cui si sosteneva che il novero dei diritti fosse appannaggio esclusivo dell'uomo, e ciò vale sia per il catalogo classico di diritti della personalità, sia per quello relativo ai così detti nuovi diritti, che vengono enucleati sulla base delle esigenze di vita che si evolvono e si palesano nel tempo, i quali, nonostante questa dimensione di novità, hanno come esclusivo titolare l'essere umano⁴⁹.

Il superamento della teoria puramente antropocentrica, tuttavia, non può dirsi sufficiente a giungere all'approdo successivo, poiché «una cosa è dire che è sbagliato trattare gli animali con crudeltà, un'altra che gli animali hanno dei diritti»⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, cit., p. 21 ss.

⁵⁰ J. PASSMORE, *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986, p. 125.

In questo senso, è utile richiamare quanto osservato dalla scienza sociologica.

Se la filosofia ha esplorato l'ambito dei *rights*, intesi come diritti morali e culturali, attribuibili agli esseri viventi, la sociologia ha indagato il piano delle regole giuridiche (*law*), in cui i primi si calano, e assumono concreta specificità⁵¹. I risultati, cui giunge la sociologia giuridica, si è affermato⁵², si traducono in soluzioni che, pur indirettamente, tendono a preservare la posizione dell'uomo: le norme giuridiche sarebbero strumenti di garanzia e tutela di situazioni e interessi, comunque riconducibili all'essere umano.

La realtà dimostra l'esistenza di differenze di trattamento, in cui viene meno il rispetto generalizzato dei diritti fondamentali, pur riconosciuti. Ciò viene avvertito fortemente iniquo, quando tale sbilanciamento attenga i rapporti tra esseri umani, in quanto viene esclusa ogni giustificazione di disparità di trattamento.

Al contrario, meno radicata è l'idea di una sostanziale uniformità tra la condizione umana e quella animale, per cui si tende a giustificare, o, comunque, a esecrare con meno vigore, le situazioni in cui la diversità di trattamento, e la negazione di tutela, si ponga a scapito di specie diverse da quella umana.

A confutazione di siffatta impostazione, si è posta la sociologia del diritto, che ha richiamato la sussistenza di un tratto comune tra la finalità dei diritti umani, consistente nel fornire tutela agli individui più deboli, e quella dell'attribuzione di diritti anche agli animali, col che si fornirebbe tutela a una categoria, la quale ne è intrinsecamente priva, e impossibilitata a ottenerla autonomamente.

Parte della dottrina⁵³, tendendo ad una lettura allargata del novero dei destinatari dei diritti fondamentali, ha richiamato il principio di eguaglianza, che impone di attribuire i medesimi diritti a tutti i soggetti, compresi, com'è ovvio, anche coloro i quali si discostino dal paradigma dell'essere umano medio (i così detti casi marginali); in tal modo, si dimostrerebbe che i criteri, che indirizzano l'attribuzione dei diritti, appartengono a un piano cognitivo-emotivo, di non esclusiva spettanza umana. Tra essi, si annota la decisa esclusione della razza, e della specie, declinazione della prima.

⁵¹ Sul tema, si veda: M. MORI, *Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato*, in *Sociologia del diritto*, 1979, p. 261 ss.; V. POCAR, *Diritti umani e diritti dei viventi: una riflessione sociologica*, in *Sociologia del diritto*, 1991, p. 57 ss.; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 2005, ult. ed. agg.

⁵² F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 76.

⁵³ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 104 ss.

La dottrina anzi richiamata fa riferimento, in primo luogo, ai diritti morali, che hanno portata universale, valendo, indistintamente, per tutti i soggetti appartenenti a un determinato gruppo, in quanto ad essi innati⁵⁴. Se ci si interroga sui requisiti che i titolari dei diritti morali debbano presentare, per poter essere considerati tali, ci si avvede che questi non consistono nella razionalità, o nella capacità di godere effettivamente dei diritti medesimi. Richiamando correnti di pensiero già menzionate, emerge che detti criteri possano ravvisarsi nella sensibilità, intesa come capacità di provare piacere e dolore, e nel valore intrinseco, proprio di ogni essere vivente. Poiché questi caratteri appartengono anche a esseri non umani, è agevole estendere l'appartenenza di diritti morali anche a specie differenti da quella umana, che siano portatrici, però, della capacità di sentire, e del valore intrinseco⁵⁵.

Ciò si colloca nel medesimo solco, in cui si pone il tema dell'evoluzione dei diritti. Da un lato, questa si ricollega all'emergere di nuove necessità, di cui sia portatrice la società, e, dall'altro, si osserva che l'elemento di novità attiene ai soggetti, che tali necessità esibiscono. Questo è stato possibile in virtù di una caratterizzazione maggiormente neutrale dei diritti, alleggeriti da riferimenti a dimensioni diverse da quella prettamente giuridica. Perdendosi, o, quanto meno, affievolendosi, l'impronta di una matrice ideologica, religiosa, metafisica, il diritto ha potuto aprirsi alla valorizzazione di istanze nuove, portate da soggetti diversi, da quelli storicamente considerati.

Se, quindi, l'attribuzione di diritti morali agli animali è parsa plausibile, più problematico, ma, al contempo, più urgente, è il passaggio al piano successivo, legato al riconoscimento di situazioni giuridiche, che facciano direttamente capo agli animali. Questa esigenza si rafforza ancor di più, quando si consideri che l'attribuzione di diritti che riguardino, esclusivamente, il piano morale, rischia di lasciare il titolare sguarnito di ogni tutela effettiva. Da ciò, discende l'urgenza di individuare situazioni giuridiche, che consentano di portare, sul piano concreto, il riconoscimento già effettuato a livello di principio.

Tale, ulteriore, passaggio, può risultare particolarmente difficoltoso, per diverse ragioni.

⁵⁴ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 108 ss.

⁵⁵ Ciò non deve indurre a ritenere che il novero dei diritti morali sia identico, per tutti gli individui appartenenti a una determinata categoria. Al contrario, il complesso di diritti a ciascuno attribuibile, e il contenuto di questi, è indissolubilmente legato a circostanze contingenti, che su di esso si riflettono.

Si afferma, infatti, che gli animali non possano dirsi portatori di situazioni giuridiche, in quanto impossibilitati a esprimersi, e a reclamare tutela giuridica. Parallelamente, si adduce la motivazione per cui gli animali sarebbero privi di ogni interesse, e, pertanto, non meritevoli di tutela⁵⁶.

Entrambe le confutazioni paiono aggirabili, là dove si consideri, da un lato, che non si solleva alcuna perplessità, circa l'attribuibilità di diritti soggettivi anche a soggetti che, a causa di disfunzioni fisiche o mentali, non siano in grado di intendere e volere, e, dall'altro lato, si riconosce la titolarità di posizioni di interesse, anche in capo agli animali⁵⁷.

Ciò, si precisa, non deve condurre il legislatore a usare un generico riguardo, nel disegnare leggi che attengano agli animali, in quanto il mero riconoscimento di interessi, vieppiù caratterizzati da oscillanti gradi di specificità e concretezza, rischierebbe di non sfociare in un'effettiva tutela giuridica. In quest'ottica, infatti, gli animali si porrebbero unicamente quali oggetto di diritti, senza assurgere anche alla dimensione di soggetti.

Una volta stabilita la possibilità, e, parallelamente, la necessità di riconoscere la sussistenza di diritti in capo agli animali, rimane da comprendere quali situazioni giuridiche possano esservi riferite. Va da sé che non è possibile, e nemmeno logicamente configurabile, l'estensione *tout court* del novero dei diritti attribuibili agli esseri umani. L'individuazione del catalogo dei diritti degli animali deve avvenire utilizzando, quale punto di riferimento, gli interessi primari, ad essi riconducibili, e muovendosi attraverso i filtri rappresentati dai principi di eguaglianza e di ragionevolezza⁵⁸. Rimanendo doverosamente ancorati al piano giuridico della questione, si coglie che i diritti attribuibili agli animali,

⁵⁶ Per considerazioni sul punto, si veda F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 113 ss.

⁵⁷ Salvo quanto si vedrà più approfonditamente nel prosieguo (Cap. III, § 1), sia consentito già accennare al fatto che l'orientamento prevalente in etologia ha dimostrato che non è possibile escludere ogni capacità di sentire, in capo agli animali, i quali, pertanto, non possono essere equiparati a mere *res* inanimate, slegate da ogni rimando con il mondo esterno. Ciò, conseguentemente, porta a riconoscere l'identificazione degli animali con autonomi centri di interesse, meritevoli di tutela.

Circa il progresso scientifico sul punto, si rinvia a: N. TINBERGEN, *Social behavior in animals*, Londra, 1953; H. FRIEDRICH, *Man and animal*, Londra, 1972; K. LORENZ, *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1982.

⁵⁸ In questo senso, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 123 ss.

L'Autrice si interroga, altresì, sul novero degli animali, cui detti diritti debbano estendersi, ponendo la questione se a talune specie, in forza delle loro peculiarità, debba negarsi la titolarità delle situazioni giuridiche (*ivi*, p. 123, nota 73).

ricostruiti secondo il percorso di cui sopra, appartengano alla categoria dei diritti inerenti alla sfera della personalità, immediatamente legati agli interessi degli animali⁵⁹.

In questa direzione, si annovera, in primo luogo, il diritto alla vita⁶⁰: gli animali, in quanto portatori di interessi, non possono non essere titolari del primario bene della vita. Tuttavia, diversamente rispetto a quanto accade per gli esseri umani, il diritto alla vita non è qui dotato di assolutezza. Ciò non significa che esso possa conoscere limitazioni in qualsivoglia ipotesi, autorizzandosi la libera uccisione di un esemplare, ma, al contrario, l'uccisione può verificarsi soltanto quando risulti giustificata dal bilanciamento con interessi umani⁶¹. Il riconoscimento di tale diritto si coglie pienamente, analizzando il contenuto di normative, nazionali e comunitarie, riguardanti il trattamento degli animali, in situazioni specifiche, quali, ad esempio, l'allevamento, la macellazione e la sperimentazione. In questi settori interviene, inoltre, il diritto a non soffrire, e ad avere una morte dignitosa, strettamente collegato al diritto alla vita⁶².

Anche il diritto alla libertà può essere accostato agli animali. Là dove, infatti, si legga la libertà quale possibilità, riconosciuta ad un essere vivente, di agire secondo desiderio, al fine di perseguire i propri interessi, senza dover subire coazioni esterne, nulla ne preclude l'estensione agli appartenenti al mondo animale⁶³. Ancora una volta, non si tratta di diritto assoluto, in quanto il bilanciamento con interessi umani ne può giustificare la limitazione. Tale bilanciamento porta ad escludere la possibilità che gli animali circolino liberamente in ogni spazio; parallelamente, si deve mirare alla realizzazione delle migliori condizioni di vita

⁵⁹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 125.

Un ruolo decisivo, per la compilazione di un catalogo dei diritti, è stato svolto dall'art. 2 Cost., foriero dei fondamentali principi personalistico, pluralistico e solidaristico. Sulla base di questi si è svolta ogni riflessione circa le voci, da annoverarsi nell'elenco dei diritti ascrivibili agli esseri animali. La discussione in merito al carattere aperto, oppure chiuso, dei diritti fondamentali già riconosciuti, è stata brillantemente superata adottando un approccio interpretativo evolutivo del dettato costituzionale, desumendosi, dal novero di situazioni già espressamente riconosciute, il nucleo di quelle di nuova matrice. Così, è possibile valorizzare, al massimo grado, le peculiarità, e gli aspetti di novità, di cui si faccia portatrice la coscienza sociale. Sul tema, si veda F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995.

⁶⁰ Cfr. T. REGAN, *Il diritto di vivere*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985, p. 217.

⁶¹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 128.

⁶² Sul tema, si veda *infra*, Cap. I, § 7.6.

⁶³ Sul punto, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 154 ss., dove si sottolinea il ruolo fondamentale della libertà, in quanto prodromo per il godimento di differenti, e ulteriori, diritti.

per gli animali, che non possano vivere in una condizione di totale libertà, evitando ogni forma di costrizione superflua, ed eccessiva⁶⁴.

6. Il riconoscimento della dignità animale nella Costituzione italiana.

Il naturale esito delle riflessioni sino a qui svolte, suggerisce l'opportunità di conferire cittadinanza giuridica al concetto di dignità animale. Ciò, infatti, porterebbe a completamento quel percorso, per ora solo accennato, di presa di coscienza, da parte dell'ordinamento, dell'accresciuta importanza della figura degli animali, e delle ripercussioni che ciò comporta, sul mondo del diritto. Se, come si vedrà, il legislatore si è premurato di definire normative *ad hoc*, per ipotesi in cui gli animali siano coinvolti in attività umane, parrebbe logica conseguenza che anche la Costituzione si muovesse in questa direzione.

Esempi di soluzioni di questo segno possono ritrovarsi in alcuni ordinamenti, nazionali e sovranazionali, che hanno optato per il diretto richiamo, nei propri atti fondamentali, al concetto della valorizzazione degli interessi e del benessere animale.

L'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea testualmente dispone che «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»⁶⁵. L'intento di attribuire alle specie animali una configurazione rafforzata, trova, nella disposizione in parola, il completamento di un percorso avviato nel 1991, con l'approvazione, a Maastricht, di una Dichiarazione sulla protezione degli animali, che già conferiva agli animali la qualifica di esseri senzienti, e non più di beni⁶⁶.

⁶⁴ Ciò si avverte, in particolar modo, nella disciplina relativa agli zoo e ai circhi, ove gli animali sono costretti in una condizione di cattività. Si consideri, ad esempio, l'Allegato 1 al d. lgs. 21 marzo 2005, n. 73 («Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»), che fissa, alle lettere B) e C) i caratteri che gli ambienti che ospitano gli animali devono necessariamente rispettare, al fine di salvaguardare il loro benessere.

⁶⁵ A ulteriore riprova del carattere di centralità del tema, per il legislatore comunitario, si consideri che la disposizione, qui richiamata, era stata inserita nel Trattato adottivo di una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, all'art. III-121.

⁶⁶ La Dichiarazione di Maastricht del 1991 è stata, successivamente, inglobata nel Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam del 1997. In tale ultimo atto, tuttavia, si avverte una frenata, rispetto alle istanze di innovazione, pur già accennate. In particolare, il Protocollo definisce gli animali, quali esseri senzienti, soltanto nelle disposizioni di premessa, in quanto la parte

La considerazione degli animali, a livello costituzionale, non è appannaggio esclusivo dell'ordinamento comunitario, in quanto anche diversi Paesi europei annoverano disposizioni costituzionali, che si orientano in questa direzione.

Gli articoli 78, 79 e 80 della Costituzione svizzera del 2000 fissano una valorizzazione degli animali sotto differenti declinazioni, che spaziano dalla tutela della fauna e delle specie in via di estinzione, al richiamo a principî per la regolamentazione della caccia e pesca, all'elencazione di materie diverse, aventi a oggetto gli animali, cui la Confederazione debba provvedere normativamente.

Assai rilevante, ai fini della presente riflessione, è la strada percorsa dalla Germania: nel 2002, sulla scorta di scelte, compiute da diversi Länder, l'art. 20a della Costituzione tedesca ha espressamente annoverato, tra gli obiettivi dell'ordinamento, la protezione delle esigenze fondamentali degli animali, con effetti evidenti sull'intero impianto normativo e istituzionale. Con l'introduzione di una norma di scopo, quale è quella in oggetto, infatti, il legislatore tedesco è tenuto a muoversi, garantendo una ferrea tutela, e dando un sensibile riconoscimento, agli interessi degli animali, che non diventano titolari di posizione giuridiche soggettive, ma centri di imputazione di interessi costituzionalmente rilevanti.

Nell'esperienza italiana, deve rilevarsi, in primo luogo, che manca, a oggi, una norma di rango costituzionale, che dia espressa tutela agli interessi delle specie animali.

Sarebbe vano esercizio interrogarsi sulla ragione di tale scelta, disallineata rispetto alle osservate tendenze della società; certamente, la tradizione antropocentrica, che ha caratterizzato la cultura – giuridica e non - nazionale, rappresenta un significativo freno alla progressione, nella direzione già intrapresa da altri ordinamenti.

De iure condito, deve richiamarsi, in primo luogo, l'art. 9 Cost., che, al pari delle altre norme costituzionali aventi carattere programmatico, è finalizzata a indicare obiettivi e criteri, per l'azione del legislatore.

Il secondo periodo della disposizione in parola annovera, tra gli àmbiti di tutela dell'ordinamento, il paesaggio, il quale, per un considerevole lasso di tempo, è stato declinato in un'accezione meramente estetica: tra gli interessi degli individui, si registrava anche quello a vivere in un contesto esteticamente curato e mantenuto, e l'ordinamento

sostanziale del documento si limita a disporre che gli Stati debbano tenere conto del benessere animale nello svolgimento della propria attività normativa.

doveva muoversi al fine di garantire questa necessità⁶⁷. Nell'arco di un decennio, tuttavia, l'interpretazione della norma si è notevolmente modificata, aprendosi a letture di più ampio respiro, che hanno incluso, nel concetto di paesaggio, «ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio», portando ad affermare «che ad ogni elemento del genere deve ritenersi potenzialmente estesa la protezione assicurata dal precetto costituzionale»⁶⁸. In questa direzione, la giurisprudenza costituzionale ha attribuito, a questa nuova accezione di ambiente, la qualifica di diritto fondamentale della persona, nonché di interesse fondamentale della collettività⁶⁹. Quando, successivamente, la Consulta ne ha affermato la natura di valore costituzionale⁷⁰, ha potuto ritenersi completo l'*iter* evolutivo del concetto di ambiente, ormai assunto a elemento fondamentale e imprescindibile dell'ordinamento, e della società che esso regola⁷¹.

L'ampliamento del concetto di ambiente ha consentito di richiamare la norma in parola, anche per sancire la salvaguardia delle specie animali, che la dimensione ambientale concorrono a formare. Poiché, si afferma, gli animali fanno parte dell'ambiente, e, *per relationem*, sono espressione di un valore fondamentale dell'ordinamento, l'attività del legislatore deve, necessariamente, tenere nella dovuta considerazione siffatti aspetti.

Tuttavia, non può ignorarsi che si tratta di una lettura che gravita, ancora una volta, attorno alla considerazione degli elementi valoriali della Costituzione, per come volti alla garanzia e tutela di interessi soggettivi umani, anziché assoluti, e più generalizzati.

A superamento di questo limite, nei primi anni Duemila venne avanzata una proposta di riforma dell'art. 9 Cost., che avrebbe affidato all'ordinamento il compito di

⁶⁷ La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto occasione di confermare, in modo esplicito, tale ricostruzione: Corte cost., 6 maggio 1976, n. 106, in *Giur. cost.*, 1976, p. 813 ss., rileva che il concetto di paesaggio dovesse essere letto come comprendente «unicamente i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano», espungendo, al contrario, «la natura in quanto tale».

⁶⁸ Corte cost., 3 marzo 1986, n. 39, in *Giur. cost.*, 1986, p. 317 ss.

⁶⁹ Si consideri, sul punto, Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Giur. cost.*, 1987, p. 1577 ss.

⁷⁰ Cfr. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617, in *Giur. cost.*, 1987, p. 3688 ss., e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Giur. cost.*, 1987, p. 3788 ss.

⁷¹ L'acquisita posizione di centralità, nell'impianto costituzionale, del valore di ambiente, ne ha comportato un'accresciuta considerazione, anche in punto di definizione delle competenze normative, statali e regionali. La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, ha attribuito la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, cpv., Cost.), mentre alla competenza concorrente è affidata la valorizzazione dei beni ambientali e culturali (art. 117, terzo comma, Cost.).

proteggere le biodiversità, e di promuovere il rispetto degli animali⁷². Tale proposta, là dove fosse stata effettivamente tradotta in riforma, avrebbe certamente rappresentato una significativa evoluzione dell'ordinamento, nella direzione del riconoscimento del rango costituzionale degli interessi animali, con evidenti, e profonde, ripercussioni sulla successiva produzione normativa⁷³.

Lo sviluppo delle cennate teorie (filosofiche, etiche, sociologiche) ha sottoposto all'attenzione del legislatore, nazionale e sovranazionale, l'esigenza di formulare discipline specifiche, per i negozi giuridici, che avessero ad oggetto gli animali, in quanto è parso evidente che, stante le peculiarità di siffatte situazioni, la disciplina ordinaria ad esse mal si attagliava, impossibilitata a coglierne e valorizzarne ogni sfumatura.

A tal riguardo, sono due le prese d'atto sulle quali deve convenirsi.

Da un lato, l'ordinamento italiano risente, ancora in modo piuttosto sensibile, della concezione antropocentrica, assai radicata nel pensiero, non solo giuridico.

A fare da contraltare, però, sta la considerazione che il sentire sociale si sia fortemente evoluto, esprimendosi in àmbiti prima non toccati dalla tematica. Ciò ha determinato un forte influsso sulla produzione normativa e giurisprudenziale, in quanto si è rivelato necessario affrontare questioni nuove, per i casi in cui determinati contratti, e, *generaliter*, negozi e istituti giuridici, riguardassero animali. Pur senza attribuire un'espressa cittadinanza agli interessi e al benessere degli animali (quanto meno a livello costituzionale), l'ordinamento si è dovuto confrontare con questi temi, evidenziando peraltro una rara attenzione al problema, che ha determinato un singolare proliferare di normative in tema.

⁷² Progetto di legge A.C. n. 4307 – proposta Boato del 28 aprile 2006, n. 37, preceduta da ulteriori proposte di riforma, del medesimo tenore.

Nello stesso senso si pone la proposta A.C. n. 15, del 23 marzo 2018, che propone di inserire, nell'articolo 9 Cost., il diretto richiamo all'ambiente e agli ecosistemi, nonché l'esplicitazione per cui gli animali sono esseri senzienti, con il compito, per la Repubblica, di promuoverne e garantirne la vita, la salute, e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche.

⁷³ Si vedano, sul punto, le riflessioni di F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di «fantadiritto»?*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 277 ss.

7. Il sentimento per gli animali⁷⁴.

7.1. Considerazioni preliminari.

Pare innegabile, alla luce di quanto sino ad ora riferito, che nella società attuale la collocazione degli animali, e del rapporto che l'uomo nutre verso di essi, abbiano acquistato, pur non senza difficoltà, un'importanza nuova.

L'ordinamento ha dovuto fornire risposte alle continue richieste dei consociati, che hanno, nel tempo, manifestato esigenze differenti, e sempre più complesse. Non meno importante, è, senza dubbio, l'aumento della ricchezza, che ha consentito agli individui di potersi dedicare al mantenimento e alla cura di animali, per scopi che, diversamente dal passato, non fossero dettati esclusivamente da ragioni economiche e di sostentamento.

La risposta che ha proposto l'ordinamento, anche in relazione alle istanze provenienti dalla realtà dei rapporti giuridici, e dalle pressioni provenienti dal legislatore sovranazionale, ha toccato settori eterogenei, intervenendo, come si vedrà meglio nel prosieguo, su ambiti diversi. Com'è intuitivo, là dove, nel complesso dei rapporti sociali e giuridico-economici, una determinata situazione mostri una diffusione tale, da non poter più essere ritenuta mera espressione di bisogni puntuali e individuali, il legislatore è chiamato a intervenire, spostando detta situazione da un piano eminentemente pratico, a uno di rango sicuramente più nobile, quale è quello legislativo⁷⁵.

⁷⁴ Per la redazione di questo paragrafo deve essere ringraziata la Professoressa Mariachiara Tallacchini, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, per la preziosa intervista concessami.

⁷⁵ Pur senza pretesa di esaustività, e senza voler anticipare le riflessioni che seguiranno, è possibile richiamare diversi settori del diritto, in cui il legislatore ha dato sistemazione a situazioni che vedessero coinvolti, a vario titolo e con intensità differenti, gli animali.

Già agli inizi del XX Secolo era stata premura del legislatore intervenire a tutela delle specie animali; di ciò costituisce esempio la l. 12 giugno 1913, n. 611, «Provvedimenti per la protezione degli animali».

Più recentemente, l'obiettivo è stato disciplinare settori specifici, con normative dal raggio d'azione ben circoscritto. In questa direzione, si registrano: la l. 2 agosto 1978, n. 439, «Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione» (poi sostituita dal d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, «Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»); il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»; la l. 12 ottobre 1993, n. 413, «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale»; il d. lgs. 26 marzo 2001, n.

Il filo conduttore che ha accomunato, e, ancor oggi, accomuna, queste differenti istanze, è il rapporto tra esseri umani e animali, che, con i tratti che saranno a breve sviluppati, è opportuno definire sin da ora sentimento per gli animali.

Questa scelta definitoria pare essere la più idonea a indicare l'insieme delle situazioni, alle quali si fa riferimento. Verosimilmente, altri termini, forse più oggettivi, sarebbero stati meno vicini alla concreta portata del fenomeno.

È facile obiettare che numerose vicende, che pur hanno visto intervenire il legislatore, non atterrebbero al sentire umano. Nelle attività che vedono coinvolti gli animali, assumerebbe rilievo primario l'aspetto economico dell'attività, ed essi sarebbero considerati unicamente quali oggetti di un procedimento finalizzato al profitto economico dell'operatore.

Questa obiezione può essere superata, là dove si consideri che il legislatore è intervenuto con discipline settoriali del tutto particolari, a regolamentazione di attività economiche, in ragione della rilevanza sociale attribuita agli animali, tale da necessitarne una particolare tutela e valorizzazione. Se non vi fosse stata considerazione, anche relativa ai rapporti tra gli animali e gli uomini, nemmeno sarebbe venuta a manifestarsi l'esigenza di regolare le attività (economiche e non), ad essi relative. Se il ruolo dell'animale fosse rimasto circoscritto a mera fonte di utilità economica e lavorativa, la considerazione normativa ne avrebbe rispecchiato pedissequamente i tratti; viceversa, una lettura anche solo superficiale del complesso tessuto normativo, dimostra come questo vada ben oltre, rispetto alla disciplina di rapporti commerciali ed economici. Questi ultimi aspetti vengono mantenuti, e spesso rappresentano sì il criterio principale, per la costruzione dell'impianto legislativo; ad essi, tuttavia, si accosta la considerazione che gli animali abbiano caratteristiche precipue, tali da giustificare una tutela più solida.

146, «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»; il d. lgs. 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»; il d. lgs. 15 marzo 2010, n. 47, «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono»; la l. 4 novembre 2010, n. 201, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; l. art. 16, l. 11 dicembre 2012, n. 220, «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici».

7.2. Il retaggio dell'impostazione antropocentrica, e suo (parziale) superamento.

Non si pensi, però, che l'odierno costruito normativo sia stato raggiunto senza difficoltà. Se l'elencazione degli atti legislativi, intervenuti in materia, autorizza a ritenere che lo sdoganamento normativo del sentimento degli animali abbia avuto ufficiale cittadinanza nell'ordinamento, un'analisi più puntuale della questione consente di cogliere i numerosi ostacoli, che hanno rallentato, e che ancora oggi ritardano, il cristallizzarsi di un'autonoma situazione giuridica riferibile agli animali, fonte e oggetto di disciplina.

La precedente elencazione degli atti promananti dal legislatore italiano⁷⁶, pur nei suoi tratti generali, dimostra come siffatto interesse si sia manifestato unicamente nel corso del Secolo appena passato. Com'è intuitivo, le situazioni e le attività che dette norme hanno regolato erano agite anche in precedenza, pur nel silenzio del legislatore. Le attività di trasporto di animali, o di macellazione, oppure ancora di vendita, venivano compiute senza alcuna particolare limitazione, se non quelle dettate per la regolamentazione della generale attività giuridica cui esse inerivano: il trasporto, o la vendita, di bestiame era disciplinato alla stregua del trasporto di ogni altra tipologia di *res*.

Sono diverse le ragioni che hanno rallentato la valorizzazione del sentimento per gli animali.

In primo luogo, s'è già svelata l'adesione, da parte dell'ordinamento italiano, ad un'impostazione prettamente antropocentrica, che subordinava le istanze, proprie di differenti categorie giuridiche, a quelle di cui fossero portatori gli esseri umani.

Ciò ha comportato, dal punto di vista tecnico, la difficoltà di adattare istituti e concetti, originariamente elaborati per dare sistemazione a interessi di matrice umana, a situazioni che vedessero coinvolte istanze di segno differente. L'attività degli interpreti ha fornito un supporto fondamentale, evolvendo la lettura delle canoniche categorie dommatiche, sì da renderle flessibili all'impiego riferito anche ad ipotesi che vedessero coinvolti animali.

Per lungo tempo diffusa, e forse non ancora pienamente sopita, è stata la convinzione che ogni incisione della sfera degli animali recasse un grado di allarme sociale, e richiedesse un intervento giuridico e normativo, in misura decisamente inferiore, rispetto all'ipotesi in cui fossero coinvolte situazioni giuridiche umane. Solo in questa seconda circostanza, infatti, si avvertiva il rischio della compromissione delle condizioni di

⁷⁶ Si veda anzi, *sub* nota 75.

convivenza e sopravvivenza sociale⁷⁷. Si consideri che le originarie fattispecie penali erano, *apertis verbis*, mirate a dare protezione esclusivamente a posizioni riconducibili a soggetti umani, mentre la tutela diretta degli animali era affidata a sanzioni amministrative.

Tra i fattori culturali, che hanno concorso a rallentare l'ingresso di discipline dedicate alle vicende che vedessero coinvolti gli animali, si annovera, altresì, la discussione circa l'opportunità di riconoscere autonoma soggettività giuridica agli stessi⁷⁸. Pare evidente che tale aspetto assuma un'importanza decisiva: là dove si aprisse, se non al riconoscimento di una specifica soggettività giuridica animale, quanto meno ad una valorizzazione di condizioni particolari, tali da elevare gli animali da una dimensione totalmente reizzata, ne discenderebbe il compito, per il legislatore, e, *generaliter*, per gli interpreti, di adattare, a tal riguardo, ogni riflessione giuridica. Si pensi, a titolo di esempio, al trasporto e alla vendita di un animale, che non potrebbero più essere intesi quali mere declinazioni di ordinari contratti di trasporto o compravendita, ma dovrebbero, necessariamente, recare elementi ulteriori, che conferiscano adeguata valorizzazione al particolare oggetto del negozio.

Gli studi filosofici, e, soprattutto, scientifici, hanno dimostrato che gli animali sono dotati di sensibilità, da intendersi - deposta ogni connotazione moralistica - quale capacità fisica di provare dolore e sofferenza, e capacità, propria almeno di talune specie, di accedere a una sfera cognitiva, che oscilla tra quella dell'istinto e quella dell'autodeterminazione e della consapevolezza. Ciò ha consentito di affermare che gli animali siano portatori di interessi fondamentali, quali quello a vivere in una condizione di benessere, e a non provare inutilmente dolore e sofferenze⁷⁹.

Un primo, fondamentale, tassello per il superamento dell'impostazione antropocentrica, quindi, sembra potersi individuare nell'isolamento di tali voci di interessi, sicuramente rilevanti anche, e, forse, soprattutto, sul piano giuridico. Se la scienza ha

⁷⁷ Con una riflessione dedicata al ruolo del diritto penale, nella materia della tutela degli animali, un illustre Autore ha rilevato che «[I]l tema della tutela penale degli animali non rientra tra le questioni penalistiche fondamentali», ma che, ciononostante, a «dispetto della sua importanza pratica tradizionalmente modestissima se non del tutto trascurabile, esso ha suscitato un certo interesse teorico»: così, G. FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 79 ss.

⁷⁸ Cfr. C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 290 ss.

⁷⁹ Per riflessioni sul punto, si veda A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 632.

consentito di capire che gli animali sono in grado di soffrire, diventa compito del legislatore fornire adeguati strumenti, che consentano di mutare i comportamenti, e i traffici giuridici, sì da tenere in adeguata considerazione siffatto aspetto.

Si è osservato⁸⁰ che il rallentamento di valorizzazione delle istanze animali, da parte dell'ordinamento, è legato, altresì, alla considerazione - peraltro ovvia - che gli animali siano privi della capacità di agire. In risposta, si è richiamata l'attribuzione, di natura prettamente etica, all'essere umano, della responsabilità di sopperire a tale mancanza, adattando il proprio comportamento, al fine di garantire il rispetto degli interessi di matrice animale⁸¹. Mutuando una costruzione filosofica, si è affermato che il dover essere di questi interessi, di cui sono portatori soggetti privi della capacità di provvedervi autonomamente, abbia delineato il dover fare degli individui, chiamati ad averne cura⁸². La generalità dei consociati, e con essi l'intera struttura ordinamentale, si fa carico dell'individuazione delle migliori modalità con cui valorizzare gli interessi fondamentali degli animali, in un'ottica di adempimento a tale responsabilità.

Il criterio fondamentale per la determinazione delle scelte comportamentali e normative, è rappresentato dalla giustificabilità delle azioni: poiché anche gli animali sono in grado di provare sofferenze, e il principale obiettivo consiste nell'evitarle, le opzioni legislative, e interpretative, devono essere tali da annullare, o ridurre al minimo, siffatti patimenti, che possono ritenersi accettabili solo ove finalizzati al perseguimento di interessi e bisogni umani fondamentali, e purché le azioni si svolgano nel rispetto di *standard* minimi di tutela⁸³.

⁸⁰ Cfr. A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 633.

⁸¹ M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, cit., p. 36, ha rilevato che l'attuale «idea forte di responsabilità» costituisca la «nozione-guida di una riforma sistematica dei rapporti con il mondo animale».

⁸² Offre questa immagine A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 633.

⁸³ È evidente, in questo caso, il perdurare di una logica antropocentrica, che avalla il sacrificio di interessi, riconducibili agli animali, in un'ottica di soddisfacimento di bisogni umani.

Alcune letture portano a risultati che si spingono oltre, rispetto alla sola individuazione di obblighi di tutela, da parte dell'ordinamento, arrivando a preconizzare la configurazione di veri e propri diritti, in capo agli animali. Per un'analisi approfondita di siffatto aspetto, sia consentito rinviare a M. GASPARIN, *La dicotomia «persona-cosa» e gli animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 295 ss.

Dal punto di vista giuridico, la questione relativa alla responsabilità dell'uomo si riconnette ai concetti di persona e (in)capacità, e, soprattutto, a loro particolari declinazioni. In primo luogo, deve rilevarsi che anche enti privi della fisicità naturale, propria invece degli esseri umani, vengono assurti ad autonomi centri di imputazione di interessi. Dall'altro lato, la circostanza per cui taluni soggetti, pur astrattamente investiti della capacità di agire, che siano, però, nel caso di specie, impossibilitati a farla valere in via autonoma, viene rimediata mediante la predisposizione di istituti, finalizzati all'integrazione o alla sostituzione della loro volontà⁸⁴.

Merita, quindi, osservare che il richiamo alla teoria della responsabilità, in virtù anche dei parallelismi con la figura giuridica della capacità di agire, consente di individuare un primo mezzo, per il superamento della logica antropocentrica. Si coglie, in questo senso, un embrionale anelito, del sentire sociale prima, e del legislatore di riflesso, verso la effettiva valorizzazione di queste esigenze, che verranno poi tradotte in dato normativo.

Un ulteriore aspetto che ha rappresentato un significativo freno verso il conferimento di piena cittadinanza agli interessi animali, consiste nella già rilevata mancanza, nel testo costituzionale, di un diretto riconoscimento di siffatte situazioni.

Fermo quanto osservato anzi⁸⁵, l'impostazione giuridica, oggi predominante, consente di ridimensionare tale problema, anche se entro certi, rigidi, limiti. La lettura evolutiva del testo costituzionale, in particolare dell'art. 2 Cost., ha portato ad annoverare il sentimento per gli animali tra i diritti fondamentali, che completano la personalità dell'individuo; parallelamente, l'ampliamento del concetto di paesaggio, per come inteso dall'art. 9 Cost., ha portato all'inclusione, forse non sufficientemente apprezzata, del rispetto per gli animali, quale componente essenziale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Non è scopo del presente contributo valutare se siffatta impostazione sia sufficiente; ciò che è innegabile, è che il legislatore ordinario, da un lato, e la giurisprudenza, dall'altro, siano intervenuti per temperare tale mancanza, appoggiando letture orientate a un'ottica evolutiva, fondate sulla considerazione della realtà sociale, e trasponendole nel quadro dei dettami costituzionali.

⁸⁴ Sulla base di queste riflessioni, la giurisprudenza ha avuto occasione di accostare, significativamente, la figura degli animali, intesi quali soggetti portatori di interessi, impossibilitati a farli valere in via diretta, a quella di individui, altrettanto non in grado di provvedervi autonomamente. In questo senso, Cass. pen., 18 aprile 2007, n. 21805, in *www.iusexplorer.it*, ha affermato espressamente che l'animale richiede la medesima cura e attenzione di un minore.

⁸⁵ Cap. I, § 7.2.

7.3. Breve rassegna della produzione normativa in materia di animali.

La presa di consapevolezza dell'accresciuta importanza degli animali nel tessuto sociale, ha condotto ad una produzione normativa di settore piuttosto densa, quanto meno negli ultimi decenni. Il contenuto di questi provvedimenti riflette le acquisizioni in campo scientifico e sociologico, puntando a un contemperamento tra le esigenze giuridico-economiche dei consociati, e la valorizzazione delle peculiarità degli oggetti animali, coinvolti nei traffici giuridici.

I negozi aventi a oggetto gli animali, infatti, si devono intendere quali specifiche applicazioni di figure negoziali già previste dall'ordinamento, che assumono una configurazione particolare, in ragione delle esigenze di protezione e valorizzazione dell'oggetto, di cui dispongono.

L'analisi approfondita di tali aspetti, in uno con la lettura critica delle norme che a tali ambiti afferiscono, verrà svolta nel prosieguo della presente trattazione. Qui, ci si limiterà a una rassegna elementare delle normative intervenute nel settore che ci occupa, onde se ne traggano i punti fermi della materia, fondamentali per svolgere ogni riflessione successiva.

Muovendo dalla categoria animale in generale, deve rilevarsi che la principale forma di considerazione, mostrata dall'ordinamento giuridico, è consistita nella disposizione recata dall'art. 727 cod. pen. del 1930, che sanzionava penalmente chi commettesse maltrattamenti su animali.

Tale materia è stata oggetto di diversi interventi riformatori, che hanno adattato il bene giuridico considerato alle evoluzioni del sentire sociale. La più recente novellazione è stata portata dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che ha introdotto il Titolo IX-*bis* del Libro II del Codice penale «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Il legislatore ha inteso strutturare trattamenti più severi, per i soggetti che commettessero illeciti, a offesa del bene giuridico di nuova creazione (quanto meno da un punto di vista di scelta lessicale). Il risultato, come meglio si vedrà⁸⁶, è stato di consacrare normativamente questo complesso di interessi, che

⁸⁶ Cap. II, § 3.4.

va sotto il nome di sentimento per gli animali, mantenendo, però, un'ottica di tutela ancorata alle esigenze e alle posizioni di matrice umana.

Ha assunto carattere fondamentale la disposizione inserita nell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il successivo 1 dicembre 2009. Essa ha fissato un criterio-guida fondamentale per i legislatori nazionali, i quali, nello strutturare le normative in tema di animali, devono tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti». La fissazione di questi concetti, come elementi di primario riferimento, ha rappresentato una svolta decisiva nella produzione normativa, e nell'attività ermeneutica, dei dati giuridici di riferimento. La conclusione di contratti e, più in generale, di negozi giuridici relativi agli animali, deve avvenire attribuendo massima considerazione alle esigenze portate dalla peculiare natura dei loro oggetti, dettate dal fatto che questi non siano prettamente riconducibili a *res*, ma, nemmeno, a veri e propri soggetti di diritto. Il fatto che gli animali vengano definiti esseri senzienti, e titolari di specifico benessere, da parte di un trattato comunitario, ha consacrato la lettura evolutiva delle costruzioni giuridiche, che si sono, così, dirette verso un'interpretazione costituzionalmente orientata della materia.

Spostando l'attenzione alle normative dedicate ad ambiti più specifici, in materia di animali selvatici deve menzionarsi la l. 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». L'obiettivo del legislatore è stato di procedere con la regolamentazione di taluni aspetti, relativi, in particolare, alla caccia, contemperando l'esercizio di tale attività con la protezione della fauna selvatica.

Una delle attività economiche di maggior rilievo, che ha comportato una copiosa produzione normativa, è l'allevamento. È in tale settore che maggiormente si avverte la singolarità degli oggetti dell'agire umano: al fine di conferire adeguata tutela agli animali, vengono fissate sensibili prescrizioni all'attività, con l'obiettivo di aderire, quanto più possibile, alle indicazioni, di matrice comunitaria, poc'anzi osservate. In questo senso, si era già posta la l. 14 ottobre 1985, n. 623, «Protezione degli animali negli allevamenti e protezione degli animali da macello», seguita dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 146, «Protezione degli animali negli allevamenti», che anticipa il concetto di benessere animale, imponendo modalità di trattamento degli animali, tali da ridurre al minimo le sofferenze dagli stessi patite. Tali istanze sono riprese dai più settoriali d. lgs. 29 luglio 2003, n. 267, «Protezione delle galline ovaiole», d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, «Norme minime per la protezione dei

suini», e dir. 43/2007/CE, «Direttiva del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne».

Connessa all'attività di allevamento, è la macellazione degli animali. Il dato normativo di riferimento, unitamente alla già richiamata l. n. 623/1985, è offerto dal d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, «Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento». Tale normativa è espressione della particolare attenzione che il legislatore si prefigge di usare, nella disciplina delle attività economiche che incidano sugli animali, vieppiù quando presentino caratteri di crueltà. La *ratio* è, chiaramente, circoscrivere al massimo grado, sino quasi ad annullare, ogni possibile momento di sofferenza, che l'animale venga a subire, nel procedimento che ne porti all'uccisione e alla macellazione, tenendo in massima considerazione, altresì, le possibili ripercussioni sulla sfera psicologica della bestia. Così, l'art. 3, d. lgs. n. 333/1998, stabilisce che «[L]e operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili»; analogamente prevede l'art. 4, d. lgs. n. 333/1998, con riferimento agli impianti e alle attrezzature dei macelli. Addirittura, l'all. D del decreto in parola fissa la necessità che il dissanguamento, che porti alla morte dell'animale, debba essere effettuato prima che questi riprenda coscienza, e dovendosi parimente, ai sensi dell'all. E, abbattere gli esemplari prima che questi riacquistino conoscenza.

Una tematica, su cui il legislatore si è dimostrato particolarmente sensibile, è la sperimentazione sugli animali. L'urgenza normativa è dovuta alla grave invasione della sfera del benessere delle bestie impiegate per scopi di ricerca, trattandosi di attività che, nella maggior parte dei casi, ne implicano alterazioni fisiche. Il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, «Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici» ha la funzione di fissare i limiti cui tale pratica debba sottostare, dovendo il ricercatore adottare ogni accorgimento per ridurre, quanto più possibile, ogni dolore, sofferenza o angoscia. Particolarmente significativo è, inoltre, il portato della l. 12 ottobre 1993, n. 413, foriera di «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale».

L'ambito, verso cui il legislatore ha dimostrato particolare riguardo, è quello che vede coinvolti i così detti animali da affezione, che rappresentano una categoria dotata di caratteristiche proprie, tale da richiedere un trattamento giuridico peculiare. L'originario dato normativo di riferimento è rappresentato dalla Convenzione europea del 13 novembre 1987, in materia di «Protezione degli animali da compagnia», seguita, a livello nazionale, dalla l. 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali da affezione e

prevenzione del randagismo». È il caso più evidente in cui l'ordinamento abbia dimostrato di riservare un trattamento particolare agli animali che presentino determinate caratteristiche, legate a un sentimento, verso di loro nutrito, da parte dell'essere umano. Come meglio si vedrà *infra*, la valorizzazione delle specificità di siffatto novero, dimostrata attraverso una peculiare declinazione di determinate categorie giuridiche, è tale da far propendere per l'individuazione di una figura di soggetti di diritto che traccia una profonda linea di demarcazione, tra le specie animali definibili come da affezione, e gli esemplari che ne rimangono esclusi⁸⁷.

A conclusione di questa rapida rassegna delle principali espressioni dell'attività normativa in materia di situazioni, di segno diverso, aventi a oggetti gli animali, pare interessante richiamare un'interessante riflessione, avanzata da parte della dottrina⁸⁸.

Il *trait d'union*, presente nella pressoché totalità delle norme anzi riportate, e calato nelle varie applicazioni di esse, è quello per cui si dispone che l'attività umana, avente ad oggetto gli animali, sia liberamente esperibile (non sono, infatti, presenti divieti *tout court* di macellare gli animali, o di svolgere sperimentazione su di essi), purché vengano rispettati alcuni accorgimenti necessari, tutti volti a preservare il benessere degli animali, i quali, si prescrive, non devono essere sottoposti a sofferenze, altrimenti evitabili.

Salvo quanto si osserverà più approfonditamente nel prosieguo⁸⁹, l'impostazione assunta dal legislatore, comunitario e nazionale, consente di isolare un principio generale del diritto, vigente per tutte le ipotesi in cui intervenga un contratto, o, più in generale, un'attività, che abbia per oggetto un animale, per cui si afferma che ogni azione dovrebbe essere strutturata in modo tale da non cagionare un dolore, o un danno non necessario, né, tantomeno, utile.

È interessante osservare, infine, il ritorno alla visione utilitaristica della condizione animale, in considerazione della legittimità dell'inflizione di dolore, se giustificato dal perseguimento dell'interesse umano.

⁸⁷ In virtù della fondamentale importanza di tale categoria di animali, tale da determinarne una sorte giuridica affatto particolare, ne verrà effettuata un'apposita, separata, trattazione.

⁸⁸ L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 261.

⁸⁹ In tema di benessere degli animali, si veda *infra* Cap. I, § 7.5.

7.4. Il contenuto del sentimento per gli animali.

Non pare possano esservi più dubbî, circa la rilevanza giuridica di un sentimento per gli animali. I profondi mutamenti del sentire sociale, e dei comportamenti dei consociati, nonché le importanti attenzioni mostrate dal legislatore, denotano con certezza l'avvenuta, progressiva, affermazione di tale interesse, che è sfociata in una rilettura profonda delle abitudini di vita, e, di riflesso, delle disposizioni di legge.

Rimane ora da analizzare quale sia l'effettiva portata di tale espressione, per individuarne l'esatto campo di intervento, non essendo sufficiente proclamare l'esistenza di siffatto sentimento, e la sua diffusione nel comune sentire.

Si consideri l'affermazione per cui un negozio giuridico, che attenga a un animale, è innervato dal rispetto (consapevole o meno, da parte dell'attore giuridico) del sentimento per gli animali.

Là dove ci si limitasse ad intenderlo come mera benevolenza, o affetto, dell'uomo, le ripercussioni giuridiche sarebbero – intuitivamente - decisamente ridotte. Ciò parrebbe avvicicabile alla figura dei motivi contrattuali, cui l'ordinamento conferisce una ben contenuta valenza. Ben può accadere che un contraente sia mosso da un particolare sentimento, verso l'oggetto della pattuizione: si pensi a chi si trovi a dover alienare, perché sommerso dai debiti, la preziosa penna ricevuta in dono in occasione della laurea, oppure alla moglie che, per far fronte alle spese di mantenimento della casa, sia costretta a cedere l'anello, lasciatole in dote dalla progenitrice. Nessuno potrebbe negare che tra il soggetto e il bene esista un legame speciale – tra i più sacri -, per la società e l'ordinamento. Tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente a conferire al negozio una sorte particolare, né determina l'applicazione di una disciplina differente da quella applicabile a qualsiasi ipotesi di compravendita.

Differente, invece, è quanto accade nell'eventualità in cui il negozio giuridico abbia ad oggetto un animale. La rassegna normativa anzi proposta lascia trasparire una valorizzazione, per gli animali, altrimenti inusitata, per il mondo del diritto: il legislatore ha ideato una legge che regoli, in modo specifico, il contratto di trasporto di animali, mentre nulla dispone per il trasporto di anelli tramandati da famigliari.

Pare evidente che la ragione di tale differente trattamento risieda nella valorizzazione delle peculiarità del sentimento per gli animali, che esibisce caratteri sconosciuti alle altre situazioni di affetto, pur afferenti al complesso dei traffici giuridici.

Occorre, quindi, stabilire se l'oggetto di considerazione, da parte dell'ordinamento, e, di conseguenza, la ragione del privilegio normativo, sia effettivamente, e soltanto, il sentimento umano verso l'animale, oppure l'animale in sé, quale oggetto del negozio.

A ben vedere, infatti, non mancano elementi che parrebbero fondare quest'ultima ricostruzione.

Potrebbe richiamarsi, in primo luogo, la prolifica attività normativa del legislatore, che richiama espressamente gli animali, ed il loro benessere, come oggetto della propria considerazione. La formulazione delle leggi speciali, infatti, menziona unicamente l'animale, inteso come oggetto dell'attività umana, mentre l'eventuale legame, che avvinca uomo e animale, non è contemplato quale esplicito elemento di disciplina.

Il risultato di questo approccio, eminentemente letterale, al costruito normativo, porta ad attribuire, alla figura dell'animale, un ruolo di assoluta centralità, che denoterebbe un profondissimo *revirement*, rispetto al precedente atteggiamento antropocentrico.

In quest'ottica, non soltanto gli animali, ma anche il loro benessere, avrebbero specifica considerazione. L'evoluzione del pensiero filosofico e scientifico ha permesso di comprendere che l'animale, in quanto essere senziente, è in grado di avvertire quanto accada intorno a sé, dovendo essere garantito il rispetto di *standard* di vita minimi. Il benessere animale si ergerebbe, pertanto, a bene di nuova emersione, potenzialmente idoneo a scalfire la storica impostazione antropocentrica dell'ordinamento. Ciò rappresenterebbe cifra di una rivoluzione concettuale e giuridica: nessuna tipologia di benessere, ulteriore a quello umano, è mai assunta a bene giuridico direttamente considerato, e, come tale, chiave di formazione e lettura della struttura normativa generale. Non soltanto, quindi, si registrerebbe un balzo in avanti, rispetto all'atteggiamento antropocentrico, ma si approderebbe a una situazione essenzialmente opposta, in cui, sullo stesso piano dell'interesse e del benessere umano, si porrebbe un bene ad esso identico, ma appartenente a una differente specie⁹⁰.

A tal riguardo, si deve richiamare ancora una volta l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che considera il «benessere degli animali in quanto esseri senzienti», nella direzione di uno sdoganamento della figura dell'animale, e della sua

⁹⁰ Analizzando la questione dal punto di vista del diritto penale, parte della dottrina ha assimilato la forza innovativa, portata dall'ingresso del benessere animale tra i beni giuridici, a quella già prodotta dalla valorizzazione della riservatezza e dell'ambiente; così, A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 629.

condizione, come elemento di diretta valorizzazione. La scelta del Trattato è stata di indicare la subordinazione della disciplina delle differenti attività economiche alle ragioni, di cui gli animali siano portatori⁹¹.

Questa immediata valorizzazione dell'animale, solleva la questione circa il posto che, all'interno della società e dell'ordinamento, residui, per il sentimento umano. Se si negasse ad esso ogni rilevanza, si finirebbe con l'affermarne la considerazione per la sola categoria animale, annullando la valorizzazione di ogni istanza di matrice umana.

È significativo che la normativa penalistica non smetta di indicare il sentimento umano per gli animali, quale bene giuridico protetto. Ciò conferma che l'ordinamento, pur nella lettura che vorrebbe conferita autonoma rilevanza all'animale e al suo benessere, non priva di ogni considerazione la dimensione soggettiva, e affettiva, umana.

Il sentimento dell'uomo andrebbe, quindi, a porsi quale elemento rafforzativo, rispetto alla valorizzazione e alla tutela degli animali⁹². Ciò pare garantire coerenza con l'impostazione qui prospettata, poiché l'urgenza di tutela verrebbe soddisfatta su due versanti paralleli: da un lato, la diretta focalizzazione dell'interesse degli animali, che diventa il punto di riferimento per ogni ragionamento giuridico, e, dall'altro, quasi *ad abundantiam*, si aggiunge il supporto rappresentato dalla valorizzazione del punto di vista umano.

Se ciò fosse confermato, si dovrebbe registrare una profonda inversione di tendenza, rispetto a quanto ha storicamente caratterizzato gli ordinamenti. In passato, infatti, l'interesse umano era posto al vertice del processo normativo, con la considerazione animale che poteva soltanto temperare le scelte più estreme del legislatore. Ora, invece,

⁹¹ Parte della dottrina ha voluto trovare suffragio a tale orientamento anche nella disciplina del Codice penale, il cui il Titolo IX-bis enuclea una serie di fattispecie di reato, convogliate sotto la nomenclatura «Delitti contro il sentimento per gli animali». L'animale, in virtù della novella di cui alla l. n. 189/2004, sarebbe divenuto elemento di tutela diretta da parte del diritto penale. Le fattispecie di ultima formulazione porterebbero ad intendere l'animale quale soggetto passivo del reato, così che il sentimento dell'uomo verrebbe inciso solo di riflesso. Ciò si andrebbe a riverberare, altresì, sul novero dei soggetti attivi della condotta, i quali non sarebbero più rappresentati soltanto dall'autore materiale del fatto, ma anche da chi rivesta, nei confronti dell'animale, una posizione di garanzia o di responsabilità. Sul punto, si veda A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 646 ss.

⁹² È la risposta fornita da A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 648, ancora una volta con riferimento alle disposizioni di carattere penale. Il frequente richiamo a tale branca del diritto pare indispensabile per le riflessioni che si stanno qui svolgendo, in quanto il Codice penale rappresenta, a oggi, l'unica sede normativa dove il concetto di sentimento per gli animali sia stato espressamente preso in considerazione, e collocato al centro di un compiuto ragionamento giuridico.

l'equilibrio si sarebbe diametralmente invertito, con la considerazione del sentimento umano che farebbe da spalla alla considerazione del benessere animale.

Accanto a questa, suggestiva, interpretazione, se ne pone una diversa, la quale ha il pregio di aderire maggiormente alla *ratio* che filtra dal complesso delle norme in vigore.

Il dato di partenza rimane la considerazione, più volte richiamata, per cui il comune sentire attribuisce una posizione di centralità all'interesse umano, con un grado di attenzione per gli animali certamente nuovo, ma senza che questo possa dirsi aver sostituito, o, quanto meno, affiancato, le istanze umane. La classica impostazione antropocentrica non è ancora superata, e l'uomo rimane il protagonista della struttura sociale, e, di riflesso, di quella giuridico-normativa⁹³.

A ciò deve, però, aggiungersi la lettura che ha portato ad una progressione qualitativa del riconoscimento degli interessi degli animali, che sono così stati presi in considerazione in numerose espressioni dell'ordinamento. È utile il rinvio alla disamina delle normative di settore anzi percorsa, che denotano questa presa di coscienza da parte del legislatore, sia comunitario che nazionale.

Si impone, a questo punto, una ponderazione dei beni e degli interessi coinvolti nella riflessione giuridica. Diviene così possibile individuare il valore effettivamente considerato, e costruire, su di esso, ogni ragionamento giuridico. Per fare questo, pare utile adottare un metodo induttivo, che consideri le posizioni più estreme della materia. In particolare, si osservi che la primaria tutela dell'essere umano viene sancita dalla previsione di gravissime sanzioni, in capo a chi leda la vita o l'integrità dell'uomo⁹⁴.

Per quanto attiene alla posizione delle specie animali, la disciplina ha carattere differente. È certamente vero che l'art. 544-*bis* cod. pen. punisce chi cagioni la morte di un animale; ciò, però, se l'uccisione avvenga con crudeltà o senza necessità. L'art. 727-*bis* cod. pen. sanziona chi uccida animali appartenenti a specie selvatiche protette, individuando, tuttavia, casi di esclusione della rilevanza penale, tra cui rientrano i «casi consentiti», e le

⁹³ Cfr., sul punto, C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti animali*, cit., p. 288 s. Il rapporto tra uomini e animale è colorato, ancor'oggi, da un'intrinseca tensione, ove il primo mira, per sua natura, a prevaricare quanto lo circonda, con lo scopo di assicurarsi il miglior contesto possibile in cui vivere.

⁹⁴ A titolo d'esempio, possono richiamarsi, da un lato, le norme penali che puniscono assai pesantemente l'omicidio, oppure le lesioni personali, dall'altro, l'art. 5 cod. civ. che limita fortemente la possibilità di disporre del proprio corpo, o la legge 22 dicembre 2017, n. 219, che, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, subordina a precise limitazioni la possibilità di disporre della propria salute e della propria vita, anche in caso di malattie terminali.

ipotesi in cui «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». La l. 25 agosto 2007, n. 151, disciplinando il trasporto di animali, vieta soltanto quelle sofferenze che si mostrino prive di utilità. Con il d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, non si impedisce l'uccisione di animali al fine di realizzarne la macellazione, ma ci si limita a porre delle indicazioni circa le modalità con cui ciò possa avvenire. Ancora, il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, anziché vietare *tout court* l'attività di sperimentazione scientifica sugli animali, dispone che ciò possa, e debba, avvenire, a determinate condizioni.

Lungi dal voler effettuare qualsivoglia valutazione di ordine morale ed etico, circa le scelte del legislatore, la considerazione che può agilmente trarsi, è che l'ordinamento attribuisce un valore differente alla vita, e all'integrità, umana, rispetto a quella animale. Se, per un verso, ciò non sorprende, anzi pare finanche ovvio, è, peraltro, chiara dimostrazione che l'interesse animale rimanga ancora asservito alle esigenze individuali ed economiche, facenti capo all'essere umano. Là dove, infatti, il legislatore avesse inteso tutelare in via diretta gli animali, avrebbe, con tutta probabilità, optato per una disciplina ben più rigida. Avrebbe, per ipotesi, vietato la macellazione di animali, oppure la generale uccisione degli stessi, quando ciò non sia attribuibile a ragioni d'impellente necessità. Scegliendo di consentire attività pesantemente incisive del benessere animale, nella più parte dei casi per garantire lo svolgimento di attività umane, pur limitandone lo svolgimento, l'ordinamento denota l'intento di valorizzare l'interesse umano, anche nella sua proiezione nei confronti delle specie animali. In altre parole, l'affermazione che ad essere tutelato sia il sentimento per gli animali, significa, nell'accezione più letterale dell'espressione, che si valorizza e considera il sentimento che l'uomo prova per gli animali. Ancora una volta, quindi, sopravvive la concezione antropocentrica, che vuole considerato un sentimento appartenente all'uomo, con il temperamento rappresentato dal fatto che l'oggetto di siffatto sentimento sia un animale, che ottiene, seppur in via riflessa, tutela.

La sopravvissuta centralità dell'interesse umano trova conferma, altresì, nel fatto che la legge, in talune occasioni, suddivide gli animali in categorie diverse, fornendo discipline specifiche per ognuna di esse. È evidente che, dal punto di vista giuridico, non vi sarebbero ragioni per addivenire a tali differenziazioni, se non quella consistente nell'utilità umana. Il fatto che, ad esempio, talune specie siano indicate quali animali da affezione, piuttosto che selvatiche, dipende dalla considerazione, e dall'uso, che l'essere umano ha ad esse riservato.

Il sentimento per gli animali, così delineato, ha trovato ufficiale cittadinanza nell'ordinamento, assurgendo espressamente, nell'ambito penalistico, a bene giuridico protetto, a mezzo della richiamata l. n. 189/2004, introduttiva del Titolo IX-*bis* del Codice penale.

Ai fini che qui rilevano, vale soltanto considerare che l'approdo, cui è giunta la branca penale del diritto, è emblematica espressione dell'evoluzione sociale del bene giuridico considerato⁹⁵. Non sono, certo, mancate proposte per una definizione di un

⁹⁵ Coerentemente con l'impostazione antropocentrica della fine del XIX Secolo, il Codice Zanardelli, con l'art. 491, sanzionava, quale contravvenzione avverso la pubblica moralità, i maltrattamenti sugli animali, commessi con crudeltà o senza necessità, nonché la sottoposizione ad esperimenti che destassero ribrezzo. In questa fase, ad essere tutelato è il sentimento di pietà umana verso gli animali, nonché il decoro dei costumi. Le bestie, ancora lungi dall'aver riconosciuta una autonoma considerazione, vengono considerate quali meri oggetti, su cui ricade la condotta illecita.

Lo stesso orientamento venne mantenuto dalla formulazione originaria del Codice Rocco, e dall'art. 727. Si affiancava la disposizione dell'art. 500, che puniva la diffusione di una malattia agli animali. In questo caso, l'interesse direttamente tutelato aveva natura eminentemente patrimoniale, e consisteva nell'ordine economico nazionale, e nelle ragioni patrimoniali individuali; lo stesso dicasi per il reato di abigeato, punito dall'art. 625, n. 8, cod. pen. 1930, ove gli animali erano equiparati a beni mobili. Meritano di essere ricordati, inoltre, gli artt. 636 e 638 cod. Rocco, in tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, e uccisione o danneggiamento di animali altrui. Infine, l'art. 659 cod. Rocco puniva chi si rendesse responsabile di disturbo alla quiete pubblica, a causa di schiamazzi di animali, mentre l'art. 672 sanzionava l'omessa custodia di animali.

L'*excursus* normativo, relativo all'impostazione originaria del Codice penale, è utile per comprendere quale fosse la considerazione degli animali, in una prima fase storica e giuridica. A ben vedere, sarebbe doveroso parlare di considerazioni al plurale, in quanto, a seconda delle fattispecie, gli animali venivano intesi quali strumenti materiali di commissione del reato, oppure quali destinatari del sentimento umano.

La riforma portata dalla l. 22 novembre 1993, n. 473, incidendo sulla formulazione dell'art. 727 cod. pen., ha rafforzato la considerazione dell'animale, il quale venne ad essere considerato non più nelle forme anzi individuate, ma quale autonomo essere senziente, pur mantenendosi, parallelamente, la tutela rivolta al sentimento di matrice umana.

Le applicazioni giurisprudenziali di tali norme confermano gli orientamenti, qui riproposti. Tra le tante, si consideri Pret. Amelia, 7 ottobre 1987, in *Riv. pen.*, 1988, p. 167 ss., ove si riconosce che ad essere tutelati non siano gli animali in via diretta, quanto «il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso di essi. Oggetto della tutela è pertanto il sentimento di pietà dell'uomo [...]».

Per un'analisi compiuta del tema, sia consentito rinviare a S. BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Tratt. di diritto penale. Parte speciale*, dir. da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, vol. VI, *I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, Milano, 2009, p. 170 ss.

sistema di tutela che avesse ad oggetto l'animale in sé, inteso nella sua individualità⁹⁶, che non hanno trovato, tuttavia, consacrazione definitiva a livello normativo. Il legislatore, infatti, ha preferito mantenere una posizione fondamentalmente conservativa, e ciò risulta confermato da una serie di indicatori, quale la collocazione del Titolo IX-*bis*, posto dopo il Titolo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e prima di quello dedicato ai reati contro la famiglia, oltre che dall'espressa indicazione dell'interesse tutelato nell'epigrafe del Titolo medesimo. Inoltre, si consideri che l'art. 19-*ter*, comma primo, delle leggi di coordinamento e transitorie al Codice penale, stabilisce la non applicabilità delle norme, anzi richiamate, a ipotesi previste da leggi speciali, depotenziando notevolmente la sfera di tutela giuridica offerta agli animali, in favore di una più forte considerazione delle esigenze umane. In questo modo, l'impianto di tutela si rivolge a un bene giuridico, che ben può essere definito superindividuale: esso attiene alla valorizzazione di un sentimento umano, il quale, però, si interfaccia con – e si rivolge a – altri esseri viventi, portatori di interessi differenti⁹⁷.

Anche il doveroso confronto con la disciplina penalistica dimostra che la considerazione per gli animali, da parte del legislatore, sia notevolmente aumentata: alla luce delle acquisite evoluzioni in campo sociale e scientifico, che hanno portato ad attribuire agli animali una posizione sempre più marcata, l'ordinamento, ha, di riflesso, orientato la propria azione normativa. Tuttavia, l'originaria impostazione antropocentrica innerva ancora in modo sì forte il pensiero socio-giuridico, che non è stato possibile (*rectius*, non si è voluto) giungere al rivoluzionario approdo, di dare diretta e autonoma considerazione ad interessi animali.

Il risultato è stato di tratteggiare un'impostazione giuridica di matrice prettamente umana, pur dotata di un evidente carattere di poliedricità, in quanto l'interpretazione

⁹⁶ Era il contenuto della proposta di legge A.C. 432-1222-2467-2610-B, già, peraltro, approvata dalla Camera dei deputati, in occasione della seduta del 15 gennaio 2003.

⁹⁷ Cfr. S. BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, cit., p. 185.

Per una lettura parzialmente differente, L. PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida al dir.*, 2004, n. 33, p. 19 s.

C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e «questione sentimento» nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 698, sottolinea come il diritto penale non possa riservare tutela a un sentimento assolutamente inteso, vieppiù quando sia intimamente legato a riflessioni di carattere morale ed etico, quale è la questione della considerazione degli animali.

giuridica, e, ancora prima, la tecnica di costruzione normativa, risente delle ragioni legate alla tutela del benessere e degli interessi degli animali. Ciò è dovuto al fatto di aver trovato, in virtù dell'evoluzione sociale e di pensiero, un punto di incontro tra le originarie pulsioni di mera sopraffazione, e l'acquisito istinto di cura e salvaguardia⁹⁸.

Il fatto che si sia venuta a cristallizzare una nuova tipologia relazionale, tra uomini e animali, porta a domandarsi se i primi siano investiti di una forma di responsabilità nei confronti dei secondi. Pare evidente che la risposta al quesito porti con sé forti ripercussioni, in punto di applicazione e interpretazione delle disposizioni, anche di matrice negoziale.

A parere di chi scrive, la risposta non può essere univoca, dovendosi distinguere a seconda che tale concetto di responsabilità lo si collochi su di un piano morale, oppure giuridico.

Nel primo caso, si deve rimandare alle riflessioni già ampiamente svolte, in punto di rapporto uomo-animale, e di considerazione degli animali nella società. La presa di coscienza dell'uomo, quale essere dotato di caratteri unici, che gli consentono di ergersi a dominatore dell'esistente, porta con sé, necessariamente, un compito, quasi un imperativo morale, di salvaguardia del contesto in cui vive, in esso confluendo aspetti di vario segno, ivi compresi quello relativo all'ambiente e alla tutela della flora e della fauna⁹⁹.

Diverso è il ragionamento, quando venga portato sul piano giuridico: qui oggetto di tutela, da parte dell'ordinamento, è il sentimento umano, anziché l'animale in sé. Certamente l'individuo è investito di compiti di tutela, senza però che ciò dia luogo a veri e propri obblighi, in punto di responsabilità giuridica¹⁰⁰.

L'analisi della disciplina penalistica ha dimostrato che, a fianco della previsione di illeciti a danno degli animali, sopravvivono importanti ipotesi in cui comportamenti, pur dannosi, e identici a quelli puniti, sono accettati.

⁹⁸ In quest'ottica, S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, cit., p. 37, fa riferimento al modello epimeletico, per descrivere gli atteggiamenti di cura e protezione usati nei confronti degli animali, inteso come costruzione di pensiero, minoritaria nella filosofia occidentale, che spinge per il riconoscimento di un legame solidaristico tra uomini e animali.

⁹⁹ Cfr. C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti animali*, cit., p. 289.

¹⁰⁰ S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, cit., p. 41, esclude la configurabilità di una forma di responsabilità dell'uomo nei confronti della sofferenza animale, poiché essa «viene ora ignorata, ora legittimata, in modo da non implicare per l'uomo l'adozione di vincoli verso gli animali», poiché «da nostra società non ha ancora la maturità, la volontà e il coraggio di affrontare seriamente tali temi».

La circostanza per cui la legislazione, in materia di animali, disponga sanzioni spesso severe, in caso di violazione, fissa l'obiettivo non già di colpire un ipotetico inadempimento dell'obbligo di cura di un animale, quanto, invero, di garantire il rispetto della normativa, che ha come primo fine quello di regolamentare attività funzionali agli interessi umani.

Accanto alla duplice possibile lettura, circa la fisionomia del sentimento per gli animali, pare potersene prospettare una terza, che si pone in una posizione mediana tra quelle anzi riportate.

L'approdo più evidente, dell'evoluzione del concetto di animale, è, senza dubbio, l'evoluzione, anche qualitativa, della relazione tra uomini e animali, che si sono guadagnati un ruolo di primo piano nella dimensione e nella personalità umana. Facendo perno su questa osservazione, s'è rilevato¹⁰¹ che ciò che l'ordinamento concretamente valorizza è proprio la relazione, venutasi a instaurare tra l'uomo e l'animale.

Devono, in merito, muoversi due considerazioni.

In primo luogo, tale lettura può trovare ingresso, nel ragionamento giuridico, soltanto a condizione che venga spogliata di ogni valutazione di ordine morale o ideologico. Il rapporto uomo-animale, declinato dal punto di vista giuridico, deve essere scevro da qualunque connotato che si rifaccia a un «dover essere», anzichè a un'osservazione oggettiva delle relazioni interspecifiche. Così non fosse, si ricadrebbe nello studio di dottrine animaliste, che non rientrano nel campo della presente riflessione.

Non può sfuggire, inoltre, che la considerazione giuridica della relazione tra uomini e animali si avvicina, sensibilmente, a quella riservata al sentimento verso gli animali. Affermare che l'ordinamento prenda a riferimento il rapporto tra esseri umani e animali, non si discosta molto dal dire che oggetto di tutela sia il sentimento che i primi nutrono per i secondi, in quanto è detto sentimento che ha rappresentato il fondamento per l'instaurarsi di ogni tipo di relazione.

Ancora una volta, l'unica soluzione per mantenere distinte queste due situazioni consiste nel depurare la richiamata figura di relazione da ogni appiglio a dimensioni che non siano, esclusivamente, quella dell'intreccio e del complesso dei rapporti, oggettivamente intesi, che si manifestano tra gli uomini e gli animali.

¹⁰¹ C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e «questione sentimento» nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, cit., p. 703.

Cfr, altresì, V. POCAR, *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1962.

Rispettato questo duplice ordine di condizioni, può aprirsi la strada alla valorizzazione, in via autonoma, della relazione interspecifica uomo-animale. Quest'ultima considerazione è tutt'altro che secondaria, in quanto porta con sé conseguenze assai profonde per l'applicazione delle norme che la riguardino. Affermare che l'elemento principale di valutazione sia la relazione tra uomini e animali, anziché il sentimento dei primi o la tutela dei secondi, sposta notevolmente il baricentro dell'interpretazione. Le disposizioni in materia, a questo punto, devono essere approcciate in modo differente, con l'abbandono delle letture più estreme, e l'indirizzo verso un'inedita opera di ponderazione tra le due istanze.

È questa la tesi che pare preferibile, poiché maggiormente in linea con il sentire sociale, che, pur avendo allentata la tensione antropocentrica, non ha ancora aperto definitivamente alla soggettivizzazione giuridica degli animali. Ciò consente, in definitiva, di valorizzare il nucleo oggettivo delle norme, e delle disposizioni negoziali, garantendo il necessario equilibrio tra istanze di segno differente.

7.5. Il benessere animale.

La traduzione giuridica di queste riflessioni ha portato all'enucleazione del concetto di benessere animale, che è possibile ritrovare, quale elemento di riferimento, in diverse norme. L'individuazione del suo contenuto influisce, necessariamente, sull'interpretazione e sull'applicazione di disposizioni rilevanti per la disciplina dei negozi giuridici, che abbiano quale proprio oggetto gli animali.

Vale la pena di osservare come ci si trovi di fronte, una volta ancora, ad una figura che risente dell'evoluzione del sentire sociale. Il benessere animale è, infatti, un bene di nuova emersione, risultato del progredire della scienza e del pensiero, che hanno riconosciuto la presenza di un (variabile) grado di sensibilità, in capo agli animali¹⁰².

¹⁰² Anche alla luce delle riflessioni che seguiranno, l'importanza del benessere animale, quale bene di nuova emersione, può essere paragonata a quella che ha caratterizzato l'ingresso, nel costrutto sociale e giuridico, dei beni della riservatezza e dell'ambiente. Proprio con riferimento a quest'ultimo, il benessere animale acquista sicura rilevanza, in quanto ad esso si collega, e, per certi aspetti, ne costituisce una particolare declinazione. L'idea di ambiente non può più ritenersi circoscritta alla tutela dello spazio naturale, in cui l'uomo vive, ma assume una caratterizzazione di respiro ben più ampio, dovendo, necessariamente, ricomprendere anche gli esseri viventi, che tale spazio popolano, quali imprescindibili parti di esso.

Questo approdo è stato lungamente ostacolato dal fatto che si tratta di un bene che fissa il suo vertice al di fuori della sfera umana, la quale perde, almeno in questo frangente, il ruolo di metro di costruzione dei parametri giuridici, per cederlo ad altri esseri viventi. A ben vedere, però, tale passaggio di testimone non può dirsi né definitivo, né, tanto meno, assoluto. Da un lato, infatti, si tratta di situazione rara, se non unica, in cui non è l'individuo a costituire il punto di riferimento dell'ordinamento giuridico; in seconda istanza, tale scostamento non perde di vista l'interesse umano, in quanto anche il contenuto del benessere animale, come a breve si vedrà, risente, fortemente, della considerazione delle esigenze, di cui siano forieri gli esseri umani.

Il punto di partenza per la costruzione del contenuto del benessere animale è il richiamo al concetto di buona vita dell'animale. Questo appiglio è cifra del progresso filosofico, ancor prima che giuridico, in quanto, nella direzione del superamento di un'impostazione prettamente utilitaristica, apre alla considerazione che la condizione dell'animale ben possa andare oltre alla garanzia di un livello minimo di tutela, che assume vieppiù carattere negativo (nel senso di assenza, di fame, sete, dolore), verso una lettura positiva, che reclaims la realizzazione di situazioni a garanzia della salute dell'animale, verso il raggiungimento di un ideale equilibrio psico-fisico.

Ammettendosi, quindi, che l'animale possa costituire anche centro di bisogni, se ne contrasta, significativamente, la precedente considerazione quale mera *res*.

Un primo supporto in questo senso era già pervenuto dalla teoria utilitaristica, che, intendendo l'animale come strumento necessario per la realizzazione di interessi umani, ne aveva propugnato una maggior valorizzazione. Da qui, l'urgenza di limitare le sofferenze animali, per i casi in cui queste assumessero carattere di inutilità.

La susseguente evoluzione di pensiero ha consentito di osservare gli animali nella loro identità di specie, potendo questi essere intesi quali soggetti portatori di qualità e attitudini, dettate dalla natura e dall'indole. La maggiore attenzione all'effettiva natura degli animali, e alla sua condizione ideale, ha aperto la strada a una lettura più attenta delle loro necessità, che hanno potuto essere prese in diretta considerazione, quali elementi informativi di ogni riflessione, anche, e soprattutto, di carattere giuridico. Decisiva, in questo senso, è stata l'affermazione dei principi, di matrice bioetica, di beneficiabilità, non

maleficenza, autonomia e giustizia, che possono essere scorti, più o meno sottintesi, nelle normative aventi a oggetto gli animali¹⁰³.

La vita buona, consistente nella realizzazione effettiva delle potenzialità di cui ogni essere sia portatore, costituisce, quindi, il massimo risultato perseguibile. Se questo è l'ideale punto di arrivo, ne fa da contrappeso la soglia minima di realizzazione dell'interesse animale, che può dirsi integrata quando sia realizzato un ambiente che si limiti a rispettare, cioè a non ledere, le esigenze e le necessità fondamentali dell'esemplare¹⁰⁴.

Perché questo obiettivo possa dirsi effettivamente perseguito, è necessario che ogni potenzialità, e opportunità, sia adeguatamente considerata, non potendosi altrimenti realizzare il completo sviluppo della capacità individuale. È evidente che ciò debba avvenire con un'ottica di lungo periodo, dovendosi riguardare la vita nell'interezza della sua durata. Si pone allora il riferimento al concetto di *tèlos*, per racchiudere, in un unico insieme, le istanze di valorizzazione degli interessi degli animali, delle loro aspettative, dei loro bisogni, e, più in generale, di tutto quanto sia necessario per il soddisfacimento delle loro esigenze.

Non deve ritenersi che questo escluda, aprioristicamente, ogni margine per la modifica della vita animale alla luce delle esigenze umane, ma impone, certamente, di procedere nel rispetto delle capacità e dei limiti di adattamento, propri di ciascuna specie; per fare ciò, là dove questa premura non sia spontanea, si rende necessaria la regolamentazione dei comportamenti umani. Si impone, quindi, un'etica nuova, che, riconoscendo l'esistenza di aspettative animali, richiede che vengano date effettive opportunità, perché queste possano essere concretizzate. Lo studio della vita buona, e, conseguentemente, del benessere animale, assume carattere valutativo, in quanto si richiede l'elaborazione di metodi scientifici, volti all'individuazione delle reali ed effettive esigenze animali, in relazione alle loro capacità e alla loro natura¹⁰⁵.

¹⁰³ Il principio di beneficiabilità mira al maggior soddisfacimento delle necessità e dei bisogni di un soggetto, mentre quello di non maleficenza, specularmente, implica la non causazione di alcun danno. I concetti di autonomia e giustizia si colorano di una connotazione etica: il primo fissa l'obiettivo di un trattamento dell'animale, che sia il quanto più possibile conforme alla sua natura, mentre il secondo tende alla ponderazione tra l'utilizzo della bestia e i benefici che da ciò si trae. Indicazioni in questo senso in L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 81 s.

¹⁰⁴ L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, cit., p. 86.

¹⁰⁵ B. DE MORI, *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 105 s.

Queste istanze, per poter fungere da utile ed effettivo parametro di riferimento, per la costruzione giuridica del concetto di benessere animale, richiedono di essere trasposte sul piano normativo, sì da evitare di rimanere circoscritte all'ambito della riflessione etica e filosofica. Per fare questo, è possibile fare riferimento all'equiparazione tra vita buona e vita secondo natura: il massimo risultato perseguibile consiste nella predisposizione di tutte le condizioni necessarie, affinché la vita si svolga secondo i crismi dettati dalla natura. Essa diviene il criterio, dotato di un sufficiente grado di oggettività, cui la legge si attiene, per valutare quali comportamenti siano ammissibili, nei confronti degli animali, e quali, all'opposto, si qualifichino come abusi¹⁰⁶.

Una prima conseguenza è l'attribuzione, agli animali, della qualifica di centri di imputazione di interessi fondamentali, tra i quali è possibile annoverare l'interesse alla sopravvivenza, e a vivere in condizioni di benessere, cui si riconnette strettamente quello a non provare dolore e sofferenze inutili¹⁰⁷.

Tale considerazione richiede di essere adeguatamente precisata. In prima analisi, è agevole osservare che si potrebbe (o dovrebbe) aprire la strada all'attribuzione, in capo agli animali, di diritti soggettivi, che da tali interessi fondamentali derivino. Se ciò può non costituire una necessità giuridica, certamente non rappresenta un obbligato prodromo, perché gli animali possano essere oggetto di considerazione particolare, da parte dell'ordinamento. Questo, infatti, riconosce attenzioni giuridiche peculiari, alle situazioni che vedano coinvolti animali, non perché essi siano portatori di diritti soggettivi, o di situazioni giuridiche comunque inquadrare, ma perché, molto più semplicemente, si dà atto che attorno agli esseri animali gravitano istanze che hanno assunto un'importanza tale, da non poter essere legittimamente trascurate. Interesse alla sopravvivenza e al benessere, pertanto, si traducono nell'obbligo, per il legislatore prima, e per l'operatore giuridico ed economico di riflesso, di articolare istituti e strutture che a tali valori siano improntati¹⁰⁸.

¹⁰⁶ L. BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, cit., p. 91 s.

¹⁰⁷ Non spetta al giurista individuare la rosa degli interessi, di cui sia portatore l'animale, dovendosi egli affidare alla ricerca biologica e zoologica, nonché alla scienza etologica. Sulla scorta di questi risultati, lo studioso del diritto ha il compito di trarre le valutazioni che consentano di estrapolare le regole, che disciplinino i coinvolgimenti degli animali, rilevanti per il diritto.

¹⁰⁸ Il dover essere, rappresentato dagli interessi fondamentali, che lo studio e l'evoluzione hanno consentito di isolare, ha portato – e continua a portare, in ragione del costante incedere di legislazione e giurisprudenza in materia – alla formulazione di un dover fare, che investe i soggetti, i quali, a diverso titolo, abbiano in carico il benessere degli animali, nella sua accezione giuridicamente rilevante. Riflessioni sul punto, A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, cit., p. 633.

Si tratta di interessi di natura oggettiva, che fungono da bilanciamento tra la natura dell'animale (il *tèlos*), e l'interesse umano. Da questo punto di vista, gli animali si pongono quali destinatari di doveri umani, tesi a garantire la loro buona qualità di vita¹⁰⁹. Ancora una volta, giova ribadirlo, si tratta di una circostanza che si riflette direttamente sull'universo giuridico, che veda coinvolto l'animale. La sussistenza di obblighi, non soltanto morali, porta con sé il necessario adattamento della disciplina, che non potrà non tenere conto della necessità di predisporre adeguati accorgimenti, che garantiscano la salvaguardia del benessere dell'animale. Si tratta della più limpida espressione del così detto *animal welfarism*, che coniuga il benessere degli animali, con l'impiego di questi da parte degli esseri umani: nessuna delle istanze sottese a queste due situazioni, potenzialmente confliggenti, viene posta nel nulla, ma, al contrario, si effettua una ponderazione per ottenerne la convivenza, o, quanto meno, per evitare che una possa venire totalmente ignorata¹¹⁰. Vale in questo senso il così detto principio di precauzione, il quale, per il caso in cui non sussista un'univoca prova scientifica che un danno possa derivare da un dato comportamento, impone di individuare, e applicare, l'intervento che tale potenziale danno sia in ogni caso teso a evitare¹¹¹.

La relazione di cura, che viene a instaurarsi tra esseri umani e animali, non porta con sé soltanto doveri di tutela dei primi, nei confronti dei secondi. Si innesta, parallelamente, la rafforzata attenzione verso i bisogni animali, *lato sensu* intesi, nella

¹⁰⁹ A ben vedere, il fatto che si verta in un'ottica prettamente oggettiva, non esclude la possibilità di un rafforzamento giuridico della tutela animale. Ciò accade quando si colga la portata del concetto di benessere animale, per come fondato su valutazioni etologiche e scientifiche, unitamente all'influenza che determina sull'applicazione delle norme giuridiche, nelle situazioni che attengono agli animali. Addirittura, parte della dottrina arriva a riconoscere, in siffatte valutazioni, il presupposto per il riconoscimento di veri e propri diritti animali: «l'analisi dei presupposti scientifico-etologici, che sembrano ispirare la legislazione esistente, consente di affermare che, rendendo più coerenti e stringenti le conseguenze che sono derivabili dalle conoscenze sugli animali, il percorso *de iure condendo* della legislazione ispirata al benessere può progredire asintoticamente verso posizioni, se non uguali a quelle sui diritti animali, almeno fortemente convergenti nei contenuti»; così, M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, cit., p. 36.

¹¹⁰ In un'accezione più aderente al lato scientifico, *animal welfare* sta a indicare un complesso interdisciplinare e trasversale di competenze, che, avvalendosi dei contributi di etologia, anatomia, fisionomia, neurologia e ecologia, si preoccupa di individuare il contenuto delle definizioni di benessere e stress per gli animali. *Welfare* è la *summa* di tutti i gradi intermedi, che vanno dal benessere al malessere, mentre lo stress consiste nell'eccessivo carico fisico o mentale. Così, M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, cit., p. 37.

¹¹¹ M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, cit., p. 41.

direzione della promozione del benessere, dovuta all'estensione di concetti morali a categorie nuove¹¹².

Uno dei primi risultati di questo modo di intendere la posizione degli animali, è individuabile nella così detta formula delle 3R (*refine, reduce, replace*). In questo senso, si propone di contenere il numero degli esemplari utilizzati per scopi umani, mediante una più curata definizione dell'intervento, una riduzione degli animali in ciò coinvolti, e un progressivo rimpiazzo degli animali medesimi¹¹³.

Le precedenti osservazioni, di carattere squisitamente teorico, formano il substrato necessario per l'analisi di ciò che il concetto di benessere animale rappresenta, nel momento in cui venga traslato sul piano giuridico. La questione del benessere animale assume tratti evidentemente complessi, componendosi di aspetti di natura sia etica e morale, sia scientifica ed economica, anche a dimostrazione di quanto profondamente radicata sia tale questione, nel tessuto complessivo dell'ordinamento¹¹⁴.

Nel 1946, il giornalista inglese Ruth Harrison pubblicò uno studio relativo alle condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi, dal titolo *Animal machine*. Da ciò conseguì la costituzione di una commissione, da parte del governo britannico, conosciuta come Commissione Brambell, tesa all'indagine delle condizioni di vita degli animali in tali contesti. Ne derivò il così detto Rapporto Brambell, il cui pregio principale fu l'individuazione di cinque condizioni irrinunciabili, definite «libertà», quali componenti essenziali per la definizione di benessere degli animali, quando questi ultimi vengano coinvolti in attività umane¹¹⁵. Si giunse, in questo modo, a revocare in dubbio

¹¹² B. DE MORI, *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, cit., p. 103.

¹¹³ M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, cit., p. 43, aggiunge un ulteriore principio, che presuppone l'obbligo di responsabilità verso gli animali, per cui l'agire umano dovrebbe essere fondato sulla preventiva conoscenza dell'ambito in cui esso si collochi, e consapevole delle conseguenze che esso compatti.

¹¹⁴ In precedenza, era soltanto la scienza ad interessarsi del benessere animale, e ogni valutazione rimaneva confinata in tale campo. L'acquisita consapevolezza dell'importanza del ruolo degli animali nella società, ha portato, successivamente, alla configurazione di un vero e proprio imperativo etico, che ha fissato l'obiettivo di tradurre, sul piano normativo, le scoperte scientifiche. Sul punto, si veda B. DE MORI, *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, cit., p. 94 s.

¹¹⁵ Tali condizioni attengono ad ambiti differenti, e comprendono sia le più elementari libertà, relative ai bisogni fisiologici, sino ad arrivare a sfere più complesse, come quella a esprimere i comportamenti tipici di ciascuna specie. *Profunditer*, B. DE MORI, *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, cit., p. 96.

l'ammissibilità dei modi di trattamento degli animali, sulla base di critiche che, per la prima volta, si attestavano su basi scientifiche.

Ciononostante, per tutto il decennio successivo l'idea di benessere animale rimase ancorata al concetto di assenza di malessere e di malattia, mentre fu solo negli anni Ottanta del Novecento che, comprendendosi maggiormente l'articolazione della vita animale, si giunse a intenderne il benessere come soddisfazione piena dei relativi bisogni, e si prese a definirlo come la capacità di adattamento alle mutazioni dell'ambiente, determinate dall'uomo.

È evidente come la lettura proposta rimanga attagliata a presupposti di matrice oggettiva, sfociando in una visione limitata e parziale del concetto di benessere animale, che ha, invece, un respiro più ampio.

Ecco la necessità di conferire adeguata rilevanza a stati soggettivi, come, a titolo di esempio, le percezioni e le sensazioni, connesse alle risposte funzionali; ciò, nella convinzione che il benessere fisico non possa essere, senza una condizione mentale di pari segno.

Se la prima valutazione si riconnette a un approccio prettamente biologico-funzionale, la seconda descrive il così detto approccio dei *feelings*, che possono essere intesi quale novero di stati soggettivi, determinati da stimoli sensoriali e da processi cognitivi¹¹⁶. Diviene impellente, pertanto, l'individuazione di criteri in grado di apprezzare tali stati soggettivi, sì da giungere a un vero e proprio mutamento di prospettiva, passando da una considerazione quantitativa dei parametri di misurazione del benessere, a una qualitativa. Si plasma la scienza del benessere, che, unendo nozioni e tecniche di varie branche della scienza, aspira al miglioramento della gestione pratica del benessere stesso¹¹⁷.

I richiamati criteri risentono dell'impossibilità di osservare direttamente gli stati soggettivi, non potendosi, giocoforza, stabilire con certezza ciò che un animale

¹¹⁶ In questo senso, B. DE MORI, *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, cit., p. 98.

Addirittura, si è sostenuto che il benessere animale possa dipendere in via esclusiva dalle condizioni mentali dell'esemplare, non rappresentando la salute fisica un requisito determinante: J. DUNCAN-J. PETHERICK, *The implications of cognitive processes for animal welfare*, in *Journal of Animal Science*, 1991, *passim*.

¹¹⁷ Vero è che il Rapporto Brambell non ignorava la rilevanza dell'approccio soggettivo; tale documento, tuttavia, non giungeva ad abbracciare la considerazione della vita animale nella sua complessità, attribuendo all'elemento soggettivo la natura di tratto distintivo del benessere animale.

concretamente avverta. Tuttavia, questo non rappresenta un problema decisivo, in quanto, si sostiene, ciò che davvero rileva è ottenere indicazioni sulla tipologia e sull'intensità delle esperienze, sfruttando le acquisizioni in campo etologico¹¹⁸.

Ciò porta a una definizione nuova, e sicuramente più completa, di benessere animale, che, come si vedrà, è quella che il legislatore contemporaneo dimostra di prendere in considerazione. Esso è caratteristica di ogni singolo esemplare, ed è misurabile, in modo scientifico, all'interno di una scala, che può oscillare da molto povero a molto buono; in particolare, ci si avvicina al punto minimo quando l'esemplare non sia in grado di adattarsi adeguatamente al contesto e all'ambiente in cui si trovi inserito, e quando assumano un peso significativo le voci di dolore e sofferenza. È interessante sottolineare, infine, che la libertà di cui un esemplare goda rappresenti un elemento sicuramente importante, per la valutazione del grado di benessere, ma non decisivo¹¹⁹.

Sulla base di tali circostanze, diviene fattibile la misurazione del benessere animale, là dove con essa si intenda la valutazione dei tentativi dell'esemplare di affrontare le difficoltà poste dal contesto, e dei risultati degli stessi¹²⁰.

Ciò posto, si crea una questione di primaria importanza, che ha impegnato notevolmente il legislatore. Una volta misurato il grado di benessere, resta da stabilire quando il livello sia tale da considerarsi inaccettabile, e quando, al contrario, possa essere ritenuto sufficiente. La normativa di settore si prefigge, intuitivamente, l'obiettivo di spostare l'equilibrio in questa seconda direzione, regolamentando le situazioni in cui gli animali siano coinvolti, e i negozi giuridici che li riguardino, in modo tale da garantire condizioni di benessere (quanto meno) accettabili. Alla violazione di siffatti *standard* minimi, sono ricollegate sanzioni, la cui entità varia, a seconda del livello di intensità della lesione, potendo giungersi a configurare finanche illeciti di matrice penale.

Questo impone che la misurazione dei livelli di benessere sia quanto più possibile ancorata a parametri oggettivi. A tal riguardo, sono stati proposti tre differenti metodi, per raccogliere ed elaborare tutti i dati che confluiscono nella definizione del grado di

¹¹⁸ B. DE MORI, *La «questione del benessere animale»*. *Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, cit., p. 101.

¹¹⁹ Queste riflessioni sono riportate da F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaiole*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, cit., p. 181 s.

¹²⁰ F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaiole*, cit., p. 182.

benessere: confronto con animali in ambiente naturale, confronto con umani sottoposti a sollecitazioni paragonabili, e istituzione di un arbitro informato e compassionevole¹²¹.

La soluzione che pare essere preferibile vede coinvolto l'uomo, non quale metro di paragone, ma nel ruolo di arbitro, chiamato a valutare, da solo o mediante il confronto con altri esperti, il benessere attuale di un animale, in considerazione delle caratteristiche etologiche e biologiche del medesimo, in uno con i caratteri del caso di specie¹²².

Il fatto che il benessere di un animale risenta del contesto in cui si trovi inserito, e, più precisamente, degli esiti dei tentativi di adattamento, comporta che il livello ottimale di benessere non possa mai attestarsi su un valore fisso. Al contrario, il continuo cambiamento dell'ambiente, in uno con l'incessante ampliamento di conoscenze scientifiche, attribuisce, al concetto di benessere animale, un innato dinamismo.

È doveroso, in quest'ottica, utilizzare le informazioni disponibili, siano esse di natura scientifica, etologica o tecnica, per determinare, con il miglior grado di precisione e attendibilità possibile, che cosa porti al miglioramento del benessere animale, e cosa, invece, ottenga l'effetto opposto.

Ai fini che qui rilevano, si deve osservare che gli ordinamenti non sono rimasti insensibili a tali considerazioni.

¹²¹ Così, F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaioia*, cit., p. 184.

Non deve sorprendere che sia stato proposto anche il raffronto con situazioni di tensione che coinvolgano un essere umano, in quanto la misurazione di stress e di benessere ha tratti comuni interspecifici. Si pensi al caso del taglio delle corna, operato su un esemplare di vitello. Là dove le conseguenze, in termini di dolore e disagio psico-fisico, fossero analoghe a quelle patite da un essere umano per una puntura intramuscolare, tale pratica potrebbe dirsi accettabile. Nel caso in cui, invece, gli esiti fossero più vicini a quelli dell'estrazione di un dente senza anestesia, sarebbe evidente la non ammissibilità di tale comportamento. Sul punto, F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaioia*, cit., p. 184.

¹²² F. TRAVAGLINI, *Il benessere animale e il caso della gallina ovaioia*, cit., p. 184 s.

La questione è, in tale ultimo frangente, la costituzione di un soggetto, individuale o collettivo, deputato alla valutazione del benessere animale, che sia il quanto più possibile attendibile. L'unico criterio ammissibile pare essere quello della competenza scientifica, quale requisito necessario di ogni componente dell'organo di valutazione.

In primo luogo, si è venuta arricchendo la portata del valore, di dignità costituzionale, rappresentato dall'ambiente¹²³.

Unitamente a ciò, e come sua conseguenza, l'ordinamento giuridico ha preso atto della possibilità di definire il concetto di benessere, e su di esso ha fondato la propria azione. Se tale figura non può essere cristallizzata e attestata in uno *standard* fisso, gli sforzi che in questo senso devono, comunque, essere compiuti spingono alla formulazione di normative che tengano tutto ciò in debita considerazione. Le conoscenze, cui gli studi scientifici sono approdati, forniscono il substrato tecnico al quale attinge il legislatore, che propone la disciplina maggiormente in linea con la salvaguardia del benessere animale. È evidente che le ulteriori e successive scoperte impongano un aggiornamento della normativa, che riflette, pertanto, il carattere dinamico del concetto di benessere animale.

Preme, a questo punto, calare le osservazioni che precedono nella dimensione pratica, attraverso l'analisi della produzione normativa, italiana e sovranazionale, che rappresenti espressione della presa di consapevolezza, da parte delle istituzioni, del ruolo sociale del concetto di benessere animale.

A livello comunitario sono particolarmente significativi i considerando della dir. 74/577/CEE, che sottolineano i timori del legislatore europeo per la prevenzione della sofferenza animale, fissando l'obiettivo di individuare modalità di svolgimento delle attività economiche, atte a ridurre, quanto più possibile, le sofferenze per gli animali coinvolti.

In questa direzione si pone il «Protocollo sulla protezione e il benessere animale», allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ove si stabilisce che «desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti [...] nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale».

La posizione dell'ordinamento comunitario è chiara espressione del metodo dell'integrazione e del bilanciamento: l'obiettivo è la realizzazione degli interessi e delle

¹²³ Cfr. S. GRASSI, *La tutela degli animali nella prospettiva della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 312, anche per riferimenti giurisprudenziali.

politiche comunitarie e nazionali, senza però trascurare le istanze rappresentate dal benessere degli animali¹²⁴.

Questo atteggiamento è stato confermato nel programma di azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006/2010, recato dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 23 gennaio 2006. Con il dichiarato intento di migliorare la legislazione in tema di protezione e benessere degli animali, l'ordinamento europeo si è ripromesso di adottare un metodo di coordinamento tra le varie materie e i vari aspetti, mantenendo il già dimostrato approccio, volto al bilanciamento degli interessi in gioco. Il pregio consiste nell'elaborazione di una strategia, tesa a individuare *standard* minimi di protezione, intervenendo, altresì, in modo sensibile sul mercato, col favorire l'informazione tra i consumatori¹²⁵. I risultati di tale piano, conclusosi nel marzo 2010, e riportati nel rapporto alla Commissione europea, hanno sottolineato l'importanza dell'art. 13 TFUE, che sancisce la natura degli animali quali «esseri senzienti», ritenendo che esso abbia portato alla configurazione di una nuova categoria giuridica, comprendente gli animali da reddito, e quelli in cattività.

Tale disposizione, nel suo contenuto, riportava pedissequamente l'art. III-121 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, mai entrato in vigore: «[N]ella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Lungi dal costituire base giuridica per l'emanazione di disposizioni di diritto derivato in tema di benessere animale, l'art. 13 TFUE rappresenta, piuttosto, una clausola generale, che deve trovare applicazione, in modo trasversale, in tutte le materie e gli ambiti in cui il benessere degli animali venga in considerazione¹²⁶.

¹²⁴ Si veda, sul punto, S. GRASSI, *La tutela degli animali nella prospettiva della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»*, cit., p. 317.

¹²⁵ S. GRASSI, *La tutela degli animali nella prospettiva della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»*, cit., p. 318.

¹²⁶ In questo senso, F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. Eur.*, 2013, 1, p. 49 ss.

Parimenti, non deve ritenersi che il riconoscimento di natura di esseri senzienti si traduca nell'attribuzione, in capo agli animali, di una soggettività giuridica *stricto sensu*. Più verosimilmente, si tratta del conferimento di una serie di prerogative, che consistono nella fissazione di obblighi di comportamento e considerazione, da parte degli esseri umani¹²⁷. Altro elemento di particolare rilievo, è che la natura di esseri senzienti viene attribuita a tutti gli animali, a livello generale, senza distinzioni tra le varie specie, e senza diretto riferimento all'ecosistema, o al contesto ambientale, in cui essi si trovino calati.

Interessante è, poi, notare come l'art. 13 TFUE non si spinga a dare una propria definizione di benessere animale, limitandosi, invece, a richiamarlo quale (fondamentale) parametro di azione normativa. La lettura della disposizione, nel combinato con il diritto derivato, che in esso affonda le proprie radici, consente di affermare che il legislatore comunitario abbia voluto fare riferimento alla salvaguardia delle necessità psico-fisiche degli animali, e della salute dei medesimi, a fronte degli utilizzi umani¹²⁸. Parallelamente, non può non osservarsi che lasciare all'interpretazione degli ordinamenti nazionali l'esatta portata di un concetto così importante, potrebbe prestare il fianco a soluzioni interne che riducano sensibilmente la tutela di tali istanze.

In definitiva, l'affermazione compiuta dall'art. 13 TFUE (che riprende, invero, quanto fissato da altri atti comunitari, ma che ha l'evidente pregio di rappresentare il primo momento in cui tali principi siano espressamente inseriti all'interno di un Trattato) eleva la tutela delle esigenze di benessere degli animali al livello di obiettivo primario delle politiche dell'Unione Europea, nonché, di riflesso, degli Stati membri, così ponendo rimedio (seppur parziale) alla mancata previsione, da parte di alcuni di essi, di previsioni costituzionali che intervengano nel settore.

Dall'analisi del dettato letterale della disposizione, emerge con chiarezza un tratto significativo dell'atteggiamento del legislatore comunitario, e cioè che il perseguimento del benessere animale, e della individuazione di *standard* minimi di tutela, non sia operazione fine a se stessa, ma si ponga come prodromo per la realizzazione di ulteriori obiettivi, di più

¹²⁷ F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, cit., p. 49 ss.

¹²⁸ Si evince, quindi, uno scostamento dal concetto di benessere tecnico, che implica giustificazione di ogni utilizzo, là dove funzionale agli interessi umani: così, M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, cit., p. 37 s.

ampio respiro sociale ed economico: questo, infatti, il risultato dell'espresso richiamo alle normative e alle consuetudini degli ordinamenti nazionali¹²⁹.

Tale linea di indirizzo è rimasta costante nel tempo, ed ha portato alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, e alla recente Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali, per il periodo 2016-2020, in un'ottica anche di semplificazione amministrativa dei procedimenti attinenti alla materia del benessere animale, e a un rafforzamento dell'informazione dei cittadini¹³⁰.

Com'è intuitivo, le istanze comunitarie non sono rimaste lettera morta, ma, al contrario, hanno ispirato una folta legislazione nazionale, che, in più occasioni, dimostra di avere ben presente il concetto di benessere animale. Le stesse succitate relazioni conclusive dei progetti d'azione pluriennali hanno constatato l'avvenuto recepimento – pur parziale, e pur necessitante di ulteriori accelerazioni - delle indicazioni europee, ad opera dei singoli ordinamenti. In questo novero, si inserisce, ad esempio, il d. lgs. 26 marzo 2001, n. 146, «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli

¹²⁹ Cfr., altresì, A. GAVINELLI, *Il benessere animale: una scelta europea*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 817.

In forza del principio di attribuzione delle competenze e di quello di sussidiarietà, inoltre, rimane in capo al singolo Stato ogni decisione circa l'impiego degli animali in situazioni quali spettacoli e manifestazioni sportive.

¹³⁰ Più misurato è stato il richiamo all'art. 13 TFUE, da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Nella sentenza Brouwer (causa C-355/11, del 14 giugno 2012), resa in via pregiudiziale, in merito all'interpretazione dell'ambito di intervento della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, il Giudicante ha fatto richiamo all'art. 13 TFUE per sancire l'interpretazione estensiva del divieto di legare i vitelli negli allevamenti, sì da pervenire a una tutela maggiore del benessere degli animali.

Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'atteggiamento della Corte di Giustizia UE, in tema di benessere degli animali, era stato più accorto. Si richiami la sentenza Jippes e a. (Corte giustizia UE, 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc., p. I-5689), ove si era affermato che «il fatto di assicurare il benessere degli animali non rientra tra gli obiettivi» dell'ordinamento europeo, non costituendo esso un principio di rango comunitario. Parallelamente, però, la Corte ha affermato che il Protocollo avesse l'intento di rafforzare l'obbligo di prendere in considerazione la salute e la protezione degli animali, nel momento in cui imponeva di tenere in primaria considerazione le esigenze, in punto di benessere animale, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie.

allevamenti», il quale, all'art. 2, tra gli obblighi di proprietari, custodi o detentori degli animali, include quello relativo all'adozione di misure idonee a garantire il benessere degli esemplari, e ad evitarne sofferenze inutili. Fa da eco il d. lgs. 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici», il cui art. 3 subordina la dichiarazione di idoneità di un giardino zoologico alla capacità di ospitare animali in condizioni tali da garantirne il benessere e la sistemazione delle esigenze biologiche e di conservazione.

Una materia particolarmente delicata, in quanto partecipata anche da riflessioni etiche, è quella relativa all'utilizzo degli animali a fini scientifici e sperimentali. Si coglie pienamente l'importanza del ruolo che le acquisizioni in tema di sensibilità animale, e di benessere, hanno assunto nell'odierno panorama sociale, prima ancora che giuridico. È evidente, infatti, che mai il legislatore si sarebbe posto questioni di tal segno, se non avesse condiviso, o quanto meno preso atto, della mutata ed evoluta concezione degli animali, i quali, perdendo la qualifica di *res* liberamente utilizzabili dall'uomo, non si ritiene possano più essere assoggettati a pratiche scientifiche, in modo scevro da ogni regolamentazione. Per queste ragioni, il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 26, «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», abrogando il precedente d. lgs. n. 116/1992, si premura di indicare rigidi binari, entro i quali l'attività di sperimentazione debba muoversi. L'elemento che, più di ogni altro, qualifica il benessere degli animali, quale criterio di regolamentazione dell'attività umana, consiste nell'introduzione, da parte dell'art. 25 del citato decreto, dell'organismo preposto al benessere degli animali, inteso come figura interna alla struttura del soggetto che effettui la sperimentazione. I compiti di tale organismo sono puntualmente enucleati all'art. 26, attraverso un elenco cui è attribuita natura esemplificativa, ed è, quindi, suscettibile di integrazioni dettate dalla prassi¹³¹.

A livello paranormativo deve essere richiamato il fondamentale Accordo del 6 febbraio 2003, stipulato tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*. Salvo quanto si dirà più avanti circa la categoria giuridica dell'animale da compagnia¹³², tale documento dichiara espressamente l'impegno congiunto dei differenti gradi istituzionali alla promozione di

¹³¹ Tra tali mansioni rientrano quelle consistenti nella consulenza al personale dell'azienda, in materia di acquisizione, sistemazione, cura e impiego dell'animale, nella supervisione dei procedimenti di monitoraggio e verifica del benessere degli animali, nella vigilanza sulla corretta applicazione del decreto medesimo, nel vaglio della possibilità di utilizzare metodi alternativi rispetto a quello della sperimentazione.

¹³² Cap. II, § 3.

iniziative finalizzate alla realizzazione dell'effettivo benessere degli animali, il quale, tuttavia, non trova qui esplicita definizione.

Lo stesso impulso è giunto, inoltre, agli enti regionali, che hanno prodotto una mole significativa di atti normativi in materia di tutela degli animali¹³³. Ma ancora maggiore è l'impatto determinato dall'ingresso, negli Statuti regionali, di disposizioni atte a conferire cittadinanza a istanze di protezione e valorizzazione degli animali, quali espressione del più ampio valore dell'ambiente¹³⁴.

Di particolare interesse è la previsione, a livello - ancora una volta - comunitario, di pratiche fondate sulla partecipazione delle imprese, oltre che dei singoli, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, della tutela dell'ambiente, e degli animali che di tale concetto rappresentano una voce importante. Si pensi, in questo senso, al dettato dell'art. 3-ter, d. lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), ove si dispone che «[L]a tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente», nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».

Ancora, il regolamento 66/2010/CEE, in materia di marchio *ecolabel*, annovera, tra i requisiti necessari, per potere avvalersi del relativo marchio, quello dell'indicazione del principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.

7.6. Il diritto alla vita.

In conclusione all'analisi del concetto di benessere animale, rimane da indagare, per ragioni di completezza, il tema del diritto alla vita, in capo agli animali.

¹³³ A titolo non esaustivo, v.: l.r. Emilia Romagna, n. 15/2006, in materia di tutela della fauna minore; l.r. Friuli Venezia Giulia, n. 14/2007, per l'adeguamento alle previsioni delle norme comunitarie in materia; l.r. Calabria, n. 6/2008, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio; l.r. Lombardia, n. 10/2008, per la piccola fauna; l.r. Basilicata, n. 20/2009, in materia di fauna ittica; l.r. Toscana, n. 59/2009, in materia di tutela degli animali; l.r. Liguria, n. 12/2011, sulla fauna omeoterma.

¹³⁴ In questa direzione si pongono gli Statuti regionali di Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Calabria.

Potrebbe apparire, a prima vista, una tematica connotata prettamente da elementi di natura etica e morale, senza robusti appigli giuridici. In realtà, deve subito osservarsi che tale diritto rappresenta una specifica declinazione del benessere animale.

Perché, infatti, quest'ultimo sia concretamente realizzabile, è indispensabile il riconoscimento del diritto alla vita, che ne costituisce, evidentemente, un presupposto logico. Non potrebbe in alcun modo discutersi dell'esistenza, e della rilevanza, del benessere, se non vi fosse, a monte, il medesimo riconoscimento del diritto alla vita, e la sua salvaguardia¹³⁵. È, quindi, un diritto fondamentale, poiché è quello che permette di esercitare tutti gli altri, e senza il quale nessun'altra situazione giuridica sarebbe anche solo pensabile.

Condizione essenziale per la titolarità di tale diritto è, intuitivamente, l'esistenza in vita, cui si riconnette l'essere portatori di sensazioni, desiderî, pulsioni. Come ampiamente delineato, la scienza ha confermato che tali caratteristiche sussistono anche in capo agli animali¹³⁶; ciò comporta, conseguentemente, che anche l'animale, quanto meno quello che abbia siffatta sensibilità, sia portatore del diritto alla vita.

Dev'essere effettuata una precisazione. Non può paragonarsi pedissequamente il contenuto, e la portata, di questo diritto, con quello, di pari segno, attribuito all'essere umano. Quest'ultimo, infatti, ha un carattere di assolutezza e intangibilità, che, a oggi, è sconosciuto alla dimensione animale. Non è certo questa la sede per indagare la portata e l'opportunità di tale differenziazione, valendo soltanto considerare, a suffragio di tale constatazione, che l'ordinamento, nella veste penalistica, punisce l'uccisione dell'animale solo a certe condizioni, e con pene edittali evidentemente non paragonabili a quelle stabilite per l'omicidio. Da qui, la rilevazione che il diritto alla vita animale sia un diritto *prima facie*, non assoluto, potendo essere inciso, quando ritenuto soccombente nel bilanciamento con istanze umane¹³⁷.

Parallelamente, dev'essere isolato un nucleo minimo e intangibile di preservazione del diritto alla vita animale, sì da evitare di vanificarne la portata, e far venir meno l'impianto logico anzi proposto. Siffatto limite minimo dev'essere individuato nell'obbligo,

¹³⁵ Cfr. A. VALASTRO, *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, cit., p. 103.

¹³⁶ Si tenga a mente la definizione, proposta dall'art. 13 TFUE, di animali quali «esseri senzienti».

¹³⁷ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 128.

in capo all'essere umano, di non arrecare inutili sofferenze all'animale¹³⁸. Questa valutazione deve connubirsi, ancora una volta, con la ponderazione degli interessi umani. Il risultato che se ne trae, è il rifiuto non solo delle sofferenze causate senza alcun collegamento con bisogni umani (ad esempio, la tortura), ma anche di quelle che derivino dal perseguimento di interessi che, nel caso specifico, non possano dirsi preponderanti, rispetto all'integrità e alla vita animale¹³⁹.

L'obiettivo dev'essere, pertanto, quello di consentire, al massimo grado possibile, una vita dignitosa, in grado di perseguire gli interessi di cui gli animali possano dirsi portatori (tra gli altri, significativamente, quello al benessere). Nel caso in cui il valore della vita animale sia ritenuto soccombente, rispetto a un'istanza di matrice umana, la morte dell'esemplare animale dovrà necessariamente rispettare i crismi della dignità, e della minor sofferenza possibile¹⁴⁰.

¹³⁸ Diversamente, A. VALASTRO, *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, cit., p. 103, rifiuta l'idea che il diritto alla vita possa intendersi quale diretta promanazione del diritto a non soffrire, in quanto, così facendo, si sostiene, si otterrebbe che la morte rimarrebbe liberamente cagionabile, alla sola condizione di non provocare dolore.

¹³⁹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 133.

¹⁴⁰ In questo senso, anche F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 134.

Queste riflessioni trovano particolare rispondenza nelle normative dettate in tema di allevamento e macellazione. Unitamente a ciò, si consideri che, per la scienza veterinaria, l'eutanasia animale riveste carattere di eccezione, e rimedio estremo, come conferma l'art. 30 del Codice deontologico dei veterinari. Inoltre, qualora il medico decida di procedere con l'eutanasia, è tenuto ad esperire cure palliative, tali da alleviare la sofferenza dell'esemplare nel periodo antecedente la morte.

CAPITOLO II

LE CATEGORIE GIURIDICHE DI ANIMALI.

1. Considerazioni introduttive.

Il primo capitolo ha consentito di inquadrare e di cogliere l'attualità della questione, relativa alla collocazione, e alla considerazione, degli animali all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale ed extranazionale. Le conclusioni tratte in precedenza hanno dimostrato che, in virtù della profonda evoluzione culturale, e, ancor prima, etica, il legislatore non è più legittimato a prescindere dalla considerazione del benessere e della salvaguardia degli animali, nel definire il contenuto di istituti giuridici, che presentino connessioni, più o meno dirette, con tali esseri.

Per comprendere appieno tale impostazione, è opportuno, prima di osservare specificamente gli esempi di negozi giuridici relativi agli animali, analizzare le differenti categorie, in cui questi ultimi possano essere distinti, sulla base delle norme vigenti. Come si vedrà, il Codice civile e, soprattutto, le leggi speciali, portano soluzioni normative differenti, a seconda della tipologia di animale che venga, di volta in volta, considerata.

È bene subito premettere che tale classificazione non avviene con riferimento alla specie animale: essa può certamente valere quale criterio per la collocazione dell'esemplare in una determinata categoria, ma non pare altrimenti decisiva. Ciò che maggiormente rileva, infatti, è la connotazione finalistica che il legislatore prende in considerazione. La configurazione giuridica dell'animale, e il trattamento normativo che ne consegue, sono legati al ruolo sociale ed economico che ad esso è attribuito. Questa scelta non deve sorprendere. Il legislatore non è, qui, mosso da un immediato interesse etologico, né quest'ambito assurge a diretto elemento di riferimento, per l'attività normativa. La considerazione nutrita per l'animale rimane il portato di un atteggiamento che pone al centro l'uomo, con il quale ogni altra istanza viene a confrontarsi, talvolta a scontrarsi, e a bilanciarsi. Unica conseguenza può essere, pertanto, che le categorie giuridiche degli animali siano tratteggiate sulla base del ruolo che essi assumono per la società, e, quindi, per l'ordinamento.

Anche il grado di approfondimento normativo varia, a seconda delle categorie considerate. Esse, talvolta, sono oggetto di una disciplina dettagliata, che ne illumina i vari aspetti rilevanti; altre volte, l'esistenza stessa di una categoria deve essere desunta in via interpretativa, in

forza di disposizioni che non la menzionano espressamente, ma che la lasciano intendere quale proprio presupposto, finanche inespresso.

L'analisi di queste categorie si rivelerà decisiva nel prosieguo, quando si affronteranno i diversi negozi giuridici, che attengano ad animali. L'appartenenza di questi ultimi ad una determinata categoria, infatti, non è priva di riflessi, in quanto il trattamento giuridico, e la concreta fisionomia dei negozi, variano a seconda della tipizzazione cui l'animale acceda.

Esse rappresentano il portato del mutamento sociale ed economico del contesto in cui esse sono calate, e come tali sono state approcciate dal legislatore, comunitario e nazionale. È facile intuire che l'opportunità, finanche la necessità, di fissare discipline differenti, a seconda dell'utilizzo umano di gruppi di animali, si sia svelata con il progredire delle attività economiche, e delle pratiche sociali, che tali gruppi vedevano coinvolti. Il medesimo discorso vale per gli interventi di riforma, che hanno inciso, anche in modo massiccio, su questi ambiti, sino ad arrivare a mutare la natura giuridica degli appartenenti alla categoria interessata.

2. Il concetto di animale nell'ordinamento americano.

È interessante avviare la riflessione con una rapida panoramica circa l'atteggiamento dell'ordinamento americano, che permetterà di cogliere con ancora maggior evidenza le peculiarità del diritto nazionale. Questa esperienza è di fatto assai diversa, rispetto a quella nazionale. La produzione normativa americana ha provveduto a enucleare definizioni precise di animale, elencando spesso le singole specie che debbano in ciò ritenersi ricomprese, o, al contrario, escluse. Esse variano tra di loro, talvolta anche in modo molto significativo.

Tra le più generali, si registra quella del *California Penal Code*, che al § 559b annovera «every dumb creature», mentre il *Maine Revised Statute* vi ricomprende «every living, sentient creature not a human-being» (§ 3907). Il *Mississippi Code Ann.*, § 97-41-1, dichiara di proteggere «any living creature»; analogamente fanno il § 4:22-17 del *New Jersey Statute Ann.*, e l'art. 26 § 350 del *New York Agric. & Mkts.*, che, però, espressamente esclude gli esseri umani.

Sono più numerosi gli Stati che colorano la definizione attraverso un elenco, più o meno folto, di specie animali, che vi rientrino, o che debbano ritenersi escluse.

Così, l'*Alaska Statute*, § 11.61.140, attribuisce al concetto di animale il significato di «vertebrate living creature not a human being, but does not include fish». Lo stato dell'Arizona ha stabilito che animali, a fini normativi, siano «mammal, bird, reptile or amphibian» (*Ariz. Rev. Stat.*

Ann., § 13-2910), similmente a North Carolina e South Dakota. È totalmente esclusivo il *Delaware Code Ann.*, § 1325, in quanto afferma che «[A]nimal' shall not include fish, crustacea or mollusks». Lo Statuto della Louisiana esclude la rilevanza del pollame («fowl»), precisando che, ai fini normativi, sono da intendersi animali «1. Order Psittaciformes – parrots, parakeets, love-birds, macaws, cocktailes or cockatoos; 2. Order Passeriformes – canaries, starlings, sparrows, flycatchers, mynah or myna» (*La. Rev. Stat. Ann.* § 102.1). Gli stati del Missouri e del New Hampshire attribuiscono il significato di animale solo ai mammiferi, mentre Utah e Michigan fanno riferimento alla classe dei vertebrati.

La ragione di una tale diversificazione è presto individuabile. Come si vedrà meglio nel prosieguo, molte specie animali vengono impiegate dall'uomo per gli scopi più diversi (commercio, allevamento, macellazione, solo per citare alcuni esempi). Ebbene, il fatto di ampliare o restringere il concetto normativo e giuridico di animale, dipende dalla necessità di rafforzare o allentare, a seconda dei casi, il potere di tutela e intervento della legge, in detti settori. Se una specie animale non è considerata tale, o comunque non è espressamente destinataria di alcuna rilevanza giuridica, va da sé che non sarà ipotizzabile alcuna regolamentazione dell'attività economica che la riguardi, oppure, se esistente, la sua forza ne risulterà fortemente ridimensionata.

3. Animali da affezione e da compagnia.

3.1. La valenza giuridica del rapporto tra uomo e animale.

Compiuto il doveroso *excursus*, relativo alla considerazione del genere animale da parte di quello umano, per come venutasi ad evolvere nella società odierna, è possibile ora passare alla disamina delle ripercussioni eminentemente giuridiche, che ciò ha avuto, in considerazione, soprattutto, dei riverberi che questo determina nella disciplina dei negozi giuridici, riguardanti gli animali. Come più volte puntualizzato, infatti, la piena comprensione di questo aspetto può ottenersi soltanto se, a monte, vi sia contezza delle ragioni, e dei meccanismi, che hanno necessitato uno studio rivolto all'analisi degli strumenti del diritto, relativi alla categoria degli esseri viventi non umani.

Come subito si vedrà, la richiamata particolarità applicativa si avverte, in particolare, con riferimento a una determinata categoria di animali, verso cui l'uomo ha sviluppato un singolare legame.

Ed è proprio in tale, peculiare, rapporto, che si avverte con più vigore la più volte richiamata evoluzione del rapporto uomo-animale. L'essere umano ha riversato il proprio sentimento d'affetto su talune specie animali, dando così vita ad una relazione che si distingue profondamente da quella intercorrente con altri animali. Siffatto legame ha portato l'uomo ad attribuire a questi animali una posizione privilegiata, rendendoli parte integrante, se non addirittura decisiva, della propria esistenza, assurgendoli a destinatari di sentimenti di affetto che, nemmeno troppo raramente, sconfinano in quello di amicizia o di amore.

Può essere interessante indagare le ragioni che hanno consentito agli animali – *rectius*, ad alcune specie di essi - di conquistare tale ruolo, nella società contemporanea.

In certe ipotesi, l'individuo è mosso dal desiderio di colmare una lacuna affettiva, oppure di portare rimedio a un senso di solitudine. Attraverso la compagnia dell'animale, la persona sola attenua questa sensazione, e acquisisce un senso di completamento di sé. Invero, ciò può aversi anche in mancanza di una effettiva sensazione di solitudine, ben potendo l'individuo desiderare di riversare il proprio sentimento di affetto, oltre che su altre persone, anche su un animale. Quest'ultimo può essere, inoltre, fonte di svago, nei giochi o nelle passeggiate.

Oltre che dell'individualità, l'animale è diventato completamento, altresì, della compagine familiare, la quale è, sempre più spesso, intesa includere il così detto animale di famiglia¹⁴¹. Il legame in parola si staglia anche sul piano medico, in quanto si è sviluppato un particolare metodo di trattamento terapeutico, che vede impiegati in modo decisivo talune specie animali: si tratta della così detta *pet-therapy*.

A tali considerazioni, deve accompagnarsi quella legata al progressivo miglioramento delle condizioni economiche dei consociati, i quali, avendo maggiori quantità di ricchezze a disposizione, hanno potuto convogliare i propri averi verso utilizzi non strettamente vitali, ma di miglioramento della qualità di vita, anche in termini di cura degli animali.

È possibile cogliere, in questo frangente, un passaggio ulteriore. Per gli animali è maturata, nel corso degli anni, una considerazione inedita, che ha consentito loro di abbandonare – almeno in parte - la veste di mere *res*, oggetto e strumento di interessi e

¹⁴¹ Sul tema dell'animale come componente del nucleo familiare si ritornerà oltre, ma si veda già P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 579 ss.

bisogni umani, per acquisire il ruolo di referenti per l'ordinamento, che ad essi si adegua. Con riferimento a una particolare categoria di animali, si assiste a una progressione ulteriore, che si potrebbe definire di secondo livello, che fa di essa un *unicum* rispetto alle altre, e ne determina un trattamento giuridico esclusivo e non ripetibile. Ancora una volta, deve scorgersi il tratto determinante della volontà umana, che, sulla scorta delle caratteristiche biologiche delle varie specie, ha individuato quali tipologie animali rendere destinatarie delle proprie attenzioni, e, soprattutto, quale grado di centralità e considerazione ad esse riservare.

In quest'ottica, non può sfuggire che la considerazione che l'ordinamento riserva a tale categoria, peraltro in costante rafforzamento, dipenda dal fatto che sia particolarmente evidente la somiglianza del rapporto con essa, a quello tra gli esseri umani, tanto che si è affermato che gli animali vengano ad «indossare un abito di quasi-antropomorfizzazione»¹⁴².

Ciò impone due ordini di considerazioni.

La prima consiste nella presa d'atto che il riconoscimento di particolare attenzione, da parte della legge, e, *generaliter*, dell'ordinamento, a siffatta categoria di animali, equivalga ad attribuire rilevanza a un interesse, e a un rapporto, di matrice squisitamente umana. Ancora una volta, non è riconosciuta rilevanza giuridica a una categoria di animali intesa *ex se*, ma, al contrario, in quanto riflessiva di un interesse umano. Con l'aggiunta, in questo caso, che la stessa categoria, destinataria di tale interesse, viene rivestita di una forte caratterizzazione antropomorfizzante, divenendo un forte, talvolta fondamentale, punto di riferimento per l'uomo¹⁴³.

La seconda valutazione attiene alla determinazione del bene giuridico, che l'ordinamento dimostri di prendere in considerazione quando tratta di animali, e della sua collocazione giuridica. Le osservazioni, sino a qui mosse, portano a ritenere preferibile la tesi, anzi prospettata, per cui l'effettivo oggetto di considerazione e valorizzazione sarebbe da individuarsi nella specificità della relazione, che si instauri tra uomo e animale. L'ordinamento non si muove nella direzione di mettere al centro della propria azione l'animale, come essere vivente in sé inteso, né direttamente – ed esclusivamente – l'interesse umano: ciò che assurge a reale parametro di definizione del trattamento giuridico, è il

¹⁴² P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 579.

¹⁴³ P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 581, intende il presente novero di animali quali veri e propri interlocutori dell'uomo.

legame, invero speciale e senza repliche in altri àmbiti, tra l'essere umano e una certa categoria di animali.

Individuata la collocazione giuridica di questa particolare categoria di animali, è possibile osservare quale sia l'effettiva portata della medesima, sì da individuare le conseguenze giuridiche che l'appartenenza a tale novero comporti.

3.2. Definizioni.

Deve, *in primis*, farsi chiarezza circa le definizioni, rispettivamente, di animali da affezione e di animali domestici, e, in particolare, sul rapporto tra tali categorie.

A tal riguardo, è doveroso fare riferimento alla l. 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»: a fianco della constatazione, per cui l'entrata in vigore di tale norma consacra, ufficialmente, la considerazione che l'ordinamento italiano abbia maturato per gli animali, e per alcuni di essi in particolare, le disposizioni in essa raccolte parrebbero far riferimento a due elementi, atti a determinare l'ampiezza della categoria di animali, cui attribuire specifica rilevanza.

Da un lato, il richiamo al concetto di affezione pone un evidente accento sul rapporto tra l'esemplare e l'uomo.

Parallelamente, il fatto che l'art. 5 della norma citata faccia riferimento a «cani, gatti, o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione», parrebbe attribuire alla coabitazione, in un approccio rivolto al mero dato testuale, forza discretiva, nell'ammettere o nell'escludere una determinata specie animale all'insieme degli animali da affezione/domestici. Un'interpretazione di tal fatta pur potrebbe trovare suffragio, quando si consideri, come più sopra osservato, che sicuramente la prassi sociale ha portato l'essere umano ad aprire la porta della propria abitazione all'animale, che è divenuto, spesso, consueta presenza domestica¹⁴⁴.

In questo senso, i concetti di animali da/di affezione, e di animali domestici, andrebbero a sovrapporsi, così che le specie appartenenti a un novero, potrebbero senz'altro essere trasposte in quello omologo¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Cfr. P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 581 s.

¹⁴⁵ La particolarità, in un'ipotesi di tal fatta, consisterebbe nel fatto che la coabitazione, in forza dell'evoluzione sociale, sia stata estesa a specie animali, prima escluse dalla categoria degli animali domestici, quali, a titolo di esempio, i serpenti o i conigli.

Tuttavia, l'evoluzione sociale ha dimostrato come non sia questo l'elemento cui fare affidamento, per individuare l'esatta portata della categoria. Essa, infatti, è caratterizzata, in modo decisivo, dalle peculiarità, anzi analizzate, che colorano il rapporto uomo-animale, e che vanno al di là dell'elemento, prettamente fattuale, rappresentato dalla condivisione dello spazio vitale. Ciò che ha segnato il cambiamento non è tanto il fatto che gli animali, o alcuni di essi, trascorrono più tempo all'interno delle abitazioni, quanto la circostanza che, nei loro confronti, si sia sviluppato un sentimento, prima sconosciuto e riservato ad altri esseri umani¹⁴⁶.

Necessaria conseguenza è la non sovrapposibilità dei concetti di animali da affezione, e di animali domestici, che rappresentano categorie distinte. Nella prima, possono essere fatti confluire gli animali verso cui l'individuo nutra un particolare e qualificato sentimento di affetto, mentre alla seconda appartengono gli esemplari che con l'uomo condividano lo spazio fisico domestico. Certamente, ben può accadere – ed è l'ipotesi più probabile – che un esemplare, verso cui un soggetto nutra un sentimento di affetto, venga accudito all'interno dell'abitazione, così che l'animale d'affezione sia anche animale domestico, ma senza che possa registrarsi una generica e automatica corrispondenza biunivoca, tra le due definizioni¹⁴⁷.

Accanto a tale questione di carattere definitorio, se ne pone un'altra, del medesimo segno, ma dalla portata ancor più decisiva.

Nel linguaggio giuridico corrente, si è fatta strada l'ulteriore definizione di animali da compagnia, termine assai diffuso, e spesso utilizzato nel vocabolario normativo. Come si vedrà, infatti, numerosi atti legislativi utilizzano siffatta espressione, alla quale ricollegano conseguenze giuridiche tutt'altro che trascurabili. Si impone, pertanto, un'indagine circa la portata di questo sintagma, sì da stabilire se, eventualmente, vi sia equiparazione con quello di animali da affezione, oppure se si tratti di due categorie che, pur intrecciate, mantengano ciascuna una propria autonoma collocazione.

¹⁴⁶ Nello stesso senso, P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 582.

¹⁴⁷ Anche la dottrina americana è giunta alla medesima conclusione: in tal senso, si veda, P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 8 s., ove si sottolinea l'importanza di valutare le caratteristiche ricorrenti in ogni singolo caso concreto.

Per la giurisprudenza, si veda *People vs. Garvia*, 812 N.Y.S.2d 66 (N.Y. App. Div., 2006), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 9.

Un primo, generico, utilizzo di tale espressione si rinviene nell'art. 7 nel Decreto Ministeriale 4 aprile 1980, n. 302800, «Recepimento di alcune direttive della commissione C.E.E. in materia di additivi per mangimi e approvazione di alcuni principi attivi ed additivi da impiegarsi nei mangimi», senza però che venga fornita una specificazione del suo significato. Lo stesso deve registrarsi per diversi atti successivi, che fanno un largo uso dell'espressione, senza spingersi, però, a proporla una definizione¹⁴⁸.

A ciò ha provveduto, con due decenni di ritardo, l'Accordo del 6 febbraio 2003, «Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», poi recepito con D.P.C.M. del 28 febbraio 2003, n. 10557. L'art. 1 di tale Accordo definisce animale da compagnia «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

La prima impressione che se ne trae porta a individuare una categoria eterogenea, e onnicomprensiva. Ponendo sul medesimo piano l'aspetto affettivo e quello di compagnia, si apre il confine della categoria, potenzialmente, a qualunque specie animale. Non sfugge che a stabilire l'effettiva portata del concetto sia la volontà del singolo, che decida di tenere un animale, con le finalità indicate.

L'unico intervento diretto del legislatore avviene in negativo: la disposizione sceglie di impedire che possano essere fatti rientrare nel novero gli animali tenuti per scopi economici, e quelli selvatici. A ben vedere, entrambe queste esclusioni paiono opinabili. La prima vuole evitare di sovrapporre la valorizzazione di un elemento strettamente attinente alla personalità dell'individuo, a un utilizzo economico della bestia, mentre la seconda si

¹⁴⁸ A titolo d'esempio, si vedano: D.P.R. 29 agosto 1986, n. 947, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria» (poi abrogato); D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» (poi abrogato); Legge 19 dicembre 1992, n. 489, «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno»; Decreto ministeriale 28 settembre 1993, «Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria»; D. lgs. 12 novembre 1996, n. 633, «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE»; Decreto del Ministero delle Finanze, 6 giugno 2001, n. 289, «Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

fonda sulla considerazione etologica di talune specie, che, per loro natura, non sarebbero predisposte a fungere da supporto e compagnia per l'uomo. Ciò pare rappresentare una scelta prettamente politica, in quanto, *rebus sic stantibus*, nulla parrebbe escludere, sul lato effettuale, che anche esemplari destinati e essere utilizzati per scopi produttivi, o in origine allo stato selvatico, possano assumere un ruolo, per la soggettività del proprietario o dell'utilizzatore, particolarmente significativo, sino a divenire destinatari di un sentimento di affetto.

Di portata più ampia è la definizione fornita dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 1987, ratificata però solo con legge 4 novembre 2010, n. 201¹⁴⁹. L'art. 1 della Convenzione definisce animale da compagnia «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia». L'accento è posto, ancora una volta, sulla destinazione che, all'animale, conferisca l'uomo, senza, tuttavia, trattenere alcun parametro d'esclusione. In quest'ottica, ogni esemplare, appartenente a qualunque specie animale, potrebbe divenire animale da compagnia, solo che l'essere umano decida di tenerlo come tale. Anzi, l'impressione che se ne trae è di forte assimilazione tra il concetto di animale da compagnia e animale domestico.

Più articolato è l'atteggiamento del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, n. 576, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che l'art. 3 così tratteggia: «un animale di una specie elencata nell'allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale». Ancora una volta, emerge la considerazione del legame tra uomo e animale, declinata, in questo caso, nel fatto che l'esemplare rimanga appresso a chi si sposti nel territorio dell'Unione Europea, il quale ne ha la responsabilità; ma la reale cifra caratteristica del Regolamento è che, a differenza degli atti sopra richiamati, qui il legislatore comunitario si spinge a fornire veri e propri elenchi delle specie animali, che possano essere qualificate da compagnia. Tale elencazione, contenuta all'Allegato I del Regolamento, è suddivisa in

¹⁴⁹ A stretto rigore l'atto normativo europeo dovrebbe porsi quale antecedente logico, rispetto all'Accordo Stato-Regioni del 2003, anzi richiamato. Tuttavia, chi scrive ha preferito adottare, quale punto di riferimento, il momento di introduzione delle norme nell'ordinamento nazionale, in quanto è con riferimento ad esso che si dipanerà tutta l'indagine successiva. In questi termini, alla definizione fornita dalla Convenzione europea del 1987 deve essere attribuita considerazione solo a partire dal momento del suo ingresso nella struttura normativa nazionale, e, cioè, dalla legge di ratifica del 2010.

due parti. La prima annovera esclusivamente cani, gatti e furetti, mentre la seconda indica specie differenti (invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi), con esclusioni all'interno di alcune di esse. Emerge, in questo frangente, una maturità maggiore del legislatore: ferma la preminente considerazione attribuita alla determinazione umana, si fa in modo di veicolare tale volontà, all'interno di binari predefiniti, che non fanno altro che rispecchiare la prassi generalmente invalsa, menzionando specie animali che già ricevano un trattamento di tal fatta. Si tratta di una posizione mediana, tra la definizione fornita dalla Convenzione del 1987, che apriva a ogni specie animale, e quella dell'Accordo del 2003, che escludeva le specie che, per le loro caratteristiche etologiche, si riteneva non potessero divenire animali da compagnia: qua il criterio decisivo è, ancora una volta, la destinazione umana, che non assume, però, rilievo, quando si diriga nei confronti di talune categorie, isolate all'interno di alcune specie, appositamente richiamate.

Si pone, a questo punto, un'importante questione, circa il rischio di contrasto tra i concetti di animale da affezione, e animale da compagnia. Come accennato, infatti, il legislatore fa uso frequente di entrambe le espressioni, e spetta, quindi, all'interprete comprendere se con ciò abbia voluto fare riferimento a due categorie distinte e separate, o se invece esse possano essere sovrapposte.

Una lettura testuale dei dati a disposizione potrebbe portare a ritenere fondato il primo corno dell'alternativa proposta, conducendo a optare per la configurabilità di due categorie eterogenee¹⁵⁰. Ciò, però, deve essere suffragato dall'individuazione di un criterio, fisso e generalmente valido, che stia a fondamento dell'una e dell'altra categoria. Questo potrebbe essere identificato, per gli animali da affezione, nell'elemento soggettivo, rappresentato dal legame affettivo e di sentimento, che l'individuo dimostri di muovere verso l'animale, mentre, per gli animali da compagnia, si farebbe riferimento all'aspetto teleologico, costituito dal fatto che l'animale venga tenuto con l'intenzione di condividere uno spazio e un tempo di vita.

A ben vedere, però, l'elemento teoricamente discretivo finirebbe sempre per calarsi nella dimensione soggettiva dell'individuo, con rimando all'affetto nell'un caso, e alla

¹⁵⁰ Sembra muoversi in questa direzione l'art. 514, n. 6-*bis*, cod. proc. civ., che, tra le cose assolutamente impignorabili, annovera, congiuntamente, gli animali di affezione e quelli da compagnia.

In giurisprudenza, Trib. Roma, 15 marzo 2016, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3961 ss., invece, utilizza il termine «animale domestico» per definire il cane già posseduto dalle parti, anziché quello, a nostro avviso più corretto di animale da affezione o da compagnia.

elezione a propria compagnia, nel secondo. Non si tratterebbe, perciò, di una reale ed effettiva differenziazione, incidente sul piano ontologico delle due pretese categorie.

Più plausibile pare, quindi, ritenere che le due espressioni si riferiscano a una categoria unitaria, che annovera animali su cui si riversi, in modo particolarmente evidente, l'elemento soggettivo: questi animali sono meritevoli di specifica considerazione perché tali li considera l'uomo¹⁵¹.

All'interno di siffatta categoria unitaria, ben possono essere adeguatamente valorizzate le differenti declinazioni, che l'elemento soggettivo assuma. Ritorna, in questi termini, la considerazione del legame affettivo, da un lato, e dello scopo di compagnia, dall'altro. In questo secondo caso, si può cogliere un'anticipazione del conferimento di rilevanza, che avviene in un momento in cui ancora potrebbe non essersi sviluppato l'elemento affettivo *stricto sensu*, constando ancora, soltanto, l'aspetto finalistico della condivisione dell'esistenza.

Ciò, in conclusione, consente di utilizzare indistintamente le due espressioni, e di affermare che ogni valutazione e riflessione, effettuata per una di esse, sia pacificamente estendibile anche alla sua omologa¹⁵².

3.3. Caratteri giuridici dell'animale da affezione.

Esaurita questa, doverosa, disamina di carattere definitorio, è possibile procedere all'enucleazione dei requisiti che debbano ricorrere, affinché un esemplare possa essere inserito nella categoria degli animali da affezione (o da compagnia). Essi sono, sostanzialmente, due, di cui uno dotato del carattere dell'accidentalità, e l'altro della necessità.

Il primo è rappresentato, come già s'è in parte accennato *supra*, dalla collocazione dell'animale all'interno dell'abitazione, o, comunque, dello spazio vitale, dell'individuo, o nelle sue pertinenze.

Il fatto che un animale sia tenuto all'interno della casa di un soggetto è, certamente, forte indizio della sussistenza di un legame qualificato, ma non è di per sé decisivo, potendo

¹⁵¹ Nella direzione di equiparazione dei due concetti, Cass. pen., 9 aprile 2008, n. 23631, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1676; qui, però, l'accostamento è anche con quello di animali domestici.

¹⁵² Depone per un'uniformità interpretativa anche P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 581, ove si afferma, però, di preferire l'utilizzo del termine animali di affezione, in quanto in grado di valorizzare maggiormente la componente affettiva del rapporto, non circoscritto all'aspetto fattuale della compagnia.

rientrare l'esemplare nel novero degli animali domestici. Al fine della qualificabilità come animale da affezione, quindi, deve ricorrere il requisito necessario del nesso affettivo, che lo leghi all'individuo. Solo con la presenza (eventualmente esclusiva) di tale secondo aspetto, può legittimamente discorrersi di animale da compagnia, con le conseguenze giuridiche a ciò riconnesse¹⁵³.

È opportuna, a questo punto, una disamina della possibile ampiezza, del novero degli animali da affezione.

Essa può muoversi lungo due principali direttrici. La prima consiste nella ricerca di caratteristiche, univocamente deputate a qualificare come tale l'esemplare. Ci si riferisce, prettamente, a tratti di tipo morfologico ed etologico, che denotino l'idoneità, dell'esemplare considerato, a instaurare un legame affettivo con l'essere umano¹⁵⁴. Parallelamente, ruolo decisivo è svolto, una volta ancora, dalla volontà umana. La prassi sociale, infatti, dimostra la ricorrenza di taluni comportamenti individuali, che ben possono essere presi quali cifra della sussistenza di un legame qualificato, tra l'esemplare animale e il soggetto¹⁵⁵.

Questi requisiti possono, in conclusione, fungere da utili indicatori della possibilità di inquadrare un esemplare nel novero degli animali da affezione. A parere di chi scrive, tuttavia, non può cadersi nel fraintendimento che essi assurgano a criterî decisivi e fissi: pare inevitabile che ogni valutazione, per essere attendibile, debba necessariamente effettuarsi con diretto riferimento al caso concreto, onde si possa stabilire se i caratteri di specie, letti alla luce delle indicazioni qui fornite, portino nel senso di iscrivere un animale tra quelli da affezione, con le conseguenze anche giuridiche che a breve si vedranno,

¹⁵³ Cfr. P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 582 s.

¹⁵⁴ È evidente la corrispondenza tra questa affermazione, e le scelte definitorie operate dell'Accordo Stato-Regioni del 2003, e del Regolamento UE del 2013, sopra richiamati.

¹⁵⁵ Detti comportamenti possono consistere, a titolo esemplificativo, nella frequentazione della bestia con il proprio padrone, spesso nell'abitazione di quest'ultimo; nella cura che l'uomo dimostra verso l'animale; nell'attribuzione di un nome; nella ripulsione all'idea di nutrirsi della carne di questi animali; nella volontà del padrone di dare sepoltura alla carcassa dell'animale. In merito a questi esempi, P. DONADONI, *Animali e relazioni familiari*, cit., p. 583. L'Autore sottolinea come tali caratteri presentino, spesso, peculiarità ricorrenti, quale la fisicità del rapporto, che si traduce nel fatto che gli animali da affezione vengano comunemente accarezzati, oppure il fatto che il concetto di cura non sia da intendersi limitato all'assenza di maltrattamenti, o nella fornitura di cibo, quanto, ancor più, nel tenere comportamenti di riguardo, che si avvicinano a quelli usati nei confronti di un altro essere umano.

oppure se inquadrarlo quale animale domestico, o appartenente a un'ulteriore differente categoria¹⁵⁶.

3.4. La considerazione dell'ordinamento per l'animale da affezione.

Le conseguenze sociali di questo impianto sono numerose ed evidenti.

In primo luogo, è possibile affermare che, spesso, l'importanza dell'animale da affezione lo porta a divenire un tassello fondamentale, per il completamento della personalità dell'individuo. Il rapporto agito con l'animale da compagnia è tale, infatti, da ritenere che esso si ponga nell'ambito della dimensione dei diritti della personalità, rilevanti ai sensi dell'art. 2 Cost.

È interessante notare, poi, come questo fenomeno abbia determinato importanti ripercussioni sulle abitudini di vita sia degli esseri umani, sia degli animali. Per i primi, si è trattato di aprire la propria cerchia di relazioni e di affetti a figure nuove, con modalità di interazione e di risposta – ovviamente - diverse. Il rapporto di cura che caratterizza la posizione umana si traduce in un profondo cambiamento della *routine*, che ha dovuto adeguarsi ai bisogni dell'animale. Non meno significativa è stata l'alterazione occorsa alla condizione dell'animale, il quale è divenuto destinatario di trattamenti, attenzioni, abitudini, benefici, in precedenza riservati agli esseri umani.

Di fronte a mutamenti sociali sì evidenti, il legislatore – in particolare quello nazionale - non poteva rimanere inerte, dovendosi assumere il compito di intervenire, al fine di conferire ufficiale cittadinanza alla nuova figura di rapporto sociale, ormai non più trascurabile.

Ruolo fondamentale riveste la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», già più volte menzionata nel corso della presente trattazione. L'epigrafe rivela l'obiettivo del legislatore di fissare punti fondamentali, forieri di principi generali, destinati a essere recepiti dalle legislazioni regionali. Questa scelta è riconducibile alla suddivisione di competenze tra Stato e Regioni, poiché, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., la valorizzazione dei beni ambientali è effettuata di concerto tra i due livelli istituzionali.

La legge si apre con l'enunciazione di un principio, dai tratti necessariamente generici: «[L]o Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli

¹⁵⁶ Per una disamina di queste, sia consentito rinviare *infra*, Cap. II.

atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

Sono due le direttrici fondamentali, che possono trarsi da tale disposizione. In primo luogo, si coglie l'introduzione di una visione nuova del ruolo degli animali nella società. Il percorso di evoluzione dei costumi era, al momento di formulazione della legge, ancora in un momento di forte movimento, e non aveva, probabilmente, ancora conosciuto i picchi cui è giunto negli ultimi anni; pertanto, un riconoscimento di tal fatta assumeva, e assume, un grado di importanza ancora maggiore. Specularmente, la tutela degli animali, pur espressamente richiamata, non è stata pensata fine a se stessa: l'ordinamento ha ritenuto di non attribuire rilevanza agli animali, e alla loro tutela, in via esclusiva e diretta, ma solo in funzione della protezione del rapporto con l'uomo e dell'ambiente in cui entrambi sono calati¹⁵⁷.

L'urgenza con cui si tende alla tutela degli animali da affezione, e alla parallela lotta al fenomeno del randagismo, è tale da coinvolgere ogni livello istituzionale.

Come accennato, il primo Ente affidatario di importanti competenze è la Regione, alla quale è attribuito il compito di emanare la normativa di dettaglio, all'interno dei confini tracciati dalla legge-quadro n. 281/1991¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Diversamente, F. RESCIGNO, *Il fenomeno del randagismo e il diritto di libertà degli esseri animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 549 ss., saluta la l. n. 281/1991 come l'occasione di superamento della visione antropocentrica, per cui la tutela si rivolgerebbe soltanto al sentimento di compassione umano, arrivando a leggere, in essa, un significativo passo verso l'attribuzione, agli animali, di uno *status* giuridico definito.

¹⁵⁸ Tra di queste, si richiamano: l. r. Piemonte, 26 luglio 1993, n. 34, «Tutela e controllo degli animali da affezione»; l. r. Veneto, 28 dicembre 1993, n. 60, «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Marche, 20 gennaio 1997, n. 10, «Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Lazio, 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Liguria, 22 marzo 2000, n. 23, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Campania, 24 novembre 2001, n. 16, «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Toscana, 20 ottobre 2009, n. 59, «Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)»; l. r. Lombardia, 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»; l. r. Valle d'Aosta, 22 novembre 2010, n. 37, «Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14»; l. p. Trento, 28 marzo 2012, n. 4, «Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; l. r. Friuli Venezia-Giulia, 11 ottobre 2012, n. 20, «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione»; l. r. Emilia-Romagna, 29 marzo 2013, n. 3, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5

In virtù del principio di sussidiarietà, spetta ai Comuni e alle Comunità montane provvedere alla costruzione, e alla manutenzione, dei canili e dei rifugi. L'art. 3, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 386100, e il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuiscono al sindaco il ruolo di prima autorità di controllo e tutela degli animali, presenti sul territorio comunale, cui spetta, pertanto, il compito di vigilare sul rispetto dei principi e delle norme in tema di benessere degli animali.

Là dove l'ente locale non riesca a provvedere direttamente ed efficacemente, può intervenire il Prefetto, che, in qualità di organo di governo statale periferico, ha il compito di attivarsi al fine di assicurare il rispetto delle condizioni essenziali di sicurezza e sanità. Sempre in un'ottica di integrazione con l'attività degli enti locali, nel maggio 2010 è stata istituita una *task force*, voluta dal Ministero della Salute, per mantenere monitorato il fenomeno del maltrattamento degli animali e del randagismo.

L'art. 2, l. n. 281/1991 fissa le regole fondamentali per il trattamento e la gestione «dei cani e di altri animali di affezione», fornendo interessanti spunti di riflessione circa la considerazione giuridica di tale categoria. Di questa disposizione si coglie la dovizia di particolari, con cui viene stilata la disciplina della gestione di un animale abbandonato: se, precedentemente, ne era consentita l'uccisione trascorsi tre giorni dal ricovero in una struttura pubblica, con la disposizione in esame, in modo diametralmente opposto, se ne stabilisce la necessità di cura e mantenimento, limitando le ipotesi di soppressione a fattispecie residuali, nelle quali si evidenzia un pericolo per la salute o l'incolumità pubbliche.

È interessante collegare tale costrutto a quello portato dalla l. n. 189/2004, che ha introdotto il delitto di ingiustificata uccisione di animale. Il combinato disposto di siffatte normative ha portato ad una pronuncia giurisprudenziale particolarmente significativa ai fini della presente riflessione¹⁵⁹. Con la condanna comminata a un dirigente veterinario, per aver disposto la soppressione di alcuni esemplari di cane per futili motivi, insieme al materiale esecutore dell'operazione, la Corte di merito ha inteso il complesso normativo richiamato quale cifra del superamento del legame tra uomo e animale come espressione di un rapporto meramente dominicale, ove l'esemplare si ponga quale semplice *res*, e come tale venga intesa e affrontata dall'ordinamento. Il Giudicante ribadisce che la legge prende

(norme a tutela del benessere animale)»; l. r. Abruzzo, 18 dicembre 2013, n. 47, «Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione»; l. r. Umbria, 9 aprile 2015, n. 11, «Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali».

¹⁵⁹ Trib. L'Aquila, 29 marzo 2007, richiamata e confermata da Cass. pen., 9 aprile 2013, n. 39053, in www.iusexplorer.it.

atto che l'animale è, a ogni effetto, un essere vivente, in grado di percepire sensazioni e dolore, e che come tale deve essere trattato dall'uomo e, di riflesso, dall'ordinamento.

3.5. Natura giuridica dell'animale da affezione.

Ciò ben può valere quale spunto per affermare che gli animali da affezione siano usciti dal novero delle specie animali, che l'ordinamento possa intendere quali *res mobiles*, ai sensi dell'art. 812, ultimo comma, cod. civ.¹⁶⁰. Se, come si vedrà, siffatta classificazione può dirsi idonea per le altre categorie di animali, quelli da affezione, al contrario, presentano caratteri, e hanno una considerazione sociale e istituzionale, che impediscono di intenderli alla stregua di ogni bene, sul quale l'uomo possa avanzare diritti ed esercitare poteri.

Questa considerazione porta con sé, e non potrebbe essere diversamente, la questione della collocazione giuridica degli animali da affezione. Se essi, quindi, non rappresentano delle *res*, rimane da chiedersi come si possano, e debbano, classificare.

Parrebbe da escludersi che questa tipologia di animali assurga alla dignità di nuovi soggetti del diritto. Il passo sembra troppo azzardato. Essere soggetto di diritto significa essere titolari di diritti e doveri, centri di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive¹⁶¹. A oggi, tale veste non può essere calata sulla figura dell'animale da affezione, la quale, pur forte di una considerazione fino a qualche tempo fa impensabile, non può, però, essere accostata a quella della persona fisica, o di quella giuridica. Si consideri, come più volte s'è sostenuto, che, quando si discorre di diritti degli animali, si fa riferimento a obblighi di tutela, che l'uomo è tenuto a rispettare¹⁶².

¹⁶⁰ Al contrario, per l'ordinamento americano gli animali valgono quale *property*, e, come tali, non possono essere destinatari dei diritti e dei privilegi riconosciuti agli esseri umani. Così, S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 39, e P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 163, ove si sottolinea la tendenza delle corti ad intendere così gli animali nella «contractual disputes».

Per riflessioni sul tema, anche di carattere etico e filosofico, si rimanda a M.D. HAUSER-F.CUSHMAN-M. KAMEN, *People, property, or pets?*, Purdue University Press, 2006.

¹⁶¹ Sul tema, si veda, almeno, S. COTTA, voce *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 1213 ss.

¹⁶² Proprio S. COTTA, voce *Soggetto di diritto*, cit., p. 1215, nell'illustrare la titolarità pressoché esclusiva dell'uomo, della qualifica di soggetto di diritto, così esemplifica: «[...] gli animali non sono autori di pretese e tanto meno di rivendicazione di diritti (i cosiddetti "diritti degli animali" sono quelli che l'uomo conferisce loro)».

Non beni mobili, dunque, né soggetti di diritto. La qualificazione degli animali da affezione rimane, a oggi, di impossibile soluzione, quanto meno quando i termini di riferimento siano le ordinarie categorizzazioni giuridiche. Probabilmente, l'unico approdo raggiungibile, *rebus sic stantibus*, è quello che porta ad ammettere che ci si trovi di fronte a una figura ibrida, a sé stante, atipica. Si tratta di un novero che riveste una posizione propria all'interno dell'ordinamento, cui non sono ricollegabili *de plano* i meccanismi giuridici e normativi predisposti per le altre figure del diritto, ma che è destinatario, al contrario, di un trattamento affatto particolare, frutto delle norme ad esso dedicate¹⁶³.

Quando, invece, si tratti di stabilire le conseguenze che derivino dall'accostamento, a tale particolare categoria, delle norme generali (con specifico riferimento a quelle di matrice civilistica), non sembra possibile individuare un'univoca chiave di lettura e di interpretazione, dovendosi preferire una valutazione effettuata con diretto riferimento al caso di specie. Sarà obiettivo dei capitoli che seguono approfondire tale ultima questione, per stabilire se, ed entro quali termini, le disposizioni civilistiche, dettate con riferimento a beni mobili, oppure a soggetti di diritto, siano riferibili anche alla categoria, non altrimenti collocabile, degli animali da affezione.

3.6. Qualificazione giuridica del rapporto uomo-animale da affezione.

S'è poc'anzi fatto cenno al fatto che l'animale da affezione, e, più in particolare, il rapporto che lo lega all'essere umano, costituisca, per quest'ultimo, elemento di completamento della personalità. Tra le circostanze che sono state addotte, quali ragioni dell'evoluzione e del rafforzamento della considerazione animale, rientra, come visto, il

¹⁶³ È simile l'impostazione assunta da *Morgan vs. Kronpa*, 702 A.2d 630, 633, resa dai giudici del Vermont nel 1997, in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 63. In essa si riconosce che «pets generally do not fit nearly within traditional property principles [...] Instead, courts must fashion and apply rules that recognize their unique status».

Nello stesso senso, D. FAVRE, *Equitable Self Ownership for Animals*, 50 *Duke L.J.* 473, 2000, p. 476, ha ipotizzato uno schema ove gli animali abbiano un «equitable self-ownership», da cui derivi un vero e proprio *status* riconosciuto dall'ordinamento giuridico; in questo caso, l'uomo manterrebbe il titolo legale sull'esemplare. Questo *status* dovrebbe porsi tra quello di mero oggetto di diritto (*property*), e quello di essere totalmente da ciò svincolato: gli interessi degli animali vengono riconosciuti, ma, al contempo, valgono le consuete regole legali per determinati scopi.

bisogno individuale di trovare nell'animale (da affezione) una fonte di compagnia per la vita, a riempimento, o a sostegno, della personale sfera affettiva.

Uno studio civilistico approfondito non può esimersi dal confrontarsi con la questione relativa alla determinazione della natura giuridica di questo rapporto, poiché, da essa, si dipanano numerosi, e importanti, aspetti, che portano a conseguenze, per il mondo del diritto, tutt'altro che trascurabili.

Una prima lettura, condivisa dalla recente giurisprudenza di merito¹⁶⁴, sostiene la configurabilità di un diritto soggettivo all'animale da compagnia. Questa interpretazione si fonda sull'acquisita importanza del legame uomo-animale, nella società, e nelle legislazioni europea e nazionale. Per i giudici di merito la possibilità di leggere, tra le maglie più profonde dell'ordinamento, una riconosciuta cittadinanza alla tutela degli animali, varrebbe la configurabilità, in capo all'individuo, di un diritto soggettivo all'animale da compagnia, o da affezione, che dir si voglia.

Chi scrive, però, ritiene di non poter condividere siffatta impostazione, sulla base, se non altro, di un'elementare considerazione dei tratti costitutivi della figura del diritto soggettivo. Com'è ben noto, l'essenza di questo, secondo la prospettiva condivisa dall'interpretazione più recente, risiede nell'attribuzione, da parte dell'ordinamento, ad un individuo, a tutela di un proprio interesse, di una posizione di pretesa nei confronti di uno o più altri consociati, e nel riconoscimento, a realizzazione di essa, di facoltà e azioni (anche) giudiziali¹⁶⁵.

Pare intuitiva la non immediata sovrapponibilità di questo schema alla figura del (preteso) diritto soggettivo all'animale da affezione¹⁶⁶. È certamente individuabile l'interesse sotteso, che consiste nel possedere un animale, a completamento della propria sfera

¹⁶⁴ Trib. Varese, 7 dicembre 2011, in *Dir. famiglia*, 2012, 2, p. 802 ss.; Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *www.iusexplorer.it*; Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir.*, 2016, 12, p. 1162 ss., con nota di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e «affido» dell'animale di affezione*.

¹⁶⁵ Un'esposizione puntuale di tale orientamento in P.G. MONATERI, voce *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv.*, *Sez. civ.*, vol. VI, Torino, 1990, p. 420 ss.

Per una disamina del tema, sia consentito rinviare almeno a: F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, III ed., p. 141 ss.; W. CESARINI SFORZA, voce *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 659 ss.; G. IUDICA-P. ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Milano, 2016, XVII ed.

¹⁶⁶ D. FAVRE, *Equitable Self Ownership for Animals*, cit., p. 494 s., accosta il rapporto tra animale e proprietario alla relazione tra genitore e figlio. Non potendo provvedere a se stesso, l'animale necessita, per il perseguimento dei suoi interessi e bisogni, l'intervento del proprietario, o di chi se ne prenda cura.

personale. Ciò che manca, però, sono le restanti componenti del diritto. I comportamenti, talvolta anche doverosi, posti in essere dal proprietario dell'animale, o da lui richiesti, difficilmente possono essere letti come facoltà *stricto sensu* intese¹⁶⁷, quanto meno se li si osservi dal punto di vista della giuridicità. La possibilità di decidere se far sterilizzare o meno l'animale, piuttosto che il dovere di iscrivere un cane all'apposita anagrafe, rappresentano una decisione personale l'una e un obbligo amministrativo l'altro, non inquadrabili nel novero delle facoltà, che colorano il concetto e la figura di diritto soggettivo.

Alla luce di tali considerazioni, è maggiormente condivisibile la diversa tesi, che colloca l'interesse all'animale da affezione tra le circostanze che arricchiscono e completano la sfera dell'individuo, elevandolo a diritto inviolabile della personalità, rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost. Più volte, infatti, s'è detto che tra le ragioni che hanno consentito al sentimento per gli animali di conquistarsi un ruolo sì considerevole, per lo spettro valoriale contemporaneo, risiede il fatto che alcune specie animali siano state assunte quali compagne di vita dell'individuo, che ha riversato su di esse numerose attenzioni e abitudini, prima riservate soltanto ai propri simili.

Fuor di dubbio è l'importanza che il rapporto tra animali da compagnia e uomini abbia per questi ultimi; rimane da verificarne l'ammissibilità giuridica nel novero dei diritti fondamentali della personalità.

A tal riguardo, è necessario ricordare che il novero dei diritti della personalità non costituisce un elenco chiuso, ma, al contrario, consiste in un complesso di attribuzioni suscettibili di continue integrazioni¹⁶⁸, determinate dal mutare della coscienza sociale. Si tratta, com'è evidente, di un elenco aperto e, soprattutto, storicamente condizionato. Tale percorso evolutivo muove dal sentire della società, che si rende portatrice di istanze nuove, e sempre diverse. Queste ultime vengono poi consacrate dalla giurisprudenza, ed entrano

¹⁶⁷ Per il cui concetto sia consentito rimandare a A. ANASTASI, voce *Facoltà e diritti facoltativi*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 207 ss.

¹⁶⁸ In questo senso, si veda, ad esempio, Cass. civ., 11 gennaio 2011, n. 450, in *www.iusexplorer.it*. La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento, riconoscendo che «in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana». In questa direzione, già la precedente Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 913 ss., con nota di M. ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale*.

stabilmente nel mondo giuridico¹⁶⁹. Ancora una volta, quindi, è possibile osservare nitidamente il carattere dinamico che innerva, dal profondo, il costrutto normativo di una società, sensibile al mutare della coscienza che, naturalmente, la contraddistingua.

Per ciò che attiene alle «formazioni sociali», richiamate dall'art. 2 Cost., si può ritenere che esse non debbano essere intese in senso restrittivo, limitate alle sole formazioni composte in via esclusiva da esseri umani, ma deve propendersi per una lettura che autorizzi a ritenerle formate da uomini e animali, quando li avvinca un rapporto qualificato, come nel caso del sentimento per l'animale da affezione. Stante il ruolo di completamento della realtà di vita, che l'animale svolge, non paiono esservi ragioni per escludere legittimamente che l'uomo ben possa decidere di dare vita a un gruppo, che veda compreso, o che annoveri esclusivamente, un animale¹⁷⁰.

È di tutta evidenza che il nostro impianto costituzionale tenda a valorizzare il soggetto, dando massima considerazione ai suoi bisogni e alle sue attitudini, con il

¹⁶⁹ Sono numerosi gli esempi di pronunzie giurisprudenziali che hanno attribuito la dignità di diritti della personalità ad espressioni della coscienza sociale, in ampliamento dell'elenco dei diritti già in precedenza riconosciuti. A titolo d'esempio, Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4184, in *www.insexplorer.it*, ha stabilito che «le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto alla “vita familiare” ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; pertanto, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire il giudice per rivendicare, in specifiche situazioni correlate ad altri diritti fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata», aprendo così al riconoscimento del diritto, inteso per inviolabile, di due persone del medesimo sesso di vivere una relazione di coppia.

Si consideri, poi, l'orientamento giurisprudenziale che afferma la risarcibilità, e quindi l'esistenza, del diritto al godimento della propria abitazione. In quest'ottica si pone Trib. Milano, 6 novembre 2012, in *www.leggiditalia.it*, che iscrive il diritto in parola nel novero dei diritti della personalità. Altre pronunce di merito, invece, pur riconoscendo il diritto al ristoro del danno al diritto al godimento dell'abitazione, seguono percorsi differenti, apprezzandolo quale peculiare declinazione del diritto di proprietà (ad es., Trib. Firenze, 21 gennaio 2011, in *www.leggiditalia.it*), oppure quale voce del danno esistenziale (così Trib. Tivoli, 12 marzo 2012, in *www.leggiditalia.it*). Non è mancata, infine, giurisprudenza che ha negato la riconoscibilità di un diritto di tal segno; si pensi a Trib. Milano, 6 giugno 2012, in *www.leggiditalia.it*).

Oscillazioni interpretative hanno caratterizzato, altresì, l'assoggettabilità a tutela del diritto ad una libera concorrenza, e la ammissibilità del danno da illecito concorrenziale: da ultimo, i giudici di legittimità hanno escluso la risarcibilità di una siffatta situazione giuridica (si veda Cass. civ., 2 settembre 2005, n. 17699, in *www.insexplorer.it*).

¹⁷⁰ Nello stesso senso, v. P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 574.

dichiarato obiettivo di salvaguardare la sua persona, nelle condizioni e nelle relazioni che egli decida di costruire¹⁷¹. La lettura combinata di importanti norme costituzionali (si pensi agli artt. 2, 3, 13 Cost.) svela una decisa tutela per la soggettività intesa nel suo divenire, nel suo farsi attraverso (anche) gli intrecci con ciò che sia esterno all'individuo. E ben può essere che siffatto elemento esterno consista non soltanto in un altro individuo, inteso come persona fisica, o in un agglomerato sociale, ma, anche, in un animale, quando la persona decida di dirigere verso di esso parte importante e significativa della propria individualità.

Non vi sono ostacoli che impediscano, pertanto, di intendere il rapporto uomo-animale da affezione quale diritto fondamentale dell'individuo, in quanto parte integrante della sua personalità, per come inteso dall'art. 2 Cost.¹⁷².

3.7. Il risarcimento del danno da uccisione da animale da affezione.

La ricostruzione di cui sopra porta con sé, intuitivamente, importanti conseguenze giuridiche. Tra queste, una in particolare ha interessato gli interpreti, e cioè la configurabilità del risarcimento del danno in caso di uccisione di un animale da affezione (o da compagnia).

¹⁷¹ Per una riflessione sul tema, v. N.C. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano, 1995, rist., *passim*.

¹⁷² Così si è espressa, altresì, costante giurisprudenza: Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 133 ss., con nota di P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*; Trib. Bari, 22 novembre 2011, in *www.iusexplorer.it*; Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499, in *www.iusexplorer.it*.

Si vedano, inoltre, le riflessioni proposte da Trib. Milano, 22 gennaio 2008, in *Danno e resp.*, 2008, p. 909 ss., con nota di D. ZORZIT, *Diritto e sentimento: il danno da perdita dell'animale da affezione*, ove espressamente si riconosce che «non può dubitarsi del legame affettivo tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano e un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto [...] È noto che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevuto con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà».

In dottrina: G.A. PARINI, *Morte dell'animale da affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 603 ss.

Prima di procedere ad una disamina approfondita della questione, si pone doverosa una puntualizzazione, di carattere concettuale.

Per definire il danno che un individuo patisca, per l'ipotesi di uccisione o lesione dell'animale, si utilizza l'espressione neologistica di danno interspecifico¹⁷³. Questa scelta terminologica pare vincente, in quanto in grado di porre l'accento sulla rilevanza del rapporto tra uomo e animale da affezione, per la sua configurazione, anzi ricostruita, di diritto fondamentale della personalità, determinante per la disamina della questione connessa al risarcimento del danno non patrimoniale.

A tal proposito, è bene distinguere le due tipologie di danno, che in una circostanza di questo tenore possono venire in rilievo.

In primo luogo, si pone la questione del danno patrimoniale, che potrebbe aver subito il proprietario dell'esemplare ucciso. Là dove la titolarità sull'animale sia stata trasferita a titolo oneroso, a mezzo di un contratto di compravendita, si coglie con facilità il contenuto del danno patrimoniale, nella sua declinazione del danno emergente, rappresentato dal costo sostenuto per l'acquisto dell'esemplare. A ciò, possono sommarsi gli importi delle cure veterinarie, e per l'eventuale smaltimento della carcassa. Si ritiene che, per quanto attiene al lucro cessante, debba verificarsi in concreto se esso ricorra, e richieda conseguente ristoro. Un efficace criterio interpretativo può consistere nella valutazione dell'utilizzo che il padrone avrebbe fatto dell'animale ucciso, per stabilire se dall'evento sia derivato un mancato guadagno futuro. La risposta è affermativa, quando si dimostri che l'utilizzo dell'animale avrebbe rappresentato fonte di utili: si pensi, in questo senso, all'ipotesi dell'uccisione di un cane da mostra, che avrebbe preso parte a manifestazioni che avrebbero potuto fruttare un introito, là dove la probabilità di vincita sia adeguatamente provata da chi lamenti il pregiudizio¹⁷⁴.

¹⁷³ Riflessioni su tali espressioni sono rinvenibili in P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 560.

¹⁷⁴ In questo senso, G.A. PARINI, *Morte dell'animale da affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, cit., p. 608, e P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 559.

Pare doverosa una considerazione. Il danno patrimoniale, così declinato, è riferibile all'ipotesi dell'uccisione di qualsivoglia animale di proprietà, non soltanto da affezione. Anzi, è proprio con riferimento alle altre categorie di animali che si pone, con maggior forza, la questione della lesione patrimoniale. Ben può accadere, infatti, che l'animale da affezione, anziché acquistato, sia stato ottenuto a titolo gratuito (si pensi alle adozioni da canili), e che non venga impiegato in alcuna attività foriera di vantaggi economici. In una situazione di tal

Decisamente più articolato è il percorso che ha portato alla configurabilità del danno non patrimoniale, per l'ipotesi di uccisione, o lesione, dell'animale da affezione. A tal proposito, vengono a intrecciarsi aspetti e temi differenti, che trovano una nuova modalità di combinazione. Si tratta di richiamare i principî, normativi e giurisprudenziali, relativi al danno non patrimoniale, alla configurazione dommatica della categoria degli animali da affezione, e alla declinazione dei diritti fondamentali della persona.

È utile sottolineare che il legittimato attivo sia l'individuo che avesse instaurato il rapporto con l'animale; ciò funge da ulteriore elemento a suffragio della tesi che vuole, quale oggetto di considerazione da parte dell'ordinamento, il rapporto interspecifico, anziché l'animale in sé inteso¹⁷⁵.

Contrariamente a quanto si registra in giurisprudenza, come subito si vedrà, sono rare le ipotesi in cui la dottrina ha affrontato il tema del danno da perdita dell'animale da affezione. Si è trattato, nella maggior parte dei casi, di commenti e analisi degli arresti giurisprudenziali, mentre meno numerosi sono i momenti in cui siano state proposte riflessioni sul punto con un'impostazione più strutturata, e dalla portata più ampia¹⁷⁶.

fatta, le uniche, eventuali, voci a composizione del danno patrimoniale possono essere rappresentate dalle spese veterinarie e di mantenimento, oltre che da quelle di smaltimento della carcassa.

¹⁷⁵ Ciò vale anche come elemento di distinzione, rispetto all'aspetto patrimoniale del danno: in quest'ultima ipotesi, legittimato attivamente è il proprietario dell'animale, o comunque chi avesse sostenuto gli esborsi o avesse patito il mancato guadagno. Con riferimento al danno non patrimoniale, viceversa, perde ogni rilevanza l'aspetto economico, in quanto consta, unicamente, la titolarità del legame affettivo leso. In questo senso, G.A. PARINI, *Morte dell'animale da affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, p. 614 s.

¹⁷⁶ Possono richiamarsi: S. CASTIGNONE, *Morte dell'animale da affezione*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon e P. Ziviz, Milano, 2000, p. 267 ss.; S. CASTIGNONE, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, p. 2457 ss.; B. THELLUNG DE COURTELARY, *Danno esistenziale da uccisione dell'animale da affezione*, in *Persona e danno*, a cura di P. Cendon, Milano, 2004, vol. IV, p. 4055 ss.; R. NOCERA, *Il danno da uccisione di animale*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Vol. I, *Persone, famiglia, medicina*, Padova, 2014, p. 215 ss.; R. CAFARO, *Proprietari di animali*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Vol. II, *Impresa, mercato e società*, Padova, 2014, p. 307 ss.; G. COVOTTA, *Danno e animali da affezione*, in *Responsabilità civile*, dir. da P. Cendon, Vol. III, Milano, 2017, p. 5283 ss.

Per la dottrina americana, si vedano, in particolare, S.S. WAISMAN-B.R. NEWELL, *Recovery of «Non-Economic Damages» for Wrongful Killing or Injury of Companion Animals: A Judicial and Legislative Trend*, 7 *Animal L.* 45, 2001, e S.M. WISE, *Recovery of Common Law Damages for Emotional Distress, Loss of Society, and Loss of Companionship for the Wrongful Death of a Companion Animal*, 4 *Animal L.* 33, 49, 1998.

La necessità di considerare il legame tra uomo e animale, anche dal punto di vista delle conseguenze giuridiche per il caso della sua incisione, si impone sol considerando il progressivo rafforzamento del ruolo di tale legame, all'interno della società moderna. In particolare, con riferimento ai rapporti interpersonali, si tratta di fornire tutela a una relazione affettiva, che si distingue decisamente rispetto al rapporto che un soggetto possa intrattenere con una *res*, poiché si discorre, in questo caso, di un legame con un essere senziente, caratterizzato dalla bilateralità¹⁷⁷.

Parte della dottrina aderisce all'impostazione che colloca siffatto rapporto all'interno del novero dei beni della personalità, sì da fondare il diritto al risarcimento per il danno derivante dalla sua lesione, in capo a chi avesse maturato il legame in rilevanza, a prescindere dalla titolarità sull'esemplare¹⁷⁸. Una dottrina statunitense si è espressa nel senso di paragonare la perdita di un animale da affezione alla perdita di una persona cara¹⁷⁹.

Tra chi afferma la possibilità di stabilire la rifusione del danno non patrimoniale, per perdita dell'animale da affezione, si registrano voci differenti, in punto di declinazione di tale voce di danno.

Da un lato, vi è chi sostiene che esso debba intendersi come danno derivante dallo stato di angoscia dell'individuo, che deriverebbe dalla perdita del legame affettivo, senza che rilevi alcuna qualificazione in termini di patologia clinica¹⁸⁰. Altri, invece, ne sostengono la natura di danno esistenziale, in quanto la lesione interverrebbe su un rapporto profondamente radicato nella cultura e nella identità umana, tale da assurgere, addirittura, a *status sociale*¹⁸¹.

¹⁷⁷ S. CASTIGNONE, *Morte dell'animale da affezione*, cit., p. 211.

¹⁷⁸ Così, P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, cit., p. 137.

¹⁷⁹ S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 71.

Corso vs. Crawford dog and cat Hospital, inc., 97 Misc. 2d 530, 415 N.Y.S.2d 182 (Civil Court of the City of New York, Queens County, 1979), in in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 83 s., ha stabilito che, a fronte della morte di un *pet*, dovesse essere risarcito, al proprietario, il danno derivante dall'impossibilità a ricordare il cane sulla sua tomba.

In senso contrario, *Anzalone vs. Kragness*, 826 N.E.2d 472 (Illinois Court of Appeals, 2005), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 114 s.

¹⁸⁰ È l'impostazione sostenuta da G. CITARELLA-P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale di affezione*, nota a Conc. Udine, 9 marzo 1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 784 ss.

¹⁸¹ Cfr. S. CATERBI, *Il danno da perdita di animale da affezione*, nota a Trib. Milano, 20 luglio 2010, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 641 ss.

Altra impostazione si fonda sulla constatazione che, in giurisprudenza, prevale la valorizzazione della così detta dimensione degli affetti, tale per cui il ristoro di un legame leso spetta anche a chi fosse vincolato non già da rapporti parentali, purché caratterizzati da un significativo sentimento di affetto. Sulla scorta di ciò, parte della dottrina effettua un parallelismo, con riferimento all'ipotesi in cui siffatto rapporto affettivo sia rivolto a un animale, rilevante sulla scorta degli artt. 2 e 13 Cost., affermando la doverosità della rifusione, là dove esso si ponga all'interno della sfera dei valori a completamento della personalità e dell'esistenza individuali¹⁸².

Per quanto attiene agli orientamenti giurisprudenziali, formatisi sul tema, deve segnalarsi che questi, nel corso del tempo, hanno presentato i contenuti più differenti.

Isolata si pone la pronuncia della Corte di Cassazione penale del 1968¹⁸³, che valuta l'uccisione di un animale da cortile¹⁸⁴ rilevante, oltre che sotto la voce danno patrimoniale, anche sotto quella del danno morale risarcibile.

Un successivo arresto rilevante si registra agli inizi degli Anni Novanta del Novecento¹⁸⁵. Relativamente alla fattispecie di uccisione di un animale, si qualifica il

¹⁸² In questo senso, F. BILLOTTA, *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, in F. BILLOTTA-P. ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, p. 533 ss.

¹⁸³ Cass. pen., 17 ottobre 1968, n. 824, in *Cass. pen.*, 1969, p. 1068 ss.

Nello stesso periodo, negli Stati Uniti, la Corte Suprema della Florida accedeva allo strumento del danno punitivo, per sanzionare chi avesse cagionato la morte di un cane (*La Porte vs. Associated Independents, inc.*, 163 So. 2d 267, Supreme Court of Florida, 1964), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 89 ss. Alla categoria dei danni punitivi ha fatto ricorso, per lo stesso fine, anche *Bueckner vs. Hamel*, 886 S.W.2d 368 (Texas Court of Appeals, 1994), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 119 s., specificando che «losing a beloved pet is not the same as losing an inanimate object»; per tale ragione, l'ammontare del ristoro è stato ritenuto dover andare oltre al mero valore di mercato dell'esemplare.

¹⁸⁴ L'utilizzo di questa espressione non deve sorprendere. Nel periodo storico in cui venne espressa la sentenza richiamata, il concetto di animale da affezione, e, più in generale, di sentimento per gli animali, era ben lontano dal grado di apprezzamento sociale e giuridico che oggi gli è conferito. Il termine «animali da cortile» deve essere inteso, pertanto, per come ricomprendente gli esemplari che condividevano lo spazio domestico, destinatari di un trattamento differenziato rispetto agli animali utilizzati a scopi economici ed alimentari.

¹⁸⁵ Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, cit. Nello stesso senso, Cass. civ., 3 agosto 2001, n. 10679, in *Danno e resp.*, 2001, p. 1161 ss., con nota di A. BONETTA, *Proprietari di cani: val più il guinzaglio del tatuaggio*.

Anche alcune coeve pronunce americane hanno adottato questa impostazione. Ad esempio, *Brosseau vs. Rosenthal*, 110 Misc. 2d 1054, 443 N.Y.S.2d 285 (Civil Court of New York, New York County, 1980), in S.S.

nocumento in termini di danno morale derivante da reato, dovuto all'incisione della sfera affettiva, e dell'attitudine al completamento della personalità, che la rottura del rapporto con l'animale da affezione comporta¹⁸⁶.

A breve distanza di tempo, il Giudice Conciliatore di Udine è intervenuto per il caso di un investimento, e conseguente morte, di un gatto¹⁸⁷. In questa circostanza si assiste a un fondamentale passo in avanti, nell'evoluzione del concetto di risarcimento del danno per uccisione di un animale da affezione, in quanto la lesione viene ricondotta nell'ambito del danno biologico, venendo, parallelamente, accolta la richiesta di risarcimento del relativo danno patrimoniale, ma rigettandosi quella inerente al danno morale¹⁸⁸.

Di pochi anni successiva è una pronuncia, resa dal Tribunale di Roma¹⁸⁹, che anticipa le più moderne riflessioni sul tema, in quanto, discostandosi dall'impostazione anzi riferita, nega che la perdita dell'animale da affezione possa essere declinata quale danno biologico, e parimenti afferma in punto di danno morale¹⁹⁰. Il giudice di merito non si

WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 84 s., ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla rottura del rapporto tra un cane e il suo padrone.

¹⁸⁶ Così, anche, Giud. Pace Milano, 3 maggio 2004, n. 6924, inedita, richiamata in P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 564, *sub* nota 27.

¹⁸⁷ Conc. Udine, 9 marzo 1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 784 ss., con nota di G. CITARELLA-P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale di affezione*, cit.

¹⁸⁸ La medesima impostazione viene ripresa da Giud. Pace Padova, 20 marzo 2000, n. 238, inedita, richiamata in P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 563, *sub* nota 24.

In modo parzialmente difforme, e in un'ottica di più ampio respiro, Giud. Pace Tivoli, 3 dicembre 2003, n. 711, inedita, richiamata in P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 563, *sub* nota 26, ha stabilito che l'evento lesivo, cagionato all'animale d'affezione, da parte di un veterinario che ne avesse provocato la morte per colpa professionale, fosse foriero di danno rilevante e sul piano morale, e su quello biologico.

Quanto all'ordinamento statunitense, la sentenza *Commonwealth vs. Massini*, 200 Pa. Super. 257, 188 A.2d 816 (Superiour Court of Pennsylvania, 1963), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 24 s., ha riconosciuto che un gatto fosse un animale domestico, ma ha stabilito l'assoluzione per chi avesse procurato la morte ad uno di essi, in quanto il Codice penale della Pennsylvania non lo considerava come tale.

¹⁸⁹ Trib. Roma, 17 aprile 2002, n. 22246, in *Giur. merito*, 2002, p. 1254 s.

¹⁹⁰ In questo senso, *Rabideau vs. City of Racine*, 243 Wis. 2d 486, 627 N.W.2d 795 (Supreme Court of Wisconsin, 2001), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 106 s., a fronte dell'uccisione di un cane, nega il risarcimento per il danno al rapporto tra questo e il padrone, ammettendo la rifusione soltanto della lesione patrimoniale da perdita della proprietà. Analogamente, *Johnson*

limita, tuttavia, a respingere le richieste formulate dagli attori, spingendosi (in virtù del principio *iura novit curia*) a individuare quale avrebbe dovuto essere la richiesta correttamente formulata, affermando che la fattispecie sarebbe stata da qualificarsi quale integrante un danno esistenziale, poiché l'affetto verso l'animale deve intendersi iscritto nel novero dei beni della personalità¹⁹¹.

Particolarmente complesso è il percorso logico seguito dalla Suprema Corte, in una pronuncia di qualche anno successiva, ove pare registrarsi un *revirement*, rispetto alle impostazioni anteriori, e sino a qui riferite¹⁹². A fronte del caso di morte di un cavallo a sèguito di incidente stradale, i giudici di legittimità, in un primo frangente, pur ammettendo tale animale tra quelli di affezione¹⁹³, in un primo frangente, respingono la tesi per cui la perdita di tale animale integrerebbe lesione di un interesse alla conservazione di una sfera di integrità affettiva, costituzionalmente protetta. Subito dopo, però, l'arresto in esame sottolinea la necessità della dimostrazione del *quantum* della richiesta, non reputandosi sufficiente l'allegazione di un danno *in re ipsa*, genericamente riferito all'incisione della qualità di vita. Con ciò parrebbe, in qualche modo, smentirsi l'assunto precedente, aprendo alla possibilità che tale figura di danno, se debitamente dimostrata, ben potrebbe essere riconosciuta, e risarcita.

vs. Douglas, 187 Misc. 2d 509, 723 N.Y.S.2d 627 (Supreme Court of New York, Nassau County, 2001), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 86 s., e *Petco Animal Supplies, inc. vs. Schuster*, 144 S.W.3d 554 (Court of Appeals, Texas, Third District, 2004), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 121 ss.

¹⁹¹ Così stabilisce la pronuncia: «[...] e tuttavia l'interruzione della relazione affettiva con l'animale ucciso può avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana - come danno esistenziale - ove sia in concreto allegato e provato un peggioramento della qualità della vita». Nel caso di specie, il giudice romano non ha, di fatto, concesso il risarcimento qui prospettato, a causa della mancata richiesta in tal senso formulata da parte attrice.

Segue il medesimo percorso interpretativo Giud. Pace Roma, 18 gennaio 2005, n. 2009, inedita, richiamata in P. DONADONI, *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, cit., p. 564, nota 28.

¹⁹² Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2270 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*; in *Danno e resp.*, 2008, p. 36 ss., con nota di R. FOFFA, *Il danno non patrimoniale per l'uccisione di animale da affezione*.

¹⁹³ Diversamente, *Robidoux vs Buch*, 400, S.W.2d 631, 637 (Court of Appeals of Missouri, 1966), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 20, lo include tra i «domestic animals».

Sarebbe ridondante ribadire l'importanza che hanno avuto le così dette Sentenze Gemelle della Corte di Cassazione del novembre 2008, per l'evoluzione dello studio e delle riflessioni, in tema di danno non patrimoniale, e suo risarcimento¹⁹⁴.

Ciò che preme sottolineare è che questa epifania interpretativa ha incluso, nel proprio *iter* argomentativo, l'espreso richiamo al tema in esame, proponendone una lettura in aperto contrasto con l'approccio giurisprudenziale, e dottrinale, sino a qui riportato. Detti arresti, infatti, assumono un atteggiamento decisamente *tranchant* nei confronti del pregiudizio derivante dalla morte dell'animale da affezione, annoverandolo tra le ipotesi che comporterebbero null'altro che un fastidio all'individuo, in aperta critica con le Corti che, in precedenza, vi avevano riconosciuto considerazione. La ragione consiste nella pretesa mancata collocazione, del bene giuridico sotteso, tra gli interessi di rilevanza costituzionale, la cui incisione, se connotata da gravità di lesione e serietà del danno, giustificherebbe la rifusione del pregiudizio ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. A detta dei Giudici della Suprema Corte, siffatta ipotesi andrebbe accostata a vicende quali «la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, [...] il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico», che non avrebbero più dovuto trovare ristoro, in quanto, proseguono le pronunce, «[I]n tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia».

Queste impostazioni suscitano alcune perplessità, per due ordini di ragioni.

La prima, più ovvia, porta a dubitare dell'opportunità dell'accostamento di fattispecie di natura e portata sì diverse tra loro. Scorrendo l'elenco, non può sfuggire che si pongono sullo stesso livello circostanze intrinsecamente eterogenee che, probabilmente, avrebbero meritato una trattazione separata. La diversità emerge con ancora maggiore evidenza quando si consideri che, tra le ipotesi chiamate ad esempio, constino fattispecie punite a titolo di delitto dal Codice penale¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.; Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in *Foro it.*, 2009, c. 120 ss.; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974, in *www.iusexplorer.it*; Cass. civ., 11 novembre 2008, n. 26975, in *www.iusexplorer.it*.

¹⁹⁵ In questo stesso senso, Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, in *www.iusexplorer.it*; App. Bari, 12 novembre 2013, n. 1481, in *www.iusexplorer.it*; Trib. Rimini, 11 novembre 2016, n. 4989, in *www.iusexplorer.it*, che pure nega autonoma risarcibilità alla fattispecie di perdita dell'animale da compagnia.

In secondo luogo, la lettura fornita dai Giudici di legittimità non tiene conto del grado di importanza sociale che connota il sentimento per gli animali. In un'analisi giuridica che si ricollegi, in modo così stretto, alla disamina di ciò che più conti per il sentire sociale, non può venire meno la piena presa di coscienza del ruolo che tale situazione abbia conquistato, per la generalità dei consociati. Le sentenze richiamate, pertanto, sembrano aver sottovalutato il rapporto con l'animale da affezione, giungendo a negare quell'importanza che la realtà gli ha già ampiamente attribuito.

Le linee così dettate dalla giurisprudenza di legittimità hanno – inevitabilmente – influito sulle decisioni delle Corti di merito, che hanno negato la risarcibilità del danno, derivante dall'incisione del rapporto tra un soggetto e un animale da affezione¹⁹⁶. Siffatte richieste risarcitorie non hanno trovato accoglimento, in quanto le fattispecie ad esse sottese non avrebbero integrato un'ingiustizia costituzionalmente qualificata: il sentimento per gli animali, e il legame che, su di esso fondato, si viene a instaurare tra l'individuo e l'animale, non assurgerebbe a interesse fondamentale della personalità, rilevante alla luce dei crismi costituzionali. Al pari delle sentenze del 2008, manca la lettura della fattispecie concreta, per come integrata dalle continue istanze evolutive del dato sociale.

¹⁹⁶ Si vedano, in questo senso: Trib. Roma, 19 aprile 2010, in *www.iusexplorer.it*; Trib. Milano, 20 luglio 2010, n. 9453, in *Danno e resp.*, 2010, p. 1068 ss., con nota di R. FOFFA, *La negazione del danno non patrimoniale per morte dell'animale da affezione*; Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 12 gennaio 2011, in *Danno e resp.*, 2011, p. 661 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Danno da perdita di animale da affezione: un no campano*; Trib. Catanzaro, 5 maggio 2011, in *Danno e resp.*, 2012, p. 187 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Nessun risarcimento per la perdita dell'animale da affezione: la conferma del giudice di Catanzaro*.

Particolare interesse desta Trib. Schio, 19 novembre 2010, inedita, richiamata da F.M. SCARAMUZZINO, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell'animale da affezione*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 620, *sub nota* 4. Il caso di specie afferisce alla morte di un animale da affezione, a seguito della somministrazione di anestesia in una clinica veterinaria, poiché «[a]lla luce della diversa natura dei diritti a tutela dei quali è posto l'obbligo d'informazione, deve ritenersi diversa anche l'intensità di tale obbligo a seconda del contratto stipulato in concreto. Deve, di conseguenza, ritenersi che l'intensità dell'obbligo d'informazione derivante dallo svolgimento di attività sanitaria su persone debba essere maggiore rispetto a quella derivante dallo svolgimento dell'attività veterinaria. Proprio in considerazione della diversa natura delle posizioni coinvolte, deve dunque ritenersi che, nell'attività veterinaria, (che, è bene ricordare, avendo ad oggetto animali, riguarda entità animate, che, tuttavia, continuano a costituire, per il nostro ordinamento, cose oggetto di diritti), l'informazione esigibile riguardi solo quegli elementi che, secondo criteri di normalità, possono influenzare in modo significativo la determinazione a contrarre da parte del destinatario della prestazione».

Nell'ottica inaugurata dalle Sezioni Unite del 2008, si è posto il Tribunale di Milano¹⁹⁷, che ha affermato la possibilità di rifondere il danno non patrimoniale derivante da morte dell'animale, soltanto quando essa sia conseguenza di un fatto-reato. Sussistendo tale circostanza, il danno non potrebbe dirsi trascurabile o futile, là dove l'illecito abbia inciso sul rapporto tra individuo e animale, in quanto idoneo ad appagare esigenze relazionali affettive, meritevoli di tutela ad opera dell'ordinamento giuridico. È facile scorgere, parallelamente, una prima apertura verso letture consapevoli dell'evoluzione sociale, in quanto non si nega, pur nei limiti anzi delineati, la rilevanza del rapporto uomo-animale, in termini di completamento della personalità.

Nella medesima direzione si pone una pronunzia di merito, la quale ha aderito all'orientamento che nega la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale da affezione, valorizzando, tuttavia, tale rapporto attraverso un percorso indiretto¹⁹⁸. Versandosi nella fattispecie di inadempimento contrattuale da parte di un medico veterinario, il giudicante ha riconosciuto che la morte dell'animale avesse provocato un profondo perturbamento psicologico nel padrone, tale da integrarne incisione alla salute, inquadrata come danno biologico. Si è ritenuto, pertanto, che il rapporto con l'animale da compagnia non rappresenti, di per sé, diritto inviolabile della persona; esso, tuttavia, si pone come prodromico e strumentale alla piena realizzazione di un'altra situazione, che rientra in quest'ambito, in termini tali per cui il suo venir meno ne determina una lesione, foriera di danno non patrimoniale risarcibile.

La scelta di conferire rilevanza al sentimento per gli animali, non già quale figura autonoma di diritto inviolabile, ma come strumento per la realizzazione di altro diritto della personalità, era stata preferita anche da una parte della giurisprudenza precedente, che aveva accordato la rifusione del danno derivante da uccisione di animale, in quanto circostanza incidente sul diritto di proprietà dell'esemplare, poiché, quest'ultima, è situazione giuridica ricompresa nella categoria dei diritti fondamentali della persona¹⁹⁹.

L'orientamento giurisprudenziale che, a parere di chi scrive, merita di essere condiviso, è, però, quello che vede, nel rapporto con l'animale da affezione, la

¹⁹⁷ Trib. Milano, 1 luglio 2014, n. 8698, in *www.iusexplorer.it*.

¹⁹⁸ Trib. Rimini, 11 novembre 2016, n. 4989, cit.

¹⁹⁹ Trib. Bari, 22 novembre 2011, cit. Anche in questo caso, la configurabilità di una lesione di tal fatta è subordinata alla verifica della sussistenza di un rapporto consolidato tra l'animale e il suo proprietario, non essendo, al contrario, sufficiente la presenza di un mero rapporto dominicale, non altrimenti qualificato.

configurazione di una situazione atta a determinare il completamento della personalità dell'individuo, da ricomprendersi nell'elenco dei diritti inviolabili della persona.

Sono diverse le pronunzie che, sganciandosi dai lineamenti tracciati dalle Sentenze gemelle del 2008, ammettono il rapporto con gli animali da affezione tra le situazioni rilevanti per l'ordinamento, come in grado di completare la sfera relazionale e sentimentale dell'individuo, e pertanto le riconoscono meritevoli di considerazione di rango costituzionale.

Un primo arresto, che ha svolto un ruolo da apripista, nell'impostazione anzi definita, proviene dal Tribunale di Rovereto²⁰⁰. Nel caso di specie, un cane era stato affidato alla custodia di una pensione per animali; qui, a causa di una recinzione lasciata aperta, l'esemplare era stato aggredito, ed era deceduto per le ferite riportate. A contestazione delle Sentenze del 2008, la pronuncia in esame richiama la disciplina portata dalla l. n. 189/2004, le cui previsioni delittuose andrebbero a confermare «la risarcibilità, ai sensi della mai contestata dicotomia fra art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen., del danno non patrimoniale patito dal soggetto legato da rapporto di affezione all'animale sottoposto ai detti maltrattamenti». Il giudice trentino ha ritenuto, fondatamente, che tale Novella fosse conseguenza della presa di coscienza, da parte dell'ordinamento, della diversità ontologica, rilevante anche a fini risarcitori, degli animali, in particolare di quelli da affezione, rispetto agli altri beni della vita²⁰¹. Ancor più significativamente, la Corte di merito ha individuato, nella l. n. 281/1991, il referente normativo, atto a dimostrare come il legislatore sia ben consapevole della rilevanza del rapporto uomo-animale, intendendolo quale attività realizzatrice della personalità umana, rilevante per l'art. 2 Cost., a ciò agganciando, in definitiva, la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione dell'animale da affezione. Ciò vale, prosegue la sentenza in commento, a stabilire la sussistenza anche di danno non patrimoniale, derivante da inadempimento contrattuale.

²⁰⁰ Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, cit. A commento, si veda A. GALLUCCI, *Regolamento condominiale e clausola che vieta la detenzione di animali: profili di legittimità e aspetti critici*, in *Il civilista*, 2011, 10, p. 58 ss.

²⁰¹ La pronuncia in discorso critica, altresì, l'*escamotage* proposto dalla Corte di Cassazione del 2008, secondo cui la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, ai soli casi previsti dalla legge, non opererebbe per i giudizi secondo equità, promossi avanti al Giudice di Pace.

Applica il principio già affermato dalla Corte di legittimità nel 2008, al fine di riconoscere il risarcimento per il danno da morte dell'animale da affezione, Cass. civ., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Resp. civ.*, 2009, p. 956 ss., con nota di F. ZAULI, *Danno morale da morte in clinica dell'animale da affezione*; in *Danno e resp.*, 2009, p. 761 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Conferme e incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*.

Sono diversi gli arresti successivi, che si sono posti sulla medesima linea della decisione ora analizzata. La giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di entrambe le declinazioni di danno, attribuendo ristoro e al danno patrimoniale, e a quello non patrimoniale, derivanti dalla lesione del rapporto tra individuo e animale da compagnia. Il merito più significativo di tale filone interpretativo consiste nell'aver attribuito, al sentimento per gli animali, il ruolo e il valore, per la personalità individuale, che altre decisioni, in particolar modo le Sentenze gemelle del 2008, non avevano colto²⁰².

Volendo trarre una linea conclusiva delle posizioni assunte dalla giurisprudenza, circa il riconoscimento di danno derivante da lesione o interruzione del rapporto tra individuo e animale da affezione, e, quando riconosciuto, circa la voce di danno non patrimoniale nel concreto ricorrente, si rileva, evidentemente, una diversità di letture.

Da un lato, come visto, si pongono le pronunzie che negano rilevanza a tale fattispecie di danno, oppure che la riconducono nell'alveo di lesioni arrecate a interessi e situazioni giuridiche differenti. Tale orientamento, convogliato nelle pronunzie della Corte di Cassazione del Novembre 2008, e da esse proseguito, si fonda sul mancato riconoscimento, dal sapore vagamente anacronistico, del rapporto uomo-animale, come interesse individuale di rilevanza e copertura costituzionale. Esso viene, infatti, posto sullo stesso piano di situazioni (di segno ben differente), lette quali espressioni di mere vicende spiacevoli della vita quotidiana, e non quali fonti di illecito.

Gli arresti che, invece, colgono il valore sociale e, parallelamente, giuridico, del legame con l'animale da affezione, si scontrano con la difficoltà di dare univoca definizione a tale figura, con la conseguente divergenza delle voci di danno di volta in volta ritenute sussistenti.

²⁰² In quest'ottica, si considerino: Giud. Pace Cosenza, 6 luglio 2010, in *Corti calabresi*, p. 470 ss.; Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, cit.; App. Bari, 12 novembre 2013, n. 1481, cit.; Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266, in *Giur. it.*, 2017, p. 1075 ss., con nota di D. MELANO BOSCO, *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale da affezione*; Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, in *www.leggiditalia.it*; Trib. Arezzo, 8 agosto 2017, n. 940, in *www.iusexplorer.it*, ove si richiama, altresì, la conforme Trib. Torino, 29 ottobre 2012.

Trib. Foggia, 24 giugno 2011, in *www.leggiditalia.it*, sottolinea che l'incisione del rapporto con l'animale da affezione, pur non potendo rappresentare fonte di danno esistenziale *in re ipsa*, ben possa rilevare «sotto il diverso profilo del danno morale soggettivo e transeunte conseguente ad un fatto-reato o alla lesione di diritti costituzionalmente tutelati»; la morte dell'esemplare, pertanto, può reclamare la rifusione del pregiudizio da sofferenza soggettiva.

Si è discusso di danno morale, in forza della sofferenza, e dell'angoscia, che la perdita del rapporto con l'animale, derivante da illecito, determini, in capo all'individuo, sancendo una rifusione valutata in via equitativa²⁰³. Altre volte, si è ritenuto che l'incisione del rapporto uomo-animale fosse fonte di danno biologico, quando i patimenti da esso cagionati determinassero una lesione dell'integrità psico-fisica individuale²⁰⁴. L'attribuzione, al legame con l'animale da affezione, della qualifica di interesse fondamentale della personalità, ha portato talune pronunzie a declinarne la lesione in termini di danno esistenziale, consistente nel pregiudizio arrecato alla qualità di vita, e alla capacità relazionale, del soggetto che in tale legame fosse coinvolto, in ragione della derivante carenza affettiva, e della privazione di una figura importante e, talvolta, decisiva, per la sua quotidianità.

Come osservato nel corso del presente contributo, è tutt'altro che agevole individuare quale sia, esattamente, il bene giuridico considerato dal legislatore. L'orientamento, che la giurisprudenza da ultimo richiamata pare aver deciso di seguire, è il medesimo sostenuto in queste pagine: l'attenzione, anziché incentrarsi sulla figura dell'animale da affezione in sé considerato, oppure sul sentimento di matrice umana, sembra doversi focalizzare sul rapporto che lega l'individuo all'esemplare da compagnia.

Ecco pienamente giustificata, quindi, l'affermazione della sussistenza del danno non patrimoniale, derivante dall'interruzione o dalla lesione del rapporto tra l'individuo e l'animale da affezione. Detto rapporto ha acquisito piena cittadinanza, nel novero degli interessi fondamentali, in quanto è arrivato a costituire un tassello sempre più importante,

²⁰³ Anche parte della giurisprudenza statunitense si è espressa in tal senso. Ad esempio, *Burgess vs. Taylor*, 44 S.W.3d 806 (Kentucky Court of Appeals, 2001), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 105, ha condannato il convenuto – che aveva venduto per la macellazione alcuni cavalli affidatigli dall'attore – al risarcimento del danno cagionato da «intentional infliction of emotional distress», in considerazione dell'«emotional torment» causato al proprietario degli esemplari.

In altra occasione, i giudici americani hanno elaborato la categoria di «malicious injury to a pet», che può valere sia come voce del più ampio «emotional distress», sia come tipologia autonoma di danno; in questo senso, *Womack vs. Von Rardon*, 135 P.3d 542 (Washington Court of Appeal, 2006), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 107.

Maggiori difficoltà, invece, nell'aprire alla categoria della «negligent infliction of emotional distress»: sul punto, si veda P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 108 ss.

²⁰⁴ A tale figura è certamente sovrapponibile quella del pregiudizio psichico, con cui si è inteso fare riferimento all'alterazione neurologica, verificabile dal punto di vista medico, rispetto alla situazione mentale precedente all'evento dannoso.

per il completamento della sfera di soggettività dell'individuo, e che ne consente la piena realizzazione, anche ai sensi dell'art. 2 Cost.

Correttamente, pertanto, si rileva che la privazione, o la seria compromissione, di questo legame, si ripercuote sulla sfera giuridica del soggetto leso, il quale subisce conseguenze di segno differente, ivi comprese quelle declinate nelle diverse voci di danno non patrimoniale, e come tali meritevoli di rifusione.

Ferme queste premesse, spetta, com'è intuitivo, all'interprete verificare se, nel caso specifico, siano ricorrenti i crismi per la configurabilità del danno non patrimoniale, alla luce degli insegnamenti cristallizzati nelle sentenze di legittimità del Novembre 2008, più volte richiamate.

È necessario, in primo luogo, che il rapporto tra individuo e animale da affezione sia sufficientemente solido, da poter assurgere a elemento fondamentale per la personalità. Quando si tratti di un animale da poco entrato nella sfera di rapporti di un soggetto, sarebbe difficile sostenere che il legame abbia tale forza; viceversa, ciò accade più facilmente in occasione di un rapporto protrattosi per lungo tempo. Al fattore temporale, ben possono accompagnarsi elementi ulteriori, atti a rimarcare l'importanza dell'animale per l'individuo; si pensi, in questo senso, all'animale utilizzato per la *pet-therapy*, al cane guida per ciechi, oppure alla persona sola, che abbia nell'animale l'unico mezzo di compagnia e di contrasto alla solitudine.

Una volta stabilito che il rapporto sia da leggersi, nel caso concreto, come interesse fondamentale della personalità individuale, rimane da verificare se la lesione occorsa sia seria, e il danno grave. Ciò probabilmente non ricorre, quando l'esemplare abbia subito maltrattamenti che non abbiano cagionato un'insopportabile conseguenza (ferma ogni valutazione di matrice penalistica), mentre, all'estremo opposto, non paiono esservi dubbî, circa l'integrazione di detti requisiti, in occasione della morte dell'esemplare.

3.8. Gli animali da affezione nell'amministrazione di sostegno, e l'affidamento in caso di separazione o divorzio.

A suffragio della tesi suesposta, che vede, nel rapporto con gli animali da affezione, un fondamentale elemento di completamento della personalità umana, meritano di essere richiamate due ulteriori fattispecie, portate all'attenzione della recente giurisprudenza.

La prima attiene a una decisione resa dal Tribunale di Varese, nella funzione di Giudice Tutelare²⁰⁵. Qui, in occasione dell'apertura di un'amministrazione di sostegno, a beneficio di una persona anziana, ricoverata in una casa di cura, il Giudice dispone che l'amministratore debba avere cura dei bisogni materiali del cane dell'amministrata, dovendo, altresì, provvedere a fare incontrare periodicamente quest'ultima con l'animale.

A scanso di ogni dubbio che residui sul punto, la decisione si apre con l'affermazione per cui «[I]l sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo», dovendosi, pertanto, vagliare nel concreto se e come possa trovare realizzazione il desiderio espresso dalla persona, che voglia mantenere la frequentazione con il proprio animale da compagnia, anche in caso di ricovero presso una struttura assistenziale²⁰⁶.

In linea con la giurisprudenza sopra richiamata, la pronuncia in commento si discosta dalla posizione assunta dalle sentenze gemelle della Cassazione, ritenendo che l'evoluzione sociale e normativa (in virtù del rimando alla l. n. 201/2010) abbia attribuito piena rilevanza al sentimento per gli animali, attribuendo ad esso rilevanza costituzionale.

Ciò, in uno con i principî dettati dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, ha portato il Giudice di Varese a ritagliare i compiti dell'amministratore di sostegno in un'ottica di piena valorizzazione della personalità della beneficiaria, sancendone il diritto a effettuare periodici incontri con il proprio animale.

È evidente che tale arresto porta alla piena, ed evidente, cristallizzazione delle riflessioni svolte in precedenza. Il fatto che l'animale da compagnia sia divenuto elemento decisivo e fondamentale per la personalità individuale, trova qui chiara conferma: il ruolo dell'animale è tanto importante, che, anche in caso di ricovero dell'interessato, è doveroso mantenerlo, e di ciò il Giudice si dimostra pienamente consapevole, e apprezzabilmente sensibile.

²⁰⁵ Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *Dir. famiglia*, 2012, 2, p. 802 ss.; in *Fam. e dir.*, 2012, 4, p. 379 ss., con nota di F. TOMMASEO, *L'infermo e il suo cane: una singolare applicazione della cura della persona nell'amministrazione di sostegno*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 5, p. 377 ss., con nota di P. CENDON-R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e animale d'affezione*; in *Giur. it.*, 2012, p. 6 ss., con nota di V. AMENDOLAGINE, *Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d'affezione del beneficiario verso l'animale da compagnia*.

²⁰⁶ La pronuncia in esame definisce, quello all'animale da compagnia, un diritto soggettivo; per ogni riflessione circa tale impostazione, sia consentito rimandare *supra*, Cap. II, § 3.6.

È, ancora una volta, la giurisprudenza di merito a proporre soluzioni a casi concreti, evidentemente fondate sull'acquisita consapevolezza del nuovo ruolo degli animali da affezione.

Per i casi di separazione personale, o di cessazione della convivenza *more uxorio*, che vedano coinvolti animali in precedenza appartenuti alla coppia, parte della giurisprudenza ha deciso per l'applicazione analogica della disciplina dettata in tema di affidamento di figli minori, al fine di stabilire le sorti dell'esemplare²⁰⁷. In questo senso, si pone un disegno di legge (il n. 16, presentato alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018), finalizzato a introdurre l'art. 155-*septies* cod. civ., che consentirebbe al giudice di disporre l'affidamento dell'animale d'affezione, in modo analogo a quanto possa, e debba, fare, con riferimento al figlio minore²⁰⁸.

Sulla base della considerazione della proposta di legge, che vorrebbe l'inserimento dell'art. 455-*ter* cod. civ., dedicato all'affido degli animali familiari in caso di separazione personale, il Tribunale di Roma ha ritenuto di ovviare alla mancanza di una disciplina a ciò dedicata, mediante l'applicazione, in via analogica, della disciplina rivolta alla sistemazione

²⁰⁷ In un'ottica differente si pone altra giurisprudenza, che sostiene come non afferisca alla decisione del giudice l'assegnazione dell'animale da affezione, poiché «le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente». Così, Trib. Como, 3 febbraio 2016, cit. Cfr., altresì, Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.*, 2016, c. 2616 ss. Molto simile un orientamento assunto dalla giurisprudenza statunitense; si vedano, ad esempio, *Akers vs. Sellers*, 114 Ind. App. 660, 54 N.E.2d 779 (Appellate Court of Indiana, En Banc, 1944), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 165, e *In re marriage of Stewart*, 356 N.W.2d 611 (Court of Appeals of Iowa), 1984, in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 166 s., che evidenzia l'opportunità che i coniugi assumano accordi in materia a mezzo di accordi prematrimoniali.

²⁰⁸ Il disegno di legge così dispone: «Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi. – In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. // In caso di affido condiviso, salvi diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario».

della prole minore d'età, al fine di privilegiare l'interesse materiale, spirituale e affettivo dell'animale²⁰⁹.

Addirittura, il Tribunale di Milano²¹⁰ ha espressamente riconosciuto che «l'animale di compagnia non può essere più collocato nell'area semantica concettuale delle “cose”, ma ormai nell'area degli esseri “senzienti”». Ciò legittima i coniugi a definire, pattiziamente, la permanenza dell'animale, presso l'uno o presso l'altro.

La giurisprudenza americana, come accennato, ha talvolta rifiutato di esprimersi, ritenendo la materia esclusa da quelle ove un giudice possa intervenire. Altre volte, le Corti hanno proceduto all'attribuzione all'uno o all'altro dei coniugi dell'animale di famiglia, ma sulla base della considerazione che esso fosse da intendersi, e trattarsi, quale *personal property*²¹¹.

Il fatto che tali decisioni siano sì vicine nel tempo, depone a favore della circostanza che la considerazione sociale dell'animale vada crescendo, e arrivi a interessare settori sempre nuovi. A ben vedere, il ruolo che l'animale ha assunto all'interno delle famiglie, è uno degli elementi che, nelle pagine che precedono, sono stati richiamati a dimostrazione dell'impossibilità di considerarli alla stregua di mere *res*. Al contrario, essi sono destinatari della considerazione propria di esseri viventi senzienti, così che il loro trattamento giuridico ne viene, inevitabilmente, influenzato.

I gruppi sociali fondamentali, quali sono le famiglie, attribuiscono un'importanza tale all'animale da compagnia, da intenderlo (quasi) come membro effettivo di essa, così che la rottura del gruppo richiede la definizione, per il futuro, dei rapporti che lo vedano coinvolto.

3.9. Una prospettiva *de iure condendo*: il Codice degli animali d'affezione.

²⁰⁹ Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322, in *Fam. e dir.*, 2017, 5, p. 460 ss., con nota di M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale «familiare»*, e Trib. Pescara, 9 maggio 2002, Trib. Cremona 11 giugno 2008, Trib. Milano 13 marzo 2013, *ivi* richiamate.

²¹⁰ Trib. Milano, 13 marzo 2013, in *www.iusexplorer.it*.

²¹¹ È il caso di *Arrington vs. Arrington*, 613 S.W.2d 565 (Court of Civil Appeals of Texas, Fort Worth, 1981), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 167.

In alcuni casi le Corti hanno espressamente richiamato l'applicazione analogica dei principi in tema di affido dei figli: così, *In re Callan Jr.*, D-2252 (Tennessee Probate Courte, 2007), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, cit., p. 167 s.

Al momento della redazione di queste pagine, è al vaglio del legislatore l'adozione di un testo normativo, che parrebbe rappresentare il punto di convergenza di tutte le istanze sino a qui percorse, cristallizzandone la tensione evolutiva. La proposta di legge n. 93, presentata alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018, «Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo», si prefigge di sostituirsi alla l. n. 281/1991, che, come è possibile leggere nella Relazione alla proposta, ha rappresentato, indubbiamente, un punto di partenza fondamentale per la sistemazione della materia, nonché per la sua razionalizzazione, ma, nella pratica, non ha saputo raggiungere alcuni dei suoi più importanti obiettivi, anche, prosegue il testo, in ragione della mancata piena sua concertazione, ad opera delle leggi regionali.

Ciò ha fatto avvertire la necessità di elaborare uno strumento di prosecuzione del percorso intrapreso, in grado di andare oltre alle difficoltà – innegabili – ancora esistenti.

La l. n. 281/1991 si è fermata a proporre enunciazioni di principio, circoscritte a fornire indicazioni relative al contenimento del fenomeno del randagismo, attraverso il controllo della proliferazione degli esemplari, e la detenzione in apposite strutture di quelli vaganti.

L'atteggiamento del disegno di legge è affatto diverso, e tende a racchiudere tutti i vari aspetti, che attengono, e possono attenerne, la sfera di tutela dell'integrità, e del benessere, degli animali d'affezione. Non si tratta più di una normativa eminentemente tecnica, afferente soprattutto all'ambito amministrativo, ma arriva ad estendere il proprio raggio d'azione, calibrando l'intervento sulla nuova declinazione che il *pet* assume nella società. Se, come visto, il bene giuridico, considerato e tutelato dalle vigenti norme, consiste nella relazione uomo-animale, in questa proposta legislativa esso è rappresentato direttamente dalla figura dell'animale d'affezione. Non siamo più di fronte a disposizioni che tutelano l'animale in quanto dimensione di completamento della personalità umana, ma in quanto primario oggetto di diritto.

Ciò trova diretta conferma nell'art. 1, d.d.l. n. 93/2018, ove la tutela degli animali è indicata espressamente come obiettivo, cui debba tendere l'attività dello Stato. Si nota un'analogia con quanto disponeva la l. n. 281/1991, con l'aggiunta, però, dell'indicazione al benessere animale – che viene salutato come diritto -, e il richiamo alla natura degli animali come esseri senzienti. Si uniscono, inoltre, la considerazione delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali, e la garanzia del rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, oltre alla promozione della cultura del possesso responsabile. Ritorna, infine, la tensione al controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.

È importante richiamare la definizione di animale d'affezione, fornita dall'art. 2, primo comma, lett. a), d.d.l. n. 93/2018, che attribuisce tale veste a ogni animale, che l'uomo tenga per

compagnia o affezione. Ebbene, ciò conferma quanto sostenuto anzi²¹², circa la possibilità che ogni animale assurga ad animale d'affezione, non essendo rilevante la specie di appartenenza, quanto, piuttosto, la destinazione attribuita dall'individuo, che instauri con l'esemplare un rapporto di affettività.

Tra i principali compiti di cui sono investite le Regioni, vi è, ai sensi dell'art. 4, d.d.l. n. 93/2018, quello di istituire un ufficio preposto alla tutela e al benessere degli animali, che dovrà gestire l'anagrafe di cani e gatti, e redigere il piano triennale degli interventi di controllo demografico. I Comuni hanno funzioni più incisive, in quanto deputati alla vigilanza diretta dell'osservanza delle norme, e chiamati a istituire un proprio ufficio per i diritti degli animali, e ad approvare un regolamento sulla tutela degli animali (art. 5, d.d.l. n. 93/2018).

Di particolare interesse è la previsione di una figura nuova, definita responsabile di animali di affezione, e disciplinata dall'art. 7, d.d.l. n. 93/2018. Essa coincide con il proprietario o detentore di un animale, e la novità consiste nel fatto che si fornisce puntuale elencazione dei suoi compiti, che si identificano, di fatto, con le attribuzioni ordinarie del proprietario di un animale. Si tratta della codificazione dei comportamenti normali del detentore di un *pet*, cui questi sarebbe in ogni caso tenuto, in forza di regole civiche, di salvaguardia e cura di un essere vivente. Il fatto che, però, tali comportamenti acquisiscano cittadinanza giuridica espressa, si riverbera, com'è intuitivo, sul piano sanzionatorio, per il caso del loro mancato svolgimento, che, a norma dell'art. 46, d.d.l. n. 93/2018, è piuttosto severo.

Sul piano organizzativo, la gestione della popolazione degli animali da affezione è resa possibile, o, quantomeno, sensibilmente facilitata, dall'obbligo, di cui all'art. 8, d.d.l. n. 93/2018, di installazione di un microchip su ogni esemplare di cane e gatto, e di iscrizione all'anagrafe degli animali da affezione.

Per alcuni aspetti, la tutela dell'integrità dell'animale raggiunge livelli assolutamente nuovi, come accade con la previsione dell'istituzione del servizio di pronto soccorso veterinario (art. 10, d.d.l. n. 93/2018), anche mediante l'attivazione di ambulanze veterinarie (art. 6, secondo comma, lett. i), d.d.l. n. 93/2018). Inoltre, gli articoli 38 e 39, d.d.l. n. 93/2018, delineano la possibilità, per i non abbienti, di accedere a servizi veterinari di base, a spese della Regione.

Il processo di personificazione dell'animale è accentuato, inoltre, dall'inserimento dell'obbligo di comunicare, al servizio veterinario, in forma scritta, l'avvenuto decesso dell'animale da affezione (art. 11, d.d.l. n. 93/2018). Inoltre, l'art. 27, d.d.l. n. 93/2018, introduce

²¹² Cap. II, § 3.2.

l'obbligo di consentire l'accesso in aree pubbliche, o di uso pubblico, nonché nei locali pubblici, ai cani e ai gatti.

Merita una riflessione la previsione di cui all'art. 15, d.d.l. n. 93/2018, ove, in materia di disciplina dei canili e gattili, si stabilisce che gli esemplari non reclamati entro quindici giorni dal loro ingresso nella struttura, possano essere ceduti a privati. L'impressione che si trae da questo meccanismo è di un curioso riavvicinamento alla considerazione dell'animale come *res derelicta*, che possa essere ceduta, quando non ripetuta dal legittimo proprietario. Ciò si ricollega all'art. 16, d.d.l. n. 93/2018, che regola, in modo piuttosto puntuale, la figura dei rifugi, che si pongono quali strutture deputate ad ospitare gli esemplari per periodi brevi, in via transitoria, con la finalità di poter dare in adozione gli animali.

L'art. 17, quarto comma, d.d.l. n. 93/2018, introduce la figura del cane libero accudito, inteso come esemplare non appartenente a un privato, ma inserito all'interno di una comunità, che si prescrive debba essere curato e mantenuto a spese del Comune.

La norma successiva reca una previsione, che impone serie riflessioni, di ordine amministrativo. Nell'art. 18, primo comma, d.d.l. n. 93/2018, si legge che l'aggiudicazione delle gare d'appalto, esperite dai Comuni per l'affidamento dei servizi loro attribuiti dalla proposta di legge, debba tenere conto «del miglior rapporto qualità-prezzo in considerazione del benessere garantito agli animali». Ciò vale ai sensi dell'art. 95, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», che fissa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, come esclusivo riferimento per l'aggiudicazione di una gara d'appalto, per l'affidamento di servizi di valore pari o superiore a quarantamila euro. Questa (proposta) innovazione avrebbe evidenti ripercussioni su tutto il funzionamento degli enti locali, che dovrebbero fare i conti con un criterio di aggiudicazione dai confini ancora incerti, con una produzione dottrinale circoscritta, e una giurisprudenziale non sufficiente, aprendo la strada a complessità e appesantimenti del funzionamento, e della conclusione, delle gare d'appalto. Il secondo comma dell'art. 18, d.d.l. n. 93/2018, in tema di affidamento di servizi di mantenimento e gestione di animali di affezione, elenca gli aspetti cui debba essere conferito rilievo al momento dell'aggiudicazione. Ciò non sembra, tuttavia, risolutivo, in quanto il richiamo è ancora rivolto ad ambiti poco esplorati, difficilmente gestibili. Parallelamente, la norma non fa menzione dell'eventuale intervento del menzionato criterio per gli affidamenti sotto soglia, senza alcuna specificazione se esso debba, o meno, essere tenuto in considerazione dall'operatore, quando l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 36, d. lgs. n. 50/2016.

Ad aggravare la posizione degli enti locali interviene anche l'art. 22, d.d.l. n. 93/2018, che subordina lo svolgimento di attività economiche, aventi a oggetto gli animali d'affezione,

all'autorizzazione del sindaco, previo parere del servizio veterinario, e solo a sèguito dello svolgimento, da parte del richiedente, di un corso di formazione professionale.

Volendo trarre una riflessione conclusiva, di respiro generale, circa il disegno di legge in esame, deve sicuramente essere salutato con favore l'intento di costruire una normativa a tutela della posizione dell'animale da affezione, e a concertazione dell'acquisito ruolo all'interno della società, che abbia un'impronta sistematica e compiuta. Le sue norme sono spesso il frutto delle più recenti elaborazioni scientifiche ed etiche, che si prefiggono di trasporre sul piano normativo, e quindi deontico, ciò che è già ordinario sul piano ontologico.

Al contempo, deve rilevarsi come questa tensione abbia portato all'inserimento di disposizioni dal sapore vagamente pleonastico (si pensi alla puntuale normazione dei còmpiti del padrone di un cane), che tradiscono l'affanno ideologico, che sta alla base della proposta di legge. Ciò non rappresenta un limite del disegno di legge, né deve essere visto in un'accezione negativa: si tratta, semplicemente, dell'inevitabile conseguenza del ritardo in cui ancòra versa l'ordinamento nazionale, in tema di riconoscimento giuridico del rapporto uomo-animale d'affezione, che impone accelerazioni sostenute, con il rischio di eccedere, rispetto al *minimum* sufficiente per colmare tale divario.

Infine, dal punto di vista tecnico non può sfuggire che, nonostante l'epigrafe della legge, e numerose rubriche degli articoli che la compongono, facciano richiamo agli animali da affezione nel loro complesso, il testo delle disposizioni rinvia, in diverse occasioni, a cani e gatti soltanto. Ciò solleva, intuitivamente, il dubbio se queste disposizioni debbano riferirsi esclusivamente agli esemplari di queste specie, o, più probabilmente, a tutti gli animali d'affezione, come lascia intendere anche l'ampiezza della definizione proposta dall'art. 2, d.d.l. n. 93/2018.

4. La fauna selvatica.

4.1. Cenni storici.

La rilevanza di questa categoria di animali è, preliminarmente, di carattere storico. Pare superfluo osservare, infatti, che i primi animali comparsi sulla Terra, sino all'avvento dell'uomo e alla domesticazione, avevano natura selvatica²¹³. Questa cifra non è venuta meno, e, ancor oggi,

²¹³ P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 355.

nonostante la presenza dell'uomo si sia spinta in profondità, in spazi che prima erano totalmente naturali, gli esemplari selvatici mantengono propri, innati, caratteri, irriducibili a leggi diverse da quella della natura. Intuitivamente, questi tratti sono sconosciuti agli animali che abbiano subito l'opera di domesticazione, avendo abbandonato l'ambiente selvatico, per quello antropizzato²¹⁴.

A ben vedere, l'elemento della domesticazione, da intendersi come la cristallizzazione di un rapporto di controllo dell'uomo sull'animale, vale a isolare gli animali selvatici, da ogni altro raggruppamento giuridicamente rilevante. Ogni categoria già analizzata, al pari di quelle che si vedranno, presuppone un intervento umano, che abbia instaurato un rapporto di gestione, *lato sensu* intesa, sull'animale. Unico ambito per cui ciò non rilevi, è quello afferente agli animali selvatici, che rimangono i soli a non risentire di tale vincolo.

Ciò non esclude che alcuni esemplari abbiano maturato, nel corso nel tempo, una (anche) significativa vicinanza all'uomo²¹⁵, che si è tradotta, talvolta, nella cattura e nello sfruttamento economico indiscriminato, che hanno messo a repentaglio la sopravvivenza stessa delle specie. Per questa ragione, gli ordinamenti, extranazionali e nazionali, si sono attivati, al fine di dare tutela effettiva alla biodiversità. Un primo documento in tal senso è la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 1992 (ratificata anche dall'Unione Europea), cui si è aggiunto il rapporto noto come *The Economics of Ecosystems and Biodiversity*, presentato nel 2010²¹⁶. Anche l'Unione Europea si è direttamente attivata in questa direzione, emanando la direttiva 92/43/CEE (nota come Direttiva Habitat), e la direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), con un approccio ad ampio raggio territoriale, per la conservazione degli habitat naturali, e della flora e della fauna selvatiche²¹⁷.

Questo, pur necessariamente breve, inquadramento della figura, consente di apprezzarne appieno la collocazione all'interno dell'ordinamento nazionale, con le profonde evoluzioni normative che la hanno caratterizzata.

²¹⁴ S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, cit., p. 22.

²¹⁵ Alcune specie, addirittura, vivono stabilmente in ambienti urbanizzati, senza che l'uomo abbia, tuttavia, instaurato alcuna, effettiva, posizione di predominio o gestione su di esse; sono i così detti animali sinantropi, per la cui analisi si rinvia a P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 372 s.

²¹⁶ Non essendo questo il tema oggetto del presente contributo, per un'analisi compiuta di questi atti, si rinvia a P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 356 ss.

²¹⁷ Sul punto, P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 384 ss.

Il primo riferimento va ricercato nel diritto romano, che faceva riferimento alle *ferae bestiae*, così definendo gli animali selvatici che godessero della libertà naturale²¹⁸. Le Istituzioni di Gaio, tuttavia, includevano anche specie che *collo dorsove domari solent*, con una più ridotta cifra di selvaticità; Giustiniano, con riferimento alla caccia, intendeva gli animali selvatici quali *res nullius*²¹⁹.

Siffatte impostazioni, in particolare quella giustiniana, sono state riprese dalla legislazione moderna: l'art. 711 cod. civ. 1865 dimostrava di intendere gli animali selvatici come beni mobili, di proprietà di alcuno, e, conseguentemente, suscettibili di essere acquistati per occupazione²²⁰. Lo stesso era ricavabile dalla legislazione sulla caccia, fissata con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016²²¹.

L'evoluzione normativa ha ripreso, confermandola, la storica concezione antropocentrica, attribuendo agli animali (selvatici) la condizione di cose mobili, rilevanti ai sensi dell'art. 923 cod. civ.²²².

²¹⁸ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in R. TOMMASINI-E. LA ROSA, *I modi di acquisto della proprietà. Artt. 922-947*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. e già dir. da P. Schlesinger, cont. da F.D. Busnelli, Milano, 2017, p. 143.

²¹⁹ P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 1, p. 69.

²²⁰ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 143, e P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 70.

Anche il *common law* risente, in modo piuttosto evidente, del retaggio romanistico. D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 834, ricorda il pensiero di Henry de Bracton e William Blackstone, che attribuivano agli animali la qualifica di cose mobili, la cui proprietà poteva essere acquisita per caccia, pesca, sciamatura delle api e domatura di animali selvatici.

Secondo *Pierson vs. Post*, 3 Caines 175, 2 Am. Dec. 264 (New York Superior Court, 1805), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 68 s., la titolarità sugli animali selvatici si può acquisire per *occupancy*.

²²¹ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1560.

²²² In tema di occupazione, si vedano: F. GIRINO, voce *Occupazione (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XI, 1965, p. 732 ss.; A. TRABUCCHI, voce *Occupazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, 1979, p. 616 ss.; R. MARTINI, voce *Occupazione*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. XIII, 1995, p. 1 ss.; O. TROIANO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in *Cod. civ. comm. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, t. 1, Torino, 2012, IV ed., p. 1901 s.; R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 143 ss.

Tale disposizione indica che possano essere acquistate per occupazione cose corporali suscettibili di costituire oggetto di rapporti giuridici, e che siano, pertanto, commerciabili²²³. Viepiù, la formulazione del 1942 ricomprendeva espressamente anche gli animali selvatici.

La giurisprudenza aveva individuato i caratteri che gli animali selvatici dovessero possedere, per poter essere acquisiti ai sensi dell'art. 923 cod. civ. In particolare, si affermava che essi fossero *res nullius* quando mancasse la custodia esercitata dal proprietario del fondo in cui si trovassero, consistente in un'attività di vigilanza²²⁴. Parallelamente, la dottrina, in questa direzione, ha precisato che il carattere di selvaticità attenga alla specie, e non anche ai singoli capi²²⁵; con ciò, a ben vedere, confermando quanto osservato in apertura della presente riflessione.

Merita un approfondimento anche l'esatta determinazione del concetto di *capere*, che rappresenta l'elemento oggettivo dell'occupazione, rilevante per la cristallizzazione dell'acquisto dell'animale, in capo all'occupante.

Parte della dottrina ritiene che sia sufficiente il ferimento dell'animale, che lo renda suscettibile di essere catturato, purché ne avvenga l'inseguimento. Diversamente, si argomenta, ammettere che un animale ferito a morte possa essere appreso, con la connessa acquisizione della proprietà, da parte di un soggetto diverso dal feritore, sarebbe da intendersi come la tutela di un furto²²⁶.

²²³ Diversità di lettura si registra, invece, per quanto attiene alla possibilità di ricomprendere, nel novero dei beni occupabili, anche le *res communes omnium*. R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 157 s., rileva che esse sono, di per sé stesse, fuori commercio, ma che acquisiscono la cifra della commerciabilità quando vi sia apprensione di una loro parte circoscritta; ciò ha la diretta conseguenza di estendere il raggio di applicazione dell'occupazione a tutte le cose che, di proprietà di alcuno, possano costituire oggetto del diritto di proprietà. Diversamente, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in *Della proprietà. Art. 810-956*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, IV ed., p. 466, esclude recisamente che possa cristallizzarsi, su di esse, un diritto di proprietà.

²²⁴ Così, Cass. civ., 10 marzo 1994, n. 2338, in *www.iusexplorer.it*.

Trib. Torino, 22 marzo 1958, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 1600 ss., rileva che gli animali, presenti in una riserva, non sono di proprietà del titolare di essa, sino al momento della cattura.

²²⁵ F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 468.

²²⁶ Così, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 469 s.

In giurisprudenza, Cass. civ., 7 luglio 1943, n. 1721, in *Pluris*, precisa che, per l'integrazione dell'elemento oggettivo, è sufficiente la possibilità di disporre del bene mobile, con la possibilità di esercitare signoria su di esso.

Altri, più rigorosamente, richiedono che vi sia l'apprensione materiale del bene, così che il soggetto possa effettivamente esercitare, su di esso, il potere di fatto, ai sensi dell'art. 1140 cod. civ.²²⁷. Questa seconda impostazione pare maggiormente condivisibile, in ragione del più alto grado di certezza che essa è in grado di fornire. Il ferimento e l'inseguimento di un animale non possono risultare sufficienti per provocarne l'acquisto della proprietà, poiché ben potrebbero intercorrere avvenimenti che impediscano di giungere all'effettiva, e materiale, apprensione, con una pericolosa interruzione dell'*iter* acquisitivo, che rischierebbe di gettare troppe ombre sulla determinazione della titolarità dell'esemplare, ferito e inseguito, ma, successivamente, non catturato. Questo rischio viene eliminato facendo coincidere il momento acquisitivo del diritto, con quello, sostanziale, dell'impossessamento materiale dell'esemplare, da parte di chi lo abbia inseguito.

4.2. Evoluzione del concetto e qualificazione giuridica della categoria.

Il fatto che l'ordinamento intenda gli animali selvatici alla stregua di beni mobili, in particolare quali *res nullius*, denota, chiaramente, che questi non presentano, per esso, un interesse immediato e attuale; gli animali, infatti, vengono considerati direttamente soltanto quando siano suscettibili di essere acquisiti, divenendo oggetto del diritto di proprietà. Ciò, altro non è che l'espressione della storica posizione di alterità degli animali rispetto all'essere umano, che risponde alla concezione dei primi come strumenti per la realizzazione degli interessi dei secondi²²⁸.

Questo assunto, così radicato nella tradizione, entra, tuttavia, in crisi quando inizia a diffondersi, e ad affermarsi, anche a livello normativo, l'impostazione che intende gli animali quali esseri senzienti²²⁹. Nonostante alcuni giuristi ritengano che anche la qualificazione dell'animale come mera *res* ne consenta un'adeguata tutela²³⁰, altra dottrina prende atto della differenza di riconoscimento giuridico offerta, da un lato, dal diritto civile - che non distingue, almeno *expressis verbis*, la natura giuridica dell'animale da quella di ogni altra cosa mobile -, e, dall'altro, dal diritto penale, che ha dimostrato di sapersi adattare con maggior facilità al progressivo rafforzamento di

²²⁷ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 146.

²²⁸ Come in parte già accennato, questa impostazione accomuna gli ordinamenti continentali e quelli anglosassoni. In tema, D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, cit., p. 833 s.

²²⁹ Si veda, sul punto, Cap. I, § 7.2.

²³⁰ D. FRANCAVILLA, *Comparare il diritto degli animali*, cit., p. 842.

considerazione. Non potendo tollerarsi tale discrasia, anche il diritto civile è costretto a mutare, attribuendo tratti nuovi alle categorie e agli istituti, per come originariamente definiti²³¹.

L'evoluzione (sociale e) normativa porta alla riconsiderazione della categoria giuridica degli animali selvatici, avvertendosi la difficoltà nel ritenere ancora giustificata la loro lettura come *res mobiles*. Se, come visto, oggetto di acquisto per occupazione possono essere gli animali tipicamente selvatici, e cioè quelli suscettibili di essere cacciati e pescati (*res quae coelo, terra marique capiuntur*²³²), il legislatore è intervenuto proprio sul tema della caccia, novellandone profondamente la disciplina. Ciò è stato effettuato tenendo in primaria considerazione due esigenze fondamentali, potenzialmente in contrasto tra loro: la tutela dell'ambiente, e la preservazione di un'attività, storicamente radicata nei costumi umani, che del primo si pone come potenziale antagonista²³³. Il risultato è stato di allargare significativamente il concetto di caccia, e, di conseguenza, l'ambito interessato dall'intervento riformatore, che ha riguardato non più soltanto l'attività venatoria strettamente intesa, ma si è prefissato, allo stesso tempo, l'obiettivo di salvaguardare la fauna e l'ambiente, in cui essa si muove.

La ragione di un'attenzione sì accentuata è facilmente rinvenibile nel fatto che la fauna selvatica è intesa quale particolare declinazione del valore dell'ambiente, protetto dall'art. 9 Cost.²³⁴. Ciò si è riverberato, poi, nell'adesione, dello Stato italiano, a diverse convenzioni internazionali, volte alla protezione del mondo animale, e nell'emanazione, da parte dell'Unione Europea, di importanti direttive di pari segno²³⁵.

²³¹ Così, P.P. ONIDA, voce *Animali (diritti degli)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, vol. I, Napoli, 2009, p. 526.

²³² Così, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 465.

²³³ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1558.

²³⁴ Anche la giurisprudenza costituzionale si è espressa riconoscendo che la tutela della fauna selvatica si inserisce nel tema della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: *ex multis*, Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 278, in *www.iusexplorer.it*; Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193, in *Dir. e giur. agr.*, 2010, 10, p. 599 ss.; Corte cost., 4 luglio 2003, n. 227, in *Dir. e giur. agr.*, 2004, p. 86 ss.

Per una più ampia analisi dell'appartenenza, della dimensione animale, al valore dell'ambiente, si veda *supra*, Cap. I, § 6.

²³⁵ Quanto alle convenzioni internazionali, partecipate dall'Italia, si considerino, tra le altre: Convenzione internazionale di Parigi del 18 ottobre 1950, per la protezione degli uccelli, eseguita con l. 24 novembre 1978, n. 812; Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, sulla conservazione delle zone umide d'importanza internazionale, eseguita con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, relativa alla salvaguardia dall'inquinamento del Mar Mediterraneo, ratificata con l. 25 gennaio 1979, n. 30;

Il principale riflesso di questa presa di coscienza è stata la l. 27 dicembre 1977, n. 968, «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia», poi abrogata e sostituita dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», con cui si è abbandonata la concezione degli animali selvatici quali beni mobili, escludendone, conseguentemente, l'acquisibilità per occupazione.

Prima di aprire a una più puntuale analisi del portato di tale Novella, si consideri l'aspetto, quasi curioso, per cui alcuni tra i più importanti interventi legislativi, a tutela di una categoria giuridica di animali, coincide con la regolamentazione di un'attività, che su questa categoria interviene negativamente. Ci si sarebbe attesi, forse, che l'obiettivo di preservazione venisse portato avanti con una legge che elencasse le prerogative del gruppo degli animali selvatici, indicando gli interventi da porre in essere per la loro salvaguardia.

In realtà, non deve meravigliare la scelta tecnica del legislatore, che ha ritenuto opportuno convogliare l'indicazione di principi fondamentali, per il rafforzamento della concezione degli animali, con la disciplina dell'attività per questi ultimi più pericolosa, poiché è proprio in questa che l'uomo interagisce con la fauna. A ben vedere, infatti, l'uomo dimostra interesse, per la fauna selvatica, in rari momenti, che coincidono, per la più parte, con interessi di studio (ad esempio, i safari), e con intenti venatori. La predominanza dell'essere umano sull'animale selvatico si esprime con la caccia, così che ha dovuto essere la disciplina di tale attività a tracciare i limiti, che, circoscrivendone le forme, valorizzassero i soggetti passivi della pratica²³⁶.

Ciò costituisce la premessa logica per l'innovazione principale, portata dalla riforma in parola. All'abbandono dell'impostazione precedente, infatti, corrisponde la costruzione, del tutto nuova, che intende la fauna selvatica quale parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, in quanto tale, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (art. 1, l. n.

Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, ratificata con l. 25 gennaio 1983, n. 42; Convenzione delle Nazioni Unite, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, sul diritto del mare, ratificata ed eseguita con l. 2 dicembre 1994, n. 689.

Con riferimento alle direttive europee, sia consentito rinviare a quanto osservato *supra* (Cap. II, § 4.1), circa la direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e la direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), quali principali atti normativi rilevanti ai fini della presente esposizione.

²³⁶ Altro fattore determinante, che ha indotto il legislatore a rivedere, potenziandola, la disciplina di tutela della fauna selvatica, è stata la presa di contezza del grave depauperamento del patrimonio faunistico nazionale, a causa (anche) di una ridotta normativa in tema di caccia. In questo senso, A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. I, 1987, p. 329.

157/1992). Si tratta di una completa rivoluzione, che si stacca dall'impostazione storica, e storicamente antropocentrica, per dare risalto all'innovata consapevolezza, del ruolo dell'animale, e della sua natura. Ciò, mediante l'attribuzione di una posizione privilegiata, all'interno dell'ordinamento, qual è quella di bene appartenente al patrimonio indisponibile, che, come noto, conosce una serie molto stringente di cautele, per la sua gestione e la sua disposizione²³⁷. A partire da questo momento, la fauna selvatica, smettendo la natura di *res nullius*, diviene di proprietà dello Stato, responsabile della sua conservazione e tutela, in concorso con le Regioni e gli Enti locali²³⁸.

Al fine di precisare, e circoscrivere, l'ambito di intervento, l'art. 2, l. n. 157/1992 si premura di definire che cosa debba intendersi per fauna selvatica, facendo espresso riferimento alle «specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale»²³⁹, salvo poi aprirsi in un fitto elenco di specie, oggetto di particolare tutela; il secondo comma, invece, introduce una (ridotta) serie di specie, che non ricadono tra quelle destinatarie delle norme della l. n. 157/1992²⁴⁰.

²³⁷ Per ogni approfondimento in questo senso, si rinvia a G. CHIARA, *Commento all'art. 826 cod. civ.*, in E. CASTORINA-G. CHIARA, *Beni pubblici. Artt. 822-830*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2008, p. 239 ss.

²³⁸ P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 365.

Circa la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, si veda Corte cost., 18 aprile 2008, n. 104, in www.iusexplorer.it, e Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in www.iusexplorer.it.

Sono numerose le pronunce della Corte costituzionale, intervenute circa la l. n. 157/1992. Tra esse, si ricordano Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, in www.iusexplorer.it, ove si afferma che il fine primario della normativa consiste nella protezione della fauna, cui deve sottostare la regolamentazione dell'attività venatoria; in questa direzione si pone Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2003, p. 1995 ss., con nota di C. SARTORETTI, *La «materia» e il «valore» ambiente al vaglio della Corte costituzionale: una dicotomia davvero impossibile?*, che sottolinea che «l'ambiente è invece un valore costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative che ex art. 117 Cost. spettano alle regioni su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo».

²³⁹ Cfr. G. PAOLILLO, *La tutela della fauna non omeoterma in Italia*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 386, e A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, cit., p. 330.

²⁴⁰ Quest'ultimo aspetto, a ben vedere, urta con le previsioni di diritto internazionale, che vorrebbero la tutela estesa senza distinzioni, sul punto, G. PAOLILLO, *La tutela della fauna non omeoterma in Italia*, cit., p. 386 s. A parziale rimedio, è intervenuta la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, applicata in Italia con l. 7 febbraio 1992, n. 150, per il cui esame si rinvia *infra* Cap. III, § 3.1.2.

Le ripercussioni giuridiche di questa nuova successione normativa sono evidenti. Gli animali selvatici, smessa la qualifica di *res nullius*, assurgono a espressione dell'interesse comune nazionale, finendo, così, per rappresentare un bene tutelato, in quanto garanti dell'equilibrio naturale e ambientale²⁴¹. Il loro ambito di riferimento è, come accennato, quello definito dall'art. 828 cod. civ., anche se non è mancato chi ha ritenuto che dovessero essere annoverati nel patrimonio morale dello Stato²⁴².

Non può sfuggire, tuttavia, che, anche in questa nuova situazione, gli animali selvatici non perdono la qualifica di *res*. Ciò che muta è soltanto la categoria di beni cui essi vengono accostati. La consapevolezza del fatto che gli animali, selvatici in questo caso, debbano avere una considerazione più forte rispetto al passato, funge da elemento determinante l'intervento novellatore, ma non è abbastanza forte da comportare un passaggio deciso, alla concezione che li astragga dalla dimensione di cose. Il trasferimento, da questo punto di vista, è parziale, intervenendo sulla categoria di beni cui la fauna accede, e non sulla qualifica in sé.

Il mutamento di regime giuridico, cui sono soggetti gli animali selvatici, è, in ogni caso, significativo. Gli esemplari della fauna selvatica sono proprietà dello Stato, che non ne ha la fruizione diretta, in quanto spettante alla collettività²⁴³.

4.3. Modo di acquisizione.

La peculiarità principale di questa evoluzione consiste nel regime relativo all'impossessamento degli animali selvatici, che non può più essere, intuitivamente, l'occupazione. L'appartenenza al novero dei beni del patrimonio indisponibile impone che l'acquisizione, per potersi intendere legittima e produttiva di effetti, debba avvenire nei modi, e nei tempi, rigidamente definiti dalla l. n. 157/1992. Ciò può essere, esclusivamente, mediante la caccia, da esercitarsi nei limiti tratteggiati dalla legge, che si premura di individuare le specie cacciabili, e i tempi e i modi dell'abbattimento.

Parallelamente, l'art. 9 dir. 2009/147/CE ha portato all'introduzione dell'art. 19-*bis*, l. n. 157/1992, in materia di introduzione di deroghe alla disciplina generale.

²⁴¹ Cfr. N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1560.

²⁴² In questo senso, A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. II, Napoli, XV ed., 1989, p. 759 s.

²⁴³ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1561.

Il fatto che l'attività venatoria sia il mezzo privilegiato per l'acquisto della proprietà sugli animali selvatici, porta con sé un'ulteriore conseguenza, questa volta di carattere definitorio. All'interno del *genus* degli animali selvatici, infatti, si isola la *species* di quelli suscettibili di cattura e acquisizione mediante la caccia, che acquistano il nome di selvaggina²⁴⁴.

Nel primo caso, si dà maggior rilevanza allo stato di naturale libertà, con una declinazione completamente avulsa dalla destinazione che possa, eventualmente, essere riservata agli animali²⁴⁵.

Nel secondo, invece, il punto di riferimento è rappresentato dall'attività umana, che sia esercitata nei limiti di legge. Alla fissazione di questi si accompagna, in una posizione tutt'altro che secondaria, l'aspetto della pianificazione faunistico-venatoria. In questo modo si intende far sì che l'abbattimento produca effetti positivi, per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema²⁴⁶. Il riferimento va all'art. 10, l. n. 157/1992, il quale, al primo comma, dimostra di tendere «per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio». Il territorio nazionale è popolato da un elevatissimo numero di esemplari selvatici, di specie differenti, la cui presenza è spesso foriera di problemi, sia per altre specie, che vedono ridotta la propria capacità di procacciamento del cibo e di riproduzione, sia per le aree antropizzate, con danni alle colture o alle attività umane. Per queste ragioni, l'art. 10, secondo comma, l. n. 157/1992, impone la suddivisione del territorio in aree (comprensori omogenei), per i quali viene predisposto dalle Province un piano faunistico-venatorio, che individui, a seconda delle specie e del numero di esemplari, le modalità e i numeri, entro i quali sia consentito l'abbattimento, mentre alla Regione è affidato il compito di coordinare e di vigilare sull'esecuzione di siffatti piani provinciali. L'obiettivo dichiarato del legislatore è ben evidente, e consiste nel ponderare esigenze di segno apparentemente opposto (caccia e

²⁴⁴ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1561.

²⁴⁵ All'interno di questo novero, è possibile individuare tre sottogruppi, ognuno portatore di caratteri propri. Il primo attiene alle specie animali che godono di una tutela rafforzata, in quanto in via di estinzione, e che, per questa ragione, non possono essere in alcun modo abbattute. Parallela a questa categoria è quella che include le specie non destinarie di una protezione specifica e rafforzata, ma che non possono, in ogni caso, essere cacciate. Infine, vi sono le specie per le quali è ammessa la caccia, pur secondo le regole di legge. Per questa classificazione, si veda N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1561.

²⁴⁶ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1560 s.

preservazione dell'ecosistema), ma che, nel concreto, finiscono per fondersi, quando il primo diviene modalità di concretazione e tutela della seconda²⁴⁷.

Com'è intuitivo, la riformulazione della natura giuridica della fauna selvatica, migrata dal novero delle cose mobili a quella del patrimonio indisponibile, porta con sé conseguenze, che riposano sul piano civilistico, e che attengono, in particolare, al mutamento delle modalità di acquisizione della proprietà. Ciò sembra essersi tradotto, a prima vista, in una significativa compressione dello spazio lasciato all'occupazione, che da modo ordinario di acquisto della proprietà è passato, per quanto attiene agli animali selvatici, a ipotesi, di fatto, eccezionale.

Essa, tuttavia, non ha perso di ogni rilevanza. Si consideri la nozione di caccia proposta dalla giurisprudenza, ove «non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere»²⁴⁸. Emerge, primariamente, l'ampiezza del concetto, che racchiude anche i momenti e le fasi prodromiche a quelle dell'abbattimento e della cattura. In questo senso si coglie con piena forza il parallelismo con l'istituto dell'occupazione *ex art. 923 cod. civ.* Questo, come noto, si compone di un elemento materiale – rappresentato dalla fisica apprensione del bene –, e di un momento psicologico – in cui l'occupante si preordina di divenire il proprietario della *res*²⁴⁹. Entrambi questi fattori ritornano nella caccia, per come ora delineata.

²⁴⁷ Non mancano, ovviamente, letture che propendono per modalità di conservazione dell'ambiente, che prescindono *in toto* dall'applicazione di pratiche cruente. Si veda, sul punto, S. TONUTTI, *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, cit., p. 23.

L'esigenza di tutela ambientale si fa più forte, quando gli animali si trovino in aree protette, e il bilanciamento tra valori tende a favore della preservazione dell'integrità degli *habitat* e di chi li popola. L'art. 11, terzo comma, lett. a), l. 6 dicembre 1991, n. 394, vieta «la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali» entro i perimetri dei parchi nazionali e delle riserve statali, mentre l'art. 22, sesto comma, l. n. 394/1991 dispone che «[N]ei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici», i quali devono comunque essere effettuati «in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate». Il divieto di caccia all'interno dei parchi nazionali, naturali regionali e nelle riserve naturali è ripreso anche dall'art. 21, primo comma, lett. b), l. n. 157/1992.

²⁴⁸ Così, Cass. pen., 28 ottobre 2015, n. 46526, in *www.iusexplorer.it*. Nello stesso senso, Cass. pen., 14 marzo 2013, n. 16207, in *Cass. pen.*, 2014, p. 345 ss., e Cass. pen., 6 marzo 2003, n. 18088, in *Riv. pen.*, 2004, p. 56 ss.

²⁴⁹ Cfr. R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 145 ss.

Per quanto attiene alla dimensione materiale, è facile individuarne la rispondenza con l'attività del cacciatore, che si conclude con la cattura dell'animale, quale esito di un procedimento (anche piuttosto lungo, in alcuni casi), caratterizzato, come ha ben rilevato la giurisprudenza citata, da una pluralità di fasi e comportamenti, che convergono, tutti, nel risultato finale. La particolarità consiste nel fatto, peraltro già accennato, che siffatta attività debba muoversi entro i limiti, piuttosto severi, tracciati dalla legge, che fanno precedere, all'attività venatoria vera e propria, l'esperimento di un procedimento amministrativo, finalizzato al rilascio della necessaria autorizzazione, denominato permesso di caccia. Quest'ultimo rappresenta la *summa* dei diversi interessi, coinvolti nel procedimento: quello del privato all'esercizio della caccia, quello pubblico alla protezione della fauna come parte dell'ambiente, e quello di altri privati, che potrebbero essere incisi negativamente dall'esercizio dell'attività (si pensi al proprietario del fondo su cui passi il cacciatore)²⁵⁰. Nella stessa ottica si pone la previsione di limiti temporali, all'interno dei quali sia possibile praticare la caccia. L'art. 18, l. n. 157/1992 individua, per ciascuna specie cacciabile, i così detti tempi di apertura, con la conseguenza che l'attività, esercitata al di fuori di essi, determini conseguenza di rilievo penale, come dispone l'art. 30, primo comma, lett. a) e f), l. n. 157/1992²⁵¹.

La ricorrenza dell'elemento soggettivo è dovuta al risalto conferito ai preparativi, che il cacciatore ponga in essere per realizzare efficacemente il proprio intento venatorio. La caccia, infatti, non consta, soltanto, del momento di attacco alla preda e sua cattura, ma, altresì, di fasi preliminari, non meno delicate e importanti. Esse rappresentano la traduzione della volontà del cacciatore, che si appresti ad effettuare il prelievo. Inoltre, l'aspetto psicologico della caccia, che la avvicina, come detto, alla figura dell'occupazione, ritorna, e non potrebbe essere diversamente, anche nel momento finale dell'*iter* venatorio: l'uccisione e la cattura dell'animale sono mosse dall'intento, del soggetto agente, di impossessarsi della preda, e di farla propria.

È possibile sostenere, in definitiva, che l'avvento della riforma della caccia, pur foriera di significativi mutamenti, non abbia determinato uno stravolgimento concettuale, perlomeno con riferimento alla categoria dommatica del modo di acquisto della proprietà. La formulazione originaria dell'art. 923 cod. civ. prevedeva – e, formalmente, ancora prevede – che gli animali

²⁵⁰ Spunti in questo senso, in R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 162 s.

²⁵¹ Corposa la giurisprudenza intervenuta sul punto, in special modo con riferimento alle ipotesi di concorso tra questi reati, e tra essi e il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, *ex art. 30*, primo comma, lett. h), l. n. 157/1992. Ad esempio, si vedano: Cass. pen., 7 dicembre 2016, n. 13645, in *Cass. Pen.*, 2017, 12, p. 4521 ss.; Cass. pen., 24 giugno 2014, n. 52491, in *www.iusexplorer.it*; Cass. pen., 19 giugno 2008, n. 27488, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 1677; Cass. pen., 15 giugno 2006, n. 28180, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 3012 ss.

selvatici possano essere acquistati mediante occupazione; ciò non può dirsi cambiato, anche con riferimento alla l. n. 157/1992, e prima alla l. n. 968/1977, in quanto l'unico modo (legittimo) per l'acquisto della proprietà è rappresentato dalla caccia, che, come dimostrato, nei suoi tratti caratterizzanti ricalca lo schema concettuale dell'occupazione²⁵².

Merita particolare attenzione la questione relativa alla natura del bene occupato.

La lettera della disposizione codicistica, da ultimo richiamata, dimostra di considerare gli animali selvatici quali *res nullius*, e come tali occupabili²⁵³.

Le riforme della caccia, come visto, hanno spostato gli animali selvatici da tale ambito, a quello del patrimonio indisponibile dello Stato, che ne è, pertanto, proprietario. La conseguenza è che la fattispecie occupativa della caccia si rivolge a *res alicuius*. Ciò ha portato taluno ad affermare che, a tal fine, si dovrebbe individuare prima una dismissione dell'esemplare da parte dello Stato, con la fuoriuscita dal patrimonio pubblico, e solo successivamente potrebbe ravvedersi un separato atto di impossessamento del cacciatore, preceduto da un istante in cui l'animale selvatico si slegherebbe da ogni potere dominicale, privato o statale che sia, tornando, seppur temporaneamente, *nullius*. Questa tesi, tuttavia, non pare convincente. L'analisi rigorosa dell'acquisto a mezzo di prelievo venatorio, quale speciale declinazione del più generale istituto dell'occupazione, smentisce questa ricostruzione, in quanto non può ravvedersi alcun momento di vacanza di proprietà, sull'esemplare cacciato. La lettera della l. n. 157/1992 mai offre spunti che aprano a una lettura di questo tipo, limitandosi ad annoverare la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, e a disciplinare tempi, modi e limiti della sua cacciabilità. Più che rinunciare al potere o alla titolarità sull'animale, la legge si è premurata di regolamentare come il privato possa appropriarsene.

È proprio questo ultimo aspetto che consente di uscire dall'*impasse*, dimostrando la coincidenza dommatica tra occupazione e caccia. Ammesso che la fauna selvatica sia di proprietà statale, e dimostrato che gli elementi costitutivi dell'occupazione ritornino, in pieno, anche nello schema dell'attività venatoria, rimane da sciogliere il nodo rappresentato dall'ammissibilità dell'intervento di siffatto modo di acquisto della proprietà, su beni che abbiano un proprietario, e

²⁵² Nello stesso senso, P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 71 s., e, pur con riferimento alla l. n. 968/1977, A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, cit., p. 331.

Di diverso avviso, invece, P.L. VIGNA-G. BELLAGAMBA, *La nuova legge statale sulla caccia. Commento articolo per articolo alla legge 27 dicembre 1977, n. 968*, Milano, 1978, p. 6, ove si afferma che l'attività venatoria, per come risultante dall'intervento novellatore, configurerebbe un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo.

²⁵³ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 143.

siano, quindi, *res alicuius*. Soccorre, a tal fine, il disposto dell'art. 828, secondo comma, cod. civ., ove stabilisce che «[I] beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». La soluzione è ravvisabile, quindi, nello stesso Codice civile, all'interno di una disposizione pensata e scritta ben prima che la legge sulla caccia intervenisse ad alterare il dettato dell'art. 923 cod. civ., e, di riflesso, dell'art. 826 cod. civ. La prospettiva è mutata: la questione non è più capire come l'occupazione possa agire su beni già oggetto di un diritto dominicale, per di più di matrice statutale, poiché è una legge speciale a dire, chiaramente, che ciò possa avvenire, seppur a determinate condizioni. Ecco che subito si spiega il funzionamento, nel caso di specie, del meccanismo acquisitivo. Il paradosso è soltanto apparente, in quanto il ruolo dell'originario proprietario non si avverte altrimenti che nella prestazione del consenso, anche tacito e inespresso, all'acquisizione da parte del cacciatore-occupante. Si badi attentamente: l'acquisto della proprietà non avviene per effetto del consenso – si avrebbe, altrimenti, un negozio traslativo, e un modo di acquisto derivativo della proprietà. Esso rileva soltanto per sbloccare il bene, che può essere occupato, nei termini in cui la legge lo consente.

Questo schema trova piena rispondenza, nella fattispecie venatoria. Il consenso dello Stato, proprietario dell'animale, è manifestato *a priori*, attraverso la regolamentazione dei modi di esercizio della caccia: ogni prelievo che avvenga all'interno di detti limiti è legittimo, e come tale accettato dallo Stato. A questo punto, si inserisce il comportamento fattuale del cacciatore, che acquisisce il bene, e ne diviene proprietario²⁵⁴.

Questa impostazione consente di superare agilmente anche il problema rappresentato da una pretesa non commerciabilità della fauna selvatica, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato. Come ha rilevato la dottrina²⁵⁵, tali beni non sarebbero colpiti dal marchio dell'inalienabilità, ben potendo, al contrario, essere trasferiti al di fuori del patrimonio

²⁵⁴ Una posizione apparentemente intermedia è stata proposta da R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 163, secondo cui la caccia si realizzerebbe sì su *res alicuius*, ma non prima che lo Stato abbia dismesso l'animale dal proprio patrimonio, rendendo, così, possibile l'occupazione da parte del cacciatore.

²⁵⁵ Si veda quanto riportato in C.M. CASCIONE, *Commento all'art. 828 cod. civ.*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, t. 1, cit., p. 1715, e in G. CHIARA, *Commento all'art. 828 cod. civ.*, in E. CASTORINA-G. CHIARA, *Artt. 822-830. Beni pubblici*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, cit., p. 343.

pubblico, a patto che ciò avvenga secondo i crismi di legge²⁵⁶. In questo modo, viene fugato, dall'origine, ogni sospetto di incommerciabilità, e, di riflesso, di inoccupabilità²⁵⁷.

Ciò consente anche di rivedere l'affermazione, diffusa in dottrina²⁵⁸, per cui la riforma della disciplina della caccia, e il suo affidamento a una normativa speciale, avrebbe determinato l'abrogazione di fatto del secondo comma dell'art. 923 cod. civ., nella parte in cui annovera gli animali «che possono formare oggetto di caccia o di pesca» tra i beni suscettibili di occupazione. Come dimostrato, la caccia altro non è che un modo speciale, una declinazione particolare, di questo modo di acquisto della proprietà, innervato dai medesimi tratti costitutivi, e mosso dalle medesime finalità. Non è corretto, quindi, affermare la perdita di contenuto della disposizione citata; essa mantiene la sua validità, solo che la disciplina dell'art. 923 cod. civ. ha smesso il ruolo esclusivo di normazione dell'acquisto degli animali selvatici, venendo ora integrata dalla legge speciale²⁵⁹. Quest'ultima, infatti, specifica il contenuto dell'art. 923, secondo comma, ultima parte, cod. civ., indicando come, ed entro quali limiti, possa agire l'occupazione, quando si tratti di acquisire la proprietà di un animale selvatico.

Merita osservare che l'acquisto si ripercuote anche sulla condizione del bene. La particolare natura degli animali selvatici, che, come visto, non sono (più) considerabili quali mere cose mobili, comporta che essi si collochino su due piani giuridici differenti, a seconda che li si consideri quando ancora si trovino nella proprietà dello Stato, oppure dopo che siano stati occupati dal cacciatore. Nel primo momento, l'esemplare è in una condizione di vita e di libertà, e rientra nell'ambito della fauna selvatica, voce del patrimonio indisponibile. Essa è da intendersi, da questo punto di vista, come il complesso dei mammiferi, o degli uccelli, stabilmente o temporaneamente presenti, in libertà, all'interno di un territorio, senza che rilevi, in questo

²⁵⁶ Addirittura, la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2011, n. 3813, in *Riv. giur. ambiente*, 2011, 5, p. 636 ss.) ha stabilito che anche per i beni demaniali valga il principio per cui il regime di incommerciabilità sussista, fintanto che non intervengano deroghe.

²⁵⁷ F. GIRINO, voce *Occupazione (diritto civile)*, cit., p. 735, ha rilevato l'occupabilità delle *res communes omnium*, finanche quando siano non commerciabili, qualora ne venga considerata una parte soltanto della massa.

²⁵⁸ Si veda in tal senso R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 161 s.

Per la giurisprudenza, si veda Cass. pen., 25 novembre 1982, sn, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 1449 ss., con nota di I. GORLANI, *Il furto di selvaggina al vaglio della Corte di Cassazione*.

²⁵⁹ Nello stesso senso si pone P. CENDON, *Commento a l. 27 dicembre 1977*, n. 968, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1979, p. 447 ss., e L. COSTANZO, voce *Occupazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, 1991, p. 2.

momento, l'attività venatoria. Gli animali sono sì pongono, esclusivamente, quali proiezioni del bene ambiente, statualmente rilevante e costituzionalmente protetto²⁶⁰.

Successivamente, una volta cacciato, l'esemplare esce da questo recinto, per migrare, quasi ritornare, in quello delle *res* occupate, e prende il nome di selvaggina²⁶¹. Anche qua risiede la specialità, del presente modo di occupazione, che interviene su un oggetto che, sino al suo intervento, non è qualificabile *stricto sensu* come cosa mobile, ma che la ritorna dopo che l'acquisto si sia perfezionato. Altri hanno sostenuto che la qualifica di selvaggina sia da attribuirsi già prima dell'avvenuta caccia, dovendosi essa riferire all'animale che sia, per appartenenza alla specie, cacciabile²⁶². Tale tesi non sembra, però, poter essere condivisa, in quanto rischierebbe di creare un inutile appesantimento logico, andando a creare una poco comprensibile sovrapposizione tra questa e l'animale selvatico che, pur potendo essere cacciato, sia ancora in libertà. Questo sarebbe, all'un tempo, fauna selvatica, e cioè patrimonio indisponibile, come tale tutelato, e selvaggina, e ciò prima che siano stati posti in essere, in concreto, i passaggi che conducano all'acquisizione dell'esemplare, secondo i crismi di legge. Pare, pertanto, più opportuno mantenere separate le due qualifiche, utilizzando come utile momento discretivo l'avvenuta occupazione, che sola può determinare la *traslatio* dall'uno all'altro tipo giuridico. L'esemplare rimane parte della fauna selvatica per tutto il suo ciclo di vita, e solo quando, e se, divenga oggetto di caccia, conosce alterazione della sua condizione.

4.4. La violazione della normativa sulla caccia.

Già s'è fatto cenno che la caccia, esercitata al di fuori dei limiti temporali stabiliti, determina conseguenze penalmente rilevanti. Più in generale, occorre domandarsi che cosa accada nell'ipotesi in cui l'apprensione dell'animale selvatico avvenga in contrasto con le rigide regole, portate dalla l. n. 157/1992. Il richiamo va, in particolare, all'art. 1 della legge speciale, rubricato «Sanzioni penali», che elenca differenti declinazioni di attività venatoria, esercita al di fuori dei limiti di legge. Le fattispecie del primo comma possono suddividersi in quattro categorie, a seconda che lo sviamento, rispetto ai limiti normativi, attenga al periodo in cui avvenga la caccia (lettere a) e f)), alle specie cacciate (lettere b), c), g), e la prima parte della lettera h)), al luogo in cui si svolge l'attività illecita (lettera d)), alle modalità di esperimento dell'attività

²⁶⁰ P. CENDON, *Commento* a l. 27 dicembre 1977, n. 968, cit., p. 450.

²⁶¹ Sul punto, A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, cit., p. 331.

²⁶² Così G. DI GASPARRE, voce *Caccia*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, 1988, p. 5 s.

venatoria (lettere e), h), seconda parte, e i)), oppure al fare commercio degli esemplari (lettera l)). Il secondo comma si ricollega alle violazioni delle norme dettate in materia di tassidermia e imbalsamazione. È agevole cogliere che, anche in quest'ambito, l'intento dichiarato del legislatore sia ritagliare le ipotesi di illecito seguendo minuziosamente i tratti positivi, di definizione dei confini dell'agire del cacciatore. Anziché limitarsi a configurare macro categorie di illeciti, anche eventualmente rinviando a quanto già disposto prima, la l. n. 157/1992 riporta singole ipotesi, dedicando a ognuna un carico sanzionatorio.

Rimane, però, aperto un interrogativo, che, considerando la mole di pronunce giurisprudenziali che ha eccitato nel corso del tempo, pare decisamente importante, per la piena comprensione della disciplina. Il terzo comma dell'art. 30, l. n. 157/1992, dispone che «[N]ei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale», aprendo così all'interrogativo se vi sia lo spazio, ed eventualmente in che termini, per la configurabilità del reato di furto, per l'ipotesi in cui un soggetto si impossessi di un animale selvatico, al di fuori dei casi e dei modi ammessi dalla legge.

Deve subito segnalarsi che la giurisprudenza pare dividersi in due filoni. In una prima fase, più risalente, vigente la l. n. 968/1977, le corti, in particolare di merito, escludevano che la violazione delle norme in materia di caccia potesse dare luogo al reato di furto. Tale assunto si fondava sulla considerazione per cui mancasse, tra lo Stato e la fauna, l'elemento del possesso, in difetto della relazione di fatto; nemmeno era ravvisabile un'ipotesi di detenzione, in ragione della condizione di libertà degli animali, che avrebbe impedito ogni potere di fatto, o di disposizione, da parte dello Stato²⁶³.

²⁶³ In questo senso: Trib. Orvieto, 28 marzo 1980, in *Dir. e giur. agr.*, 1981, p. 359 ss., che sostiene mancasse anche la cifra dell'altruità, non potendosi, lo Stato, intendere *stricto sensu* quale proprietario della fauna; Trib. Oristano, 30 aprile 1980, in *Giur. merito*, 1982, p. 663 ss.; Trib. Siena, 13 gennaio 1981, in *Foro it.*, 1982, II, c. 112 ss.; Trib. Siena, 17 gennaio 1981, in *Giur. it.*, 1982, II, c. 171 ss.; Trib. Siena, 10 febbraio 1981, in *Dir. e giur. agr.*, 1981, p. 359 ss.; App. Milano, 17 giugno 1981, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, p. 1599 ss.; App. Napoli, 19 novembre 1982, in *Arch. pen.*, 1983, p. 598 ss., che ha, però, specificato che il furto sia configurabile quando l'ente abbia la concreta detenzione della fauna selvatica, come nelle ipotesi delle riserve o parchi naturali); Cass. pen., 13 giugno 1983, n. 536, in *Giust. pen.*, 1984, II, c. 478, che subordina la configurabilità del reato di furto alla natura chiusa del fondo, ove si trovi l'esemplare; Trib. Macerata, 4 giugno 1984, in *Giur. merito*, 1985, p. 141 ss.; Trib. Cuneo, 6 giugno 1984, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 444 ss.; App. Venezia, 20 aprile 1988, in *Foro it.*, 1989, II, p. 165 ss.; App. Venezia, 29 aprile 1988, in *Riv. pen.*, 1989, p. 825 ss.

Non sono mancate pronunce che, coeve a quelle anzi indicate, hanno, comunque, ritenuto che lo Stato, proprietario degli animali selvatici, esercitasse un potere di fatto, tale per cui, qualora inciso illegittimamente,

Difficilmente può ritenersi condivisibile questo assunto. Subito si deve rilevare come non afferisca, a questa fattispecie, la detenzione, poiché lo Stato è - incontrovertibilmente - proprietario della fauna selvatica. Nemmeno può dubitarsi che esso ne sia, al contempo, possessore. Ferma la sussistenza dell'elemento soggettivo (implicito nel dettato dell'art. 1, l. n. 157/1992), lo Stato mantiene il potere di fatto sugli animali, posto che può liberamente intervenire su di essi. Non vale a smentire ciò, la circostanza che la naturale libertà degli esemplari impedisca ogni relazione possessoria: la situazione di fatto vale come potere anche eventuale, che possa essere esercitato, ancorché esso non produca i suoi effetti in ogni singolo istante, ma solo come potenzialità, che possa trovare, all'occorrenza, concreta determinazione.

Si rende necessario, pertanto, isolare un nuovo criterio, che consenta di stabilire quando la violazione delle norme in materia di uccisione e cattura degli animali possa configurare furto, e quando, invece, ad integrarsi siano soltanto le fattispecie di cui all'art. 30, l. n. 157/1992. La giurisprudenza lo ha individuato nella titolarità, o meno, da parte del cacciatore, della licenza di caccia. Laddove essa sussista, il mancato rispetto delle norme in tema di caccia comporta, esclusivamente, l'integrazione degli illeciti di cui alla disposizione da ultimo citata. Viceversa, il comportamento del bracconiere, che porti al compimento di tali fatti in assenza di ogni licenza, può integrare ipotesi di furto venatorio, aggravato poiché volto ad aggredire beni del patrimonio indisponibile dello Stato²⁶⁴.

4.5. La condizione giuridica dei pesci.

L'art. 923, secondo comma, cod. civ. annovera, tra gli animali suscettibili di occupazione, anche i pesci. Essi, non toccati dalla novella in tema di caccia, hanno mantenuto l'originaria qualifica di *res nullius*, con riferimento ai pesci che vivono sia in acque pubbliche, sia in acque private²⁶⁵. Ciò, in quanto la legge speciale, anzi ripercorsa, non richiama tale gruppo di animali, che mantengono, pertanto, la loro originaria configurazione dommatica. Si devono, comunque, registrare interventi normativi, ad opera, prima, della l. 14 luglio 1965, n. 963 («Disciplina della

la violazione dovesse declinarsi quale furto. Si registrano, in questo senso: Cass. pen., 28 ottobre 1987, n. 627, in *Giust. pen.*, 1988, II, c. 604 s., e Pret. Biancavilla, 9 dicembre 1988, in *Foro it.*, 1990, II, p. 122 ss.

²⁶⁴ Pret. Lagonegro, 12 luglio 1990, in *Giur. merito*, 1991, p. 110 ss.; Pret. Trento, 3 giugno 1992, in *Giur. merito*, 1993, p. 113 ss.; Pret. Firenze, 29 ottobre 1993, in *Riv. pen.*, 1994, p. 17 ss.; Cass. pen., 24 maggio 2004, n. 34352, in *Riv. pen.*, 2005, p. 748 ss.; Trib. Torino, 24 novembre 2011, in *Giur. merito*, 2012, 3, p. 691 ss.; Cass. pen., 17 novembre 2015, n. 12515, in www.iusexplorer.it; App. Trento, 8 giugno 2017, n. 77, in www.iusexplorer.it.

²⁶⁵ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 165.

pesca marittima»), e, successivamente, della l. 9 gennaio 2012, n. 4 («Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»), abrogatrice della prima. Tale Novella, tuttavia, non ha avuto, per la fauna ittica, il medesimo effetto che la legge sulla caccia ha avuto per quella selvatica, e i pesci sono rimasti concettualmente riferibili al secondo comma dell'art. 923 cod. civ. Certamente, i vincoli che il d. lgs. n. 4/2012 ha posto, per l'esercizio della pesca, e le sanzioni che esso commina, fanno sorgere non pochi dubbî, circa la permanenza della qualificabilità come *res nullius* dei pesci. In realtà, il filtro di lettura dell'intervento riformatore, ancora una volta, non deve attestarsi sulla natura degli animali che esso interessa, quanto sugli effetti che produce. E questi consistono nella determinazione di regole per il legittimo esercizio della pesca, tacendo d'altro. Il risultato è che la fauna ittica mantiene la qualifica originaria, e ad essere incise dalla riforma sono, unicamente, le modalità di esercizio della pesca, e, di riflesso, dell'occupazione²⁶⁶.

5. Gli animali mansuefatti.

5.1. Inquadramento della categoria.

Se in precedenza s'è detto che gli animali selvatici sono occupabili, in quanto *res nullius* – prima delle riforme –, e in quanto *res alicuius* – dopo di esse –, va subito osservato come riflessioni peculiari vadano mosse, in termini di modalità di funzionamento di tale istituto, quando gli esemplari abbiano perso il carattere di selvaticità, poiché, custoditi dall'uomo, abbiano acquisito l'indole a ritornare presso un determinato luogo. Per l'occupabilità di questi ultimi, occorre fare riferimento a una normativa a ciò dedicata, contenuta negli articoli 924 ss. cod. civ.²⁶⁷.

In particolare, deve considerarsi la categoria delineata dall'art. 925 cod. civ., in quanto gli animali mansuefatti rappresentano una categoria dai tratti singolari, che ben possono valere anche come criterio di lettura delle restanti fattispecie, definite dal gruppo di norme in cui l'art. 925 cod. civ. si inserisce. Ciò che più rileva, tuttavia, è che essi, come subito si vedrà, presentano elementi che li avvicinano, e al contempo li tengono rigidamente separati, alle diverse categorie degli

²⁶⁶ Parte della dottrina ha avanzato l'ipotesi che gli interventi delle leggi speciali, ivi compreso quello di cui alla l. 31 dicembre 1982, n. 979 («Disposizioni per la difesa del mare»), abbiano annullato la natura di *res communes omnium* del mare. Cfr., sul punto, A. VENCHIARUTTI, voce *Animali selvatici*, cit., p. 330.

²⁶⁷ Così, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 923 cod. civ.*, cit., p. 469.

animali selvatici e degli animali domestici²⁶⁸. Si pongono, rispetto a questi due gruppi, come un *tertium genus*, che mutua tratti dell'uno e dell'altro, senza mai finire, però, con il sovrapporsi²⁶⁹.

Già il diritto romano conosceva questa categoria, accreditandola agli animali che, selvatici in origine, avessero perduto tale carattere, in forza dell'assoggettamento all'uomo, e avessero, per l'effetto, acquistato l'abitudine a ritornare al luogo di dimora, pel caso di allontanamento²⁷⁰. Tale definizione, pienamente valida anche per il diritto moderno e contemporaneo²⁷¹, si riferisce agli animali che trovino la propria collocazione in ambienti direttamente controllati dall'uomo²⁷².

La *consuetudo revertendi* è conseguenza, quindi, dell'intervento umano, che ha effettuato un'opera di addomesticamento prolungata nel tempo, sino ad arrivare a eliminare il carattere di selvaticità, pur senza spingersi a rendere del tutto addomesticati gli animali²⁷³. L'esemplare originariamente selvatico è stato trattenuto dall'uomo presso di sé, sì da instillare l'abitudine a tenere un determinato luogo come proprio rifugio, e a ritornarvi costantemente. Si è venuta

²⁶⁸ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in R. TOMMASINI-E. LA ROSA, *I modi di acquisto della proprietà. Artt. 922-947*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. e già dir. da P. Schlesinger, cont. da F.D. Busnelli, cit., p. 185.

²⁶⁹ In questo senso, R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 186, C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6. La proprietà*, Milano, 2017, II ed., p. 334, e F. FILIPPINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, dir. da F. Preite e M. Di Fabio, Torino, 2015, p. 1244.

²⁷⁰ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 186.

Le *Institutiones* di Giustiniano (2.1.15), riprendendo Gaio, fanno riferimento agli animali «*quae ex consuetudine abire et redire solunt*»; essi rimangono di proprietà dell'uomo «*ut eo usque nostra esse intellegeantur, donec revertendi animum habeant*».

²⁷¹ F. DE MARTINO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Della proprietà. Artt. 810-956*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, cit., p. 472; O. TROIANO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Cod. civ. comm. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, t. 1, cit., p. 1902; R. TRIOLA, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 869-1099. Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, Torino, 2012, p. 349; F. SANGERMANO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. 1, Milano, 2013, p. 2762.

In giurisprudenza, si veda Cass. civ., 14 dicembre 1950, n. 2723, in *Foro it. Mass.*, 1950, c. 559.

²⁷² C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6. La proprietà*, cit., p. 334, *sub nota* 23.

²⁷³ F. FILIPPINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 1243 s.

formando, così, una situazione in bilico, tra l'istinto selvatico, mai completamente sopito, e l'inserimento in un contesto umano, non portato a estremo compimento²⁷⁴.

Con riferimento al singolo animale, si è osservato come non possa ritenersi perduta la condizione selvatica, ogniqualvolta un esemplare abbia acquistato l'abitudine a ritornare in un determinato luogo. A titolo di esempio, qualora tale esemplare rientri nel novero di quelli considerati dalla l. n. 157/1992, l'eventuale mansuefazione di un esemplare non ne muta la categoria di appartenenza. Conseguenza è che, pertanto, lo *status* selvatico possa essere legittimamente perduto, soltanto quando l'apprensione sia avvenuta nel rispetto delle indicazioni normative, *in primis* quella relativa all'individuazione delle specie cacciabili, e sia stata indotta la già richiamata abitudine al ritorno alla dimora²⁷⁵.

5.2. Modo di acquisto *ex art. 925 cod. civ.*

Come cennato, anche la categoria in esame è contemplata, dal Codice civile, in corrispondenza della disciplina dell'occupazione. A tal riguardo, però, devono essere mosse alcune osservazioni di carattere generale, onde si eviti di incorrere in rischiose sovrapposizioni concettuali.

All'interno del *genus* rappresentato dal nominato modo di acquisto della proprietà, è possibile distinguere tre diverse *species*: quella riferita agli animali selvatici, quella riferita agli animali mansuefatti genericamente intesi, ai sensi dell'art. 925 cod. civ., e quelli mansuefatti speciali, cui si riferiscono gli artt. 924 e 926 cod. civ.²⁷⁶. Se, nella formulazione originaria del Codice, e sino alla l. n. 968/1977, si poteva affermare che la cifra discretiva tra la prima ipotesi e le altre due fosse che solo quella relativa agli animali selvatici avesse ad oggetto beni privi di proprietario, mentre l'occupazione degli animali mansuefatti prescindeva dal fatto che altri fosse titolare degli esemplari, l'inclusione nella fauna selvatica tra i beni di proprietà statale ha fatto venir meno tale circostanza, spostando su altro, il momento di differenziazione, tra le declinazioni dell'occupazione.

²⁷⁴ F. GIRINO, voce *Occupazione (diritto civile)*, cit., p. 738, pone particolare attenzione a tale ultimo aspetto, sottolineando che gli animali mansuefatti, pur dotati del *mos reverendi*, debbano tenersi distinti da quelli domestici, poiché, questi ultimi, «interamente sottomessi all'uomo con cui vivono».

²⁷⁵ Segue questo orientamento anche F. SANGERMANO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 2762 s.

²⁷⁶ R. MARTINI, voce *Occupazione*, cit., p. 8.

Esso è da ravvedersi nelle concrete modalità di funzionamento dell'istituto acquisitivo. Per le ipotesi di occupazione, diverse da quella degli animali cacciabili, è necessario, da un lato, che il proprietario tenga un comportamento omissivo, e, dall'altro, l'impossessamento del nuovo titolare. Viceversa, l'apprensione di animali selvatici, che pur richiede l'osservanza di strette norme, prescinde dal disinteresse del proprietario – lo Stato –, che, come visto, ha fornito a monte il proprio nulla osta, con la procedura amministrativa che sfocia nel rilascio del permesso di caccia.

A livello generale, le fattispecie di cui agli artt. 924, 925 e 926 cod. civ. attengono ad animali migranti, aventi, cioè, inclinazione a spostarsi dal luogo in cui si trovino²⁷⁷. A loro volta, le disposizioni di cui agli artt. 924 e 926 cod. civ. si pongono come *leges speciales*, rispetto alla più ampia norma dell'art. 925 cod. civ.²⁷⁸.

Venendo all'analisi delle effettive modalità di funzionamento dell'occupazione, con riferimento a tali fattispecie, l'art. 925, primo comma, cod. civ. dispone che gli animali mansuefatti possano essere inseguiti sul fondo altrui, là dove qui siano fuggiti, dovendo, però, l'originario proprietario riconoscere un'indennità al titolare di detto fondo, per il danno arrecatogli. Il secondo comma stabilisce, invece, che gli animali mansuefatti divengano di proprietà di chi se ne impossessi, qualora il proprietario abbia omissso di reclamarli, trascorsi venti giorni da quando abbia avuto contezza del luogo in cui si trovino.

La prima osservazione che deve essere mossa, come punto di differenza rispetto a quanto stabilito per la cattura degli animali selvatici, è che, a stretto rigore, se si applicasse il meccanismo previsto per quest'ultima ipotesi, gli animali fuggiti dal fondo in cui si trovano abitualmente dovrebbero ritenersi occupabili da chiunque, in qualunque momento, una volta che essi abbiano soltanto riacquisito l'originaria libertà, presumendosi perduta la *consuetudo revertendi*²⁷⁹. Tuttavia, questa possibilità è smorzata, in primo luogo, dalla previsione di un lasso di tempo, abbastanza lungo, al termine del quale soltanto si possa ritenere cessata l'abitudine al ritorno. Al fine di

²⁷⁷ Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6. La proprietà*, cit., p. 334.

²⁷⁸ Con specifico riferimento all'art. 926 cod. civ., F. DE MARTINO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Della proprietà. Art. 810-956*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, cit., p. 473 s., ricorda che la sua formulazione risente delle consuetudini feudali, che riconoscevano ai signori la facoltà di avere conigliere aperte e chiuse, queste ultime intese immobilizzate con il fondo, su cui insistevano.

²⁷⁹ In questo senso, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 472.

rendere certezza al meccanismo, detto termine inizia a decorrere dal momento in cui il proprietario dell'animale abbia effettiva conoscenza del luogo preciso, in cui il capo si trovi²⁸⁰.

In questo caso, l'acquisto non deriva da una generica qualifica di *res nullius* dell'animale mansuefatto, quanto, piuttosto, dall'apprensione posta in essere dal terzo, che determina l'insorgenza di una nuova situazione giuridica soggettiva. Ciò è dovuto non soltanto all'attività materiale del terzo, ma anche al comportamento indolente del proprietario, che non si sia attivato per la ricerca degli animali fuggiti, venendo così sanzionato dall'ordinamento, con la perdita del potere di accampare pretese sui capi. In altri termini, decorsi venti giorni dalla fuga, senza che il *dominus* abbia provveduto a inseguire, o quantomeno a cercare, gli animali, questi divengono *res nullius*, e possono essere validamente, ed efficacemente, occupati²⁸¹.

Non è irrilevante che la norma dia questa considerazione al mancato reclamo del proprietario. Il legislatore dimostra di ravvedere in tale comportamento omissivo un disinteresse del soggetto, nei confronti dei propri beni, declassando il diritto di proprietà a un interesse scarsamente meritevole di tutela, senza arrivare, tuttavia, a qualificarlo come vero e proprio atto di abbandono²⁸². Piuttosto, il mancato reclamo comporta lo scioglimento della condizione cui è sospensivamente condizionato l'acquisto dell'esemplare, al momento dell'impossessamento del terzo: solo allo scadere del termine, questi diviene effettivamente proprietario, e ciò retroattivamente al momento della materiale occupazione²⁸³.

²⁸⁰ Il fatto che sia prevista, puntualmente, la decorrenza del termine dei venti giorni è circostanza di non secondaria importanza, che il Codice del 1865 non considerava. Tale indicazione, infatti, è in grado di risolvere contrasti tra il proprietario e l'occupante, dando maggior forza alla posizione del primo. Sul punto, R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 186.

Addirittura, il diritto romano – come, ancora oggi, quello tedesco - non si premurava neppure di indicare i termini per il recupero degli animali mansuefatti, con la conseguenza che l'originario *dominus* ne perdeva la titolarità, contestualmente alla perdita della *consuetudo* dell'animale; cfr. R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 186, *sub* nota 2.

²⁸¹ Così, R. TRIOLA, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 350.

Secondo G. PESCATORE-R. ALBANO-F. GRECO, *Della proprietà*, in *Comm. Cod. civ.*, Torino, 1958, p. 427, affinché l'animale possa divenire *nullius* occorrerebbe un atto di abbandono del proprietario; in questo senso, però, dovrebbe discorrersi di *res derelicta*.

²⁸² C.M. BIANCA, *Diritto civile. 6. La proprietà*, cit., p. 334. R. MARTINI, voce *Occupazione*, cit., p. 8, ragiona di decadenza dalla proprietà, e allo stesso modo fa F. FILIPPINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 1244.

²⁸³ R. MARTINI, voce *Occupazione*, cit., p. 8.

Quanto alla posizione dell'originario proprietario, si è discusso circa i rapporti tra inseguimento e reclamo.

Parte della dottrina sostiene che il primo sia necessario antecedente del secondo, poiché in sua assenza sarebbe da presumersi il disinteresse del titolare, e la conseguente libera occupabilità dell'animale, tornato *res nullius*²⁸⁴, trascorsi – invano - i venti giorni concessi dalla norma²⁸⁵, in ragione di una presunzione assoluta di abbandono. Non possono omettersi, tuttavia, alcune notazioni critiche alla tesi ora riportata. Innanzitutto, dal punto di vista testuale, l'art. 925 cod. civ. non fissa alcuna condizione per l'esercizio del reclamo. A ciò si aggiunga che ben può accadere – e anzi, è l'ipotesi più probabile – che il proprietario non abbia conoscenza del luogo in cui gli animali siano venuti a trovarsi, con la conseguente impossibilità a inseguirli, e la perdita di titolarità, che apparirebbe, in questi termini, decisamente iniqua e sproporzionata. Inoltre, come accennato, la presunzione di abbandono, stante la previsione del termine per il reclamo, può dirsi integrata solo allo spirare di questo²⁸⁶.

Una differente ricostruzione apre a un'interpretazione estensiva dell'art. 925 cod. civ., e condiziona l'esperibilità del reclamo non già al preventivo inseguimento, quanto, piuttosto, alla ricerca, degli animali fuggiti. E ciò in quanto solo con la ricerca sarebbe, di fatto, possibile conoscere il luogo in cui essi si trovino, con la conseguente decorrenza del termine per l'occupazione²⁸⁷. Anche questa soluzione, tuttavia, non convince completamente, in quanto nemmeno la ricerca è contemplata dalla norma, come prodromo del reclamo.

La soluzione preferibile appare, quindi, un'altra, ed è quella che prescinde, per la reclamabilità degli animali mansuefatti, sia dall'inseguimento che dalla ricerca. La lettera della norma è chiara, e non necessita di letture forzate, che le vogliano far confessare più di quanto già dica, e cioè che è sufficiente che il proprietario dell'esemplare, per impedire l'acquisto altrui, affermi la sua titolarità, senza che a tale dichiarazione debba precedere altro. Già s'è cennato al fatto che l'obiettivo della disposizione in discorso sia tutelare il primo proprietario, con maggior vigore rispetto al terzo (aspirante) occupante. È di tutta evidenza che tale obiettivo non potrebbe essere raggiunto, o, comunque, verrebbe fortemente limitato, se si imponessero al proprietario passaggî non richiesti, che difficilmente potrebbe soddisfare, con il rischio di vedersi sottratta la

²⁸⁴ Lo sostiene F. DE MARTINO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 472 s., che ammette che l'inseguimento possa essere sostituito dalla ricerca.

²⁸⁵ F. FILIPPINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 1244.

²⁸⁶ Cfr. R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 187.

²⁸⁷ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 187 s.

titolarità degli esemplari, solo perché non abbia potuto porre in essere attività finalizzate al recupero. Se la perdita di posizione del proprietario è, come visto, sanzione per il disinteresse mostrato nei confronti dei suoi beni, è logico ammettere che, viceversa, per ristabilire la situazione originaria, debba essere mostrato un interesse in questo senso. Al fine di aprire il più possibile a tale risultato, è opportuno che gli oneri siano ridotti al minimo, e, precisamente, ai soli normativamente previsti, cioè al reclamo. Diversamente, si finirebbe per spostare il baricentro di tutela verso il terzo, tradendo, così, la dichiarata *ratio* della disposizione²⁸⁸. Ciò è confermato, a ben vedere, anche dal fatto che la dottrina ammetta la forma orale, per l'esercizio del reclamo²⁸⁹.

Là dove questo venga compiuto, e il possessore degli animali non li restituisca, il proprietario reclamante è legittimato ad esperire azione di rivendica, dovendo provare di aver adempiuto tempestivamente all'onere²⁹⁰. Se, invece, il reclamo manchi, il proprietario perde naturalmente la titolarità dell'esemplare, che viene acquisita dall'occupante.

È molto ampio il nòvero dei soggetti, che possano procedere all'acquisto della proprietà dell'animale. Il dettato del secondo comma dell'art. 925 cod. civ., infatti, apre a tutti coloro che si siano materialmente impossessati dell'animale, a prescindere che siano, o meno, i proprietari del fondo, su cui esso si sia portato.

5.3. Modo di acquisto *ex artt. 924 e 926 cod. civ.*

Altre ipotesi di specialità, rispetto alla figura generale di occupazione, sono rappresentate dagli articoli 924 e 926 cod. civ., che fanno riferimento ad api, conigli, pesci e colombi. In virtù di quanto dispongono queste norme, anche tali animali hanno l'abitudine a ritornare, dovendosi considerare esempi, pur speciali, di animali mansuefatti²⁹¹.

Anche la lettera dell'art. 924 cod. civ. lascia ulteriormente intendere la qualifica di *res mobiles* degli animali selvatici, da parte dell'ordinamento. Tale norma prevede, infatti, che le api, che si spostino su un fondo diverso da quello del loro proprietario, possano essere inseguite da quest'ultimo. Si tratta di una significativa espressione del diritto di proprietà, poiché il titolare del fondo diverso non può, in via generale, opporre alcunché all'ingresso del proprietario dello sciame, finalizzato al recupero delle api. La mancata effettuazione dell'inseguimento entro il termine di legge, o la sua cessazione per un eguale periodo, denotano un disinteresse del

²⁸⁸ Si colloca nella medesima direzione R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 188.

²⁸⁹ F. FILIPPINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 1245.

²⁹⁰ L. COSTANZO, voce *Occupazione*, cit., p. 3.

²⁹¹ Cfr. R. MARTINI, voce *Occupazione*, cit., p. 8 s.

proprietario, che l'ordinamento sanziona con l'estinzione del diritto di proprietà; a questo punto, divenute le api *res nullius*, il titolare del fondo su cui esse si siano posate può procedere con la loro occupazione²⁹².

Altra questione, che ha destato problemi interpretativi, è quella relativa all'individuazione del soggetto legittimato a procedere con l'occupazione dello sciame.

Il Codice del 1865 lo individuava, univocamente, nel possessore del fondo su cui lo sciame si venisse a trovare. La formulazione attuale della norma, invece, ha portato parte degli interpreti a ritenere che tale potestà spetti al solo proprietario di tale fondo²⁹³. Altri, invece, si discostano dalla lettura eminentemente letterale della disposizione, e propendono per un approccio più flessibile, che porta ancora a includere anche il possessore del fondo, o il terzo che vi abbia fatto accesso²⁹⁴.

Maggiori questioni comporta l'art. 926 cod. civ., in tema di migrazione di colombi, conigli e pesci. Subito va premesso che la natura speciale della previsione ne esclude l'applicabilità a specie diverse, da quelle espressamente richiamate²⁹⁵. Il Codice del 1865 inseriva questa

²⁹² Cfr. F. DE MARTINO, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 471. Per R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 178 si tratterebbe di una presunzione assoluta di abbandono.

Tuttavia, altra parte della dottrina (in particolare, R. TRIOLA, *Commento all'art. 924 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, cit., p. 347) osserva come l'art. 924 cod. civ. non faccia alcun riferimento a tale presunzione, dovendosi ritenere che si configuri un'ipotesi di decadenza del diritto all'inseguimento. A ben vedere, la formulazione letterale della norma, che ricollega direttamente la cessazione del diritto del proprietario all'inutile trascorrere di un determinato lasso di tempo, rende condivisibile quest'ultima considerazione.

²⁹³ Così, R. TRIOLA, R. TRIOLA, *Commento all'art. 924 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, cit., p. 347, cit., p. 348.

²⁹⁴ Cfr., sul punto, R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 180 s.

Non vale a smentire questo assunto la considerazione che gli alveari costituiscano una pertinenza del fondo. Se fosse questo l'elemento discrezionale, l'acquisto della proprietà degli sciami avverrebbe per accessione, e non già per occupazione; inoltre, la norma in parola dice necessaria un'attività qualificata, del proprietario del fondo di destinazione, per la cristallizzazione del diritto, non potendo valere, a tal proposito, la sua inerzia. Queste riflessioni in R. TOMMASINI, *Commento all'art. 925 cod. civ.*, cit., p. 181.

Si veda, inoltre, F. DE MARTINO, *Commento all'art. 924 cod. civ.*, in *Della proprietà. Artt. 810-956*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, cit., p. 470.

²⁹⁵ In questo senso, R. TOMMASINI, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in R. TOMMASINI-E. LA ROSA, *I modi di acquisto della proprietà. Artt. 922-947*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. e già dir. da P. Schlesinger, cont. da F.D. Busnelli, cit., p. 197; F. SANGERMANO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V.

disposizione tra le ipotesi di accessione, in considerazione dell'attribuzione della qualifica di beni immobili per destinazione a conigliere, peschiere e colombaie: l'animale che entrasse in una di queste strutture, che fossero altrui, veniva acquisito, di riflesso, dal proprietario di queste²⁹⁶. Ciò si attaglia, forse con maggior aderenza, all'effettivo meccanismo della norma, che prevede l'automatico acquisto del proprietario della conigliera, peschiera o colombaia, ove l'animale si rechi, senza che gli sia richiesta alcuna attività di apprensione; addirittura, senza nemmeno che egli abbia contezza della presenza degli animali²⁹⁷.

È evidente lo scollamento rispetto ai tratti essenziali dell'istituto dell'occupazione, che presuppone un elemento materiale, accanto a uno soggettivo; ebbene, nell'acquisto *ex art. 926 cod. civ.* mancano entrambi, rendendo arduo comprendere la scelta del legislatore del 1942, che ha ritenuto di operare questo spostamento normativo, senza il necessario adeguamento tecnico-giuridico.

Sotto il profilo della mancanza dell'elemento oggettivo, emerge che, nella fattispecie in esame, gli animali sono privi dello stato di libertà naturale, non qualificandosi, pertanto, né come *res nullius*, né come *res derelictae*; si può trattare, tutt'al più, di *res alicui*, con la perdita di proprietà che coincide con il passaggio al fondo altrui. Rimane difficile, però, comprendere come possa verificarsi l'estinzione di un diritto proprietario, per il semplice effetto del trasferimento in un altro fondo, senza che il titolare abbia preso alcuna posizione – anche implicita – su questo evento. Nelle fattispecie propriamente occupative, infatti, la perdita del diritto è subordinata a

Mariconda, t. 1, Milano, 2013, p. 2763; R. TRIOLA, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 869-1099. Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, cit., p. 352.

Afferma, al contrario, la possibilità di applicare la disposizione in esame a specie differenti, da quelle espressamente richiamate (ad esempio lepri, cervi e caprioli, che siano chiusi in parchi e steccati), F. DE MARTINO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 476, e bibliografia *ivi* richiamata.

²⁹⁶ Per conigliera deve intendersi un allevamento in condizione di ampia libertà, insistente su un fondo a ciò dedicato, oppure in garenne domestiche; non manca chi ritiene sia da ricomprendervi qualunque manufatto, anche chiuso, volto all'allevamento degli esemplari. Le peschiere sono bacini naturali o artificiali, posti in un fondo privato, all'interno dei quali i pesci vivono in una situazione analoga a quella della libertà naturale, senza, ovviamente, poter beneficiare di essa. Tale figura è da tenersi distinta da quelle di stagno, piscina e vivaio: il primo, a differenza della peschiera, può essere artificialmente vuotato, nel vivaio i pesci sarebbero soggetti, in modo più incisivo, al potere dell'uomo, mentre la piscina è caratterizzata per la ridotta libertà che concede ai pesci. Le colombaie sono strutture che possono essere costruite con materiali diversi, ove sono ricoverati i colombi. Per queste definizioni, si veda F. DE MARTINO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 473 ss.

²⁹⁷ F. DE MARTINO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 473.

un'inerzia del soggetto, al quale è data la possibilità di impedire tale epilogo. Ancor più evidente, in termini di scostamento dalla disciplina dell'occupazione, è la totale assenza di un comportamento attivo del proprietario del fondo di destinazione, al quale non è richiesto alcun gesto di impossessamento. Egli, a ben vedere, acquista in virtù di un fatto materiale, rappresentato dalla migrazione spontanea degli animali, e nulla più.

Ancor più tangibile, forse, è la mancanza di ogni nesso con la dimensione soggettiva dell'occupante. Egli perfeziona il proprio acquisto senza aver nozione dell'ingresso, nel proprio fondo, di nuovi animali; a ben vedere, tale non-conoscenza è requisito necessario, posto che la migrazione deve avvenire in modo totalmente spontaneo, e senza ingerenza alcuna del soggetto. Il terzo acquista senza sapere di farlo, e senza avere, al pari dell'originario titolare, possibilità alcuna di opporvisi, se non restituendo i capi; si tratterebbe, però, in questo caso, di un ulteriore trasferimento di proprietà.

Peraltro, la differenza rispetto alle altre tipologie di occupazione è ancor più profonda, in quanto si abbandona ogni previsione di possibilità, per il proprietario, di reagire allo spostamento degli esemplari, ed evitare di perderne la titolarità²⁹⁸.

A ben vedere, più che di *lex specialis*, parrebbe opportuno ragionare di *lex aliena*, quasi incastonata a forza, nella disciplina sull'occupazione. Queste considerazioni assumono ancora maggior vigore, quando si raffronti la formulazione normativa con il venir meno della categoria degli immobili per destinazione, cui tali strutture erano accostate. Parimenti, è difficile qualificarle come pertinenze del fondo, poiché non sembra ravvisarsi, *stricto sensu*, la loro posizione di strumentalità; conigliere, peschiere e colombaie hanno una funzione e una destinazione economica propria, che ben può prescindere da quella del fondo²⁹⁹.

²⁹⁸ Probabilmente, sarebbe complesso ammettere questa possibilità per il caso di fuga di pesci, che difficilmente potrebbero essere individuati e separati dagli altri, già presenti nella peschiera di destinazione, perché il primo proprietario abbia una reale possibilità di ristabilire lo *status quo*. Al contrario, non sembrerebbero esservi particolari difficoltà per la migrazione di colombi e conigli, che ben possono essere dotati di un sistema di riconoscimento, che renda efficace la cernita del proprietario.

F. SANGERMANO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. 1, Milano, 2013, p. 2763, cit., p. 2763, afferma che la non previsione del diritto di inseguimento sia da ascrivere alla difficoltà di individuazione dei capi migrati, mentre R. TOMMASINI, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 195, sostiene che questi animali mantengano un *mos revertendi*, ancorché più attenuato rispetto agli altri animali mansuefatti.

²⁹⁹ Cfr., sull'argomento, Cass. civ., 29 giugno 1979, n. 3676, in *www.iusexplorer.it*.

Elemento affatto particolare, quindi, è rappresentato dalle modalità con cui sia possibile pervenire all'acquisto di questi animali. Ciò presuppone che gli esemplari si siano portati in una conigliera, peschiera o colombaia posta su un fondo altrui, esclusivamente secondo il loro istinto, senza che a ciò possa aver concorso il proprietario del fondo di destinazione. Là dove, al contrario, questi dovesse aver attirato surrettiziamente gli animali, l'originario titolare ben può rivendicarli, nonostante la difficoltà della prova della titolarità dei singoli capi³⁰⁰. Lo spostamento deve presentare carattere di definitività, così che il ritorno spontaneo al fondo di partenza impedisce il trasferimento di proprietà, in capo al titolare del fondo di (temporanea) destinazione³⁰¹.

6. Animali da allevamento e macellazione.

6.1. Rilevanza giuridico-economica delle attività.

L'analisi delle categorie degli animali selvatici, e di quelli mansuefatti, ha dimostrato come si tratti di fattispecie assai diffuse, quantomeno nella declinazione sposata dalla formulazione codicistica originaria. Per certi versi, esse trovavano maggior diffusione in periodi più risalenti nel tempo. A titolo di esempio, le conigliere e le colombaie erano calate nella pratica economica umana di qualche decennio fa, avendo poi conosciuto un'evoluzione del loro modo d'essere, e in particolare, delle attività economiche che le coinvolgessero. Oggi, probabilmente, un'ipotetica nuova stesura del Codice civile non riserverebbe più ben tre articoli differenti ad altrettante singole specificazioni del gruppo degli animali mansuefatti, così come non si spingerebbe a collocare *expressis verbis* la fauna selvatica tra i beni occupabili.

³⁰⁰ F. DE MARTINO, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 475.

La presenza, nel fondo di destinazione, di manufatti specificamente finalizzati a contenere gli animali migrati, è tale da indicare la volontà, immanente nel proprietario del fondo, di recepire gli esemplari, una volta migrati, ciò potendo suscitare seri dubbi, circa la sua buona fede, in termini di valutazione di validità dell'acquisto.

Ciò conferma quanto osservato *supra*, circa la mancata previsione della possibilità, per il proprietario, di reclamare *ab origine* gli animali, che avrebbe, senz'altro, rafforzato la collocazione di questa disposizione all'interno delle fattispecie occupative.

³⁰¹ R. TOMMASINI, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, cit., p. 196, e R. TRIOLA, *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, cit., p. 347, cit., p. 352.

La ragione è presto individuabile, e s'è in parte già accennata: il Codice civile, come ogni legge dello Stato, riflette la pratica economica e sociale in vigore al momento della sua produzione, e ne è radicalmente influenzato. Non si dimentichi, inoltre, che il Codice del 1942 è il diretto portato di quello del 1865, così che anche le tradizioni pregresse hanno trovato - e, per larghi tratti, come s'è visto, ancora trovano – diretta consacrazione nel suo testo.

Oggi, l'economia si è radicalmente modificata, e le prassi, consuete sino a qualche decennio fa, sono ormai perdute. Le stesse modalità di impiego degli animali, per trarne profitto economico, hanno assunto tratti del tutto nuovi, che hanno allontanato queste attività dall'originario ambito, legato alla dimensione agreste, per portarle a toccare quella, ben diversa, dell'impresa. Com'è ovvio, la legge ha dovuto (in)seguire questo sviluppo, offrendo strumento, e dando sistemazione, a esigenze, nuove, ben più complesse, dal respiro comunitario e internazionale. Quella che prima era una mera pratica economica, e che come tale richiedeva normazione, è divenuta attività imprenditoriale o para-imprenditoriale, parte di una catena produttiva complessa e articolata, che ha visto moltiplicarsi il numero degli esemplari impiegati, attraverso l'utilizzo di tecniche e macchinari, frutto dei continui progressi in ambito di ricerca.

A questa evoluzione ha contribuito anche, e forse ne è, al contempo, conseguenza, la crescita della richiesta di derivati animali per uso alimentare, consentita dal miglioramento delle condizioni economiche della popolazione. In un'elementare equazione economica, maggior disponibilità economica ha portato a una maggior domanda di prodotti animali, che ha richiesto una maggior produzione, la quale ha reso necessario un serio e strutturato intervento normativo.

È questo il presupposto storico, economico e giuridico dell'attuale normativa in tema di allevamento e macellazione di animali, che ha ampliato il proprio raggio d'azione a settori e tematiche non toccate dalla legge originaria.

Questo intervento normativo ha dovuto bilanciare tali esigenze con il progredire della nuova concezione dell'animale, non più mero oggetto di utilizzo economico, ma primo riferimento per la costruzione dell'intera attività. La regolamentazione dell'allevamento e della macellazione non ha più potuto guardare soltanto alla definizione delle modalità pratiche di gestione dei capi di bestiame, e della salvaguardia dell'igiene umana, ma, nel fare ciò, ha dovuto interfacciarsi con la tutela della salute dell'animale, e del suo benessere, divenuti, ormai, valori di livello primario³⁰². Si tratta di un'ulteriore dimostrazione dell'ingresso di riflessioni etiche, all'interno della produzione legislativa, e dell'esercizio di attività economiche, frutto della mutata sensibilità sociale.

³⁰² Sul concetto di benessere animale si veda *supra*, Cap. I, § 7.5.

Come si vedrà meglio nel prosieguo, un significativo passo, nella direzione di miglioramento delle condizioni degli animai, è consistito nella riduzione del numero degli allevamenti intensivi, che comprimono, in modo non più accettabile, gli spazi vitali, di cui l'animale ha naturalmente bisogno³⁰³.

Non deve ritenersi però, che questa ponderazione, tra interessi umani ed esigenze animali, abbia portato a un equilibrio perfetto. Anche qui prevale la considerazione della tensione umana a servirsi degli animali e dei loro derivati per dare corso a propri bisogni. Ne è chiara dimostrazione il fatto che si ammetta la costrizione dell'animale in ambienti più o meno circoscritti, e l'uccisione dello stesso, con riduzione, o sacrificio, del diritto a non soffrire, e di quello alla vita. In uno con il fatto che, almeno secondo alcuni interpreti, la disciplina degli allevamenti e della macellazione, anche nella parte in cui tende alla salvaguardia delle posizioni degli animali, abbia come fine ultimo, ancorché mediato, la preservazione degli interessi umani. Non è difficile immaginare che, a ben vedere, la malattia che l'animale contragga nell'allevamento potrebbe infettare anche le carni consumate dall'uomo, oppure che da essa potrebbe derivare una non utilizzabilità dei capi, con conseguente, e ingente, danno economico³⁰⁴. Inoltre, nonostante, come detto, si sia intrapresa la direzione di abbattere il numero degli allevamenti intensivi, negli ultimi anni è da registrarsi ancora la prevalenza di forme di allevamento tese a realizzare la massima produzione e la più elevata efficienza economica, con aggravio delle condizioni di mantenimento del bestiame³⁰⁵. Al miglioramento di questa prospettiva può tendere, con ogni probabilità, il continuo sviluppo di tecniche e tecnologie di allevamento, che consentano di realizzare il medesimo grado di produttività, anche con uno sfruttamento meno oppressivo delle istanze animali; in questo modo, l'obbligo di legge può divenire buona pratica, incentivante per l'allevatore, ed in linea con l'evolversi del costume³⁰⁶.

³⁰³ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 137.

Particolarmente significativo è l'esempio austriaco: al fine di mantenere quanto più possibile invariate le abitudini naturali degli animali allevati, si prevede un periodo obbligatorio di tre mesi all'anno per bovini, equini ed ovini, in cui abbiano la possibilità di pascolare liberamente allo stato brado, senza restrizioni negli spostamenti e senza limitazioni temporali.

³⁰⁴ Sul punto, E. MORICONI, *Allevamenti*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 431.

³⁰⁵ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 137.

³⁰⁶ L'ordinamento statunitense mostra ancora alcune lacune sul tema, in quanto, a livello federale, manca una normativa che definisca le linee fondamentali, in tema di benessere degli animali allevati per ricavarne cibo. Addirittura, il già menzionato *Animal Welfare Act* esclude espressamente, dall'ambito di tutela, gli animali allevati per la produzione di cibo. Le leggi federali si limitano a definire alcuni aspetti fondamentali circa le

6.2. L'impresa zootecnica.

L'impronta civilistica del presente studio impone, in primo luogo, di individuare la collocazione dommatica dell'impresa zootecnica, e cioè di quella deputata all'allevamento di animali. È noto che l'art. 2135 cod. civ. definisce la figura di imprenditore agricolo, ma ciò che qui massimamente rileva è comprenderne la portata, specialmente a sèguito della Novella di cui all'art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Come subito si vedrà, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire su tale figura, alla luce dell'espansione delle situazioni che la prassi ha dimostrato potessero, e dovessero, essere a questa ricollegate³⁰⁷.

Al fine di comprendere la reale forza di questa innovazione, è opportuno premettere come l'art. 2135 cod. civ., nella formulazione originaria del 1942³⁰⁸, contemplasse l'allevamento di «bestiame», fornendo, cioè, una proposta più ristretta delle specie utilizzabili, che, secondo la lettura civilistica classica, erano quelle di bovini, equini, caprini, ovini e suini; gli animali, cioè, che potessero produrre carne, lana, latte, oppure lavoro³⁰⁹. Parallelamente, il Codice del 1942 non

modalità con cui debba avvenire la macellazione: è questo l'obiettivo dello *Humane Methods of Slaughter Act*, che indica la necessità che l'animale sia reso privo di sensi prima della macellazione, ammettendo deroghe per le macellazioni rituali autorizzate. Alcuni Stati hanno provveduto a disciplinare la materia introducendo normative di settore, che, però, si sono dimostrate spesso inadatte a fornire una piena tutela: si veda, il californiano *Humane Methods of Livestock Slaughter Act*. Sul tema, più in generale, si veda anche D. FAVRE, *Animal Law. Welfare, interests, and rights*, Aspen Publishers, 2011, II ed., p. 274 ss.

³⁰⁷ Cfr. I. CANFORA, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in *Cod. civ. comm. Artt. 1678-2969*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, cit., p. 5112, e A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in *Dir. giur. agr.*, 2002, p. 213 ss.

³⁰⁸ «[È] imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. // Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

³⁰⁹ Cfr. A. MASSART, voce *Impresa zootecnica (profili introduttivi)*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. IX, 1993, p. 327.

Nella stessa direzione si poneva parte della giurisprudenza, chiara nel propendere per una lettura restrittiva del termine, che ammettesse la qualifica di attività di allevamento, rilevante ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. 1942, solo alle imprese che trattassero le specie animali ammesse dalla concezione tradizionale, negando tale rilevanza a ogni attività che si muovesse in senso differente. Così, in luogo di tante, Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1985, n. 1571, in *Dir. e giur. agr.*, 1988, p. 240 ss.

Allo stesso tempo, però, si contano pronunce che attribuivano all'espressione, utilizzata dal legislatore del 1942, una portata più ampia, ammettendo che potesse definirsi agraria anche l'attività di allevamento di

indicava alcun riferimento al fondo, o al suo utilizzo, lasciando aperti dubbî interpretativi, circa la rilevanza essenziale, o meno, di esso, ai fini della determinazione della natura agraria dell'impresa³¹⁰.

Ben presto, però, gli interpreti avvertirono l'eccessiva rigidità della disposizione in parola, che favoriva l'arroccamento su posizioni interpretative sempre meno in grado di rispecchiare la realtà economica e produttiva nazionale, invece in continua evoluzione. In particolare, la dottrina additava l'utilizzo del termine bestiame, e il fatto di farvi confluire soltanto alcune tipologie di allevamento, alle quali si erano affiancate, nel frattempo, nuove forme di attività, aventi ad oggetto specie diverse da quelle tradizionalmente considerate. Alcuni Autori proposero di superare questo *impasse* attraverso il meccanismo dell'analogia, per rendere applicabile l'art. 2135 cod. civ. 1942 anche ad allevamenti che coinvolgessero specie diverse dal bestiame *stricto sensu* considerato³¹¹. Altri, invece, pur salvaguardando il legame con il dato letterale

animali, differenti rispetto al bestiame per come tradizionalmente inteso; in questo senso, Cass. civ., 10 marzo 1982, n. 1540, in *Foro it.*, 1984, I, c. 268 ss.; App. Brescia, 25 settembre 1968, in *Riv. dir. agr.*, 1969, II, p. 13 ss.; Trib. Ravenna, 28 luglio 1967, in *Riv. dir. agr.*, 1968, II, p. 94 ss.; Trib. S. Maria Capuavetere, 13 aprile 1982, in *Riv. dir. agr.*, 1986, II, p. 3 ss.

³¹⁰ Già nella vigenza della versione originaria dell'art. 2135 cod. civ., parte della dottrina aveva avanzato letture della norma, che, precorrendo la *ratio* della riforma del 2001, tendevano a riconoscere carattere di impresa agricola, anche a prescindere dall'effettiva coltivazione del fondo. In questo senso, E. BASSANELLI, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2139*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1943, p. 417; G. CARRARA, *I contratti agrari*, Torino, 1952, II. ed. agg. e ampl., p. 29; F. MAROI, *Lezioni di diritto agrario*, Roma, 1962, p. 59.

Diversamente, la giurisprudenza anteriore alla riforma ha dimostrato diversità di pensiero e interpretazione, circa la rilevanza del collegamento con la coltivazione del fondo, su cui avvenisse l'allevamento. Affermativa in questo senso è Cass. civ., 15 maggio 1972, n. 1463, in *Riv. dir. agr.*, 1972, II, p. 416 ss. In altri casi si è ritenuta, invece, l'autonomia dell'impresa di allevamento, rispetto a quella di coltivazione del fondo; in questo senso, Cass. civ., 17 maggio 1966, n. 1245, in *Riv. dir. agr.*, 1967, II, p. 479. Più solida si è dimostrata la giurisprudenza che ha optato per la necessità della connessione, tra allevamento e fondo rustico: Cass. civ., Sez. Un., 10 ottobre 1979, n. 5247, in *Riv. dir. agr.*, 1980, II, p. 3 ss.; Cass. civ., 18 ottobre 1977, n. 4459, in *For. It. Rep.*, 1977, voce *Agricoltura*, n. 44; Cass. civ., 21 giugno 1979, n. 3444, in *Riv. dir. agr.*, 1981, II, p. 206 ss. Infine, anticipando la scelta del legislatore della riforma, Pret. Gallarate, 10 marzo 1976, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, p. 329 ss., ha intuito la rilevanza decisiva del compimento di un ciclo biologico, per la qualificabilità come agraria, di un'attività di allevamento di equini.

³¹¹ È la soluzione proposta da M. BIONE, *Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 557, che mantiene ferma l'esigenza che l'impresa sfrutti la capacità produttiva del fondo sul quale è posta.

Sul punto, anche P. MASI, *Allevamento del bestiame o allevamento zootecnico nella sistematica delle attività di impresa*, in *Giur. it.*, 1976, I, p. 1846.

della norma, ritennero di estenderne il significato a mezzo della connessione, affermando che gli allevamenti di animali, diversi dal bestiame, fossero da considerarsi attività agricole non *ex se*, ma in quanto concretamente connesse all'esercizio di queste³¹².

Soltanto con Antonio Carrozza si giunse all'affrancamento dal rigido dato letterale, per fondare il concetto essenziale di agrarietà in un *locus* esterno alla norma giuridica, e cioè direttamente nell'attività di allevamento. Si è trattato del primo passo, effettuato a livello di critica dottrinale, verso la considerazione del ciclo biologico, come riferimento primo di ogni attività agraria, poi ripreso anche dal legislatore³¹³.

Come in parte già accennato, queste istanze evolutive sono state recepite dal legislatore del 2001, che ha modificato profondamente – quantomeno nella vestizione formale – la norma recata dall'art. 2135 cod. civ.³¹⁴. Oggi tale norma dice imprenditore agricolo chi eserciti, tra le altre opzioni, «allevamento di animali», definendolo, al secondo comma, come una delle «attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

³¹² Sul tema, G. AULETTA-N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2015, XX ed., p. 7 s.

Non concorda con questo atteggiamento A. GENOVESE, *La nozione giuridica di imprenditore*, Padova, 1990, p. 99, in quanto l'art. 2135 cod. civ. 1942 attribuiva, all'attività di allevamento, carattere principale. Nemmeno potrebbe rivolgersi all'analogia, in quanto la mancanza del legame dell'allevamento con il fondo farebbe venir meno l'elemento considerato dal legislatore come decisivo per la qualificabilità dell'attività agricola, distaccandosi dalla *ratio* della norma (A. GENOVESE, *La nozione giuridica di imprenditore*, cit., p. 101).

³¹³ A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, vo. I, Milano, 1975, *passim*, ma in particolare p. 62.

³¹⁴ La legislazione speciale, prodotta nella vigenza della prima scrittura dell'art. 2135 cod. civ., aveva già dimostrato di tenere in seria considerazione le istanze sviluppate dagli interpreti, nel senso di allentare il nesso tra il carattere agrario dell'impresa, e la coltivazione del fondo. Già l'art. 38, primo comma, del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea del 1957, indicava come agricoli tutti i prodotti del suolo e dell'allevamento, senza ulteriori distinzioni. Senza pretesa di esaustività, e senza poter scendere nell'analisi specifica del loro contenuto, sia consentito, almeno, indicare le principali leggi speciali, che si pongono nel solco qui indicato: art. 1, l. 21 marzo 1958, n. 290, «Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne» (abrogata nel 2008); art. 10, l. 11 febbraio 1971, n. 11, «Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici»; art. 2, l. 3 maggio 1971, n. 419, «Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova» (abrogata nel 2008); art. 10, l. 16 ottobre 1975, n. 493, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti»; art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 102, «Norme concernenti l'attività di acquacoltura».

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo [...]»³¹⁵. La prima novità che si coglie è la perdita di centralità del fondo rustico, sostituito dal riferimento al ciclo biologico, quale discriminante per la determinazione delle attività agricole principali; parallelamente, è significativa la sostituzione del termine bestiame con quello di animali, quale possibile oggetto dell'allevamento³¹⁶.

Quanto al primo elemento, deve, innanzitutto, premettersi come rilevante lo svolgimento di un ciclo biologico, che attenga all'allevamento di animali o vegetali, mediante lo sfruttamento, diretto o indiretto, delle forze e risorse naturali, teso all'ottenimento dei frutti destinati al consumo, anche se a seguito di trasformazioni³¹⁷. Si è affermato che lo svolgimento di tale ciclo rappresenta l'aspetto essenziale di tutta la materia, per come risultante dalla disciplina post-riforma³¹⁸. Altri, invece, hanno sostenuto che il riferimento all'utilizzo, ancorché potenziale, del fondo, stia a circoscrivere l'oggetto dell'allevamento, quale espressione di attività agricola, ai soli casi in cui siano coinvolti animali che storicamente siano allevati su un fondo³¹⁹.

Inoltre, si ammette che l'allevamento possa limitarsi a un periodo della vita degli animali, a condizione che, in tale fase, si abbia la crescita dell'esemplare³²⁰. Non sono mancate letture relative a questo specifico aspetto, che hanno proposto la valorizzazione dell'elemento economico; ciò porterebbe a ritenere che la cura dell'animale debba rappresentare un'autonoma e compiuta attività imprenditoriale, così che, ad esempio, il capo immesso sul mercato dovrebbe essere differente, dal punto di vista merceologico, rispetto a quello ottenuto, in origine, dall'imprenditore³²¹.

³¹⁵ Per l'analisi della figura dell'imprenditore agricolo, si rinvia a G. GALLONI, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2139*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003, p. 25 ss.

³¹⁶ Il nuovo approdo normativo è il risultato della delega legislativa, conferita dagli articoli 7 e 8, l. 5 marzo 2001, n. 57.

³¹⁷ Cfr. G. GALLONI, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, cit., p. 52 ss.

³¹⁸ Così, E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 329.

³¹⁹ A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, VIII ed., p. 99 ss.

³²⁰ In questo senso, L. COSTATO, *Il nuovo articolo 2135 del Codice civile*, in *St. iur.*, 2001, p. 995.

³²¹ E. CASADEI, *Commento agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 228/01*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 730.

Ciò escluderebbe la rilevanza, per la determinazione di impresa agricola, nel senso in esame, della sola attività di sosta degli animali, in attesa di una loro futura vendita, oppure di un trasferimento; sul punto, A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 90.

A questo punto, non possono esservi più dubbî circa il fatto che, per la qualificabilità di un'attività di allevamento come impresa agricola, l'utilizzo del fondo degradi a criterio complementare, rispetto alla realizzazione di un ciclo biologico o di una sua fase³²². Non essendo questa la sede per un esame approfondito del concreto significato che possa assumere il concetto di fondo, per come richiamato dalla norma³²³, sia consentito solo accennare, a tal riguardo, che il collegamento tra il processo produttivo e il fondo rileva anche solo se quest'ultimo assurga a bene strumentale dell'attività³²⁴.

La conclusione che può trarsi, in merito alla portata dell'art. 2135 cod. civ., per come risultante dal procedimento interpretativo e legislativo, è che sia da definirsi impresa agricola l'attività di allevamento che, riportando i caratteri propri dell'impresa, abbia a gestire almeno una fase di un ciclo biologico di un animale, appartenente a qualunque specie³²⁵, a condizione che l'esito di esso porti a un *quid* di diverso rispetto alla situazione antecedente all'avvio del ciclo stesso, e ciò a prescindere dall'utilizzo, o meno, del fondo³²⁶.

6.3. La normativa in tema di allevamento.

Esaurite queste doverose riflessioni, è preparato il terreno per l'analisi della normativa intervenuta a disciplinare l'attività di allevamento di animali, che può avere ad oggetto – potenzialmente - qualunque specie, senza più alcuna preclusione aprioristica.

Trib. Brescia, 6 dicembre 2002, in *Dir. fall.*, 2003, 2, p. 959 ss., ha ritenuto che avesse natura agricola l'attività di allevamento di galline, finalizzata alla vendita delle uova prodotte, poiché l'allevamento copriva un'intera fase del ciclo biologico, partendo dalla selezione, all'incubazione artificiale, fino alla deposizione delle uova. Ciò in ragione della mera eventualità dell'utilizzo del fondo, senza, inoltre, che acquisti rilevanza il carattere intensivo dell'allevamento.

³²² Così, anche, R. ALESSI, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in R. ALESSI-G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2010, II ed., p. 96 s.

³²³ A tal riguardo si rinvia a I. CANFORA, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, cit., p. 5117, e alla bibliografia *ivi* indicata.

³²⁴ In questo senso, Cass. civ., 5 dicembre 2002, n. 17251, in *Foro it.*, 2003, I, c. 452 ss.

³²⁵ Oggi si ammette pacificamente l'allevamento, ad esempio, di struzzi, animali da pelliccia, finanche alcuni pesci.

³²⁶ Cfr. I. CANFORA, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, cit., p. 5119.

Come si coglierà, tale normativa si muove in due direzioni, *rectius* su due livelli, tra di loro paralleli. Il primo è rappresentato dalla disciplina generalmente applicabile per ogni allevamento, a definizione delle modalità di tutela delle specie e degli esemplari coinvolti nei relativi procedimenti; accanto ad essa, si staglia un fitto e articolato insieme di leggi speciali, ciascuna dedicata ad aspetti specifici dell'allevamento, a iniziare dalla considerazione delle singole specie allevate. Il risultato è un reticolato normativo fitto, caratterizzato da continue rispondenze tra i due livelli di tutela, che devono necessariamente combinarsi e interfacciarsi, per garantire una tutela piena, per ogni fattispecie.

Si tratta di una tutela di primo grado, sempre valevole, sulla quale si elaborano piani più specifici. È un'impostazione condivisibile, in quanto – probabilmente – l'unica seriamente percorribile, in un ambito così vasto, e sì mutevole. L'intrinseco dinamismo, che caratterizza questo tipo di attività, renderebbe inefficace ogni strumento normativo, che tendesse a generalizzarne gli aspetti tipici, per focalizzarsi su quelli soltanto. Al contrario, proprio per far fronte alle esigenze, tutte diverse, che sorgono per ogni singola tipologia di allevamento, è opportuno far seguire, ad alcune disposizioni comuni, altre indicazioni, mirate alle esigenze più puntuali.

Il punto di riferimento fondamentale, che si colloca nel primo dei livelli richiamati, è rappresentato dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 146, «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti». Esso pone regole tese a garantire una generalizzata tutela agli animali allevati, applicabili a ogni specie. Ciò è confermato dalla formulazione dell'art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 146/2001, che include nell'ambito di portata della normativa «qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli»³²⁷, mettendo così in risalto l'ampiezza dell'espressione scelta dal legislatore, tesa a ricomprendere un ampio numero di animali.

L'obiettivo dell'intervento normativo è, inoltre, quello di ridurre, quanto più possibile, la diffusione degli allevamenti intensivi, avvertiti come eccessivamente dannosi per la salute e il benessere animale, preferendosi quelli organizzati in forma diversa, idonei a garantire il rispetto delle esigenze dei capi allevati³²⁸.

³²⁷ Le uniche esclusioni sono rappresentate dagli animali selvatici, da quelli destinati a prendere parte a gare, esposizioni, manifestazioni, attività culturali o sportive, da quelli utilizzati a scopi sperimentali, e dagli animali invertebrati (art. 1, terzo comma, d. lgs. n. 146/2001), in quanto destinatari di previsioni *ad hoc*.

³²⁸ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 137.

Questa tipologia di allevamento provoca danni gravi agli esemplari, poiché non tiene conto delle loro fondamentali esigenze etologiche e fisiologiche. Ciò provoca l'inibizione degli istinti naturali, anche a causa

La cifra caratterizzante la normativa, però, è contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), d. lgs. n. 146/2001, ove si stabilisce che «[I] proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili».

Sono due gli aspetti fondamentali, che da ciò possono desumersi. In primo luogo, la disposizione individua, quali incaricati degli obblighi di tutela, un elevato numero di soggetti. Il riferimento al proprietario, al custode e al detentore dell'esemplare allevato, tende a racchiudere ogni possibile figura, in quanto il rapporto che lega il capo al soggetto umano rientra, verosimilmente, in una delle situazioni giuridiche, facenti capo al diritto di proprietà, alla custodia, oppure al possesso, e quindi alla detenzione. La normativa vuole evitare che permangano vuoti di tutela, perché afferenti, ipoteticamente, a circostanze che vedano responsabile un soggetto che non possa dirsi investito degli obblighi di tutela, introdotti, o rimarcati, dalla legge in analisi. Richiamando queste tre generiche categorie di soggetti, si vuole investire chiunque abbia un rapporto di fatto o di diritto con un animale, in occasione dell'esercizio di un allevamento. La conferma arriva direttamente dall'art. 1, secondo comma, lett. b), d. lgs. n. 146/2001, ove si fornisce la definizione di proprietario, custode o detentore, inteso come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali». È evidente l'ampiezza del significato, a tutto rafforzamento degli obblighi di tutela degli animali allevati.

Ma la novità normativa, di più ampia portata, è l'indicazione espressa del benessere degli animali, quale criterio principale per la determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività. Come ampiamente analizzato nel corso del presente contributo, l'evoluzione sociale e culturale ha isolato, con crescente vigore, il ruolo del benessere animale. Altro è, però, trasporre questa istanza a livello normativo, attribuendole primaria forza, tale da farla divenire momento informatore della disciplina ad essa connessa, e da essa derivante³²⁹.

delle mutazioni genetiche, apportate per aumentare la quantità di prodotto. Sul punto, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 139, e E. MORICONI, *Allevamenti*, cit., p. 433.

La ragione per cui vengono vietate queste modalità di allevamento consiste nel fatto che le sofferenze e le lesioni, derivanti agli animali, non hanno il carattere della necessità, e dell'inevitabilità.

³²⁹ Non deve sfuggire che già in precedenza il legislatore nazionale era intervenuto in materia, ancora una volta in ottemperanza di indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario. La l. 14 ottobre 1985, n. 623 dava ratifica ed esecuzione alle Convenzioni in materia di protezione degli animali negli allevamenti, e protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976, e il 10 maggio 1979. L'antecedente è importante, poiché apre la strada alla disciplina successiva, suggerendo i punti più importanti della materia, che saranno cristallizzati successivamente. A solo titolo d'esempio, si consideri che l'art. 3 della Convenzione sulla protezione degli animali da allevamento stabiliva che «[O]gni animale deve

Al fine di comprendere che cosa debba intendersi, concretamente, per benessere animale, rilevante ai sensi del d. lgs. n. 146/2001, occorre fare riferimento al suo Allegato, che porta preziose indicazioni di metodo. Il punto 4 dispone che gli animali malati o feriti, che necessitino di isolamento, debbano essere collocati in lettieri asciutti e confortevoli. In tema di libertà di movimento, di cui al punto 7 dell'Allegato, si precisa che essa non debba essere limitata in modo tale da determinare, in capo all'animale, inutili sofferenze o lesioni; nel caso in cui esso debba essere continuamente o regolarmente legato, incatenato oppure trattenuto, si deve garantire la presenza di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. Ancora, al punto 10 si legge che la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità e le concentrazioni di gas, all'interno dei locali e delle aree in cui siano collocati i capi allevati, debbano essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali stessi, mentre il successivo punto 11 stabilisce che «[G]li animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale». Il punto 13 è ancora più esplicito, richiamando, in via diretta, il benessere animale, prevedendo la necessità di predisposizione e manutenzione di impianti che lo garantiscano: «[O]gni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. // Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari».

L'elenco potrebbe essere ben più ampio³³⁰, ma quanto qui riportato pare sufficiente a chiarire il metodo scelto dal legislatore, nell'ottica di rafforzamento delle istanze animali, all'interno di procedimenti economici.

beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche». Inoltre, è già presente il concetto di benessere, anche se limitato a condizione da garantire per il solo tempo necessario a procedere all'eliminazione di difetti degli impianti di allevamento (art. 7). Tuttavia, il progresso tecnico ed etologico ha reso insufficiente tale sistema, richiedendo un potenziamento, giunto con il d. lgs. n. 146/2001.

³³⁰ Si vedano, in particolare, i punti 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21, dell'Allegato al d. lgs. n. 146/2001.

Come detto, questa disciplina tende a regolamentare la generalità degli allevamenti, senza restrizioni dettate dalle specie coinvolte, e dalle pratiche seguite. A riconferma di ciò è intervenuta, immediatamente dopo l'emanazione del d. lgs. n. 146/2001, la Circolare del Ministero della Salute, del 5 novembre 2001, n. 10, «Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo». Essa si è premurata di ribadire la portata generale del d. lgs. n. 146/2001, dovendosi applicare le sue norme a tutti gli allevamenti, in quanto atte a introdurre principi fondamentali, in materia di esigenze etologiche degli animali, di realizzazione degli impianti, di competenza degli operatori del settore.

Su un piano parallelo, ma strettamente connesso, a quello ora osservato, si colloca la disciplina più specifica, tesa a regolamentare le modalità di esercizio degli allevamenti, con diretta considerazione delle specie coinvolte. Fermo quanto si vedrà a breve, il solo fatto che la declinazione degli interventi normativi, si fondi sulla considerazione delle specie animali allevate, è cifra significativa dell'atteggiamento dell'ordinamento. Non soltanto, infatti, si è avvertita, e premiata, l'esigenza di fissare regole stabili, per le attività economiche che coinvolgano animali, ma, addirittura, lo sforzo normativo si è articolato prendendo, come primario riferimento, gli aspetti specifici, e le necessità puntuali, delle differenti specie allevate, sì da evitare che una regolamentazione soltanto generale potesse finire per tralasciare aspetti fondamentali, sguarnendoli di tutela.

La cesura con il passato è tanto netta, quanto evidente. Da un vuoto normativo pressoché assoluto - giustificato dalla ridotta sensibilità sul tema -, si è giunti a una produzione molto densa, e, soprattutto, diversificata, *rectius* adattata. L'ordinamento, anche sulla spinta degli impulsi provenienti a livello europeo, non si è limitato a colmare la lacuna con una legge che recepisce le principali indicazioni della materia, ma si è spinto a studiarla, accodandosi alle istanze segnalate da settori diversi da quello giuridico, il quale non ha fatto altro che prenderne atto, e conformarvisi. Non è una circostanza che possa essere sottovalutata. È frequente, purtroppo, la prassi opposta, e cioè che la produzione normativa si collochi su piani, troppo spesso lontani dai temi che richiedano definizione, mostrandosi sorda alle indicazioni, e alle richieste, di chi sia titolare della materia. E altrettanto significativo, nell'ottica più volte espressa nel presente contributo, è che questo atteggiamento maturo sia stato mostrato proprio in un ambito sì particolare, qual è quello della legislazione degli allevamenti.

6.3.1. L'allevamento di vitelli.

Vale, a questo punto, discorrere, seppur diffusamente, di siffatte normative speciali, sì da poterne apprezzare la portata.

La disciplina dell'allevamento dei vitelli ha conosciuto diversi interventi, volti a novare la materia, alla luce delle evoluzioni scientifiche e tecniche, nel tempo emergenti.

Il primo referente è rappresentato dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, «Attuazione della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli», modificato dal successivo d. lgs. 1 settembre 1998, n. 331, per l'«Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli». La normativa che ne scaturiva mostrava già una positiva tensione al recepimento delle nuove indicazioni in ambito etologico e veterinario, e al superamento della difficoltà già sussistenti, in ordine alla previsione di spazi troppo limitati per i singoli esemplari, alla carenza di igiene, alla scarsa illuminazione degli impianti. Al fine di ovviare a tali problemi, il d. lgs. n. 331/1998 aveva disposto l'eliminazione dei box individuali per i vitelli di età superiore alle otto settimane, la somministrazione, da un lato, di modiche quantità di alimenti fibrosi a partire dalla seconda settimana, e, dall'altro, di colostro nelle prime sei ore di vita. Parallelamente all'abolizione dei box, si stabilivano più ampie misure minime per i box per i vitelli, a seconda che la stabulazione avvenisse singola o in gruppo. Per garantire il rispetto degli obblighi in materia di igiene e salubrità degli ambienti, era prevista la necessità di effettuare un'ispezione, con cadenza almeno giornaliera.

Sulla scorta della normativa europea, che ha portato all'adozione di una nuova direttiva, è stato emanato il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 126, «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli». L'art. 2 del decreto propone due definizioni, vevoli ai fini dell'applicazione delle disposizioni da esso portate. Vengono definiti vitelli i bovini di età inferiore ai sei mesi, mentre, è intesa azienda il luogo deputato, anche temporaneamente, all'allevamento o alla detenzione dei vitelli.

Anche riprendendo quanto disposto dalle normative abrogate, l'art. 3, d. lgs. n. 126/2011, fissa il divieto di rinchiudere, in recinti individuali, vitelli di età superiore alle otto settimane. I recinti devono in ogni caso essere di altezza pari, almeno, al garrese dell'esemplare, e non più corti di quest'ultimo, e devono essere dotati di pareti divisorie traforate, tali da garantire un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli. Al fine di preservare il benessere degli animali allevati, il secondo comma della norma in esame dispone che, con riferimento ai vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascuno di essi debba essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi, e ad

almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi, con ciò riproponendo quanto già indicava la normativa antecedente.

Se l'art. 3, d. lgs. n. 126/2011, si limita a indicare i tratti generali per le modalità di allevamento dei vitelli, spetta all'art. 4, d. lgs. n. 126/2011, scendere nel dettaglio, e fissare le concrete condizioni per lo svolgimento dell'attività, mediante rinvio all'Allegato I al decreto. Tra le prescrizioni, si deve segnalare quella di cui al punto 5, per cui i vitelli non devono restare perennemente al buio, necessitandosi, ove manchi adeguata luce naturale, dell'installazione di impianti di illuminazione artificiale, almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00, e che possa garantire il continuo controllo degli esemplari. A mente del punto 7, i locali di stabulazione devono essere tali da consentire ad ogni vitello di «coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà», mentre il punto 8 vieta che i vitelli vengano legati, salvo rigorose eccezioni. Se, quando consentito, si utilizzano attacchi, essi non devono causare lesioni al vitello, dovendo essere regolarmente esaminati ed aggiustati, per garantire una posizione confortevole agli animali, e ognuno di essi deve essere concepito in modo tale, da allontanare il rischio di strangolamento o ferimento, e da consentire ai vitelli di muoversi. Il punto 11 stabilisce che l'alimentazione debba essere adeguata all'età e al peso dei capi, e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, per favorirne le condizioni di salute e di benessere. Inoltre, ai sensi del punto 12, i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno, e, qualora siano stabulati in gruppo, e non siano alimentati illimitatamente o attraverso un sistema automatico, essi devono poter avere tutti accesso agli alimenti allo stesso tempo. Il punto 13, invece, ricorda che, a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello debba avere a disposizione acqua fresca, o altri liquidi, che ne soddisfino il fabbisogno.

6.3.2. L'allevamento di suini.

Evoluzioni analoghe hanno interessato la normativa settoriale dedicata all'allevamento di suini. Le regole, stabilite inizialmente dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 534, «Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini», sono state modificate e integrate, prima dal d. lgs. 20 febbraio 2004, n. 53, «Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini», e, da ultimo, dal d. lgs. 7 luglio 2011, n. 122, «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini». La riproposizione del medesimo oggetto denota l'estrema attenzione del

legislatore comunitario alla materia, e il conseguente, pedissequo, adattamento della legislazione nazionale.

Questa accentuata considerazione emerge anche dallo sforzo definitorio, effettuato dal legislatore. L'art. 2, d. lgs. n. 122/2011, infatti, riporta nove categorie differenti, in cui viene declinata la specie suina, per gli effetti della legge in discorso, di cui addirittura quattro diverse tipologie di scrofe. Viene, quindi, garantita attenzione massima ai tratti tipici di ogni animale, tanto da moltiplicare le figure considerate, in relazione al sesso e all'età, per esaltare al meglio ogni diversa necessità, che provenga da ciascuna di esse. In ultimo, allo stesso modo di quanto osservato in merito all'allevamento di vitelli, viene definita azienda ogni area che ospiti la presenza di suini.

La differenziazione delle tipologie di suino considerate si riverbera, in primo luogo, sulla disciplina delle superfici, che debbano essere messe a disposizione di ogni esemplare. L'art. 3, d. lgs. n. 122/2011, individua spazi minimi differenti, a seconda che si tratti di suini all'ingresso e suinetti, oppure scrofe e scrofette. Con una previsione affatto particolare, l'ottavo comma della disposizione richiamata dispone che i suini che devono essere allevati in gruppo, che siano caratterizzati da una spiccata aggressività, che siano stati attaccati da altri esemplari, o che siano malati o feriti, debbano essere temporaneamente tenuti in un recinto individuale, che deve essere costruito in modo tale, da permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non sia sconsigliato da pareri veterinari.

L'Allegato I al decreto, richiamato dall'art. 4, d. lgs. n. 122/2011, illustra le condizioni alle quali debba essere esercito l'allevamento, con la precisazione che, quanto indicato, debba integrarsi con le norme, rilevanti e pertinenti, portate dal d. lgs. n. 146/2001. Per garantire idonee condizioni di vivibilità delle aree di allevamento, il punto 1 dell'Allegato prescrive che siano da evitarsi i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, oltre che i rumori costanti o improvvisi, e, il successivo punto 2, impone che gli esemplari debbano beneficiare di una luce di un'intensità di almeno 40 lux, per un periodo non inferiore a otto ore al giorno. Integrando quanto disposto dall'art. 3, d. lgs. n. 122/2011, il punto 3 dell'Allegato stabilisce che i locali di stabulazione debbano essere costruiti in modo tale, da permettere agli animali di accedere ad un'area, prosciugata e pulita, in cui potersi coricare, anche tutti contemporaneamente, in modo confortevole, sia dal punto di vista fisico che termico. Allo stesso modo, gli esemplari devono poter riposare e alzarsi con movimenti normali, nonché vedere altri suini, ad eccezione di fasi particolari. Per assecondare gli istinti naturali dei suini, il punto 4 prevede che essi usufruiscano di materiali che consentano attività di esplorazione e manipolazione, come, ad esempio, paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso

possa comprometterne la salute e il benessere. Per quanto riguarda l'alimentazione, si fissa, al punto 5, l'obbligo di alimentazione almeno giornaliera, con la precisazione che, qualora i suini siano alimentati in gruppo, e non *ad libitum*, oppure attraverso un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun esemplare debba poter accedere al nutrimento, contemporaneamente agli altri capi del gruppo; inoltre, a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre di acqua fresca sufficiente (punto 7). In passato erano molto diffuse pratiche, anche cruento, che provocavano lesioni; ora, il punto 8 dell'Allegato vieta tali usi, con limitate e specifiche eccezioni, quando vi siano ragioni che giustifichino, o rendano necessario, procedere a particolari interventi, che devono, in ogni caso, essere effettuati da un veterinario, a norma del punto 10. Anche nell'Allegato, e quindi nella definizione delle specifiche modalità di allevamento, ritorna l'attenzione per le differenti categorie, in cui la specie del suino si declina, essendo individuate prescrizioni differenti, a seconda che si tratti di verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, oppure suinetti e suini all'ingrasso.

Al fine di garantire il rispetto di siffatte disposizioni, l'art. 5, d. lgs. n. 122/2011, incarica i responsabili del personale di vigilare affinché gli addetti abbiano ricevuto la formazione necessaria ad applicarle, e, allo stesso scopo, l'art. 6 attribuisce agli Enti ministeriali, regionali e provinciali, oltre che alle aziende sanitarie, ciascuno per quanto di propria competenza, il compito di effettuare controlli e ispezioni.

6.3.3. L'allevamento di galline ovaiole.

Poco meno recente è la disciplina degli allevamenti delle galline ovaiole, che è inserita nel d. lgs. 29 luglio 2003, n. 267, «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento», che ha abrogato il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabiliva norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

Al pari dei casi specifici anzi analizzati, anche in quest'ambito la normativa di settore dichiara di doversi integrare, e combinare, con le indicazioni più generali, portate dal d. lgs. n. 146/2001, richiamato espressamente dagli articoli 1 e 2, d. lgs. n. 267/2003.

Sono riprese le linee fondamentali, seguite anche per la normazione delle altre tipologie di allevamenti, finalizzate a mantenere salvaguardato il benessere degli esemplari, coinvolti nell'attività. Diversamente dalle altre situazioni, l'art. 1, d. lgs. n. 267/2003, fornisce un'unica definizione, relativamente agli animali allevati - individuati nelle «galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla

cova» -, mentre declina in sei figure diverse gli spazi fisici, in cui essi sono collocati³³¹. Ciò è dovuto al fatto che lo svolgimento dell'attività può presentare caratteri assai diversi, per quanto riguarda la tecnica utilizzata, così che l'attenzione al dettaglio normativo debba attestarsi su tale ambito, non verificandosi quelle peculiarità legate alla diversificazione dei caratteri degli animali, come accade, invece, con riguardo ai suini. Il terzo comma della norma in parola reca una limitazione all'applicabilità del decreto, escludendo che esso si riferisca agli stabilimenti che coinvolgano meno di trecentocinquanta galline ovaiole, nonché a quelli in cui vengano allevate galline ovaiole riproduttrici: in questi casi, si dispone debba ritornarsi all'applicazione del d. lgs. n. 146/2001.

L'art. 2, d. lgs. n. 267/2003, elabora un sistema alquanto complesso, per la determinazione degli obblighi del proprietario o detentore degli animali, che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. a), d. lgs. n. 267/2003, è da identificarsi in «qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali», richiamando, a tal fine, l'Allegato A al decreto. Ritorna, in primo luogo, l'obbligo di mantenere al minimo il livello di rumorosità degli ambienti, e delle apparecchiature, in essi presenti. Uno dei maggiori problemi, che si riscontravano negli allevamenti intensivi, era la costrizione degli animali in una condizione permanente di illuminazione, sì da incrementarne la produttività³³². Al fine di intervenire in questo senso, il punto 3 dell'Allegato A, accanto alla prescrizione di un'illuminazione che consenta agli esemplari di poter vedere l'ambiente circostante, stabilisce che debba essere garantito «un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari». Non manca, ovviamente, il richiamo all'obbligo di pulizia dei locali e delle apparecchiature, che devono essere tenuti disinfettati e sgombri da residui organici e carcasse (punto 4), e alla conformazione dei

³³¹ Il secondo comma dell'art. 1, d. lgs. n. 267/2003, così elenca: «[...] d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo; e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche; f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria; g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate; h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile; i) unità produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto o in parte le galline ovaiole; l) allevamento: insieme di una o più unità produttive situate nella stessa area».

³³² E. MORICONI, *Allevamenti*, cit., p. 431 ss.

locali, che deve essere tale da impedire la fuga degli esemplari (punto 5). A riprendere il riferimento al benessere animale stanno i punti 7 e 8, ove si legge che la gabbia, e le dimensioni della sua apertura, debbano consentire che il ritiro di una gallina adulta possa avvenire senza inutili sofferenze o ferimenti per essa, e il divieto di qualsiasi tipo di mutilazione; soltanto per plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, se effettuato su pulcini da parte di un veterinario.

L' art. 2, primo comma, lett. a), d. lgs. n. 267/2003, rinvia all'Allegato B³³³ per l'individuazione delle specifiche prescrizioni, relative ai sistemi di allevamento così detti alternativi, e cioè a quelli che vengano eserciti senza l'utilizzo di gabbie³³⁴. Questi devono essere realizzati in modo da consentire a tutte le galline di alimentarsi e abbeverarsi contemporaneamente, indicando le misure minime obbligatorie. Si forniscono, inoltre, le indicazioni per la realizzazione dei nidi e dei posatoi, che devono essere privi di bordi aguzzi, e offrire almeno 15 cm di spazio per ogni gallina; le lettiere devono fornire una superficie individuale di non meno di 250 cm quadrati, e gli impianti devono essere dotati di un pavimento che sostenga in modo adeguato ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. Per evitare sovraffollamenti dannosi per gli animali, il punto 1, lett. c), dell'Allegato B stabilisce che la densità degli impianti non possa superare le 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Nel caso in cui siano presenti passaggi all'aperto, le diverse aperture devono darvi diretto accesso, e avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm, e devono essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio. Inoltre, gli spazi all'aperto devono avere una superficie adeguata alla densità di esemplari allevati e alla natura del suolo, per prevenire qualsiasi contaminazione, ed essere dotati di sistemi di riparo dalle intemperie e dai predatori, nonché di abbeveratoi.

Quando l'allevamento faccia uso di gabbie non modificate, deve prendersi a riferimento quanto stabilito dall'Allegato C al d. lgs. n. 267/2003³³⁵. Tali gabbie devono consentire a ogni gallina di disporre di almeno 550 centimetri quadrati di superficie, utilizzabile senza limitazioni, e avere una mangiatoia liberamente accessibile. Inoltre, esse devono disporre di almeno un abbeveratoio continuo. Le gabbie devono avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie, e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm, ed essere dotate di un

³³³ Sostituito dall'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute, 20 aprile 2006, «Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento».

³³⁴ E. MORICONI, *Allevamenti*, cit., p. 439.

³³⁵ Sostituito dall'Allegato II del citato Decreto del Ministero della Salute, 20 aprile 2006.

pavimento in grado di sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori delle zampe, ed essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie.

Diversamente, quando si faccia utilizzo di gabbie modificate – le uniche ammesse a partire dal 1 gennaio 2012 -, l'Allegato D al d. lgs. n. 267/2003³³⁶ prevede che esse debbano consentire a ciascuna gallina di disporre di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia; l'altezza della gabbia non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto, e la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati. Inoltre, deve garantirsi la presenza di un nido, di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare, e di posatoi. In aggiunta, le gabbie devono presentare una mangiatoia, un sistema di abbeveraggio appropriato, e dispositivi per accorciare le unghie. Esse devono essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm.

L'importanza dell'attività in esame ha indotto il legislatore a definire puntualmente alcuni aspetti ulteriori. L'art. 4, d. lgs. n. 267/2003, disciplina la registrazione degli allevamenti, e la gestione dei registri medesimi, da parte delle autorità dell'Azienda sanitaria competente per territorio, mentre l'art. 5 regola le attività ispettive, da svolgersi negli stabilimenti. Diverse, e aspre, sanzioni, sono disposte dall'art. 7, d. lgs. n. 267/2003, per chi violi le prescrizioni dettate, ad esempio, in tema di requisiti di allevamenti e gabbie, o di adempimenti di registrazione.

Gli interpreti hanno rilevato la persistenza di alcune criticità, nonostante gli sforzi – innegabili – compiuti dalla disciplina in esame. Si avanzano perplessità circa l'efficacia della prevista diminuzione della rumorosità degli ambienti, e della quantità di gas di ammoniaca, in un'ottica di miglioramento dell'ambiente, in cui sono collocati gli esemplari. Il regime nutritivo è estremamente calorico e iperproteico, in quanto tendente all'incremento della produzione di uova. Neppure è stato ritenuto sufficiente l'ampliamento dello spazio a disposizione, inferiore rispetto alle necessità fisiologiche ed etologiche delle galline ovaiole, che mantengano una ridotta capacità di movimento³³⁷. In un percorso di miglioramento della situazione, appare però significativo il divieto dell'allevamento in batteria, sancito dall'Unione Europea nel 2012, con la Direttiva 1999/74/CE.

³³⁶ Sostituito dall'Allegato III del citato Decreto del Ministero della Salute, 20 aprile 2006.

³³⁷ Queste osservazioni in E. MORICONI, *Allevamenti*, cit., p. 441.

6.3.4. L'allevamento di polli da carne.

La materia dell'allevamento dei polli da carne trova regolamentazione nel d. lgs. 27 settembre 2010, n. 181, «Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne», integrato dal Decreto del Ministero della Salute, 4 febbraio 2013, «Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181».

La normativa si rivolge agli allevamenti che utilizzino polli, finalizzati a ricavarne carne, con l'esclusione, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, d. lgs. 181/2010, degli stabilimenti con meno di 500 polli, di quelli in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione, degli incubatoi, e delle attività relative a polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, e di quelli allevati con metodi biologici.

Il successivo art. 2 definisce i concetti rilevanti, con due peculiarità. In primo luogo, si indicano puntualmente i significati di proprietario e detentore, intesi, il primo, come la persona fisica o giuridica proprietaria degli esemplari, mentre, il secondo, come la persona fisica o giuridica responsabile di essi, a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente. Il secondo aspetto interessante è rappresentato dal fatto che sono presenti due definizioni diverse, per indicare situazioni di mortalità degli animali: quello di tasso di mortalità giornaliera, e quello di tasso di mortalità cumulativo (art. 1, primo comma, lett. m) e n), d. lgs. n. 181/2010).

La materia della densità degli allevamenti è demandata all'art. 3, d. lgs. n. 181/2010, ed è fissata nel limite massimo di 33 kg per metro quadrato, salve alcune deroghe. Il primo comma della disposizione rimanda all'Allegato I al decreto, per la regolamentazione delle specifiche modalità e condizioni, attraverso le quali debba essere esercitata l'attività, con il richiamo, generale, alla disciplina del d. lgs. n. 146/2001. Si prevede che gli abbeveratoi debbano essere posizionati in modo tale da ridurre al minimo le perdite, e sottoposti a regolare manutenzione. È possibile mantenere il mangime sempre disponibile, oppure distribuirlo soltanto ai pasti; resta fermo il divieto di ritirarlo prima di dodici ore dal momento previsto per la macellazione. Tutti i polli devono avere accesso, in modo permanente, a una lettiera asciutta e friabile in superficie, e, nello stabilimento, deve esservi ventilazione sufficiente per evitare il surriscaldamento, e riscaldamento tale da rimuovere l'umidità in eccesso. La conformazione e il posizionamento delle attrezzature deve causare la minore quantità possibile di rumore, che, in ogni caso, non deve arrecare danno agli animali, e, parimenti, si richiede un'illuminazione sufficiente nell'area di allevamento. Inoltre, entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio, e fino a tre

giorni prima del momento programmato per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore, comprendendo periodi di oscurità di almeno sei ore complessive, e quattro ininterrotte di oscurità totale. Al fine di mantenere costante il livello di benessere degli esemplari, il punto 8 fissa l'obbligo di ispezione almeno due volte al giorno; l'art. 5, d. lgs. n. 181/2010 fornisce indicazioni precise per lo svolgimento e la registrazione delle ispezioni e dei relativi risultati. Per lo stesso motivo, si prevede che i polli gravemente feriti, o che mostrino segni evidenti di peggioramento della salute, debbano ricevere una terapia appropriata, oppure essere abbattuti immediatamente. Si vietano gli interventi chirurgici, effettuati per fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che arrechino un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo, oppure alterazione della struttura ossea. Si ammette soltanto la troncatura del becco, come misura estrema per impedire plumofagia e cannibalismo. Si fissa, inoltre, un articolato sistema di registrazione dei dati, relativi alla popolazione di esemplari, e alle aree a ciò adibite.

Spicca, all'art. 4, d. lgs. n. 181/2010, il richiamo diretto al benessere animale, in quanto si dispone che i proprietari e i detentori debbano possedere conoscenze adeguate in materia, anche partecipando ad appositi corsi di formazione, ed essere in possesso di un certificato che attesti la formazione conseguita. Il quarto comma della disposizione indica l'obbligo, per i detentori, di fornire al personale istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali.

Anche in questo caso, non sono mancati rilievi critici alla disciplina, che è stata ritenuta non in grado di rispondere, in maniera adeguata ed efficace, ai problemi, relativi alle modalità di esperimento e gestione dell'attività in esame³³⁸. In particolare, si sottolinea l'esiguità dello spazio messo a disposizione di ogni esemplare, con la conseguente impossibilità di effettuare liberamente, e pienamente, le funzioni etologiche ordinarie. Ciò, inoltre, incide sulle condizioni igieniche delle lettiere, che, nonostante le prescrizioni sanitarie, sono colme delle deiezioni degli animali, con conseguenze negative sulla salubrità dei locali e sulla salute degli esemplari. Il problema è aggravato dal fatto che l'Allegato II prevede, in applicazione dell'art. 3, terzo comma, d. lgs. n. 181/2010, le condizioni per poter ottenere deroghe ai limiti di densità, e aumentare il numero di esemplari per ciascuna area, addirittura ammettendo che sia l'allevatore a indicare «la densità di allevamento che intende raggiungere». Parallelamente, il quinto comma dell'art. 3, d. lgs. n. 181/2010, apre alla possibilità di ulteriori aumenti della densità, oltre a quelli stabiliti dalla disposizione poc'anzi richiamata. Infine, la normativa di settore non reca alcuna previsione circa la genetica dei polli: al fine di massimizzare la resa economica, vengono utilizzate, spesso,

³³⁸ E. MORICONI, *Allevamenti*, cit., p. 443 s.

soluzioni che portano alla rapida crescita del corpo degli animali. Ciò comporta deformazione e dolore, anche a causa degli spazi vitali non sempre sufficienti.

6.3.5. L'allevamento di specie diverse.

Le altre specie animali non trovano specifica normazione, per quanto attiene al loro impiego nell'attività di allevamento³³⁹, con ciò dovendosi far riferimento alla disciplina delineata, a livello generale, dal d. lgs. n. 146/2001. Sicuramente, questa situazione denota una lacuna nell'aggiornamento legislativo all'evolvere della società e, in particolare, dell'economia, ormai fortemente caratterizzata da forme di allevamento che coinvolgono specie diverse da quelle classiche, e che richiede, pertanto, un intervento regolatore di pari segno.

Allo stesso modo, anche le tipologie di allevamento destinarie di norme dedicate hanno conosciuto mutamenti importanti, rispetto alle situazioni diffuse al momento dell'emanazione di tali leggi, sì da richiedere un aggiornamento che ne tenga conto. A tal riguardo, deve segnalarsi che nel 2014 la Commissione europea ha avanzato proposta di ridefinizione delle modalità di normazione delle condizioni zootecniche e genealogiche, applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Ciò prevedrebbe di unificare le varie normative, convogliandole in un unico regolamento³⁴⁰.

6.4. La fauna selvatica da allevamento.

³³⁹ Una scelta normativa affatto singolare è quella che attiene all'allevamento di animali da pelliccia. Per essi manca una legge *ad hoc*, e la relativa tutela è demandata all'art. 3, d. lgs. n. 146/2001, che rinvia al punto 22 dell'Allegato unico. Dalla lettura emerge subito un problema di formulazione: nonostante il primo comma affermi di rivolgersi alla tutela di tutti gli animali allevati «con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia», il comma successivo, e la concreta disciplina, dichiarano di attenere soltanto all'allevamento del visone, fissando le misure minime degli spazi in cui esso possa essere collocato.

³⁴⁰Fonte:

www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?page=0&previousSubmitter=POLICY_AREA&facetAction=&selectedAuthor=&selectedKeyword=&selectedPolicyArea=&word=legislazione+zootecnica&selectedDocumentType=&documentTypes=&policyAreas=AGRUDE&fakeSelectedPolicyArea=&fakeSelectedAuthor=&fakeSelectedKeywords=&previousResultSetDateStart=15-06-1994&dateStart=&previousResultSetDateEnd=19-09-2018&dateEnd= .

A completamento della disamina circa la categoria degli animali da allevamento, occorre richiamare una particolare figura, posta a cavallo tra l'ambito ora analizzato, e quello degli animali selvatici. L'art. 17, l. n. 157/1992, delinea una specifica declinazione di questi ultimi, definibile come fauna selvatica da allevamento³⁴¹.

Subito si pone una questione, di carattere classificatorio. Come visto, l'art. 2, primo comma, l. n. 157/1992, annovera tra la fauna selvatica quelle specie e quegli animali che vivono «in stato di naturale libertà». Orbene, ci si domanda come possa coniugarsi tale aspetto, con il fatto che gli animali, indicati dall'art. 17, l. n. 157/1992, siano mantenuti in un allevamento, e, quindi, all'interno di spazi circoscritti, sotto la diretta gestione dell'uomo, privi, quindi, della libertà naturale, che assurge a cifra caratterizzante la fauna selvatica.

Sicuramente, non può dubitarsi che la norma, da ultimo richiamata, si rivolga ad animali selvatici, anziché rappresentare una declinazione particolare dell'attività (ordinaria) di allevamento. La lettera dell'art. 17, l. n. 157/1992, è chiara, infatti, nel prendere a riferimento la fauna selvatica, intesa nel senso complessivo, ad essa attribuito dalla legge sulla caccia.

Una risposta, probabilmente non pienamente esaustiva – e ciò è dovuto alla formulazione della disposizione in esame, che pecca di scarsa organicità con il generale impianto normativo -, va ricercata nelle finalità, per le quali sia consentito l'esercizio di allevamento di fauna selvatica. Il già richiamato art. 17, primo comma, l. n. 157/1992, subordina il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento, quando esso avvenga «a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale». Ciò significa che l'allevamento di animali, appartenenti a specie definibili selvatiche, non è consentito *ad libitum*, ma soltanto per gli scopi tassativamente individuati dalla legge.

L'innegabile ampiezza delle attività, che possono essere ritenute riconducibili a quelle elencate dalla disposizione in parola, non vale, infatti, a privare di ogni pregio la circoscrizione comunque proposta, idonea a escludere attività importanti, come l'allevamento esperito allo scopo di ricavare pellicce, o a quello commerciale. Il primo comma dell'art. 17, l. n. 157/1992, in altre parole, riconosce la possibilità che l'uomo faccia allevamento di animali appartenenti a specie selvatiche, ma solo quando ciò avvenga per scopi particolari, inidonei a incidere, in modo significativo, sulla specie medesima. A ben vedere, infatti, il breve elenco proposto dalla norma

³⁴¹ La letteratura offre traccia della considerazione di una tal categoria anche in epoche più risalenti. Paolo (Digesto, 41, 2, 3, 14) fa riferimento a *vivaria* e *piscinae*, mentre il *Paradiso* di Dante (5, 100-102) rimanda alle peschiere, intese come i luoghi ove i pesci vengono nutriti dall'uomo. Queste indicazioni in P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 72.

Sia consentito rinviare a S. MASINI, *Sulla condizione giuridica degli animali selvatici oggetto di allevamento in fondi chiusi*, in *Dir. giur. agr. e dell'amb.*, 1992, p. 468 ss., per richiami a giurisprudenza ottocentesca.

attiene ad attività che hanno, come loro intrinseca vocazione, quella di rimanere legate alla dimensione del singolo allevamento. La vocazione alimentare di questo, infatti, assume una connotazione differente, e ben più ridotta, rispetto alla finalità della macellazione, in quanto tesa a produrre cibo per una scala limitata, quella degli esercenti l'allevamento, o poco più. Per quanto riguarda lo scopo di ripopolamento, va da sé che non vi sia alcun rischio per la conservazione del patrimonio faunistico, anzi, l'obiettivo di questa attività è di preservarlo, anche favorendo la moltiplicazione degli esemplari. In ultimo, l'allevamento effettuato con finalità ornamentali o amatoriali consiste nel tenere gli animali per piacere o diletto, senza comprometterne l'integrità fisica, e, con essa, quella della specie cui appartengono.

Se, come dimostrato, l'allevamento di fauna selvatica è consentito solo per finalità ben precise, inidonee a incidere negativamente sulla generale categoria degli animali selvatici, rimangono altre questioni, che la normativa lascia aperte.

In primo luogo, non può essere ignorata la circostanza per cui gli animali selvatici allevati siano privi della naturale libertà, già richiamata, e posta, dalla legge quadro in materia di caccia, alla base della caratterizzazione della categoria della fauna selvatica. La conseguenza, inevitabile, è la differenza di natura giuridica degli animali, di cui all'art. 17, l. n. 157/1992, rispetto a quelli prettamente selvatici. I primi, infatti, non rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto di proprietà dell'allevatore³⁴². Non è una differenza di poco conto. Come ampiamente osservato, la fauna selvatica è, storicamente, incompatibile con la proprietà privata, almeno sino a quando l'esemplare selvatico possa qualificarsi tale, e cioè prima che venga cacciato. Prima della l. n. 157/1992 era *res nullius*, e, dopo di essa, bene di proprietà dello Stato. Per la fauna da allevamento, invece, è identificabile un proprietario ben preciso, che esercita sull'esemplare tutti i poteri e le prerogative che da tale condizione derivino.

Tra queste si annovera, intuitivamente, il potere di far valere *erga omnes* il proprio diritto proprietario, e quindi anche nei confronti del cacciatore, che voglia, in ipotesi, appropriarsi dell'esemplare. È, questa, una seconda peculiarità della fauna selvatica da allevamento, vale a dire l'inapplicabilità ad essa delle norme in tema di caccia. L'esemplare che, pur appartenente a una specie selvatica, sia oggetto di allevamento, è insuscettibile di essere liberamente appreso, da parte del cacciatore³⁴³.

³⁴² Così, anche, P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 74.

³⁴³ P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 73, e N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1562.

Tuttavia, occorre considerare che il quarto comma dell'art. 17, l. n. 157/1992, prevede che la Regione, quando l'allevamento di animali selvatici attenga mammiferi e uccelli, tenuti a scopo di ripopolamento, possa autorizzare il prelievo dell'animale in cattività, con i mezzi di cui all'art. 13, l. n. 157/1992, e, cioè, proprio attraverso la caccia. È evidente il cortocircuito normativo, di una disposizione che, in un primo momento, esclude gli esemplari selvatici allevati dal generale ambito degli animali suscettibili di essere cacciati, salvo poi reintrodurre questa possibilità, per di più in relazione ad animali allevati allo scopo di ripopolamento. Anche in questo frangente, l'unica spiegazione, che possa essere ipotizzata, è quella che si annette alla dimensione finalistica della previsione. Essa, innanzitutto, non lascia aperta indiscriminatamente la possibilità di cacciare gli animali allevati: questa attività è subordinata al rilascio di un'autorizzazione. E quest'ultima è ottenibile soltanto quando il prelievo avvenga a scopo di ripopolamento. È importante sottolineare come non si parli, nella disposizione in esame, di caccia, bensì di prelievo, nonostante si preveda l'utilizzabilità dei mezzi tipici della prima. L'uccisione e la cattura degli animali, cioè, devono avvenire in modo curato, per certi versi scientifico, quando sia dimostrato che il loro esperimento porti risultati positivi, in termini di cura e mantenimento delle specie.

L'art. 17, l. n. 157/1992 non rappresenta l'unica norma, della legge sulla caccia, che faccia riferimento al mantenimento di animali selvatici a scopo di allevamento.

La disciplina dei piani faunistici venatori, di cui s'è parlato in precedenza³⁴⁴, afferma che essi debbano recare, tra le altre cose, l'indicazione dei «centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate» (art. 10, ottavo comma, lett. d, l. n. 157/1992), che, ai sensi dell'art. 12, settimo comma, l. n. 157/1992, non costituisce attività venatoria. Sulla medesima linea, l'art. 16, primo comma, lett. b), l. n. 157/1992, muove un riferimento ad «aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola [...] nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».

Tralasciando ogni considerazione sulla scelta del lessico normativo, che complica inutilmente la disciplina, per il fatto che sovrappone fattispecie molto simili, si osservi soltanto che la prima delle due disposizioni ora richiamate fa riferimento al prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili, mentre l'altra all'abbattimento della fauna selvatica d'allevamento.

³⁴⁴ Cap. II, § 4.3.

Non è ben chiaro quale sia la ragione che giustifica questa differenza terminologica, poiché sembra non ricorrere alcuna effettiva separazione tra siffatte ipotesi, che paiono concernere invero situazioni del tutto simili³⁴⁵.

Ciò che massimamente rileva, ai fini del presente contributo, è la qualificazione dommatica dell'azienda di allevamento di fauna selvatica. Subito si osserva che essa possa dirsi ricadere nell'ambito dell'impresa agricola, delineata dall'art. 2135 cod. civ. Quando s'è trattato di essa³⁴⁶, s'è detto che l'evoluzione tecnica ha portato a rinnovare l'elenco delle specie suscettibili di essere allevate, affrancandosi dai confini, ormai eccessivamente rigidi, rappresentati in passato dal concetto di bestiame, quale unico novero di animali ritenuti allevabili. Chiara conseguenza è che tra gli animali considerati dall'art. 2135, primo comma, cod. civ., ben possano rientrare anche quelli appartenenti a specie selvatiche, che siano allevati in uno dei modi intesi dalla l. n. 157/1992.

Rimane da verificare se l'allevamento di animali selvatici attenga a un ciclo biologico, o a una sua parte, degli esemplari coinvolti. La risposta non può che essere affermativa, in quanto le disposizioni sopra riportate, che costruiscono la figura complessa dell'allevamento di fauna selvatica, fanno espresso riferimento a tale ciclo, spesso addirittura subordinando alla sua realizzazione l'esperimento dell'attività medesima. L'azienda di allevamento di fauna selvatica, s'è visto, può essere agita soltanto quando il fine sia tra quelli indicati dalla legge sulla caccia, e ognuno di essi configura la realizzazione di un ciclo biologico rilevante ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.³⁴⁷.

Il titolare dell'attività, quindi, è da intendersi quale imprenditore agricolo, e l'attività è impresa agricola, con le conseguenze che ne derivino, sul piano della disciplina³⁴⁸. In particolare, già lo si è affermato, gli animali allevati sono di proprietà dell'allevatore, che ne può disporre come tale.

Sorge la questione se l'attività in discorso sia assoggettata alla disciplina in tema di allevamento. Sicuramente è da escludersi la riferibilità alle leggi dettate per l'allevamento di singole specie; queste non attengono a specie selvatiche, poiché lo sforzo normativo si è rivolto verso specie che sono, per vocazione, coinvolte in questo tipo di attività.

³⁴⁵ Si pone lo stesso dubbio P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 74.

³⁴⁶ Cap. II, § 6.2.

³⁴⁷ Cfr. P. VITUCCI, *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, cit., p. 73, e N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1562.

³⁴⁸ Là dove, com'è intuitivo, ricorrono tutti i restanti crismi, che definiscono l'attività di allevamento.

Rimane da comprendere se un discorso differente possa valere per il d. lgs. n. 146/2001. La risposta va ricercata nel suo art. 1, ove ne sono fissati gli estremi del raggio di applicazione. Due sono, a tal riguardo, i riferimenti decisivi: il primo comma della norma da ultimo citata rivolge la disciplina agli allevamenti genericamente identificati, mentre il secondo comma dice inclusi tra i destinatari del decreto tutti gli animali «allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli». Ebbene, alla luce di tali indicazioni non paiono esservi ragioni per escludere l'applicabilità del d. lgs. n. 146/2001 agli allevamenti di fauna selvatica, quantomeno quando i fini del decreto coincidano con quelli relativi a tale ultima fattispecie. A suffragio di quest'interpretazione si pone, inoltre, la clausola d'esclusione inserita all'art. 1, terzo comma, lett. a), d. lgs. n. 146/2001, che espunge dall'ambito di applicazione gli animali che vivano in un ambiente selvatico. È decisivo il fatto che il legislatore abbia fatto riferimento all'*habitat* degli esemplari, e non alla specie cui appartengano. Se l'esclusione avesse riguardato gli animali selvatici, la proposta ermeneutica qui avanzata sarebbe stata priva di ogni pregio. Al contrario, la menzione dell'ambiente selvatico di vita ha un effetto diametralmente opposto, e cioè di rafforzamento dell'attrazione al d. lgs. n. 146/2001 degli allevamenti di animali selvatici: la particolarità di questi ultimi risiede proprio nel fatto che gli esemplari di specie selvatiche siano portati a vivere, e a essere gestiti, in un ambiente privo dei tratti della naturale libertà, che devono ricorrere, per qualificare come selvatico l'ambiente di vita dell'animale.

In conclusione, è certamente innegabile la differenza ontologica, tra gli animali appartenenti alla fauna selvatica *tout court*, e quelli che, invece, siano da ascrivere alla fauna selvatica da allevamento.

I primi sono beni che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, per la cui occupazione sono da osservarsi le regole di cui alla l. n. 157/1992.

Per i secondi vige una qualificazione un poco più complessa, poiché, nonostante la loro denominazione e la collocazione all'interno della legge sulla caccia, essi si avvicinano sensibilmente alla figura degli animali da allevamento. Non appartenendo allo Stato, la proprietà dei singoli esemplari spetta all'allevatore³⁴⁹. Si prospetta una terza declinazione, con riferimento alla condizione giuridica e proprietaria della fauna: in un primo momento, sotto la vigenza del Codice originario, gli animali selvatici erano da qualificarsi *res nullius*, mentre, dopo le riforme della materia venatoria, essi hanno acquistato la natura di beni del patrimonio indisponibile, ad eccezione della fauna selvatica da allevamento, che rileva come bene del privato. Ciò si riflette prepotentemente anche sulla determinazione delle modalità di impossessamento. Esclusa la

³⁴⁹ N. LUCIFERO, *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, cit., p. 1562.

possibilità di cacciarli alla stregua della fauna selvatica *stricto sensu*, questi animali possono essere appresi soltanto nei rigidi limiti anzi individuati³⁵⁰.

7. La macellazione di animali.

7.1. Se la macellazione sia riconducibile tra le attività che integrano un'impresa agricola.

Anche la macellazione, in quanto attività economica assai diffusa, ha richiesto una precisa regolamentazione, ad opera del legislatore, sì da evitare che il suo esercizio scoordinato possa ripercuotersi, sia sugli animali, che sui traffici economici, che su essa poggino.

Prima di procedere con la disamina di tale normativa, è doveroso porsi una questione di ordine classificatorio, che si riverbera anche – e soprattutto - sulla determinazione del regime giuridico, riferibile alla macellazione. Essa, quando osservata dal punto di vista economico, si atteggia come mezzo di produzione di beni³⁵¹, per il consumo o il commercio. Quando, invece, la macellazione venga osservata attraverso la lente del diritto, rilevano diverse possibilità, con altrettante ripercussioni.

Nella prassi, siffatta attività si accompagna, spesso, all'allevamento, che ne funge da necessario prodromo: per avere a disposizione gli esemplari da sottoporre a macellazione, l'operatore ben può provvedere all'allevamento di essi, anziché procacciarseli dall'esterno.

Viene intuitiva la proposta di ricondurre la macellazione nel novero delle attività che integrano un'impresa agricola, proprio in riguardo dell'attività di allevamento. L'art. 2135, primo comma, cod. civ., infatti, estende la qualifica di imprenditore agricolo a chi eserciti «attività connesse» a quelle propriamente agricole, che il terzo comma definisce come quelle «esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

³⁵⁰ Conferma questo orientamento, pur nella vigenza della l. n. 968/1977, Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6709, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2035 ss.

Diversamente, Corte. cost., 28 dicembre 1990, n. 578, in *Giur. cost.*, 1990, p. 3250 ss., con nota di S. MANGIAMELI, «*Referenza semantica*» degli oggetti di competenza regionale e consequenzialità logica: la «caccia» tra «*tutela della fauna selvatica*» e «*protezione degli animali di allevamento*», sostiene che «i volatili nati od allevati (a seguito di cattura) in stato di cattività non per questo perdono la loro naturale qualità di fauna selvatica, ove risultino appartenenti a specie viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale».

³⁵¹ L'espressione è, qui, volutamente imprecisa, in quanto la specificazione dei concetti richiamati avverrà nel prosieguo.

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali».

Lo schema concettuale da seguire è, quindi, il seguente: se l'attività di allevamento può definirsi impresa agricola, allo stesso modo deve intendersi l'attività che sia in tanto a questa connessa, in quanto abbia i crismi, a tal fine indicati dall'art. 2135, terzo comma, cod. civ.

Circa i tratti che debbano ricorrere, perché l'attività di allevamento assurga a impresa *ex art.* 2315 cod. civ., s'è già ampiamente detto, e a tale trattazione si rinvia³⁵².

Ricorrente questo presupposto, rimane da capire quando l'attività di macellazione presenti gli elementi che la rendano attività connessa all'allevamento, per poterne mutuare gli effetti, anche in termini di regime giuridico applicabile. Non sfugga la ragione principale, che impone di chiarire se questa attività abbia, o meno, natura di impresa agricola: in caso di risposta affermativa, si rende applicabile lo statuto dell'imprenditore agricolo, assai differente rispetto a quello dedicato all'imprenditore commerciale, rilevante se tale attività sia priva dei caratteri di cui all'art. 2135 cod. civ.³⁵³.

Il principio che regge l'impianto normativo in questione, è quello per cui talune attività abbiano, di per sé, natura commerciale, o industriale, a meno che non riportino gli elementi che consentano di attrarle nel campo delle imprese agricole. Quest'ultima qualificazione pare, quindi, assumere carattere residuale, tale da poter coprire unicamente lo spazio ritagliato all'interno della compagine, ben più ampia e solida, dell'impresa commerciale.

La risposta affermativa al quesito, e l'eventuale arretramento del confine di quest'ultimo tipo di impresa, va fondata nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 cod. civ., e nei requisiti che esso detta, perché possa ricorrere una fattispecie di connessione.

Già s'è detto in precedenza che questa disposizione è stata oggetto di un importante intervento riformatore, seguito a riflessioni profonde, che hanno coinvolto, più in generale, il modo di intendere l'intero impianto giuridico, cui essa afferisce. Pertanto, è opportuno ripercorrere brevemente l'*iter* normativo, sfociato nell'attuale formulazione.

Il progetto di riforma del Codice del commercio, curato da Cesare Vivante, indicava, all'art. 4, che gli atti relativi all'agricoltura non erano da qualificarsi come commerciali, a meno

³⁵² Si veda *supra*, Cap. II, § 6.2.

³⁵³ Là dove, com'è intuitivo, presenti i crismi di quest'ultimo regime. In questo senso, R. ALESSI, *Le attività connesse*, in *L'impresa agricola*, a cura di R. Alessi, Torino, 2011, p. 125.

che la prima non venisse svolta come «impresa di trasformazione e vendita dei prodotti»³⁵⁴. Dello stesso tenore era l'art. 4 del successivo progetto D'Amelio, ove si escludeva la natura commerciale delle attività agricole, riportandosi, tuttavia, nel primo ambito, la «vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del suo fondo o di quello da lui coltivato, mediante spacci aperti al pubblico»³⁵⁵. Il chiaro significato di quest'ultima disposizione era esplicito dalla Relazione al progetto del Codice del commercio, ove si confermava che le attività prettamente agrarie fossero da intendersi commerciali, quando portassero all'istituzione di imprese autonome con carattere industriale, aventi la finalità di trasformare i prodotti agricoli; in tal caso, si affermava, ricorrevano attività manifatturiere. Il successivo, e nuovo, progetto di Codice del commercio, affidato ad Alberto Asquini, allontanava l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia dal solco dell'attività commerciale «anche se organizzate ad impresa» (art. 1, secondo comma), ma riconosceva natura commerciale all'attività tesa alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti dell'agricoltura e della pastorizia, non rientranti nell'esercizio ordinario di queste ultime, qualora essa fosse organizzata in forma di impresa autonoma. Il punto di convergenza di questo percorso è rappresentato dal Progetto preliminare al Codice civile³⁵⁶, e, in particolare, dall'art. 25, che, rubricato «Impresa commerciale connessa all'agricoltura», riconosceva quale commerciante l'imprenditore agricolo che «organizza un'impresa autonoma per la trasformazione o l'alienazione dei prodotti del fondo». Da ultimo, l'art. 2135, secondo comma, cod. civ., nella formulazione anteriore alla novella del 2001, diceva connesse «le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

La conclusione che si può trarre, è che la regola fosse quella della natura non commerciale delle attività agrarie, potendosi con ciò valorizzare i tratti tipici dell'impresa agricola, e della sua individualità. A tale regola venivano, però, immediatamente accostate significative eccezioni, che consentivano di invertire la tendenza esclusiva, spostando le attività agricole nell'alveo dell'impresa commerciale, in presenza di particolari condizioni. Ciò ricorreva quando le singole attività esulassero dal normale esercizio dell'agricoltura, oltrepassandone i limiti propri, non rappresentandone più l'ordinaria modalità di svolgimento.

L'impianto di fondo così costruito ritorna nella formulazione attuale dell'art. 2135 cod. civ., che impone ancora di valutare se l'attività svolta dall'imprenditore, pur priva dei caratteri tipicamente propri di quella agricola, possa porsi in un'ottica di continuità con questa, o se, al

³⁵⁴ Progetto preliminare per il nuovo Codice del commercio del 1920.

³⁵⁵ Progetto di Codice del commercio, completato nel 1925.

³⁵⁶ Si vedano, a tal riguardo, i *Lavori preparatori del Codice civile*, IV, Roma, 1942.

contrario, le differenze siano tali, da doverla additare quale commerciale, o industriale, e applicarne il regime giuridico.

Perché ciò possa ricorrere, è necessaria la contemporanea presenza di due requisiti, uno di ordine soggettivo, e l'altro oggettivo.

Il primo si sostanzia nell'identità dell'imprenditore, che svolga le diverse attività, che si vogliono connesse³⁵⁷. Il concetto di connessione richiede che i diversi momenti imprenditoriali, pur distinti tra di loro, siano imputabili al medesimo soggetto, affinché, superando la fattuale scissione che attiene alla fase di svolgimento, sia possibile raggiungere l'unicità del centro di imputazione giuridica di essi. Mancando tale aspetto, sarebbe, infatti, impossibile parlare di connessione, in quanto le attività proverrebbero da soggetti differenti, mantenendo la propria autonomia funzionale. Ciò non deve tradursi, necessariamente, nell'individualità del soggetto imprenditore, in termini di unisoggettività della titolarità dell'impresa. Ben può essere che questa sia agita da più soggetti, come accade, ad esempio, nelle società o nei consorzi, purché la titolarità giuridica dell'attività sia unica, e cioè riconducibile al medesimo (e unico) soggetto giuridico, ancorché complesso nella sua struttura³⁵⁸.

³⁵⁷ Sul punto, si veda P. FORCHIELLI, *La nozione di agricoltura nella legge sul credito agrario e nel codice civile*, in *Banca e cred. agr.*, 1953, p. 57.

³⁵⁸ È possibile ipotizzare una deroga al principio dell'unisoggettività delle attività, incidente sul piano tributario. L'art. 32, secondo comma, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel definire le attività agricole che siano assoggettabili al regime tributario, si limita a richiamare, tra le altre, quelle «di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali», senza nulla osservare in merito all'imputazione delle attività connesse, nel senso che debba essere unica, o che possa ricondursi a più soggetti, con ciò lasciando aperta la strada a un'interpretazione che si orienti in questa seconda direzione.

A ridimensionare la portata, potenzialmente eversiva della norma tributaria, è intervenuta la giurisprudenza. In particolare, Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15708, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1038, ha osservato che l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, svolta da una società semplice, ed avente ad oggetto i prodotti agricoli derivanti dall'attività di produzione dei soci e di terzi, potesse essere considerata connessa a quella agricola, e, pertanto, non assoggettabile al regime fiscale relativo alle imprese commerciali, ancorché la connessione operasse soltanto in senso oggettivo e funzionale, mancando, nell'art. 32, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 l'indicazione della corrispondenza soggettiva, tra chi svolga l'attività principale e quella connessa, come requisito indispensabile. Tuttavia, ha precisato la Corte di legittimità, rimane necessario valutare, nel caso concreto, la rilevanza quantitativa e qualitativa degli apporti, in modo tale da stabilire se

Discorso più complesso è, invece, quello relativo alla dimensione oggettiva delle attività, in punto di individuazione dei caratteri che debbano ricorrere, perché esse possano ritenersi connesse, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 cod. civ. La questione è stabilire il piano sul quale il collegamento debba intervenire, per calibrare correttamente i rapporti tra le due sfere, e individuare la tipologia di legame che possa, e debba, sussistere. La dottrina ha osservato che il riferimento debba primariamente rivolgersi alla struttura organizzativa, e alla sfera economica, delle attività, per poter affermare che esse, che si assumono connesse, partecipino della stessa organizzazione della principale, contribuendo al medesimo obiettivo speculativo³⁵⁹.

In primo luogo, risulta decisivo osservare l'ambito, entro cui le attività tutte, riferibili all'impresa, possano essere ricondotte, se in quello delineato dall'art. 2135 cod. civ., o, invece, in quello di cui all'art. 2195 cod. civ. Ben può essere che ricadano nella medesima categoria, derivando un'evidente omogeneità del proprio oggetto. Parimenti, però, può accadere che le attività, astrattamente imputabili a una medesima impresa, appartengano a categorie giuridiche differenti. In questo caso, esclusa la possibilità di un'impresa unica avente più oggetti, pare decisivo individuare un nesso, in grado di ricomporre i diversi piani a unicità, sì da tenderli verso il perseguimento di un fine unitario³⁶⁰. Il punto di partenza consiste nell'individuazione dell'oggetto dell'impresa, che abbia l'attitudine a qualificarla, assurgendo, cioè, a momento determinante la qualifica dell'attività intesa nel suo complesso, e che indichi la collocazione della struttura all'interno dell'ordinamento, e del mondo dei traffici economici. A ruota, segue la costruzione della scala gerarchica rispetto alle altre attività, che alla prima si ricollegano, e da questa traggono spunto, in quanto ad essa funzionalmente connesse, poiché volte a contribuire alla realizzazione dello scopo³⁶¹.

l'attività, pretesa come connessa, non si rivolga prevalentemente a scopi commerciali od industriali, portando utilità indipendenti, o addirittura prevalenti, rispetto all'attività agricola.

³⁵⁹ In questo senso, R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 132.

³⁶⁰ Sul tema dell'impresa mista o complessa, si veda, tra tanti, M. BIONE, *L'impresa ausiliaria*, Padova, 1972, p. 151 ss.

³⁶¹ Cfr. R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 133 s.

Quanto osservato merita una precisazione. Nel discorrere della connessione, per cui l'art. 2135, terzo comma, cod. civ., ammette un'estensione del carattere agrario dell'impresa, si fa riferimento alle attività, che possano essere ricondotte all'impresa agricola, in quanto a questa connesse. Ogni indagine in punto di connessione ha per oggetto le attività che connotano l'impresa, e le funzioni che si pretendono, per l'appunto, connesse. Ciò deve essere tenuto ben distinto dall'analisi degli atti dell'imprenditore, i quali afferiscono, e vanno a colorare, le varie e singole operazioni economiche, che, a loro volta, convergono nella complessiva attività

Questo consente di osservare che, sia per l'impresa di cui all'art. 2135 cod. civ., sia per quella - rilevante, ai fini della presente ricostruzione, *in negativis* - ex art. 2195 cod. civ., sia possibile isolare un principio, definibile di accessorietà, che porta a considerare che lo svolgimento di più attività, quando riconducibili a una diversa, e principale, non annulla l'unicità dell'impresa, né incide sulla qualifica - agricola o commerciale - di essa, a condizione che le prime ne siano complemento e integrazione, conducendo - *rectius*, contribuendo a giungere - al medesimo risultato economico, cui tende l'attività principale³⁶².

La connessione è, in definitiva, un criterio di collegamento tra le diverse attività, imputabili ad uno stesso imprenditore. Ognuna di esse, se presa singolarmente, rileverebbe come attività commerciale. Acquista carattere agrario, invece, se rientrante nell'organizzazione dell'attività gerarchicamente, ed economicamente, sovraordinata, avente natura di impresa agricola³⁶³.

La natura di siffatto collegamento deve identificarsi con il nesso economico-funzionale, che consiste nella tensione dell'attività, che si vuole connessa, all'integrazione del rendimento della principale, che deve, perciò, trarre beneficio dalla presenza e dal legame con la prima³⁶⁴. Tale

imprenditoriale. Sul punto, C. LAZZARA, *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2140*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1980, p. 67.

³⁶² Così, M. BIONE, *L'impresa ausiliaria*, cit., p. 201.

Anche la giurisprudenza ha preso posizione sul tema, aderendo alla tesi qui esposta. In particolare, Cass. civ., 21 giugno 1979, n. 3489, in *Giust. civ.*, 1979, p. 1571 ss., ha chiarito che, qualora più attività siano esperite per fini differenti, ognuno non finalizzato alla realizzazione delle altre attività, potendo inquadarsi autonomamente nel mercato economico, queste attività debbano essere collocate, ciascuna slegata dalle altre, nella categoria ad esse confacente, tra quelle previste dall'art. 2195 cod. civ. Quando, invece, un'attività si dimostri sussidiaria nei confronti di un'altra, non vantando alcun ruolo d'autonomia, essa subisce la *vis attractiva* dell'attività principale, della quale acquista la natura, e ne subisce il regime giuridico, ove, com'è ovvio, non diversamente disposto.

Già in precedenza la Relazione al Codice civile deponeva per la necessità di una valutazione complessa, proprio con riferimento all'impresa agricola, e alle attività connesse a questa. Si invitava ad effettuare un primo esame, di carattere macroeconomico, per capire che cosa afferisse al generale, e classico, concetto di agricoltura, procedendo successivamente a una valutazione microeconomica, allo scopo di stabilire se le attività collegate alla prima, e principale, potessero, per i caratteri concreti, quali i mezzi di produzione e le dimensioni dell'impresa, dirsi a questa connesse, e accessorie.

³⁶³ R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 135.

³⁶⁴ La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2002, n. 44/E, «Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Imprenditore agricolo. Nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile. Riflessi sulla disciplina dell'Iva e delle imposte dirette», fa riferimento ad «attività strumentali e complementari svolte parallelamente e

integrazione può manifestarsi in modi diversi, non necessariamente coincidenti con un incremento del profitto economico-patrimoniale dell'impresa. Il potenziamento può coincidere con la valorizzazione dei fattori produttivi dell'attività principale, oppure della sua produzione. Ciò che massimamente, se non esclusivamente, rileva, è che, come già ampiamente sottolineato, le diverse attività si fondano in un «unico complesso organico»³⁶⁵.

Vale solo accennare che il rapporto di accessorietà non deve portare a una subordinazione, quantitativa e qualitativa, delle attività connesse, rispetto alla principale. Non si tratta, infatti, di una valutazione circa il valore di esse, bensì di un asservimento che attiene, esclusivamente, alla dimensione funzionale, ben potendo – in ipotesi – che le attività accessorie vengano esperite attraverso l'utilizzo di mezzi e risorse ingenti, per avventura pari, se non superiori, a quelli impiegati per lo svolgimento dell'azienda agricola³⁶⁶.

Ciò è quanto caratterizza la situazione sottesa alla prima parte del terzo comma dell'art. 2135 cod. civ., la quale richiama le attività finalizzate alla «manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento. Si discorre, a tal proposito, di connessione per prodotto, in quanto l'accento è posto sul coinvolgimento - che, come accennato e come si vedrà, può avere connotazioni differenti – di quanto scaturisca dall'esercizio dell'attività agricola. Il *trait d'union* tra le differenti attività si articola lungo tutto il percorso imprenditoriale, partendo dalla produzione del bene³⁶⁷, ed arrivando al suo utilizzo per una funzione diversa, ma comunque volta a incrementare la redditività della prima, quasi senza soluzione di continuità.

funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione».

³⁶⁵ Così, Cass. civ., 16 novembre 1985, n. 5635, in *Foro it. Mass.*, 1985, c. 1034 s.

Sotto la vigenza della formulazione originaria dell'art. 2135 cod. civ., che, come noto, faceva riferimento, per la verifica della connessione tra attività principale e attività accessorie, al fatto che queste rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura, la giurisprudenza non mancava, comunque, di ricercare un rapporto gerarchico tra esse, nel senso che l'agricoltura dovesse mantenere una funzione centrale nell'attività dell'imprenditore. Così, Cass. civ., 19 dicembre 1977, n. 5533, in *Boll. trib. informaz.*, 1978, p. 1028 ss.

³⁶⁶ Si veda R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 139 s.

Al contrario, quando l'attività apparentemente funzionale dimostri di svolgere un ruolo decisivo nell'impresa, si oltrepassa il limite dell'accessorietà, ed essa acquista natura imprenditoriale autonoma. Così, Cass. civ., 8 luglio 2005, n. 14343, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, p. 1471 s.

³⁶⁷ Inteso, qui, in senso necessariamente ampio.

Rimane la necessità di verificare che cosa debba intendersi per utilizzo prevalente dei prodotti di agricoltura e dell'allevamento, poiché la norma di riferimento si limita a fissare tale parametro, senza fornire alcun'altra indicazione.

Parte della dottrina ha proposto di ritenere integrato questo requisito soltanto quando i prodotti, sia quelli frutto dell'attività principale, sia quelli utilizzati nella fase accessoria, appartengano allo stesso comparto economico, oppure quando simili tra loro³⁶⁸. Questa lettura, tuttavia, non sembra soddisfare la *ratio* della norma, per come sino a qui ricostruita. La connessione tra i diversi momenti imprenditoriali non risiede nella consequenzialità, o nella sovrapposizione, dei prodotti. In altri termini, il fatto che le diverse attività siano connesse non significa che i prodotti di quella principale debbano automaticamente, e immediatamente, ritornare nello svolgimento delle funzioni accessorie. Non si dimentichi, infatti, che la cifra caratterizzante l'art. 2135, terzo comma, cod. civ., consiste nel legare attività eterogenee, che, se singolarmente prese, ben potrebbero appartenere ad ambiti economici diversi.

Più corretto, allora, è affermare che l'indagine circa il concetto di prevalenza debba rilevare l'apporto derivante dai diversi fattori produttivi, utilizzati nelle attività – principale e connesse –, onde ponderarne il rilievo. Ammesso, come visto, che i fattori produttivi utilizzati nell'attività accessoria possano scostarsi dalla categoria merceologica di quelli propri dell'attività principale, il giudizio di prevalenza attiene al limite che debba incontrare l'utilizzo di beni provenienti dall'esterno. Se si ritiene possibile che l'imprenditore si avvalga di beni prodotti, o, comunque, forniti, da soggetti terzi, occorre stabilire entro che termini ciò possa avvenire, per evitare di snaturare radicalmente l'impronta dell'impresa, che diverrebbe, altrimenti, attività di acquisto e lavorazione di prodotti altrui, acquisendo un'identità autonoma, scissa da quella di provenienza dei prodotti, e non certamente a questa connessa. Un'importante indicazione proviene ancora una volta dall'ambito tributario, che suggerisce di valutare, in primo luogo, il rapporto quantitativo tra i prodotti provenienti dall'attività, che si assume principale, e quelli acquisiti da terzi. In aggiunta, occorre confrontare il valore dei prodotti dell'attività agricola principale, e il costo di quelli dei terzi³⁶⁹.

³⁶⁸ Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 108.

³⁶⁹ Queste indicazioni provengono dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2004, n. 44 («Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350»), ove si puntualizza che le attività connesse a quella agricola se «prese di per sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR».

Tra le differenti declinazioni delle attività connesse, ai fini del presente studio rileva – come a breve si preciserà – quella consistente nella trasformazione dei beni ottenuti dallo svolgimento di attività agricole, o acquisiti da terzi, entro i limiti anzi tracciati. Si tratta, a ben vedere, di un'espressione affatto singolare della connessione per prodotto, in ragione del fatto che qui si accentua la mancanza di un'immediata identità qualitativa tra i beni originari, e quelli scaturenti dall'attività accessoria. La trasformazione dei beni, rilevante ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., infatti, consiste in un mutamento, anche radicale, delle caratteristiche merceologiche tipiche dei beni³⁷⁰. Ciò può portare il rischio di estendere oltremodo il concetto di trasformazione, includendo in esso anche situazioni in cui l'alterazione sia tale, da stravolgere *funditus* la natura dei beni; in questo caso, è evidente, non potrebbe parlarsi di connessione tra le attività, trattandosi di un'attività di trasformazione a sé stante. Al fine di salvaguardare la continuità tra i prodotti delle attività, deve mantenersi la natura agricola, oltre che, intuitivamente, del bene originario, anche in capo ai risultati dell'attività accessoria, nonché della destinazione di questi³⁷¹, dovendosi, com'è ovvio, riprendere il carattere di prevalenza dei beni provenienti dall'attività principale.

7.2. Natura giuridica dell'attività di macellazione.

È possibile, a questo punto, calare le considerazioni, sino a qui svolte, nel contesto specifico della macellazione di animali, onde possa verificarsene la natura, e comprendere, in particolare, se questa possa rilevare quale attività connessa a quella agricola di allevamento.

³⁷⁰ Ciò è quanto distingue il concetto di trasformazione dei beni, da quello di manipolazione, ove manca l'alterazione dei tratti fondanti i beni utilizzati. Sul punto, si veda R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 151.

³⁷¹ Sul punto, cfr. A. FANTOZZI, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982, p. 179.

Questa impostazione trova condivisione anche a livello comunitario. La comunicazione della Commissione europea, del 27 dicembre 2006, «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013», precisa che, per trasformazione di un prodotto agricolo, sia da intendersi ogni trattamento di questo, che esiti un prodotto che permanga agricolo, ad esclusione delle operazioni eseguite in un'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale, o uno vegetale, per la prima vendita. Si tratta di una puntualizzazione quasi tautologica, epperò significativa nell'elevare un limite, pressoché invalicabile, che funge da criterio determinante, se non, addirittura, esclusivo, per verificare l'assimilabilità di una fase di lavorazione, all'attività di trasformazione contemplata dalla norma in esame, con tutti gli effetti – già indicati – che ne possano derivare.

Vale subito osservare che la risposta può essere affermativa, a patto che siano rispettate talune condizioni³⁷².

In primo luogo, è necessario che vi sia unicità soggettiva, tra chi allevi gli animali, e chi provveda alla macellazione. Questa identità soggettiva è da intendersi come unicità dell'azienda, cui siano imputabili le due attività, ben potendosi ammettere la partecipazione di più soggetti. Si pensi al caso dell'azienda articolata sotto forma di consorzio, o di cooperativa. È evidente la pluralità di chi intervenga nelle varie fasi di lavorazione; tuttavia, può ritenersi rispettato il requisito soggettivo, se la frammentazione trovi composizione nella struttura aziendale, cui afferiscano i diversi attori economici.

Sul versante oggettivo, deve valutarsi, da un lato, se la macellazione possa inserirsi nel piano aziendale complessivo, a potenziamento, o, quantomeno, a integrazione, dell'attività di allevamento. In altre parole, la macellazione si pone come attività connessa a quella di allevamento, e ne eredita la natura di impresa agricola, se possa assurgere a momento di completamento della seconda, inserendosi nell'*iter* produttivo dell'allevamento, rappresentandone se non un naturale, quantomeno un utile, esito. Ebbene, il riscontro sembra essere positivo, se solo si osservi il complessivo percorso di sviluppo e svolgimento delle due attività. Come noto, l'allevamento di animali consta della cura degli esemplari, del loro nutrimento, e del mantenimento dei capi in condizioni di benessere, secondo le direttive di legge. L'animale allevato è suscettibile di essere impiegato in modi differenti, poiché è difficilmente immaginabile un'impresa di allevamento che abbia, quale proprio fine economico, esclusivamente la cura e il mantenimento degli animali. Tra tali impieghi, rientra, evidentemente, la macellazione, il cui esperimento porta a incrementare l'utilità dell'attività primaria, portando a esaurimento il ciclo economico, avviato con l'allevamento.

Si badi che quest'ultimo debba conservare, in ogni momento, il proprio ruolo primario. Non può, infatti, accadere che l'impostazione aziendale veda, nel concreto, l'allevamento asservito alla macellazione. Se così fosse, essa perderebbe ogni carattere di accessorietà, e ne verrebbe impedita l'attrazione nel campo di applicazione dell'allevamento, né potrebbe acquisirne la natura giuridica. La macellazione deve, quindi, rimanere collocata nella fase finale del procedimento produttivo, e rappresentarne un esito necessitato, e non, al contrario, lo scopo

³⁷² Si veda, a tal riguardo, E. ROMAGNOLI, *Natura agricola della vendita al minuto della carne da parte degli allevatori*, in *Giur. agr. it.*, 1975, I, p. 144 ss., e, in giurisprudenza, TAR Veneto, 24 ottobre 1977, in *Riv. dir. agr.*, 1977, II, p. 312 ss., con nota di A. CARROZZA, *Sulla vendita diretta di carni bovine e suine*, e Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2993, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1822 ss.

principale, cui l'allevamento sia, in ipotesi, asservito³⁷³. Ciò potrebbe verificarsi nei casi in cui l'imprenditore, allo scopo di macellare animali, ne acquisti diversi esemplari, e, nell'attesa di procedere, li nutra e li curi. In tale situazione, è evidente che l'allevamento, pur effettuato con tutti i crismi che le norme di settore richiedano, abbia carattere ancillare, quasi degradando a situazione di mera collocazione temporanea degli animali, in vista del loro successivo utilizzo³⁷⁴. Perché possa, invece, integrarsi l'ipotesi in esame, i rapporti devono invertirsi, e l'allevamento rimanere l'attività che, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, costituisca la parte preponderante dell'attività, con riferimento all'intero impianto aziendale³⁷⁵.

Ciò non significa che l'allevamento debba rappresentare il fine esclusivo dell'esercizio dell'impresa. Come accennato, esso può portare a utilità limitate, inferiori a quelle ricavabili della macellazione. Può ritenersi ammissibile, pertanto, che l'imprenditore avvii un'attività di allevamento già prefigurandosi di anettervi la successiva macellazione: il criterio anzi indicato non attiene – com'è intuitivo – alla sfera progettuale dell'imprenditore, o a quella dei suoi intendimenti. Ciò che unicamente conta è, pertanto, che l'impianto aziendale fondi nell'allevamento il principale riferimento della propria struttura, investendo in esso la più parte delle risorse, e da qui traendo in via principale le proprie utilità.

Come accennato, tra le varie voci, indicative delle attività connesse di cui all'art. 2135, terzo comma, cod. civ., è la trasformazione dei prodotti di allevamento, a rappresentare il *genus*

³⁷³ Cfr., sul punto, Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2993, cit.

³⁷⁴ È quanto ha sostenuto anche Cass. civ., 15 maggio 1980, n. 3236, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, p. 1400, la quale puntualizza che non può applicarsi la normativa dettata per l'impresa agricola a chi «acquista polli già allevati per macellarli dopo la permanenza al massimo di una settimana in gabbie, in quanto l'attività di allevamento volta a far crescere, riprodurre, migliorare una specie animale per i più svariati usi, presuppone un arco biologico che va dalla nascita fino alla maturazione dell'animale per lo scopo per il quale viene allevato o quanto meno un consistente ciclo di tale arco e ciò anche quando questa attività commerciale di macellazione e rivendita sia assolutamente prevalente rispetto ad altra collaterale e marginale di allevamento vero e proprio».

Trib. Cagliari, 18 febbraio 1995, in *Riv. dir. agr.*, 1996, II, p. 301 ss., con nota di F. ADORNATO, *L'impresa forestale e il suo fallimento*, anteriormente alla riforma dell'art. 2135 cod. civ., ha sottolineato che, là dove le attività connesse a quella agricola oltrepassino il limite della normalità, esse siano da annoverarsi non già tra le imprese agricole per connessione, bensì tra quelle commerciali.

³⁷⁵ Non è privo di rilevanza il fatto che il d. lgs. n. 181/2010, che porta la disciplina dell'allevamento di polli, contenga, all'art. 6, un diretto riferimento alla macellazione. Tale disposizione, infatti, fornisce le indicazioni, anche normative, per costruire le linee guida per il controllo veterinario sugli esemplari nella fase di macellazione, successiva e connessa all'allevamento.

cui sembri poter accedere la macellazione³⁷⁶. È di palmare evidenza che tra la fase dell'allevamento e quella della macellazione l'oggetto delle attività – ossia l'animale – subisca profonde modificazioni. Epperò tale alterazione non arriva a mutare la natura dei beni utilizzati. Non possono addursi dubbî circa il fatto che i prodotti coinvolti nelle diverse fasi – di allevamento prima, e di macellazione poi – abbiano tutti la stessa natura agricola. Per i primi non v'è bisogno di aggiungere alcunché, a quanto osservato prima, in punto di natura agraria dell'allevamento che presenti i crismi dell'art. 2135 cod. civ. Questa cifra non viene perduta nella fase successiva, quando l'animale venga abbattuto e lavorato, non potendosi riscontrare alcun mutamento sostanziale del prodotto utilizzato.

Quanto sino a qui osservato vale quando vi sia un nesso funzionale, tra le due attività. Diversamente è, invece, il caso in cui la macellazione venga svolta in via autonoma, e non già in un contesto imprenditoriale più ampio e complesso. È evidente che non possa parlarsi di attività connessa all'impresa agricola. Ma nemmeno si tratta di impresa agricola, in quanto l'attività qui svolta non può essere fatta rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2135 cod. civ., mancandone i requisiti.

Resta da capire, in definitiva, quale natura giuridica assuma l'attività di macellazione, quando sia svolta in via esclusiva, anche, e soprattutto, al fine di individuare la disciplina applicabile, e lo statuto giuridico rilevante.

A tal riguardo, si può facilmente osservare che i tratti caratterizzanti questa attività consistono nella lavorazione di materia prima proveniente *aliunde*, verosimilmente da allevamenti, che viene trasformata. Ciò richiama direttamente l'ipotesi considerata all'art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ., ove si delinea la figura dell'impresa commerciale, e, in particolare, dell'impresa industriale, qua finalizzata alla produzione di beni. L'interpretazione maggioritaria di tale figura ravvede la natura commerciale nella lavorazione di materiali, da cui vengano originati beni dotati di una nuova utilità economica³⁷⁷.

In conclusione, si può sostenere che quando l'attività consista, esclusivamente, nella lavorazione delle carni, che determini la trasformazione dall'animale nel prodotto successivo, si

³⁷⁶ La già citata Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2993, cit., tiene distinte le attività di macellazione e di manipolazione.

³⁷⁷ In giurisprudenza, si vedano Cass. civ., 20 giugno 2003, n. 9910, in *Giur. it. Mass.*, 2003, p. 1491 s., e Cass. civ., 12 aprile 1991, n. 3902, in *Giur. it. Mass.*, 1991, p. 503.

In dottrina, si veda quanto osservato da M. CAVANNA, *Commento all'art. 2195 cod. civ.*, in *Dell'impresa e del lavoro. Artt. 2188-2246. Norme collegate*, a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, in *Commentario del Codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 63.

rientri nell'alveo dell'impresa commerciale, *rectius* industriale, di cui all'art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ.³⁷⁸.

In via residuale, quando l'attività di allevamento, antecedente a quella di macellazione, non ha carattere di impresa. Non può acquistare i tratti dell'impresa agricola, in quanto attività connessa. Ciò in quanto essi difettano anche in capo alla dimensione principale dell'attività. Là dove ricorrano i presupposti, invece, l'attività di macellazione potrà, *ex se*, qualificarsi come impresa commerciale, nel senso ora delineato.

7.3. La normativa di riferimento.

Il presupposto logico della macellazione – e quindi l'uccisione – degli animali consiste, anche alla luce di quanto prima osservato, nel bilanciamento tra le esigenze umane – *in primis* alimentari -, e quelle animali, da cui risulti la preponderanza delle prime.

È evidente che, nell'ipotesi della macellazione, il bilanciamento abbia portato a ritenere preponderanti le istanze umane, legittimando l'uccisione degli animali, e la lavorazione delle carni. Tuttavia, questa operazione non traslascia *in toto* la considerazione animale, in quanto l'attività di macellazione, seppur ammessa, trova, circa le sue modalità di effettuazione, rigide indicazioni normative, che importano chiari limiti e criteri. A livello generale, si può già osservare che questi tendano a strutturare l'attività in modo da portare il minor dolore possibile, e limitare i danni, per gli animali. Come a breve si osserverà, ciò viene realizzato attraverso lo stordimento dell'esemplare, prima che inizi la fase di uccisione, che deve avvenire nel modo più rapido e non cruento possibile³⁷⁹.

³⁷⁸ In questo senso, R. ALESSI, *Le attività connesse*, cit., p. 136. Cfr., altresì, G. RAGUSA MAGGIORE, *Commento all'art. 2195 cod. civ.*, in ID., *Il registro delle imprese. Artt. 2188-2202*, in *Il Codice Civile. Commentario*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 2002, III ed., p. 239.

In giurisprudenza, si vedano Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22978, in *www.iusexplorer.it*, e Comm. trib. centr., 21 maggio 1983, n. 917, in *Rass. imp.*, 1984, p. 477. Diversamente, Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3772, in *www.iusexplorer.it*, ascrive l'attività di acquisto, macellazione, pulitura e vendita di pollame tra le imprese commerciali, e non tra quelle industriali.

³⁷⁹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 140.

Siffatta impostazione, nella sua dinamica evolutiva, si è riverberata nelle leggi di settore, che si sono succedute nel tempo, a regolamentare specificamente la materia³⁸⁰.

Com'è, ormai, intuitivo, l'atteggiamento originario del legislatore consisteva nel tendere precipuamente alla tutela della salute del consumatore, oltre a intervenire su aspetti commerciali e fiscali. A tal riguardo appare significativa la premessa di un contributo sul tema, risalente al 1960, in cui si osserva: «[È] evidente la necessità per il legislatore di disciplinare, per fini igienico-sanitari, il ciclo produttivo, industriale e commerciale attraverso cui le carni pervengono al consumatore. Ma non sempre la disciplina giuridica è posta all'unico scopo di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica. Il legislatore regola la materia anche sotto altri aspetti, per cui le disposizioni vigenti possono raggrupparsi in: a) norme per la tutela dell'igiene e la sanità pubblica; b) norme per impedire violazioni e frodi in commercio, a tutela della fede pubblica; c) norme per la tutela dell'attività industriale e commerciale del settore; d) norme di carattere fiscale»³⁸¹. L'attenzione per esigenze ulteriori era assai ridotta, e, di fatto, costituiva una mera aggiunta alla disciplina principale, tesa all'interesse umano, commerciale e industriale³⁸².

³⁸⁰ Si tratta di una produzione normativa molto densa e complessa, i cui principali riferimenti sono i seguenti: r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298 («Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni»); d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, («Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina»); l. 2 agosto 1978, n. 439, («Norme di attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione»); l. 14 ottobre 1985, n. 623, («Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979»); d.m. 16 ottobre 1986, n. 723300, («Deroghe di cui all'art. 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, in materia di produzione e commercializzazione delle carni di selvaggina da pelo allevata»); d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, («Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento»); d. lgs. 18 aprile 1994, n. 286, («Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche»); d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, («Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile»); d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333, («Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»); d. lgs. 6 novembre 2013, n.131, («Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali»).

³⁸¹ Così, G. GIORDANO, voce *Carni*, in *Enc. dir.*, vol. VI, 1960, p. 304.

³⁸² A titolo di esempio, l'art. 9, r.d. n. 3298/1928, stabiliva che la macellazione dovesse avvenire con tecniche che garantissero un veloce trapasso.

La legislazione successiva ha dimostrato di evolvere la propria impostazione, allargando il novero delle situazioni d'interesse considerate. L'art. 1, l. n. 439/1978, a titolo di esempio, imponeva l'obbligo dello stordimento dell'animale, prima della sua uccisione, effettuato con modalità che evitassero ogni inutile sofferenza all'esemplare. A fianco di tale obiettivo, la medesima norma manteneva fermo quello di impedire che le tecniche d'abbattimento si ripercuotessero sulla salubrità delle carni³⁸³.

Questa impostazione è stata proseguita dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, del 10 maggio 1979. Se nel preambolo si richiama l'attenzione sulla possibilità che la paura e lo *stress* causato agli animali possano influire negativamente sulla qualità della carne, l'art. 2 riprende il principio generale, che mira alla massima riduzione possibile di eccitazioni, dolori e sofferenze agli esemplari coinvolti, e tale criterio attraversa tutto il testo, guidando l'individuazione dei modi di gestione, abbattimento e macellazione degli animali. In aggiunta alle normative sino ad allora proposte, la Convenzione del 1979 dà rilievo anche alla fase anteriore all'abbattimento, arrivando a definire le modalità di spostamento degli esemplari verso il luogo di macellazione, fissando, anche per questo passaggio, criteri per il contenimento di *stress* e sofferenze. A questo scopo, l'art. 12 prescrive l'immobilizzazione e lo stordimento prima della macellazione, vietando, all'art. 14, l'utilizzo di mezzi di contenimento atti a produrre sofferenze evitabili. Il documento non contiene un esplicito riferimento al benessere animale; l'impostazione che ne deriva, tuttavia, si colloca apertamente in questa direzione, mantenendo la cura per l'animale come obiettivo costante, che innerva tutta la materia³⁸⁴.

Il punto di riferimento normativo è stato, a lungo, rappresentato dal d. lgs. 1 settembre 1998, n. 333 («Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento»).

³⁸³ L'art. 3, l. n. 439/1978 apriva alla possibilità di derogare alle disposizioni ivi contenute, purché agli animali non fossero inflitti trattamenti crudeli, oppure sofferenze inutili, in occasione dello stordimento o della macellazione. Tali deroghe erano consentite, in particolare, per le macellazioni d'urgenza, o per quelle effettuate dall'agricoltore per consumo familiare. Per un'analisi di queste tipologie di macellazione, si rinvia a M. STIPO, voce *Macello e macellazione*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, 1975, p. 116 ss.

T. ERCOLI, *La macellazione*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, cit., p. 201, lascia intendere che la premura principale, per il legislatore, fosse ancora la tutela della salute del consumatore.

³⁸⁴ Di un anno precedente è la Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, sottoscritta a Parigi, che, pur in un'ottica più generale, e non direttamente rivolta alla macellazione, imponeva che l'allevamento finalizzato all'alimentazione umana dovesse avvenire in modo da non provocare «ansietà o dolore» all'animale (art. 9), e che la soppressione, quando necessaria, dovesse essere «istantanea, senza dolore, né angoscia» (art. 3).

La normativa mirava alla regolamentazione delle fasi fondamentali, inerenti alla macellazione: trasferimento sino ai locali di macellazione; stabulazione, ossia la custodia degli animali in appositi luoghi, prima dell'abbattimento; immobilizzazione; stordimento, per provocare uno stato di incoscienza sino al sopraggiungere della morte; macellazione o abbattimento, a seconda che l'uccisione avvenisse con o senza dissanguamento. Tali passaggi, in ossequio alla dichiarazione di apertura, affidata all'art. 3, d. lgs. n. 333/1998, dovevano avvenire in modo da «risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili», e lo stesso obiettivo doveva essere perseguito nella realizzazione, e nel funzionamento, dei macelli (art. 4, d. lgs. n. 333/1998).

La disciplina puntuale delle fasi di trasferimento e stabulazione era affidata all'Allegato A, la cui formulazione era ispirata ai dettami della Convenzione del 1979. Al fine di ridurre il tempo di eccitazione per gli animali, si prevedeva che essi, dopo il loro arrivo, dovessero essere scaricati il prima possibile, protetti da condizioni climatiche avverse. Gli animali non in grado di camminare non dovevano essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto; in alternativa, se possibile, e se ciò non fosse stato foriero di inutili sofferenze, dovevano essere trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile, fino al locale per la macellazione di emergenza. Quando gli esemplari erano consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori, si prescriveva che i macelli dovessero essere dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali, con pavimento antisdrucchiolevole e muniti di protezioni laterali. Le operazioni di scarico dovevano avvenire in modo che gli animali non si spaventassero, e non venissero maltrattati. I corridoi dovevano essere tali da evitare che gli animali potessero ferirsi, e da sfruttare le tendenze gregarie. Inoltre, si limitava l'utilizzo di scariche elettriche per costringere gli animali al movimento, vietando violenze e percosse. I macelli dovevano disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali, e si elencavano le caratteristiche tecniche che questi dovevano presentare. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo dovevano essere alimentati. In merito agli animali consegnati in contenitori, si stabiliva che questi ultimi dovessero essere maneggiati con cura, e non gettati, oppure lasciati cadere a terra, o rovesciati. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile, o perforato, dovevano essere scaricati con attenzione, per evitare lesioni.

L'Allegato B era dedicato all'individuazione delle modalità di immobilizzazione degli esemplari, prima dello stordimento o dell'uccisione. Ritornava, ancora una volta, la previsione per cui tale operazione dovesse avvenire in modo idoneo a risparmiare dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili. Gli animali non potevano essere legati per le zampe, né sospesi, ad eccezione dei volatili da cortile e dei conigli, per i quali si ammetteva che potessero essere sospesi

per essere macellati, purché venissero adottate le misure necessarie, affinché, quando stessero per essere storditi, fossero in uno stato di rilassamento. Quando lo stordimento o l'abbattimento avvenisse con mezzi meccanici o elettrici, che agissero sulla testa, gli esemplari dovevano essere presentati in una posizione tale, che lo strumento potesse essere applicato e manovrato senza difficoltà e in modo corretto. In ogni caso, gli strumenti elettrici di stordimento non potevano essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali, oppure per farli muovere.

La puntuazione delle fasi successive, legate allo stordimento e all'abbattimento, era affidata all'Allegato C, individuandosi, in primo luogo, le tecniche utilizzabili, e precisandosi che lo stordimento potesse essere praticato soltanto se fosse stato possibile procedere immediatamente al dissanguamento dell'esemplare. Quando lo stordimento avvenisse con pistola a proiettile captivo, si prescriveva che gli strumenti dovessero essere posizionati in modo che il proiettile penetrasse nella corteccia cerebrale. Gli animali non potevano essere sistemati in un box per lo stordimento, se l'operatore incaricato di stordirli non fosse subito pronto a operare; allo stesso modo, non poteva procedersi all'immobilizzazione della testa finché l'operatore non fosse pronto per lo stordimento. Lo stordimento a percussione era ammesso soltanto se si utilizzasse uno strumento a funzionamento meccanico, tale da portare una scossa al cervello. Il colpo doveva essere efficace, e non provocare la frattura del cranio³⁸⁵. Altra tecnica ammessa per lo stordimento era l'elettronarcosi. In caso di utilizzo di elettrodi, questi dovevano essere posti intorno al cervello, per consentire alla corrente di attraversarlo. Qualora, invece, si utilizzasse il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, si prescriveva che il livello dell'acqua dovesse essere regolabile, sì da consentire un corretto contatto con la testa degli esemplari; l'intensità e la durata della corrente utilizzata dovevano garantire che l'animale passasse immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte. Per lo stordimento a mezzo di esposizioni al biossido di carbonio, riferito ai suini, era necessario che la concentrazione di carbonio per lo stordimento non fosse inferiore al 70% in volume, e che la cella nella quale gli animali fossero esposti al gas, nonché i dispositivi utilizzati per convogliarli, dovessero essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si potessero ferire o subire compressioni al petto, e da permettere di restare in piedi, prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella dovevano essere adeguatamente illuminati, e quest'ultima doveva essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione; un segnale di allarme avrebbe avvertito se la concentrazione di biossido di

³⁸⁵ Nel caso di piccole quantità di conigli, quando li si colpisse al cranio in modo non meccanico, l'operazione doveva avvenire in maniera tale, che l'animale passasse immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte.

carbonio fosse scesa al di sotto del livello dovuto. I suini dovevano essere disposti in recinti o in contenitori, così che ogni esemplare potesse vederne altri, ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell'entrata nell'impianto. Essi dovevano essere convogliati il più rapidamente possibile al punto di massima concentrazione di gas, ed esservi esposti per un tempo sufficiente per entrare in uno stato di incoscienza fino alla morte. Altrettanto puntuali erano le indicazioni fornite, per le varie tecniche di abbattimento. Questo poteva avvenire con l'utilizzo di pistola o fucile a proiettili liberi, con riferimento a grossa selvaggina d'allevamento e ai cervidi, con la necessaria preventiva autorizzazione dell'autorità competente. L'abbattimento a mezzo di decapitazione e dislocazione del collo era riservato ai volatili da cortile, sempre previa autorizzazione. La stessa formalità era prescritta per l'abbattimento a elettrocuzione e biossido di carbonio, dovendosi fissare l'intensità e la durata della corrente utilizzata, nonché la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione. Il metodo con cassone a vuoto era riservato all'abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo, appartenenti a specie di selvaggina da allevamento, subordinato ad autorizzazione, con il preventivo accertamento, tra le altre cose, che gli animali fossero posti in un cassone a tenuta stagna, nel quale venisse raggiunto rapidamente il vuoto mediante una pompa elettrica, che la depressione d'aria fosse mantenuta fino alla morte degli animali, e che questi fossero sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo.

Come accennato, anche il dissanguamento era individuato tra i metodi per l'uccisione degli animali da macello. L'Allegato D stabiliva che, per gli animali che fossero stati storditi, l'operazione di dissanguamento dovesse avere inizio quanto prima, dopo lo stordimento, così da essere rapido, profuso e completo, prima che l'animale riprendesse coscienza. Il dissanguamento doveva essere ottenuto attraverso la recisione di almeno una della due carotidi, o dei vasi sanguigni, da cui esse si dipartono. Dopo la recisione dei vasi, non potevano essere effettuate altre operazioni, compresa la stimolazione elettrica, prima della fine del dissanguamento. Una previsione particolare era quella per cui si stabiliva che le operazioni dovessero essere compiute e concluse su un esemplare, prima di poter procedere con un altro. Quando il procedimento avesse riguardato un volatile da cortile, a mezzo di decapitazione eseguita automaticamente, doveva garantirsi la possibilità di intervento manuale diretto, così che, nell'eventualità di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale potesse essere macellato immediatamente.

Stante la loro particolare natura, e, ancor più, in considerazione dello specifico utilizzo cui andavano sottoposti, l'Allegato F definiva il procedimento per la macellazione degli animali da pelliccia. Anche in questo caso, all'elencazione dei metodi ammessi (strumenti a funzionamento

meccanico con penetrazione nel cervello, iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche, elettrocuzione seguita da arresto cardiaco, esposizione al monossido di carbonio, esposizione al cloroformio, esposizione al biossido di carbonio), seguiva l'individuazione delle specifiche condizioni da rispettare, nell'applicazione di ognuno di essi, affidando all'autorità competente la scelta del metodo più appropriato di abbattimento, per le varie specie.

Le disposizioni specifiche del d. lgs. n. 333/1998 si chiudevano con l'Allegato G, in materia di eliminazione di pulcini e embrioni in eccedenza negli incubatori. I metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini consistevano nell'utilizzo di un dispositivo meccanico, che producesse una morte rapida, oppure nell'esposizione al biossido di carbonio, lasciando la facoltà all'autorità competente di autorizzare il ricorso ad altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti. Per l'eliminazione degli embrioni, invece, si disponeva che tutti i rifiuti dei centri di incubazione fossero trattati mediante un dispositivo meccanico che inducesse rapidamente la morte, rinnovando la possibilità, per l'autorità competente, di aprire a metodi differenti.

In virtù della presa d'atto del rafforzamento del ruolo della macellazione degli animali, e dell'utilizzo dei suoi derivati, all'interno del contesto economico e sociale, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto sul tema, con l'introduzione del Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, finalizzato, come indica l'art. 1, a disciplinare l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Lo schema è quello già incontrato, fondato sul principio, per cui le operazioni di abbattimento debbano avvenire, in modo da evitare agli animali dolore e sofferenze inutili (art. 3). Una particolarità risiede nella formulazione del secondo paragrafo dell'art. 3 del Regolamento, che si premura di declinare gli accorgimenti, che debbano essere adottati per conseguire le finalità indicate al primo comma, tra cui si annovera la necessità di garantire agli animali «conforto fisico e protezione».

L'art. 4 del Regolamento stabilisce che, all'abbattimento, debba precedere lo stordimento dell'esemplare, e che la perdita di coscienza e di sensibilità debba persistere fino alla morte dell'animale³⁸⁶. Si precisa, inoltre, che i metodi di cui all'Allegato I, che siano tali da non portare alla morte istantanea dell'animale, debbano essere seguiti, quanto più rapidamente, da una

³⁸⁶ L'individuazione e la normazione dei modi di stordimento sono affidate a un Allegato al regolamento, che, al momento di redazione del presente contributo, è in fase di preparazione, con alcune indicazioni che sono, però, già fornite dal Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 16 maggio 2018, n. 723.

procedura che ne assicuri la morte; tra questi, possono ricomprendersi il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

Per garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate avvengano senza causare dolori, ansia o sofferenze evitabili, si prescrive, all'art. 7, che tali interventi debbano essere effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze, dovendo gli operatori provvedere affinché le operazioni di macellazione siano compiute da chi disponga dei relativi certificati di idoneità, che ne attestino la capacità di operare conformemente alle norme stabilite dal Regolamento.

Al fine di impedire che la diffusione degli strumenti atti a immobilizzare o stordire gli animali possa portare a un utilizzo errato, con conseguente detrimento degli obiettivi fissati dal Regolamento, l'art. 8 stabilisce che tali prodotti debbano essere venduti corredati di adeguate istruzioni, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. Le istruzioni devono specificare, tra le altre cose, le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali, cui sia destinato l'uso del dispositivo, nonché i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione.

Un aspetto significativo è rappresentato dall'art. 13, che attribuisce agli Stati membri il compito di sviluppare e diffondere guide di buone pratiche, per agevolare l'attuazione del Regolamento.

Indicazioni circa i caratteri dei macelli sono fornite dall'art. 14, che rinvia all'Allegato II. Per quanto riguarda le strutture per la stabulazione, si richiede che la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione garantiscano, costantemente, il benessere degli animali, e la minimizzazione del rischio che gli esemplari possano ferirsi e che si verifichino rumori improvvisi. Si richiede un'adeguata illuminazione, fissa o portatile, per permettere, in qualunque momento, l'ispezione degli animali. Con riferimento alle strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori, si prescrive che i recinti, i corridoi e le corsie siano progettati e costruiti per consentire agli animali di muoversi liberamente nell'opportuna direzione, secondo le loro caratteristiche comportamentali e senza distrazioni, e, quando si tratti di suini e ovini, di procedere affiancati, ad eccezione del caso delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione. Le rampe e le passerelle devono essere munite di protezioni laterali, per evitare che gli animali cadano. Il sistema di abbeveraggio deve consentire agli esemplari di poter accedere liberamente ad acqua pulita. Il pavimento deve essere costruito e conservato in modo da ridurre al minimo il rischio di scivolamenti, cadute e ferimenti. Per i casi in cui i macelli abbiano aree di stabulazione aperte non dotate di ripari o di zone ombrose, deve essere prevista un'adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche avverse, mentre, in assenza di tale protezione, le aree

in parola non devono essere usate in condizioni meteorologiche difficili. I dispositivi e le strutture di immobilizzazione devono ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento, evitando ferite o contusioni agli animali, e riducendo al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento dell'immobilizzazione, e il tempo per cui questa si protragga. I dispositivi elettrici di stordimento, diversi da quelli con bagni d'acqua, devono essere dotati di un apparato che visualizzi e registri i particolari dei parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito. Esso deve essere posizionato per apparire chiaramente visibile per il personale, e deve emettere un segnale di allarme, perfettamente visibile e udibile, per il caso in cui la durata dell'esposizione scenda al di sotto del livello richiesto. Prescrizioni differenti sono indicate per i dispositivi di stordimento con bagni d'acqua, ove si prevede che gli elettrodi siano applicati lungo tutta la lunghezza della vasca, e che l'apparecchiatura sia munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, al fine di calmare gli animali. I dispositivi di stordimento a gas, per suini e volatili da cortile, devono ottimizzare l'operazione mediante esposizione a gas, evitare ferite o contusioni agli animali, e ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengano immobilizzati. Inoltre, si richiede che la struttura consenta, agli animali, di coricarsi senza finire accatastati. Infine, le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica devono garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta e graduale decompressione, con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto questo, il mantenimento del valore minimo di pressione.

L'art. 15, rinviando all'Allegato III, definisce le norme in materia di gestione dei macelli, e di svolgimento delle attività ivi previste. Assume immediata rilevanza l'attenzione dedicata al benessere degli esemplari coinvolti. Il primo punto, infatti, prevede che le condizioni relative al benessere degli animali di ogni partita debbano valutarsi al momento del loro arrivo in struttura, ad opera di una figura a ciò preposta, denominata responsabile della tutela del benessere animale, al fine di individuare le priorità, definendo, in particolare, quali animali abbiano specifiche esigenze di benessere, nonché le relative misure da adottare. Ritorna la previsione, già vista in precedenza, per cui gli animali debbano essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo, e macellati senza indebito ritardo, con la precisazione che gli esemplari non macellati entro dodici ore dall'arrivo debbano essere nutriti e alimentati, e dotati di un'adeguata quantità di materiale da lettiera, che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero di animali interessati. Per diminuire le sofferenze, si stabilisce che gli animali non svezzati, quelli in lattazione, e le femmine che abbiano partorito durante il trasporto, nonché gli animali consegnati in contenitori, debbano essere macellati prima rispetto agli altri; quando ciò non sia possibile, devono adottarsi accorgimenti per attenuarne le sofferenze. Si fa espressamente divieto di alcuni

comportamenti violenti avverso gli esemplari³⁸⁷, nonostante, a ben vedere, ciò possa già ritenersi incluso nell'obiettivo di salvaguardia del benessere animale. L'utilizzo di strumenti che trasmettono scariche elettriche deve essere ridotto al minimo, e, comunque, può avvenire soltanto su bovini e suini adulti, e solo in casi eccezionali. Anche la legatura degli animali conosce restrizioni sensibili, dovendo ridurre i disagi per gli animali³⁸⁸. Il punto 3 dell'Allegato III interviene nel fissare i criteri per l'operazione di dissanguamento degli animali. In particolare, si prescrive che l'intervento debba essere avviato e concluso su un esemplare, prima di sottoporvene un altro. In caso di semplice stordimento o di macellazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento, deve effettuarsi la recisione sistematica di entrambe le carotidi, o dei vasi sanguigni, da cui esse si dipartono. La stimolazione elettrica può essere eseguita solo dopo aver verificato l'incoscienza dell'animale, mentre l'ulteriore preparazione o scottatura soltanto dopo aver accertato l'assenza di segni di vita dell'esemplare.

Il già richiamato art. 15 del Regolamento, al paragrafo 3 individua alcuni sistemi vietati per l'immobilizzazione degli animali, in quanto ritenuti troppo cruenti, o forieri di sofferenze eccessive.

Un aspetto di sicura rilevanza della normativa comunitaria, è la previsione della figura, già richiamata, del responsabile della tutela del benessere animale. L'art. 17 impone agli operatori del settore di individuare un soggetto, affidatario del compito di aiutarli a garantire la conformità del macello alle disposizioni del Regolamento stesso, che deve essere in possesso del certificato di idoneità previsto dall'art. 21 del Regolamento. Al fine di realizzare l'incarico, egli ha il potere di esigere che il personale del macello adotti le azioni correttive a tal proposito necessarie. I provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale, assunti dal responsabile, devono essere annotati in un registro, che rimane conservato per almeno un anno.

L'art. 26 del Regolamento porta quella che si può leggere come una norma di chiusura, in quanto si lascia aperta la possibilità, agli Stati membri, di adottare disposizioni nazionali più rigide, rispetto a quelle comunitarie, nei settori dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, della macellazione di selvaggina d'allevamento, e della macellazione di animali.

³⁸⁷ Ad esempio, percuotere o dare calci agli animali, comprimerne parti sensibili del corpo sì da causare dolore o sofferenze evitabili, sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello, oppure manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze.

³⁸⁸ Il punto 2 dell'Allegato fornisce indicazioni ulteriori, per i casi in cui ad essere collocati nei locali di stabulazione siano mammiferi, ad esclusione di conigli e lepri. Tra le disposizioni principali, si prevede che il responsabile della tutela del benessere animale debba vigilare sulle condizioni e sullo stato di salute degli animali presenti nei locali di stabulazione.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 23 del Regolamento, l'ordinamento nazionale ha predisposto un apparato sanzionatorio, volto a colpire le infrazioni a quanto da esso previsto. Ciò è avvenuto con il d. lgs. 6 novembre 2013, n.131, «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali», che, inoltre, ha abrogato il precedente d. lgs. n. 333/1998³⁸⁹. L'impostazione del d. lgs. n. 131/2003 è decisamente schematica: per ogni violazione di quanto previsto nella fase del procedimento che porta alla macellazione, esso ricollega sanzioni. E così - per limitare il richiamo alle fattispecie più significative -, l'art. 3, d. lgs. n. 131/2013 colpisce le violazioni relative alle prescrizioni generali, in tema di abbattimento e operazioni correlate, macellazione e procedure operative standard; l'art. 4, d. lgs. n. 131/2013 sanziona le infrazioni relative alle procedure di stordimento; l'art. 5, d. lgs. n. 131/2013 interviene a tutela delle previsioni circa i dispositivi di immobilizzazione e stordimento; l'art. 6, d. lgs. n. 131/2013 punisce le violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato, e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni; l'art. 8, d. lgs. n. 131/2013 attiene alle infrazioni in punto di configurazione, costruzione e attrezzatura dei macelli; il successivo art. 9, d. lgs. n. 131/2013 riguarda le norme in tema di maneggiamento e operazioni di immobilizzazione nei macelli; l'art. 11, d. lgs. n. 131/2013 si pone a salvaguardia delle disposizioni circa la figura del responsabile della tutela del benessere animale.

In conclusione, vale portare in rilievo che l'attuale normativa in tema di macellazione di animali segue uno schema tecnico-giuridico differente, rispetto a quello classico. Se in precedenza, la disciplina era affidata a una norma nazionale, che dava esecuzione a una comunitaria, ora è direttamente quella europea a trovare applicazione, e primario rilievo, mentre la legislazione interna provvede esclusivamente a strutturare le sanzioni, pel caso del suo inadempimento.

7.4. La macellazione rituale.

La vigente normativa ammette alcune deroghe, alla propria applicazione. L'art. 1, reg. n. 1099/2009 esclude dal proprio ambito di applicazione le ipotesi in cui gli animali siano abbattuti in occasione di esperimenti scientifici, o durante attività venatorie, di pesca ricreativa, eventi culturali o sportivi, nonché quando l'operazione riguardi volatili da cortile, conigli e lepri macellati

³⁸⁹ Parimenti, il Regolamento n. 1099/2009 ha abrogato la Direttiva 93/119/CE, cui il d. lgs. n. 333/1998 dava esecuzione.

al di fuori dei macelli dai loro proprietari, per consumo domestico privato. Inoltre, limitazioni all'applicazione delle disposizioni regolamentari sono portate dagli articoli 10 e 11 del medesimo.

A fianco di queste deroghe – totali o parziali – deve esserne richiamata un'altra, relative alla macellazione rituale³⁹⁰, che merita un approfondimento maggiore, in quanto la sua disciplina è l'approdo di significative discussioni di ordine morale ed etico.

Secondo il credo ebraico ed islamico, gli animali, per poter essere consumati dall'uomo, devono essere macellati secondo regole ben specifiche, che vietano di stordire l'animale prima della sua uccisione, allo scopo di sottolineare la sacralità e la straordinarietà del gesto: l'essere umano sta compiendo un atto cruento contro un essere vivente, creatura di Dio, e nel farlo deve essere ben consapevole di ciò, e delle conseguenze, e si richiede che la pratica avvenga con l'animale in stato vigile, per evitare che possa cadersi nella banalizzazzione del gesto³⁹¹. Inoltre, queste religioni vietano il consumo di carne animale che contenga sangue, richiedendo, pertanto, che la morte avvenga per dissanguamento. Per tali ragioni, le tecniche di macellazione religiosa impongono che l'uccisione avvenga mediante taglio della trachea e dell'esofago dell'animale, procurato con una lama molto affilata, così da provocare una recisione netta e profonda dei vasi sanguigni, che porti l'animale alla morte per dissanguamento³⁹².

Ciò apre la questione circa l'ammissibilità, e la liceità, nel nostro ordinamento, di tali pratiche, in quanto in netto contrasto con le acquisizioni scientifiche e tecniche, che hanno sottolineato l'importanza del preventivo stordimento dell'animale prima della sua uccisione.

In particolare, occorre domandarsi se la macellazione rituale possa intendersi quale espressione della libertà di religione. Come noto, l'art. 19 Cost. introduce la libertà religiosa nell'impalcatura fondamentale del nostro ordinamento, nella forma della libertà negativa: ognuno

³⁹⁰ Definita dall'art. 2, lett. g), reg. n. 1099/2009, come «una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione».

³⁹¹ Si veda quanto rilevato dal Comitato Nazionale di Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, documento approvato nella seduta plenaria del 19 settembre 2003, pag. 5.

Sul punto, anche D. ACCIAROLI, *La macellazione rituale nella tradizione ebraica e musulmana*, cit., p. 484.

³⁹² La religione ebraica fa riferimento alla pratica della *shechitah*, che vuole sacralizzare l'uccisione dell'animale, imponendo la recisione della trachea e dell'esofago con una lama affilatissima, senza intaccature o deformazioni, che potrebbero rallentare il dissanguamento, o provocare dolore.

Il credo musulmano individua due modi differenti di macellazione, che rendano lecito mangiare la carne animale. Il primo è quello del *dabbh*, che impone di tagliare completamente la gola dell'esemplare, comprese trachea e giugulare, se possibile con un movimento unitario, senza estrarre il coltello dalla ferita. L'altro metodo è il *uabr*, che non prevede la recisione della trachea e delle due giugulari.

può professare la propria fede, attraverso «manifestazioni esteriori del proprio pensiero sul destino trascendentale dell'uomo»³⁹³, senza che lo Stato possa ingerirsi in ciò, salvo il limite all'esercizio rappresentato dal buon costume. La medesima libertà è ripresa e riaffermata dall'art. 9 CEDU.

La risposta alla questione è quanto mai importante, poiché, in caso positivo, queste modalità di macellazione devono trovare ammissione negli ordinamenti laici, tra cui il nostro, con conseguente detrimento delle istanze di benessere animale; diversamente, deve essere ritenuta prevalente, e cogente, la legge ordinaria, che impone lo stordimento dell'esemplare, prima dell'abbattimento.

Parte della dottrina ha correttamente rilevato come non ci si trovi di fronte a pratiche religiose *stricto sensu* intese, difettando il contenuto tipico della libertà di religione³⁹⁴. Tuttavia, non può negarsi la connessione, assai profonda, tra queste regole di macellazione, e il pensiero religioso ebraico e musulmano. Pur non rappresentando atti di culto, tali prescrizioni concretano pratiche religiosamente ispirate³⁹⁵, che si ammette possano trovare parimenti tutela nell'art. 19 Cost.

Questa è l'impostazione che ha sposato il legislatore nazionale e comunitario, sin dal r.d. n. 3298/1928 – in epoca precostituzionale –, seguito dall'art. 4, l. n. 439/1978, in applicazione della direttiva CEE n. 577/1974³⁹⁶. Analogamente faceva l'art. 5, d. lgs. n. 333/1998, riflesso dell'impostazione della direttiva CE n. 93/119³⁹⁷.

La normativa oggi vigente ha ripreso e confermato questa tradizione. L'art. 4, par. 4, reg. n. 1099/2009, dispone che «[L]e disposizioni di cui al paragrafo 1 [e cioè quelle in tema di obbligo di stordimento dell'animale, prima del suo abbattimento, *n.d.R.*] non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che

³⁹³ Così, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2017, XIV ed., p. 586.

³⁹⁴ In questo senso, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 226.

³⁹⁵ Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 226.

³⁹⁶ Tale disposizione richiedeva un'autorizzazione all'esecuzione di riti religiosi, rilasciata dal Ministero della Sanità, di concerto con quello dell'Interno. Questo aspetto è stato disciplinato nel dettaglio dal d.m. 11 giugno 1980 («Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti ebraico ed islamico»).

³⁹⁷ Per quanto riguarda la macellazione rituale ebraica, deve richiamarsi anche l'art. 6, l. 8 marzo 1989, n. 101 («Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane»), che ha disposto che «[L]a macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche».

la macellazione abbia luogo in un macello», e l'art. 15, par. 2, reg. n. 1099/2009, esclude dal divieto di immobilizzazione dei bovini mediante capovolgimento le ipotesi che rientrano nella disposizione anzi richiamata. Parallelamente, l'art. 4, primo comma, d. lgs. n. 131/2013, esclude dal raggio di applicazione delle sanzioni, per la violazione delle norme in tema di stordimento, le ipotesi in cui ciò sia avvenuto in esecuzione di prescrizioni religiose, mentre il secondo comma punisce chi, in tali occasioni, ometta comunicazioni di ordine amministrativo.

Si evidenzia come l'ammissibilità della deroga, rispetto alle norme generali dettate in tema di stordimento, sia accolta soltanto là dove l'uccisione rituale avvenga all'interno di strutture a ciò adibite, mentre, al di fuori di esse, trova applicazione la legge ordinaria. A ciò si accompagna il ruolo calzante, svolto dall'autorità veterinaria e da quella amministrativa, nella sua opera di controllo e supervisione.

8. Animali da sperimentazione.

8.1. La questione etica e la normativa di riferimento.

Il principio della ponderazione tra esigenze umane e tutela degli animali fonda, altresì, la disciplina dell'attività di utilizzo degli animali a fini scientifici, quali oggetto di pratiche di sperimentazione. Questa materia ha suscitato dibattiti di carattere etico e filosofico, che dovranno necessariamente essere soltanto accennati nella presente sede, per cedere il posto a riflessioni eminentemente legate all'analisi dei dati normativi, per tracciare la fisionomia di questa ulteriore categoria, in cui gli animali possano essere declinati.

La prima considerazione attiene alla necessità di una precisa e attuale normazione di tale settore. E ciò per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, è stato, ed è, necessario, affidare alla competenza del legislatore la fissazione di regole, e, talvolta, di limiti, per il ricorso a questo tipo di sperimentazione, in quanto attività fortemente idonea a ledere, finanche in modo irreversibile, il benessere animale. I test *in vivo* comportano, infatti, interventi sull'esemplare, il quale ne risente nella propria integrità fisica. Pare intuitivo che lasciare priva di ogni guida questa congerie di prassi avrebbe finito con l'aprire la strada a un abuso della sperimentazione, in violazione di ogni approdo in tema di tutela del benessere degli animali.

Parallelamente, la necessità della previsione di questa tipologia di studi scientifici si traduce nella necessità dell'esercizio di essa. In diversi settori della ricerca, che spazia su fronti

affatto diversi, la scienza e la tecnica non hanno ancora individuato percorsi di indagine più efficaci, in grado di fornire dati più attendibili, di quanto non faccia la sperimentazione sugli animali³⁹⁸. È in questi ambiti che si registra, con maggior vigore, il contrasto tra i valori, cui prima si faceva cenno. Il dilemma è se il progresso – o la tensione verso di esso – nello studio e nella cura delle malattie dell'uomo, o, più in generale, della sua salute e del suo benessere, giustifichi l'impiego degli animali, per attività di sperimentazione. La risposta è, evidentemente, positiva, come dimostrano le normative esistenti, di stampo e comunitario e nazionale, che aprono a questo tipo di approccio scientifico, attribuendogli carattere di legittimità e liceità, se svolto secondo direttrici ben definite.

Vale, pertanto, focalizzare l'attenzione su siffatte normative, individuandone i tratti fondamentali, per tracciare compiutamente i confini di svolgimento di questa attività, e, di riflesso, della categoria di animali in essa coinvolta, che si aggiunge a quelle già analizzate.

In primo luogo, è opportuno premettere che, come in parte s'è accennato, la sperimentazione sugli animali ha un raggio d'estensione piuttosto vasto, e tocca settori affatto eterogenei. Per essa sono impiegati animali appartenenti a specie differenti, quali, *in primis*, roditori (topi, ratti, porcellini d'india) e conigli, seguiti da animali a sangue freddo (rettili, anfibi e pesci), e da uccelli. In minima parte sono utilizzati cavalli, asini e ibridi, suini, caprini, ovini e bovini, mentre vicina allo zero è la percentuale di utilizzo di animali carnivori, come cani e gatti, e primati non umani³⁹⁹.

³⁹⁸ La Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (2015-2017), del 10 luglio 2018, rileva, nelle proprie conclusioni, che i metodi alternativi, a oggi disponibili, non consentono di sostituire completamente i test sugli animali, con riferimento a tutti gli *endpoint* tossicologici nella valutazione della sicurezza dei cosmetici. Inoltre, la Settima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione Europea, del 5 dicembre 2013, precisa che, nel 2011, per lo studio di malattie sia umane che animali fosse utilizzato il 57,5% del totale degli animali impiegati a fini sperimentali, mentre per lo studio di malattie umane è stato impiegato più del 90% del totale degli animali.

L'art. 47 del Codice deontologico medico puntualizza che «[L]a ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento».

Sul punto, A. MANNA, voce *Sperimentazione medica*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, 2000, p. 1127.

³⁹⁹ Si tratta di esemplari provenienti, per larghissima parte, da allevamenti presenti nel territorio dell'Unione Europea.

A far riferimento al 2011, più della metà degli esemplari è stata utilizzata in attività di ricerca e sviluppo della medicina umana e di quella veterinaria, dell'odontoiatria, nonché per studi biologici di base, mentre una percentuale più ridotta è stata destinata alla produzione e al controllo della qualità di prodotti e dispositivi destinati a tali ambiti. A questi si sono affiancati, e si affiancano, impieghi ulteriori, quali gli studi tossicologici e altre prove di innocuità, sperimentazioni attinenti alla virologia, all'immunologia per la produzione di anticorpi, alla fisiologia dell'interazione materno-fetale nella transgenesi dei geni di topo, ai trattamenti oncologici, alle attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, alle sperimentazioni di combinazioni di farmaci, e alla genetica⁴⁰⁰.

Come subito si vedrà, le discipline di settore rappresentano la sintesi del contrasto, anzi richiamato, tra interesse umano e interesse animale, e si pongono nell'ottica della riduzione, al massimo grado possibile, della sofferenza degli esemplari, utilizzati negli esperimenti⁴⁰¹.

La prima normativa, che deve essere richiamata, è rappresentata dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 («Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»)⁴⁰².

I dati sono presi dalla Settima relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione Europea, del 5 dicembre 2013.

⁴⁰⁰ La Relazione del 5 dicembre 2013 rileva, tuttavia, un calo del numero complessivo di esemplari utilizzati, rispetto al periodo precedente di rilevazione: al 2011 esso si attestava intorno agli 11,5 milioni di capi, con un decremento di circa 500.000 unità, rispetto al 2008.

⁴⁰¹ Riprende valore il principio, già delineato, delle 3R (*replacement, reduction, refinement*), per cui l'obiettivo principale deve essere quello della sostituzione delle sperimentazioni su animali, con metodi che si avvalgano di oggetti differenti, dell'abbattimento del numero di esemplari utilizzati, e della definizione di procedimenti che contengano le sofferenze di questi. Per un approfondimento di queste riflessioni, sia consentito rinviare a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., p. 190, spec. *sub* nota 71.

I metodi alternativi assumono forme differenti, tutti, intuitivamente, accomunati dall'esclusione dell'utilizzo di animali. Tra essi si richiamano le differenti tecniche di esame *in vitro*, analisi chimiche, ricerche cliniche, studi epidemiologici, modelli bioinformatici, organi bioartificiali, *datasbaring*.

Sul dibattito in tema di sperimentazione animale come strumento al servizio della salute umana, si vedano L. BATTAGLIA, *Uomo, natura, animali. Per una bioetica della complessità*, Pavia, 2016, e S. POLLO, *Umani e animali: questione di etica*, Roma, 2016.

⁴⁰² Un antecedente di settore era rappresentato dalla legge 12 giugno 1931, n. 924 («Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)»), poi modificata dalla legge 1 maggio 1941, n. 615.

Deve subito osservarsi che l'impostazione generale era quella di limitare il ricorso a questo tipo di sperimentazione, ai casi in cui non si potesse accedere, con pari efficacia di risultato, a metodi alternativi; a tal riguardo, l'art. 4, primo comma, d. lgs. n. 116/1992 prevedeva una clausola di residualità, degli esperimenti su animali⁴⁰³. In questi casi, si richiedeva, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, l'invio all'autorità sanitaria della documentazione attestante la necessità del ricorso alla sperimentazione su animali.

Era evidente l'attenzione del legislatore per la cura degli animali coinvolti negli esperimenti. L'art. 5, primo comma, lett. a), d. lgs. n. 116/1992, faceva riferimento al benessere animale, quale condizione di valutazione della condizione in cui essi dovessero versare. La stessa norma richiamava ulteriori criteri, per la tutela degli animali impiegati, quali la collocazione in un ambiente che garantisse libertà di movimento, alimentazione e cure, la riduzione al minimo di limitazioni alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali, e la presenza di un medico veterinario, a controllo del benessere e delle condizioni di salute degli animali. Il successivo art. 6 stabiliva che le sperimentazioni dovessero avvenire in modo tale, da evitare angoscia, sofferenza o dolore inutili.

Queste affermazioni di principio, tuttavia, vedevano sensibilmente ridotta la propria portata, in ragione di ulteriori previsioni, che parevano allentare i vincoli. L'art. 4, quarto comma, d. lgs. n. 116/1992, ammetteva implicitamente esperimenti che provocassero dolori, angoscia o sofferenze, prescrivendo, per questi casi, che un esemplare non potesse più essere utilizzato successivamente. Inoltre, era prevista la soppressione dell'animale che, a seguito dell'esperimento, permanesse in condizioni di particolare sofferenza (art. 6, secondo e quarto comma, d. lgs. n. 116/1992). Al contempo, l'art. 9, d. lgs. n. 116/1992 ammetteva autorizzazioni a procedimenti senza anestesia, o comunque forieri di forti sofferenze.

L'avvio all'esercizio di uno stabilimento adibito alla sperimentazione era subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Ministero della Sanità, che, a norma dell'art. 12,

⁴⁰³ La norma così recitava: «[G]li esperimenti di cui all'art. 3 [e cioè quelli su animali, finalizzati al progresso scientifico, *n.d.R.*] possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali».

La dottrina (M. KUAN, *La normativa sulla sperimentazione animale*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 498) ha osservato che, nonostante a livello di principio l'approccio alternativo dovrebbe, almeno in fase di progettazione e attuazione, precedere quello basato sulla sperimentazione animale, nella prassi accade che si persegua sin dall'origine questa strada, senza nemmeno tentare il ricorso ad esperimenti che non siano *in vivo*.

secondo comma, d. lgs. n. 116/1992, implicava il rispetto di condizioni volte a garantire l'applicazione dei principi che innervavano l'intera normativa, di salvaguardia del benessere animale, e del controllo sul corretto funzionamento dell'attività nel suo complesso. A questa previsione faceva da contraltare, tuttavia, quella portata dall'art. 7, primo comma, d. lgs. n. 116/1992, che prevedeva che l'effettuazione di un esperimento, all'interno di tali strutture, fosse condizionata unicamente all'invio di una comunicazione al Ministero della sanità, recante la documentazione che dimostrasse la necessità dell'operazione, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 4, d. lgs. n. 116/1992, oltre al rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5. Se, quindi, da un lato, l'esercizio di uno stabilimento era opportunamente subordinato al rilascio di autorizzazione, dall'altro, all'interno di esso l'avvio di un singolo procedimento di sperimentazione era lasciato alla libertà dell'operatore, che non abbisognava di alcun nulla osta, ritenendosi sufficiente un meccanismo di silenzio-assenso del Ministero, destinatario del fascicolo del caso⁴⁰⁴. Ciò – è evidente – importava un serio allentamento del potere di controllo del rispetto del criterio di residualità della sperimentazione animale, con la conseguenza che, nella prassi, ben potevano verificarsi ipotesi di utilizzo di questi strumenti, senza che ne ricorressero le condizioni.

Una nota negativa deve essere mossa anche riguardo all'apertura all'utilizzo di animali in via di estinzione, o di primati non umani, o di cani e gatti⁴⁰⁵, o alle sperimentazioni a scopo meramente didattico, ai sensi dell'art. 8, d. lgs. n. 116/1992.

L'impressione generale che si traeva, dalla configurazione complessiva del d. lgs. n. 116/1992, era di un percorso ancora incompiuto, verso la piena concertazione dei più recenti approdi, in tema di considerazione dell'animale, rimanendo, tuttavia, innegato il pregio di aver dato sistemazione al tema, in (obbligata) adesione alle indicazioni comunitarie. I limiti, come visto, erano evidenti, viepiù se si considera che mancava la fissazione di un limite alle sofferenze cui gli esemplari potessero andare sottoposti, in uno con la complessiva esiguità delle sanzioni previste⁴⁰⁶.

La disciplina di settore è stata successivamente innovata, su impulso dell'Unione europea, che ha adottato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, n. 63, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Ritorna l'obiettivo della sostituzione delle sperimentazioni *in vivo* con approcci diversi, che prescindano dall'utilizzo di animali, e, parallelamente, quando ciò non sia possibile, del massimo contenimento possibile del numero di

⁴⁰⁴ Cfr. M. KUAN, *La normativa sulla sperimentazione animale*, cit., p. 494 e 499 s.

⁴⁰⁵ Anche se, come visto prima, l'impiego di queste specie era quasi nulla.

⁴⁰⁶ Sul punto, anche M. KUAN, *La normativa sulla sperimentazione animale*, cit., p. 494 e 500.

esemplari impiegati. Inoltre, si riafferma la doverosità di ridurre le sofferenze per gli animali, individuando procedure che ne valorizzino il benessere e la condizione etologica. Il raggio d'intervento attiene a tutta la fase dell'assoggettamento dell'esemplare alla sperimentazione, la quale deve avere un esito che può consistere nella reintroduzione in un *habitat* naturale o in un sistema di allevamento, oppure nella soppressione dell'animale. Questo impiego può avvenire soltanto per scopi ben precisi, che convergono nel progresso in ambito medico, nella tutela del benessere animale, e nella preservazione dell'ambiente. Una novità rispetto al passato è rappresentata dalla previsione dell'art. 15, che propone una classificazione delle differenti procedure di sperimentazione, distinguendole sulla base del dolore e delle conseguenze cagionate all'animale. Da rilevare, inoltre, la previsione di un organismo preposto al benessere dell'animale, che si attivi all'interno di ciascun stabilimento, per la salvaguardia di standard minimi per la custodia e il trattamento degli esemplari. Un evidente progresso, rispetto alle discipline precedenti, è rappresentato, infine, dal fatto che ogni progetto di sperimentazione debba seguire un *iter* amministrativo di valutazione, con la conseguenza che esso potrà essere messo in pratica solo a seguito del rilascio di apposita autorizzazione, con ciò annullandosi il problema, anzi evidenziato, della pressoché libera esperibilità di pratiche di sperimentazione, soggette a un mero silenzio-assenso.

Non possono ignorarsi alcuni limiti, che ancora caratterizzano la disciplina comunitaria. Tra essi, assume particolare rilievo il fatto che, a fronte del generalizzato divieto di impiego di animali in via d'estinzione, primati non umani, animali selvatici e animali randagî, si ammettono non trascurabili deroghe.

Nell'ordinamento nazionale la succitata direttiva ha trovato realizzazione a mezzo del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 26 («Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»)⁴⁰⁷.

Com'è ormai intuitivo, trovano collocazione le già enunciate proposizioni di principio, per cui si guarda al contenimento dell'utilizzo di animali a fini sperimentali, che rimane consentito

⁴⁰⁷ Merita di essere ricordata la vicenda legata all'emanazione, e alla cassazione, della l. r. Emilia-Romagna, 1 agosto 2002, n. 20 («Norme contro la vivisezione»). L'art. 2 vietava, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di cani e gatti, a scopo di sperimentazione, nonché la vivisezione a scopo didattico. Tale disposizione, e, con essa, gli articoli 3 e 4, che fissavano le connesse sanzioni e il potere di vigilanza sulle prescrizioni dell'art. 2, sono state dichiarate incostituzionali (Corte cost., 11 giugno 2004, n. 166, in *Giur. it.*, 2005, p. 684 ss.). Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'intervento normativo regionale abbia sconfinato nella materia della ricerca scientifica, oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e, quindi, oggetto di disciplina fondamentale statale.

quando altri procedimenti non garantirebbero i medesimi risultati (art. 1, d. lgs. n. 26/2014)⁴⁰⁸. Al pari della direttiva europea, l'art. 2, primo comma, lett. f), d. lgs. n. 26/2014, fissa un limite minimo di sofferenza, al di sotto del quale non può parlarsi di sperimentazione, con la conseguente non applicabilità della normativa, ed esso coincide con le pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, *distress* o danno, che sia equivalente o superiore a quello derivante dall'inserimento di un ago, secondo le buone prassi veterinarie⁴⁰⁹.

È interessante richiamare l'art. 5, d. lgs. n. 26/2014, che elenca le procedure che non possano essere autorizzate. Esse consistono negli esperimenti che mirino alla produzione e al controllo di materiale bellico, in quelli relativi a test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50 (tranne quando ciò sia imposto da legislazioni o farmacopee nazionali o Internazionali), in quelli tesi alla produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, se vi siano metodi alternativi a ciò predisposti, nelle ricerche sugli xenotrapianti o sulle sostanze d'abuso, oppure nelle esercitazioni didattiche.

Ritorna il divieto, con le relative deroghe, all'utilizzo di animali in via d'estinzione, primati non umani, animali selvatici e animali randagî.

Nell'ottica di mantenere minimo il numero di animali impiegati a fini scientifici, l'art. 13, d. lgs. n. 26/2014 vieta le procedure, che possano essere soppiantate da altri metodi o strategie di sperimentazione. Qualora la sperimentazione *in vivo* sia inevitabile, si prescrivono le procedure che, a parità di risultati, impieghino il minor numero di animali, quelle che coinvolgano animali con la minore capacità di provare dolore, o che siano in grado di minimizzarlo, che offrano le maggiori probabilità di fornire risultati positivi, o che abbiano il miglior rapporto tra danno e beneficio. Allo stesso tempo, devono evitarsi procedure che portino alla morte dell'esemplare. Tuttavia, quando questa non possa essere evitata, deve tendersi alla morte del minor numero possibile di animali, riducendo quanto più possibile la durata e l'intensità della sofferenza.

⁴⁰⁸ Nella stessa direzione si pone l'art. 48 del Codice deontologico medico, che stabilisce che la sperimentazione sull'animale debba essere improntata a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, accompagnate a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica. Si prescrive, inoltre, che essa debba e deve essere condotta con metodi, e mezzi, idonei a evitare ogni sofferenza, previo assenso di un comitato etico.

⁴⁰⁹ L'eccezionalità della condizione dell'animale utilizzato a fini sperimentali emerge, altresì, dal fatto che l'art. 1, terzo comma, lett. c), d. lgs. n. 146/2001 sospende, per essi, l'applicazione delle norme, dettate per gli animali da allevamento.

Ritorna, all'art. 15, d. lgs. n. 26/2014, la suddivisione delle procedure in base al grado di lesione e sofferenza che cagionino, che funge, altresì, da criterio per un eventuale reimpiego dell'animale in ulteriori sperimentazioni, a norma del successivo art. 16.

Al termine di una procedura, è possibile inserire l'esemplare in un ambiente naturale, quando lo consenta la sua condizione, e quando non vi sia pericolo di nocimento per salute pubblica. La decisione se mantenere in vita l'esemplare all'esito della sperimentazione, oppure sopprimerlo spetta al medico veterinario, che abbia seguito le operazioni.

Al pari della normativa comunitaria, si rinviene anche in quella nazionale il superamento del precedente regime autorizzatorio del silenzio-assenso, essendosi predisposto un articolato procedimento teso a ottenere un'esplicita autorizzazione. Esso implica lo svolgimento di verifiche, relative agli stabilimenti e alle condizioni in cui siano tenuti gli animali, alla formazione del personale impiegato, alla presenza di un veterinario e di un organismo deputato alla vigilanza sul benessere degli animali, e alla regolare tenuta dei registri delle attività svolte e dei dati degli esemplari utilizzati.

Il percorso teso alla limitazione del ricorso a sperimentazioni animali è tracciato dagli articoli 36 e 37, d. lgs. n. 26/2014. Il primo dispone che, per evitare duplicazioni di procedure, è obbligatorio accettare e riprendere i dati ottenuti in altri Stati membri dell'Unione europea, a meno che non siano necessarie integrazioni, per la tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Il successivo art. 37, intervenendo in tema di metodi alternativi, incarica il Ministero della salute di promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci che non contemplino l'uso di animali, o ne richiedano un utilizzo minore, o che comportino procedure meno dolorose.

8.2. L'obiezione di coscienza.

Il legislatore italiano non è, però, rimasto insensibile alle posizioni, che hanno continuato a esecrare la pratica della sperimentazione *in vivo*, e ha adottato – in via autonoma, e non sulla spinta dell'ordinamento comunitario - la l. 12 ottobre 1993, n. 413 («Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale»).

La *ratio* che si cela dietro a tale normativa è simile a quella che sta alla base delle altre ipotesi di obiezione di coscienza, regolamentate a livello legislativo⁴¹⁰, ed è espressamente

⁴¹⁰ Il riferimento va all'obiezione di coscienza al servizio militare (l. 15 dicembre 1972, n. 772, «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», poi sostituita dalla l. 8 luglio 1998, n. 230, «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»); questa fattispecie è stata privata, di fatto, di rilevanza, in forza del venir meno dell'obbligatorietà del servizio militare, che, con l. 14 novembre 2000, n. 331, («Norme per l'istituzione

rintracciabile nella dichiarazione di principio, contenuta nell'art. 1, l. n. 413/1993, ove si richiamano i diritti alla «libertà di pensiero, coscienza e religione».

Lo schema è, quindi, facilmente individuabile. Da un lato, si colloca il fine della tutela della salute umana, da realizzarsi (anche) attraverso l'impiego degli animali a fini sperimentali; dall'altro, sta il bene rappresentato dal benessere e dalla non sofferenza animale. Il metro utilizzato è quello della libera definizione della coscienza individuale, che assurge a parametro di decisione circa l'accettazione, o meno, di tali pratiche scientifiche; qualora la valutazione dovesse pendere dal lato negativo, ritenendosi preminente, o, comunque, non sacrificabile, il benessere animale, interviene il legislatore, riconoscendo cittadinanza giuridica a questa scelta.

Secondo parte della dottrina⁴¹¹, questa impostazione si fonderebbe su una lettura oggettiva, del bene tutelato dalla legge, consistente nella non sofferenza dell'animale, e nella non inflizione di danni.

Tuttavia, pare possibile aprire a un'interpretazione differente, che valorizzi principalmente la coscienza umana, e la sua libera determinabilità. L'obiezione di coscienza non si qualifica, solamente, come eccezione alla regola, ma si pone su una dimensione paritetica, rispetto alla pratica cui essa si oppone⁴¹². A parere di chi scrive, non vale a privare di pregio la tesi qui seguita, la considerazione di chi abbia visto in essa un pericolo di apertura indiscriminata alla posizione soggettiva di chicchessia, che verrebbe autorizzato ad applicare il proprio libero sentire, con annullamento delle regole del vivere sociale, e con abrogazione implicita delle leggi che disciplinano le pratiche obiettate⁴¹³. La bontà della tesi che valorizza, in via diretta, la coscienza individuale trova fondamento, in primo luogo, nella formulazione dell'art. 1, l. n. 413/1993, che dimostra di porre al centro della costruzione normativa la coscienza dell'individuo, libero di

del servizio militare professionale»), è stato reso volontario e professionale, all'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 maggio 1978, n. 194, «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), e all'obiezione di coscienza alla procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004 n. 40, «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

⁴¹¹ L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, cit., p. 271 s.

⁴¹² In questo senso, anche A. PUGIOTTO, voce *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubb.*, vol. X, 1995, p. 242 ss., e S. GRASSI, *Il servizio civile per un nuovo modello di cittadinanza*, in *Scritti in onore di Leopoldo Elia*, a cura di A. Pace, Milano, 1999, p. 685 ss. Sul tema, si veda, altresì, V. TURCHI, voce *Obiezione di coscienza*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, Agg. II, 2003, p. 968 ss.

⁴¹³ Si vedano le riflessioni di L. LOMBARDI VALLAURI, *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, cit., p. 274 s.

autodeterminarsi. Ma, ancor di più, vale la considerazione che la costruzione di una normativa così orientata, contrariamente dal rappresentare la via d'accesso a ogni comportamento, capricciosamente determinato, ne costituisce il necessario sbarramento. Una fattispecie di obiezione di coscienza, lungi dal poter essere applicata liberamente, necessita di un riconoscimento normativo, che può arrivare solo all'esito di un denso percorso di riflessione etica e giuridica, e ciò può avvenire soltanto quando l'obiezione sia tale, da giustificare un serio bilanciamento con altri valori, costituzionalmente rilevanti.

La costruzione normativa della l. n. 413/1993 è alquanto snella, prevedendosi la generale possibilità, per gli operatori del settore, di dichiarare la propria obiezione a prendere parte ad attività di sperimentazione animale, salva la facoltà di revocare in ogni momento tale dichiarazione.

Di particolare rilevanza è il portato dell'art. 4, l. n. 413/1993, in punto di divieto di discriminazione dell'obiettore di coscienza, con il conseguente diritto ad essere impiegati in mansioni che non prevedano sperimentazione animale⁴¹⁴.

8.3. La sperimentazione animale nell'ordinamento statunitense.

Per l'ordinamento statunitense occorre fare riferimento all'*Animal Welfare Act*, che fissa le linee fondamentali per l'impiego degli animali a fini di ricerca, con la precisazione che ogni Stato e ogni struttura di ricerca può dotarsi di proprie regolamentazioni a miglioramento di quella federale. In primo luogo, si impone l'utilizzo di «anesthetic, analgesic, or tranquilizing drugs», per limitare la sofferenza dell'esemplare. Nel 1985 è stato creato l'*Institutional Animal Care and Use Committees*, con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'impiego degli animali e sul rispetto del loro benessere, nonché di ricercare forme di sperimentazione diverse da quelle che causino dolore e sofferenza agli animali. È significativa, però, la previsione per cui si escludono dal raggio di tutela

⁴¹⁴ La sperimentazione animale solleva un ulteriore problema, di ordine etico. Esso si ricollega al tema del consenso informato, e, in particolare, al tema di stabilire parametri oggettivi, che autorizzino ad espletare un'attività atta a incidere sull'integrità fisica e il benessere di chi non sia in condizione di manifestare un consenso libero e informato. Per riflessioni sul tema, sia consentito rinviare a V. CALDERAI, voce *Consenso informato*, in *Enc. dir.*, Ann. VIII, 2015, p. 241 ss.

Accanto ad esso si pone, infine, quello relativo alla clonazione animale. Per una ricostruzione del dibattito, si veda L. PALAZZANI, *Ritorna il dibattito sulla clonazione: linee bioetiche di riflessione*, in *Dir. fam. e delle pers.*, 2018, 2, p. 563 ss.

dell'AWA gli uccelli, i topi e i ratti, che rappresentano le specie animali maggiormente impiegate a fini di sperimentazione.

Anche la giurisprudenza ha, talvolta, depotenziato il fine di tutela di alcune normative statali, tese a contrastare atti di crudeltà sugli animali nella ricerca. È il caso, ad esempio, di *Taub vs State*, 296 Md. 439, 463 A.2d 819 (Court of Appeals of Maryland, 1983), che ha stabilito l'inapplicabilità della legge del Maryland sulla crudeltà contro gli animali a un istituto di ricerca, assolvendone il direttore accusato di maltrattamenti su alcune scimmie⁴¹⁵.

⁴¹⁵ In S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 379 ss.

CAPITOLO III

LA COMPRAVENDITA DI ANIMALI.

1. Considerazioni introduttive.

Quello che si intende ora affrontare, e che rappresenta il nucleo fondamentale del presente contributo, è un tema evidentemente molto complesso, in quanto afferisce a molteplici, ed eterogenei, àmbiti del diritto. La materia della vendita e del commercio di animali è interessata, e regolamentata, da norme che appartengono ad almeno tre piani giuridici: intervengono, intuitivamente, disposizioni di natura privatistica, cui si affiancano, con rilevanza certamente non inferiore, norme di matrice amministrativa, nonché comunitaria e internazionale.

Altrettanto evidente è l'impossibilità di considerare, nella presente sede, ogni aspetto legato a ciascuno dei piani giuridici anzi indicati, in quanto ognuno di essi è portatore di numerose e complesse questioni, che richiederebbero una trattazione dedicata. Per tale ragione, e per rimanere ancorati al tema dello studio, si è optato per approfondire specificamente la dimensione civilistica della materia, risultandone, i restanti due livelli, prodromici o integrativi. La normativa comunitaria e internazionale, infatti, si occupa precipuamente di regolamentare le operazioni di importazione ed esportazione di esemplari tra Stati diversi, oppure di fissare norme che vengono applicate anche nei negozi interni. La disciplina amministrativa, invece, attiene alla definizione dei procedimenti e delle licenze, legati all'esperienza di attività commerciali, aventi a oggetto animali⁴¹⁶.

Entrambe queste discipline incidono, anche significativamente, su quella civilistica, senza, tuttavia, immedesimarsi con essa, la quale mantiene, com'è ovvio, tratti suoi propri. Ciò impedisce di poter prescindere da ogni considerazione dei settori anzi richiamati, in quanto, diversamente, lo studio delle fattispecie privatistiche risulterebbe fortemente menomato.

Pare opportuno, pertanto, mantenere focalizzata l'attenzione sulla sfera civilistica del tema della compravendita di animali, facendo salvi, tuttavia, i necessari riferimenti interdisciplinari, finalizzati all'integrazione delle riflessioni che si svolgeranno.

⁴¹⁶ In tema di regolamentazione dell'attività di commercio al dettaglio di animali domestici, si veda S. CINIERI, *Guida alle attività economiche. Commercio-servizi-professioni*, Milano, 2014, III ed., p. 592 ss.

Lo studio muove dalla constatazione dell'esistenza di un paradosso, all'interno del sistema normativo che regola la materia.

Prendendo in considerazione l'impianto complessivo, dettato dal Codice civile per il contratto speciale di compravendita, si nota, infatti, che l'unica disposizione espressamente dedicata ai contratti di tal specie, relativi agli animali, sia rappresentata dall'art. 1496 cod. civ., che assurge giocoforza a referente normativo principale – se non esclusivo – della materia. Ebbene, tale disposizione attiene a un'ipotesi di patologia del negozio di vendita, e, segnatamente, quella della sussistenza di un vizio dell'animale compravenduto.

Se, da un lato e in primo luogo, risulta singolare che l'unica fonte espressa di una fattispecie negoziale sia rappresentata da una disposizione che ne regola – peraltro nemmeno direttamente, come si vedrà – una patologia, dall'altro ciò consente di trarre importanti considerazioni, circa il trattamento giuridico da riservarsi ai negozi di compravendita, che abbiano ad oggetto animali. Il fatto che il legislatore abbia ritenuto di regolamentare soltanto l'ipotesi della sussistenza di un vizio dell'oggetto del negozio, autorizza l'interprete a ritenere che, per ogni altro aspetto di questo contratto, sia valida la disciplina generale, dettata in tema di contratti, e quella speciale, per la categoria della compravendita, ovviamente entro il limite della compatibilità. Nonostante le riflessioni svolte nei capitoli che precedono, e che dimostrano come la considerazione dell'animale sia venuta evolvendosi nel tempo, anche e soprattutto per l'ordinamento giuridico, deve prendersi atto che i negozi che implicino il trasferimento di proprietà di essi, siano ritenuti equiparati a ogni altra fattispecie, attinente a beni di natura differente, che miri al medesimo risultato.

Ciò porta alla posizione di una questione, e subito alla sua soluzione, in punto di qualificazione della natura degli animali, specificamente quando compravenduti. L'atteggiamento dell'ordinamento è chiaro, nel negare ogni tangibile distinzione tra gli animali e gli altri beni, oggetto di vendita. Necessaria implicazione è che gli animali rilevino, a tali fini, come *res mobiles*, soggetti *in toto* alla relativa disciplina. A ben vedere, ciò è confermato proprio dal portato dell'art. 1496 cod. civ., che, nel richiamare la normativa in tema di vizi della cosa venduta, sottintende l'equiparazione ontologica tra gli animali e i beni, oggetto di vendita⁴¹⁷.

⁴¹⁷ C. TROISI, *L'oggetto e il contenuto*, in A. MUSIO-F. NADDEO (a cura di), *La compravendita*, t. 1, Padova, 2008, p. 276, indica come presupposto dell'intera disciplina della vendita di animali la considerazione per cui essi sono beni giuridici, suscettibili di alienazione.

Sicuramente questo finisce con il ridurre la portata innovativa delle considerazioni anzi svolte, dirette a rilevare l'acquisita rilevanza della figura dell'animale per alcune branche della scienza giuridica, come la filosofia e il biodiritto, nonché il diritto penale. Le stesse consentono di dire superata l'accezione che vorrebbe l'animale equiparato a una cosa, ma soltanto, ormai è evidente, all'interno del ragionamento da esse stesse costruito; al di fuori, per gli altri settori del diritto, o comunque per quello eminentemente privatistico e contrattualistico, difetta una pari considerazione, sopravvivendo il retaggio dell'impostazione classica del diritto, che distingue tra soggetti-persone ed altro che ciò non sia, da ricondursi nell'ambito, eterogeneo e omnicomprensivo, delle *res*⁴¹⁸.

2. Dal particolare al generale: un metodo di analisi.

Preso atto di tutto ciò, è necessario, per l'interprete che voglia ricostruire compiutamente la fisionomia giuridica della categoria di negozi in parola, confrontarsi, in primo luogo, con le norme speciali dettate dal Codice civile, in quanto sede delle indicazioni normative, utili per la costruzione complessiva della disciplina. Contrariamente al metodo scelto in altre circostanze, qui è opportuno muovere dal particolare, e solo dopo, deduttivamente, allargare il proprio raggio di considerazione, per arrivare a trarre ogni altra considerazione, di più ampia portata.

La rubrica dell'art. 1496 cod. civ. («Vendita di animali»), se rapportata al contenuto di esso, potrebbe trarre in inganno l'interprete, in quanto la norma interviene non già a regolamentare la fattispecie negoziale, ma circoscrive la propria area di interesse a un aspetto affatto specifico di questa, vale a dire l'ipotesi in cui l'animale compravenduto sia affetto da un vizio; si tratta, all'evidenza, di una declinazione particolare dell'istituto della garanzia per vizi della cosa.

Dall'altra parte, tuttavia, nemmeno deve ritenersi che la norma sia limitata a formulare un particolare meccanismo di tutela del compratore, relativamente al tipo negoziale in esame. L'art. 1496 cod. civ., infatti, elabora una gerarchia di fonti regolatrici

⁴¹⁸ Questa affermazione incontra delle eccezioni (*rectius*: dei ridimensionamenti), che consentono di introdurre, anche sul piano contrattualistico, i principi elaborati in precedenza, tesi a dare specifica valorizzazione all'animale coinvolto in un'operazione negoziale di compravendita. Tuttavia, come si vedrà, ciò è possibile solo in parte, e in forza di atteggiamenti ermeneutici adottati dalla giurisprudenza, oppure ipotizzabili *de iure condendo*, mancando ogni chiara apertura in tal senso, da parte della legislazione vigente.

della materia, indicando quale sia l'ordine da seguire nell'individuazione dello strumento normativo da prendere in considerazione, quando si tratti di far fronte all'ipotesi di un bene (animale) compravenduto, affetto da vizi. In altre parole, la norma non si limita a definire come debba essere gestita l'ipotesi in cui un animale, oggetto di compravendita, diverga, per qualche sua caratteristica, da quello idealmente pattuito, ma introduce un rimando a dimensioni ulteriori, che arricchiscono notevolmente i dati giuridici di riferimento, e le questioni che vi si affiancano⁴¹⁹.

La prima di esse, attinente all'individuazione dell'ambito di estensione dei temi, su cui incida il costrutto di fonti e disciplina abbozzato dall'art. 1496 cod. civ., è già stata risolta. Tale disposizione è chiara, al primo comma, nel rivolgersi al tema della garanzia per i vizi, che diviene, pertanto, il tema esclusivo con il quale l'interprete debba confrontarsi, e al quale debba rapportare le norme e gli istituti che verranno in analisi. Ciò, tuttavia, è eccessivamente riduttivo, e non consente di cogliere appieno la reale portata della disposizione in esame. S'è dimostrato essere innegabile una tensione, insita nell'art. 1496 cod. civ., che impedisce di ritenerlo circoscritto a regolare come debba agire il compratore per il caso di acquisto di un animale viziato, e a quali obblighi debba sottostare il venditore. Questo è certamente l'oggetto della disciplina, ma non si identifica ed esaurisce con essa. Il meccanismo di rimando gerarchico ridimensiona la portata di questi confini, facendo confluire, nell'alveo dell'art. 1496 cod. civ., elementi appartenenti a leggi speciali, a usi, a luoghi giuridici e normativi, che, in assenza di esso, non potrebbero in alcun modo rilevare. In altre parole, la norma in parola circoscrive l'ambito di interesse a quello della garanzia per i vizi dell'animale compravenduto, ma in esso riversa elementi e istituti che esulano da quelli strettamente afferenti alla restante, e ordinaria, disciplina codicistica⁴²⁰.

⁴¹⁹ A. MANIÀCI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, in *Contratti*, 2004, 12, p. 1123, le attribuisce il carattere di metanorma di rinvio.

⁴²⁰ Si tratta di una strategia normativa non inusuale per il legislatore. Ben può accadere, infatti, che disposizioni fondamentali, per la regolamentazione di un tipo contrattuale, siano da ricercarsi non soltanto nelle *sedes materiae* direttamente costruite per esso, ma in luoghi ulteriori, anche extracodicistici, cui è affidato il compito di integrare le prime. Per approfondimenti sul tema, sia consentito rinviare, tra tanti, in particolare a: F. MODUGNO, voce *Norma giuridica (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 373 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 33 ss.; L. FERRI, *Norma e negozio nel quadro dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 38 ss.; N. LIPARI, *Il diritto e le sue fonti*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. Da A. Zoppini, vol. I, *Fonti, soggetti e famiglia*, t. 1, *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, p. 3 ss.; A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2011, II ed., p. 234 ss.

Ciò apre alla successiva questione, relativa alla disciplina applicabile agli aspetti, diversi da quello della garanzia per i vizi. La risposta può essere agevolmente individuata mediante l'applicazione di un ragionamento giuridico, che si potrebbe definire di residualità: se l'unico referente normativo espresso si rivolge al tema della garanzia, conseguenza ne è che ogni ambito ulteriore e diverso, non disponendo la legge nulla in contrario, sia regolamentato dalla disciplina generale, dettata in tema di contratti e di compravendita. Ciò, a ben vedere, non rappresenta altro che la pratica applicazione della meta-norma, recata dall'art. 1323 cod. civ., che dice applicabili a tutti i contratti le norme contenute nel Titolo II del Libro IV del Codice civile⁴²¹. Quando un aspetto specifico, legato a una singola fattispecie contrattuale, non trovi diretta normazione, viene in rilievo la disciplina generale, dettata per tutti i contratti, e non smentita da una disposizione speciale⁴²². Ciò consente, pertanto, di affermare che la regolamentazione di aspetti, quali, a titolo di esempio, accordo e conclusione del contratto, causa, forma, modalità particolari di vendita, relativi alla compravendita di animali, debba essere ricercata nella disciplina dettata, a livello generale, per il tipo negoziale di appartenenza⁴²³.

Ecco l'approdo della considerazione mossa in apertura di paragrafo. Per la ricostruzione dommatica della disciplina dei contratti di compravendita di animali deve farsi

⁴²¹ Sul concetto di meta-norma, con riferimento all'art. 1323 cod. civ., sia consentito rinviare a U. BRECCIA, *Commento all'art. 1323 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1321-1349. Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta-A. Orestano, Torino, 2011, p. 149 s., ove si rileva, in particolare, che tale disposizione abbia il compito di «coordinare le regole generali sul contratto con la disciplina particolare dei singoli contratti, nominati e tipici».

⁴²² U. BRECCIA, *Commento all'art. 1323 cod. civ.*, cit., p. 152.

Certamente può non essere agevole stabilire quando intervenga siffatto meccanismo, in quanto non sempre è limpida la distinzione e la gerarchia tra le norme, in punto di rapporto di specialità e generalità. In siffatte ipotesi, è necessario rimandare la decisione alla valutazione della «preminente rilevanza assiologica e razionale-pragmatica, in senso strettamente materiale, del nucleo normativo che meglio si adatti al singolo conflitto d'interessi» (così, U. BRECCIA, *Commento all'art. 1323 cod. civ.*, cit., p. 153), dovendosi, pertanto, individuare quale sia la fonte regolatrice, che, stante l'attinenza con il caso di specie, risulti essere quella più indicata a risolvere la situazione, per come concretamente prospettantesi.

⁴²³ Tale considerazione troverà, nel prosieguo, maggiore specificazione, e parziale ridimensionamento. Come si vedrà, infatti, constano aspetti specifici, la cui considerazione giuridica e normativa richiede una trattazione più approfondita, che sia calibrata con immediato riferimento al peculiare oggetto del contratto. Ciò vale, a titolo di esempio, per l'acquisto di un animale da affezione, per il solo e dichiarato scopo di compagnia dell'acquirente: ci si domanderà se tale, univoca, destinazione possa essere incidere anche sulla concreta declinazione della causa del negozio, con le conseguenze che ne deriverebbero, in caso di risposta affermativa.

primario riferimento all'art. 1496 cod. civ., foriero di una normativa certamente di dettaglio, ma la cui comprensione è indispensabile per poter stabilire quando, e in che modo, possa farsi riferimento a quella generale. Sarà, pertanto, attraverso l'analisi attenta dei vari aspetti che afferiscono a questa specifica dimensione, che si potrà riempire di significato anche gli ulteriori tasselli, relativi al tema in analisi, mediante un processo che già s'è detto essere di stampo deduttivo.

3. La gerarchia delle fonti.

Sùbito emerge la necessità di indagare il contenuto dell'art. 1496 cod. civ., che, come cennato, non si spinge a disciplinare direttamente le modalità di funzionamento della garanzia per vizî relativamente ad un'ipotesi di compravendita di un animale, ma lo fa attraverso un rimando a fonti normative diverse, anche esterne al Codice civile stesso. Siffatta gerarchia di fonti regolatrici pone, al primo grado, le leggi speciali, poi gli usi, e solo in via residuale le norme codicistiche, dettate per la vendita in generale.

Questa impostazione porta l'interprete a domandarsi la *ratio*, che stia dietro a una sì singolare scelta normativa. Si tratta di un meccanismo che non costituisce certo un *unicum*, all'interno della disciplina del Capo I del Titolo III del Libro IV del Codice civile. A ben vedere, infatti, vi sono altre situazioni in cui, sempre in tema di compravendita, il legislatore opta per la fissazione di regole particolari, divergenti, in tutto o in parte, da quelle generali⁴²⁴. Nella congerie di potenziali oggetti dei contratti di vendita, l'ordinamento ne ha selezionati alcuni, e solo per questi ha introdotto norme particolari, e potenzialmente derogative, anche in modo piuttosto sensibile, della disciplina generale.

La ragione è individuabile nella particolarità degli scambi, che afferiscono a siffatte categorie di beni, e, per quanto attiene al tema qui di interesse, agli animali. In primo luogo, ciò dipende dalla particolare natura dell'oggetto, e, di riflesso, dalle caratteristiche che assumono i vizî che ad esso attengono. Si tratta, di fatto, dell'unica ipotesi in cui oggetto del

⁴²⁴ Si pensi agli articoli 1519-*bis* e seguenti cod. civ., poi sostituiti dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, circa la vendita di beni di consumo; agli articoli 1531 e seguenti cod. civ., in tema di vendita di titoli di credito; agli articoli 1537 e seguenti cod. civ., per la vendita di beni immobili; agli articoli 1542 e seguenti, riferiti alla vendita di eredità.

Non sfugga, a tal riguardo, che l'art. 1496 cod. civ. è l'unica, tra le nominate disposizioni, che è collocata nella parte generale della disciplina del contratto di vendita.

negozio sia un essere animato: ciò incide potentemente sul modo d'essere del bene, anche e soprattutto dal punto di vista dei caratteri concreti che rilevino per la vendita, e sulle mancanze del bene, che diano titolo per l'attivazione della relativa garanzia. Salvo quanto si dirà più approfonditamente nel prosieguo, le qualità e le caratteristiche di un animale, quando sia oggetto del principale contratto sinallagmatico previsto dal nostro ordinamento, assumono una caratterizzazione del tutto particolare, che rende necessaria una considerazione, e una trattazione, altrettanto peculiari, e differenti da quelle proposte per altre ipotesi di compravendita.

Ciò, si badi, non è necessariamente collegato al valore dell'animale compravenduto. Il Codice civile ha dimostrato di non fondare la tutela fornita sulla considerazione valoriale, oppure economica, degli scambi effettuati, quanto, piuttosto, sulla valorizzazione di quelli che tra essi svolgano una particolare funzione per i consociati⁴²⁵. Quanto maggiore sia il peso che un determinato scambio assuma per i soggetti di diritto, tanto più rafforzata è la considerazione dimostrata dal legislatore, in termini di fissazione di norme ritagliate intorno alla peculiarità di siffatte operazioni.

Per una piena comprensione di come tale principio si declini nell'art. 1496 cod. civ., è opportuno fare riferimento al momento storico in cui la norma venne introdotta. Nel 1942, l'economia nazionale era a fortissima caratterizzazione agricola, con l'utilizzo di animali, per scopi economici e produttivi, che ne costituiva una cifra assai significativa (si pensi agli animali utilizzati per il lavoro nei campi, oppure a quelli da pascolo o da allevamento). La conseguenza è stata che il Codice civile non potesse trascurare questo rilievo, facendosi carico di fissare disposizioni mirate ad attribuire caratteristiche specifiche ai negozi che intervenissero in materia, sì da evitare che l'affidamento esclusivo alla disciplina ordinaria, non in grado di coglierne importanti particolarità, finisse per fornire una tutela giuridica insufficiente. Ciò ha imposto di introdurre una disposizione specifica, per le ipotesi in cui queste operazioni fossero incise da un elemento patologico del bene, idoneo ad alterare l'originario e previsto equilibrio contrattuale.

Per quanto attiene, poi, alle singole fonti normative richiamate dall'art. 1496 cod. civ., valga ora premettere che il rimando di primo livello alle leggi speciali è determinato dal fatto che, nel panorama delle operazioni negoziali aventi ad oggetto animali, vi sono settori

⁴²⁵ Diretta dimostrazione di ciò si riscontra nel particolare, e più oneroso, regime in materia di circolazione di beni immobili. Per essi, com'è noto, sono previste accortezze peculiari, soprattutto in tema di forma e di pubblicità del contratto, in ragione dell'importanza che tale categoria di beni assume, nel complesso del patrimonio dei consociati.

e categorie di una specificità tale, da aver richiesto interventi normativi dedicati; parallelamente, il rilievo delle attività di vendita relative a queste categorie giustifica che la prima fonte, cui fare affidamento per la gestione della garanzia, sia rappresentata proprio da queste leggi speciali.

Discorso analogo vale per il richiamo agli usi locali, chiamati a intervenire quando, per il caso concreto, non si registrino leggi speciali applicabili. La ragione affonda nel legame, risalente nel tempo, tra le operazioni contrattuali in parola e le pratiche locali. Uno dei tratti tipici di siffatti negozi, infatti, è quello di essere rimasti fortemente connessi alle abitudini contrattuali locali, con la derivazione di usi e consuetudini che hanno assunto carattere di vincolatività, per gli operatori (locali) del settore⁴²⁶.

Infine, la disciplina codicistica interviene soltanto laddove non emergano leggi speciali o usi locali, utilizzabili per la fattispecie concreta.

Emerge chiaramente che l'impianto normativo sia pensato e strutturato per mettere al centro le specifiche peculiarità della singola operazione negoziale, cercandosi la soluzione nelle leggi speciali, che siano poste a regolamentazione dell'ambito di appartenenza, o negli usi del luogo in cui essa si compie, e solo in via residuale affidandosi la questione alle soluzioni offerte a livello codicistico, sì da ridurre al minimo le ipotesi in cui il vizio, che dovesse attenersi all'animale compravenduto, rimanga privo di un regime suo proprio, aderente alle necessità che porti con sé.

Come si vedrà a breve, inoltre, anche l'elenco dei difetti che possano venire in rilievo, qualificabili come patologie suscettibili di attivare la garanzia in favore dell'acquirente, risente direttamente della specifica natura del bene. Questa, infatti, è sì differente da quella tipica delle altre *res* – già s'è detto dell'esclusività legata all'essere in vita dell'animale compravenduto –, che anche i difetti che possano sussistere divergono rispetto a quelli ordinari, richiedendo una trattazione ad essi dedicata.

Procedendo a trattare, specificamente, la gerarchia tra fonti definita dall'art. 1496 cod. civ., deve preliminarmente considerarsi che tale disposizione rappresenta una declinazione puntuale dell'art. 1490 cod. civ.⁴²⁷. Ciò significa – è intuitivo – che rispetto a quest'ultima sussistono tratti di sovrapposizione, e aspetti che, invece, la differenziano.

⁴²⁶ In questo senso, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, vol. V, *Compravendita e figure collegate*, Torino, 2007, p. 575.

⁴²⁷ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 580.

Tra i primi, deve annoverarsi il fatto che entrambe intervengano a regolare le modalità di tutela dell'acquirente, per l'ipotesi in cui quanto acquistato presenti vizî o difformità.

Più evidenti sono gli elementi che distinguono le due previsioni, sì da consentire di attribuire all'art. 1496 cod. civ. piena autonomia ontologica, all'interno del complesso sistema delle garanzie della vendita. Una prima particolarità risiede nel fatto, già osservato, per cui la norma in tema di vendita di animali si astiene dal proporre una regolamentazione diretta della garanzia, ma rinvia ad altre fonti normative, esterne non solo al Capo relativo al contratto di compravendita, ma, addirittura, ulteriori rispetto al Codice civile. Parallelamente, una significativa cifra di peculiarità è data proprio dalla costruzione della gerarchia normativa, oggetto e risultato del rinvio⁴²⁸. È singolare, infatti, la scelta di degradare l'intervento delle norme codicistiche a ipotesi assolutamente residuale, cui ricorrere solo quando altre due categorie di fonti non siano in grado di fornire una soluzione adeguata al caso di specie. Ciò non sorprende, se letto secondo la *ratio* che si cela dietro a queste scelte normative. L'obiettivo del legislatore è, chiaramente, quello di garantire all'interprete, e, forse soprattutto, all'operatore economico, la massima riduzione possibile di ipotesi in cui la concreta operazione negoziale si trovi sfornita di un'adeguata risposta normativa, che impedisca al compratore di giovare di una tutela idonea a preservare i suoi interessi. Tale risposta non può essere trovata nel Codice civile, il quale, per sua stessa conformazione, insiste su un piano generico di previsioni, non potendo certamente scendere a puntuare ipotesi troppo specifiche. Questo compito, al contrario, ben può essere evaso dalle leggi speciali, dirette, per loro stessa natura, a rivolgersi a ipotesi circoscritte, e dagli usi, frutto delle scelte applicative compiute all'interno di chi agisca nell'ambito di interesse. La successione gerarchica proposta dall'art. 1496 cod. civ. riesce, pertanto, ad estendere la platea di ipotesi suscettibili di trovare soluzione attraverso l'applicazione delle garanzie per i vizî del bene, in diretta relazione al particolare oggetto del contratto. In questo modo, come meglio si vedrà nel prosieguo, è possibile farvi rientrare fattispecie, che, diversamente, non avrebbero trovato sicura rilevanza, come, ad esempio, le malattie dell'esemplare, o alcuni difetti comportamentali, con la conseguenza di privare il rapporto contrattuale del dovuto e necessario equilibrio⁴²⁹.

⁴²⁸ G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. II, Milano, 2013, p. 1042.

⁴²⁹ Nella stessa direzione, si veda C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 580 s.

L'antecedente normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1505, terzo comma, cod. civ. 1865, che indicava come rilevanti, per l'esercizio dell'azione redibitoria, i vizi previsti dalla legge o dagli usi, stabilendo il termine di prescrizione di quaranta giorni dalla consegna.

L'atteggiamento del legislatore del 1942 è stato nettamente differente, dal momento che ha preferito non indicare quali siano i vizi da potersi prendere in considerazione, ma soltanto dove ricercare gli elementi per risolvere siffatta questione. Ciò impone di individuare l'esatta portata di ciascuno dei livelli normativi di rinvio, sì da circoscrivere adeguatamente l'ambito di intervento di leggi speciali, usi, e norme civilistiche, anche con riferimento agli aspetti che possano, o meno, essere toccati e normati da ognuno di essi.

3.1. Le leggi speciali.

Già s'è detto della ragione del particolare rilievo riservato alle leggi speciali dall'art. 1496 cod. civ., che ne fa il primo ambito normativo di rinvio⁴³⁰. L'oggetto dei contratti in esame porta con sé aspetti sì specifici, che sarebbe impensabile ipotizzare che il solo Codice civile possa contemplarli tutti, o anche solo pretendere che il meccanismo di garanzia da esso costruito possa soddisfare tutte le esigenze a ciò connesse. Ogni specie animale presenta tratti caratterizzanti suoi propri, che sollevano questioni inevitabilmente peculiari, richiedenti una trattazione mirata. Ciò si rende necessario anche, e soprattutto, per tutelare adeguatamente i traffici giuridici, sì da evitare che il loro complesso venga danneggiato a causa dell'insufficienza degli strumenti normativi messi a disposizione dall'ordinamento. Una risposta di questo tipo può, quindi, essere fornita soltanto da impianti normativi declinati sulla base delle differenti esigenze, sì da valorizzare adeguatamente ogni segmento dell'insieme.

Ciò è facilmente riscontrabile solo osservando l'amplissima platea di leggi speciali riguardanti gli animali, e nazionali e sovranazionali, da cui è possibile trarre elementi che rilevino anche agli effetti di cui all'art. 1496 cod. civ.⁴³¹. Occorre, tuttavia, una precisazione.

⁴³⁰ A. RAVAZZONI, *La compravendita*, Parma, 1996, p. 236, valuta pleonastico il rinvio espresso alle leggi speciali, in quanto sarebbe il meccanismo ordinario che queste derogano alle leggi generali.

⁴³¹ Si ricordano: d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 («Regolamento di polizia veterinaria»); Convenzione di Washington, del 3 marzo 1973 («Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione»); d. lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 («Attuazione delle direttive 89/662/CEE e

Tra le leggi speciali che, a diverso titolo e con un differente grado di approfondimento, abbiano ad oggetto gli animali, non tutte regolano la vendita, o introducono elementi immediatamente a ciò riferibili. Per lo più, si tratta di norme che intervengono su aspetti sanitari e veterinari, oppure che stabiliscono condizioni e procedimenti specifici per la custodia e il mantenimento degli esemplari. Ciò, tuttavia, influisce, anche sensibilmente, sulle vicende dei contratti di compravendita, attinenti ad animali, la cui condizione sia regolata da siffatte leggi speciali. Questo accade, in particolare, nel momento in cui il mancato rispetto di queste normative assurga a vizio dell'esemplare. A titolo d'esempio, fatto salvo quanto si osserverà più precisamente a breve, nel concetto di vizio rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1496 cod. civ. – *rectius*: in forza del richiamo gerarchico effettuato dalla norma -, ben può rientrare anche il mancato rispetto di una previsione o di un procedimento di carattere veterinario, fissati da una fonte extracodicistica. Ciò può essere, proprio in virtù del rimando dell'art. 1496 cod. civ., che consente di costruire un sistema, il quale non solo prescinda da un elenco più o meno ampio di vizi rilevanti, ma che consenta di avvalersi di un ventaglio di norme non predeterminabili, e quindi potenzialmente illimitato, anche in virtù dell'evoluzione della produzione normativa sul tema.

Il fatto che le leggi speciali trovino applicazione in forza del richiamato meccanismo di rinvio, solleva la necessità di definire esattamente il raggio di espansione del loro intervento, sì da allontanare il rischio di attribuirvi uno spazio maggiore, di quello che la

90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari»); Reg. CE del 9 dicembre 1996, n. 338 («Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio»); d. lgs. 12 novembre 1996, n. 633 («Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE»); d. lgs. 31 gennaio 2007, n. 47 («Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE»); Reg. UE del 8 giugno 2016, n. 1012 («Regolamento UE relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale»); Reg. UE del 9 marzo 2016, n. 429 («Regolamento UE relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale»); Reg. UE del 15 marzo 2017, n. 625 («Regolamento UE relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»).

fonte codicistica abbia voluto loro riservare. Com'è ovvio, le leggi speciali, in quanto tali, intervengono certo in luogo di norme di rango superiore, ma soltanto entro l'ambito strettamente coincidente con gli aspetti da esse interessate, e solo all'interno dei confini tracciati dalla fonte di rango superiore, che divengono, pertanto, invalicabili. L'applicazione di questo principio generale denota che la disciplina speciale possa trovare applicazione esclusivamente per quanto da essa espressamente stabilito, con riferimento, quindi, ai soli aspetti che direttamente vengano toccati; su tutto quanto la legge non si pronuncia, deve farsi scorrere la scala gerarchica approntata dall'art. 1496 cod. civ.⁴³². Questo impedisce di ritenere ammissibili applicazioni analogiche delle previsioni speciali, per colmare eventuali vuoti normativi⁴³³. Ciò non è consentito, da un lato e anzitutto, dai principi generali del diritto, che negano l'applicabilità delle leggi speciali al di là degli ambiti precisi loro attribuiti, e, dall'altro lato, dal chiaro disposto dell'art. 1496 cod. civ., che, affidando un compito preciso e determinato alle fonti esterne, spegne immediatamente ogni dubbio circa un'eventuale potenza espansiva delle norme destinatarie del rinvio.

Ne risulta un meccanismo ad incastro, che mira a evitare indebite, e rischiose, sovrapposizioni tra fonti. Ciò potrebbe accadere, là dove si aprisse alla possibilità di ricercare, nella legge speciale, spunti cui appigliare l'elaborazione di regole giuridiche non dette, e nemmeno contemplate. Più sopra s'è discusso della particolarità della materia trattata, che è tale da spingere il legislatore del Codice civile ad accettare un ridimensionamento dei propri poteri normativi – peraltro nel principale negozio giuridico che il nostro ordinamento conosca –, sostituendo a sé fonti diverse, che siano in grado di rispondere, in modo più adeguato, alle peculiarità che essa presenta. Tuttavia, siffatto rinvio, proprio perché giustificato da esigenze specifiche, non può andare oltre alla soluzione di queste ultime, dovendosi arrestare nel momento in cui la norma rinviata ometta di intervenire su un determinato aspetto.

Parallelamente, nemmeno deve leggersi questa fondamentale regola di funzionamento come un limite. Essa mira unicamente ad affermare che dette leggi non possano andare oltre a quanto loro espressamente affidato; in altre parole – si passi l'espressione – le leggi speciali non possono essere costrette a dire più di quanto effettivamente non dicano. Ciò non limita in alcun modo il possibile oggetto di siffatte

⁴³² Nello stesso senso, si veda C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴³³ G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1042 escludono l'applicabilità, in via analogica, delle leggi speciali a categorie di animali, o a tipologie di vizi, differenti rispetto a quelle per le quali esse siano state poste.

normative, che ben possono intervenire su molteplici aspetti, e su questi valgono quali fonti primarie. Allora si deve ritenere ammissibile l'eventualità, per cui la legge speciale non indichi soltanto i difetti che legittimino l'attivazione della garanzia, ma si estenda a definire limiti per il suo esercizio⁴³⁴. Ancora, è possibile che la legge speciale fissi termini differenti rispetto a quelli codicistici, ampliandoli o restringendoli, relativamente alla denuncia dei vizi e alla prescrizione dell'azione di garanzia, così come può fissarne un diverso *dies a quo*. La normativa di rimando può, altresì, intervenire direttamente sulla tipologia di rimedio attribuita al compratore, in modo divergente da quello che sarebbe ai sensi del Codice civile: così, può trovarsi stabilito che al compratore non spetti l'azione per la riduzione del prezzo d'acquisto, ma soltanto quella redibitoria, oppure che a lui sia sottratto il potere di domandare la risoluzione del contratto, anche solo per determinate tipologie di difetti⁴³⁵.

Quest'ultimo assunto porta con sé una conseguenza ulteriore, che dimostra, con ancora maggior vigore, la solidità del ruolo normativo, attribuito alle leggi speciali, nella materia di cui ci si occupa. Se, come detto, queste hanno forza normativa primaria, quando si tratti di aspetti ricollegabili alla garanzia per vizi, la conseguenza è che possano trovare applicazione fenomeni e meccanismi non previsti dal Codice civile, per il quale ben potrebbero risultare privi di ogni rilievo. Non si tratta certamente di un sovvertimento dei normali rapporti tra fonti normative; anzi, ciò ne è una necessitata conseguenza. Il Codice civile, *in subiecta materia*, decide consapevolmente di arretrare, per fare spazio a fonti esterne: diviene automatico, pertanto, che siano queste a dettare gli aspetti specifici, di ciò che rilevi, e di come ciò avvenga. Per l'effetto, può accadere che una legge speciale⁴³⁶ intenda quale vizio redibitorio un difetto che tale non sarebbe applicando la disciplina codicistica, introducendo, così, una fattispecie ulteriore, e speciale, per cui sia esperibile la relativa azione di garanzia⁴³⁷.

⁴³⁴ Sul punto, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

Serve qui una precisazione. Quanto rilevato vale per il caso in cui la legge speciale disciplini, puntualmente, una tipologia di compravendita, intervenendo, in modo diretto, a regolare le sorti del vizio che attenga l'esemplare in oggetto. Cfr., G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1042 s.

⁴³⁵ In questo senso si veda Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, c. 1471 ss., con nota di B. NOVELLA.

In dottrina, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴³⁶ Ciò vale anche, come si vedrà, con riferimento agli usi.

⁴³⁷ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

Un limite significativo al funzionamento delle leggi speciali è rappresentato dai principi generali dell'ordine pubblico e del buon costume, oltre che dalle norme imperative e inderogabili. Al contrario, è ritenuto non invalicabile il limite delle norme cogenti di matrice codicistica, che possano essere superate dalle fonti invocate dall'art. 1496 cod. civ.⁴³⁸.

Queste considerazioni consentono di procedere con l'analisi di alcune leggi speciali, che assumono rilievo nella materia in esame, proprio in forza del rinvio operato dall'art. 1496 cod. civ., e che prevalgono, negli aspetti da esse specificamente toccati, sugli usi e sulle restanti norme codicistiche.

3.1.1. Il d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria.

La prima legge speciale che viene in considerazione in tal senso è il d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, «Regolamento di polizia veterinaria»⁴³⁹. Il meccanismo di intervento conferma le particolarità che si sono prima rilevate, nel senso che essa non propone all'operatore un impianto normativo completo, che possa essere ripreso e applicato per le ipotesi in cui gli animali, o quantomeno alcune categorie di essi, risultino viziati. Ciò che si ricava dal d.P.R. n. 320/1954 è, al contrario, l'indicazione di specifici caratteri, che, qualificabili come vizi dell'esemplare, aprano la strada all'applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile.

In particolare, l'art. 1, d.P.R. n. 320/1954, fa riferimento a malattie «a carattere infettivo e diffusivo», proponendone un'elencazione, che, tuttavia, anche giusta il richiamo effettuato dal secondo comma della disposizione, ben può essere ritenuto non tassativo, e, pertanto, suscettibile di essere integrato con ulteriori patologie, che presentino i tratti anzidetti.

Tale elencazione rileva in quanto rappresenta, alla luce delle considerazioni che subito si vedranno, la puntuazione – si ribadisce, suscettibile di integrazioni – di vizi dell'animale, che giustificano l'attivazione della speciale garanzia per essi prevista.

Gli animali colpiti da tali patologie conoscono un regime giuridico particolare.

⁴³⁸ Cfr. G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1042, e C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴³⁹ Questa normativa tiene sostanzialmente luogo, abrogandolo, del r.d. 10 maggio 1914, n. 533.

In questo senso, vale richiamare l'art. 4, d.P.R. n. 320/1954, che impone al proprietario di isolare l'esemplare infetto, e di non spostarlo dall'azienda, in attesa delle determinazioni dell'autorità veterinaria. Forse ancor più significativa è la determinazione dell'art. 10, d.P.R. n. 320/1954, che incarica il Sindaco del Comune, ove si sia verificato l'episodio morboso, di adottare, con propria ordinanza, anche su indicazione del veterinario comunale, una serie di prescrizioni, atte a contenere la diffusione della malattia, e ad avviare alla soluzione del problema. Tra esse, specifico rilievo assumono, ai fini della dimostrazione della tesi in discussione, quella portata dalla lettera b), consistente nell'«isolamento degli animali ammalati e sospetti», e dalla successiva lettera c), che introduce il sequestro degli animali, eventualmente unito al divieto del loro trasporto al di fuori del luogo infetto (art. 10, primo comma, lett. b), n. 4, d.P.R. n. 320/1954). Si aggiunge a tale novero la norma di chiusura, rappresentata dall'art. 10, primo comma, lett. f), d.P.R. n. 320/1954, secondo la quale il Sindaco è abilitato ad adottare tutte le «precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo», ben potendo, pertanto, disporre espressamente il divieto di commercio e disposizione dei capi a rischio. Il regolamento in esame si dimostra ancor più esplicito, nel fare divieto del commercio di animali colpiti da malattie infettive, quando, all'art. 11, d.P.R. n. 320/1954, per l'ipotesi di insorgenza di specifiche patologie, impone l'individuazione delle zone infette, mediante apposita ordinanza del Sindaco. Quest'ultimo atto, da un lato, deve individuare i limiti di estensione della zona, e, dall'altro, può prevedere, tra le altre cose, la «sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali» (art. 11, secondo comma, lett. f), d.P.R. n. 320/1954).

Ciò denota, in primo luogo, la non alienabilità degli animali colpiti dalle malattie di cui all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954. Occorre, quindi, stabilire quale sia la conseguenza che conosca il negozio, comunque concluso, in spregio a tale divieto. Come subito si osserverà, infatti, per effetto del ruolo di disciplina di primo piano affidato alle leggi speciali, e, quindi, al regolamento di polizia veterinaria, si aprono possibilità differenti, in ordine al regime giuridico applicabile.

La soluzione della questione affonda nella determinazione della natura della violazione del divieto di alienazione, sotteso all'impianto normativo.

Da un lato, si pone la lettura che scorge, in queste fattispecie, la ricorrenza di un vizio redibitorio, il quale legittima l'esercizio degli ordinari rimedi codicistici, in tema di

vizio della cosa venduta⁴⁴⁰. Ciò, facendosi leva sul dato testuale del d.P.R. n. 320/1954, che, come osservato, mai arriva a pronunciarsi espressamente circa la possibilità, o meno, di compravendere animali colpiti dalle malattie richiamate all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954. Gli interpreti che hanno sostenuto questa tesi si sono limitati a riprendere la declinazione testuale dell'istituto della nullità contrattuale, escludendo, quindi, la sussistenza di questo tipo di invalidità, per la ragione che la legge in commento non fornisce alcuna esplicita indicazione in tal senso, come sarebbe, al contrario, necessario, ai sensi del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ. Pertanto, il morbo che colpisca l'esemplare compravenduto, non assumendo rilievo invalidante per l'ordinamento, è ritenuto degradare a mero vizio, la cui doglianza spetta esclusivamente al compratore, legittimato ad esperire null'altro che i rimedi per ciò definiti.

Questa proposta, tuttavia, non convince appieno. L'impostazione assunta dal regolamento di polizia veterinaria dimostra, infatti, di riservare una considerazione ben più grave per la compravendita di un animale affetto da patologie infettive. Come è evincibile dai riferimenti normativi anzi richiamati, il morbo infettivo e diffusivo, che colpisca un animale, impone l'apertura di un procedimento amministrativo assai rigido, volto a circoscrivere il più possibile il focolaio, e a contrastare la diffusione della malattia. A tal fine, il Sindaco (o il Prefetto) è chiamato ad adottare misure restrittive dei capi infetti, ben potendo arrivare a disporre il sequestro.

La ragione del conferimento di poteri sì incisivi è facilmente individuabile: le malattie sottese all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954, presentano un grado di pericolosità sanitaria e sociale assai elevato, in quanto idonee a propagarsi verso altri animali e, altresì, verso esseri umani, con il rischio di condurre all'insorgenza di epidemie⁴⁴¹. L'unico modo per ridurre il

⁴⁴⁰ Si pone in questo senso App. L'Aquila, 18 dicembre 1957, in *Riv. giur. umbro-abruzzese*, 1957, p. 341.

In dottrina, cfr. B. NOVELLA, nota a Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, cit.

⁴⁴¹ Una riflessione deve essere abbozzata, altresì, in ordine al binomio utilizzato dall'art. 1, d.P.R. n. 320/1954. Il fatto che la qualificazione delle malattie rilevanti avvenga mediante il rimando a due caratteri distinti, uniti da un vincolo di coordinazione (evidenziato dalla congiunzione «e»), impone di ritenere che, ai fini dell'attivazione delle misure e delle previsioni recate dal regolamento, sia necessaria la contemporanea ricorrenza di entrambi i crismi del morbo. Per poter corrispondere a quanto delineato dal legislatore, pertanto, la patologia concretamente sussistente deve essere sia infettiva, sia diffusiva. Ciò si spiega facilmente con il diverso grado di gravità, che caratterizza le due fattispecie: l'infettività attiene alla fonte batterica, insita nell'organismo, del morbo, mentre la diffusività è l'attitudine della malattia alla trasmissione ad altri animali, o all'uomo. Le conseguenze che la legge ricollega alla presenza della malattia sono molte, e gravi; questo regime può intendersi giustificato esclusivamente quando il caso di specie raggiunga un tale livello di gravità,

pericolo è, per l'appunto, circoscrivere il fenomeno, impedendo la circolazione dei capi, e riducendo le possibilità che essi, o i loro derivati, entrino in contatto con l'esterno. Ciò consente di individuare agevolmente i beni giuridici sottesi alla normativa, e da essa protetti in via diretta: si tratta della salute pubblica e della pubblica incolumità. Questi valori hanno, com'è noto, rilevanza costituzionale, e le misure che vi attengano devono puntare alla massimizzazione della tutela, e, parallelamente, all'abbattimento del rischio di una loro incisione. Ciò autorizza il legislatore, e, di riflesso, l'operatore giuridico, a porre in essere soluzioni che limitino altri diritti e altri valori giuridici, i quali, in un'opera di ponderazione, risultino sacrificabili, rispetto ai primi. Ogni misura che dimostri di volere tendere alla tutela dei principî in parola, pertanto, è dotata di una forza affatto singolare, che finisce con il privare di cittadinanza giuridica ogni situazione, fattuale o normativa, che con essi si ponga in contrasto.

Queste riflessioni riempiono di un contenuto totalmente diverso il regolamento di polizia veterinaria, nelle disposizioni che impediscono la vendita di animali colpiti da morbi infettivi e diffusivi. Il blocco della loro circolazione – materiale e giuridica – è necessario strumento di ostacolo allo sviluppo e alla propagazione della malattia, rilevando come primo baluardo a tutela della salute pubblica, e dell'incolumità dei consociati⁴⁴². Se, al contrario, tale divieto avesse una forza più ridotta, questi valori ne uscirebbero sensibilmente compromessi, in ragione del forte rischio cui sarebbero sottoposti, e dell'intrinseca debolezza dei rimedi disponibili.

La conseguenza è che il contratto di compravendita, concluso in spregio a siffatti principî – e, cioè, che abbia ad oggetto animali infetti -, sia da considerarsi nullo, perché avente un oggetto illecito, in ragione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 cod. civ.⁴⁴³.

determinato dal duplice indice di pericolosità. Ricorrendo uno soltanto dei due caratteri, viene meno la configurazione del livello di rischio necessario, impedendosi, pertanto, l'applicazione del d.P.R. n. 320/1954.

In questa direzione, si veda Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1167 ss.

⁴⁴² Va da sé che tale divieto permanga fino a che si protragga la sussistenza del morbo: quando esso cessi, con l'animale che torni in stato di piena salute, viene meno ogni limitazione derivante dal regolamento. Cfr., C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 585.

⁴⁴³ Tra gli altri, A. LUMINOSO, *La vendita*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, cont. da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 502.

P. GRECO-C. COTTINO, *Art. 1470-1547. Della vendita*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, II ed., p. 302 s., distingue a seconda che la malattia fosse già in atto al tempo

A questa conclusione si giunge aderendo all'assunto fondamentale, per cui sia da definirsi illecito l'oggetto di un contratto, che contrasti con i valori fondanti l'ordinamento giuridico⁴⁴⁴. Parte della dottrina ritiene che la nullità di siffatti contratti, pur ricorrente, non sia da ascrivere direttamente all'illiceità dell'oggetto, quanto, piuttosto, ad una rilevata illiceità della causa, o del contratto in sé⁴⁴⁵.

Invero, alla medesima conclusione pare potersi giungere anche calibrando – com'è più corretto – la valutazione dell'illiceità direttamente all'oggetto del negozio, con ciò intendendosi «il bene (o la cosa), che, mediante il contratto, diventa materia di trasferimento, di godimento e simile; e quindi di diritto soggettivo patrimoniale»⁴⁴⁶. Ciò che pone effettivamente a rischio i beni fondamentali, tutelati dal regolamento di polizia veterinaria, non è tanto, o soltanto, il complesso di interessi cui le parti danno sistemazione, a mezzo del contratto; è, più semplicemente, la *res* in esso dedotta, in quanto foriera di caratteri – le malattie diffuse e infettive – che attentano all'integrità dei beni anzi richiamati. Non sembra assumere particolare rilievo l'intenzione che muova i contraenti, né la loro consapevolezza della sussistenza del morbo, o della potenzialità dannosa di questo. Ciò, peraltro, smentisce l'impostazione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, ormai diversi decenni fa, quando affermava⁴⁴⁷ che l'illiceità dell'oggetto porti a effetti differenti, in punto di validità del negozio, e ciò per la considerazione del rilievo svolto sulla volontà dei paciscenti: là dove essi sapessero dell'illiceità, il contratto dovrebbe ritenersi nullo, mentre,

della vendita: in questo caso, se il morbo porti all'abbattimento dell'esemplare, senza possibilità di utilizzo dei suoi resti, si dovrebbe ravvedere un divieto assoluto di vendita, con conseguente nullità del contratto.

Cass. civ., 4 luglio 1966, n. 1731, in *Giur. agr. it.*, 1967, p. 357, afferma la incommerciabilità degli animali affetti dalle malattie indicate dal Regolamento di polizia veterinaria. Nello stesso senso, Cass. civ., 28 settembre 1967, n. 2224, in *Foro pad.*, 1968, I, p. 282, Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, in *Giur. it.*, 1973, I, c. 1684 ss., Cass. civ., 29 giugno 1981, n. 4221, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 1495.

⁴⁴⁴ In generale, R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, 1978, p. 882 s.

⁴⁴⁵ In questo senso, F. ADDIS, *Commento all'art. 1346 cod. civ.*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, t. 1, Torino, 2012, IV. ed., p. 3001.

Pare poter individuare un nesso, forse inconsapevole, tra questa impostazione, e l'orientamento di chi afferma che l'illiceità dell'oggetto contrattuale debba essere verificata non con diretto, e limitato, riferimento ai singoli aspetti che lo compongono, ma, al contrario, al quadro complessivo degli interessi, che i contraenti intendevano perseguire con esso; cfr. R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, cit., p. 883, e riferimenti giurisprudenziali *sub* nota 77.

⁴⁴⁶ La definizione è di F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv. – teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, 1961, p. 836.

⁴⁴⁷ Cass. civ., 22 novembre 1976, n. 4395, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, p. 1818 s.

in caso di mancanza di questa consapevolezza, ne deriverebbe una mera annullabilità, ricorrendo un vizio del consenso.

La causa di invalidità di cui trattasi assume una connotazione che si potrebbe definire oggettiva, e ciò in un duplice senso: da un lato, intuitivamente, perché afferente al bene trasferito, e dall'altro - e più significativamente -, in quanto deve essere ravvisata automaticamente, a fronte della ricorrenza del morbo, senza alcuna indagine circa la volontà delle parti.

L'esito è, pertanto, l'incommerciabilità assoluta degli animali affetti dalle malattie di cui all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954⁴⁴⁸. Il difetto che li attaglia è talmente grave, e foriero di una minaccia sì grande per alcuni beni fondamentali dell'ordinamento, che il rimedio non può che porsi a monte, e cioè nel divieto, comminato ai consociati, di porre tali animali ad oggetto di contratti di scambio: il bene, su cui essi intervengono, è nullo per illiceità dell'oggetto, e la sanzione deve coincidere necessariamente con l'originaria invalidità dei negozi, che tale limite violino⁴⁴⁹.

⁴⁴⁸ Così, anche C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 585 s.

Tale carattere ricorre, ancorché il regolamento non si esprima sul punto, poiché, come già rilevato, il grado di importanza dei beni tutelati, e le conseguenze giuridiche che da ciò promanano, renderebbero superflua una precisazione in tal senso. Per la giurisprudenza, si veda Cass. civ., 10 agosto 1977, n. 3690, in *Giust. civ. Mass.*, 1977, p. 1493 s.

Al contrario, D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, II ed., rist. riv. e ampl., p. 870 s., include gli animali infetti tra i beni colpiti da incommerciabilità relativa, ricorrente nella ipotesi in cui la vendita sia vietata non già per il bene in sé, ma unicamente quando esso si trovi in un particolare stato, risultando, così, illecito l'oggetto del negozio.

Preme, in ogni caso, avanzare una precisazione. Le conclusioni sostenute nella presente esposizione, in ordine all'invalidità dei negozi descritti, valgono soltanto quando le malattie, che affliggano i capi compravenduti, siano tra quelle inserite nell'elencazione, pur non tassativa, di cui all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954. Quando, al contrario, il morbo concretamente rilevato sia privo dei caratteri della diffusività e della infettività, vengono meno le ragioni di tutela della sanità pubblica, sottese alla disciplina del regolamento, e il difetto può essere ascritto al novero dei vizi redibitori, con l'attivazione dei rimedi a ciò afferenti. In questo stesso senso, infatti, si vedano Trib. Perugia, 26 gennaio 1996, in *www.dejure.it*, e Trib. Campobasso, 4 novembre 2004, in *Corriere del merito*, 2005, 2, p. 165 ss., con nota di F. ROLFI, *Note in tema di garanzia per i vizi nella vendita di animali*, che riconduce la presenza di noduli tumorali – malattia non inclusa nell'elenco del d.P.R. n. 320/1954 - al novero dei vizi redibitori.

⁴⁴⁹ Già la giurisprudenza più risalente, formatasi nell'immediatezza dell'adozione del regolamento di polizia veterinaria, appoggiava tale impostazione: si veda, a titolo di esempio, Cass. civ., 6 luglio 1956, n. 2486, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 496, e Cass. civ., 8 ottobre 1956, n. 3402, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 496.

Questa lettura si riflette, naturalmente, sulle conseguenze che il compratore possa attivare, a tutela della sua posizione.

La questione deve muovere, necessariamente, dalla qualificazione del difetto che colpisca il bene compravenduto. L'esclusione dell'ascrivibilità nel campo dei vizi redibitori, infatti, esclude la percorribilità della strada dettata dall'art. 1496 cod. civ. Ciò, si badi, non rappresenta un cortocircuito rispetto a quanto osservato sopra, quando s'è detto che il d.P.R. n. 320/1954 trovi applicazione in forza del rinvio operato proprio dalla norma che ora si vuole estromettere. Certo, il suo testo fa riferimento ai vizi dell'animale compravenduto; epperò, lo fa al fine di individuare le fonti normative, chiamate a regolare i rimedi attivabili, in caso di sussistenza di difetti del bene. S'è osservato sopra, infatti, come l'art. 1496 cod. civ. abbia, esclusivamente, la funzione di indicare le fonti applicabili in tale ipotesi, e loro gerarchia: non gli è affatto attribuito il compito di costruire definizioni, o di riempire di significato gli istituti e le figure sottese. Il meccanismo mantiene, pertanto, la sua innata, e indispensabile, linearità. La norma indica a che cosa debba farsi riferimento – le leggi speciali –, quando ciò debba avvenire – vale a dire quando si riscontrino vizi nell'animale –, e a quale fine – ossia individuare le soluzioni e i rimedi esperibili.

Il contenuto di ciascuno di questi punti deve essere definito dal livello normativo di rinvio, che ha il potere – e il dovere – di declinare siffatti concetti su di un piano certamente normativo, e quindi inevitabilmente astratto, ma al contempo concreto, o comunque più concreto, e legato a situazioni più circoscritte. Può ben accadere, quindi, che la scelta, più o meno esplicita, delle norme di approdo, circa il rimedio applicabile, si discosti da quella generale prevista dal Codice civile, per casi comunque differenti, e non sovrapponibili, rispetto a quello sotteso alla legge speciale. Gli artt. 1490 e seguenti cod. civ. fanno riferimento a situazioni qualificate come vizi; o meglio, situazioni intese come vizi aventi specifici e determinati caratteri. La legge speciale in esame, invece, tratta di vizi caratterizzati da caratteristiche differenti, e, come tali, necessitanti di rimedi diversi.

Per stabilire quali siano, occorre fare affidamento alla cifra determinante i negozi in esame, che si è individuata nell'oggetto – l'animale compravenduto –, colpito da nullità, perché illecito. Questo elemento, decisivo per la determinazione della (in)validità del contratto, assume, di riflesso, pari valenza anche quando si tratti di individuare come l'acquirente possa reagire. Egli deve ritenersi titolato, in definitiva, ad attivare gli ordinari

rimedi volti a far valere la nullità del negozio, sì da ottenerne la caducazione *ex tunc*, con ogni effetto restitutivo che ne derivi⁴⁵⁰.

Ciò pone una questione, in ordine all'individuazione delle parti del contratto legittimate ad agire per la dichiarazione della nullità; in particolare, ci si deve domandare se ciò possa soltanto il compratore dell'animale viziato, o se, invece, lo strumento sia accessibile anche per il venditore, pur se consapevole della sussistenza del morbo. La risposta va ricercata, ancora una volta, nel bene giuridico che il meccanismo tutela, o, più correttamente, da cui è necessitato: la causa di nullità è posta a salvaguardia non già di un interesse ascrivibile meramente alla posizione del compratore, ma, più genericamente, della collettività tutta, che pretende di essere garantita nella salute dei soggetti che la compongono. La legittimazione spetta, quindi, a entrambe le parti del negozio, in quanto ciò richiede e impone l'importanza dell'interesse protetto⁴⁵¹. Il fatto che si tratti, evidentemente, di nullità assoluta suggerisce un'ulteriore specificazione, nel senso che la legittimazione ad agire, per far valere la nullità del contratto *de quo*, appartiene, altresì, a ogni soggetto che a ciò abbia interesse, ancorché esterno all'impianto negoziale. E diversamente non potrebbe essere, se si considera la natura collettiva del bene tutelato.

⁴⁵⁰ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 585.

La stessa Autrice apre alla possibilità che la ricorrenza del morbo costituisca non già ipotesi di nullità del contratto, bensì di mancanza di qualità dell'animale. Ciò non pare condivisibile, per la ragione legata alla più volte richiamata natura dei beni protetti dal regolamento di polizia veterinaria. Il d.P.R. n. 320/1954 non fa distinzioni tra le malattie infettive e diffuse che impediscono la commerciabilità degli animali, se non per taluni aspetti amministrativi, relativi alla loro gestione. Al contrario, l'art. 1, d.P.R. n. 320/1954, proprio al fine di allargare la platea delle situazioni controllabili, inserisce al comma secondo, dopo l'elencazione delle patologie rilevanti, la possibilità di individuare malattie ulteriori, da sottoporre al regime elaborato dalla normativa. Ciò impedisce di ammettere che il singolo operatore del diritto possa valutare, più o meno discrezionalmente, la gravità della malattia, potendo così determinare la natura dell'invalidità del contratto, e le sue conseguenze. La semplice ricorrenza, nel caso di specie, di una malattia avente i caratteri indicati dal regolamento in discorso comporta, necessariamente, la nullità del contratto, senza lasciare spazio a differenti, e pericolose, gradazioni del difetto e del rimedio.

⁴⁵¹ In generale, si vedano, almeno: R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, cit., p. 896 ss.; F. PECCENINI, *Commento all'art. 1421 cod. civ.*, in F. Galgano-F. Peccenini-M. Franzoni-D. Memmo-R. Cavallo Borgia, *Simulazione. Nullità del contratto. Annullabilità del contratto. Artt. 1414-1446*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998, p. 162 ss.; V. FRANCESCHELLI, *Commento all'art. 1418 cod. civ.*, in ID., *Nullità del contratto. Artt. 1418-1423*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2015, p. 80 s.

È automatica l'esclusione dei vincoli temporali e procedurali, propri della garanzia codicistica per i vizi della cosa⁴⁵². L'acquirente deve ritenersi esonerato dalla *denuntiatio* del difetto entro otto giorni dalla scoperta; parimenti, non ha rilievo il termine annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale⁴⁵³. Anche il giudizio che venga attivato percorre questa strada, non dovendosi tendere a quello costitutivo per l'attivazione della garanzia, ma a quello di mero accertamento, finalizzato a far riconoscere la causa di invalidità.

3.1.2. La Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Tra i valori fondanti l'ordinamento viene fatto rientrare, come visto, anche quello rappresentato dall'ambiente, nella declinazione della varietà animale e vegetale, che deve essere salvaguardata nella sua integrità. Ogni comportamento, che si ponga con ciò in contrasto, rappresenta incisione di interessi e beni costituzionalmente tutelati e protetti, e deve suscitare la ferma reazione del sistema.

⁴⁵² Lo confermano anche C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 585, e G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1044.

⁴⁵³ Lo stesso dicasi per eventuali termini differenti, fissati dagli usi che dovessero sussistere nel luogo di conclusione del contratto. S'è già accennato che essi trovano applicazione unicamente quando non vi sia una legge speciale applicabile al caso di specie. Vero è che il regolamento di polizia veterinaria non fornisce alcuna indicazione in tal senso, ma, a ben vedere, nemmeno potrebbe farlo, poiché la natura del rimedio che detto regolamento sottende, come visto, non è quella cui gli usi richiamati dall'art. 1496 cod. civ. fanno riferimento. Le circostanze di cui all'art. 1, d.P.R. n. 320/1954, non essendo ascrivibili al novero dei vizi redibitori, e non aprendo a rimedi di tal natura, non possono sopportare un'integrazione recata da fonti che ad essi si rivolgano, quali sono gli usi negoziali in materia di vendita di animali. L'impostazione della legge speciale porta a riconoscere una causa di invalidità contrattuale ben specifica, la cui disciplina può derivare soltanto dalla fonte direttamente ad essa dedicata, e cioè il Codice civile. Gli usi non potrebbero derogare in alcun modo a questa, in tema di azione per l'accertamento della nullità di un contratto, stante la natura delle norme che vi attengono, riconducibili all'ordine pubblico.

Una pronuncia di legittimità si attesta pienamente nella direzione ora esposta. Applicando *ratione temporis* la disciplina dell'antecedente normativo dell'attuale regolamento di polizia veterinaria (r.d. 10 maggio 1914, n. 533), Cass. civ., 24 gennaio 1979, n. 530, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, p. 238, rileva che la vendita di un animale, affetto da una delle malattie previste dalla legge speciale, è colpita da nullità *ex lege*, «senza che in conseguenza vengano in applicazione i termini *ex art. 1495 cod. civ.*», precisando che siffatta normativa si applichi in quanto anzitutto richiamata dall'art. 1496 cod. civ., ed escludendosi, pertanto, il ricorso agli usi.

Su tali assunti, tanto intuitivi quanto fondamentali, è costruita la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, siglata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES), per mezzo della quale gli Stati firmatari, «riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica; inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale; convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo», hanno elaborato un sistema di contingentamento, particolarmente rigido, per la regolamentazione dei traffici commerciali di talune specie animali (e vegetali). Tale sistema si poggia sull'identificazione di tre Appendici, ciascuna ricomprendente diverse specie, minacciate di estinzione con gradi differenti, cui seguono misure progressivamente più restrittive della loro circolazione.

In particolare, l'Appendice I ricomprende «tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio» (art. 2, primo comma, CITES)⁴⁵⁴. L'Appendice II attiene a «tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza» (art. 2, secondo comma, lett. a), CITES), mentre l'Appendice III afferisce alle «specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio» (art. 2, terzo comma, CITES).

⁴⁵⁴ Ai sensi e per gli effetti della Convenzione in epigrafe, per commercio deve intendersi «l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare» (art. 1, primo comma, lett. c), CITES).

L'impostazione generale della Convenzione è subito esplicitata al quarto comma dell'art. 2, ove si stabilisce il divieto del commercio delle specie incluse nelle varie Appendici, salvo stringenti condizioni, e procedure, fissate dalla Convenzione medesima⁴⁵⁵.

Due aspetti colorano l'atteggiamento adottato dalla comunità internazionale⁴⁵⁶, uno di somiglianza e uno di alterità, rispetto al legislatore italiano del 1954, artefice del regolamento di polizia veterinaria. Dal primo punto di vista, si coglie come anche la CITES, al pari del regolamento di polizia veterinaria, elabori il proprio sistema nella tensione di tutelare beni di rango primario, di cui sono partecipi tutti i consociati, e la comunità nel suo complesso. Dall'altro lato, la CITES muta la tecnica normativa, in quanto le disposizioni indicano *expressis verbis* il divieto di fare commercio delle specie elencate.

Quanto al bene protetto, s'è già accennato che esso si identifica con l'ambiente, o, più precisamente, con una sua particolare declinazione. La storia dell'uomo evidenzia come, nel corso dei secoli, sia stato fatto ampio uso delle specie, che oggi sono, pur con differenti gradi di rischio, in via di estinzione. Ciò ha portato, in tempi affatto risalenti, alla presa di coscienza della necessità di sottoporre questo fenomeno a una stretta regolamentazione, per contrastarne l'eccessivo sfruttamento⁴⁵⁷. L'esito principale è consistito nella Convenzione di cui si tratta, alla quale è stato affidato il compito di definire norme a

⁴⁵⁵ Per il commercio delle specie di cui all'Appendice I, l'art. 3 CITES fissa la necessità di conseguire, per l'esportazione, un permesso di esportazione, mentre, per l'importazione, deve essere prodotto il relativo certificato, unitamente a quello di esportazione o a un certificato di riesportazione.

L'art. 4 CITES, con riferimento alle specie incluse dall'Appendice II, richiama la ricorrenza di un permesso di esportazione, che, là dove si effettui un'importazione, deve essere accompagnato a un certificato di riesportazione.

Per le specie comprese nell'Appendice III, l'art. 5 CITES contempla il conseguimento di un permesso di esportazione, e, per l'importazione, di un certificato d'origine ed eventualmente di un permesso di esportazione; qualora si proceda con la riesportazione, deve essere esibito il relativo certificato.

I caratteri che tali documenti devono assumere sono precisati dall'art. 6 CITES, mentre il successivo art. 7 elenca le ipotesi di esenzioni. L'art. 10 CITES puntualizza le formalità da osservarsi per il commercio con Stati che non siano sottoscrittori della Convenzione.

⁴⁵⁶ Trattandosi di una Convenzione, si preferisce adottare tale espressione, anziché quella di legislatore internazionale.

⁴⁵⁷ Sul punto, si veda P. FANTILLI-P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 373 s.

disciplina del commercio internazionale, avente ad oggetto le specie, animali e vegetali, poste in pericolo proprio da tale commercio⁴⁵⁸.

I vari ordinamenti nazionali e sovranazionali, partecipi della Convenzione, hanno provveduto ad adottare i rispettivi atti normativi, sì da consentire ad essa di trovare effettiva applicazione interna. Ciò è avvenuto con il Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e il Regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. In tempi più recenti, sono intervenuti il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

L'ordinamento italiano è intervenuto, dapprima, con la l. 19 dicembre 1975, n. 874, «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973», ed introducendo successivamente il relativo sistema sanzionatorio, con la l. 7 febbraio 1992, n. 150, «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica».

Tutto ciò premesso, e venendo così alle riflessioni di ordine prettamente civilistico, devono considerarsi due dati normativi, l'uno necessitato dall'altro. Il primo è rappresentato dalla l. n. 150/1992, ora richiamata, che ha trasposto nell'ordinamento interno il meccanismo fondamentalmente disegnato dall'altro referente, l'art. 2, quarto

⁴⁵⁸ Così, P. FANTILLI- P. COSTANTINI, *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, cit., p. 374.

comma, CITES, che vieta – salvo deroghe – il commercio degli animali inclusi nelle diverse elencazioni.

Il fatto che quest'ultima disposizione vieti il commercio di siffatti esemplari consente all'interprete di trarre, quale prima, e generica, conclusione, quella che porta a constatare l'invalidità dei negozi conclusi in spregio ad essa. Più correttamente, deve ritenersi che la portata della disposizione pattizia non possa essere quella di determinare, di per se stessa, effetti invalidanti sui contratti di compravendita, conclusi negli ordinamenti nazionali degli Stati firmatarî, essendo recata da una convenzione, priva – come noto - di efficacia interna diretta. Si tratta, quindi, di una funzione di indicazione, per le normative nazionali di recepimento della Convenzione, le quali non possono esimersi dal proporre uno schema che converga, quale esito necessitato, nella sanzione di invalidità del contratto di compravendita di un animale, appartenente alle specie elencate in una delle Appendici della CITES.

La l. n. 150/1992 si rifà fedelmente a queste indicazioni, elaborando una struttura sanzionatoria che colpisce siffatti negozi, con conseguenze giuridiche di segno pari a quello evocato. Ciò non realizza, tuttavia, appellandosi alle previsioni della Convenzione di Washington, bensì al regolamento CE n. 338/1997 e al regolamento CEE n. 3626/82, e agli elenchi di specie protette portate dai loro allegati. L'atto comunitario ha l'esplicito obiettivo, sancito all'art. 1, di proteggere le specie della fauna (e della flora) selvatiche, e di garantirne la conservazione, a mezzo del controllo del commercio (primo comma), all'interno del solco tracciato dalla Convenzione di Washington (secondo comma)⁴⁵⁹. L'impianto del regolamento è, quindi, assai simile a quello della CITES, in quanto prevede discipline differenti, con restrizioni decrescenti, per le specie inserite negli allegati.

Per i fini che qui rilevano, è opportuno limitare l'analisi agli artt. 1 e 2, l. n. 150/1992, che elaborano le reazioni dell'ordinamento interno ai comportamenti illeciti, riguardanti le specie elencate negli allegati dei menzionati regolamenti comunitari. In particolare, la normativa differenzia le sanzioni, a seconda che i comportamenti *contra legem* abbiano ad oggetto direttamente esemplari di animali (art. 1, primo e secondo comma, art. 2, primo e secondo comma, e art. 5-*bis*, primo comma, l. n. 150/1992), oppure oggetti, da essi derivati (art. 1, terzo comma, art. 2, terzo comma, e art. 5-*bis*, sesto comma, l. n.

⁴⁵⁹ L'art. 2, primo comma, lett. u), reg. 338/1997, definisce commercio «l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento».

150/1992). Nell'un caso, la violazione è identificata come reato, mentre, nel secondo, si tratta di illecito amministrativo. Particolarmente significativa è, infine, la previsione portata dall'art. 6, l. n. 150/1992, ove si punisce con l'arresto la detenzione di animali vivi, appartenenti a specie selvatiche o provenienti da riproduzioni in cattività, che rappresentino un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, con ciò esplicitandosi i beni tutelati dall'impianto normativo in parola; quando la detenzione non attenti a siffatti valori, il comportamento è punito quale illecito amministrativo, ai sensi del terzo e quinto comma della disposizione da ultimo richiamata.

La produzione giurisprudenziale è stata, sul tema, particolarmente vasta, poiché numerose sono state le infrazioni, in ragione anche del lungo elenco di specie protette, le cui soluzioni sono state di segno talvolta assai diverso⁴⁶⁰.

Ciò che preme in questa sede, tuttavia, è capire quali siano i risvolti civilistici, di contratti di compravendita aventi a oggetto specie protette dalla CITES e dai regolamenti comunitari, applicati e sanzionati dalla l. n. 150/1992.

Subito si devono richiamare le considerazioni anzi svolte, circa la sorte dei contratti di compravendita, conclusi relativamente ad animali portatori di malattie contagiose. Là s'è visto che la nullità del negozio sia da ascrivere all'incisione di valori costituzionalmente

⁴⁶⁰ Cass. pen., 8 aprile 1997, n. 5512, in *Riv. pen.*, 1997, p. 705 s., ha inteso come reato la compravendita di un pappagallo vivo della specie *Psittacus Eritachus*. Parimenti ha ritenuto Cass. pen., 14 ottobre 1999, n. 12478, in *Riv. pen.*, 2000, p. 365 s., per alcuni capi di anatide moretta tabaccata. Trib. Roma, 26 gennaio 2005, in *Giur. merito*, 2006, fasc. 3, p. 714 s., ha sanzionato la detenzione di esemplari di orsetto lavatore, in quanto animali costituenti pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, quale contravvenzione di cui all'art. 6, primo e quarto comma, l. n. 150/1992.

Cass. pen., 14 marzo 1997, n. 3859, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1078 s., ha optato per la ricorrenza di una fattispecie di reato, a fronte del commercio di carapaci di tartaruga *Chelonida*, non ritenendolo oggetto di uso personale o domestico, ma parte di animale in via di estinzione. Alle stesse conclusioni è giunta Cass. pen., 19 novembre 1998, n. 3088, in *Cass. pen.*, 2000, p. 161, relativamente al commercio di avorio. Al contrario, per Cass. pen., 4 dicembre 1996, n. 4152, in *Giust. pen.*, 1997, p. 689, sono oggetti di uso personale o domestico, gli oggetti di pelle di *Vaiman Crocodylus*.

Parimenti illecita è la condotta integrante detenzione di animali appartenenti a specie protette, e inserite negli Allegati A e B del Regolamento CE n. 338/97, senza la prescritta documentazione CITES, o la dimostrazione di una provenienza legittima degli stessi (così, Cass. pen., 6 febbraio 2004, n. 12688, in *Riv. pen.*, 2004, p. 855 s.).

Per indicazioni circa l'impostazione generale della l. n. 150/1992, si veda Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 217, in *Dir. e giur. agr.*, 2007, p. 616 s., con nota di F. MAZZA, *Sulla detenzione di zanna di elefante*.

rilevanti, portata dalla circolazione di esemplari, la cui condizione possa nuocere alla salute pubblica.

Nel caso della CITES, e degli atti ad essa conseguenti e a questa correlati, vale la medesima impostazione, volta a individuare quale sia la *ratio* sottesa dal complesso normativo, sì da poter stabilire le conseguenze giuridiche per i contratti che vi si pongano in contrasto. La ricerca è, in questo caso, piuttosto semplice, poiché sono gli stessi documenti normativi a porre in risalto gli obiettivi perseguiti. Così, per la CITES si deve fare riferimento alle premesse, che, come già osservato in precedenza, prendono consapevolezza del ruolo «estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche», e la regolamentazione del commercio ne risulta un fondamentale mezzo di tutela. Allo stesso modo, il Regolamento CEE n. 3626/82, nei propri Considerando, precisa che «per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è necessario, a livello della Comunità, assicurare l'applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale», e il Regolamento CE n. 338/97 ribadisce che «per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione». Nemmeno la l. n. 150/1992 si esime dall'indicare *expressis verbis* i valori che essa intende proteggere, svelando, all'art. 6, l. n. 150/1992, la volontà di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica.

Ciò consente di addivenire al medesimo approdo, cui si è giunti con riferimento al d.P.R. n. 320/1954, nel senso della nullità dei contratti di compravendita, aventi a oggetto animali inclusi negli elenchi di cui alle normative qui richiamate, quando non rispettino i requisiti (finanche amministrativi e procedurali), dalle stesse prescritti.

Certamente, il rischio di incisione della salute pubblica è soltanto eventuale; questo non riduce, però, la rilevanza sovraindividuale e costituzionale dei beni protetti, che appartengono alla rinnovata concezione di ambiente, per come emerge dalla lettura aggiornata dell'art. 9 Cost. Conseguenza necessitata è che le norme che siano finalizzate a dare concreta protezione a siffatti valori, portate dagli atti normativi in esame, presentano la natura di norme imperative, e come tali rilevanti anche ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., cosicché il contratto viene colpito con la sanzione della nullità assoluta. Ogni operazione negoziale che avvenga in spregio dei requisiti e dei passaggi elaborati dalle normative,

infatti, rappresenta un *vulnus* inaccettabile, all'interno del sistema di protezione degli animali in via d'estinzione, e, di riflesso, delle dimensioni sovraindividuali, a ciò riconnesse⁴⁶¹.

In questo modo, è possibile superare il problema, determinato dal fatto che la normativa si limiti a vietare la conclusione dei contratti aventi a oggetto le richiamate categorie di animali, senza nulla indicare, circa la sorte dei medesimi, stipulati in spregio al divieto.

Questa soluzione aderisce, peraltro, all'insegnamento della giurisprudenza, che ha riconosciuto, nella rilevanza del bene protetto, il criterio per stabilire la nullità o meno di un contratto, concluso in violazione di disposizioni di legge⁴⁶². Nessuno potrebbe dubitare che le normative analizzate si pongano a difesa di valori di rango sovraindividuale e costituzionale, e come tali inviolabili, in quanto punti fondamentali della convivenza sociale. La stipula di un contratto avente a oggetto animali in via d'estinzione, o comunque protetti dalla CITES o dalle leggi volte a darvi attuazione, finirebbe con l'aggregare il valore ambiente inteso nella sua espressione più ampia e attuale, ciò che giustifica una reazione severa, da parte dell'ordinamento, di nullità assoluta di siffatte pattuizioni⁴⁶³.

3.1.3. La legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

In precedenza, s'è analizzata approfonditamente la categoria degli animali d'affezione, percorrendone la fisionomia, sì da coglierne il ruolo nel sistema giuridico odierno, e le prospettive *de iure condendo*⁴⁶⁴. Si è posta in evidenza la considerazione che

⁴⁶¹ Nello stesso senso, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 589 s.

⁴⁶² In questo senso, cfr. Cass. civ., 7 marzo 2001, n. 3272, in *Contratti*, 2002, p. 28 ss., con nota di E. GIRINO, *Contratti di swap: forma, autonomia, nullità e responsabilità*, in materia di contratti di *domestic indexed lira swap* stipulati con un intermediario non iscritto all'albo previsto dalla stessa legge.

⁴⁶³ Può essere inserita in tale novero anche la previsione di cui all'art. 1, secondo comma, d.l. 3 luglio 2003, n. 159 («Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo»), convertito con l. 1 agosto 2003, n. 213), ove si vieta – fra l'altro - di commerciare gli «esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica». Ancóra una volta, è lo stesso legislatore che indica gli interessi tutelati dal divieto, individuandoli nell'incolumità e nella salute pubblica (art. 1, primo comma, d.l. n. 159/2003).

⁴⁶⁴ Cap. II, § 3.

questi animali hanno conquistato all'interno della società. Non è possibile ignorare il particolare legame che li lega agli individui che li tengano presso di sé, in virtù di un legame relazionale e affettivo, divenuto oggetto di specifica e circostanziata tutela, da parte dell'ordinamento. Gli esemplari che accedano a tale categoria acquistano una valenza sconosciuta ad altri, e vantano un trattamento giuridico differente.

Lo specifico trattamento, cui essi sono sottoposti, quindi, interessa tutti i settori normativi, portando a conseguenze significative, che non possono essere trascurate. Tra le diverse questioni che ciò comporta, assume massima rilevanza l'eventualità che la normativa in epigrafe importi un regime particolare per detti animali, quando vengano a essere oggetto di contratti di compravendita.

Dal punto di vista della qualificazione giuridica dell'animale, si è affermato che esso non sia declinabile *stricto sensu* quale bene mobile, ma nemmeno quale soggetto di diritto, rimanendo in una sorta di limbo dommatico, che ne complica la lettura. Il fatto che, comunque, gli animali d'affezione non possano valere quali *res mobiles*, porta subito a escludere la diretta e immediata applicabilità del costruito normativo, innalzato dall'art. 1496 cod. civ. Questo, pur con il merito di rinviare alle fonti del diritto che valorizzino le specificità degli animali coinvolti, non arriva a sottrarli dal novero dei beni mobili, quantomeno dal punto di vista dei meccanismi giuridici applicabili. Ritenere applicabili, in via diretta, le norme relative alla vendita in generale, o a quella di animali genericamente intesi, significherebbe tradire la natura degli animali d'affezione, e, ancor più grave, il riconoscimento che l'ordinamento attribuisce ad essi, e al rapporto che li lega ai consociati.

Dall'altro lato, tuttavia, bisogna prendere atto che manca, a oggi, una normativa che colmi direttamente questa lacuna. La stessa l. n. 281/1991 non è in grado di intervenire a tale scopo, in quanto la disciplina che fornisce attiene alla gestione prettamente amministrativa degli esemplari, definendo i compiti e le competenze degli enti, e gli obblighi dei proprietari. Nulla si dice, al contrario, circa la loro circolazione, così come alcuna indicazione viene fornita circa i vizi dell'esemplare, e il correlato regime.

Ammesso il limite dell'ordinamento sul punto, occorre, però, elaborare una *pars costruens*, che consenta di superare i dubbi interpretativi, e, soprattutto, di individuare regole e regimi giuridici applicabili alle ipotesi (assai frequenti) di compravendita di animali da affezione.

L'unica soluzione percorribile consiste, con tutta probabilità, prendendo contezza dell'illustrata lacuna normativa, nel fare affidamento all'interpretazione analogica. Occorre

ricercare nel diritto positivo una disciplina pensata per situazioni simili a quella in esame, e indagare sino a che punto sia possibile trasporla, con riferimento a quest'ultima.

L'urgenza di un'indagine in tal senso è evidente, e deriva dal fatto che la categoria degli animali da affezione è tra le più diffuse nella società attuale⁴⁶⁵, e l'acquisizione di essi avviene (anche) attraverso compravendite. Parallelamente, gli specifici tratti caratterizzanti gli esemplari di questo gruppo impediscono di ignorare il problema della disciplina di tali operazioni, con un appiattimento generalizzato a quella disponibile per animali differenti, privi delle richiamate peculiarità.

Tuttavia, come spesso accade nel mondo del diritto, la realtà effettuale delle operazioni economiche umane deve confrontarsi con il diritto positivo, che non riesce ad evolversi con la stessa velocità dei costumi dei consociati, mettendo a disposizione strumenti che non sempre riescono a intercettarne ogni esigenza. Per evitare di ammettere con rassegnazione la presenza di questo *minus*, è inevitabile rivolgere l'attenzione agli strumenti che più possano accostarsi ai casi specifici, e declinarli, per quanto giuridicamente possibile, secondo le esigenze concrete.

In questo senso, deve tornarsi a far riferimento alla disciplina applicabile alla compravendita di animali, e, pertanto, a quella dettata per la vendita in generale, con le ridotte caratterizzazioni portate dall'art. 1496 cod. civ. Si riprende – è evidente – quanto si era escluso in apertura di analisi. Se, da un lato, deve prendersi atto dell'inevitabilità di questa conclusione, necessitata dalla limitatezza degli strumenti normativi a disposizione, deve, però, cogliersi come questa applicazione non avvenga ora in via diretta e immediata, ma a sèguito di un richiamo analogico alla disciplina generale, che consente di valorizzare aspetti determinanti il caso di specie, che comportino deviazioni – che solo così possono intendersi autorizzate – rispetto alle regole generali, che mirino a dare il giusto rilievo a siffatti aspetti.

La compravendita dell'animale d'affezione (o domestico) segue, in definitiva, le regole dettate per la compravendita in generale, in quanto rilevanti e in quanto applicabili. Ciò, però, con l'integrazione rappresentata dai tratti significanti la categoria, che hanno trovato ormai chiara attestazione nell'ordinamento, a mezzo proprio della l. n. 281/1991.

⁴⁶⁵ Al 17 maggio 2018 risultano circa 60 milioni di animali domestici in Italia, di cui 30 milioni di pesci, 13 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti e 7 milioni di cani. L'Italia è al primo posto in Europa per numero di *pets* in rapporto alla popolazione: 50,3 *pets* ogni 100 abitanti, seguita dalla Francia (46,5), Polonia (41), Spagna (40,2), Germania (39,8) e Regno Unito (30,3). Fonte: <https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-05-16/animali-domestici-pet-economy-superi-due-miliardi-192630.shtml?uuid=AE9G1epE>.

Rimane, quindi, da capire come tale integrazione avvenga, innestandosi nella normativa generale.

Il punto di partenza è rappresentato – e diversamente non potrebbe essere – dall'art. 1496 cod. civ. La l. n. 281/1991 va annoverata indubbiamente tra le leggi da esso richiamate, ma, a parere di chi scrive, non con il ruolo che direttamente le si vorrebbe affidato dalla normativa codicistica in parola. Questa, infatti, tende a demandare il compito di regolamentare la garanzia per vizi in modo specifico, a seconda delle operazioni negoziali, cui la normativa speciale si riferisca. Oppure, ma il risultato è il medesimo, alla fonte extracodicistica si chiede di individuare determinati caratteri, che vengono in rilievo quali vizi dell'animale compravenduto, e che suscitano l'applicazione dei meccanismi di cui agli artt. 1490 e seguenti cod. civ.

La legge speciale in epigrafe, diversamente, non soccorre in tal senso, in quanto, nella sua articolazione, non è dato rinvenire alcuna indicazione che regoli questa materia. Essa, infatti, si premura di condannare i maltrattamenti e l'abbandono contro gli animali d'affezione, con l'intento di «favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente» (art. 1, l. n. 281/1991). E lo fa attraverso la fissazione di principi circa il controllo delle nascite, il contrasto al randagismo, la gestione dell'anagrafe canina e delle strutture di ricovero di animali abbandonati. Nulla si dice (con una sola apparente eccezione, come si vedrà nel prosieguo) intorno a particolari caratteri vevoli come vizi, o a specifici meccanismi, speciali e diversi da quelli previsti a livello generale, inerenti alla garanzia del bene.

Dunque, in definitiva, qual è il ruolo svolto dalla l. n. 281/1991, nell'ambito della compravendita di animali?

La risposta va ricercata nel fine ad essa attribuito: dare rilevanza, sul piano del diritto positivo, alla categoria degli animali d'affezione, come dimensione dotata di caratteri propri. In altre parole, la legge speciale in esame ha sdoganato il fatto che esistano alcuni esemplari, i quali, in virtù della relazione instauratasi con l'uomo, esibiscono tratti particolari, che li distinguono dagli animali estranei a questo legame. La conseguenza, rilevante ai fini della presente riflessione, è che sia proprio la considerazione di questa relazione ad assurgere ad oggetto di considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1496 cod. civ. Attraverso il richiamo operato alle leggi speciali, è possibile introdurre la considerazione per gli animali d'affezione tra gli elementi rilevanti per la garanzia in tema di vizi. È ciò grazie alla valorizzazione del ruolo specifico rivestito da questi esemplari, nella relazione affettiva instaurata con l'uomo, e riconosciuta dallo *ius positum*.

In particolare, la valenza affettiva dell'animale è tratto determinante l'esemplare, la cui assenza comporta un difetto, rilevante per l'attivazione della garanzia, disciplinata secondo lo schema dell'art. 1496 cod. civ. La l. n. 281/1991, in definitiva, non elenca circostanze vevoli come vizi, ma è essa stessa integrante una condizione d'esistenza degli esemplari, che, se non rispettata, può essere fatta valere come tale. Il fatto che un soggetto acquisti un animale con l'intento di instaurare con esso una relazione affettiva, e di tenerlo quale animale d'affezione, assurge – in virtù del riconoscimento effettuato dalla l. n. 281/1991 – a tratto determinante l'operazione negoziale e la destinazione dell'animale. La conseguenza è che, là dove questa funzione non possa essere svolta, per caratteri particolari del singolo esemplare, l'acquirente è legittimato ad attivare i rimedi di legge, per farne valere la mancanza, e ottenere la dovuta tutela. La legge speciale in commento, anziché intervenire quale diretto referente normativo della materia, introduce in radice un carattere dell'animale compravenduto, che, come tale, può essere azionato.

Questa ricostruzione si discosta parzialmente da quella avanzata dalla giurisprudenza, intervenuta in passato sul punto⁴⁶⁶. Secondo tale lettura, la l. n. 281/1991 varrebbe ad escludere l'applicabilità delle disposizioni codicistiche e degli usi locali, che siano in contrasto con essa, e con i principi ivi contenuti⁴⁶⁷. Ciò, a ben vedere, presupporrebbe che la normativa speciale sia completa di interventi tecnici, incompatibili con quelli recati dalle altre fonti richiamate dall'art. 1496 cod. civ. S'è visto, tuttavia, che la legge speciale manca di ogni riferimento in questo senso. Considerato che il principio che regge il meccanismo dell'art. 1496 cod. civ. è quello per cui ognuna delle fonti di rinvio trova applicazione solo per quanto essa indichi, si deve senz'altro escludere che la legge speciale in parola possa avere questa funzione.

Seguendo le regole di principio, allora, deve ammettersi che la disciplina applicabile per le operazioni di compravendita di animali d'affezione sia quella dettata a livello generale

⁴⁶⁶ Si veda Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. merito*, 1999, p. 57 ss.

L'impostazione recata dalla sentenza è seguita, negli stessi termini, anche da C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 584 s.

⁴⁶⁷ Segnatamente, la richiamata pronuncia afferma che «[I]n tema di garanzia per i vizi, nella vendita di animali d'affezione, la disciplina della l. 14 agosto 1991 n. 281 dettata al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, prevale sugli usi locali e sulle disposizioni relative alla garanzia per i vizi della cosa venduta, risultando incompatibile ogni diversa eventuale contrastante disposizione ricompresa nel novero di quelle sussidiariamente previste dall'art. 1496 cod. civ., quando l'animale d'affezione possiede esclusivamente tale caratteristica e non anche quando abbia una oggettiva destinazione economico-funzionale tale da giustificare l'applicazione all'animale della disciplina propria della *res*».

per i contratti di tal segno aventi a oggetto gli animali, con l'accortezza, però, di considerare la destinazione affettiva dell'animale quale modello di valutazione della rispondenza tra l'esemplare effettivamente compravenduto, e quello voluto e prefigurato dal compratore.

Dal punto di vista pratico, è necessario verificare, nel caso concreto, se l'animale compravenduto avesse, nelle intenzioni delle parti, la destinazione in parola, e cioè se l'acquirente lo volesse acquistare per farne un animale d'affezione, o domestico. In caso di risposta positiva, è necessario, perché il contratto possa dirsi correttamente adempiuto, che ogni caratteristica dell'animale lo renda idoneo a essere destinatario del rapporto affettivo inteso dal soggetto. Mancando uno di questi caratteri, o, specularmente, ricorrendo tratti che ostacolino lo svolgimento di tale funzione, sì da impedire all'esemplare di essere destinato ad animale da compagnia, il negozio non può dirsi correttamente eseguito, e il compratore è autorizzato ad esperire uno degli strumenti remediali previsti dalla legge, secondo la statuizione dell'art. 1496 cod. civ. Si tratta di svolgere un'indagine circa la funzione cui sia destinato l'esemplare compravenduto, in quanto, a seconda di essa, la sussistenza di un difetto può valere, oppure no, come causa di attivazione dei rimedi di legge.

Prima di procedere in tale direzione, deve osservarsi che la convinzione dell'acquirente, circa la natura d'affezione dell'animale acquistato, rivelatasi poi infondata, essendo l'esemplare inidoneo a svolgere tale funzione, può valere, altresì, quale errore essenziale. Più precisamente, si verte nell'ipotesi contemplata dal numero 2 dell'art. 1429 cod. civ., relativamente all'errore che attenga una qualità dell'oggetto della prestazione, determinante per la formazione del consenso. In questo caso, là dove tale vizio sia da ritenersi riconoscibile a norma dell'art. 1431 cod. civ., il compratore è legittimato ad agire per ottenere l'annullamento del negozio, e la riparazione del danno.

Nel caso, invece, in cui un animale sia affetto da un morbo che ne riduca il valore, ma che, nel concreto, non gli impedisca di essere tenuto come animale d'affezione, l'acquirente non può opporre alcunché al venditore, ove questo fosse l'intento che lo abbia spinto alla conclusione del negozio; diversamente, nel caso in cui l'acquisto fosse rivolto a un utilizzo economico dell'animale, la medesima patologia ben potrebbe valere come vizio del bene⁴⁶⁸.

⁴⁶⁸ Il difetto ben potrebbe valere sia come vizio del bene, sia come causa di *aliud pro alio*, a seconda di come si declini la difformità che attenga l'esemplare: per un maggior approfondimento circa questo aspetto *infra*, Cap. III, § 3.3.5.

La giurisprudenza anzi richiamata - pur, come visto, partendo da presupposti in parte difformi - giunge ad un approdo comunque analogo, a quello frutto della presente riflessione. Essa, infatti, aveva escluso che la sussistenza di una patologia in capo all'esemplare compravenduto potesse legittimare l'acquirente ad esperire azione di garanzia, in quanto, ancorché idonea a ridurre l'utilità economica dell'animale, non gli impediva di fungere quale animale d'affezione, come era stata ritenuta essere l'intenzione dell'acquirente⁴⁶⁹.

A ben vedere, la l. n. 281/1991 contiene l'indicazione diretta di un vizio, afferente alla compravendita di animali d'affezione, che come tale può essere fatto valere. Esso è da rintracciarsi nell'art. 5, quarto comma, l. n. 281/1991, ove si sanziona la compravendita di cani o gatti a fini di sperimentazione, che avvenga in spregio alle fonti regolatrici della materia. Qua non si tratta più soltanto di evincere dalla normativa, intesa nel suo complesso, un *favor* per una particolare categoria di animali, che, se tradito, giustifichi la reazione di una delle parti del negozio. Ci si trova di fronte alla previsione espressa di un vizio del bene, rappresentato dal mancato rispetto di una legislazione posta a tutela di un interesse fondamentale, quale la regolamentazione delle pratiche sperimentali su animali vivi, di cui s'è trattato anzi⁴⁷⁰. In questo caso, a ben vedere, non è nemmeno necessaria la valutazione circa l'idoneità dell'esemplare a fungere quale animale d'affezione, in quanto è la disposizione in parola stessa a circoscrivere l'ambito economico, cui l'operazione debba accedere, per legittimare l'attivazione del rimedio.

3.2. Gli usi negoziali.

Si ritiene che nella presente riflessione non entri il richiamo, svolto dall'art. 1, l. n. 281/1991, alla salute pubblica e all'ambiente. Diversamente da quanto osservato con riferimento alle leggi speciali già analizzate, ove siffatti interessi valevano quali immediati referenti per la costruzione dei confini dei vizi rilevanti, nella l. n. 281/1991 essi sono da intendersi quali valori sottesi alla costruzione della disciplina positiva a tutela degli animali d'affezione, e quindi non direttamente incidenti sullo studio dei meccanismi giuridici che ineriscano ai contratti, che pur li riguardino. In altre parole, la considerazione per la salute pubblica e l'ambiente vale certamente per comprendere, e strutturare adeguatamente, la considerazione dell'ordinamento per gli animali d'affezione, ma non già per stabilire se un'operazione negoziale sia da intendersi viziata o meno.

⁴⁶⁹ Pret. Cremona, 20 marzo 1998, cit.

Allo stesso modo, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 584 s.

⁴⁷⁰ Si veda *supra*, Cap. II, § 8.1.

Il primo, evidente, aspetto che attiene agli usi, è che essi, stante la formulazione dell'art. 1496 cod. civ., abbiano un'efficacia prevalente rispetto al dettato codicistico, secondi soltanto alle eventuali leggi speciali, che dovessero intervenire nel caso concreto. La formulazione della norma richiamata è chiara nel lasciar intendere che il richiamo agli usi non sia limitato a coprire aspetti non disciplinati dal Codice civile, ma che designi la fonte regolamentare della materia.

La ragione dell'importanza attribuita agli usi deriva dal fatto che, tradizionalmente, le operazioni di scambio di animali avvenivano tra gli operatori del settore, in ragione della loro forte settorialità. Ciò ha consentito lo sviluppo di consuetudini, a regolamentazione degli scambi, strettamente legate al tempo e al luogo in essi fossero conclusi, allo scopo di attribuire la dovuta rilevanza ai caratteri che risultassero maggiormente rilevanti.

Il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere la dignità regolatrice di queste consuetudini, ritenute in grado di valorizzare al meglio le peculiarità di siffatte operazioni negoziali, subordinandole soltanto alle (eventuali) leggi speciali⁴⁷¹. Si pensi al mercato del bestiame d'allevamento, oppure a quello degli animali destinati ad essere impiegati in agricoltura, o per la macellazione. L'alta specializzazione di questi settori avrebbe reso insufficiente l'intervento di ogni altro strumento normativo, che non fosse in grado di tenere adeguatamente conto dei tratti propri di essi. Il rischio era di non valorizzare aspetti invece di fondamentale importanza, con le ripercussioni, soprattutto pratiche, che ciò avrebbe comportato.

Per quanto attiene alle concrete modalità di individuazione degli usi rilevanti, in materia di garanzia per vizî nella compravendita di animali, deve farsi riferimento al luogo ove il contratto sia stato concluso, e non invece ove si sia manifestato il difetto dell'esemplare⁴⁷².

Analogamente a quanto accade per le leggi speciali, anche per gli usi vale il principio per cui essi possono regolare ogni aspetto della compravendita. È assai significativa l'ampiezza della funzione normativa, affidata agli usi, ai quali è consentito disciplinare qualsivoglia aspetto della vendita di animali, senza particolari limiti. Ciò è rilevabile sulla

⁴⁷¹ La ragione di questa subordinazione può essere ricercata nel fatto che la legge speciale sia il risultato di un intervento mirato, da parte del legislatore, che abbia colto la necessità di intervenire specificamente in taluni settori.

⁴⁷² G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1043; D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 869; A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 503, con la precisazione che l'uso locale prevale su quello nazionale.

base della formulazione scelta dall'art. 1496 cod. civ., per la gestione del meccanismo di rinvio agli usi (e alle leggi speciali). Qui, infatti, compare soltanto il richiamo a queste fonti normative, senza che sia fissato alcun limite al loro potere di intervento; il principio ermeneutico di carattere generale *ubi lex non distinguit* porta ad affermare, in definitiva, che l'assenza di specificazione, nell'attribuzione di forza regolatrice, valga ad escludere la sussistenza, già a monte, di limitazioni circa la materia di competenza⁴⁷³.

Si unisce, inoltre, la considerazione per cui il rinvio dell'art. 1496 cod. civ. si rivolge, in via generale, alle «norme che precedono», e, quindi, a tutte le disposizioni che attengono all'azione di garanzia, comprensiva di ogni aspetto che la riguardino. Diversamente sarebbe stato, se la norma *de qua* avesse menzionato articoli specifici, relativi ad àmbiti puntuali, nel qual caso la forza regolatrice degli usi e delle leggi speciali si sarebbe potuta intendere circoscritta ai temi toccati da siffatte disposizioni; ancóra una volta, nulla specificandosi, è lecito riconoscere, nel sistema così elaborato, un potere di intervento degli usi che, per ciascuno dei piani normativi interessati, ben si possa esprimere al massimo grado⁴⁷⁴.

Gli usi possono stabilire deroghe, rispetto alla generale disciplina di matrice codicistica, circa le forme, i tempi e le modalità, con cui esperire la *denuntiatio* dei vizî del bene⁴⁷⁵. A titolo d'esempio, si consideri l'art. 2, lett. a), par. I, della Raccolta degli Usi della Provincia di Parma del 2009, ove, relativamente alla compravendita di bovini, si stabilisce che, fermo il termine di otto giorni per la comunicazione di vizî relativi al capo, quando essi consistano ne «le malattie dell'apparato uropoietico, l'epilessia e vertigini ed il cozzare», detto termine si estenda a trenta giorni dalla consegna. La lett. h) precisa che «[I]n caso di difetti nell'emissione del latte e nella qualità dello stesso, compresi quelli della vacca che non si lascia mungere manualmente e meccanicamente o che si mangia il latte, il compratore deve fare la sua protesta entro dodici giorni dal parto. Tale termine è invece di sedici giorni quando sia stata garantita una quantità di latte per una vacca in asciutta; se la garanzia è stata data per la vacca in lattazione, il difetto di latte va protestato negli otto giorni dalla consegna». L'art. 4 della Raccolta, relativamente alla compravendita di pollame, limita il periodo valido alla denuncia di «contestazioni circa la qualità, quantità, peso,

⁴⁷³ G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1042.

⁴⁷⁴ In questo senso, anche Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, in *www.dejure.it*.

⁴⁷⁵ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

In giurisprudenza, v. Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, cit.

prezzo» alle ventiquattro ore dalla consegna; analogamente si prevede per i colombi che non siano stati controllati a vista dal compratore.

È altrettanto possibile che la deviazione circa i termini scanditi dal Codice civile attenga all'esercizio dell'azione redibitoria. Va in questa direzione l'art. 2, lett. b), della menzionata Raccolta, in materia di compravendita di bovini, che concede, a pena di decadenza, quaranta giorni, decorrenti dall'effettuazione della *denuntiatio*; la stessa previsione reca l'art. 5, secondo comma, della sezione della Raccolta dedicata al commercio di equini, e l'art. 6, ultimo comma, per i suini da allevamento.

Analogamente, è consentita l'individuazione di taluni difetti, rilevanti ai fini dell'attivazione della garanzia, diversi e ulteriori rispetto a quelli rilevabili *ex art.* 1490 cod. civ.⁴⁷⁶. Questa facoltà è particolarmente significativa, e deve essere tenuta nella corretta considerazione. Un eventuale silenzio sul punto avrebbe appesantito la riflessione giuridica, e l'applicazione pratica della disciplina applicabile ai rapporti negoziali. Stante la particolarità dei beni compravenduti, sarebbe stato impensabile demandare al Codice civile soltanto l'individuazione dei difetti suscettibili di legittimare l'attivazione della garanzia; e ciò anche ammettendo che al Codice possa essere assegnato un compito sì puntuale, che meglio si atterrebbe a una fonte normativa di rango inferiore e dal raggio d'intervento più limitato. Le medesime difficoltà si sarebbero riscontrate ricercando le voci di difetti rilevanti nelle pronunzie giurisprudenziali, intervenute sul tema: vale soltanto accennare alla non vincolatività del precedente, che avrebbe impedito di fruire di un elenco certo di vizi rilevanti, unitamente al fatto che, verosimilmente, non tutte le ipotesi, che concretamente potrebbero verificarsi, avrebbero potuto essere interessate da arresti mirati. Di conseguenza, la possibilità di attingere a elencazioni di difetti sensibili, predisposte sulla base delle consuetudini locali, sgrava significativamente la portata di siffatte questioni, fornendo agli operatori del settore – commerciali, imprenditoriali, agrari, giuridici – punti di riferimento stabili, sui quali costruire ogni riflessione.

Anche in questo caso, la casistica elaborata dalle raccolte di usi è assai eterogenea e diversificata. In questo senso, l'art. 1, lett. b), della Raccolta degli usi di Parma del 2009, in materia di compravendita di bovini, dispone che «[L]a garanzia espressa con la formula “sano, giusto e da galantuomo”, rende il venditore garante per tutti i difetti, vizi o infermità che pregiudichino o diminuiscano l'uso al quale l'animale è destinato o il valore dello stesso, fatta eccezione per i vizi esterni ed apparenti. Questi si intendono invece garantiti anch'essi

⁴⁷⁶ Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, cit.

quando il venditore pronunci le parole “non guardare l’animale” o altre equivalenti». L’art. 2, lett. a), terzo paragrafo, della medesima Raccolta, specifica che «[N]elle contrattazioni dei vitelli da allevamento, sempre che l’acquirente li abbia visti e accettati e salvo patti speciali, il venditore, contrariamente a quanto riportato nei due articoli precedenti, non dà né assume garanzia».

Constano ulteriori disposizioni, calibrate su situazioni ben più specifiche, evidentemente settoriali. È il caso, ad esempio, dell’art. 2, lett. e), della Raccolta in parola, ove si stabilisce che «[S]e il venditore garantisce la vaccina pregna e si riscontra che non la è, egli è tenuto a rifondere tutte le spese», mentre, alla successiva lett. f), si prevede che «[S]e la vacca è venduta garantendola sgravata entro un giorno determinato, il venditore, in caso di ritardo del parto, deve pagare al compratore il valore di venticinque litri di latte a prezzo di riferimento per ogni giorno di ritardo o il valore della quantità di latte garantita come produzione giornaliera; se invece la vacca è venduta con la sola indicazione del giorno di compimento della gravidanza, l’indennizzo sopradetto va determinato conteggiando il ritardo a partire dal trentesimo giorno da quello del compimento della gravidanza. Il frasario usato nelle due ipotesi è: per la prima “te la do sgravata al...”; per la seconda “compie al...”».

Peculiare è l’art. 5, ultimo comma, dettato per la vendita di equini, ove si prevede che, qualora il vizio attenga uno degli animali della pariglia, il diritto a risolvere il contratto sussista per entrambi gli esemplari di essa.

In merito alla vendita di suini da macellazione, l’art. 5, primo comma, precisa che «si hanno come garantite, anche senza pattuizione, le condizioni sanitarie che rendano le carni idonee al libero consumo»; il comma successivo stabilisce che «[U]guale tacita garanzia spetta pure per i difetti di “mal castrato” per i soli maschî».

In tema di vendita di colombi, si stabilisce che «[I]l vaiolo è malattia che non dà diritto a protesta, quando il contratto è stato a vista; dà invece diritto a protesta all’arrivo, quando l’acquirente non abbia potuto vederli».

Non mancano disposizioni dedicate alla fissazione di taluni adempimenti, in capo alle parti del contratto. È il caso dell’art. 2, lett. a), par. II, della Raccolta citata, in materia di compravendita di bovini, ove si stabilisce che «[I]l venditore che riceve avviso del vizio o malattia degli animali venduti è tenuto ad accertare la malattia o il vizio denunciati entro otto giorni da quello dell’avviso del protesto ed alla scadenza di tale termine».

Similmente, l'art. 5, quinto e sesto comma, della Raccolta, per la vendita di equini, prevede che «[I]l compratore, dal momento in cui ha dato al venditore avviso di aver riscontrato un vizio redibitorio nell'animale, non può più servirsene, sotto pena di decadenza dall'azione. Decade del pari dall'azione redibitoria il compratore il quale imprima sul corpo dell'animale qualche segno, o faccia su di esso atti di disposizione quali la tosatura, il taglio della coda, la toelettatura in genere e la ferratura. Quest'ultima è consentita solo in caso di necessità, ossia in seguito a perdite di ferri».

Di significativa importanza sono le disposizioni consuetudinarie che hanno l'effetto di modificare – allargandolo o restringendolo – il contenuto della garanzia⁴⁷⁷. L'art. 2, lett. c), della Raccolta in parola, specifica che «[L]a consuetudine parmense nelle compravendite di animali bovini non ammette azione estimatoria (ossia il diritto alla riduzione del prezzo), ma l'azione redibitoria (restituzione dell'animale), salvo diverso accordo fra le parti»⁴⁷⁸, mentre la successiva lett. d) indica che «[I]l compratore decade dall'azione redibitoria se abbia compiuto sull'animale atti di proprietà non giustificati da motivi di urgenza o di necessità, oppure ne abbia fatto uso».

La medesima Raccolta, con riferimento alla compravendita di equini, all'art. 4, dispone che «[L]a garanzia espressa con la formula “sano, giusto e da galantuomo” rende il venditore garante per tutti i difetti, vizi o infermità che pregiudichino o diminuiscano l'uso al quale l'animale è destinato o il valore dello stesso, fatta eccezione per i vizi esterni ed apparenti. Questi si intendono invece garantiti anch'essi quando il venditore pronunci le parole “non guardare l'animale” o altre equivalenti. Le espressioni usate dal venditore, “te lo do per la cavezza”, oppure “a fuoco e fiamma”, oppure “così come è nella stalla” e simili, escludono qualunque garanzia, salvi gli effetti di norme di legge cogenti».

Per la compravendita di suini da allevamento, l'art. 6, primo comma, rileva che «[I]l vizio dei suini compravenduti dà diritto alla riduzione del prezzo in ragione dell'entità del vizio».

⁴⁷⁷ Cfr. G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1043.

Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, cit., ha ammesso l'efficacia dell'art. 14 della raccolta degli usi della provincia di Brescia, ove si stabilisce la presunzione semplice che la malattia, dalla quale siano affetti gli animali compravenduti, sia preesistente alla consegna, là dove denunciata dal compratore entro tre giorni da questa.

⁴⁷⁸ La medesima limitazione è prevista dall'art. 5, terzo comma, relativo alla compravendita di equini.

Circa l'efficacia degli usi *in subiecta materia*, occorre fare richiamo ai meccanismi fondamentali di essi, che consentono di affermare che la loro portata possa scavalcare quella delle norme di legge, anche aventi natura cogente⁴⁷⁹. Il rinvio operato dall'art. 1496 cod. civ., infatti, è costruito in modo tale, da attribuire all'uso una funzione sostitutiva della norma sovraordinata, la quale interviene soltanto quando manchi una consuetudine, atta a regolare il caso di specie⁴⁸⁰.

Sempre per riflesso delle regole generali di funzionamento degli usi normativi, si deve escludere che quelli formati per la compravendita di animali possano sviare rispetto alle norme imperative e inderogabili. Conseguenza immediata e più evidente è che gli usi normativi – al pari delle leggi speciali rilevanti *ex art.* 1496 cod. civ. – non abbiano il potere di derogare al dettato dell'art. 1491 cod. civ., che veicola il principio della non facile riconoscibilità del difetto del bene per l'attivabilità della relativa garanzia, cui è stata attribuita dignità di norma non derogabile, in quanto fondamentale per la regolamentazione della materia⁴⁸¹.

Nonostante parte della giurisprudenza sembri avanzare l'idea che le norme imperative e inderogabili rappresentino l'unico limite di validità⁴⁸², con cui gli usi debbano confrontarsi, pare opportuno, invece, annoverare in detti limiti anche i principi fondamentali dell'ordinamento, rappresentati dall'ordine pubblico e dal buon costume⁴⁸³. Non avrebbe senso, infatti, ridurre i filtri di validità degli usi alle sole disposizioni normative espresse, cui sia attribuito carattere di inamovibilità, lasciando scoperto l'ambito dei principi che espressi non sono, ma che sono posti alla base non soltanto delle singole norme di legge, ma, ben più in generale, della struttura stessa dell'ordinamento.

⁴⁷⁹ In questo senso, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 503, e C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴⁸⁰ Si tratta, evidentemente, di una consuetudine *secundum legem*, che, ai sensi dell'art. 8 delle Preleggi, trovano applicazione in quanto richiamati da altra norma di fonte legale, altrimenti di per sé regolatrice della materia. Sul punto, in particolare, A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., p. 659 s.

Per considerazioni di ordine generale circa l'efficacia degli usi normativi, si veda A. PAVONE LA ROSA, voce *Consuetudine - Usi normativi e usi negoziali*, in *Enc. dir.*, vol. IX, 1961, p. 522 s., ove ulteriori richiami bibliografici.

⁴⁸¹ In dottrina, si veda C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 582.

In giurisprudenza, si veda Cass. civ., 31 ottobre 1955, n. 3563, in *Giur. it.*, 1957, I, c. 415 s.

⁴⁸² Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, cit.

⁴⁸³ Si attesta in questo senso la dottrina compatta: si veda, in particolare, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 503, e G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1043.

La giurisprudenza ha mantenuto, come principale punto di riferimento, l'intangibilità di un livello minimo di tutela del compratore. Ciò ha consentito, a titolo di esempio, di ritenere ammissibili abbreviazioni dei termini a disposizione dell'acquirente, per l'adempimento dei propri oneri volti all'attivazione della garanzia, poiché la natura dei vizi è tale da ammettere – se non addirittura da imporre – una gestione rapida del procedimento⁴⁸⁴. A ben vedere, siffatta posizione è chiara conferma di quanto da ultimo osservato, circa la necessità di includere, tra i limiti all'operatività degli usi, anche i principi fondamentali dell'ordinamento. Com'è ovvio, l'osservanza di standard minimi di tutela dell'acquirente è regola che può essere inferita dal complesso di norme, ma non individuabile *expressis verbis* in alcuna di esse; se si seguisse il percorso che vorrebbe la giurisprudenza sopra citata, difficilmente potrebbe giungersi a questo livello di protezione, mancando una norma (inderogabile) che fungesse da riferimento.

3.3. La disciplina codicistica.

Esaurita la trattazione dei primi due piani normativi di riferimento, considerati dall'art. 1496 cod. civ., rimane da affrontare quello rappresentato dalla generale impostazione del Codice civile in materia di garanzia per la vendita, che, in forza della gerarchia portata dalla norma in parola, trova rilievo in via meramente residuale, esaurita vanamente la ricerca di referenti normativi tra le leggi speciali e gli usi.

⁴⁸⁴ È il caso di Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, cit., in considerazione del fatto che la scienza veterinaria ha dimostrato come i morbi dei suini si manifestino già dopo pochi giorni dall'insorgenza, giustificando la scelta degli usi locali (nella fattispecie, quelli della Provincia di Lucca), di concedere soltanto quaranta giorni al compratore per agire in giudizio.

Al contrario, Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1101 ss., ha giudicato illegittimo, e quindi inefficace, il meccanismo elaborato dagli usi della Provincia di Genova, che collocavano il *dies a quo* per la denuncia dei vizi nel giorno di consegna dell'esemplare, e non in quello dell'effettiva scoperta del difetto. Lo stesso principio è stato successivamente riaffermato da Cass. civ., 30 agosto 2000, n. 11452, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, III, p. 1869.

Parte della dottrina, tuttavia, si è discostata da questo orientamento, ritenendo gli usi autorizzati a derogare liberamente la disciplina dell'individuazione dei termini, inerenti all'azione di garanzia. Ciò, si afferma, in ragione del rinvio effettuato dall'art. 1496 cod. civ. agli usi, che lascerebbe ipotizzare che ad essi sia conferito un ruolo di totale sostituzione alla legge. Si veda C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 583, e dottrina *ivi* richiamata.

Il fatto che si tratti di un intervento di *extrema ratio*, e che possa farsi affidamento a un regime giuridico già predeterminato, non risolve importanti questioni ermeneutiche e applicative, soprattutto di ordine sistematico.

Innanzitutto, occorre stabilire univocamente quando possa ricorrersi alle norme codicistiche. L'affermazione per cui esse trovano rilievo in assenza di leggi speciali o usi, adatti al caso di specie, non è di per sé sufficiente a circoscrivere con chiarezza l'ambito dei casi in cui ciò possa accadere. Per sciogliere il problema, deve farsi riferimento al principio sotteso all'art. 1496 cod. civ., in forza del quale deve tendersi a esportare quanto più possibile la disciplina della materia, allo scopo di consentire una regolamentazione quanto più aderente ai tratti del caso di specie.

Specularmente, ciò significa che l'esternalizzazione della disciplina possa valere soltanto per quanto direttamente riferibile alle fonti extracodicistiche, le quali, non dotate di autonoma valenza, possono intervenire limitatamente a quanto da esse regolato⁴⁸⁵.

Logica conseguenza è che il regime codicistico ritrovi piena considerazione soltanto – e, quindi, ogniqualvolta – le fonti di segno diverso non siano in grado di fornire indicazioni pertinenti al caso di specie⁴⁸⁶. Quando le leggi speciali e gli usi intervengano su alcuni aspetti soltanto della materia, le norme del Codice civile acquistano efficacia per ogni altro settore, che non sia toccato dai primi due livelli della scala gerarchica di fonti⁴⁸⁷. L'esclusione delle disposizioni del Codice, con pieno ed esclusivo intervento di quelle speciali o consuetudinarie, si registra soltanto quando queste ultime forniscano disciplina completa al vizio rilevante, o, comunque, al caso cui si riferiscano⁴⁸⁸.

È evidente che, in quest'ultima ipotesi, la disciplina applicabile deriverebbe da una combinazione di fonti di segno e peso differenti, con possibili nodi di ordine interpretativo. Allo stesso tempo, tuttavia, essa pare essere l'unica soluzione percorribile, se si voglia – com'è doveroso – mantenere il corretto rapporto tra le fonti normative, secondo le intenzioni dell'art. 1496 cod. civ.

⁴⁸⁵ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴⁸⁶ C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 581.

⁴⁸⁷ Così, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 502 s., e D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 867 s.

⁴⁸⁸ P. GRECO-C. COTTINO, *Art. 1470-1547. Della vendita*, cit., p. 296, e C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., p. 930.

È principio di diritto che l'esistenza di leggi speciali o usi, rilevanti per il caso di specie, debba essere provata da una delle parti.

Altro tema fondamentale, relativo all'oggetto del presente studio, attiene alla corretta elencazione delle disposizioni, contenute nel Codice civile, cui debba intendersi rivolto il rinvio dell'art. 1496 cod. civ., che si limita a richiamare le norme che lo precedono. Questa indicazione, come a breve si vedrà, non è precisa, in quanto ragioni di ordine sistematico consentono di allargare il novero delle disposizioni rilevanti.

Procedendo con ordine, il primo ambito normativo sensibile è quello costituito dalle disposizioni dedicate all'azione redibitoria, di cui agli artt. 1492 e seguenti cod. civ., pacificamente ricompresi tra le «norme che precedono» l'art. 1496 cod. civ.

Più controversa, invece, è la possibilità di estendere tale considerazione anche alla garanzia per mancanza di qualità promesse, prevista dall'art. 1497 cod. civ.

Una prima lettura tendeva ad escludere l'attendibilità di questo rimedio, con riferimento alla compravendita di animali, sulla base di un'interpretazione meramente letterale dell'art. 1496 cod. civ.: la garanzia in parola non sarebbe stata applicabile, perché stabilita da un articolo situato dopo rispetto a quello fonte del rinvio, nonché privo di ogni richiamo all'art. 1496 cod. civ., ma recante invece un rimando all'art. 1495 cod. civ.⁴⁸⁹.

Se, da un lato, pare difficilmente contestabile questa conclusione, fondata su elementi oggettivi, dall'altro, non possono essere ignorate circostanze ulteriori, che consentono di superare un'impostazione sì rigida.

Osservando il contenuto dei due rimedi, contenuti agli artt. 1495 e 1497 cod. civ., si coglie l'analogia di regime, in quanto entrambi sono soggetti alle medesime scansioni temporali. La ragione di questa scelta è evidente, e consiste nella volontà del legislatore di porre sullo stesso piano i due percorsi, differenti circa i presupposti – legati alla natura del vizio specificamente rilevato –, ma identici per i possibili esiti, e le modalità di funzionamento. A tal riguardo, si consideri che spesso è arduo distinguere se si verta in un'ipotesi riconducibile all'uno piuttosto che all'altro rimedio, in ragione della potenziale difficoltosa declinazione del difetto. Perciò, l'intento del Codice civile è quello di porre sullo stesso piano i due rimedi, equiparandone i meccanismi di funzionamento.

Ciò, in definitiva, consente di affermare che il rinvio operato dall'art. 1496 cod. civ. alle norme codicistiche comprenda anche la garanzia per mancanza di qualità, recata sì da una disposizione ad esso successiva, ma foriera di un regime del tutto analogo, e per struttura e per *ratio*, a quello direttamente oggetto della considerazione dell'art. 1496 cod.

⁴⁸⁹ Si veda la ricostruzione proposta da C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 582.

civ. In virtù di questa interpretazione sistematica, è possibile, quindi, superare il dato letterale, certamente rilevante, ma forse riduttivo, alla luce di quanto osservato⁴⁹⁰.

Questo approdo è suffragato, altresì, dalla lettura complessiva, e integrata, delle norme in parola. Come detto, l'art. 1497 cod. civ. fa richiamo dell'art. 1495 cod. civ., e non anche dell'art. 1496 cod. civ.; tuttavia, quest'ultimo si riferisce a un'ipotesi di vendita – quella di animali – che rappresenta una specifica declinazione della vendita in generale, cui direttamente si rivolge l'art. 1495 cod. civ. Conseguenza necessaria è, pertanto, che il rinvio dell'art. 1497 cod. civ. debba intendersi ampliato, oltre che alla norma espressamente indicata, anche a tutte quelle che di questa costituiscono integrazione, fra cui l'art. 1496 cod. civ.⁴⁹¹.

3.3.1. Il concetto di vizio rilevante.

Fissata la struttura normativa rilevante della garanzia per vizî dell'animale compravenduto, e i rapporti tra i livelli normativi coinvolti, è ora possibile analizzare il contenuto di questo meccanismo.

In primo luogo, dovranno indagarsi i presupposti necessari, affinché questo si possa - e debba - attivare. S'è detto che la disciplina contemplata dal Codice civile attiene esclusivamente alla materia dei vizî dell'esemplare compravenduto, e della relativa garanzia; da qui, la necessità di determinare in quali casi essa si attivi, individuando quale sia il concetto, a tal fine rilevante, di vizio dell'animale, e quando ricorra una patologia del bene, tale da eccitare il rimedio.

Dopo di che, sarà possibile analizzare i concreti strumenti approntati dall'ordinamento, la cui esperibilità dipende, com'è ovvio, dal tipo di vizio ricorrente nel singolo caso.

Subito deve farsi richiamo del concetto generale di vizio del bene, rilevante ai sensi dell'art. 1490 cod. civ., inteso come il difetto materiale, che impedisca alla *res* di svolgere la

⁴⁹⁰ Sul punto, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 582.

⁴⁹¹ Così, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 582, e dottrina *ivi* richiamata.

Ulteriore derivato è che le leggi speciali e gli usi possano prevalere anche sull'art. 1497 cod. civ., là dove il loro contenuto sia con questo incompatibile.

propria funzione, o che diminuisca sensibilmente il suo valore⁴⁹². Questa definizione deve essere, però, declinata con riferimento alla categoria di beni cui il difetto accede, e cioè gli esemplari di animali, oggetto del contratto di compravendita. Com'è intuitivo, la loro particolare natura importa delle specificità, che si riverberano sui tratti che i difetti possano assumere. A livello generale, si può affermare che il vizio dell'animale compravenduto consista, da un lato, nella malattia o nel morbo che lo affligga, e, dall'altro, nella sussistenza di un'anomalia che ne riduca la produttività, l'utilità o l'incolumità⁴⁹³.

Quando s'è trattato delle leggi speciali, s'è osservato come la compravendita di un animale affetto da uno dei morbi infettivi e diffusivi, richiamato dal d.P.R. n. 320/1954, comporti nullità del contratto. Ciò apre la questione, già in parte accennata, circa la valutazione della malattia, di cui sia affetto l'esemplare oggetto del contratto, che non sia annoverata tra quelle di cui al precitato regolamento. La risposta muove dalle considerazioni avanzate quando s'è trattato di tale legge, relative alle ragioni che portano a stabilire l'assoluta invalidità dei negozi in parola. Se a tale esito deve giungersi in virtù della tutela di valori di ordine costituzionale, quali la salute e l'incolumità pubblica, *a contrariis* deve ritenersi che le malattie, ignorate dal d.P.R. n. 320/1954, non abbiano questa potenzialità lesiva, non raggiungendo una gravità tale da mettere a repentaglio la salute dei consociati. Viene meno ciò che giustifica (*rectius*: impone) la sanzione di nullità del negozio, con la conseguenza che esso dovrà ritenersi presentare un vizio dell'oggetto, e non già una causa di invalidità assoluta⁴⁹⁴.

Ricorre, in questi termini, l'avvicinamento, se non addirittura l'identificazione, dell'esemplare compravenduto ai beni mobili, suscettibile di un impegno e di una valutazione *in primis* economici. La collocazione degli animali nella rete di rapporti commerciali è

⁴⁹² Per l'analisi del tema, nei suoi tratti generali, sia consentito rinviare a A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 479 ss., e B. AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore. Artt. 1490-1499*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012, p. 6 ss.

⁴⁹³ Così, B. AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore. Artt. 1490-1499*, cit., p. 177, e C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., p. 931, *sub nota* 9.

Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, in *www.dejure.it*, ha proposto un concetto ancora più ampio, ricomprendendo le «de alterazioni patologiche di cui si assume essere affetto l'animale, oggetto della compravendita, interessando esse la natura stessa dell'animale, il suo processo di formazione e conservazione».

⁴⁹⁴ A questo approdo giunge, per la giurisprudenza di merito, Trib. Perugia, 26 gennaio 1996, cit. Lo stesso pare potersi evincere da Cass. civ., 24 gennaio 1979, n. 530, cit., che, vigente il r.d. 10 maggio 1914 n. 533, ha ravvisato nullità del contratto solo con riferimento alle malattie infettive, in esso contemplate.

ancora quella originaria, che li valuta alla stregua di ogni altra categoria merceologica. Anche per essi, pertanto, rileva la destinazione cui siano rivolti, e l'idoneità a realizzarla in concreto. Quando ciò non sia possibile, perché sussista un impedimento, va ravvisato un vizio, rilevante ai fini dell'attivazione dei rimedi previsti dalla fonte normativa nella specie applicabile, tra quelle elencate dall'art. 1496 cod. civ. Ciò avviene senza alcuna considerazione delle riflessioni anzi svolte, circa l'acquisizione, da parte della categoria degli animali, di un ruolo nuovo e atipico all'interno del tessuto socio-economico, che parrebbe, quantomeno in alcune occasioni, impedirne un'assimilazione *de plano* al gruppo dei beni mobili. Come già osservato, infatti, questa evoluzione è ancora *in fieri*, e, soprattutto, attiene, a oggi, branche del diritto differenti da quella civilistica, e specificamente contrattuale⁴⁹⁵.

È legittimo, quindi, affermare che la prima (e principale) ipotesi di vizio dell'animale sia rappresentata dalla malattia che impedisca di impiegarlo, per la funzione cui sarebbe astrattamente deputato⁴⁹⁶. La casistica giurisprudenziale ha offerto numerosi esempi di situazioni di tal fatta, con la rilevanza di morbi di carattere e segno differenti, ma aventi in comune l'incisione della potenzialità economica e produttiva dell'esemplare⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ Una prima breccia è aperta dalla considerazione giuridica attribuita alla categoria degli animali d'affezione, la quale trova una (embrionale) regolamentazione nella l. n. 281/1991, rilevante quale legge speciale ai fini che qui interessano, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 1496 cod. civ. Come già s'è visto, e come si riprenderà nel prosieguo, il peculiare rilievo che tali animali assumono per la personalità dei consociati consente di dare risonanza a determinati loro caratteri, che portano a conseguenze affatto singolari anche in punto di vizi e difetti rilevanti.

Una pronuncia statunitense sembra superare, almeno in parte, questa impostazione. *Anderson vs. Farmers Hybrid Co.*, 408 N.E.2d 1194, 1199 (Court of Appeal of Illinois, 1980), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 572 s., intervenuta su un caso di vendita di maiali malati, che hanno causato l'infezione e la morte anche di altri esemplari, ha rilevato che «[T]he changeable nature and health of living creatures, and the potential effect of events and conditions outside the control of the seller on such creatures, lead us to conclude that [it's correct think] that the gilts at issue in this case are not products for purposes of imposing strict liability in tort».

⁴⁹⁶ P. GRECO-C. COTTINO, *Art. 1470-1547. Della vendita*, cit., p. 299, definiscono la malattia come un «tipico vizio incidente sull'utilizzabilità ed il valore della cosa», con la precisazione che la morte dell'esemplare non si limita a determinarne una riduzione qualitativa, ma una definitiva e totale inidoneità all'uso.

⁴⁹⁷ Lo stesso ha fatto la giurisprudenza americana. In *William C. Mitchell, Ltd. vs. Brown*, 576 N.W.2d 342 (Supreme Court of Iowa, 1998), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 573 ss., si controverteva per avere il convenuto venduto all'attore alcuni capi di allevamento rivelatisi poi malati, che avevano infettato altri animali, causandone la morte e l'interruzione dell'attività economica dell'acquirente. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento, ritenendo il venditore colpevole di

Così, è stato il caso di esemplari di Rottweiler affetti da gastroenterite, che ne abbia causato la morte⁴⁹⁸. Parimenti ha ritenuto il giudice, in occasione della compravendita di animali, portatori di noduli tumorali⁴⁹⁹, o colpiti da un'afezione da megaesofago⁵⁰⁰. Diretto rilievo alla funzione dell'animale, quale criterio di valutazione del vizio, è stato attribuito dal Tribunale di Roma⁵⁰¹, allorché ha analizzato il caso di un cavallo purosangue, acquistato a

«negligence, breach of implied warranty of merchantability, and breach of implied warranty of fitness for a particular purpose». Il venditore si è appellato, senza successo, alla previsione recata dallo Statuto dell'Iowa, che esonera da responsabilità il cedente, quando gli animali venduti siano stati sottoposti a controlli, e siano apparsi privi di affezioni.

La pronuncia richiamata è interessante, altresì, perché classifica, in tre gruppi differenti, le declinazioni di *warranty*, individuate dai diversi Stati americani. In primo luogo, si richiamano quegli statuti che escludono ogni garanzia a favore del compratore di animali da reddito vivi. Altri limitano la garanzia ai casi in cui il venditore sappia che gli animali sono malati. Infine, alcuni statuti escludono la responsabilità del venditore solo se dimostri di essere in regola con le previsioni federali e statali in tema di salute degli animali. La legge dell'Iowa, sottesa al caso di specie, invece, richiede che il venditore, alla conclusione del contratto, debba dare comunicazione degli avvenuti controlli al compratore, fornendo prova scritta di questa *disclosure*.

Sul tema, si veda anche *Alpert vs. Thomas*, 643 F. Supp. 1406 (District Court of Vermont, 1986), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 579.

⁴⁹⁸ Cfr. Giudice di Pace Palermo, 9 marzo 2010, in *www.dejure.it*, ove espressamente si precisa che, quanto alla vendita di animali, debbano intendersi per vizi «i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell'animale o diminuiscono il suo prezzo»; nel caso di specie, il giudice di merito ha rigettato la domanda attorea di attivazione della garanzia, ritenendo non provata l'avvenuta *denuntiatio* entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del difetto.

⁴⁹⁹ Così, Trib. Campobasso, 4 novembre 2004, cit., in quanto il morbo è stato ritenuto suscettibile di incidere «sull'idoneità dell'animale a conservarsi in uno stato di salute e vitalità tale da garantire nel tempo la percezione da parte dell'acquirente della utilità connessa all'animale medesimo». Il giudice ha ritenuto superflua la verifica del rispetto dei termini di denuncia da parte dell'acquirente, in quanto il venditore, a fronte di alcune cicatrici presenti sull'esemplare, aveva dichiarato, in sede di conclusione del contratto, che derivassero da un semplice intervento di rimozione di noduli lipidici; ciò è stato ritenuto integrante negazione della sussistenza di ogni vizio, poiché non può reputarsi «esigibile che un uomo di media diligenza e cultura debba sospettare la provenienza da tumore di una semplice cicatrice sul ventre di un cane, specie quando la controparte gli assicuri una tranquillante provenienza». Su quest'ultimo aspetto, si veda anche Cass. civ., 6 maggio 2004, n. 8605, in *Contratti*, 2004, p. 1120 ss., con nota di A. MANIÀCI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*.

⁵⁰⁰ Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, cit.

⁵⁰¹ Trib. Roma, 14 luglio 1995, in *Dir. e giur. agr. e dell'amb.*, 1996, p. 545 ss., con nota di M.F. BIFANO, *Vendita di animali, risoluzione del contratto e provvedimenti cautelari*.

scopo di riproduzione; esso è risultato affetto da sieropositività da arterite virale equina, che, seppur non ne impediva la riproduzione, la rendeva di fatto impraticabile, annullando, così, l'utilità che l'acquirente avrebbe voluto e potuto trarre dal negozio. La vendita di un cane senza *pedigree* è stata ritenuta integrante un vizio riconducibile alla disciplina dell'art. 1495 cod. civ.⁵⁰².

In altra ipotesi, la tutela per i vizi è stata ritenuta attivabile a fronte della mancata assistenza veterinaria, necessitata per particolari situazioni, quale un parto urgente⁵⁰³.

Altri arresti giurisprudenziali hanno escluso la possibilità di attivare la garanzia in parola, quando al vizio sia attribuita rilevanza solo nel caso in cui assuma una determinata manifestazione⁵⁰⁴.

Una riflessione a parte merita il caso in cui il difetto negoziale attenga al numero di animali ceduti. Quando nel contratto si faccia riferimento a una quantità determinata di capi, ricorre un vizio, allorché sia corrispondente alle pattuizioni il numero di capi effettivamente alienati, ma sussistano difetti circa aspetti differenti, come misura, peso o dimensioni di essi. Viceversa, là dove il venditore abbia consegnato esemplari, che pur siano dotati delle caratteristiche e delle qualità pretese dal compratore, ma in un numero

Simile è la situazione sottesa a Trib. Trento, 25 settembre 2015, n. 888, in *www.dejure.it*. Qui, l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo contestava, tra l'altro, che i bovini da lui acquistati allo scopo di produrre latte si fossero rivelati a ciò inidonei, domandando, per conseguenza, la riduzione del *quantum debendi*; il giudice ha rigettato tale domanda, ritenendola non tempestiva, poiché non era stato rispettato il termine di quarantadue giorni, per l'esercizio dell'azione, in ossequio a quanto stabilito sul punto dagli usi della Camera di Commercio di Trento.

Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, cit., specifica che l'inidoneità dell'animale alla sua funzione non debba declinarsi come qualità essenziale, là dove tale inidoneità sia conseguenza di un vizio dell'esemplare.

⁵⁰² Cass. civ., 11 febbraio 2014, n. 3021, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2176 s. La pronuncia ha rigettato la domanda attorea, volta a far rilevare una responsabilità anche extracontrattuale del venditore, ritenendo che una compravendita di tal segno intervenisse su piani riconducibili in via esclusiva al negozio, e come tali soggetti alla sola disciplina dell'art. 1495 cod. civ., con il conseguente diniego di tutela, in ragione dell'avvenuta decorrenza dei relativi termini.

In modo differente la giurisprudenza americana si è espressa nel caso *O'Connor vs. Judith B. and Roger C. Young, Inc.*, 1995 U.S. Dist. LEXIS 21111 (California, 1995), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 579, che ha escluso il risarcimento a seguito della vendita di un cavallo risultato affetto da un morbo, che gli impediva di gareggiare.

⁵⁰³ Cass. civ., 11 febbraio 1969, n. 472, in *Giust. civ. Mass.*, 1969, p. 237 s.

⁵⁰⁴ Così, Cass. civ., 15 gennaio 1976, n. 128, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, p. 64.

inferiore rispetto a quanto stabilito in contratto, si profila un'ipotesi di inadempimento parziale, nel qual caso il compratore, senza i vincoli temporali scanditi dall'art. 1495 cod. civ., potrà attivare i tipici rimedi contrattuali, per le ipotesi di tal fatta⁵⁰⁵.

Da rilevare, poi, che il vizio, per poter dare luogo all'applicazione della relativa garanzia, deve essere preesistente alla vendita; se successivo, si discorre di inesatto adempimento, con l'attivazione dell'art. 1218 cod. civ.⁵⁰⁶.

La gerarchia elaborata dall'art. 1496 cod. civ. vale anche per l'individuazione degli elementi che distribuiscono, tra le parti, l'onere di dimostrare il difetto.

Così, un primo referente in tal senso deve essere scorto tra le leggi speciali, o tra gli usi. L'esperienza insegna che la particolare natura delle operazioni negoziali in parola ha comportato il proliferare di numerose, e significative, consuetudini, che non sempre rappresentano una declinazione puntuale dei generali principî codicistici. È il caso, ancora una volta, degli usi della Raccolta 2009 della Provincia di Parma, dove, con riferimento alla vendita di bovini, si stabilisce che la vendita accompagnata dalla garanzia, espressa con la formula «sano, giusto e da galantuomo», tuteli il compratore per tutti i difetti, i vizi o le infermità, che pregiudichino o diminuiscano l'uso al quale l'animale è destinato, oppure il suo valore; ciò, ad eccetto dei vizi esterni ed apparenti, per i quali la garanzia sussiste ogniqualvolta il venditore pronunci le parole «non guardare l'animale» o altre equivalenti (art. 1, lett. b)⁵⁰⁷. Addirittura, quando l'alienante utilizzi l'espressione del venditore «ti dò la bestia a piacimento» o simili, il compratore è autorizzato a rifiutare gli esemplari senza alcuna giustificazione, dandone comunicazione alla controparte entro otto giorni dalla consegna (art. 1, lett. c).

Quando manchino indicazioni provenienti da queste specifiche fonti, il riferimento deve andare ai generali principî codicistici. Di conseguenza, il venditore è tenuto a prestare la garanzia per il vizio, a prescindere dalla ricorrenza di colpa, per il solo fatto della sua

⁵⁰⁵ Cass. civ., 6 novembre 1991, n. 11834, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 684 ss.

In dottrina, si vedano B. AGOSTINIS, *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore. Artt. 1490-1499*, cit., p. 177 s., e G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1043 s.

⁵⁰⁶ Così, E. BATTELLI, *Vendita di animali, garanzia per i vizi e risoluzione del contratto*, nota a Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, in *Giur. it.*, 2005, I, p. 475 ss.

⁵⁰⁷ È simile il dettato dell'art. 4 della sezione dedicata alla vendita di equini, della Raccolta di usi in parola.

sussistenza⁵⁰⁸. Ciò, ad eccezione del caso in cui il compratore fosse a conoscenza dei difetti, salvo quando controparte gli avesse assicurato che l'esemplare ne fosse esente, o quando questa li avesse occultati⁵⁰⁹. Riflesso ne è che, là dove il vizio si sia palesato qualche tempo dopo la consegna dell'animale, sia onere del venditore, al fine di andare esente da responsabilità, dimostrare che esso sia da ascrivere a cause non imputabili all'esemplare, e che la malattia derivi, pertanto, da fatti sopravvenuti⁵¹⁰. Sul compratore incombe soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio, e la sua entità⁵¹¹.

3.3.2. La mancanza di qualità.

Accanto alla categoria dei vizî del bene, si colloca quella della mancanza di qualità essenziali.

A livello generale, sono essenziali le qualità attinenti a misura, materia, struttura del bene, e che si dimostrino indispensabili per l'uso, cui esso sia normalmente destinato⁵¹². La conseguenza è che il venditore è tenuto a garantire dette qualità, anche se manchi ogni riferimento di esse nel negozio di compravendita.

Per l'ipotesi di vendita di *genus*, si deve fare riferimento alla qualità media del bene; là dove, però, le parti abbiano stabilito un prezzo sensibilmente superiore, o inferiore, alla media, si presuppone che esse abbiano voluto fare riferimento a qualità, concretamente

⁵⁰⁸ Sul punto, Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 639, in *Contratti*, 2000, p. 903 ss., con nota di F. CAPOLUONGO, *Vizî della cosa venduta e natura della responsabilità del venditore*.

⁵⁰⁹ Affinché possa dirsi ricorrente quest'ultima ipotesi, si richiede un comportamento attivo di parte venditrice, rimanendo insufficiente il mero silenzio di questa, o la sua inerzia. Così, Cass. civ., 22 febbraio 2011, n. 4278, in *www.dejure.it*.

⁵¹⁰ In questo senso, Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, cit. Nel caso di specie, il compratore di un cucciolo di pastore tedesco aveva agito contro il venditore, lamentando che l'animale fosse risultato affetto da malattia congenita, che era esitata nel decesso dell'animale. Il giudice di legittimità ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda, sulla base della considerazione che l'attore non avesse atteso al proprio onere probatorio, consistente nel dimostrare che il difetto - patologico e letale - non fosse da ascrivere a cause accidentali, sopravvenute all'acquisto.

Nello stesso senso, anche Cass. civ., 6 maggio 2004, n. 8605, cit.

⁵¹¹ E. BATTELLI, *Vendita di animali, garanzia per i vizî e risoluzione del contratto*, cit., p. 476 s.

⁵¹² Per le indicazioni fondamentali sul tema, sia consentito rinviare a D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 765 ss., e C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., p. 296 s.

ricorrenti, superiori o inferiori alla media. Allo stesso modo, sono da considerarsi qualità essenziali quelle, la cui presenza sia stata espressamente indicata dal venditore al destinatario di una specifica offerta di acquisto, ancorché non siano state riprese nel contratto di acquisto⁵¹³.

Parallelamente, si colloca la categoria relativa alle qualità promesse, che rilevano, anche ai fini della garanzia, soltanto quando dedotte nel contratto, ancorché in maniera implicita⁵¹⁴. In questo modo, trovano considerazione le qualità inerenti all'uso diverso, rispetto a quello proprio del bene, oppure quelle che afferiscono all'utilizzo tipico di esso, ma specifiche dell'esemplare dedotto in contratto⁵¹⁵.

Ancóra differente è la figura delle qualità apparenti, relative a quanto paia esistere, circa il bene oggetto del negozio⁵¹⁶.

Questi aspetti di ordine generale devono trovare declinazione all'interno del tema oggetto del presente studio, sì da comprendere se, e in che termini, essi assumano caratteri peculiari, quando attengano alla compravendita di animali.

La prima difficoltà deriva dal fatto che, come osservato, manca una definizione generale di qualità del bene, e, di riflesso, una definizione di qualità specificamente attribuibili agli animali compravenduti. Le caratteristiche che le norme – le leggi speciali *in primis* – elencano, relativamente alle specie di volta in volta considerate, non possono essere identificate come qualità essenziali del bene, poiché il legislatore le ha intese a fini differenti, spesso come presupposti per l'applicazione di particolari regimi giuridici, o per l'attivazione di peculiari trattamenti.

Ciononostante, la giurisprudenza ha talvolta richiamato la figura della mancanza di qualità, per ipotesi di compravendita di animale portatore di difetti. Tuttavia, una rapida disamina delle pronunzie disponibili consente di cogliere che si tratta di situazioni in cui gli

⁵¹³ Cass. civ., 3 aprile 1997, n. 2885, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 523, poiché si considera «conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione».

⁵¹⁴ Cass. civ., 12 ottobre 2012, n. 17485, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, p. 1207, al riguardo, precisa come si fuoriesca dalla situazione ora prospettata, quando determinate qualità vengano indicate dai paciscenti come possibile rischio futuro, in forza dell'alea, pur parziale, che attenga alla compravendita.

⁵¹⁵ D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 768 s.

⁵¹⁶ Sul punto, C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, cit., p. 301.

esemplari erano affetti da malattie, che incidavano sulla loro funzionalità, tali da doversi qualificare come vizi del bene⁵¹⁷.

La sensazione che se ne trae, pertanto, è che, dal lato pratico e applicativo, non sia dato ravvedere alcuna reale distinzione, tra la categoria dei vizi redibitori e la mancanza di qualità essenziali, con riferimento alla compravendita di animali, poiché in entrambi i casi il riferimento concerne difetti, che riducono, in modo più o meno significativo, il valore dell'esemplare, e la sua idoneità a svolgere la funzione tipica, o, comunque, legittimamente attendibile⁵¹⁸. Questa soluzione pare la preferibile, anche perché l'unica in grado di allontanare il rischio di sovrapposizioni tra i due concetti, con un vano appesantimento del

⁵¹⁷ Cfr. Cass. civ., 12 gennaio 1980, n. 276, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, p. 123, in riferimento alla compravendita di suini, destinati alla macellazione ed alla vendita ai consumatori, colpiti da anemia delle carni, che ne ha determinato l'annoveramento in tipo diverso da quello pattuito.

Trib. Cagliari, 25 maggio 1994, in *www.dejure.it*, identifica la mancanza di qualità promesse nell'incapacità di un cane, venduto come da guardia, di svolgere il relativo servizio.

Tra le pronunce più risalenti si veda Cass. civ., 4 aprile 1962, n. 684, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1328.

⁵¹⁸ Una conferma di questo assunto arriva da Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, cit., ove si attesta che «l'inidoneità dell'animale compravenduto rispetto all'uso cui l'acquirente lo vuole destinare può dipendere non solo dalla mancanza delle qualità essenziali, ma anche da vizi redibitori». L'arresto pare, quindi, rinunciare a tracciare una salda distinzione tra le due categorie, ammettendo che l'impossibilità ad attendere alle funzioni proprie dell'esemplare possa essere conseguenza dell'uno o dell'altro difetto, annullando, di fatto, ogni rilevanza circa la loro distinzione.

La dottrina maggioritaria si è espressa nel senso dell'irrelevanza della suddivisione in due categorie, in ragione dell'identità del regime giuridico applicabile. In questo senso, soprattutto, v.: A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 470; D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 762; G.B. FERRI, *La vendita in generale - Le obbligazioni del venditore - Le obbligazioni del compratore*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. 11, *Obbligazioni e contratti*, t. 3, Torino, 2000, II ed., p. 559.

Con diretto riferimento al tema che qui interessa, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 503, ha chiaramente affermato che l'art. 1496 cod. civ. si applica, indistintamente, ai vizi e alla mancanza di qualità essenziali. Si veda, altresì, M. SARGENTI, *Vizi, mancanza di qualità e malattie nella compravendita di animali (appunti di storia della giurisprudenza)*, in *Foro pad.*, 1969, III, c. 18.

Altra dottrina, invece, si è espressa favorevolmente, circa la distinzione tra le due categorie, specificamente con riferimento alla compravendita di animali. L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 216, a tal proposito, riserva all'alveo dei vizi la possibilità di sottoporre le azioni edilizie ai termini speciali, eventualmente previsti dagli usi locali esistenti in materia.

In quest'ultimo senso, v. pure Cass. civ., 4 aprile 1962, n. 684, cit.

ragionamento giuridico, che non potrebbe, peraltro, che sfociare nel medesimo risultato applicativo⁵¹⁹.

3.3.3. Il contenuto della garanzia.

Completata così la definizione del quadro di riferimento, con l'indicazione dei difetti rilevanti per la disciplina della vendita di animali, è possibile procedere con l'analisi puntuale degli strumenti di tutela approntati dal legislatore.

Pare opportuna una considerazione di ordine generale, che funge da minimo comune denominatore per ognuna delle fattispecie remediali, che verranno considerate. L'impianto fondamentale del Codice civile del 1942 è orientato nel collocare la posizione del contraente, che abbia inciso le ragioni della controparte, nell'alveo della responsabilità contrattuale. Accanto ad essa, per le ipotesi in cui la vanificazione delle altrui pretese sia conseguenza di un inadempimento del venditore, in ordine al bene oggetto del negozio, si colloca un rimedio ulteriore, declinato come obbligazione di garanzia, di cui si trova indicazione negli artt. 1476, n. 3, e 1490, primo comma, cod. civ.⁵²⁰.

Circa le modalità di funzionamento della garanzia, occorre subito richiamare i principi generali della materia, che depongono per la qualificazione oggettiva della responsabilità del venditore, che risponde dei vizi per il solo fatto della loro presenza, a prescindere dall'imputabilità, o meno, degli stessi, ad eccezione del caso in cui i difetti fossero noti al compratore, o da questi facilmente riconoscibili, non avendone il venditore negata la sussistenza. La ragione di questa vistosa deroga dall'ordinario costruito delle responsabilità contrattuali è presto individuabile, e consiste nell'intento del legislatore di reagire direttamente alla mancata realizzazione degli scopi attesi del contratto di scambio, che determina un'insopportabile alterazione del sinallagma negoziale⁵²¹.

⁵¹⁹ Nello stesso modo, G. TRAVAGLINO – M. TIBY, *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, cit., p. 1044.

Va comunque ricordato che in alcune occasioni la giurisprudenza ha precisato la differenza, circa l'elemento soggettivo che debba caratterizzare la posizione del venditore: per la garanzia *ex art. 1492 cod. civ.* non è richiesta la colpa, contrariamente a quanto attiene alla fattispecie di cui all'art. 1497 cod. civ. In questo senso, in luogo di tante, si veda Cass. civ., 18 maggio 2009, n. 11423, in *www.dejure.it*.

⁵²⁰ Lo precisa C.G. TERRANOVA, *La garanzia per i vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, p. 69, ove si rileva che l'attuale formulazione dell'istituto tiene luogo dell'espressione «garanzia redibitoria», di matrice romanistica.

⁵²¹ A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 387.

Se, dal punto di vista empirico, la garanzia è un fenomeno che gravita attorno a un episodio patologico dello scambio, dal punto di vista prettamente giuridico essa impone riflessioni più complesse, soprattutto in ragione dell'impossibilità di ricondurre la figura dell'obbligazione di garanzia alla figura generale della responsabilità di cui agli artt. 1218 e 1453 cod. civ.

Conviene, in definitiva, condividere quegli orientamenti che riconoscono una figura di responsabilità speciale, retta da norme sue proprie, che ne sono all'un tempo fonte, causa di specialità e disciplina, e che la dottrina preferibile inquadra come responsabilità da contratto⁵²².

Siffatta specialità emerge in tre ordini differenti di norme, ciascuno dei quali portatore di peculiarità singolari, che colorano in modo determinante l'impianto generale dell'istituto.

Il primo di essi attiene alle disposizioni, tra cui risiedono quelle direttamente coinvolte dalla presente riflessione, relative alla garanzia per evizione e per vizi (artt. 1478, 1497 e 1512 cod. civ.), il cui tratto determinante consiste nella circostanza che l'attivazione del rimedio deriva da fatti consistenti nell'inattuazione, o nell'imperfetta attuazione, del risultato contrattuale, anteriori alla conclusione del negozio⁵²³.

In altre sedi normative, di matrice comunitaria, si rinvengono le basi per la garanzia legale per difetto di conformità del bene al contratto, di cui agli artt. 128-135 del Codice del consumo. Qua non ricorre una garanzia *stricto sensu* intesa, poiché l'attivazione dei rimedi si ricollega all'inadempimento, di parte venditrice, di consegnare beni aventi caratteristiche corrispondenti a quelle pattuite⁵²⁴.

Infine, si registra l'autotutela contrattuale di cui agli artt. 1514-1519, 1525 e 1526 cod. civ., per cui ciascuna parte dell'accordo è investita di poteri autonomi di intervento, a fronte dell'inadempimento dell'altra⁵²⁵.

⁵²² In questo senso, si vedano soprattutto, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 385 s., e M.P. MANTOVANI, *I vizi redibitori nel contratto di compravendita*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 89 s.

⁵²³ Cfr. A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 362 s.

⁵²⁴ A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 363.

⁵²⁵ La specialità consiste nel fatto che la percorribilità di siffatti rimedi è subordinata a presupposti peculiari, al pari delle scadenze temporali per ciò previste, e degli effetti in cui essi sfocino: così, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 363.

In definitiva, la garanzia per i vizi¹ presuppone un vincolo di valenza giuridica, che, se violato, determina l'insorgenza di una responsabilità speciale da contratto, che sanziona (e offre tutela per) una realizzazione difettosa dell'effetto traslativo del negozio, cagionata da una devianza materiale del bene, preesistente al momento del passaggio della titolarità.

La trasposizione di questa struttura, nel tema che direttamente ci occupa, porta a focalizzare l'indagine sulla natura, e ancor prima sulla provenienza, dei difetti dell'animale compravenduto.

In primo luogo, si deve valutare se essi, o quantomeno i loro fattori generatori, fossero presenti nell'esemplare al momento della conclusione del negozio, o se, al contrario, siano sopravvenuti in un momento successivo. Solo nel primo caso, infatti, il compratore può essere chiamato a tenere indenne controparte, per il detrimento che questa abbia patito; nella seconda ipotesi, invece, nulla potrà essere preteso dall'acquirente. Non potrebbe essere diversamente, sulla base delle osservazioni mosse prima. Se la garanzia è attivabile soltanto come reazione per un difetto insito nel bene anteriormente al trasferimento, deve giocoforza verificarsi che la malattia dell'animale, quantunque manifestatasi posteriormente alla cessione, abbia trovato causa in un fattore già presente nell'esemplare, anche se soltanto a livello endemico.

Questo vale, intuitivamente, per ogni ipotesi di vizio dell'animale, che deve potersi ascrivere a un fattore preesistente al negozio, anche afferente alla genetica dell'esemplare. Diversamente, se il difetto – malattia, inidoneità, disfunzione – sia da imputarsi a una causa sopravvenuta al perfezionamento del contratto, cessa il nesso causale che giustifica l'attivazione della garanzia per responsabilità del venditore, in quanto il fenomeno fuoriesce dal suo ambito di responsabilità. In questo caso, il compratore, per evitare di dover sostenere la perdita economica, dovrà individuare - se vi sia - il soggetto cui addossare la responsabilità per la sopravvenienza, e ricercare qui il suo ristoro.

Da ciò discende direttamente la questione della prova circa la sussistenza dei vizi², nei termini ora illustrati. Il riparto del relativo onere riflette la natura speciale della responsabilità, che, come osservato, ha una connotazione chiaramente oggettiva. Spetta, pertanto, al venditore dell'animale dimostrare che la malattia, o comunque il vizio

Non sfugga che i tratti sopra ripercorsi non esauriscono le possibili declinazioni delle violazioni, relative al contratto di compravendita. Per tutti i casi in cui non sia attivabile uno strumento ricompreso nella garanzia *ad hoc* disposta, rimangono attivabili gli ordinari percorsi di tutela contrattuale, retti dalle norme di diritto comune. Sul punto, ancora, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 363.

denunciato, dipendano da cause sopravvenute alla conclusione del negozio; in mancanza di tale prova, egli è tenuto a rispondere, tenendo garantito l'acquirente⁵²⁶.

Una situazione particolare si registra quando si rifletta sull'applicabilità, alla vendita di animali, dell'art. 1477, terzo comma, cod. civ., ove si dispone che il venditore debba accompagnare il bene con «i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso». In primo luogo, è opportuno individuare quali siano i documenti che possano, o debbano, essere forniti all'acquirente dell'animale. Non potendo affrontarsi, nella presente sede, ogni specifica ipotesi prevista nella legislazione speciale, sia consentito un generale riferimento alle certificazioni veterinarie, che attestino il buono stato di salute dell'esemplare compravenduto.

Orbene, subito si deve riportare la posizione della giurisprudenza che ha escluso tali certificazioni dalla documentazione rilevante ai sensi della norma in discorso, non rappresentandone, la mancata consegna, una violazione suscettibile di importare l'attivazione dei rimedi per inadempimento del venditore⁵²⁷.

⁵²⁶ Questo è stato sostenuto anche dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto. Ad esempio, Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, cit., occupandosi del caso di un esemplare di pastore tedesco morto per megaloesofago, patologia solitamente congenita, ha stabilito essere «onere del venditore, che voglia essere esonerato dal prestare la garanzia, dimostrare che la malattia sia stata provocata dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche». Nella fattispecie il giudice aveva ritenuto non raggiunta tale prova, investendo l'alienante della conseguente responsabilità.

⁵²⁷ È il caso di Cass. civ., 19 marzo 1981, n. 1631, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 631, che ha stabilito che «il certificato mod. D (servizio veterinario) rilasciato dal veterinario provinciale ai sensi dell'art. 11 del d.m. 1 giugno 1968 (sul piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), per comprovare la provenienza degli animali da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi controllato dallo Stato, non costituisce una forma obbligatoria di garanzia dovuta dal venditore, ma ha la semplice funzione di far presumere - sino a prova contraria a carico dell'acquirente e per il limitato periodo di quindici giorni - che gli animali compravenduti sono indenni da tubercolosi, sicché non integra una elusione della garanzia per vizi cui è tenuto l'alienante la mancata consegna da parte di quest'ultimo all'acquirente del suindicato certificato».

Allo stesso modo, si è espressa Cass. civ., 28 giugno 1993, n. 7134, in *www.dejure.it*, anche per quanto riguarda la precisazione che tale mancata consegna non vale a integrare l'ingannevole silenzio del venditore circa i vizi del bene, rilevante ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ.

Cass. civ., 22 febbraio 2011, n. 4278, cit., poi, ricollega l'insussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione veterinaria al fatto che l'incommerciabilità degli animali ricorra soltanto in presenza di malattie contagiose, previste dal regolamento di polizia veterinaria.

In senso opposto si è pronunciata la corte di merito di Roma, pel caso di un cavallo purosangue da riproduzione, rivelatosi poi malato e quindi inidoneo allo scopo, al cui acquirente non era stato consegnato il certificato di idoneità alla riproduzione⁵²⁸.

A parere di chi scrive, è da condividersi questo secondo orientamento, se non altro per la funzione che svolgono i documenti attestanti la sanità degli esemplari, redatti dall'autorità veterinaria. Siffatte certificazioni perseguono obiettivi di tutela, oltre che della bontà dell'operazione di compravendita, anche dell'integrità della salute pubblica. Degradare la mancata consegna di questi titoli a mera fonte di presunzione – peraltro *iuris tantum* – della salubrità dell'animale acquistato pare decisamente inopportuno, oltre che illogico, nell'ottica di sistema per come delineata. L'unico modo ipotizzabile per valorizzare adeguatamente le previsioni procedurali e documentali, previste in particolare dalle leggi speciali, è quello di intendere la consegna delle certificazioni veterinarie come parte necessaria dell'obbligazione del venditore, il cui mancato assolvimento possa portare all'attivazione dei rimedi di legge, quantomeno quando ciò si accompagni alla malattia dell'animale, nel qual caso si assisterebbe a un duplice inadempimento, e di garanzia e di consegna della documentazione veterinaria⁵²⁹.

Quanto ai rimedi concretamente esperibili, la scelta ricade, com'è ovvio, su quelli previsti dalla fonte normativa nel concreto applicabile, secondo la gerarchia dell'art. 1496 cod. civ.

A livello generale, la tutela giuridica percorribile, a fronte di vizî redibitorî e di mancanza di qualità promesse, consiste nell'opzione tra la risoluzione del contratto, con il conseguente rimborso per il prezzo pagato per l'acquisto dell'animale (così detta azione redibitoria), e la riduzione parziale del prezzo, o un suo parziale rimborso (azione estimatoria). Nel silenzio del legislatore, non paiono sussistere elementi che fondatamente

⁵²⁸ Trib. Roma, 14 luglio 1995, cit.

⁵²⁹ Ciò è in linea con la posizione di parte della dottrina, che, sulla base della considerazione per cui la sussistenza dello stato di fatto, portato dalla certificazione, prevale sulla mancanza della relativa giustificazione, ritiene che la mancata consegna costituisca un mero inadempimento, inidoneo a condurre alla risoluzione del contratto. Così, U. GRASSI, *Commento all'art. 1477 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1470-1547. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 219 s.

Nell'ipotesi sottesa alla citata Trib. Roma, 14 luglio 1995, cit., l'esito processuale non è stato quello della risoluzione del contratto, né quello di altro rimedio, propriamente dettato per i vizî del bene, poiché il giudice ha adottato un provvedimento cautelare di sequestro conservativo.

escludano la possibilità, per l'acquirente, di proporre entrambe le domande nel medesimo giudizio, in via gradata l'una rispetto all'altra⁵³⁰.

Non sussistono vincoli in capo al compratore, che decida di agire per la risoluzione del negozio. A tal proposito, pare corretta la tesi di chi sottolinea⁵³¹ come non rilevi la valutazione della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., per stabilire la possibilità, o meno, di far caducare gli effetti del contratto. Il legislatore, infatti, nel formulare la lettera dell'art. 1492 cod. civ., è stato molto chiaro nel non aggiungere alcun criterio, né alcun rimando, alla facoltà lasciata al compratore deluso. Quando siano assenti le qualità promesse, invece, la risolvibilità del contratto non risente della disciplina portata dagli usi, ed è liberamente percorribile dal compratore.

Pare doversi ammettere la risoluzione parziale del contratto con oggetto viziato, quando esso attenga a una pluralità di animali. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale possibilità, quando l'indagine sulla volontà contrattuale dimostri l'interesse del compratore a trattenere la parte di prestazione correttamente adempiuta⁵³². La lettera dell'art. 1492 cod. civ. è tale da esaltare al massimo grado la volontà del contraente deluso, sicché decisa considerazione deve essere attribuita alla scelta del compratore, nel trattenere una parte dell'acquisto, o nell'agire per la risoluzione dell'intero.

Si pensi all'ipotesi, in cui l'acquirente si sia procurato un numero elevato di bovini, per ampliare il proprio allevamento. Là dove una parte soltanto di detti capi sia viziata – perché, a titolo di esempio, affetta da patologia che impedisca di produrre latte utilizzabile per l'uomo – non v'è ragione per escludere la facoltà dell'acquirente di ottenere la caducazione del contratto, unicamente per detto novero, salvando l'acquisto dei capi sani. Ciò, ferma restando la facoltà del compratore di domandare la risoluzione per l'intero, se ciò risponda al suo interesse.

Circa le conseguenze della risoluzione del contratto, si fa richiamo all'art. 1493 cod. civ., che impone, al venditore, la restituzione del prezzo e delle spese e i pagamenti,

⁵³⁰ In questo senso, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 489 s.

Diverse, tuttavia, le posizioni contrarie. In dottrina, si veda C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 575, mentre, per la giurisprudenza, su un piano generale, Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 1988, n. 2565, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2975 ss.

⁵³¹ A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 487. *Contra*, F. GALGANO, voce *Vendita (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, 1993, p. 494.

⁵³² Cass. civ., 13 dicembre 2010, n. 25157, in *www.dejure.it*.

effettuati per la vendita. In esse, è lecito supporre possano rientrare anche quelle che il compratore abbia dovuto affrontare per la conclusione e l'esecuzione del contratto, e per il mantenimento e le cure dell'animale, per il periodo in cui questo sia rimasto presso di lui⁵³³.

3.3.4. Il risarcimento del danno.

Oltre ai rimedi incidenti, in modo diretto, sul vincolo negoziale, l'art. 1494 cod. civ. accorda al compratore la facoltà di domandare il risarcimento del danno. A tal riguardo, occorre distinguere tra le due singole declinazioni, riconducibili ai due commi della disposizione.

Il primo contempla una figura di responsabilità per inadempimento del venditore, di matrice contrattuale; egli è tenuto a rispondere, in quanto il risultato, concretamente derivato dall'esecuzione del contratto in capo alla controparte, non è quello preventivato, e che quest'ultima poteva lecitamente attendersi⁵³⁴. Ciò consente di individuare la possibile estensione della domanda di risarcimento: essa deve tendere a ristorare l'acquirente dell'interesse positivo, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, sì da riportare tale parte nella condizione che avrebbe conosciuto, se l'esemplare acquistato fosse stato immune da vizi⁵³⁵.

Questa regola di principio dev'essere ora declinata secondo due direttrici. Da un lato, essa va parametrata al rimedio esperito nel caso concreto, e, dall'altro lato e in particolare, deve essere calibrata al riferimento peculiare dei beni, oggetto dei contratti di cui si discorre. Circa il primo aspetto, qualora il compratore abbia optato per la risoluzione del contratto, il danno di cui possa domandare il risarcimento coincide con la differenza tra il prezzo pagato, e il maggior valore del bene, per come privo di difetti, o tra il valore dell'animale viziato e la somma sborsata per il reperimento di un sostituto, unitamente al detrimento derivante dal totale o parziale inutilizzo del primo. Nel caso in cui, invece, il compratore abbia optato per l'azione estimatoria, il ristoro deve mirare a eliminare i danni che ancora residuino dopo la diminuzione del prezzo, e cioè nello scarto tra gli utili

⁵³³ A ciò si devono aggiungere gli interessi *ex art.* 1282 cod. civ. sul prezzo di vendita.

⁵³⁴ Cfr. F. GALGANO, voce *Vendita (dir. priv.)*, cit., p. 494 s. Parimenti, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 491, fa riferimento al rimprovero, che si possa muovere al venditore, consistente nel non aver verificato preventivamente la propria capacità a far fronte al programma negoziale.

⁵³⁵ Così, chiaramente, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 492.

derivanti (o derivabili) dall'utilizzo dell'esemplare, rispettivamente prima e dopo la rimodulazione del corrispettivo. A ciò possono aggiungersi le spese sostenute per l'eliminazione dei difetti.

Come si diceva, la seconda, e più spinosa, questione attiene alla declinazione di siffatti principi, nell'ambito negoziale, oggetto delle presenti riflessioni. È chiaro, infatti, che la particolare natura degli animali può complicare, anche sensibilmente, l'applicazione degli illustrati criteri, che si attestano su un piano eminentemente economico.

Minori difficoltà attengono al caso in cui la compravendita tenda a fini esclusivamente produttivi, poiché le valutazioni intorno ai risultati cui miri l'applicazione dei rimedi disponibili riposa sul medesimo piano. Così, l'eventuale riduzione del prezzo, e il risarcimento del danno, consistono nel calcolo aritmetico di pregiudizio e utilità, attinenti al caso di specie⁵³⁶.

Diversamente, quando il difetto attenga a una sfera differente, non suscettibile di immediata valutazione patrimoniale, come il caso di acquisto di un animale da affezione, o destinato ad essere impiegato nella *pet-therapy*, rivelatosi inidoneo a tale scopo. È evidente la mancanza di riferimenti sicuri, cui attagliare il calcolo del *quantum* di riduzione del prezzo, e di danno risarcibile. In questi casi, la soluzione può essere trovata, con ogni probabilità, attraverso una comparazione del prezzo di acquisto con l'utilizzo atteso del bene, con diretto riferimento al contesto, in cui questo sarebbe dovuto avvenire. Così, per sciogliere l'esempio, si può pensare che nell'ipotesi di un cane acquistato per svolgere *pet-therapy*, ma dimostratosi a ciò inidoneo, il risarcimento del danno possa tenere conto dell'impatto del mancato utilizzo dell'esemplare, in ragione del numero di pazienti delusi, del mancato introito che ne derivi, dal numero di affidamenti ridotti, e della conseguente diminuzione del giro di affari.

Nel secondo esempio sopra riportato, relativo alla vendita di un animale per affezione, il ragionamento è differente, e si rivela meno agevole individuare punti di riferimento sicuri. Come osservato in precedenza, la relazione uomo-animale d'affezione esula dai consueti canoni economici e patrimoniali, in quanto essa riposa su una dimensione legata alla personalità dell'individuo, che viene arricchita, talvolta completata,

⁵³⁶ È il caso sotteso ad App. Bologna, 2 febbraio 2016, n. 193, in *www.dejure.it*, riferita alla compravendita di una partita di pulcini, rivelatasi in parte viziata. Nel ricostruire la vicenda, la corte territoriale, pur con valutazione ipotetica, afferma che «la domanda di riduzione del prezzo proposta dal YY. ex art. 1492 cod. civ. sarebbe stata accolta nella misura del 10% del prezzo di vendita (€ 709.074), ossia la percentuale della partita viziata da malattia genetica»; in conclusione, però, si esclude il risarcimento del danno, ritenuto non provato.

dal rapporto che si instauri con l'animale. È evidente l'assenza di una valutabilità direttamente patrimoniale di tale rapporto; manca, al contempo, un impiego dell'esemplare, foriero di vantaggi o utilità economiche. Addirittura, a ben vedere, manca un vero e proprio interesse patrimoniale, in capo all'acquirente.

S'impone, doverosa, una considerazione. Il tema di cui si tratta nella presente sede diverge da quello, già affrontato *supra*⁵³⁷, relativo al danno da uccisione di un animale da affezione, quand'anche in conseguenza di una malattia esistente al momento dell'acquisto. Questo attiene alla valutazione della configurabilità di un danno interspecifico, inerente al legame tra l'uomo e l'animale, e deriva dalla rottura di tale nesso. Nel caso di garanzia della vendita, invece, si discorre del detrimento che l'acquirente abbia sofferto, non già per la perdita di un referente necessario alla strutturazione della propria personalità, ma in séguito ad un inadempimento negoziale, per un difetto del bene-esemplare. Può certamente accadere che il vizio porti alla morte dell'animale; in questo caso, si attiveranno le riflessioni mosse a tal riguardo, e alle quali si rinvia. Quando, però, manchi questa conseguenza, si rimane nell'ambito del vizio del bene, come causa di inidoneità a svolgere una funzione, con esiti almeno parzialmente differenti.

Al pari delle ipotesi precedenti, il computo di una parte del ristoro attiene al danno emergente, nei termini del costo per l'acquisto dell'esemplare, cui si aggiungono gli esborsi per le eventuali cure veterinarie e per il mantenimento. Il vero nodo riguarda la determinazione del lucro cessante, poiché, come detto, il mancato utilizzo non ha ricadute di carattere strettamente economico. La soluzione preferibile, pertanto, sembra essere quella di affidare al giudice la valutazione equitativa delle conseguenze del vizio, in termini di detrimento che questo abbia cagionato alla posizione dell'acquirente, impossibilitato a fruire dell'animale, secondo lo scopo prefigurato.

Discorso parzialmente diverso vale per l'ipotesi richiamata dal secondo comma dell'art. 1494 cod. civ., che pone a carico del venditore le conseguenze dannose, derivate dai vizî del bene. Gli interpreti hanno ampiamente dibattuto, se si tratti di una fattispecie di

⁵³⁷ Si veda *supra*, Cap. II, § 3.7.

responsabilità contrattuale⁵³⁸, oppure extracontrattuale⁵³⁹. A ben vedere, la portata della soluzione può circoscriversi, se si consideri che, in entrambi i casi, a trovare tutela sono le posizioni personali del compratore, o di soggetti terzi, danneggiate dal bene viziato⁵⁴⁰. Si tratta, quindi, di comprendere quali siano le ragioni che possano trovare tutela ai sensi della disposizione in commento, distinguendole dal campo di applicazione del primo comma dell'art. 1494 cod. civ. S'è detto trattarsi di posizioni coincidenti con diritti assoluti, incisi dall'inadempimento del venditore. La giurisprudenza si è espressa, proponendo come elemento discretivo il piano di impatto del fatto dannoso, trattandosi di responsabilità aquiliana – o, comunque, inerente a interessi extracontrattuali – quando esso si ponga «non quale derivazione diretta ed immediata del vizio di costruzione [...], bensì come conseguenza ulteriore del malfunzionamento della “res”, a sua volta produttivo di autonomi ed indipendenti eventi dannosi»⁵⁴¹.

Occorre valutare, allora, se l'inadempimento, consistente nella vendita di un animale (da affezione, o meno) viziato, e inidoneo a svolgere la funzione auspicata, si ripercuota su interessi eccedenti la sfera eminentemente contrattuale. La questione è stata solo sfiorata dalla giurisprudenza, che, per il caso di compravendita di animale privo di *pedigree*, ha optato per la negazione dell'incisione di ragioni extracontrattuali, mantenendo l'intera vicenda all'interno dei binari della garanzia per vizi⁵⁴². Un esito differente sarebbe, probabilmente, raggiungibile, nel caso in cui l'inidoneità a svolgere la funzione desiderata determinasse

⁵³⁸ In questo senso, D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 823, e P. GRECO-C. COTTINO, *Art. 1470-1547. Della vendita*, cit., p. 275 s.

Per la giurisprudenza, si vedano Cass. civ., 15 giugno 1988, n. 4089, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, p. 966 s., e Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 639, cit.

⁵³⁹ F. GALGANO, voce *Vendita (dir. priv.)*, cit., p. 495.

⁵⁴⁰ Il superamento del nodo interpretativo è agevolato anche dalla considerazione, per cui, a prescindere dalla natura della responsabilità portata dalla norma in discorso, l'esperimento degli strumenti di tutela è sottratto dai rigidi vincoli temporali dell'art. 1495 cod. civ., in quanto l'illecito andrebbe a incidere su valori assoluti, assumendo una connotazione sostanzialmente extracontrattuale. In questo senso, A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 495 s., attribuisce natura contrattuale alla responsabilità in parola, slegandola, per le ragioni ora viste, dalle cadenze temporali, proprie dell'azione di garanzia.

⁵⁴¹ Così, Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8981, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 617 ss.

⁵⁴² Cass. civ., 11 febbraio 2014, n. 3021, cit.

Nel raggio d'azione della norma in commento, possono essere ricondotti anche i danni causati dall'animale che ne abbia contagiati altri: cfr. E. BATTELLI, *Vendita di animali, garanzia per i vizi e risoluzione del contratto*, cit., p. 476 s.

un'incisione significativa, e registrabile, nella sfera personale dell'acquirente, provocandogli sofferenze, o comunque impendendo la realizzazione di interessi rilevanti, esterni al contratto; per rimanere nel solco dell'esempio tracciato, si potrebbe riconoscere un'ipotesi di tal fatta, quando l'impossibilità di utilizzare l'esemplare per la *pet-therapy*, o come animale d'affezione, provochi danni psicologici al compratore, eventualmente anche in ragione di una propria personale fragilità.

La richiesta risarcitoria *ex art.* 1494 cod. civ. può essere proposta congiuntamente all'azione redibitoria o estimatoria, oppure anche in via autonoma, dovendosi, in ogni caso, dimostrare la sussistenza e l'incidenza dei difetti.

Merita solo accennare al regime temporale, legato all'attivazione degli illustrati rimedi, che impone la *denuntiatio* dei vizi entro otto giorni dalla consegna o dalla scoperta, a seconda che si tratti di vizi apparenti o occulti, e il rispetto dell'anno dalla consegna per l'esercizio dell'azione. Ciò, qualora non intervengano usi o leggi speciali a indicare termini differenti, che, ai sensi dell'art. 1496 cod. civ., prevalgono su quelli ordinari⁵⁴³.

3.3.5. *Aliud pro alio.*

Oltre all'ipotesi della vendita del bene viziato, o privo di qualità, può verificarsene un'altra, non codificata, ma per larghi tratti differente, e foriera di questioni affatto trascurabili. Si tratta della fattispecie del difetto integrante *aliud pro alio*, che la dottrina ha definito in modo piuttosto ampio, tale da ricomprendere la vendita sia di un bene appartenente a una categoria merceologica differente rispetto a quella concordata, sia di una cosa che, a prescindere dalla qualificazione del genere o della specie di appartenenza, non sia in grado, per le sue concrete caratteristiche, di svolgere la funzione tipica di quanto pattuito, non riuscendo, per l'effetto, a soddisfare i bisogni concreti dell'acquirente⁵⁴⁴.

⁵⁴³ Il rispetto di queste scadenze s'impone anche per l'azione di risarcimento, esercitata in via autonoma. Diversamente, se si ammettesse la libera e illimitata esperibilità dell'azione *ex art.* 1494 cod. civ., si finirebbe con l'aggravare i limiti stabiliti per le azioni edilizie. Sul punto, Cass. civ., 12 marzo 1965, n. 414, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1497 ss.

⁵⁴⁴ Cfr. A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 470 s.

Anche la giurisprudenza ha ammesso questo concetto, nella pratica giuridica. Si vedano, tra le più recenti decisioni di merito: Trib. Bari, 31 luglio 2018, n. 3404, in *www.dejure.it*; Trib. Arezzo, 2 luglio 2018, n. 704, in *www.dejure.it*, ove si aggiunge, tra i criteri cui paragonare la funzione del bene venduto rispetto a quella del bene consegnato, anche quella espressamente indicata dalle parti come essenziale. Tra le decisioni di

Se, in astratto, questa fattispecie parrebbe presentare evidenti differenze con le categorie dei vizi e della mancanza di qualità⁵⁴⁵, sul piano concreto risulta talvolta complesso distinguerle, in ragione anche del fatto che ci si trova di fronte a una fattispecie di creazione dottrinale e giurisprudenziale, e non contemplata dal legislatore.

Ai fini che qui rilevano, occorre, pertanto, proporre strumenti ermeneutici, che consentano di muoversi tra le diverse categorie, quando si tratti di compravendita di animali. Come meglio si vedrà, l'individuazione di questi criteri è di importanza tutt'altro che secondaria, in ragione delle profonde differenze che ne derivano, in punto di regime giuridico a seconda dei casi applicabile, con un grado di tutela ben diverso per il compratore, soprattutto circa le scadenze temporali da rispettare.

Non pare utile rivolgere l'attenzione *in primis* alle leggi speciali e agli usi, in virtù del rimando effettuato dall'art. 1496 cod. civ., alla ricerca di previsioni che si possano annoverare nella categoria da ultimo introdotta⁵⁴⁶. Qui si ritrovano unicamente previsioni recanti indicazioni di difetti, che spesso – almeno per ciò che attiene alle leggi speciali – nemmeno ricevono una connotazione rilevante per gli effetti dell'attivazione delle opportune garanzie, ma che richiedono a tal proposito lo sforzo dell'interprete.

La principale difficoltà risiede nel fatto che sia il vizio (e la mancanza di qualità) che l'*aliud pro alio* possono determinare un'alterazione della qualità e della funzione dell'animale, anche con profondi indici di gravità. La distinzione tra le diverse categorie rischia di sfumare, non potendosi garantire un meccanismo distintivo che possa dirsi, a livello generale, sempre percorribile, e in grado di differenziare adeguatamente le varie situazioni.

Il problema, allora, per essere risolto, richiede una riflessione che si collochi su un piano differente, quello concreto, per delineare gli estremi che consentano, deduttivamente,

legittimità, si vedano, specialmente: Cass. civ., 24 aprile 2018, n. 10045, in *www.dejure.it*; Cass. civ., 7 marzo 2007, n. 5202, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, p. 509 s; Cass. civ., 16 gennaio 2006, n. 686, in *Giust. civ.*, 2006, p. 1744 ss.; Cass. civ., 17 settembre 2004, n. 18757, in *Contratti*, 2005, 3, p. 283 ss., con nota di A. GENOVESE, *Vendita di aliud pro alio*; Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14586, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, p. 1877 s.

Per indicazioni generali circa tale figura giuridica, si vedano D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 910 ss.; G.B. FERRI, *La vendita in generale - Le obbligazioni del venditore - Le obbligazioni del compratore*, cit., p. 559 ss.; L. DELOGU, *La vendita*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, dir. da G. Visintini, vol. II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, p. 88 ss.

⁵⁴⁵ Fermi restando i dubbi che si sono espressi, circa l'autonoma qualificabilità, dal punto di vista sostanziale, di questa figura.

⁵⁴⁶ Sul punto, C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 575.

di collocare un difetto in una categoria, piuttosto che in un'altra. È soltanto attraverso l'analisi del caso di specie, e del difetto che si venga a manifestare, che diviene possibile costruire un ragionamento attendibile. In questo senso, è doveroso, e indispensabile, considerare la condizione concreta dell'esemplare compravenduto, portatore di difetti, e confrontarla con quella ideale e tipica, preconizzata in sede di conclusione del contratto, o con quella speciale, comunque pattuita tra le parti. Occorre, quindi, riferirsi al risultato che ne derivi, con la conseguenza che si tratterà di vizio redibitorio, se l'animale, a causa del difetto, subisca una riduzione della sua funzionalità, la quale almeno in astratto permanga, configurandosi al contrario *aliud pro alio*, se sia cancellata *in toto* siffatta potenzialità⁵⁴⁷.

L'esperienza giurisprudenziale dimostra la bontà di questa soluzione. Quando la giurisprudenza si è trovata ad affrontare il tema, infatti, ha utilizzato l'illustrato criterio, che si potrebbe definire della fattispecie concreta, per stabilire il confine tra vizio redibitorio dell'animale, e appartenenza a una categoria merceologica altra.

E così, è stata ritenuta integrare *aliud pro alio* la compravendita di un toro bufalino da monta, il quale, affetto da *impotentia generandi*, non era in grado di realizzare tale scopo. La Suprema Corte, smentendo la valutazione effettuata dal giudice del merito, ha ritenuto decisiva la destinazione originaria dell'esemplare, la quale, non realizzata, ha determinato la degradazione della fattispecie in una sottospecie completamente diversa da quella immaginata⁵⁴⁸.

Parimenti è stato deciso, in relazione all'ipotesi di acquisto di esemplari di bovine, alcune delle quali erano in seguito risultate affette da brucellosi. Sulla scorta della considerazione che tale malattia, per la sua gravità, determina l'inidoneità degli esemplari a qualunque funzione, sino ad arrivare a renderne necessario l'abbattimento, la Corte di Cassazione, aderendo all'impostazione già avanzata dalla Corte d'Appello, ha riconosciuto la ricorrenza di un'alterità sostanziale, tra quanto pattuito e quanto effettivamente poi trasferito⁵⁴⁹.

⁵⁴⁷ Cfr. C. ISOTTON, *La vendita di animali*, cit., p. 575.

⁵⁴⁸ Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28419, in *www.dejure.it*, la quale ha rilevato, altresì, che il carattere decisivo della funzione riproduttiva derivasse anche dagli usi, che questa attribuiscono *in primis* ai tori da monta.

Similmente, App. Salerno, 04 agosto 2017, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1539 ss., con nota di A. CARRATO, *Alienare un toro sterile equivale a vendere un aliud pro alio*, che ha rilevato come tale difetto integrasse un vizio essenziale, tale da impedire l'assolvimento di una funzione naturale e tipica, valorizzata in sede di conclusione contrattuale anche dalle parti.

⁵⁴⁹ Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10916, in *www.dejure.it*.

La giurisprudenza si è poi occupata del caso di compravendita di un suinetto da ingrasso, affetto da gastroenterite di tipo infettivo secondario, che ne aveva causato la morte e l'ordine dell'ufficio veterinario del Comune di distruzione delle spoglie. Viene in considerazione, in primo luogo, l'uso naturale, cui tale specie animale è destinata, individuato nel commercio delle carni derivate. La necessaria distruzione di esse, quindi, ha non solo vanificato la possibilità, per il compratore, di trarre dall'operazione negoziale il beneficio che avrebbe potuto attendersi, ma, ancor più significativamente, ha reso completamente inidoneo l'animale a ogni utilizzo, portando il giudice a riconoscere la ricorrenza di un'ipotesi di *aliud pro alio*⁵⁵⁰.

Costituisce ipotesi di scuola, quella in cui il venditore trasferisca un animale appartenente a una specie in assoluto diversa, rispetto a quella concordata: si pensi alla vendita di un asino, a fronte della pattuizione effettuata per un cavallo.

Difficoltà possono ricorrere, allorché l'operazione abbia ad oggetto, nel concreto, un animale che, pur rientrando nella medesima specie di quella concordata, appartenga a una razza differente, e meno pregiata. Qui occorrerà fare affidamento al criterio empirico sopra delineato, onde si possa stabilire la tipologia di difetto ricorrente, e il rimedio specificamente attivabile.

Non sfugga che le questioni circa il regime remediale disponibile si pongono con maggiore urgenza quando sia da distinguere tra le ipotesi di vizio redibitorio e mancanza di qualità da un lato, e di *aliud pro alio* dall'altro. Alle prime due categorie di difetti, infatti, è riservato un trattamento identico, scadenziato dai termini di cui all'art. 1495 cod. civ. Diversamente, come visto, la vendita di cosa totalmente diversa da quella pattuita importa l'accesso alla risoluzione del contratto secondo le regole generali, con tempistiche di attivazione ben più favorevoli per l'acquirente.

3.3.6. La disciplina per la vendita di cose mobili.

Prima s'è accennato al fatto che l'unica attenzione che il legislatore rivolga espressamente alla vendita di animali coincide con la regolamentazione delle ipotesi

⁵⁵⁰ Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, cit. Diversa sarebbe stata l'eventualità, in cui la malattia dell'esemplare venduto fosse stata tale da non sfociare nell'ordine di distruzione delle carni, ma da ridurne il valore, consentendone l'utilizzo per la bassa macelleria. In questo caso, si sarebbe trattato di vizio del bene, o, tutt'al più, di mancanza delle qualità essenziali (là dove se ne fosse voluta confermare la distinzione).

patologiche di essa. Da ciò, s'è tratta la conseguenza per cui ogni ulteriore aspetto di questa tipologia di compravendita (*rectius*: di compravendita avente quest'oggetto) sia assoggettata alla disciplina, genericamente dettata per siffatto contratto.

Epperò, non possono essere taciute le particolarità, e gli inevitabili dubbî, che derivano dalla natura dei beni, fonte - è ormai chiaro - di importanti singolarità.

Come subito si vedrà, gli àmbiti normativi che richiedono approfondimenti ulteriori sono diversi, ma due in particolare impongono riflessioni mirate, in ragione proprio della non sempre agevole collocazione dommatica degli animali, quali oggetti di compravendita, e del fatto che le risposte a questi interrogativi sono tutt'altro che secondarie, poiché di esse risente il trattamento giuridico di importanti operazioni negoziali.

Tra le costruzioni normative dedicate a singole tipologie di vendita, vi è quella dettata dalla Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del Codice civile, rivolta alla vendita di cose mobili. Si tratta di una serie di disposizioni a regolamentazione di negozi afferenti a questa *species* di beni, che, per la loro natura, consentono l'attivazione di meccanismi particolari, finalizzati ad agevolare gli scambi, e a proporre tutele ritagliate sulle posizioni dei contraenti.

Il primo quesito che si pone è se tale normativa sia astrattamente applicabile alle fattispecie contrattuali, oggetto del presente contributo. La risposta sembra essere positiva, e ciò per due ordini di motivi. Da un lato, l'ordinamento giuridico contemporaneo attribuisce agli animali, in generale, natura di *res mobiles*, salva qualche eccezione. O meglio, l'ordinamento non definisce in alcun modo la natura giuridica, e l'inquadramento dommatico, degli animali⁵⁵¹, e ciò autorizza l'interprete ad annoverarli nella categoria che ad essi sia più confacente, ossia quella dei beni mobili. Inoltre, l'art. 1496 cod. civ., che pur indica la disciplina applicabile alle vendite di animali, lo fa con esclusivo riferimento all'aspetto della garanzia applicabile in caso di bene difettoso, non potendosi pertanto estendere questo rinvio ad aspetti da ciò differenti.

Stabilita la regola generale, che conduce ad affermare la compatibilità della compravendita di animali con il complesso normativo in analisi, resta da verificare se siano da individuarsi eccezioni, dettate dalla particolarità del bene in discussione⁵⁵².

⁵⁵¹ Ad esclusione della fauna selvatica, di cui s'è detto anzi: si veda *supra*, Cap. II, § 4.2.

⁵⁵² Si reputa opportuna una precisazione di ordine sistematico-espositivo. In ragione della generale riferibilità delle disposizioni dettate per la vendita di cose mobili a quella di animali, pare superfluo procedere all'analisi puntuale di ogni singola norma a ciò relativa, declinandola per la fattispecie di negozi in esame. Pare metodo

Una prima questione è portata dall'art. 1511 cod. civ., che dispone la decorrenza, per la denuncia di vizi di beni da trasportare, dal giorno del ricevimento di questo. È evidente la necessità di combinare tale assunto con le differenti scansioni temporali previste dall'art. 1495 cod. civ., da un lato, e dall'art. 1496 cod. civ., dall'altro. Muovendo da quest'ultima disposizione, deve richiamarsi il caso in cui una delle fonti ivi menzionate fissi un termine differente di decorrenza per la *denuntiatio*, rispetto a quello dell'art. 1511 cod. civ. Trattandosi di una materia afferente a quella di cui si occupa l'art. 1496 cod. civ., occorre prendere a riferimento il livello normativo nel concreto applicabile, così che l'indicazione dell'art. 1511 cod. civ. ben possa essere privata di efficacia, là dove esista una legge speciale o un uso normativo che, concretamente applicabili, indichino un termine diverso, al quale dovrà, pertanto, farsi riferimento. Non ricorrendo indicazioni in tali ulteriori fonti, troverà rilevanza la disposizione codicistica da ultimo richiamata, e la sua deroga alla generale previsione dell'art. 1495 cod. civ.

Circa la riferibilità dell'art. 1512 cod. civ., in tema di garanzia di buon funzionamento, alla vendita di animali, la giurisprudenza si è espressa in senso negativo, ritenendo l'istituto applicabile unicamente alle cose non consumabili e dotate di una «propria funzionalità strumentale, suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante “riparazione”»⁵⁵³. Deve precisarsi, però, che la fattispecie sottesa alla pronuncia ineriva alla compravendita di tacchinotti non sessati, per i quali il venditore aveva dato assicurazione che avrebbero raggiunto un certo peso minimo, per essere destinati alla macellazione. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che si trattasse di una promessa di qualità ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., e non di garanzia di buon funzionamento, appunto non riferibile alle cose consumabili, quali gli animali finalizzati alla macellazione. Posta in questi termini, la conclusione può dirsi condivisibile, se non altro

più incisivo l'affrontare espressamente soltanto quelle fattispecie, rispetto alle quali si dubiti della richiamata diretta sovrapposibilità, in merito a questioni specifiche. Quanto alle restanti disposizioni, deve reputarsi valere il regime generale di ciascuna di esse, agilmente adattabile all'oggetto contrattuale in questione.

A tal proposito, in materia di norme per la vendita di cose mobili, si veda, in particolare, F. BOCCHINI, *La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2004, II ed. rived. e ampl.

⁵⁵³ Così, Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8126, in *Giur. it.*, 2001, II, p. 237 ss., con nota di D. INGIOSI, *Nota sulla questione concernente una vendita di animali con caratteristiche diverse da quelle pattuite*.

Anche la dottrina prevalente esclude l'applicabilità della norma in parola alle cose consumabili, ritenendo, invece, indispensabile che il bene duri nel tempo: in tal senso, v., specialmente, D. RUBINO, *La compravendita*, cit., p. 874 s.

perché rispondente all'impostazione generalmente assunta dalla giurisprudenza, per cui la garanzia del buon funzionamento è logicamente riferibile soltanto a un bene destinato a durare nel tempo, non rilevando, in caso contrario, la potenzialità funzionale di esso.

Quid iuris, allora, in ordine agli animali aventi una destinazione differente, che non ne preveda né l'uccisione, né la macellazione, ma che, al contrario, implichi la permanenza in vita dell'esemplare? Si pensi alle vacche da latte, oppure ai tori da riproduzione. In questi casi, gli esemplari sono dotati di una propria funzione, tendenzialmente durevole. Là dove il venditore, all'atto di compravendita, abbia affermato che tale funzione si sarebbe protratta per un determinato lasso di tempo, pare ben possibile per il compratore agire ai sensi dell'art. 1512 cod. civ., per attivarne la tutela rafforzata, nel caso di mancata realizzazione della funzione prospettata. I crismi richiesti dalla giurisprudenza citata sarebbero tutti soddisfatti, poiché quegli animali sono dotati di una propria funzione, che può astrattamente essere riparata, qualora venga meno. Così, nella vendita di vacche da latte, per cui il venditore abbia garantito la resa, se una malattia colpisca gli esemplari, impedendo loro di produrre latte: il problema può risolversi mediante un intervento veterinario, che elimini il morbo, ripristinando la funzionalità degli esemplari. Seguendo questo ragionamento, cade il limite posto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (l'unica che, a oggi, consti essersi espressa in materia), fornendo all'acquirente di animali uno strumento ulteriore, e più incisivo, per reagire all'inadempimento di controparte. Verificandosi l'inversione dell'onere della prova, spetta al venditore dimostrare che il malfunzionamento debba attribuirsi a una causa sopravvenuta alla cessione, e, perciò, a lui non imputabile.

L'art. 1516, primo comma, cod. civ., subordina la possibilità di accedere all'esecuzione coattiva dell'obbligazione del venditore al fatto che, oggetto del negozio, siano cose fungibili. Ciò ne esclude la riferibilità ai contratti di vendita di animali, per i casi in cui gli esemplari compravenduti fossero muniti di caratteristiche ben specifiche, determinanti per la decisione delle parti. Si pensi all'ipotesi della vendita di un animale, che sia stato selezionato dal compratore, in virtù di caratteri che non possano essere trovati in altri esemplari, pur della stessa specie. Si pensi, ancora, al caso dell'acquisto di un cane addestrato per la *pet-therapy*, oppure come guida per non vedenti. La mancata esecuzione dell'obbligo di trasferire il bene, da parte del venditore, non può trovare rimedio con l'istituto in esame, poiché potrebbe non esser trovato sul mercato un animale avente caratteristiche identiche, o parimenti utilizzabile per la funzione originariamente auspicata, così che debba rivolgersi agli ordinari strumenti di tutela del compratore. A ciò si aggiunga

che l'art. 1516 cod. civ. diviene applicabile per cose che, oltre ad essere fungibili, abbiano anche un prezzo corrente, stabilito per atto di pubblica autorità, o risultante da listini di borsa o mercuriali (art. 1515, terzo comma, cod. civ.). Gli speciali esemplari coinvolti nel presente ragionamento difficilmente avranno un prezzo fissato, o fissabile, secondo questi crismi, in ragione appunto delle specifiche peculiarità che li caratterizzano, e richiedendo una determinazione legata alla singola fattispecie⁵⁵⁴.

S'è preliminarmente rilevato che la tendenziale applicabilità di siffatta normativa alla vendita di animali dipende dalla generale assimilabilità tra questi ultimi e i beni mobili. In precedenza, però, s'è osservato che questa comparazione è meno evidente per gli animali d'affezione, in ragione della considerazione normativa, che, seppur non definitiva, pare consentirne un'astrazione dalla richiamata categoria, per confluire in un *genus* a oggi non compiutamente identificabile. Rimane, quindi, da chiedersi se, ed eventualmente come, ciò influisca sull'assoggettabilità dei contratti, aventi ad oggetto questa tipologia di animali, alla disciplina specificamente dettata per la vendita di beni mobili.

Probabilmente, deve escludersene un'immediata applicabilità, proprio perché questi animali non possono essere immediatamente accostati a tale categoria di *res*. Seppur non consti un'indicazione espressa che ostacoli tale applicabilità, ciò pare rispondere a una valutazione logico-sistematica della questione: sarebbe un evidente controsenso, infatti, espungere gli animali d'affezione dalla categoria dei beni mobili, per poi ammetterne indiscriminatamente la disciplina. Questo, tuttavia, non significa che tale normativa non possa mai trovare rilevanza: occorre valutare, caso per caso, se le norme inserite nel complesso in analisi possano trovare riferimento alla nominata categoria, o se, invece, le peculiarità di essa siano tali da impedirlo. Si tratta, a ben vedere, di un giudizio di compatibilità di secondo livello, da effettuarsi ulteriormente a quello già esperito su di un livello più alto, relativamente alla declinabilità della normativa alla vendita di animali. Volendo calare questo principio in un caso concreto, si pensi all'art. 1512 cod. civ.: pare ammissibile che il venditore garantisca che l'esemplare ceduto risponda ai caratteri dell'animale da compagnia, legittimando il compratore a reagire, in caso di mancata realizzazione della funzione, secondo lo speciale strumento. In aggiunta, la particolare natura e finalità di questi animali assume rilevanza decisiva, per le valutazioni che siano consentite al compratore ai sensi degli artt. 1520, 1521 e 1522 cod. civ.

⁵⁵⁴ Quest'ultima è la ragione che limita, altresì, l'applicabilità dell'art. 1518 cod. civ.

4. Gli animali come beni di consumo.

Rimane da affrontare un ultimo, fondamentale, aspetto. A fianco delle fonti normative già richiamate e ripercorse, ve n'è un'altra, applicabile in ricorrenza di condizioni particolari. Ci si riferisce al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il così detto Codice del Consumo.

Come noto, esso, tra le altre cose, fissa una disciplina speciale per i contratti di compravendita aventi a oggetto beni di consumo, il cui contenuto è talora sensibilmente differente rispetto a quello delle previsioni codicistiche, dettate per la compravendita in generale, offrendosi una tutela più favorevole all'acquirente.

Ebbene, si apre la questione se la compravendita di animali possa, quantomeno in talune occasioni, qualificarsi come vendita di beni di consumo, e confluire sotto la relativa disciplina.

Ancóra una volta, la soluzione al problema può essere individuata soltanto con un procedimento induttivo, che, fissati i riferimenti di principio, li cali nel caso d'interesse.

Occorre comprendere se i caratteri, che determinano l'applicabilità del Codice del Consumo, possano riconoscersi ricorrenti nella *species* contrattuale in disamina.

La risposta è chiaramente positiva, quando ci si riferisca ai concetti di consumatore e professionista, per come definiti dall'art. 3, d. lgs. n. 206/2005. Chi acquisti un animale per sé, senza volerne fare un impiego produttivo o reddituale, qualora persona fisica, integra certamente il concetto di consumatore, così come, parallelamente, il venditore che, agendo in forma organizzata, al fine di trarne profitto, alieni uno o più esemplari, è definibile come professionista, alla stregua dell'art. 3, primo comma, lett. c), d. lgs. n. 206/2005⁵⁵⁵. Poiché la considerazione deve rivolgersi esclusivamente ai caratteri intrinseci

⁵⁵⁵ Per un approfondimento generale di questi concetti, si veda, almeno: L. CABELLA PISU, *La vendita dei beni di consumo*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, dir. da G. Visintini, vol. II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, p. 1307 ss.; G. SCORZA, *I contratti del consumatore nel nuovo Codice del Consumo*, Padova, 2007, p. 3 ss.; A. GENOVESE, voce *Vendita di beni di consumo*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, Agg. III, 2007, p. 1244 ss.; C.M. BIANCA (a cura di), *La vendita dei beni di consumo. Artt. 128-135, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, Padova, 2006.

Per considerazioni sul rapporto tra i rimedi previsti per questa fattispecie, e quelli per la vendita in generale, M. D'ONOFRIO, «Gerarchia» dei rimedi e prescrizione nella vendita di beni di consumo, nota a App. Roma, 9 ottobre 2017, in *Contratti*, 2018, p. 581 ss., e G. COLAIACOMO, *Diritti del consumatore e difetti di conformità dei beni di consumo*, in *Contratti*, 2003, p. 960 ss.

dell'attività, intesa in senso lato, dell'uno e dell'altro soggetto, non v'è ostacolo a ritenere che esse ben possano attenersi anche a chi addivenga alla stipula di un contratto di compravendita di animali.

A questo punto, l'attenzione deve spostarsi sulla disciplina specificamente dettata dagli artt. 128 e seguenti, d. lgs. n. 206/2005, in ordine alla vendita di beni di consumo.

Il primo comma dell'art. 128, d. lgs. n. 206/2005, è strutturato in modo tale, da ampliare al massimo grado la platea di meccanismi negoziali, rientranti nel concetto di vendita di bene di consumo⁵⁵⁶. Nulla osta, quindi, a ritenere che anche la vendita di animali possa confluire in questo novero.

Riflessioni più articolate richiede la verifica di compatibilità relativa alla definizione di bene di consumo, di cui all'art. 128, secondo comma, lett. a), d. lgs. n. 206/2005. La norma aggancia tale concetto a quello generale di bene mobile, salve alcune restrizioni, qui peraltro non direttamente rilevanti. Si ripropone la domanda, cui s'è già più volte risposto, nel corso del presente contributo, circa la natura di *res mobiles* degli animali. Senza necessità di ripercorrere le ragioni che vi stanno alla base, sia sufficiente richiamare la considerazione che, ai fini del trattamento normativo *de jure condito*, non v'è altra categoria giuridica cui gli animali possano essere accostati, se non quella dei beni mobili.

La combinazione di questi elementi porta a ritenere provata la tesi, prospettata in apertura, circa la potenziale assimilabilità degli animali compravenduti a beni di consumo, e del relativo contratto di compravendita a un contratto di vendita di beni di consumo, con l'applicabilità della conseguente disciplina⁵⁵⁷.

⁵⁵⁶ G. SCORZA, *I contratti del consumatore nel nuovo Codice del Consumo*, cit., p. 108, puntualmente osserva che «l'ambito di applicazione della nuova disciplina è individuato al comma 1 dell'art. 128 del Codice con riferimento non solo a tutti i contratti di vendita suscettibili di rientrare nella definizione di cui all'art. 1470 c.c. ma, altresì, ad ogni altra fattispecie contrattuale attraverso la quale un professionista si impegna a porre un bene di consumo – già esistente o da realizzare – nella materiale e definitiva disponibilità di un consumatore».

⁵⁵⁷ Nello stesso senso, si vedano: M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Contratti*, 2019, p. 19 ss.; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e resp.*, 2019, p. 70 ss.; A. MANIÀCI, *Vendita di animali: vizî, difetti e rimedi*, cit., p. 1127; V. CUFFARO, *Codice del Consumo e norme collegate*, Milano, 2015, p. 777; A. CIATTI, *L'ambito di applicazione*, in M. Bin-A. Luminoso (a cura di), *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Tratt. Dir. comm. e Dir. pubbl. econ.*, dir. da F. Galgano, Padova, 2003, p. 124.

Diversamente, M. PITTALIS, *L'animale domestico è un 'bene di consumo'?*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Pluris*, 1 ottobre 2018, nega tale equiparazione. L'Autrice, però, ad avviso di chi scrive, fonda questa

Un'importante conferma all'assunto qui sostenuto è arrivata da una recentissima pronuncia della Suprema Corte, che ha giudicato applicabile, alla vendita di un cane affetto da cardiopatia, in luogo dell'ordinaria disciplina dei vizi della cosa, quella, ben più favorevole per il compratore, dettata dagli artt. 130 e seguenti, d. lgs. n. 206/2005⁵⁵⁸. La decisione apre con l'equiparazione dell'animale vivo alla *res mobiles*, con ogni conseguenza che giuridicamente ne derivi, *in primis* quella di essere oggetto di diritti soggettivi. Dopo di ciò, la pronuncia rivela la ragione per cui ritiene di smentire la posizione del giudice di merito, che aveva negato l'applicabilità ai negozi in oggetto, della disciplina del consumatore. Il Tribunale, infatti, aveva fatto perno sul dettato dell'art. 1496 cod. civ., che - disciplina speciale - non annovera il Codice del Consumo tra le fonti normative di rinvio; da qui, aveva optato per l'esclusiva applicabilità - in assenza di leggi speciali o usi - degli artt. 1490 e seguenti cod. civ. Questa posizione - rileva la sentenza in commento - non tiene tuttavia in adeguata considerazione il dato evolutivo e sistematico, che deve inevitabilmente caratterizzare ogni norma, senza eccezione per l'art. 1496 cod. civ. Il fatto che la materia negoziale sia stata investita da una riforma sì decisiva, qual è quella portata dal Codice del Consumo, che assume, peraltro, rilevanza primaria, relegando il Codice civile a fonte normativa residuale, per le materie in cui tali fonti si sovrappongono, impone all'interprete di ricercare la soluzione alla fattispecie nella normativa consumeristica, quando ricorrano gli elementi a ciò necessari, ancorché non vi sia un richiamo in tal senso espresso da parte del Codice civile. Ciò premesso, la Corte di legittimità conclude nel senso anzi prospettato, precisando tutti gli elementi che consentono di equiparare la

posizione su un'errata interpretazione dell'art. 128, primo comma, d. lgs. n. 206/2005. Ella, infatti, fa leva sull'inciso, contenuto nell'ultima parte della richiamata disposizione, ove la clausola di chiusura della definizione di contratti rilevanti, vale a dire tutti quelli «comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre». Ebbene, ciò viene erroneamente assunto a carattere necessariamente determinante tutti i negozi di vendita, per la loro considerazione quale vendita di beni di consumo, ritenendosi che tali possano essere solo se afferenti a beni suscettibili di fabbricazione o produzione. In realtà, la formula di chiusura non deve essere letta come foriera di crisi che debbano ricorrere in ogni ipotesi negoziale, ma, al contrario, come circostanza ulteriore, che possa attenere a forme contrattuali, al fine di renderle assoggettabili alla disciplina consumeristica.

E. CORSO, *Commento all'art. 1519-bis cod. civ.*, in ID., *Vendita dei beni di consumo*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2005, p. 22, subordina l'applicazione della normativa consumeristica alle leggi speciali, in quanto richiamate dall'art. 1496 cod. civ.

⁵⁵⁸ Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *www.dejure.it*.

compravendita di un animale alla vendita di un bene di consumo, e che sono quelli che si sono a tal fine richiamati nella prima parte del presente paragrafo⁵⁵⁹.

La sentenza richiamata, tuttavia, solleva una questione, che non può essere taciuta, specialmente alla luce di quanto sostenuto nel corso del presente studio. Il caso sotteso ad essa attiene, come accennato, alla compravendita di un cane, poi risultato malato. L'argomentazione dei giudici di legittimità va nella direzione di attribuire ad esso natura di bene mobile, e, per l'effetto, di bene di consumo. Ciò, però, urta con la considerazione che abbiamo mosso, circa la non diretta assimilabilità tra animale d'affezione, o animale domestico, e le *res mobiles*, in ragione della considerazione sociale, e, in parte, normativa, che questi hanno nel tempo acquisito. La sentenza pur richiama questi dati normativi, senza però ricollegare a ciò alcuna conseguenza ulteriore, in punto di distinzione tra animali e *res*. La Suprema Corte, forse con un passo indietro ad altre importanti acquisizioni, è diretta nell'equiparare l'animale d'affezione a ogni altra categoria di beni, nella specie declinati quali beni mobili di consumo.

Questi rilievi impongono una riflessione, che integra quella svolta anzi, circa la configurazione giuridica degli animali d'affezione, e che, come si vedrà, arriva a correggere ciò che si è in precedenza sostenuto.

Punto di partenza rimane l'affermazione, che qui si ribadisce, per cui gli animali d'affezione hanno ad oggi maturato una posizione del tutto particolare, all'interno dell'ordinamento, per certi tratti addirittura scomoda, che ne impedisce la diretta attrazione tra gli oggetti di diritto. Sono ormai significative le produzioni normative che hanno aperto a una dimensione peculiare, e nuova, di distinzione rispetto alle classiche categorie giuridiche; da qui – si ritiene – non si può più recedere.

Dall'altra parte, è parimenti innegabile che questo percorso non abbia ancora trovato un approdo compiuto, mancando ogni riferimento sicuro che consenta di elaborare una teoria generale dell'animale d'affezione, dal punto di vista dommatico, al fine anche di ritagliarne la disciplina negoziale. Ancóra di più, se si arrivasse ad attribuire a questi natura eminentemente soggettiva, si finirebbe con l'impedire, o quantomeno con il ridurre, la trasferibilità di questi esemplari.

Allora l'interprete ha il compito di comprendere come questo *impasse* possa e debba essere superato, colmando la lacuna dell'ordinamento, che c'è, ed è evidente. Si consideri

⁵⁵⁹ In senso conforme, Trib. Torino, 8 febbraio 2005, n. 885, e Giudice di Pace Macerata, sent. n. 250/2013, inedite, entrambe richiamate da M. PITTALIS, *L'animale domestico è un 'bene di consumo'?*, cit.

per un momento la funzione delle regole negoziali e, più in generale, del diritto: esso deve tendere a permettere ai consociati di realizzare le loro aspirazioni, e di soddisfare i loro bisogni. Ne sia dimostrazione il meccanismo dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., che ammette la rilevanza giuridica di contratti, sconosciuti all'ordinamento, pur di ampliare la platea di situazioni soggettive che possano trovare sistemazione. E quindi, bisogna guardarsi dal mutare una condizione di specialità, che connota una certa situazione, in un limite alla tutela che detta situazione, e gli interessi sottesi, possano trovare. In altre parole, il fatto che gli animali d'affezione godano di una considerazione privilegiata non può tradursi nella impossibilità di individuare una disciplina adatta, lasciando sguarnita la posizione di chi costruisca negozi giuridici che ad essi si rivolgano.

Pertanto, ancora una volta, la soluzione non può che essere quella di mutuare analogicamente la disciplina applicabile per i negozi che riguardino altre categorie di animali, aventi comunque una connotazione simile. Esse sono, a titolo d'esempio, le norme relative agli animali selvatici, o a quelli in via d'estinzione, per le quali, però – s'è visto – esistono disposizioni speciali, insuscettibili di applicazione allargata. È d'uopo quindi il richiamo alle categorie degli animali d'allevamento, o da agricoltura, o più in generale da reddito, soggetti alle fonti di cui all'art. 1496 cod. civ.

Si ritorna, quindi, con l'assoggettare gli animali d'affezione alla normativa valevole per le *res mobiles*; quello che pareva volersi evitare.

Ciò, però, in virtù di alcune importanti considerazioni. In primo luogo, tale assimilabilità non avviene in via diretta e immediata, ma rappresenta il necessitato approdo di riflessioni ben più ampie e complesse, che la rendono l'unica soluzione a oggi prospettabile. Secondariamente, e, forse, soprattutto, siffatta necessità trova fondamento nell'obiettivo di tutela delle ragioni dei consociati, che pongono in essere negozi giuridici relativi alla categoria di animali in parola, e, nel farlo, richiedono una tutela giuridica adeguata.

In conclusione, deve essere condivisa l'impostazione adottata dalla sentenza richiamata, a configurazione della compravendita dell'animale d'affezione quale vendita di bene di consumo. Ciò conferisce una tutela rafforzata al compratore non professionale, che trova significativo riparo rispetto alle pratiche del venditore-professionista, così evitandogli di rimanere sguarnito nella sua posizione più debole, conseguenza che discenderebbe invece dall'esclusiva applicazione della disciplina della compravendita in generale.

CAPITOLO IV

ALTRI NEGOZÎ GIURIDICI.

1. Disposizioni «ora per allora» aventi a oggetto la cura dell'animale.

Il coinvolgimento degli animali in vicende successorie si declina in due aree tematiche differenti, ma strettamente connesse tra loro, che, nondimeno, meritano una trattazione separata; ciò anche perché, come si avrà modo di cogliere, la prima presenta nodi interpretativi meno complessi, rispetto alla seconda. L'obiettivo delle riflessioni che seguiranno è, da un lato, osservare i tratti che caratterizzino il trasferimento *mortis causa* di un animale, e, dall'altro, comprendere come, in queste vicende, il disponente possa garantirsi che il proprio animale, una volta ceduto, incontri la medesima condizione e il medesimo trattamento, conosciuti durante la convivenza con il dante causa.

È necessaria una premessa, seppur ovvia: gli animali non possono ereditare. Ciò deriva dalla loro condizione giuridica, per cui non sono considerabili quali soggetti di diritto, capaci di succedere. L'art. 462 cod. civ. è infatti univocamente interpretabile, nel senso che tale capacità spetti a chi sia titolare della generale capacità giuridica, o che possa ritenersi potenzialmente tale («[S]ono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione», art. 462, primo comma, cod. civ.). Difettando in capo agli animali siffatta capacità, ne deriva, giocoforza, l'impossibilità di essere destinatari di lasciti di carattere successorio⁵⁶⁰.

⁵⁶⁰ Negli stessi termini, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2018, IX ed. agg., p. 48. Nello stesso senso, anche G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 592. L'Autore precisa che ogni disposizione in contrasto con tale assunto non potrebbe che ritenersi nulla, e improduttiva di ogni effetto.

Per riflessioni sul tema della capacità a succedere in generale, si veda A. NATALE, *La capacità di succedere delle persone fisiche*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 877 ss.

Non mancano testamenti che, invece, contengono disposizioni a favore dell'animale del *de cuius*. Un esempio può rintracciarsi in Trib. Mistretta, 27 ottobre 2009, in *Giust. civ.*, 2010, fasc. 6, p. 1513 ss., con nota di M. CALOGERO, *Bizzarre modalità del testamento olografo*: il testatore aveva lasciato il proprio patrimonio a due soggetti, e al proprio cane. La pronunzia ha stabilito, comunque, la nullità di detto testamento, in quanto redatto sul retro del collare di un cane, e pertanto difettoso dei caratteri dell'olografia e dell'autografia.

Viceversa, gli animali possono senz'altro cadere in successione. Si tratta di una pari conseguenza del loro modo di essere, e della considerazione che l'ordinamento attribuisce loro: in quanto oggetto di diritti, entrano a far parte del patrimonio del *de cuius*, e, come tali, conoscono – e subiscono – le vicende successorie⁵⁶¹. E questo a prescindere dall'eventuale valore, venale o commerciale, dell'esemplare, o degli esemplari⁵⁶².

Ciò posto, è agevole trarre le prime conclusioni in tema di passaggio *mortis causa* di un animale, come componente dell'asse ereditario.

In caso di successione *ab intestato*, esso passa in capo all'erede legittimo, che, chiamato, accetti. Qualora si tratti di successione testamentaria, l'animale viene attribuito all'erede o al legatario, a ciò designato dal disponente: al pari di ogni altro bene della massa, il trasferimento può essere a titolo universale, o particolare.

Si badi: il fatto che l'animale sia parte del complesso ereditario fa sì che esso debba essere trattato alla stregua di ogni altro componente di quest'ultimo. Così, a fronte di un'eventuale disposizione testamentaria che leda la quota di legittima di uno degli eredi, l'azione di riduzione che ne derivi deve tenere conto anche dell'animale, e del valore a questi attribuibile. Ancóra: l'accettazione dell'eredità, che comprenda anche uno o più animali, non può essere tale da escludere alcuno di essi, trattandosi altrimenti di accettazione parziale.

Una particolare attenzione deve essere riservata al tema dell'accettazione tacita. Si pensi al caso in cui, a fronte della presenza, all'interno dell'asse ereditario, di un animale, il delato si prodighi per nutrirlo e dargli sistemazione, prima di dichiarare se intenda o meno accettare l'eredità. La questione è se, in questo caso, sia da ravvedersi un atto che implichi gestione del patrimonio ereditario, tale da mutare la posizione del delato in quella di erede, oppure possa intravedersi null'altro che un gesto di umanità, volto a evitare che, nelle more della delazione, l'animale abbia a soffrire. La dottrina ha enucleato tre requisiti, che devono fungere da guida per l'individuazione di una fattispecie di accettazione tacita: il compimento di un atto compiuto da parte del chiamato; il fatto che detto atto presupponga la volontà di accettare l'eredità; infine, la circostanza che il delato non avrebbe avuto il diritto di

⁵⁶¹ Cfr. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 48.

⁵⁶² Tale aspetto può assumere rilevanza quando l'animale sia oggetto di donazione, come si vedrà più avanti: si veda *infra*, Cap. IV, § 1.5.

compiere l'atto, se non in quanto erede⁵⁶³. Sul piano generale, può osservarsi che il nutrire o prendersi cura di un animale, altrimenti privo di ogni essenziale attenzione, può essere visto come un gesto di per sé non sorretto necessariamente dalla volontà di comportarsi come erede e di diventare tale, ma, più semplicemente, come un gesto di ordinaria umanità, finalizzato a evitare la sofferenza, o la morte, di un essere vivente. Ciò ben può rientrare, in definitiva, negli atti di conservazione del patrimonio ereditario, che il delato può porre in essere ai sensi dell'art. 460, secondo comma, cod. civ. A conclusioni differenti può giungersi allorché la cura dell'animale non si espliciti in semplici atti, ma richieda passaggi più complessi, oppure quando essa si sovrapponga ad attività di pari segno, ma svolte da altri soggetti: si pensi al caso dell'animale, collocato in una struttura o presso una casa, ove già riceva cure adeguate, che venga ritirato dal delato, e portato presso la sua abitazione, magari per essere impiegato in attività specifiche. In tali contesti, l'intromissione del delato può valere come accettazione tacita, dimostrando un evidente interesse alla gestione delle sorti della bestia.

L'accettazione del lascito porta l'erede (o il legatario) a divenire destinatario di ogni disposizione e situazione giuridica, derivante dal rapporto già sussistente tra il *de cuius* e l'animale oggetto di successione⁵⁶⁴. Questo vale senza dubbio per ciò che riguarda le posizioni e i rapporti che oggettivamente si instaurano tra l'uomo e l'animale, che sia entro la sua sfera di controllo e gestione⁵⁶⁵. Una questione sorge quando si sposti l'attenzione

⁵⁶³ Sul punto, cfr., in generale, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 117, e C. ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, cit., p. 1227 ss.

⁵⁶⁴ G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 592, fa riferimento al rapporto tra padrone e animale da affezione, precisando che, agli effetti successori, nulla rileva la circostanza per cui detto rapporto facesse in precedenza capo a un soggetto diverso rispetto al successore.

⁵⁶⁵ Trib. Roma, 7 gennaio 2011, n. 181, inedita, richiamata da G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 592 s., rappresenta un esempio concreto di quanto osservato. La Corte di merito, infatti, ha condannato per il reato di abbandono di animali (art. 727 cod. pen.) una persona che, dopo la morte della sorella, aveva allontanato dalla casa di questa i gatti già dalla stessa accuditi. La motivazione del provvedimento specifica che il vincolo tra il soggetto e gli animali, la cui rottura ha portato alla condanna, derivi «in forza di quella successione ereditaria nell'appartamento ove tali esseri avevano ricevuto cure ed attenzioni amorevoli, sì da potersi ritenere inscindibile il rapporto tra questi ultimi ed il luogo della loro stabile vita familiare nel quale, appunto, l'imputato si è trovato a succedere». È facile osservare che, nella fattispecie, il giudice non dimostra di dare considerazione al rapporto uomo-animale in sé, come derivato dell'acquisto, a titolo ereditario, degli animali, in quanto componenti il patrimonio della *de cuius*: i gatti sembrano rilevare, più semplicemente, quali accessori dell'immobile ereditato.

sulla sfera soggettiva del rapporto. Si consideri il rapporto tra il *de cuius* e il suo animale d'affezione: ci si deve domandare se il fatto che quest'ultimo sia stato ereditato vincoli il successore a riservargli le stesse cure, e le stesse attenzioni, già agite dal dante causa. La risposta deve essere, con ogni probabilità, negativa. Il subentro dell'erede (o del legatario) avviene sicuramente sul piano oggettivo, per quanto riguarda il rapporto dominicale rispetto all'esemplare, e i suoi obblighi si attestano entro i limiti generali previsti dalle leggi applicabili in materia (si pensi al divieto di maltrattamento, o abbandono). Ciò, però, senza andare oltre, e cioè senza poter considerare l'avente causa come un perfetto *alter ego* del defunto, poiché l'elemento affettivo non è di per sé certo trasmissibile, in quanto afferente all'individualità del soggetto. Il successore, quindi, ben può ritenersi autorizzato al compimento di atti di disposizione dell'animale, o al collocamento di esso presso enti o strutture. Oppure ancora, egli può decidere di tenerlo presso di sé, ma senza necessariamente riservargli un trattamento analogo a quello già agito dal precedente titolare, tipico dell'animale da compagnia (fermi restando i divieti di maltrattamento, già richiamati)⁵⁶⁶.

Ben può essere che il *de cuius* abbia voluto premurarsi che tali evenienze non si verificino, a mezzo del ricorso a strumenti idonei a creare, in capo all'erede, o al legatario, l'obbligo di provvedere al mantenimento dell'animale: di essi si dirà subito⁵⁶⁷.

In conclusione, pare opportuna una precisazione. La questione circa l'insorgenza di rapporti, oggettivi e soggettivi, tra successore e animale, si pone soltanto quando sia intervenuta l'accettazione dell'eredità, o non sia stato rinunciato il legato, che tale animale riguardino. Chi sia soltanto delato, infatti, non può dirsi investito di alcun obbligo, né giuridico, né morale, in capo all'animale, che gli imponga di attivarsi in alcun modo.

⁵⁶⁶ Si pensi al caso in cui il *de cuius* tenesse una mucca, quale animale preferito e destinatario di un sentimento di affetto, senza prevedere per essa un impiego al macello. Per il ragionamento fatto ora, il successore deve considerarsi autorizzato a mutare tale destinazione, impiegandola quale animale da reddito, e sottoponendola a macellazione.

Parte della dottrina si è espressa in senso contrario. Si veda, a tal riguardo, G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 592 s., che ritiene che l'acquisto successorio implichi, necessariamente, anche il trasferimento di obblighi di protezione in capo all'avente causa, riconducibili al rapporto affettivo nutrito dal *de cuius*.

⁵⁶⁷ Si veda *infra*, Cap. IV, § 1.

1.1. Gli animali nelle vicende successorie.

L'uomo da sempre avverte l'esigenza di sapere sistemati determinate istanze e interessi, per il periodo successivo alla sua dipartita. Per la realizzazione di questo obiettivo, l'ordinamento ha approntato alcuni strumenti, tesi a valorizzare i più profondi e intimi *desiderata* dell'individuo⁵⁶⁸.

Questa esigenza si manifesta, come già accennato, anche riguardo al rapporto con gli animali. È interessante notare che ciò caratterizza già da diversi decenni il modo di intendere la condizione dell'animale, dopo la morte del titolare⁵⁶⁹. La ragione sta nell'incontro di due sfere, per le quali l'uomo avverte una particolare sensibilità: il periodo successivo alla propria morte, e il rapporto con gli animali. Ecco allora l'urgenza di individuare se e come gli istituti giuridici esistenti possano essere impiegati a tale scopo⁵⁷⁰.

La situazione di riferimento può, emblematicamente, considerarsi essere la seguente: un soggetto è titolare di uno o più animali, e vuole assicurarsi che essi trovino

⁵⁶⁸ Sono diverse le manifestazioni di questa esigenza, riconosciute e sancite dal diritto positivo. Si consideri, ad esempio, la normativa in tema di donazione di organi, con la l. 1 aprile 1999, n. 91, cui è seguita, nell'agosto del 2019, l'adozione del Decreto del Ministero della Salute recante il Regolamento sul Sistema Informativo Trapianti. Sullo stesso piano si pone la l. 30 marzo 2001, n. 130, in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Non ha ancora trovato piena sistemazione normativa, invece, la tematica relativa al diritto al sepolcro, oggetto però di ampie riflessioni giurisprudenziali e dottrinali: sull'argomento, sia consentito rinviare a A. ARFANI, *Il diritto al sepolcro*, nota a T.A.R. Pescara, 3 dicembre 2014, n. 481, in *Fam. e dir.*, 2016, 2, p. 187 ss.

⁵⁶⁹ Salvo quanto si osserverà più approfonditamente nel prosieguo, quando si procederà ad analizzare il presente tema sotto la lente del diritto di *common law*, possono essere già menzionate decisioni giurisprudenziali americane, invero risalenti, che denotano l'intento del testatore di dare sistemazione al proprio animale, con efficacia *post mortem*. È il caso sotteso a *In re Howell's Estate. Surrogate's Court, Kings County*, del 1932, pubblicata in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 599 ss., oppure a *In re Renner's Estate. Supreme Court of Pennsylvania*, del 1948, in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 604 s.

⁵⁷⁰ Come si vedrà, la tradizione giuridica italiana ha sempre affrontato *incidenter tantum* la questione, a differenza di quanto hanno fatto gli ordinamenti di *common law*. Il presente contributo, quindi, si propone di fornire una trattazione che ricostruisca organicamente il tema, in modo tale da fornire anche utili spunti di riferimento per l'applicazione pratica degli istituti coinvolti.

adeguata sistemazione per il periodo successivo alla sua morte, o per quando egli, per diverse ragioni, non possa più occuparsene personalmente⁵⁷¹.

I meccanismi giuridici che possano essere attivati, come si vedrà, sono differenti. Essi, tuttavia, possono essere suddivisi in due categorie, l'una riconducibile a istituti *mortis causa*, e l'altra a quelli *inter vivos*.

1.1.1. *Modus*.

È l'onere testamentario il primo istituto che viene alla mente, quando si ricerchino le modalità, con cui un soggetto possa assicurarsi che il proprio animale venga adeguatamente salvaguardato, anche quando sia fuoriuscito dalla sua sfera di controllo. Ciò, a ben vedere, rispecchia pienamente la generale funzione del *modus*, mirando a dare rilievo giuridico a interessi del testatore, anche di natura morale, che altrimenti ne rimarrebbero privi, e circoscritti al suo foro interno⁵⁷².

Si tratta ora di capire come i tratti dommatici dell'istituto vengano a declinarsi, quando si interfaccino con il caso ora in esame. Ciò, a maggior ragione, se si richiami alla mente la lezione di chi ha osservato che la valorizzazione degli interessi più intimi dell'individuo richieda il ricorso consapevole ad adeguati strumenti giuridici⁵⁷³; questo anche, e soprattutto, in ragione del fatto che tali interessi dovranno essere fatti valere quando egli, soggetto a ciò primariamente interessato, non sia più⁵⁷⁴.

⁵⁷¹ La maggior parte dei contributi esistenti riconducono univocamente questa esigenza a *pets*, ossia agli animali da affezione del disponente. In realtà, non si ravvede alcuna ragione che debba limitare il ragionamento a questa categoria di animali; certamente essa è la più suscettibile di essere coinvolta, ma, quantomeno in astratto, non può escludersi che l'intendimento del soggetto possa riguardare, altresì, ogni animale da lui posseduto, che sia da allevamento, o da macello, o destinato a ogni altra eventuale attività.

⁵⁷² Per considerazioni sulla funzione del *modus* in generale, si veda, in particolare, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 301 ss., M. PROTO, *Il modo*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 1223 ss., e A. CICU, *Testamento*, Milano, 1969, p. 11.

⁵⁷³ A. CICU, *Testamento*, cit., p. 11, e G. BONILINI, *Dei legati. Artt. 649-673*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2006, II ed. agg. e ampl., p. 4 ss.

⁵⁷⁴ G. BONILINI, *Il negozio testamentario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, cit., p. 22 ss.

Occorre subito osservare che, a livello generale, la dottrina è unitaria nell'ammettere la configurabilità di un *modus* testamentario finalizzato a garantire la cura e il mantenimento dell'animale del testatore⁵⁷⁵. Minor approfondimento, però, è stato dedicato al possibile contenuto, che un onere di tal segno possa effettivamente riportare.

Per analizzarlo compiutamente è necessario riprendere le linee dettate per il funzionamento dell'istituto, che, è noto, può imporre all'onerato un variabile obbligo di fare, non fare, oppure di dare, da cui deriva la limitazione e il ridimensionamento del lascito cui acceda, sia esso a titolo universale o particolare. Tale mutevolezza di contenuto è dovuta proprio alla tensione verso l'obiettivo di concretare, nel modo più preciso possibile, le intenzioni del disponente, facendo emergere ogni interesse e motivo, che lo abbia spinto a rendere le indicazioni di ultima volontà⁵⁷⁶. Si può parlare, quindi, di atipicità del *modus* testamentario, che deriva, senza dubbio, anche dal fatto che esso accede a un negozio che beneficia, e non potrebbe essere altrimenti, del generale principio di autonomia negoziale, generalmente riconosciuto dal legislatore a favore dei consociati. Come accade con altri negozi giuridici, anche con il testamento – e, per quello che qui preme sottolineare, soprattutto con gli elementi che ad esso si riferiscano – il disponente può inseguire gli obiettivi e gli interessi più differenti, purché rimanga all'interno dei confini tracciati dall'ordinamento.

Queste premesse consentono di immaginare i più diversi contenuti, che il testatore possa affidare alla disposizione recante l'onere, a garanzia della tutela del proprio animale, da parte dell'erede o del legatario onerato. La pressoché nulla esperienza giurisprudenziale sul tema impedisce di prendere ispirazione da esempi concreti, ma si possono facilmente tracciare delle ipotesi, assai verosimili. Così, può farsi ricorso a un *modus* che imponga all'erede di impiegare una somma determinata del lascito per provvedere al nutrimento e al ricovero dell'animale; ciò, eventualmente, può accompagnarsi alla volontà che l'avente causa prenda in casa con sé l'esemplare. Ancora, può essere che il disponente, titolare di un

⁵⁷⁵ In questo senso, v., specialmente, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 302, M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1228, e A. CICU, *Testamento*, cit., p. 12. Cfr., altresì, S. BARTOLI, *L'attribuzione mortis causa al trustee*, in S. BARTOLI-F. CLAUSER-P. LAROMA JEZZI, *Casi e questioni in tema di negozi di destinazione*, Milano, 2019, p. 48; N. DI MAURO-F. VOLPE, *Elementi accidentali*, in *Successioni e donazioni*, dir. da G. Iaccarino, t. 1, Milano, 2017, p. 760; V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 328; L. GIUSTOZZI, *Il submodo e la funzione del modo testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 973; M. GIORGIANNI, *Il modus testamentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 889 ss.

⁵⁷⁶ Si veda G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 302 s., e M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1227 s.

elevato numero di animali da reddito, disponga l'impiego di risorse successorie per il loro trasferimento presso una determinata impresa, o, al contrario, disponga il divieto del loro impiego in particolari settori, o per particolari attività. Si può immaginare, altresì, un lascito a titolo di legato, avente ad oggetto proprio l'animale del *de cuius*, che vincoli il legatario, nuovo proprietario, alla cura di esso. Il testatore può anche decidere di lasciare l'esemplare a un ente che si occupa della cura di animali, eventualmente unendo ad esso una somma di denaro, per l'esecuzione del *cómpito*⁵⁷⁷.

La singolarità della veste che l'istituto viene ad assumere solleva questioni affatto trascurabili.

In primo luogo, può riscontrarsi, talvolta, la difficoltà di capire se ci si trovi di fronte a un onere, oppure a un legato. Senza voler ripercorrere, nella presente sede, il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è agitato sull'individuazione di criteri utili a stabilire quando ricorra l'uno piuttosto che l'altro istituto⁵⁷⁸, si ritiene qui di poter accedere alla tesi, invero maggioritaria, che fonda la distinzione sul grado di determinatezza del beneficiario della disposizione. Così, si tratta di *modus* quando egli sia solo genericamente individuato, mentre ricorre un legato, allorché il destinatario del lascito sia determinato, o comunque determinabile⁵⁷⁹.

Questo assunto è facilmente trasponibile ai casi che qui interessano, quando la disposizione testamentaria abbia un contenuto evidentemente, e volutamente, generico e indeterminato: si pensi al lascito di denari ereditari per la cura di «tutti i cani del quartiere» o

⁵⁷⁷ Ciò è quanto è accaduto, assai recentemente, quando un soggetto, mediante testamento olografo, aveva lasciato al vicino di casa i propri cani, e la somma di ventimila euro, con l'indicazione che questi dovessero essere spesi per il mantenimento e la cura degli esemplari. Parallelamente, egli aveva destinato la propria abitazione e i propri risparmi a due associazioni animaliste, affinché promuovessero progetti di cura e assistenza per animali abbandonati. Il caso è stato riportato da https://www.corriere.it/animali/17_dicembre_11/milione-eredita-suoi-cani-volonta-rispettata-un-anziano-pavia-536efbda-de54-11e7-b187-5e2bcfb79ac2.shtml, del 11 dicembre 2017.

⁵⁷⁸ Per un *excursus* sul tema sia consentito rinviare a: U. STEFINI, *Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione*, nota a Cass. civ., 16 maggio 2013, n. 11906, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, p. 843 ss.; L. GIUSTOZZI, *Il submodo e la funzione del modo testamentario*, cit., p. 985 s.; F. GRADASSI, *Onere testamentario e legittimazione all'azione di risoluzione*, in *Not.*, II, 2000, nota a Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 2487, p. 153 ss.

⁵⁷⁹ Per tutti, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 301, e M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1226 s.

«di tutti i gatti randagî del paese» di residenza del disponente. Non vi sono dubbî che, alla luce di quanto prima osservato, si tratti di un onere.

Con riferimento ad altre ipotesi, è necessario compiere un passaggio ermeneutico ulteriore. Può accadere, infatti, che il destinatario dell'obbligo di cura sia un animale ben determinato, o certamente determinabile (si pensi alla disposizione con cui il testatore voglia garantire la cura «al fedele cane Argo», oppure a «tutti gli animali di cui sia proprietario al tempo dell'apertura della successione»). Ebbene, qui si è di fronte a indicazioni precise, ma, ciononostante, non pare corretto ravvedere, per ciò solo, la presenza di un legato. Sarebbe affrettato affermare che l'obbligo di cura si accompagni necessariamente all'attribuzione dell'animale a titolo di legato, o che tale obbligo sia comunque oggetto di una disposizione a titolo particolare⁵⁸⁰.

Pertanto, la distinzione rispetto al legato deve essere operata considerando la *ratio* della disposizione testamentaria, indagando la più intima intenzione del disponente, in modo tale da comprendere quale funzione egli abbia voluto attribuire al vincolo. Si tratta di onere, se prevale la destinazione dei fondi come elemento accessorio all'attribuzione successoria. Deve ravvedersi un'ipotesi di legato, invece, là dove l'attribuzione di risorse per la cura di un animale divenga l'oggetto principale della disposizione testamentaria che lo riguarda, oppure quando questa abbia ad oggetto anche l'esemplare. In altre parole, elemento determinante diventa, in ragione del particolare contenuto del lascito, il ruolo che qui assume l'indirizzamento dei beni: quando esso rimanga confinato in una dimensione accessoria, ulteriore, rispetto all'oggetto principale della disposizione testamentaria, non può che trattarsi di *modus*; diversamente, si configura legato, se siffatta destinazione possa essere intesa di per se stessa assorbente l'intera attribuzione, che la abbia ad oggetto⁵⁸¹.

⁵⁸⁰ Parallelemente, deve tenersi presente quanto osservato in precedenza, circa il fatto che l'attribuzione a titolo universale o particolare di un animale non implica, necessariamente, anche che il destinatario debba provvedere alla loro cura o debba garantire loro la convivenza nella propria abitazione; ciò rimane un interesse morale del testatore, che, per poter sfociare su un piano giuridico, deve essere adeguatamente veicolato.

⁵⁸¹ Diversamente, alcuni interpreti hanno manifestato un atteggiamento molto più *tranchant*, ritenendo trattarsi di onere, ogniqualvolta la clausola testamentaria attenga alla cura di animali. In tal senso, si richiamano: L. GIUSTOZZI, *Il submodo e la funzione del modo testamentario*, cit., p. 973; S. BARTOLI, *L'attribuzione mortis causa al trustee*, cit., p. 48, che pur riprende il fondamentale criterio distintivo, generalmente adottato in dottrina, e anzi ripercorso; U. STEFINI, *Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione*, cit., p. 843.

Non deve sfuggire, inoltre, l'ammissibilità di un testamento che rechi, quale esclusiva indicazione, l'attribuzione del compito di cura di un animale, senza anche la precisazione del soggetto a ciò onerato, che è pacifico coincida con l'erede legittimo.

Si profilano ulteriori questioni tecniche.

L'art. 648, primo comma, cod. civ., prevede che l'adempimento del *modus* possa essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, anche mediante esecuzione forzata in forma specifica, quando ne ricorrano i presupposti⁵⁸². È interessante capire chi possa dirsi a ciò legittimato, quando l'onere assuma i caratteri che si stanno qui analizzando⁵⁸³. La soluzione preferibile sembra essere quella che amplia al massimo grado il novero dei legittimati, con l'intento di rafforzare la tutela delle effettive volontà del testatore. Possono agire, ai sensi della norma richiamata, quindi, i congiunti del *de cuius*, trattandosi della valorizzazione di un suo interesse morale. È parimenti legittimato l'erede, se l'onerato sia un legatario⁵⁸⁴. Non è applicabile la regola che include tra i legittimati ad agire il beneficiario del *modus*, non trattandosi evidentemente di un soggetto che possa azionare situazioni giuridiche.

Si profila il dubbio, se possano agire gli enti deputati alla protezione animale. A livello generale, ciò sembra doversi escludere. Diversamente, si finirebbe con l'ampliare eccessivamente il concetto di interesse rilevante *ex art. 648, primo comma, cod. civ.*, che assumerebbe tratti pericolosamente simili a quelli di un interesse diffuso⁵⁸⁵.

Si registra diversità di opinioni anche circa l'individuazione del titolare dell'interesse alla cura dell'animale, valorizzato attraverso il *modus*⁵⁸⁶. Taluno ha sostenuto che questo

⁵⁸² G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 303, e M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1230.

⁵⁸³ Per una riflessione in generale sul tema, si veda F. GRADASSI, *Onere testamentario e legittimazione all'azione di risoluzione*, cit., p. 156 s.

⁵⁸⁴ Cfr. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 303, e M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1231 s.

⁵⁸⁵ Al contrario, G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 595, sostiene che la legittimazione spetti a chiunque sia titolare di un qualche interesse in tal senso, ivi comprese le associazioni protezionistiche.

⁵⁸⁶ Questa riflessione deve essere svolta tenendo in considerazione quanto osservato prima, quando s'è osservato che l'onere che vincoli il destinatario alla cura di un animale ha la funzione di far rilevare, sul piano giuridico, un interesse morale del testatore. L'interesse di cui si ricerca ora il titolare, quindi, non deve essere immediatamente sovrapposto a quello sotteso alla predisposizione di una clausola testamentaria di tal segno, ma è da intendersi piuttosto come l'interesse, più specifico, all'esecuzione dell'obbligo recato dal *modus*.

debba considerarsi dettato, a pena di invalidità, in favore del testatore medesimo⁵⁸⁷. Altri, invece, affermando che l'onere non possa considerarsi quale diretta fonte di obbligazione, esclude che il disponente sia portatore di un interesse proprio alla cura dell'animale, con la conseguenza che non vi sarebbe un soggetto propriamente creditore della custodia dell'animale; così, dal *modus* deriverebbe soltanto un dovere di adempimento dell'onerato, e non anche un diritto di credito dell'onorato⁵⁸⁸.

A rafforzamento della propria disposizione, il testatore può munire l'onere di una penale o di una cauzione. Allo stesso modo, interviene la possibilità di chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria, cui l'onere accede, a fronte di un suo inadempimento, ai sensi dell'art. 648, cpv., cod. civ. La tesi preferibile ravvede, nel *modus*, la fonte di un'obbligazione personale in capo all'onerato⁵⁸⁹. Conseguenza ne è che la valutazione dell'adempimento, e dell'(eventuale) inadempimento, è soggetta ai generali principi in tema di adempimento delle obbligazioni, con il ricorso alle regole di cui agli artt. 1453 e seguenti cod. civ., anche per la valutazione della gravità dell'inadempimento⁵⁹⁰. Essa deve tenere conto, intuitivamente, delle peculiarità della fattispecie di cui qui ci si occupa, per stabilire quando ricorrano tutte le condizioni necessarie per ritenersi rilevante l'inadempimento.

Ciò si avverte ancor più nitidamente, allorché si pensi che la risoluzione della disposizione, cui l'onere accede, può verificarsi quando lo abbia espressamente indicato il testatore, oppure quando si stabilisca che l'adempimento del *modus* sia stato il motivo determinante della clausola testamentaria. Se la prima eventualità desta pochi problemi, nel secondo caso, diversamente, si tratta di ricostruire la volontà del disponente. Così, è probabile si tratti di unico motivo determinante, quando, a titolo di esempio, consti un legato avente ad oggetto la proprietà dell'animale, con l'obbligo di mantenimento, o di cura, accompagnato dal divieto di una successiva alienazione. Allo stesso modo, deve dirsi quando la disposizione a titolo universale o particolare attenga a una somma di denaro, o a un complesso di beni, e rechi l'esplicita e puntuale indicazione per cui essi debbano essere

⁵⁸⁷ In questo senso, F. GRADASSI, *Onere testamentario e legittimazione all'azione di risoluzione*, cit., p. 154, *sub nota* 13.

⁵⁸⁸ Così, L. GIUSTOZZI, *Il submodo e la funzione del modo testamentario*, cit., p. 982 s.

⁵⁸⁹ Si veda G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 303.

⁵⁹⁰ G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 304, e M. PROTO, *Il modo*, cit., p. 1233 ss.

impiegati per la cura e il mantenimento di uno o più animali⁵⁹¹. Ancóra, trattasi di unico motivo determinante, quando l'attribuzione del compito di cura sia la sola previsione portata dalla scheda testamentaria. Al contrario, la generica attribuzione dei «beni mobili» del patrimonio successorio, con un non meglio precisato onere di «averne cura», difficilmente può dirsi mossa da un interesse determinante alla cura degli animali, che di detto patrimonio facciano parte.

1.1.2. Condizione risolutiva.

Tale istituto presenta tratti di evidente similitudine rispetto al *modus*, anche, e soprattutto, per la funzione che esso è chiamato a svolgere.

Il testatore può assicurarsi la tutela del proprio animale anche mediante la previsione di una condizione risolutiva, che porti alla decadenza della disposizione testamentaria in caso di mancata corretta esecuzione⁵⁹². Il potenziale contenuto di tale elemento accessorio è del tutto analogo a quanto già osservato relativamente al *modus*, alle cui riflessioni quindi si rinvia.

Devono parimenti essere sottolineati i tratti distintivi tra i due istituti, sì da evitare una pericolosa confusione. Attraverso il *modus*, il disponente vuole gravare l'attribuzione testamentaria con la previsione di un compito, di una obbligazione, in capo all'insignito: questi deve destinare i beni e le risorse ricevute per la cura di un animale, o per il suo mantenimento, oppure ancóra per la sua gestione. Con la condizione, invece, l'intera sopravvivenza della disposizione dipende dall'avveramento dell'evento in essa dedotto, vale a dire, nel caso in attenzione, dall'adempimento dell'erede o del legatario. Il fatto che il testatore abbia deciso di attribuire una posizione successoria, a condizione che l'insignito provveda alla cura o al mantenimento di un animale (per proseguire con l'esempio già proposto), può essere inteso come un rafforzamento della propria volontà, forse in modo

⁵⁹¹ Si possono prospettare vicende particolari, quando il *de cuius* leghi un animale, apponendo un onere per il suo mantenimento: in forza della regola, portata dall'art. 671 cod. civ., che limita l'obbligo di adempimento del legatario al valore del bene conferitogli, l'eventuale basso valore economico dell'animale (si pensi a un cane non di razza) fa sì che altrettanto contenuta sia la prestazione cui il legatario possa considerarsi obbligato; esaurito l'investimento delle risorse di valore corrispondente a quello dell'animale, ogni ulteriore attività di cura deve considerarsi dipendente dalla sua libera volontà.

⁵⁹² Nello stesso senso, v. anche V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, cit., p. 328.

ancor più energico rispetto al *modus*: venendo meno l'adempimento, l'attribuzione si risolve automaticamente ed *ex tunc*.

1.2. Atti *inter vivos*.

L'esigenza di creare una struttura giuridica, finalizzata a far sì che un terzo si prenda cura dell'animale del disponente, può attenersi anche al periodo in cui questi sia ancora in vita. Ciò può essere dettato da ragioni diverse: si pensi al caso in cui il proprietario voglia addivenire a un risultato analogo a quello percorribile mediante un *modus* testamentario, ma in un momento anticipato rispetto all'apertura della propria successione, oppure voglia riservarsi di vigilare sull'andamento della gestione del proprio animale. Parimenti, l'efficacia di queste disposizioni può essere rinviata a un momento successivo alla morte del dante causa: in questo caso, la scelta dello strumento dipende da ragioni di opportunità tecnica e pratica.

Come subito si vedrà, il ricorso a questi strumenti è stato, almeno sino ad ora, piuttosto raro, specialmente nel nostro Paese, con la conseguente difficoltà, se non impossibilità, di poter fruire di elementi portati dalla prassi. Il presente contributo si pone l'obiettivo, quindi, di proporre spunti di riflessione, che possano valere anche come riferimento per l'applicazione degli istituti.

1.2.1. *Trust*.

Si tratta di uno strumento su cui, come noto, ancora si agitano questioni e interrogativi, a causa della sua matrice straniera, e del fatto che il nostro ordinamento lo ha riconosciuto, peraltro in un modo particolare, soltanto in tempi relativamente recenti.

Poiché dette problematiche non rientrano nell'oggetto del presente studio⁵⁹³, si consideri immediatamente che la tipologia di *trust* cui deve farsi riferimento è quello interno, e cioè connesso e a livello oggettivo e a livello soggettivo al territorio italiano, ma regolato da una legge straniera, individuata dal disponente⁵⁹⁴.

Declinando queste indicazioni di principio secondo i tratti della materia oggetto del presente studio, si può prospettare la ricorrenza di un *settlor*, soggetto al diritto italiano, proprietario di un animale, che destini una parte del proprio patrimonio (anch'esso assoggettato al diritto nazionale) alla cura di esso, affidando la gestione di detto patrimonio a un *trustee*, affinché curi la realizzazione del programma.

In questo caso, l'animale rimane esterno allo schema negoziale. Ciò che viene affidato al *trustee* è soltanto il patrimonio, che costituisce lo strumento, attraverso il quale realizzare l'obiettivo di cura e mantenimento dell'animale⁵⁹⁵. Ben può essere anche che l'esemplare sia conferito quale voce componente il patrimonio destinato⁵⁹⁶.

Potrebbe essere, inoltre, nominato un guardiano, ove la legge regolatrice del *trust*, richiamata dal *settlor*, contempli siffatta possibilità, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sul *trustee*.

Non si ravvedono ostacoli all'ammissibilità di un *trust* costruito nei modi che precedono. Ciò deriva dalla qualificabilità dell'animale come *res mobiles*, con la conseguenza che il trattamento normativo che tale *trust* riceve è del tutto analogo a quello che abbia riguardo a beni differenti, sia esterni, sia interni al patrimonio dedicato. Anche qui valgono,

⁵⁹³ Per una disamina approfondita del *trust*, si rinvia a: M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, III ed. rinn.; M. LUPOI, *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2019, p. 237 ss.; M.C. ANDRINI, *Le situazioni affidanti e la c.d. legge «Dopo di noi» (l. n. 112/2016) parte prima: il trust e l'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 623 ss.; M. GIULIANO, *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, p. 483 ss.; C. BUCCIO, *Aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015; L. DI COSTANZO, *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli, 2014; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011; S. LEUZZI, *I trust successori*, Milano, 2011; A. GALLARATI, *Il trust come organizzazione complessa*, Milano, 2010.

⁵⁹⁴ Nonostante alcune perplessità circa l'ammissibilità di uno strumento così definito, oggi la tesi assolutamente prevalente va in senso opposto, aprendo all'esperibilità del *trust* interno. A tal riguardo, si veda, almeno, F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 752 s.

⁵⁹⁵ Cfr. G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 596.

⁵⁹⁶ G.M. ZAMPERETTI, *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, cit., p. 596.

com'è intuitivo, i requisiti e i limiti normativi dettati in punto di capacità, relativi a ogni ipotesi di *trust* interno⁵⁹⁷.

Data la particolarità dell'istituto, anche per le ragioni di novità di cui prima si faceva menzione, si ritiene opportuno, al fine di analizzare i caratteri specifici che si ravvedono nella fattispecie, procedere nel seguente modo: verrà *in primis* offerta una panoramica generale e sintetica degli elementi caratterizzanti il pratico funzionamento del *trust* interno, rilevanti ai fini del presente studio, e, in seconda battuta, gli stessi verranno osservati secondo i caratteri che assumono, una volta declinati nella fattispecie.

Circa i doveri del *trustee*, si ricorda quello di amministrare il patrimonio affidatogli, dovendone prendere possesso, tutelarne l'integrità, e svolgere gli atti di amministrazione necessari per realizzare la volontà del disponente. Nel fare ciò, egli deve muoversi secondo un criterio di diligenza, paragonabile a quella del buon padre di famiglia⁵⁹⁸. Il *trustee* ha, inoltre, l'obbligo di non delegare (*duty not delegate*) le funzioni attribuitegli, quando abbiano carattere di discrezionalità, a meno che ciò non sia stato espressamente stabilito dal *settlor*⁵⁹⁹. Il *duty of segregation* impedisce al *trustee* di confondere i beni del proprio patrimonio con quelli del *trust*; in caso di violazione, può accadere che i suoi beni personali vengano considerati parti del *trust*⁶⁰⁰. Infine, si annovera il *duty of loyalty*, che vieta al *trustee* di ricercare vantaggi personali a mezzo dell'adempimento del suo compito, dovendo sempre volgere i poteri discrezionali che gli siano riconosciuti verso il perseguimento della migliore riuscita degli obiettivi del *trust*⁶⁰¹.

Per quanto riguarda il piano parallelo dei doveri del *trustee*, si usa distinguere tra *mandatory powers* e *permissive powers*, a seconda che le indicazioni del *settlor* siano vincolanti, oppure lascino un margine di discrezionalità⁶⁰². Quando si tratti di un *trust for sale*, egli è

⁵⁹⁷ Sul tema, P. PICCOLI, *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione de L'Aja*, in *Riv. not.*, 1995, p. 46 s. e p. 50.

⁵⁹⁸ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 176 s.

⁵⁹⁹ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 183 s.

⁶⁰⁰ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 10 s.

⁶⁰¹ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 180.

⁶⁰² Quando sono nominati due o più *trustees*, l'amministrazione del patrimonio è congiunta a decisione unanime, ma il *settlor* può disporre eccezioni al riguardo. Sul punto, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 182 s.

anche titolare del potere di disporre dei beni affidatigli, purché il prezzo di cessione sia congruo.

Inoltre, a seconda della legge straniera individuata come applicabile, possono derivare disposizioni particolari in tema di durata del *trust*⁶⁰³.

Tra gli effetti del *trust*, deve richiamarsi quello attinente alla separazione dei beni in esso inclusi dal patrimonio personale del *settlor* e del *trustee*, che acquista anche la capacità processuale e di agire, nella sua qualità, in relazione alle situazioni giuridiche riconducibili al *trust*⁶⁰⁴.

La violazione, da parte del *trustee*, dei propri obblighi, costituisce inadempimento del negozio (*breach of trust*), con il conseguente diritto, in capo al disponente, al risarcimento del danno. In alternativa, quest'ultimo può decidere di ratificare gli effetti degli atti comunque compiuti dal *trustee* infedele, e di farli propri. Anche in questo caso, la disponibilità di rimedi ulteriori dipende dalla legge straniera prescelta⁶⁰⁵.

In virtù dell'art. 12 della Convenzione de L'Aja, il *trustee* può domandare l'iscrizione e la trascrizione per i beni o i documenti che attengono al patrimonio a lui affidato, a meno che ciò non sia incompatibile o vietato dalla legislazione dello Stato in cui tali operazioni debbano essere compiute.

Calando queste considerazioni – invero volutamente generali – all'interno della fattispecie in costruzione, si trova conferma della piena ammissibilità, all'interno del nostro sistema giuridico, di un *trust* finalizzato alla cura di uno o più animali.

Già s'è detto del fatto che essi, quali beni mobili, possono o meno rientrare nel patrimonio vincolato, a discrezione del disponente.

Il *trustee* è tenuto a calibrare la sua diligenza sui particolari caratteri dei beni considerati, certamente portatori di istanze e necessità differenti, rispetto a beni inanimati. Così, dovrà tenere conto dei bisogni di nutrimento diversi da specie a specie, o di quelli di movimento. Qualora egli sia per avventura proprietario di animali propri, deve fare in modo che questi rimangano separati da quelli affidati in virtù dell'atto destinativo. Pare rispondere a principî di mera logica ammettere che tale separazione debba valutarsi non già in termini prettamente fattuali, quanto potenziali, in relazione a un concetto di pronta

⁶⁰³ Si veda quanto si dirà *infra*, in relazione alle *rules against perpetuities* dell'ordinamento inglese e americano.

⁶⁰⁴ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 217.

⁶⁰⁵ M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 220 s.

individuabilità. Così, se il *trustee* è proprietario di una mandria di manzi, e il *trust* ne abbia ad oggetto altri, nulla gli impedisce di ricoverare tutti gli animali in un unico ambiente, e di curarli tutti insieme (ciò, è intuitivo, là dove tutti richiedano le medesime cure). Diversamente sarebbe a dirsi, invece, quando gli animali interessati siano pesci della medesima specie, collocati in un lago artificiale. Il divieto di delega del *trustee* deve essere interpretato nel senso che debba essere questi a dettare la linea per l'attività di cura, ma che questa possa essere effettuata nel concreto da suoi incaricati (continuando con l'esempio precedente, deve essere il *trustee* a definire le regole di nutrimento dei manzi, ma il cibo può essere somministrato, secondo queste indicazioni, anche da altri operatori). Si avverte in modo particolarmente sensibile il richiamato *duty of loyalty*: là dove al delegato siano affidati animali da reddito, è forte il rischio che questi ne tragga un vantaggio economico, ad esempio vendendone i derivati. Tali beni devono essere impiegati, al contrario, per il mantenimento del *trust*: si può pensare al ricavato che venga utilizzato per l'acquisto di cibo o di macchinari per la migliore cura delle bestie.

Tra i poteri del *trustee* ricorre anche quello di disposizione, qualora il *settlor* lo abbia previsto. In questa circostanza, il primo può vendere taluno dei beni, o degli animali, facenti parte del patrimonio vincolato, dovendo, anche in questo caso, reimpiegare la somma raccolta per l'esecuzione dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui il *trustee*, avendo avuto indicazione di mantenere e rinvigorire una mandria di manzi, venga meno alle istruzioni e ne venda taluno, il *settlor* ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, ma può anche decidere di ratificare l'operazione: si pensi al caso in cui tali esemplari avessero vista diminuita la propria resa, così che la vendita abbia comportato in definitiva un vantaggio economico, o comunque un contenimento della perdita.

Nel corso del presente studio, si è fatta menzione di certificazioni e documenti, che la normativa (europea, nazionale o locale) richiede per la corretta gestione e circolazione degli animali. Ebbene, come detto, il *trustee* è titolato non solo a richiedere il rilascio di tali documenti, ma può (o deve) altresì provvedere al deposito o alla registrazione degli stessi, presso le sedi competenti.

Deve ammettersi, infine, la possibilità che un *trust* di tal segno sia costituito a mezzo di un atto *mortis causa*⁶⁰⁶.

⁶⁰⁶ Circa la possibilità di ricorrere a uno strumento di questo tenore, a livello generale, M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, cit., p. 71 s.

1.2.1.1. Il *pet trust* nell'ordinamento americano.

L'esperienza statunitense diverge da quella nazionale per due ordini di motivi.

In primo luogo, le disposizioni inserite in un testamento, volte a incaricare un soggetto di fiducia della cura di un animale, per il tempo successivo alla scomparsa del disponente, sono interpretate quali indicazioni costitutive di un *trust*, con l'applicazione della relativa disciplina.

Parallelamente, l'applicazione pratica di siffatto istituto è stata (ed è) decisamente maggiore rispetto a quella nazionale, con la conseguente disponibilità di un cospicuo numero di pronunzie giurisprudenziali.

Ciò ha portato a un'ulteriore conseguenza, che rappresenta un'altra cifra peculiare: il fatto che si sia ricorso spesso al *pet trust*, ha portato i legislatori di alcuni Stati americani ad approntare leggi specificamente dedicate a questa tematica.

Un primo caso, alquanto risalente, è *In re Howells' Estate*, Surrogate's Court, Kings County, 145 Misc. 557, 260 N.Y.S. 598 (1932)⁶⁰⁷, nel quale la disponente aveva investito l'esecutore del compito di utilizzare la parte di eredità che ritenesse necessaria per la cura di alcuni animali da compagnia. Tali disposizioni addirittura si affiancavano, sovrapponendosi, a quelle che destinavano il patrimonio relitto alla cura di una persona cara alla dante causa. I giudici hanno rilevato, in primo luogo, che la regola fondamentale per considerare la validità di un *trust* fosse quella dettata dalle «sections 11 of the Personal Property Law and 42 of the Real Property Law», ove si stabiliva che «absolute ownership of property shall not be suspended for a period longer than during the continuance, and until the termination, of not more than two lives in being at the death of the testator». Nel caso di specie, il documento non conteneva alcun termine di durata del *trust*, limitandosi ad affidare all'esecutore il compito di utilizzare la quota di beni ritenuti utili allo scopo, per la cura di

Vale ricordare che, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che il trust costituito *inter vivos*, ma avente effetti *post mortem*, sia da intendersi quale donazione indiretta, in quanto l'attribuzione del patrimonio ai beneficiari è effetto dell'atto del *trustee*, cui il disponente aveva trasferito la proprietà. Ciò determina che la fuoriuscita del *trust fund* dal patrimonio del dante causa, quando ancora vivente, sia tale da escludere la natura *mortis causa* dell'operazione, ove l'evento morte è solo termine o condizione dell'attribuzione, senza anche assurgere a giustificazione causale di essa. Così, Cass. civ., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18831, in www.iusexplorer.it.

⁶⁰⁷ In S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 599 ss.

cinque suoi animali, sino alla loro morte. Pertanto, la Corte ha deciso per l'invalidità del negozio, in quanto privo di un riscontro temporale che si riferisse alla vita di esseri umani, e non anche di animali⁶⁰⁸.

Particolarmente interessante, e curioso, è il caso *In re Lyon's Estate*, Common Pleas Court of Franklyn County, Pennsylvania, Orphans Division, 67 Pa. D & C.2d 474 (1974)⁶⁰⁹, in quanto il giudice è intervenuto – per sua stessa ammissione – quale giudice amministrativo, con il compito di garantire il funzionamento del meccanismo negoziale, elaborato dalla disponente. Ella aveva stabilito che il ricavato della vendita dei beni relitti dovesse essere impiegato in due modi: in primo luogo, per la cura di alcuni suoi animali, e, alla morte di questi, per una donazione in favore dell'Università di Princeton. La Corte, come di consueto, ha affermato di ravvedere un *trust*, nelle parole e nelle formulazioni utilizzate dalla testatrice; parimenti, ne ha rilevato l'invalidità, mancando ogni indicazione circa un soggetto di diritto, che potesse dirsi beneficiario del lascito. Tuttavia – ha precisato il giudice americano –, tale rilevata invalidità non doveva comportare necessariamente la privazione di ogni effetto legale delle disposizioni in parola. Per comprendere come, si è fatto richiamo alle ragioni che impedivano al negozio concreto di funzionare alla stregua di un *trust*. La Corte ha quindi richiamato il concetto di *honorary trust*, cui accede il *trust* creato per la cura di animali. Esso è definito come «a non-charitable trust which has no ascertained or ascertainable beneficiaries and so is non enforceable». Quindi, il destinato impiego dei fondi per la cura di animali non era indicativo di beneficiari certi o accertabili, dovendosi escludersi l'applicazione dei meccanismi propri di un *trust*. Allo stesso tempo, un *honorary trust* «[is] one which the court permits the trustee, if willing, to carry out the purpose of the trust, and refuses to declare the trust void and to decree a resulting trust for the successor of the settlor, as long as the trustee acts in accordance with the terms of the gifts». È demandata all'esecutore la scelta di portare avanti le indicazioni della disponente, pur senza la loro vestizione quale *trust*⁶¹⁰. Inoltre, la formulazione delle disposizioni consentiva di aprire a un ampio margine di discrezionalità di poteri in capo all'esecutore. La Corte, infatti, ha rilevato come la lettura del testamento lasciasse supporre che la redattrice non avesse piena contezza di quante risorse servissero per la cura degli animali, né dell'esatto ammontare del proprio patrimonio. Ciò rendeva ragionevole supporre che ella

⁶⁰⁸ Una decisione del tutto simile è quella, di qualche anno successiva, resa per il caso *In the Matter of Accounting of Elliot R. Fiske, as Executor of Anna M. Filkins, Deceased*, 203 Misc. 454, 455, 120 N.Y.S. 2d 124 (1952).

⁶⁰⁹ In S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 605 ss.

⁶¹⁰ Pare evidente l'analogia con l'esecuzione delle disposizioni testamentarie nulle, di cui all'art. 590 cod. civ.

non volesse destinare tutti i suoi beni alla cura degli animali, se non ve ne fosse necessità. Questa latente assenza di definizione valeva, quindi, secondo il giudice statunitense, a investire l'esecutore di un considerevole grado di discrezione, nel decidere se e come adempiere ai desideri della testatrice. In questo caso, la Corte si è riservata il potere, quindi, «[acting] as an administrative tribunal», di dare indicazioni all'esecutore circa l'adempimento del suo compito, fornendo le seguenti opzioni: concludere un accordo con la *Antietam Humane Society*, per la cura degli animali per un periodo non eccedente i ventuno anni, e destinare una quota del patrimonio per tale scopo; riservare una parte del fondo della disponente, costruendovi una struttura per il ricovero degli animali, e destinare una somma per il loro mantenimento, a cura dell'esecutore, sempre per un periodo massimo di ventuno anni; alla scadenza, o anteriormente, se tutti gli animali fossero morti prima di tale termine, provvedere alla cura degli animali mediante un accordo con l'Università di Princeton, destinando ad essa il patrimonio residuo.

È stata riconosciuta la validità di un *honorary trust* nel caso *In re Searight's Estate*, Court of Appeal of Ohio, Ninth District, Wayne County, 87 Ohio App. 417, 95 N.E.2d 779 (1950)⁶¹¹. Il testatore, tra le altre disposizioni, aveva lasciato il proprio cane a un soggetto, con l'indicazione, rivolta all'esecutore, di depositare una precisa somma di denaro, al fine di versarla, in un ammontare giornaliero definito, al destinatario dell'animale, per il suo mantenimento, sino alla morte di quest'ultimo; se ciò fosse accaduto prima dell'esaurimento del capitale, la rimanenza avrebbe dovuto essere divisa tra alcune persone, ivi indicate. Nonostante abbia rilevato che vi fosse l'indicazione ben precisa del cane della cui cura si trattava, la Corte ha ritenuto che ci si trovasse di fronte, anche in questo caso, a un *honorary trust*, mancando un beneficiario che potesse agire per il suo adempimento. Tuttavia, la validità del negozio è stata salvata, in quanto si è ritenuto esso rispondesse alle condizioni di legge, in tema di durata di un *trust* di tal segno. La pronunzia ha richiamato, in primo luogo, la disposizione, di carattere generale, dettata per la durata massima di un *trust*, che, per il «*Restatement of the Law of Property, Section 374*», coincideva con la vita della persona che fosse in vita al momento iniziale del negozio, la prova della cui morte non fosse eccessivamente difficile da ottenere; il *trust* non avrebbe potuto comunque eccedere il periodo di ventuno anni. La Sezione 379 della medesima norma si occupava di indicare le condizioni che avrebbero reso invalido un *honorary trust*; ciò sarebbe accaduto, allorché la disposizione avesse avuto ad oggetto uno scopo «noncharitable», non vi fosse stato un beneficiario specificamente definito, la durata della gestione fosse stata fissata per un

⁶¹¹ In S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 609 ss.

periodo superiore a quello indicato dalla norma generale, e che non vi fosse stata la possibilità di sciogliere il *trust*. Il giudice ha ritenuto soddisfatto proprio il requisito della definizione temporale, in ragione del fatto che il testatore avesse indicato la somma massima da impiegare per l'esecuzione del *trust*, suddividendola in un ammontare giornaliero; così – ha concluso la Corte – dividendo la somma totale per quella giornaliera, si sarebbe ottenuto il numero di giorni, per il quale il vincolo potesse protrarsi, inferiore a quello massimo di legge, nonostante il disponente avesse indicato che il negozio dovesse collegarsi alla vita dell'animale designato. La pronuncia si è conclusa, quindi, per la validità del negozio.

Alcuni Stati americani hanno, però, recepito il «*Uniform Rule Against Perpetuities Act*», che consente di sostituire, al termine temporale di riferimento di ventuno anni oltre la morte del soggetto indicato, un generico lasso temporale di novanta anni, per la durata del *pet trust*⁶¹². In altri stati ancora, il limite dei ventuno anni può essere aggirato, individuando i nomi di dieci neonati in salute: il *pet trust* avrà durata sino al ventunesimo anno successivo alla morte dell'ultimo di essi, prevedendosi anche la possibilità di subentro tra *trustees*⁶¹³.

Non sono mancati casi, in cui il lascito di denaro abbia avuto come diretto destinatario un animale: ne è esempio *In re Estate of Sidney Altman*, Case No. BP039093 (Cal. Super. Ct., Los Angeles Cty.), della seconda metà dell'ultimo decennio del Secolo scorso. Anche in tale frangente, tuttavia, ciò è stato inteso come lascito destinato alla cura della bestia⁶¹⁴.

In re Estate of Crawford (Md.Cir.Ct., Montgomery Cty, 1986)⁶¹⁵ rappresenta un esempio, forse il primo, in cui un giudice (in questo caso del Maryland) ha ammesso il pieno rispetto delle volontà della testatrice, che aveva lasciato i propri beni per la cura del suo cane, rigettando le richieste degli altri eredi di procedere alla distribuzione del patrimonio anteriormente alla morte dell'animale. La Corte ha preso a riferimento il forte attaccamento che questo aveva nei confronti della disponente, ritenendo che il mantenimento dovesse protrarsi sino all'ultimo, anche in virtù dell'assenza di limiti temporali, portati dalla legge dello Stato.

⁶¹² S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 613.

⁶¹³ S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 613.

⁶¹⁴ S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 614.

⁶¹⁵ In S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 614 s.

Come già accennato, la grande diffusione pratica dello strumento ha portato il legislatore di diversi Stati americani a dotarsi di leggi *ad hoc*, che, tenendo conto anche delle esigenze concrete nel tempo manifestatesi, regolamentassero il *pet trust*.

Lo Stato di New York, nel 1996, ha adottato la *N.Y. Est. Powers & Trusts Law § 7-6.1 (Consol. 2005)*, che, al primo periodo, ammette espressamente la possibilità di adottare un *honorary trust* avente ad oggetto la cura di un animale da compagnia o di un animale domestico. L'adempimento di tale indicazione può essere richiesto da un soggetto a ciò designato, o, in sua assenza, da un incaricato dal tribunale, o direttamente dal *trustee*. La durata massima del negozio coincide con la vita dell'animale, o nel termine di ventuno anni, se scada anteriormente alla prima. Il secondo periodo vieta di destinare ad altri usi le somme preposte alla cura dell'animale, salvo che lo strumento costitutivo non preveda diversamente. A limitazione dell'autonomia del disponente, il quarto periodo autorizza il giudice a ridurre l'ammontare del patrimonio destinato alla cura dell'animale, se ritenuto eccessivo rispetto alle reali esigenze.

Di segno simile è la sezione 14-2907 dell'*Arizona Revised Statutes*, che, però, fissa, quale esclusivo termine di durata, la vita dell'animale.

Lo Stato del Colorado, con il *Colorado Revised Statutes § 15-11-901 (2004)*, ha espressamente escluso l'applicazione della *rule against perpetuities*, e addirittura ha previsto la possibilità che il beneficio dello strumento si estenda anche agli animali soltanto concepiti⁶¹⁶.

Il *California Probate Code section 15212 («Duration of Trust for Care of Animal»)* riconosce la possibilità per il *trustee* di dare esecuzione alle disposizioni in favore di un animale domestico o da compagnia («*domestic or pet animal*»), a prescindere dal fatto che sia o meno indicato un beneficiario che possa agire per l'esecuzione del *trust*, e dalla presenza o meno di un termine di durata⁶¹⁷. Gli effetti del negozio cessano con la morte dell'animale, per la cui cura esso sia stato disposto, e il *trustee* non può distogliere fondi dalla destinazione di cura. Nel caso in cui il valore del negozio sia inferiore ai quarantamila dollari, si deroga all'obbligo di registrazione e rendicontazione; in caso di valore superiore, il *trustee* deve

⁶¹⁶ Altri Stati americani hanno, nel corso del tempo, adottato normative simili a quelle qui analizzate: Alaska (Alaska Stat. § 13.12.907, 2005); Michigan (Mich. Comp. Laws § 700.2722, 2005); Montana (Mont. Code Ann. § 72-2-1017, 2004); New Mexico (N.M. Stat. Ann. § 45-2-907, 2004); North Carolina (N.C. Gen. Stat. § 36A-147, 2005); Utah (Utah Code Ann. § 75-2-1001, 2005).

⁶¹⁷ Molto simile a quello californiano è lo Statuto del Missouri (*Mor. Rev. Stat. § 465.055, 2004*).

procedere alla contabilizzazione in collaborazione con un'associazione specializzata nella cura degli animali. Il soggetto designato all'esecuzione può anche chiedere il controllo delle condizioni dell'animale; là dove manchi la designazione, essa può essere richiesta al tribunale, da parte di ogni beneficiario o organizzazione senza scopo di lucro. Se alla morte dell'animale vi sia un patrimonio residuo, questo deve essere distribuito secondo le indicazioni del *trust*, o, in assenza, secondo le altre clausole testamentarie, o secondo le regole generali in tema di successione.

Tra le varie codificazioni nazionali a oggi disponibili, quella forse più completa è quella dello Stato dell'Oregon, emanata nel 2003 (*Pet Trusts - Oregon Revised Statutes* § 128.308). Riconosciuta la generale possibilità di istituire lo strumento, si specifica, in un'ottica di rafforzamento della sua applicazione, la presunzione contraria alla lettura di tale negozio come un «*precatory or honorary trust*». Lo stesso obiettivo è perseguito a mezzo della previsione, comune alle normative di altri Stati, della possibilità, per una persona, designata dallo strumento o dal tribunale, di agire per l'esecuzione del negozio; si aggiunge l'obbligo di remunerazione per tale incarico. Qualora il *trustee* dovesse risultare inaffidabile, il tribunale può nominare un sostituto, disponendo, altresì, il trasferimento dei beni in capo al nuovo affidatario. Alla cessazione del *trust*, il *trustee* può destinare il patrimonio residuo secondo le opzioni fornite dal quarto paragrafo della norma, che fanno rinvio alle eventuali previsioni inserite nello strumento, o, in assenza, alle norme generali in tema di successione intestata. Esempio pressoché unico, si prevede espressamente l'esenzione da ogni onere di registrazione o trascrizione, per la validità del *trust*, e per la legittimazione dei poteri del *trustee*. Circa la durata, ritorna il riferimento al termine eventualmente indicato, o, in assenza, alla morte dell'ultimo degli animali beneficiati, o all'esaurimento delle sostanze destinate.

Come risultato, la *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, nel 2005, ha approvato il *Unif. Trust Code* § 408, specificamente dedicato ad uno strumento volto alla cura di uno o più animali. In esso, si stabilisce la validità del *trust*, il quale ha durata coincidente con la vita dell'animale contemplato, o, se più di uno, con la vita del più longevo. L'esecuzione del *trust* può essere richiesta da una persona ivi individuata, oppure nominata dal tribunale, anche su richiesta di chi abbia interesse al benessere dell'animale. Infine, il terzo paragrafo della norma vincola l'utilizzo dei beni dedotti in *trust* alla sua esecuzione; qualora però il tribunale ritenga eccessiva tale destinazione, può disporre la riduzione, e l'eccedenza deve essere redistribuita secondo le indicazioni del *settlor*, se in vita, o, in alternativa, dei suoi aventi causa.

La conclusione che si può trarre, in un'ottica comparativa rispetto al nostro ordinamento, è tanto intuitiva quanto profondamente significativa dei differenti atteggiamenti, assunti dal legislatore statunitense (*rectius*: dai legislatori statunitensi), da un lato, e da quello italiano, dall'altro. Se i primi hanno preso atto della grande diffusione pratica di strumenti dal contenuto anzi analizzato, recependo le indicazioni fornite dalla pratica e declinandole in atti normativi ufficiali⁶¹⁸, il secondo rimane silente sul punto. Si tratta di un ritardo evidente e grave. Il riconoscimento delle particolarità che un negozio giuridico assume, quando abbia ad oggetto un animale, non può fermarsi alle leggi di principio sino ad ora adottate, i cui effetti, nella pratica negoziale, sono assai ridotti, se non irrilevanti. Lo sforzo interpretativo che gli interpreti propongono, quale quello portato nelle pagine che precedono, deve seriamente valere quale sprone per il legislatore, affinché maturi la consapevolezza dei nuovi settori di intervento, cui è opportuno rivolga la sua attività, e, parallelamente, quale primo riferimento tecnico, per l'elaborazione di siffatte normative. La domanda che giunge dalla complessità dei rapporti economici e sociali fa sì che tale assenza rappresenti, oggi, un vero e proprio *vulnus* per il nostro ordinamento. Il fatto che nella prassi si sia registrato, sino ad ora, un numero limitato di negozi di tal fatta non può certo valere come giustificazione⁶¹⁹. Innanzitutto, perché i casi pratici di cui si ha contezza sono sicuramente soltanto una parte di quelli effettivamente ricorrenti, che non siano arrivati al grado di diffusione e annotazione. In secondo luogo, l'eventuale ridotto ricorso agli strumenti in parola è dovuto anche alla mancanza di regole certe: i consociati

⁶¹⁸ Inoltre, numerosi studi legali americani offrono servizi di consulenza dedicati. Al cliente viene fornito un fascicolo, che consta di un prospetto di quanto dispone la legge al riguardo, di modelli di atti di disposizione per la cura degli animali, nonché un prospetto dei benefici fiscali, che la conclusione di un negozio di tal fatta comporti.

⁶¹⁹ Un caso, registrato qualche anno fa, ha visto un soggetto, privo di eredi legittimari, redigere un atto istitutivo di un *trust inter vivos*, unitamente a un successivo atto di istituzione di un vincolo su alcuni beni, e un testamento pubblico che nominava erede il *trust*. Le finalità che si intendevano perseguire erano di tipo differente; a fianco di alcuni scopi di carattere *charitable*, ossia volti ad apportare benefici alla collettività, ve ne erano altri *noncharitable*, tra cui l'attribuzione al *trustee* dell'incarico di affidare il cane del disponente a una persona di fiducia, o a suoi sostituti in caso di impossibilità, autorizzandosi il *trustee* a corrispondere all'uopo una somma di diecimila euro. Quanto alla legge straniera applicabile, la scelta è ricaduta sulla legge di Jersey, poiché essa ammette la possibilità di istituire *trust* di scopo anche non aventi finalità *charitable*, a fronte della previsione di un *enforcer*, e cioè di un soggetto deputato alla vigilanza sull'esecuzione del negozio. Nella specie, il *settlor* aveva indicato un soggetto a ciò preposto, autorizzando il *trustee*, in caso di inerzia del primo, a rivolgersi, per la nomina del sostituto, al Presidente del Collegio Notarile di Genova. Inoltre, la legge prescelta esonera dalla *rule against perpetuities*. Osservazioni con riguardo al presente caso sono rinvenibili in P. BIGLIA DI SARONNO, *Trust connesso a disposizioni testamentarie*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 224 ss.

sono scoraggiati dal ricorrere a un istituto così delicato e foriero di difficoltà applicative, data la mancanza di una regolamentazione al riguardo.

Un (apparente) segnale di avanzamento in questa direzione arriva dalla proposta di legge, che si analizzerà subito.

1.3. Una proposta di legge per l'affidamento degli animali dopo la morte del proprietario.

Il riferimento è alla proposta di legge C. 17, presentata alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018. Essa mira all'introduzione dell'art. 586-*bis* cod. civ., in tema di affido degli animali di affezione, in caso di morte del proprietario o del detentore.

La proposta, al primo comma, prevede che, in caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari, e ottenuto preventivamente l'assenso del tribunale, ne attribuisca entro ventiquattro ore la custodia temporanea all'onerato, fino alla devoluzione definitiva, o, in mancanza, a chi ne faccia richiesta, a patto che dimostri di poter garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, la scelta è demandata al tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni di tutela animale individuati o riconosciuti con decreto del Ministro della salute, per l'affidamento definitivo.

La soluzione è certamente importante, perché volta ad evitare che, nella pendenza del procedimento successorio, l'animale da compagnia del *de cuius* rimanga privo di cura, anche attivandosi, se del caso, l'intervento del tribunale. Non mancano evidenti punti di debolezza. A titolo di esempio, pare arduo ipotizzare che entro le prime ventiquattro ore dalla morte il curatore riesca a raccogliere i pareri positivi degli eredi e del tribunale, per l'affidamento dell'animale. Inoltre, la previsione per cui le associazioni di tutela animale debbano essere sentite per l'individuazione di un soggetto idoneo all'affidamento di un animale, pare di difficile realizzazione, non potendosi certo pretendere che il tribunale attenda, per la decisione, le opinioni di tutte le associazioni riconosciute dal Ministero.

Il disegno di legge ipotizza un secondo comma dell'art. 586-*bis* cod. civ., nel quale si ammetterebbe la legittimità della devoluzione da parte del proprietario o detentore dell'animale da affezione dei suoi beni, mobili o immobili, a una persona, a un ente o a un'associazione, con l'obbligo di destinarli alla miglior custodia del proprio animale.

Si tratta, com'è intuitivo, della traduzione normativa delle istanze sopra evidenziate. In definitiva, questa proposta si pone l'obiettivo di assoggettare al diritto positivo i passaggi

che, nella prassi, già vengono compiuti. Ciò, però, senza fornire di una chiara identità il negozio di (potenziale) nuova introduzione: il disegno di legge, infatti, non lascia intendere se si tratti di disposizione *mortis causa*, o di *trust*, o di altro ancora. Con ogni probabilità si tratta di una destinazione patrimoniale di nuova fattura, non riconducibile ad altre già previste, mancandone la sovrapposibilità dei caratteri (tra tutti: non pare attribuirsi in nessun caso natura *mortis causa* alla devoluzione, né si richiama la necessità dell'individuazione di una legge applicabile, come si vorrebbe per un *trust*).

1.4. Atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.

Un ulteriore strumento, che può essere utilizzato ai fini in esame, è l'atto di destinazione patrimoniale. Come si vedrà subito, però, l'impiego di tale istituto consente di raggiungere detti fini soltanto con modalità, e con esiti, meno diretti e immediati, rispetto ai meccanismi anzi osservati. Ciò deriva dal fatto che il primo comma dell'art. 2645-ter cod. civ. circoscrive i soggetti portatori di interessi tutelabili a mezzo dell'istituto. In tale elenco non compaiono gli animali, con il risultato che un atto di destinazione non può essere espressamente volto a vincolare beni per un utilizzo di questo tipo.

Tuttavia, nel suddetto elenco compaiono gli «enti»: va quindi compreso se, ed eventualmente come, un atto di destinazione possa riguardare un ente o un'associazione, il cui scopo sia la tutela e la protezione degli animali, sì da consentire un utilizzo mirato dei beni destinati. La risposta dipende dalla ricostruzione del concetto di «interessi meritevoli di tutela» ex art. 2645-ter, primo comma, cod. civ., che richiama quello di cui all'art. 1322 cod. civ., dettato in materia di contratti atipici.

Parte della dottrina ha rilevato che l'esplicito riferimento alla «meritevolezza» degli interessi imporrebbe un giudizio di carattere positivo, dovendosi l'interprete spingere a valutarne l'opportunità⁶²⁰. Questa lettura però non sembra condivisibile. Non può essere trascurato il fatto che la norma in commento faccia un esplicito richiamo all'art. 1322 cod. civ., quale metro di valutazione degli interessi perseguibili a mezzo del negozio da essa regolato, che impone soltanto un controllo di liceità. Tra l'utilizzo di un criterio letterale, che peraltro favorisce il ricorso all'istituto, e un criterio ermeneutico sicuramente

⁶²⁰ Così, F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, cit., p. 758 ss., dove si afferma che non è sufficiente che l'interesse concretamente perseguito non sia riprovevole per l'ordinamento, ma che debba concretamente tendere a obiettivi di solidarietà.

affascinante, ma eccedente sino a un giudizio di opportunità, in tal caso la scelta non può che ricadere sulla prima opzione⁶²¹.

In conclusione, pare possa essere ammissibile – e quindi suscettibile di trascrizione – un atto di destinazione, che implichi la destinazione del patrimonio a un ente (riconosciuto o meno) di protezione animale, in quanto l'interesse a ciò sotteso è senz'altro lecito⁶²². Ovviamente, la conclusione sarà diversa, se così inducano a ritenere i caratteri del caso concreto.

È da escludersi la possibilità che l'atto di destinazione tenda alla cura di un animale, mediante la nomina di un soggetto, il quale vigili sull'esecuzione del progetto⁶²³. Ciò è conseguenza del carattere di residualità dell'istituto in esame, cui non si può accedere per realizzare effetti giuridici perseguibili con altri strumenti, e il meccanismo ora descritto rispecchia chiaramente la forma del *trust*. Diventa fondamentale, quindi, tracciare correttamente il confine tra atto di destinazione *ex art. 2645-ter* cod. civ., e istituti differenti, pur simili nelle finalità. Limitando il confronto agli istituti esaminati nel corso della presente trattazione, la differenza rispetto al *modus* testamentario è facilmente individuabile, in ragione della natura *mortis causa* di esso, che non è necessario ricorra nell'atto di destinazione⁶²⁴. Altrettanto chiaro è il confine con il *trust*, quando questo destini il patrimonio, in via diretta ed esplicita, alla cura di un animale. Minore chiarezza si ha, invece, quando il *trust* indirizzi i beni ad un ente, incaricandolo di dare cura ad un animale. Tuttavia, a ben vedere, le strutture dei due istituti sono differenti: nell'atto di destinazione, a

⁶²¹ Sicuramente il criterio letterale non può rappresentare l'esclusivo referente ermeneutico di una disposizione normativa. Tuttavia, esso, deve fungere da punto di riferimento privilegiato, per la determinazione della portata della legge, al fine di determinare i confini di essa. In questo senso, si veda G. ZACCARIA, *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990, p. 228. Sul tema, anche A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, cit., p. 257 ss., e N. LIPARI, *L'interpretazione giuridica*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. Da A. Zoppini, vol. I, *Fonti, soggetti e famiglia*, t. 1, *Le fonti e i soggetti*, cit., p. 154 ss.

⁶²² Della stessa opinione è anche F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, cit., p. 765, *sub* nota 85.

⁶²³ F. GIGLIOTTI, *Trust interno e atto di destinazione*, cit., p. 765, *sub* nota 85.

⁶²⁴ Poiché l'art. 2645-ter cod. civ. richiede, per la costituzione dell'atto di destinazione, un atto pubblico, si dubita che possa a ciò concorrere un testamento. Sarebbe, eventualmente, ammissibile il testamento pubblico, escludendosi il testamento olografo e quello segreto. Si vedano, sul punto, R. LENZI, voce *Atto di destinazione*, in *Enc. dir.*, Annali V, 2012, p. 67 s., e G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 164 s.

differenza del *trust*, non si richiede necessariamente l'individuazione di un soggetto deputato alla gestione dei beni vincolati, ma soltanto la designazione del destinatario.

1.5. Donazione.

Questo contratto può declinarsi in modi differenti, quando siano coinvolti animali.

Il principale esempio è rappresentato dalla donazione di animali. Ciò deriva, ancora una volta, dalla loro configurazione come beni mobili, che consente di assoggettarli alla disciplina generalmente dettata per tale negozio. Si può profilare, quindi, sia un'ipotesi di donazione tipica, sia di donazione manuale, a seconda della configurazione o meno, nella fattispecie, dell'animale come bene di modico valore. Stante l'osservata caratterizzazione, valgono, in questo caso, i medesimi criteri valutativi, esperibili a livello generale.

Anche nella donazione può accadere che il donante voglia assicurarsi la cura dell'animale donato, ad opera della controparte. Tale risultato può essere raggiunto mediante l'apposizione di un onere alla donazione stessa, oppure, nell'ipotesi di donazione di beni o denaro, con l'inserimento di un onere del loro impiego per la cura di un determinato animale, esterno al contratto. In entrambi i casi, si prospettano le medesime questioni già osservate in tema di *modus* testamentario, cui quindi si rinvia.

Lo stesso è a dirsi per una donazione condizionata, e per quanto attiene l'inadempimento dell'onere.

1.6. Mandato *post mortem exequendum*.

Il meccanismo ripercorso in queste pagine pare, a prima vista, avvicinarsi alla struttura del negozio in epigrafe, sia per somiglianza tecnica, che teleologica. Tutti gli strumenti analizzati, infatti, sono riassumibili nello schema dell'affidamento di un incarico di provvedere alla cura di un animale del disponente. Il mandato *post mortem exequendum* ben si attaglia a questo intento; da qui, la necessità di comprendere se anch'esso debba ritenersi a disposizione dell'individuo, che voglia garantirsi la consapevolezza della corretta gestione del proprio animale, per il tempo successivo alla sua dipartita.

È noto il confine tra mandato *post mortem exequendum* valido, e mandato *mortis causa* nullo: è ammissibile soltanto il negozio che attribuisca il compito di esperire attività prive di

carattere patrimoniale, o di porre in essere, dal punto di vista prettamente materiale, disposizioni già definite dal mandante⁶²⁵.

La domanda, cui occorre rispondere, è, quindi, se l'attività di cura di un animale presenti, o meno, natura patrimoniale.

La risposta pare non poter essere univoca.

Ha sicuramente carattere patrimoniale - e quindi non può validamente rientrare nel negozio in discorso -, l'attribuzione che abbia ad oggetto anche l'esemplare: come detto, esso è un bene mobile, suscettibile di essere trasferito anche con testamento, e quindi un mandato *post mortem exequendum* relativo al passaggio della sua titolarità rappresenterebbe un negozio *mortis causa* vietato.

Si consideri, viceversa, l'ipotesi in cui il negozio non comporti l'attribuzione anche dell'animale, ma soltanto l'affidamento dell'incarico di cura. Se il mandato contenga la mera indicazione del compito di provvedere a un determinato animale, successivamente alla morte del testatore, potrebbe aprirsi alla ammissibilità, trattandosi di un'indicazione mossa da uno spirito prettamente umanitario, finalizzata ad evitare di lasciare in uno stato di abbandono una bestia. Diversamente, se questo incarico sia accompagnato anche dal conferimento di uno o più beni del disponente, destinati allo svolgimento della mansione, si ricadrebbe nell'ambito del mandato caratterizzato da profili di patrimonialità, e perciò invalido.

2. Il contratto di trasporto di animali.

2.1. Inquadramento giuridico del negozio.

Le principali trattazioni che abbiano avvicinato questo argomento, lo hanno fatto trattando in apertura, se non addirittura in via esclusiva, del ruolo normativo del regolamento CE n. 1/2005, del 22 dicembre 2004, «Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le

⁶²⁵ Sul tema, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 30, e F.A. MONCALVO, *I negozi «connessi alla morte»*. Il mandato post mortem, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, cit., p. 237 s.

direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97»⁶²⁶. Sicuramente, come si vedrà meglio nel prosieguo, questo atto è di centrale importanza per la costruzione di ogni successivo ragionamento giuridico, ma, a chi scrive, pare più opportuno muovere dalla disciplina nazionale del contratto di trasporto, per dimostrare come sia questa che possa, e debba, rimanere il principale punto di riferimento per la regolamentazione della materia. Risultato ben più importante sarà verificare che detta disciplina possa conoscere particolari declinazioni, quando il negozio abbia ad oggetto il trasporto di animali: è qui che il citato regolamento comunitario svolgerà il proprio ruolo in modo decisivo.

Si consideri la *ratio* del contratto di trasporto⁶²⁷.

La disciplina recata dal Capo VIII del Libro IV del Codice civile distingue fondamentalmente due macro tipologie di contratti di trasporto: quello di persone e quello di cose, con norme differenti. Ciò che rileva in questa sede è chiarire la ragione di tale suddivisione, per determinare come questa venga a caratterizzarsi, quando il vettore assuma l'obbligo di portare a destinazione uno o più animali.

È presto individuabile la *ratio* che si pone dietro a ciascuna delle due fattispecie. La regolamentazione del trasporto di persone mira a tutelare non soltanto l'aspetto economico dell'operazione, ma anche, e soprattutto, la sicurezza e l'integrità del trasportato; da qui l'insorgenza di particolari obblighi e responsabilità in capo al vettore, per l'eventualità di inadempimento o di sinistro⁶²⁸.

⁶²⁶ Questa è l'impostazione di R. BENNATI-C. CAMPANARO, *Trasporti*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, cit., p. 457 ss.

Circa il ruolo della normativa comunitaria in relazione al mercato del trasporto, v. S. ZUNARELLI, *La regolazione dei mercati del trasporto: il ruolo delle istituzioni comunitarie*, in *Il diritto del mercato del trasporto*, a cura di S. Zunarelli, Padova, 2008, p. 1 ss.

⁶²⁷ Come noto, la causa fondamentale del contratto di trasporto è rappresentata dalla prestazione di trasferimento, da un luogo ad un altro, di persone o cose, verso la dazione di un corrispettivo. Sul punto, tra gli altri, F. SALERNO, *Commento all'art. 1678 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1655-1802. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 208 s.

In tema di contratto di trasporto si vedano, almeno: A. LA MATTINA, *Del trasporto. Artt. 1678-1702*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2018, p. 29 ss.; R. DI CRISTO-L. DE RENZIS, *Artt. 1678-1702. Del trasporto*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, *Artt. 1678-2969*, Torino, 2012, IV. ed., p. 3791 ss.; F. SALERNO, *Art. 1678-Notzione*, cit., p. 207 ss.; P. GONNELLI-G. MIRABELLI, voce *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, 1992, p. 1154 ss.

⁶²⁸ Si veda P. GONNELLI-G. MIRABELLI, voce *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, cit., p. 1155.

Diversamente, il contratto di trasporto di cose ha una finalità eminentemente economica, che le parti tendono a soddisfare direttamente attraverso il trasporto del bene, o mediante operazioni negoziali successive, così che il trasporto assume, rispetto a queste, carattere di strumentalità⁶²⁹.

Si consideri ora l'ipotesi in cui, nell'ambito del negozio, siano coinvolti animali, quali oggetto dell'obbligazione di trasporto. S'è dimostrato, nel corso della presente trattazione, che in casi di tal fatta accade spesso che le consuete regole giuridiche subiscano delle variazioni, in ragione delle particolarità dell'oggetto.

Specificamente, la questione prodromica coincide con l'individuazione della categoria, tra le due anzi richiamate, in cui collocare il contratto di trasporto di animali. Anche in questo frangente, come in altre ipotesi percorse, emerge la posizione ibrida, che l'ordinamento assume nei confronti degli animali, soprattutto quando si tratti di darvi una connotazione giuridica. È evidente che non è possibile accostarli alle persone, che siano trasportate da un vettore: è stato dimostrato come tale equiparazione non abbia cittadinanza, nell'attuale sistema.

Appare altrettanto difficile, tuttavia, affermare la piena ed automatica sovrapposibilità del contratto di trasporto di cose a quello di trasporto di animali. Se tale affermazione dovesse essere dimostrata vera, ne deriverebbero significative conseguenze circa la concreta applicazione della relativa disciplina.

S'è detto in precedenza che il regolamento CE n. 1/2005 non può valere come principale referente normativo della materia in esame, ma che svolge un ruolo fondamentale, per la costruzione degli aspetti dommatici che la riguardano. In particolare, esso interviene nella definizione della particolare *ratio* che caratterizza il contratto di trasporto di animali, che, intuitivamente, rappresenta il principale punto di riferimento per ogni valutazione successiva.

Il merito principale del regolamento CE n. 1/2005 è quello di aver posto al centro della normativa, europea e di riflesso nazionale, la cura del benessere degli animali durante la fase di trasporto. Pur senza entrare eccessivamente nello specifico – aspetti di rilievo si

⁶²⁹ P. GONNELLI-G. MIRABELLI, voce *Trasporto (contratto di)* (*dir. priv.*), cit., p. 1155.

F. SALERNO, *Commento all'art. 1678 cod. civ.*, cit., p. 208, ricorda che l'art. 1678 cod. civ. costituisce il momento unificante dell'intero istituto, pur non assoggettabile a una disciplina unitaria, in ragione delle evidenti distinzioni al suo interno.

affronteranno *infra*⁶³⁰, perché ricollegati a temi di diretta attinenza alla presente riflessione -, si può comunque osservare che tale effetto è stato ottenuto a mezzo di una redistribuzione della responsabilità della vigilanza su questo bene giuridico in capo a tutti i soggetti che intervengano nelle varie fasi del trasporto, e non più soltanto al trasportatore⁶³¹. Parallelamente, il legislatore europeo ha proceduto alla codificazione della fattispecie di idoneità al trasporto, che viene vietato per gli esemplari che si ritenga subiscano eccessive sofferenze, se trasportati. È particolarmente significativa la previsione della figura di un «guardiano», che ha il compito di accompagnare gli animali durante il trasporto, vigilando sul loro benessere. Tale soggetto (che può essere anche il conducente) deve essere munito di un certificato, che attesti le sue competenze in tema di controllo e tutela del benessere animale, e che lo dica in grado di porre in essere le misure necessarie a garantire, in ogni momento del trasporto, la salvaguardia del bene giuridico.

L'applicazione in Italia del regolamento CE n. 1/2005 è garantita dal d. lgs. 25 luglio 2007, n. 151, «Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate». Il decreto si fonda sul principio di progressività della sanzione, in funzione della gravità dell'infrazione commessa; un nuovo sistema di sospensione e revoca delle autorizzazioni, basato sul numero di infrazioni commesse, rafforza la vigilanza sul rispetto della normativa⁶³².

L'impostazione delle leggi anzi richiamate dimostra che l'ipotesi in cui il contratto di trasporto abbia, quale proprio oggetto, uno o più animali, non può essere affrontata, dal punto di vista dommatico, alla stregua di altri contratti di trasporto, riguardanti merci o persone. Ciò, in quanto il contratto di trasporto di animali è animato da una propria specifica *ratio*, non sovrapponibile a quella che riguarda il contratto di trasporto, per come contemplato dal Codice civile. Essa deve essere individuata nell'interesse a trasportare da

⁶³⁰ Cap. IV., §§ 2.2 e seguenti.

⁶³¹ Lo sottolineano R. BENNATI-C. CAMPANARO, *Trasporti*, cit., p. 458. Il regolamento recepisce le precedenti direttive 91/626/CE e 95/29/CE, con l'obiettivo di armonizzare, e potenziare nella tutela, la normativa comunitaria in tema di trasporto di animali.

I soggetti che hanno il compito, a vario titolo, di vigilare sul benessere degli esemplari trasportati sono, in una fase generale: gli organizzatori dei trasporti, i trasportatori e i conducenti, i detentori degli animali trasportati, i centri di raccolta dei mercati e dei macelli, arrivando finanche agli allevamenti.

⁶³² Per un'analisi approfondita del d. lgs. n. 151/2007, sia consentito rinviare a R. BENNATI-C. CAMPANARO, *Trasporti*, cit., p. 460 ss.

un luogo a un altro uno o più animali, per motivi economici o affettivi, con un'attenzione - direttamente salvaguardata dal legislatore - circa la tutela del benessere degli esemplari trasportati.

Ciò dimostra perché il contratto in parola (*rectius*: la particolare declinazione del contratto in esame) non possa essere considerato quale mero sottoinsieme del contratto di trasporto di cose. L'attenzione che il legislatore attribuisce al benessere degli animali trasportati, in quanto esseri vivi e senzienti, è tale da impedire una loro equiparazione alle altre *res* trasportate: in quest'ultimo caso, il legislatore è focalizzato unicamente sugli obblighi reciproci delle parti, e in particolare del vettore, affinché entrambi trovino adeguata tutela nell'arco della vita del rapporto negoziale. Nella fattispecie in esame, invece, si va al di là di questo, e, come si dimostrerà a breve, la salvaguardia delle ragioni dei contraenti non può prescindere da quella dell'integrità degli animali coinvolti.

2.2. La responsabilità del vettore.

Prima di procedere con l'esposizione, è opportuna una puntualizzazione circa l'impostazione, che essa seguirà. Al fine di mantenere l'attenzione sugli aspetti che interessano specificamente il presente studio, verranno richiamate e affrontate, tra tutte le tematiche che possano attenerne al contratto di trasporto, soltanto quelle che sollevano questioni particolari, quando il tipo negoziale abbia ad oggetto animali. Si procederà così a una trattazione puntuale, e non a una disamina dommatica e approfondita del contratto di trasporto, per la quale si rinvia ad altre opere, a ciò mirate.

L'art. 1681 cod. civ. disciplina la responsabilità del vettore per i danni, che possa subire il trasportato. Più specificamente, il primo risponde, oltre che dei danni alla persona, anche della «perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé». È da chiedersi, se tra esse rientri anche l'animale che accompagna il trasportato. La risposta pare debba essere positiva. L'obiettivo della disposizione è garantire piena tutela alla sfera giuridica del viaggiatore, in modo tale che egli venga preservato in ordine ad ogni ambito che entri in contatto con il momento del trasporto. Non v'è quindi ragione per escludere che il trasportato abbia diritto al risarcimento del danno, anche per ciò che attiene alla morte (perdita) o lesione (avaria) dell'animale, che egli abbia con sé durante il trasporto, e che

abbia subito il danno durante quest'ultimo, o in sua occasione, con ogni conseguenza probatoria che derivi in capo al vettore, per poter andare esente da responsabilità⁶³³.

Si ricollega a questa fattispecie l'ipotesi di trasporto ferroviario di animali, pur non direttamente assoggettato alla richiamata disciplina codicistica.

È interessante rilevare, in apertura, che è talmente frequente che un viaggiatore porti con sé un animale, che le condizioni generali del principale gestore del trasporto ferroviario italiano prevedono specifiche clausole, a fronte di ipotesi di tal fatta. Ciò vale anche come diretta riconferma di quanto osservato sopra, circa la non sovrapposibilità del contratto di trasporto di cose, con quello che coinvolga, a vario titolo un animale.

L'art. 9 delle condizioni generali di Trenitalia⁶³⁴ dispone che il viaggiatore che viaggi con un animale debba adottare ogni necessaria precauzione, e vigilarne sulla sicurezza e l'incolumità, in quanto egli è stabilito responsabile per ogni danno causato dall'animale. È prevista, tuttavia, una clausola di esclusione della responsabilità, coincidente con la prova che il danno sia stato causato da circostanze che il trasportato non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, «benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso». Si tratta, è evidente, della prova del caso fortuito⁶³⁵.

Relativamente alla responsabilità del vettore, l'art. 10.5 delle menzionate condizioni generali prevede che gli animali ammessi al trasporto restino esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore, e che la responsabilità del vettore sussista soltanto per la perdita totale o parziale, o per l'avaria durante il viaggio, là dove dipendenti da incidente, soltanto se delle conseguenze di questo esso sia tenuta a rispondere, oppure se causate da sua colpa.

Per il trasporto nazionale e regionale, la regolamentazione assume due declinazioni, a seconda della tipologia di animale trasportato. Qualora si tratti di un animale domestico di piccola taglia, è ammesso il trasporto generalizzato e gratuito, su ogni tipologia di treno, purché l'esemplare sia custodito all'interno di un ricovero portatile. Se si tratta, invece, di un cane di media o grande dimensione, è necessario acquistare un apposito titolo di viaggio, a prezzo ridotto, e munire il cane di guinzaglio e museruola. Sono previste opportune eccezioni per i cani accompagnatori di non vedenti. Il viaggiatore che si accompagni con un

⁶³³ Per la distinzione tra sinistro durante il trasporto, e sinistro in occasione del trasporto, si veda P. GONNELLI-G. MIRABELLI, *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, cit., p. 1156.

⁶³⁴ Disponibili sul sito https://www.trenitalia.com/it/informazioni/condizioni_generaliditrasporto.html.

⁶³⁵ Per ogni riflessione circa la caratterizzazione del caso fortuito, e della prova a discarico, relativamente al contratto di trasporto di animali, si veda *infra*, Cap. IV, § 2.4.

cane deve essere in possesso del certificato d'iscrizione all'anagrafe canina e del libretto sanitario⁶³⁶. Disposizioni analoghe sono stabilite per il trasporto ferroviario internazionale.

2.3. Gli obblighi del mittente.

Pare evidente che il rapporto tra contratto di trasporto di persone, e contratto di trasporto di animali, possa sostanzialmente dirsi esaurito nelle considerazioni che precedono. Ben diversa, e ben più ampia, invece, è la questione che attiene al trasporto di animali, non più come un accessorio alla persona trasportata, ma quali oggetto diretto e immediato del negozio. Il fatto che essi assumano tale qualifica impone di verificare come i diversi tratti dommatici, caratterizzanti il contratto tipico in esame, debbano essere adattati, alle evidenti specificità del caso.

Il primo punto che viene in rilievo attiene all'obbligo del mittente, ai sensi dell'art. 1683, primo comma, cod. civ., di comunicare al vettore alcune informazioni necessarie per l'esecuzione dell'obbligazione di trasporto, tra cui «la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare». È chiaro che ciò debba avvenire con riferimento al particolare oggetto del contratto, nell'ottica di un'adeguata valorizzazione delle specificità degli esemplari trasportati. E quindi, relativamente alla natura del bene, potrà non essere sufficiente indicare il genere e la specie di appartenenza: qualora siano rilevanti, ai fini dell'esecuzione del contratto, informazioni ulteriori, tutte queste devono essere oggetto di rappresentazione del mittente al vettore, così che questi possa disporre di ogni elemento necessario alla corretta preparazione e realizzazione del trasporto⁶³⁷. Ciò trova diretta conferma nelle disposizioni del regolamento CE n. 1/2005, che subordinano la possibilità stessa di concludere un contratto di trasporto di animali alla valutazione di idoneità al trasporto degli esemplari, e impongono di adattare gli ambienti dei mezzi di trasporto alle loro caratteristiche etologiche. Ebbene, ciò non potrebbe essere correttamente adempiuto, là dove il mittente non comunicasse ogni informazione, atta a consentire al vettore di applicare correttamente le previsioni comunitarie. Circa la comunicazione del peso, quantità e numero degli esemplari trasportati, non paiono esservi dubbî particolari.

⁶³⁶

Queste

indicazioni

in

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/la_guida_del_viaggiatore/se_viaggi_con_iltuoanimale.html.html.

⁶³⁷ Da taluno, si fa addirittura richiamo di un vero e proprio onere di collaborazione a carico del mittente: sul punto, cfr. L. DE RENZIS, *Commento all'art. 1683 cod. civ.*, in *Codice civile commentato*, cit., p. 3804, e F. SALERNO, *Commento all'art. 1683 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, cit., p. 251.

Il secondo comma dell'art. 1683 cod. civ. annovera l'obbligo, in capo al mittente, di consegnare, insieme ai beni da trasportare, i documenti necessari all'esecuzione del trasporto. Tra essi devono sicuramente annoverarsi quelli contemplati dalle normative in tema di allevamento e commercializzazione di animali, o dalle disposizioni di carattere veterinario.

Tuttavia, la norma che suscita maggiore interesse nella presente sede è quella contenuta nell'art. 1683, terzo comma, cod. civ., ove si pone a carico del mittente la responsabilità per i danni che dovessero derivare al vettore, a causa dell'omissione o dell'inesattezza delle indicazioni fornite, o della mancata consegna o irregolarità dei documenti. Questa previsione deve essere combinata con le disposizioni del d. lgs. n. 151/2007, che, come accennato, prescrive le misure sanzionatorie per le violazioni al regolamento CE n. 1/2005. Ai fini della presente riflessione, si prenda in considerazione, tra gli altri, l'art. 7, d. lgs. n. 151/2007. Al primo comma, si dispone che il trasportatore che trasporti «animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000». Il successivo settimo comma aggiunge: «[F]uori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo». Si è di fronte a un'ipotesi che rientra, senza dubbio, nello schema di corresponsabilità, tratteggiata dalla norma codicistica, richiamata poco sopra. Qualora il trasportatore sia destinatario di una sanzione, ai sensi dell'art. 7, primo comma, d. lgs. n. 151/2007, perché violi le previsioni poste a vigilanza sull'idoneità degli animali al trasporto, ma tale violazione sia causata da una errata o incompleta informazione da parte del mittente, è evidente come debba attivarsi il meccanismo di responsabilità solidale, in forza del settimo comma della disposizione ora menzionata. Innanzitutto, ben si può ritenere che nel concetto di detentore degli animali consegnati per il trasporto rientri anche il mittente: è principio comune il fatto che questa figura, nella struttura del contratto di trasporto, non debba necessariamente coincidere con quella del proprietario delle *res* trasportate. Ciò premesso, è stato anzi osservato che è obbligo del mittente rendere alla controparte un'informazione completa, tale da consentirgli di adottare ogni opportuna misura, ivi comprese, ovviamente, quelle rispondenti alle prescrizioni di legge. La pratica utilità di questa valutazione consiste nel rafforzamento della posizione del vettore. Lo strumento principale a sua disposizione, per rivalersi nei confronti del mittente-detentore, consiste nell'ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni, portato dalla legge speciale. Tuttavia, per il caso in cui ciò risulti

non fattibile, egli potrà attivare la responsabilità contrattuale della controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1683, terzo comma, cod. civ. Sembra da escludersi, invece, che i due piani possano procedere in parallelo. Il vettore non potrà quindi, a fronte della rivalsa *ex* art. 7, settimo comma, d. lgs. n. 151/2007, agire per attivare anche la responsabilità contrattuale del mittente, perché, diversamente, si avrebbe moltiplicazione del ristoro ottenuto, con la configurazione di un indebito arricchimento.

Non può escludersi, ovviamente, un'ipotesi di concorso di colpa del vettore, là dove abbia omesso di domandare talune informazioni, la cui mancanza abbia portato all'irrogazione delle sanzioni, quando possa essere pretesa da lui un'attivazione in tal senso. Ciò può accadere quando le informazioni mancanti siano talmente importanti e fondamentali, che il vettore non può ignorarne la necessità, oppure quando egli abbia una formazione tale, da potersi ritenere avere una conoscenza della materia superiore a quella pretendibile da un vettore di media diligenza. Quest'ultimo aspetto deve essere calibrato con l'introduzione, prevista dal regolamento CE n. 1/2005, dell'obbligo per ogni trasportatore di essere munito di un certificato, che lo attesti come idoneo a vigilare sul benessere degli animali trasportati. È evidente come ciò innalzi la competenza del vettore, e, di conseguenza, anche il suo obbligo di raccogliere informazioni adeguate.

2.4. Impedimenti o ritardi nell'esecuzione.

Altra disposizione, propria della disciplina tipica del contratto di trasporto, che solleva questioni rilevanti se riferita al trasporto di animali, è quella recata dall'art. 1686 cod. civ. Il primo comma impone al vettore di chiedere istruzioni al mittente, quando l'inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o soverchiamente ritardati per causa a lui non imputabile, dovendo provvedere alla custodia delle cose. Il secondo comma aggiunge che, se le circostanze rendano impossibile la richiesta di istruzioni, o se queste non siano attuabili, e qualora le cose trasportate siano soggette a rapido deterioramento, il vettore ha facoltà di farle vendere a norma dell'art. 1515 cod. civ., dovendo darne comunicazione al mittente. La domanda è se gli animali trasportati possano qualificarsi come cose deperibili, e pertanto suscettibili di vendita forzata. Con ogni probabilità deve risponderci positivamente, poiché, pur non trattandosi di *res* in senso stretto – quantomeno dal punto di vista naturalistico –, gli esemplari trasportati ben possono andare incontro a deterioramenti e sofferenze, qualora il viaggio dovesse prolungarsi oltre un dato lasso di tempo. Stante la loro natura, infatti, il concetto di deterioramento non deve essere limitato

alla valutazione del mantenimento delle qualità originarie, o comunque esistenti al momento della consegna al vettore, ma deve tenere in considerazione anche il fatto che gli animali trasportati, in quanto esseri senzienti, possono provare dolore e sofferenze, per il caso in cui lo spostamento si protragga oltremodo, o avvenga in condizioni (anche sopravvenute) non confortevoli. Anche in quest'ambito soccorre al ragionamento il regolamento CE n. 1/2005, che fissa delle temperature minime e massime all'interno delle quali possa avvenire il trasporto, mentre manca una chiara presa di posizione circa i tempi massimi di trasporto. Qualora circostanze sopravvenute impediscano di mantenere rispettati i limiti di temperatura, e il mittente non fornisca indicazioni sulle determinazioni da assumere a suo rimedio, o queste non siano fattibili, non si può escludere che la soluzione più opportuna sia la vendita *ex art.* 1515 cod. civ., se ciò risulti idoneo a evitare la sofferenza degli esemplari, e il loro deperimento. Circa l'intervento in questo senso del fattore temporale, nel silenzio del regolamento CE n. 1/2005, è opportuno calare la valutazione alla luce dell'esperienza del caso concreto, sì da stabilire, di volta in volta, se il tempo in cui gli animali siano in viaggio, eventualmente in una situazione tra quelle intese dall'art. 1686, primo comma, cod. civ., sia da ritenersi eccessivo e non più superabile, autorizzando il vettore a procedere come sopra⁶³⁸.

Le disposizioni del regolamento n. 1/2005 svolgono un ruolo decisivo, inoltre, in punto di scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta. È principio di diritto che tra le cause che possono portare a ciò vi sia il così detto *factum principis*⁶³⁹. Nessun dubbio che tale causa di impossibilità derivi dal ritiro, dalla sospensione, dalla revoca, o, più in generale, dal venir meno di taluni dei documenti o delle autorizzazioni intese come necessarie dal regolamento in parola⁶⁴⁰.

2.5. La responsabilità per perdita o avaria.

⁶³⁸ Alle medesime conclusioni, deve pervenirsi quando si verta nell'ipotesi contemplata dall'art. 1690, secondo comma, cod. civ., per i rallentamenti che sorgano dopo la richiesta di riconsegna al destinatario.

⁶³⁹ Sul punto, in generale, v. P. GONNELLI-G. MIRABELLI, voce *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, cit., p. 1160 s.

⁶⁴⁰ Tra queste, può essere fatto rientrare il certificato di idoneità rilasciato al guardiano, ai sensi dell'art. 17 del regolamento. Pare opportuno ipotizzare che il venir meno di tale documento possa costituire causa di impossibilità all'esecuzione del contratto soltanto quando, per l'organizzazione e la struttura del trasportatore, non sia possibile sostituire l'originario guardiano, impossibilitato, con un altro.

Uno dei temi più importanti, non solo per il contratto di trasporto di animali, ma per la fattispecie negoziale in generale, è quello della responsabilità del vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, delineata all'art. 1693 cod. civ.⁶⁴¹. In forza di tale previsione, com'è noto, il vettore risponde per il deterioramento o il perimento dei beni, salvo che riesca a fornire dimostrazione che ciò sia dipeso da fattori a lui non riconducibili. Pur non trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva del vettore, quella qui richiamata costringe comunque il soggetto a fornire una prova, che può essere assai ardua. Ciò è dovuto al fatto che essa può consistere soltanto nella dimostrazione dell'intervento decisivo del caso fortuito, o di circostanze esterne e non dominabili.

Tra queste, rientrano la natura o i vizî della cosa, ed è su questo aspetto che vale ora soffermarsi. Ciò, non tanto perché il meccanismo di funzionamento dell'istituto incontri particolari mutamenti, quando si debba applicare al trasporto di animali, quanto perché, a farlo, è il contenuto concreto delle due categorie richiamate. E la determinazione puntuale di questo specifico contenuto è di chiara importanza, potendo portare (o meno) alla liberazione del vettore da responsabilità contrattuale.

Confluisce nel concetto di natura ogni elemento etologico che caratterizzi il modo d'essere o il comportamento dell'esemplare, e che possa determinare, per il vettore, l'impossibilità di portare a termine la propria prestazione. Si tratta, in altri termini, dei tratti peculiari di un dato animale, in quanto appartenente a una determinata specie. Esemplicando, si può pensare ad animali particolarmente aggressivi, che prendano ad assalirsi tra di loro, provocandosi ferite, o addirittura la morte di taluni esemplari⁶⁴².

Quanto ai vizî dell'animale, rilevano, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., tutte quelle deviazioni rispetto al modo d'essere dell'animale trasportato, che portino a una perdita di valore, o che intacchino la sua integrità, rispetto al momento di consegna al vettore. Per tale valutazione, devono prendersi a riferimento i difetti per come rilevanti in considerazione della particolare natura dell'oggetto del trasporto; in questo modo, possono risultare determinanti vizî che altrimenti non lo sarebbero, se si prescindesse dal fatto che il

⁶⁴¹ Con il termine perdita, si intende sia la distruzione fisica dei beni, sia il loro smarrimento o la loro sottrazione, con conseguente irreperibilità. L'avaria, invece, importa ogni danneggiamento delle cose trasportate.

Per un approfondimento circa le definizioni, si rinvia a D. DE RADA, *La responsabilità del vettore*, Padova, 2007, p. 178 ss., e P. GONNELLI-G. MIRABELLI, *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, cit., p. 1165.

⁶⁴² Intuitivamente, ciò non dev'essere prevedibile prima del trasporto, in quanto, in tal caso, parrebbe versarsi nel campo dell'inidoneità degli animali al trasporto.

contratto ha ad oggetto esseri vivi e senzienti. Allora, possono rilevare in questo senso le malattie degli esemplari trasportati, che ne determinino la diminuzione dell'integrità fisica, e quindi del valore, oppure addirittura il perimento. Allo stesso modo, deve dirsi delle eventuali malformazioni, che interessino gli animali trasportati.

Occorre domandarsi, se il concetto di vizi dell'animale trasportato, rilevante per la prova di esonero di responsabilità del vettore, coincida con quello omologo, richiamato dall'art. 1496 cod. civ., in tema di garanzia per la vendita. Non paiono esservi ragioni che escludano siffatta sovrapposibilità. Anche nel caso di vizi dell'animale compravenduto – e, più in generale, di bene compravenduto – si tratta di disfunzioni, o comunque di circostanze, che incidano in negativo sull'integrità fisica dell'esemplare, determinandone una deviazione rispetto all'originario modo d'essere, corrispondente alla media degli esemplari appartenenti alla medesima specie o gruppo. Il Codice civile attribuisce al concetto di vizio contrattualmente rilevante sempre lo stesso contenuto, così che ogni riflessione svolta circa la declinazione di tale figura per un determinato negozio ben può essere riproposta anche con riferimento a un altro. In definitiva, è possibile sostenere che ogni riflessione circa le tipologie di vizi, e le modalità del loro accertamento e della loro valutazione, svolta con riferimento al contratto di compravendita di uno o più animali, ben possa valere anche per i vizi che, se dimostrati sussistenti, esimono da responsabilità il vettore per la perdita o l'avaria delle cose trasportate⁶⁴³.

2.6. Calo naturale.

Assume una valenza peculiare anche l'art. 1695 cod. civ., quando si attagli a una fattispecie di trasporto di esseri viventi. Deve innanzitutto escludersi che possa rientrare nel concetto di calo naturale la diminuzione del numero degli esemplari che arrivino a destinazione, per il decesso sopravvenuto durante il trasporto⁶⁴⁴. Ciò è implicitamente escluso dal regolamento CE n. 1/2005, che ha come obiettivo il mantenimento del

⁶⁴³ Per la trattazione del tema dei vizi dell'animale compravenduto, si veda *supra*, Cap. III, § 3.3.1.

È significativa, in questo senso, anche la norma recata dall'art. 1698 cod. civ., in tema di azione a favore del destinatario per vizi non riconoscibili al momento della riconsegna: si nota, anche in forza del limite temporale previsto per la *denuntiatio* di essi, una forte analogia, anche formale, con l'art. 1495 cod. civ.

⁶⁴⁴ A livello generale, si intende calo naturale la perdita di peso o di volume subita dai beni, che avvenga nel corso del trasporto, o durante la loro permanenza nei magazzini o in altri luoghi di stoccaggio: così, F. SALERNO, *Commento all'art. 1695 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, cit., p. 310.

benessere degli animali durante tutta la fase di trasporto; è evidente che la morte di uno o più di essi violerebbe alla radice tale disposizione, non potendo quindi ritenersi una diminuzione contrattualmente accettabile⁶⁴⁵. Interviene in questo senso anche una considerazione, frutto dell'interpretazione dei dati disponibili grazie allo stesso art. 1695 cod. civ. Il secondo comma di questa norma precisa, infatti, che la valutazione del calo delle merci, al fine di stabilire se essa rientri o meno nella soglia della normalità, debba essere effettuata «separatamente per ogni collo». In questo modo, la morte di uno o più degli esemplari trasportati coinciderebbe con un calo, se calcolato con riferimento a ognuno di essi, pari al 100% della quantità iniziale. È evidente, come ciò sia inevitabilmente oltre ogni ipotetica soglia di normalità.

Diversamente potrebbe essere se ci si riferisse al calo di peso degli animali trasportati. Nonostante il regolamento comunitario sopra citato stabilisca precise direttive per il nutrimento e l'abbeveraggio degli esemplari durante le fasi di trasporto, può accadere che condizioni di viaggio particolarmente provanti causino una perdita di peso dei capi: si tratterà, allora, di valutare caso per caso se ciò rientri nella predetta soglia di normalità, o se invece la superi, attivandosi così i meccanismi di cui all'art. 1695 cod. civ.

2.7. Il risarcimento del danno.

Circa il risarcimento del danno per la perdita o l'avaria degli animali, ai sensi dell'art. 1696 cod. civ., si deve innanzitutto precisare che, per la determinazione del prezzo corrente ai sensi del primo comma della norma, salva l'applicabilità delle limitazioni previste al secondo comma, si dovrà fare riferimento agli eventuali listini, anche recati dalle raccolte di usi delle Camere di commercio, rilevanti nel luogo e al tempo della consegna degli esemplari dal mittente al vettore.

L'aspetto che, però, solleva maggiore interesse attiene alle diverse voci di danno, di cui il mittente possa chiedere il ristoro. Oltre al prezzo delle cose trasportate, e quindi degli

⁶⁴⁵ Questa impostazione pare confermata anche dal dato normativo. Si prenda a riferimento l'art. 3, primo comma, del regolamento CE n. 1/2005, ove si legge che «[N]essuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili». Pur non menzionandosi *apertis verbis* la morte degli esemplari, il fatto che essa debba essere evitata è logica conseguenza dell'obiettivo di evitare lesioni agli animali. L'evento morte rappresenta, infatti, un'amplificazione dell'incisione sul medesimo bene su cui interviene negativamente la lesione, e cioè l'integrità fisica dell'animale, e, ancor più in generale, la sua vita. Così, quando il legislatore comunitario fissa l'obiettivo di risparmiare lesioni inutili agli esemplari trasportati, a maggior ragione stabilisce di evitarne anche la morte.

animali oggetto del contratto, si può profilare un'ulteriore declinazione di danno risarcibile, coincidente con il danno non patrimoniale per la perdita dell'animale, o degli animali, affidati alla custodia del vettore per il loro trasporto. Circa la configurabilità del danno non patrimoniale per perdita dell'animale d'affezione s'è già detto *supra*⁶⁴⁶, sicché non v'è alcun dubbio che, quantomeno in linea teorica, il cagionare la morte di un animale d'affezione altrui possa determinare l'insorgenza di responsabilità per danno non patrimoniale. Quanto alla possibilità di configurare siffatta tipologia di danno relativamente al contratto di trasporto, la dottrina e la giurisprudenza hanno eliminato ogni perplessità, riconoscendo che la perdita o l'avaria delle *res* trasportate potesse incidere su una dimensione soggettiva del mittente, tale da dover essere ristorata come danno non patrimoniale⁶⁴⁷.

Pertanto, è ben ammissibile che il mittente, o il destinatario, a seconda di chi sia legittimato nel caso concreto, a fronte della perdita o dell'avaria degli animali consegnati al vettore, dipendente da responsabilità di quest'ultimo, subisca un'incisione di situazioni soggettive costituzionalmente rilevanti, tali da sfociare in danno non patrimoniale⁶⁴⁸. In questo caso, il vettore dovrà dirsi tenuto a rifondere anche siffatta voce di danno, da determinarsi secondo i consueti parametri⁶⁴⁹.

3. Altri negozi giuridici aventi ad oggetto gli animali.

⁶⁴⁶ Cap. II, § 3.7.

⁶⁴⁷ In giurisprudenza, si veda Trib. Venezia, 7 aprile 2003, in *www.iusnexplorer.it*.

Per la dottrina, si veda P. RUSSO, *Altre ipotesi di danno esistenziale da inadempimento contrattuale*, in *I danni esistenziali*, a cura di P. Russo, Torino, 2014, p. 689.

⁶⁴⁸ La dottrina sostiene trattarsi di responsabilità extracontrattuale. In questo senso, L. DE RENZIS, *Commento all'art. 1693 cod. civ.*, in *Codice civile commentato*, cit., p. 3828, e D. DE RADA, *La responsabilità del vettore*, cit., p. 209 ss.

L'azione per la responsabilità contrattuale e per quella extracontrattuale possono essere proposte anche in via cumulativa: sul punto, cfr. F. SALERNO, *Commento all'art. 1681 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, cit., p. 234 s.

⁶⁴⁹ Lo stesso deve dirsi quando l'animale che subisca una lesione, o l'uccisione, sia in accompagnamento del viaggiatore trasportato.

3.1. Gli animali nei contratti bancari⁶⁵⁰.

Nemmeno la pratica bancaria è rimasta insensibile all'avvenuta conquista di importanza degli animali, in particolare di quelli di affezione, all'interno del tessuto sociale moderno. È infatti cifra significativa dell'attività bancaria, quella di cogliere le mutevoli esigenze degli operatori economici (privati o professionali), elaborando strumenti in grado di andare incontro ad esse, adattandosi ai caratteri che l'esperienza, di volta in volta, disvela.

È intuitivo che gli animali, quando si rapportino ai contratti bancari, che pur li riguardino, non possono essere *stricto sensu* oggetto di questi (a meno che non si apra all'idea – affatto inverosimile – di una cassetta di sicurezza a custodia di un animale). Ciò non impedisce, e non ha impedito, come subito si vedrà, di elaborare uno strumento negoziale, che, tipico dell'impresa bancaria, e dei servizi che essa fornisce, veda negli animali, e nel rapporto tra questi e l'uomo, il proprio carattere distintivo.

Nel 2018, una banca piacentina – a oggi unica in Italia ad avere ideato soluzioni di questo tenore - ha introdotto una nuova tipologia di contratto bancario, denominato «Conto Amici Fedeli». Si tratta di un conto corrente di corrispondenza, la cui particolarità consiste nell'offrire, tra i servizi accessori che caratterizzano siffatto contratto innominato, alcune prestazioni direttamente collegate alla titolarità di uno o più animali domestici, e che al rapporto tra essi e il correntista guardano in maniera particolare.

In primo luogo, la titolarità di un conto siffatto dà diritto ad usufruire di alcune convenzioni, stipulate tra la banca ed esercizi commerciali, per poter beneficiare di prezzi agevolati per l'acquisto di prodotti per la cura e il mantenimento di animali da compagnia, e per l'accesso a cure veterinarie. L'apertura del conto corrente rappresenta, quindi, il presupposto giuridico per l'applicazione delle condizioni, portate dalle suddette convenzioni. Tra queste ultime e il contratto di conto corrente, può ravvedersi un'ipotesi di collegamento negoziale, affatto particolare, in quanto i negozi non sono avvinti dal meccanismo per cui *simul stabunt simul cadent*; più semplicemente, la conclusione dell'uno

⁶⁵⁰ Per la formulazione del presente paragrafo si ringrazia sentitamente, per la concessione di informazioni e materiale tecnico, la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni, in persona del Presidente onorario Avv. Corrado Sforza Fogliani e del Direttore Generale Dott. Maurizio Crosta. Un ringraziamento particolare anche al Vicedirettore Rag. Pietro Boselli, per la preziosa intervista privata rilasciata il 28 febbraio 2018.

(conto corrente) consente di accedere all'altro (convenzione). L'accesso a siffatte convenzioni è effetto automatico dell'apertura del conto⁶⁵¹.

Altri servizi, invece, sono opzionali, cosicché l'attivazione richiede la conclusione di un ulteriore, e specifico, contratto. Così, il titolare del conto può decidere di stipulare un contratto di mutuo chirografario, per il finanziamento di spese legate al mantenimento e alla cura degli animali, oppure di assicurazione per la responsabilità civile, a condizioni agevolate, rispetto a quelle generalmente applicate dalla banca. Parallelamente, è prevista la possibilità di stipulare un contratto di assicurazione, tale per cui il correntista ottiene, a condizioni economiche particolari, un GPS che consenta di monitorare gli spostamenti di un animale. Anche in questo caso, il collegamento negoziale si declina in modo peculiare: la cessazione del contratto di conto corrente non determina automaticamente la caducazione anche degli eventuali contratti di mutuo e di assicurazione, ma soltanto il venir meno dell'applicabilità delle speciali condizioni, portate dal primo negozio.

È evidente, come s'accennava, che, nella fattispecie, gli animali rimangono esterni, rispetto alla conclusione e al funzionamento del meccanismo negoziale. Essi, tuttavia, possono essere intesi quasi presupposti della conclusione del contratto di conto corrente, in quanto è proprio con riferimento agli animali che l'istituto mette a disposizione lo strumento, e che il contraente è spinto ad accedervi. Il negozio può essere inteso quale cristallina espressione della presa d'atto di quanto più volte s'è sostenuto nel corso del presente studio: il recepimento delle istanze legate al rapporto uomo-animale, da parte degli operatori economici e giuridici, con l'adattamento ad esso degli strumenti giuridici già disponibili, o l'elaborazione di nuovi.

3.2. Gli animali nei contratti assicurativi.

La stessa *ratio* è individuabile anche alla base dei contratti di assicurazione, che ormai diverse imprese mettono a disposizione degli utenti.

Si tratta di contratti di assicurazione così detti multirischio, legati a vicende tutte riguardanti animali. Mediante la conclusione di questi contratti, l'assicurato ottiene tutela a fronte della sopravvenienza di situazioni afferenti alla presenza e alla vita di animali di sua

⁶⁵¹ Immediatamente connessi all'apertura del conto corrente sono anche l'iscrizione ad un'associazione di tutela dei diritti animali e la consegna di materiale informativo circa il benessere animale, oltre che di una tessera di riconoscimento.

proprietà. Questi ultimi, quindi, si può dire rimangono esterni al contratto, non divenendone propriamente l'oggetto, ma integrandone il fattore di rischio, che dà causa al contratto di assicurazione; ciò è confermato dal fatto che il contratto cessa la sua efficacia con la morte, la vendita o comunque la cessione dell'animale. Il negozio è incentrato sulle vicende dell'animale, con la conseguenza che l'attivazione della protezione assicurativa si abbia esclusivamente a seguito del verificarsi di situazioni dipendenti dalla vita e dell'azione dell'animale considerato.

In primo luogo, deve considerarsi il concetto di animale, deducibile in polizza. Seppur taluni contratti riportino la generale indicazione «animali domestici», gli strumenti in esame dichiarano di coprire rischi riconducibili soltanto ai cani o ai gatti dell'assicurato, richiedendo inoltre il requisito della stabile convivenza con esso o con i suoi famigliari⁶⁵². Talvolta, per l'attivazione della copertura, viene richiesta l'iscrizione dell'esemplare all'Anagrafe degli animali d'affezione. Rimangono esclusi dalla polizza gli animali impiegati in attività professionali, o comunque remunerate⁶⁵³. È spesso previsto un limite d'età per l'animale deducibile in polizza, che va dai tre mesi ai dieci anni di vita.

La vera cifra significativa della potente rilevanza attribuita al rapporto tra l'assicurato e l'animale si avverte, soprattutto, quando si osservino le diverse garanzie disponibili, siano esse automaticamente derivanti dalla conclusione del negozio, oppure dipendenti dall'attivazione di polizze specifiche. Si tratta di servizi mossi dall'intento di coprire, nel modo più ampio possibile, le esigenze più differenti dell'assicurato, in dipendenza dalla titolarità di un animale, e per quanto attiene alla cura di esso, e per quanto riguarda la responsabilità verso l'esterno. E così, lo stesso può accedere a servizi telefonici di assistenza veterinaria, al rimborso delle spese sostenute per il ricovero in struttura

⁶⁵² Alcune compagnie americane escludono dalla copertura i danni causati da animali domestici, in quanto differenziano profondamente questa categoria da quella dei *pet*, ossia gli animali da affezione: solo questo secondo novero rientra tra i canoni dei contratti assicurativi. Si veda, al riguardo, S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 584.

⁶⁵³ Limitazioni circa il rischio assicurabile sono stabilite per alcune razze di cani, ritenute particolarmente aggressive. Nello stesso modo, molte compagnie assicurative americane, hanno introdotto limitazioni di responsabilità, se non addirittura hanno rifiutato il rinnovo, per i casi in cui i cani, per la cui attività era stata stipulata l'assicurazione, si dimostrino troppo aggressivi, in relazione degli altissimi esborsi sostenuti a titolo di risarcimento per il danno in favore di persone aggredite: cfr. S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 582.

Allo stesso modo, anche le assicurazioni statunitensi escludono dalla copertura gli animali utilizzati per attività economiche: v. S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 584.

dell'animale a seguito di un infortunio o di una malattia, e di quelle chirurgiche veterinarie⁶⁵⁴. Per la seconda delle aree anzi menzionate, si prevede la copertura per i danni che l'animale cagioni a terzi, o ai figli dell'assicurato, o alle persone non familiari che lo tengano temporaneamente in custodia, oppure ancora per i danni cagionati in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, o di quelli derivanti dall'aver bloccato un'attività economica. Addirittura, si prevede la possibilità di ottenere il rimborso per le spese legali, derivanti da procedimenti relativi a vicende che vedano coinvolto l'animale, e di quelle funerarie, sostenute a seguito del suo decesso⁶⁵⁵.

3.3. Pensione per animali e toelettatura.

Occorre subito premettere che questa tematica è interessata, a oggi, da interventi normativi tutti compresi nell'alveo del diritto amministrativo, finalizzati a definire le modalità e i requisiti che le strutture (pubbliche e private), destinate al ricovero di animali – in particolare, cani e gatti – debbano rispettare, per poter ottenere le necessarie autorizzazioni e per svolgere la propria attività. Il diritto civile non si è interessato a tale tematica, ma le questioni che afferiscono ad essa non sono sicuramente di minore importanza, soprattutto, come si vedrà, nelle fasi patologiche del servizio, che venga erogato dalla struttura.

In primo luogo, quindi, occorre individuare la categoria contrattuale, entro la quale sia sussumibile il negozio concluso nel momento in cui un soggetto affidi il proprio animale a una struttura, affinché ne abbia cura, provvedendo alle sue esigenze, per un dato periodo di tempo⁶⁵⁶.

Ricercando un riferimento tra i contratti tipici, viene subito in rilievo il contratto di deposito. Riprendendo la regola generale, per cui gli animali valgono come *res*, la conferma

⁶⁵⁴ Molto simile, ancora una volta, il contenuto dei contratti offerti dalle assicurazioni statunitensi: si rinvia a S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 585. Esse, inoltre, differentemente da quelle italiane, offrono copertura anche per i danni causati agli animali d'affezione, e consentono di stipulare polizze vita in favore di animali da reddito.

⁶⁵⁵ In merito a tale ultimo aspetto, è da segnalare che alcune imprese funebri hanno preso ad offrire agli utenti specifici servizi funebri per animali.

⁶⁵⁶ Posto che tale attività non può essere annoverata nel concetto di allevamento di bestiame, ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.: così, App. Roma, 22 giugno 1984, in *www.iusexplorer.it*. Si veda anche Cass. civ., 11 aprile 2001, n. 5403, in *www.iusexplorer.it*.

alla tesi sembra essere fornita quasi *expressis verbis* dall'art. 1766 cod. civ., ove si definisce il contratto in parola come quello con cui «una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura». In effetti, la pensione per animali consiste nell'affidamento di uno o più animali, affinché il consegnatario possa prendersene cura (effettuarne cioè la custodia), per poi restituirli, alla scadenza, nelle medesime condizioni in cui erano al momento di avvio dell'esecuzione del contratto (realizzando quindi una restituzione in natura). Certamente, l'impostazione fondamentale del contratto di deposito si coniuga molto bene con il negozio di pensione per animali, ritornando, nel secondo, tutti i tratti essenzialmente caratterizzanti il primo.

Questa sovrapposizione, però, non può ritenersi perfetta. Lo sviamento è determinato dalla specificità dell'oggetto del contratto in epigrafe. La consegna per la custodia, e la conseguente riconsegna, attiene sì a un bene mobile, ma a un bene mobile profondamente *sui generis*, tale da impedire, per le ragioni che ora si diranno, l'inclusione del contratto di pensione per animali nell'alveo del contratto di deposito.

Esso impone al depositario un comportamento passivo, consistente soltanto nel custodire il bene, in modo tale da impedirne il deterioramento o la perdita, sì da poterlo riconsegnare, intatto, al depositante.

L'affidamento di un animale ad una pensione, invece, comporta l'attribuzione, in capo all'esercente, di un'obbligazione ben più complessa, in ragione dei tratti peculiari dell'oggetto, e delle specifiche richieste del consegnante. La consegna non è finalizzata soltanto a ottenerne la riconsegna, ma anche, e, per certi versi, soprattutto, ad ottenere l'erogazione di prestazioni diverse, a beneficio dell'esemplare. Esse spaziano da quelle essenziali per la sua sopravvivenza (nutrimento e mantenimento), a quelle afferenti alla sfera più ampia del benessere animale (pulizia, toelettatura e svago). Inoltre, trattandosi di un oggetto vivente, e idoneo allo spostamento autonomo, l'esercente è chiamato ad adottare ogni specifico accorgimento, volto a impedire la fuga e l'allontanamento dell'esemplare.

La prospettiva può anche essere differente. Per poter addivenire all'adempimento della prestazione finale del negozio – la riconsegna dell'animale – è necessario il compimento di una serie differente di attività, tutte finalizzate a mantenere l'animale in condizione tale, da poter positivamente essere restituito alla scadenza. Pertanto, esse, oltre a rappresentare, come visto, l'incarico affidato all'obbligato, costituiscono anche il mezzo necessario per l'utile adempimento dell'obbligazione ultima del negozio.

Queste specifiche prestazioni – potenzialmente considerabili in termini sia di prestazioni principali, sia di prestazioni mezzo per permettere la riconsegna dell’oggetto – segnano in modo determinante il contratto, impedendone, quindi, un’immediata sovrapposibilità a quello nominato di deposito. Non varrebbe a smentire questo assunto l’osservazione, per cui gli adempimenti di cui sopra altro non sarebbero che prestazioni accessorie, relative all’oggetto del deposito: la loro importanza è tale, da non poter essere relegate a un piano di ancillarità.

L’unica conclusione praticabile consiste, quindi, nel ravvisare, nel contratto di pensione per animali, un contratto atipico, con cui una parte affida a un esercente un animale, affinché ne provveda alla custodia, al nutrimento, allo svago, alla toelettatura, o comunque a tutto quanto portato dall’accordo delle parti⁶⁵⁷.

Circa la disciplina applicabile, oltre a quanto specificamente convenuto tra le parti, deve farsi riferimento a quella dettata per il contratto di deposito, in ragione dell’evidente vicinanza tra i due negozi⁶⁵⁸.

Diversamente dal contratto di pensione per animali, quello di toelettatura può essere ricondotto nell’alveo di un contratto nominato, e specificamente in quello d’opera, regolato dagli artt. 2222 e seguenti cod. civ., dovendosi escludere la sua riconducibilità a quello di appalto, non richiedendosi necessariamente la presenza di un’organizzazione di mezzi e l’assunzione di alcun particolare rischio, da parte dell’obbligato. Egli è chiamato a mettere a disposizione la propria attività, anche manuale e personale, per ottenere il risultato richiesto dal cliente-creditore, e cioè la cura, pressoché estetica, dell’esemplare.

⁶⁵⁷ Alla stessa conclusione è giunta anche la giurisprudenza di merito. Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, cit., rileva che il contratto in discorso abbia «natura atipica, *latu sensu* riconducibile al contratto di deposito, dal quale, peraltro, si distingue per la particolarità della cosa mobile consegnata: nel caso in esame, infatti, il depositario dell’animale, non può limitarsi a custodire puramente e semplicemente il bene, essendo contrattualmente tenuto allo svolgimento di una serie di attività ulteriori, concretizzatesi nella somministrazione dei pasti, nella pulizia dell’animale e nella cura dello stesso».

Nella prospettiva americana, è rilevante l’istituto del *bailment*, con cui un animale viene affidato a una struttura per essere nutrito e allevato. Ciò comporta l’insorgenza di obblighi di custodia e mantenimento in capo all’affidatario, con la conseguenza che la morte dell’animale consegnato, se dovuta a colpa del *bailee*, è fonte di responsabilità risarcitoria: in questo senso, v. *David vs. Lose*, 218 N.E.2d 443 (Supreme Court of Ohio, 1966), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, cit., p. 135 ss.

⁶⁵⁸ Diverso caso è quello sotteso all’art. 1785-*quinquies* cod. civ. Qui si fa riferimento alla consegna di animali vivi a un albergatore, affinché ne abbia cura, all’interno del più ampio contratto di deposito in albergo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

1. Un'ottica comparatistica.

È interessante declinare le riflessioni conclusive della presente indagine in un'ottica di comparazione tra lo stato dell'ordinamento italiano, e quello dell'ordinamento americano, dalla quale discendono – come si vedrà - valutazioni contrastanti, a seconda del diverso piano considerato.

Sia consentito, anzitutto, svolgere alcune riflessioni sul differente atteggiarsi della scienza giuridica, di fronte all'animale. Nel mondo accademico americano esiste, a oggi, una disciplina definita *Animal law*, oggetto di studi e pubblicazioni sistematiche, nonché di specializzazione da parte di docenti e studiosi. La scienza del diritto americana, in quest'ambito, è partita in anticipo rispetto a quella italiana, e ha, pertanto, raggiunto approdi da noi ancora intatti. Nel corso della trattazione s'è detto delle opere di filosofi e studiosi americani, che già negli Anni Ottanta del Novecento proponevano letture nuove del rapporto tra uomo e animale, e della qualificazione giuridica di esso. Il carattere particolarmente fertile del pensiero americano, storicamente attratto dalle novità, ha consentito la diffusione di queste proposte, che si sono radicate in modo sì importante, da richiedere di essere ordinate sistematicamente.

L'*Animal law* è una disciplina onnicomprensiva, e trasversale: è sufficiente anche solo scorrere l'indice di un manuale per accorgersi di come essa assommi temi afferenti a settori diversi del diritto. Si incontrano questioni pubblicistiche (la considerazione degli animali in Costituzione), di teoria generale del diritto (la definizione giuridica di animale), civilistiche (la responsabilità del venditore per i danni cagionati dall'animale compravenduto malato, il coinvolgimento dell'animale in un testamento e l'*animal trust*), di penalistiche (la rilevanza criminale dell'uccisione dell'animale), filosofiche (l'utilizzo dell'animale a scopo di ricerca), solo per citarne alcune. Ciò svela che l'attenzione della dottrina americana si è concentrata sulla figura generale dell'animale nell'ordinamento: anziché arrivare all'elaborazione di una disciplina unitaria, muovendo dagli specifici ambiti di studio, si è preferito seguire il percorso opposto, muovendo dal tema più ampio – l'animale per il diritto -, per attribuire significato alle tematiche più specifiche.

L'atteggiamento assunto dalla dottrina italiana è solo in parte sovrapponibile. La teoria del diritto ha svolto riflessioni di segno analogo, prendendo come spunto proprio gli approdi d'oltreoceano. Tuttavia, la differenza che, ancora oggi, si scorge con più evidenza, consiste

nel complessivo ritardo della dottrina italiana. La tematica non conosce una costruzione sistematica, né una diffusione, tali da farla assurgere a definita materia di studio. Si registrano, certamente, numerose e ottime trattazioni, ma tutte concentrate su ambiti di interesse e di studio più o meno circoscritti. Il mondo accademico italiano non conosce, ad oggi, un equivalente dell'*Animal law* statunitense, ma propone ancora studi, per così dire, parcellizzati, profondamente legati al settore giuridico, cui l'indagine, nel caso concreto, si riferisce⁶⁵⁹.

D'altro canto, però, l'approccio comparatistico, disvela un sicuro vantaggio dell'ordinamento italiano, rispetto a quello statunitense. Il primo, infatti, dimostra di avere raggiunto – dal punto di vista normativo e pratico – risultati più solidi, rispetto all'altro. Per quanto attiene alla produzione normativa, l'influenza del legislatore comunitario è stata decisiva, per l'adozione di strumenti a disciplina di settori, nei quali gli animali siano particolarmente coinvolti. Inoltre, questa disciplina è in grado di fornire una tutela molto profonda, nel rispetto delle più avanzate istanze di benessere animale. Ciò si coglie, a titolo d'esempio, nella regolamentazione delle attività di trasporto o di macellazione, o in quella di utilizzo degli animali a scopo scientifico. La normativa italiana, e prima di essa quella europea, enucleano puntualmente gli adempimenti per salvaguardare gli esemplari coinvolti, talvolta a scapito dell'agilità del procedimento posto in essere. Come osservato, anche l'ordinamento americano si è dotato di norme, federali e statali, a regolamentazione di questi ambiti. I risultati, tuttavia, sono meno evidenti, mancando quell'attenzione ad aspetti di dettaglio, che, al contrario, caratterizza la produzione nazionale ed europea. Le ragioni sono molteplici (tra tutte, l'interesse a non appesantire eccessivamente i procedimenti produttivi ed economici attinenti agli animali), e assumono qui un rilievo comunque relativo.

Lo stesso merito deve essere riconosciuto alla produzione giurisprudenziale italiana, che ha dimostrato una chiara sensibilità nei confronti delle istanze già fatte proprie dal legislatore, superando, talvolta, anche il dato positivo. Si pensi, a titolo d'esempio, alle pronunzie che riconoscono la ricorrenza di danno non patrimoniale per l'uccisione di un animale d'affezione, in quanto ritenuta incidente su dimensioni fondamentali della persona.

⁶⁵⁹ Chi scrive non intende, ovviamente, disconoscere l'importanza dei contributi esistenti, che toccano diversi temi, tutti afferenti all'animale nel diritto. Tuttavia, pare che essi non arrivino ancora a offrire una panoramica completa della disciplina, risentendo, pur con gradi diversi, di una (legittima) attenzione verso settori di privilegiato approfondimento.

2. Lo stato attuale del tema.

Qual è, pertanto, la considerazione che può trarsi, in generale, circa lo stato del Diritto civile, in ordine ai negozi giuridici relativi agli animali?

In primo luogo, si deve prendere atto dell'elevatissimo numero di situazioni in cui tali negozi assumono, o possono assumere, rilevanza. Molti campi dell'azione economica hanno ad oggetto direttamente gli animali, o sono, comunque, a questi strettamente connessi. La complessità, peraltro sempre crescente, di essi richiede un intervento poderoso della scienza civilistica, a preparazione e gestione di strumenti giuridici in grado di fornire il necessario supporto tecnico agli operatori del settore. Il giurista, quindi, deve trasporre il proprio lavoro di ricerca su di un piano eminentemente pratico, di diretto confronto con la realtà, fattuale e negoziale, al fine di regolarla, assoggettandola ai *desiderata* degli attori che la animano. A ben vedere, questa esigenza pratica è dovuta al fatto per cui la materia, oggetto del presente contributo, trae origine proprio dalla congerie dei rapporti economici, che si sono sviluppati nella prassi, già prima di divenire oggetto di studio teorico.

Può essere utile, a questo punto, analizzare partitamente i punti di forza della condizione attuale del tema in analisi, e quelli a proposito dei quali, invece, occorrono ancora importanti sforzi di ricerca.

Il fatto che la produzione normativa italiana (ed europea) sia così avanzata, e attenta alle esigenze anche degli animali, e non solo a quelle degli operatori economici, è profondamente espressivo della sensibilità del legislatore. La prospettiva è duplice. Da un lato, sta la presa d'atto del crescente numero di situazioni in cui sono coinvolti animali, e del peso che esse hanno nel panorama dei rapporti economici, giuridici e sociali. Dall'altro, è matura la consapevolezza che in tali situazioni entrano in gioco valori e istanze ulteriori, che risiedono in luoghi esterni (gli animali) rispetto ai soggetti (umani) che le pongono in essere. Non solo: vi è, parallelamente, la convinzione che queste istanze non abbiano importanza inferiore, rispetto a quelle consuete degli operatori del settore (*rectius*: dei settori), ma, anzi, ne rappresentano oggi un necessario completamento. Il risultato è complessivamente positivo: le principali attività economiche, afferenti agli animali, sono soggette a una propria regolamentazione, che interviene sugli aspetti più importanti (salvo alcune, evidenti, lacune). È innegabile che in alcune circostanze vi siano appesantimenti burocratici e amministrativi, che non aiutano l'operatore, né lo incentivano a un puntuale rispetto della normativa. Se questo è, almeno in parte, da ascrivere all'attrazione che il nostro legislatore nutre per una tecnica normativa complessa, contemporaneamente si

tratta della conseguenza necessaria, per garantire il puntuale rispetto di determinati passaggi, e di specifici valori. A ciò verrà probabilmente posto rimedio attraverso l'affinarsi dell'esperienza pratica, che diventa sempre più fitta.

Unitamente al diritto positivo, il generale senso di conforto è dovuto anche allo *ius condendum*, che conferma l'attenzione dell'ordinamento per le istanze afferenti alla posizione degli animali nel diritto (civile, ma non solo), e per quelle che si rifanno al rapporto tra essi e l'uomo. I disegni di legge relativi al Codice degli animali d'affezione, o per l'inserimento nel Codice civile di una normativa regolatrice dell'affidamento di animali a séguito di separazione personale, devono essere letti non soltanto come progetti politici e ideologici, ma anche come seria espressione di volontà di portare sul piano positivo ed effettuale esigenze, avvertite nella prassi dei rapporti sociali, ma che non trovano ancora compiuta e positiva sistemazione.

Uno slancio verso questo aggiornamento, anche precedendo l'attivazione del legislatore, proviene – come spesso accade – dalla giurisprudenza, che ha dimostrato di avere colto l'evoluzione sociale in questi frangenti. Ben prima che venisse avviato un discorso a livello normativo, le decisioni delle corti hanno messo in luce la nuova posizione assunta dal rapporto uomo-animale, sino ad attribuirvi il rango di elemento essenziale della personalità⁶⁶⁰: si pensi a quanto osservato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per l'uccisione di un animale; lo stesso dicasi per le elaborazioni compiute in tema di affidamento dell'animale, o di diritto alla visita dell'animale per il beneficiario di amministratore di sostegno.

La materia negoziale è stata, ed è, terreno privilegiato per evoluzioni di questo tenore. Del proliferare dei settori economici, che richiedono la regolamentazione dei rapporti delle parti, s'è già detto. Ciò che va ora sottolineato è il profondo mutamento che gli istituti canonici del Diritto civile conoscono in questi casi. L'applicazione dei negozi giuridici a questi nuovi settori ha avuto come prima conseguenza che essi ne siano usciti profondamente modificati. Ciò che cambia sono i presupposti, su cui si fonda il ragionamento giuridico, legati all'entrata in campo di un (s)oggetto totalmente diverso dagli altri. Le consapevolezze acquisite in decenni di pratica giuridica e forense sono state rimesse in discussione, in ragione della necessità di adattare le regole esistenti a situazioni nuove, e differenti. Così, le consuete regole di interpretazione, al pari dei classici istituti negoziali, *inter vivos* e *mortis causa*, sono stati declinati in modi prima sconosciuti,

⁶⁶⁰ Si veda *supra*, Cap. II, § 3.6 e § 3.7.

approdandosi a risultati spesso sorprendenti. Si è colto, in questo senso, che la compravendita di animali è caratterizzata da meccanismi non sempre coincidenti con quelli della vendita di altri oggetti, soprattutto quando si debba ragionare delle caratteristiche rilevanti per la valutazione del corretto adempimento del negozio. Forse per la prima volta, la lettura delle qualità del bene compravenduto deve tenere conto anche della qualificazione soggettiva che il compratore attribuisce ad esso, in ragione del rapporto che nutra verso di esso. Ecco che allora l'istituto della garanzia per i vizi imbuca una dimensione nuova, che non può essere vista semplicisticamente come una differente o particolare applicazione dell'art. 1490 cod. civ., nemmeno nella fattispecie speciale di cui all'art. 1496 cod. civ. Quest'ultima disposizione è, anzi, la chiave di accesso per la costruzione – che si è proposta nel corso del Capitolo III – di un modo differente di intendere la declinazione degli obblighi del venditore, che risentono di una congerie, affatto varia ed eterogenea, di elementi, tutti attribuibili alla fondamentale circostanza per cui il «bene» compravenduto è rappresentato da un essere vivente. Tale considerazione potrebbe, forse, apparire ovvia, se non addirittura banale. In realtà, essa rappresenta la chiave di lettura del presente studio, e dei temi in esso trattati.

A fronte di queste nuove esigenze, l'ordinamento non è ancora arrivato – quantomeno non completamente – ad approntare gli opportuni, e mirati, strumenti per la loro definizione, e regolamentazione. Data l'importanza di esse, tuttavia, è indispensabile poter fruire di istituti a ciò finalizzati. E questo può avvenire solo mediante l'intervento dell'interprete, che sia in grado di adattare quanto già esistente. Questa operazione non è certo priva di ripercussioni: gli istituti coinvolti escono trasformati, non solo nella loro applicazione pratica, ma, altresì, nella più profonda identità, trovandosi a fronteggiare sfide nuove. Affermare, al contrario, che si tratti di una semplice e speciale declinazione degli istituti preconizzati significherebbe banalizzare il tema. In realtà, si deve ammettere che essi, quando coniugati con le questioni sino a qui percorse, rimangono fermi nella forma, ma si trasformano sensibilmente nella sostanza.

S'è detto dell'esistenza di alcuni punti deboli, relativamente al tema trattato in queste pagine. La prima deve sicuramente ravvedersi nella (relativa) limitata conoscenza di esso, e, ancor di più, della sua importanza. La materia dei negozi giuridici relativi agli animali, e, *generaliter*, del diritto applicato alle vicende degli animali, non fa parte dell'ordinaria formazione culturale dello studioso (medio) del diritto, che spesso nemmeno ha contezza dell'effettiva vastità del tema, e delle implicazioni, anche interdisciplinari, che questo porta con sé. Lo stesso si verifica tra gli operatori socio-economici: soltanto gli specialisti dei

settori – e questo è comprensibile - hanno consapevolezza del substrato giuridico delle questioni, e, quando ciò accade, essa si ferma agli immediati aspetti pratici.

Vi è, poi, il più volte citato intervento del legislatore, ancora solo parziale. Lo sforzo normativo compiuto, e a livello comunitario e a livello nazionale, pur apprezzabile, non può dirsi ad oggi completo, e ha necessitato – e continua a farlo – della funzione creativa degli interpreti. Il problema principale è costituito dal fatto che, in questo modo, si ottengono inevitabilmente applicazioni discontinue degli istituti, privi di un sicuro appiglio a loro regolamentazione, con ripercussioni in punto di certezza del sistema complessivo.

3. Una prospettiva futura.

La conclusione vuole tendere all'individuazione dei presupposti, che consentano un superamento delle lacune anzi ripercorse, anche per l'elaborazione di una disciplina compiuta della tematica che dà il titolo al presente contributo, e che si allarghi sino a ricomprendere quanto ad essa logicamente connesso.

L'esperienza accademica nazionale risente, ad oggi, della parcellizzazione della materia, che viene affrontata partitamente, a seconda dell'aspetto interessato dal caso concreto; tra questi, assume una posizione privilegiata lo studio dell'approccio, bioetico e costituzionale, dell'ordinamento nei confronti degli animali. Al contrario, è necessario allargare lo sguardo, poiché – come si è dimostrato nelle pagine che precedono – le tematiche sono numerose, e, soprattutto, fortemente connesse tra loro. Ecco allora disvelata la prima – dal punto di vista logico – necessità per la scienza del diritto: impostare lo studio in modo tale, da cogliere i legami che uniscono i diversi settori, sì da costruire l'equivalente italiano dell'*Animal law* d'oltreoceano.

Gli àmbiti di primo riferimento sono evidentemente due, entrambi già richiamati: il Diritto costituzionale e il Diritto civile. Il primo fornisce le elaborazioni teoriche necessarie, che il secondo ha il compito di declinare specificamente, anche nella pratica: la valutazione della configurazione dell'animale per lo Stato, squisitamente attinente al Diritto costituzionale e alla Filosofia del diritto, ha immediati effetti quando si tratti di capire come si declini un contratto di compravendita, o un onere testamentario, che lo riguardi. Alla prima branca si collegano le riflessioni di matrice penalistica, circa la rilevanza del comportamento di chi maltratti o uccida un animale, le quali, a loro volta, trovano applicazione quando si tratti di stabilire la spettanza, o meno, del risarcimento, nonché la voce di danno. Ancora, le

conclusioni etiche intorno all'utilizzo degli animali per la ricerca scientifica incidono sulle norme, prettamente di carattere amministrativo, che regolano l'attività in parola.

Questi sono solo alcuni dei molteplici esempi delle interrelazioni concettuali, che caratterizzano il tema degli animali nel diritto. Molte altre se ne possono ipotizzare, e altrettante verranno a prospettarsi in futuro, in forza dell'evoluzione dei costumi e dei rapporti economici. Per rispondere adeguatamente a queste sfide, non può – e non potrà – prescindere da una materia, assurta a vera e propria disciplina, completa.

Come già si accennava, quindi, il primo compito è affidato alle Università, che, anche attraverso il dialogo tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Medico-Veterinarie, devono giungere all'individuazione dei punti fondanti.

Subito dopo deve venire l'impegno degli operatori pratici, e cioè degli attori sociali ed economici, che abbiano a che fare con le istanze già trattate dagli studiosi. Per una corretta applicazione degli strumenti, a tutela di tutti gli interessi in gioco, è fondamentale che la conoscenza di essi non rimanga circoscritta, come spesso accade oggi, agli aspetti pratici dell'attività in concreto svolta, ma che si estenda più in profondità, per disporre di un quadro completo, o potenzialmente tale, della materia. Diversamente, sarebbe precluso il corretto funzionamento del sistema, con ogni conseguenza negativa che ne deriverebbe, soprattutto per i valori coinvolti, anche di rango costituzionale.

È evidente, come entrambe queste ultime riflessioni trovino diretta rispondenza, quando le si associ al tema dei negozi giuridici, afferenti agli animali. Esso non aveva ancora trovato una trattazione compiuta, né ha una diffusione certa tra gli studiosi. E ciò, nonostante la capillare diffusione nel mondo dei rapporti giuridici. Parallelamente, gli operatori economici, non potendo contare su strumenti positivi unitari, faticano a svolgere le proprie attività, rimanendo spesso ancorati a pratiche talvolta superate, o a referenti normativi parziali. I due ambiti possono, e devono, evolversi in modo congiunto, in quanto solo il primo può fornire chiari punti di riferimento al secondo, il quale, a sua volta, rappresenta il principale bacino di dati ed esperienze, da cui il ricercatore deve attingere.

Allo stato, è arduo preconizzare se si arriverà a individuare un sotto-tipo di contratto di compravendita, relativo ad un animale, o se, a imitazione dell'ordinamento americano, si giungerà all'introduzione di un *trust* espressamente relativo ad un animale, solo per portare alcuni esempi. Ad oggi, ci si domanda addirittura se tali risultati possano apparire opportuni, o se non sia preferibile limitarsi a introdurre modifiche agli strumenti esistenti, che si adattino alle nuove esigenze. È questa, con ogni probabilità, la prima questione che

dovrà affrontarsi, per definire la fondamentale impostazione di un metodo, sul quale costruire ogni successiva riflessione.

Il presente contributo può forse fornire lo spunto di partenza, avendo raccolto in un'unica trattazione dati appartenenti a tematiche e settori diversi, tutti però convergenti – quantomeno per ora – verso il filtro del Diritto civile. In questo modo, può aprirsi all'auspicio che si addivenga a uno studio della materia, attraverso le categorie privatistiche. Ciò potrà fungere da primo elemento per il completamento del mosaico più ampio, prima tratteggiato, rappresentato dalla costruzione di una disciplina complessa, e trasversale.

BIBLIOGRAFIA.

ACCIAROLI, D., *La macellazione rituale nella tradizione ebraica e musulmana*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 483 ss.;

ADDIS, F., *Commento all'art. 1346 cod. civ.*, in *Codice civile commentato. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 2994 ss.;

ADORNATO, F., *L'impresa forestale e il suo fallimento*, nota a Trib. Cagliari, 18 febbraio 1995, in *Riv. dir. agr.*, 1996, II, p. 301 ss.;

AGOSTINIS, B., *La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore. Artt. 1490-1499*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012;

ALESSI, R., *Le attività connesse*, in *L'impresa agricola*, a cura di R. Alessi, Torino, 2011;

ALESSI, R.-PISCIOTTA, G., *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2010, II ed.;

AMENDOLAGINE, V., *Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d'affezione del beneficiario verso l'animale da compagnia*, nota a Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *Giur. it.*, 2012, p. 6 ss.;

ANASTASI, A., voce *Facoltà e diritti facoltativi*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 207 ss.;

ANDRINI, M.C., *Le situazioni affidanti e la c.d. legge «Dopo di noi» (l. n. 112/2016) parte prima: il trust e l'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 623 ss.;

ARFANI, A., *Il diritto al sepolcro*, nota a T.A.R. Pescara, 3 dicembre 2014, n. 481, in *Fam. e dir.*, 2016, 2, p. 187 ss.;

ARISTOTELE, *Politica*, Milano, 2016;

AULETTA, G.-SALANITRO, N., *Diritto commerciale*, Milano, 2015, XX ed.;

BARBA, V., *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 319 ss.;

BARTOLI, S., *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011;

- BARTOLI, S.-CLAUSER, F.-LAROMA JEZZI, P., *Casi e questioni in tema di negozi di destinazione*, Milano, 2019;
- BARZANTI, F., *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. Eur.*, 2013, 1, p. 49 ss.;
- BASINI, S., *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Tratt. di diritto penale. Parte speciale*, dir. da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, vol. VI, *I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, Milano, 2009, p. 159 ss.;
- BASSANELLI, E., *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2139*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1943;
- BATTAGLIA, L., *Alle origini dell'etica ambientale*, Bari, 2002;
- BATTAGLIA, L., *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 79 ss.;
- BATTAGLIA, L., *Uomo, natura, animali. Per una bioetica della complessità*, Pavia, 2016;
- BATTELLI, E., *Vendita di animali, garanzia per i vizi e risoluzione del contratto*, nota a Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, in *Giur. it.*, 2005, I, p. 475 ss.;
- BENNATI, R.-CAMPANARO, C., *Trasporti*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 457 ss.;
- BENTHAM, J., *Introduzione ai principî della morale e della legislazione*, Torino, 1998;
- BERTELLI, F., *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e resp.*, 2019, p. 70 ss.;
- BIANCA, C.M. (a cura di), *La vendita dei beni di consumo. Artt. 128-135, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, Padova, 2006;
- BIANCA, C.M., *Diritto civile. 6. La proprietà*, Milano, 2017, II ed.;
- BIFANO, M.F., *Vendita di animali, risoluzione del contratto e provvedimenti cautelari*, nota a Trib. Roma, 14 luglio 1995, in *Dir. e giur. agr. e dell'amb.*, 1996, p. 545 ss.;
- BIGLIA DI SARONNO, P., *Trust connesso a disposizioni testamentarie*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 224 ss.;
- BILLOTTA, F., *La giurisprudenza sui pregiudizi esistenziali*, in F. BILLOTTA-P. ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, p. 533 ss.;

- BIONE, M., *Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 537 ss.;
- BIONE, M., *L'impresa ausiliaria*, Padova, 1972;
- BOCCHINI, F., *La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2004, II ed. rived. e ampl.;
- BONETTA, A., *Proprietari di cani: val più il guinzaglio del tatuaggio*, nota a Cass. civ., 3 agosto 2001, n. 10679, in *Danno e resp.*, 2001, p. 1161 ss.;
- BONILINI, G., *Dei legati. Artt. 649-673*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2006, II ed. agg. e ampl.;
- BONILINI, G., *Il negozio testamentario*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 3 ss.;
- BONILINI, G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2018, IX ed. agg.;
- BONILINI, G.-TOMMASEO, F., *Artt. 404-413. Dell'amministrazione di sostegno*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2018, II ed.;
- BRECCIA, U., *Commento all'art. 1323 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1321-1349. Dei contratti in generale*, a cura di E. Navarretta-A. Orestano, Torino, 2011, p. 145 ss.;
- BRICOLA, F., voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 7 ss.
- BRUNO, G., *Cabala del cavallo Pegaseo*, Firenze, 1975;
- BRUNO, G., *De monade numero et figura*, Torino, 1980;
- BRUNO, G., *La struttura corporea, l'anima e l'intelletto nell'uomo e negli animali*, in *I filosofi e gli animali*, a cura G. DITADI, vol. II, Vicenza, 1994;
- BUCCIO, C., *Aspetti civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015;
- CABELLA PISU, L., *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983;
- CABELLA PISU, L., *La vendita dei beni di consumo*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, dir. da G. Visintini, vol. II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, p. 1307 ss.;
- CADOPPI, A., *Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione penale» con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1989, p. 289 ss.;
- CADOPPI, A., *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Torino, 2014, II ed.;

- CAFARO, R., *Proprietari di animali*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Vol. II, *Impresa, mercato e società*, Padova, 2014, p. 307 ss.;
- CALDERAI, V., voce *Consenso informato*, in *Enc. dir.*, Ann. VIII, 2015, p. 241 ss.;
- CALOGERO, M., *Bizzarre modalità del testamento olografo*, nota a Trib. Mistretta, 27 ottobre 2009, in *Giust. civ.*, 2010, p. 1513 ss.;
- CANFORA, I., *Commento all'art. 2135 cod. civ.*, in *Codice civile commentato. Artt. 1678-2969*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 5110 ss.;
- CAPOLUONGO, F., *Vizi della cosa venduta e natura della responsabilità del venditore*, nota a Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 639, in *Contratti*, 2000, p. 903 ss.;
- CARNELUTTI, F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, III ed.;
- CARRARA, G., *I contratti agrari*, Torino, 1952, II. ed. agg. e ampl.;
- CARRATO, A., *Alienare un toro sterile equivale a vendere un aliud pro alio*, nota a App. Salerno, 04 agosto 2017, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1539 ss.;
- CARROZZA, A., *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, vo. I, Milano, 1975;
- CARROZZA, A., *Sulla vendita diretta di carni bovine e suine*, nota a T.A.R. Veneto, 24 ottobre 1977, in *Riv. dir. agr.*, 1977, II, p. 312 ss.;
- CASADEI, E., *Commento agli artt. 1 e 2 D. Lgs. 228/01*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 724 ss.;
- CASADEI, E., *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 309 ss.;
- CASCIONE, C.M., *Commento all'art. 828 cod. civ.*, in *Codice civile commentato. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 1715 ss.;
- CASTIGNONE, S., *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Padova, 2001, p. 2457 ss.;
- CASTIGNONE, S., *Morte dell'animale da affezione*, in *Il danno esistenziale*, a cura di P. Cendon e P. Ziviz, Milano, 2000, p. 267 ss.;
- CASTIGNONE, S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996;

CASTORINA, E.-CHIARA, G., *Beni pubblici. Artt. 822-830*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2008;

CAVANNA, M., *Commento all'art. 2195 cod. civ.*, in *Dell'impresa e del lavoro. Artt. 2188-2246. Norme collegate*, a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, in *Commentario del Codice civile*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 63;

CATERBI, S., *Il danno da perdita di animale da affezione*, nota a Trib. Milano, 20 luglio 2010, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 641 ss.;

CENDON, P., *Commento a l. 27 dicembre 1977, n. 968*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1979, p. 447 ss.;

CENDON, P.-ROSSI, R., *Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e animale d'affezione*, nota a Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 377 ss.;

CESARINI SFORZA, W., *Il diritto dei privati*, Milano, 1963;

CESARINI SFORZA, W., voce *Diritto (principio e concetto)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 630 ss.;

CESARINI SFORZA, W., voce *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 659 ss.;

CHINDEMI, D., *Perdita dell'animale d'affezione: risarcibilità ex art. 2059 c.c.*, nota a Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2272 ss.;

M. BIN-A. LUMINOSO (a cura di), *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Tratt. Dir. comm. e Dir. pubbl. econ.*, dir. da F. Galgano, Padova, 2003;

CICERONE, *Leggi*, Milano, 2008;

CICU, A., *Testamento*, Milano, 1969;

CINIERI, S., *Guida alle attività economiche. Commercio-servizi-professioni*, Milano, 2014, III ed.;

CITARELLA, G.-ZIVIZ, P., *Il danno per la morte dell'animale di affezione*, nota a Conc. Udine, 9 marzo 1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 786 ss.;

COLAIACOMO, G., *Diritti del consumatore e difetti di conformità dei beni di consumo*, in *Contratti*, 2003, p. 960 ss.;

CORSO, E., *Vendita dei beni di consumo*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2005;

COSTANZO, L., voce *Occupazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, 1991;

- COSTATO, L., *Il nuovo articolo 2135 del Codice civile*, in *St. iur.*, 2001, p. 995 ss.;
- COTTA, S., voce *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 1213 ss.;
- COVOTTA, G., *Danno e animali da affezione*, in *Responsabilità civile*, dir. da P. Cendon, Vol. III, Milano, 2017, p. 5283 ss.;
- CUFFARO, V., *Codice del Consumo e norme collegate*, Milano, 2015;
- D. ZORZIT, *Diritto e sentimento: il danno da perdita dell'animale da affezione*, nota a Trib. Milano, 22 gennaio 2008, in *Danno e resp.*, 2008, p. 909 ss.;
- D'ONOFRIO, M., «Gerarchia» dei rimedi e prescrizione nella vendita di beni di consumo, nota a App. Roma, 9 ottobre 2017, in *Contratti*, 2018, p. 581 ss.;
- DARWIN, C., *The origin of species*, 1859;
- DE MARTINO, F., *Della proprietà. Art. 810-956*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, IV ed.;
- DE MORI, B., *La «questione del benessere animale». Dal rapporto Brambell alla «scienza» del benessere*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 93 ss.;
- DE RADA, D., *La responsabilità del vettore*, Padova, 2007;
- DELOGU, L., *La vendita*, in *Trattato della responsabilità contrattuale*, dir. da G. Visintini, vol. II, *I singoli contratti. Applicazioni pratiche e disciplina specifica*, Padova, 2009, p. 88 ss.;
- DESCARTES, R., *Discorso sul metodo*, 1637;
- DI COSTANZO, L., *Il trust e le sue applicazioni*, Napoli, 2014;
- DI CRISTO, R.-DE RENZIS, L., *Artt. 1678-1702. Del trasporto*, in *Codice civile commentato. Artt. 1678-2969*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collaborazione di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 3791 ss.;
- DI GASPARE, G., voce *Caccia*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, 1988;
- DI MAURO, N.-VOLPE, F., *Elementi accidentali*, in *Successioni e donazioni*, dir. da G. Iaccarino, t. 1, Milano, 2017, p. 632 ss.;
- DI NOTO MARRELLA, S., *Istituzioni di storia giuridica*, vol. I, Padova, 2007;
- DONADONI, P., *Animali e relazioni familiari*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 579 ss.;

DONADONI, P., *Il danno non patrimoniale «interspecifico»*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 557 ss.;

DONINI, M., *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011;

DUNCAN, J.-PETHERICK, J., *The implications of cognitive processes for animal welfare*, in *Journal of Animal Science*, 1991;

ERCOLI, T., *La macellazione*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 199 ss.;

F. CAPOLUONGO, *Vizi della cosa venduta e natura della responsabilità del venditore*, nota a Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 639, in *Contratti*, 2000, p. 903 ss.;

FACCIOLI, M., *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Contratti*, 2019, p. 19 ss.;

FANTILLI, P.-COSTANTINI, P., *Gli animali selvatici e la tutela della biodiversità*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 351 ss.;

FANTOZZI, A., *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*, Milano, 1982;

FAVRE, D., *Animal Law. Welfare, interests, and rights*, Aspen Publishers, 2011, II ed.;

FAVRE, D., *Equitable Self Ownership for Animals*, 50 *Duke L.J.* 473, 2000;

FERRI, G.B., *La vendita in generale - Le obbligazioni del venditore - Le obbligazioni del compratore*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. 11, *Obbligazioni e contratti*, t. 3, Torino, 2000, II ed.;

FERRI, L., *Norma e negozio nel quadro dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 38 ss.;

FIANDACA, G., *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 79 ss.;

FIGONE, A., *La causa*, in *I requisiti del contratto*, in *I contratti in generale*, dir. da G. Alpa e M. Bessone, vol. III, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1991;

FILIPPINI, F., *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Codice della proprietà e dei diritti immobiliari*, dir. da F. Preite e M. Di Fabio, Torino, 2015;

FOFFA, R., *Il danno non patrimoniale per l'uccisione di animale da affezione*, nota a Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14846, in *Danno e resp.*, 2008, p. 36 ss.;

- FORCHIELLI, P., *Infermità di mente, interdizione e inabilitazione. Art. 414 – 432*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988;
- FORCHIELLI, P., *La nozione di agricoltura nella legge sul credito agrario e nel codice civile*, in *Banca e cred. agr.*, 1953, p. 57 ss.;
- FRANCAVILLA, D., *Comparare il diritto degli animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 823 ss.;
- FRANCESCHELLI, V., *Nullità del contratto. Artt. 1418-1423*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2015;
- FRASCH, P.D.-HESSLER, K.M.-KUTIL, S.M.-WAISMAN, S.S., *Animal law in a nutshell*, West, 2011;
- FRIEDRICH, H., *Man and animal*, Londra, 1972;
- GALGANO, F., voce *Vendita (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, 1993, p. 484 ss.;
- GALGANO, F.-PECCENINI, F.-FRANZONI, M.-MEMMO, D.-CAVALLO BORGIA, R., *Simulazione. Nullità del contratto. Annullabilità del contratto. Artt. 1414-1446*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1998;
- GALLONI, G., *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2139*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003;
- GALLUCCI, A., *Regolamento condominiale e clausola che vieta la detenzione di animali: profili di legittimità e aspetti critici*, in *Il civilista*, 2011, 10, p. 58 ss.;
- GASPARIN, M., *La dicotomia «persona-cosa» e gli animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 295 ss.;
- GAVINELLI, A., *Il benessere animale: una scelta europea*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 817 ss.;
- Genesi;
- GENOVESE, A., *La nozione giuridica di imprenditore*, Padova, 1990;
- GENOVESE, A., *Vendita di aliud pro alio*, nota a Cass. civ., 17 settembre 2004, n. 18757, in *Contratti*, 2005, p. 283 ss.;

- GENOVESE, A., voce *Vendita di beni di consumo*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, Agg. III, 2007, p. 1244 ss.;
- GERMANÒ, A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, VIII ed.;
- GIGLIOTTI, F., *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 743 ss.;
- GIORDANO, G., voce *Carni*, in *Enc. dir.*, vol. VI, 1960, p. 304 ss.;
- GIORGIANI, M., *Il modus testamentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 889 ss.;
- GIRINO, E., *Contratti di swap: forma, autonomia, nullità e responsabilità*, nota a Cass. civ., 7 marzo 2001, n. 3272, in *Contratti*, 2002, p. 28 ss.;
- GIRINO, F., voce *Occupazione (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XI, 1965, p. 732 ss.;
- GIULIANO, M., *Trust e dintorni: la necessaria chiarezza*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, p. 483 ss.;
- GIUSTOZZI, L., *Il submodo e la funzione del modo testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 964 ss.;
- GONNELLI, P.-MIRABELLI, G., voce *Trasporto (contratto di) (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, 1992, p. 1154 ss.;
- GORLANI, I., *Il furto di selvaggina al vaglio della Corte di Cassazione*, nota a Cass. pen., 25 novembre 1982, sn, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 1449 ss.;
- GRADASSI, F., *Onere testamentario e legittimazione all'azione di risoluzione*, in *Not.*, II, 2000, nota a Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 2487, p. 153 ss.;
- GRASSI, S., *Il servizio civile per un nuovo modello di cittadinanza*, in *Scritti in onore di Leopoldo Elia*, a cura di A. Pace, Milano, 1999, p. 685 ss.;
- GRASSI, S., *La tutela degli animali nella prospettiva della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 309 ss.;
- GRASSI, U., *Commento all'art. 1477 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1470-1547. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 209 ss.;
- GRECO, P.-COTTINO, C., *Art. 1470-1547. Della vendita*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1981, II ed.;
- HAUSER, M.D.-CUSHMAN, F.-KAMEN, M., *People, property, or pets?*, Purdue University Press, 2006;

- HUME, D., *Della ragione degli animali*, in *Diritti animali, obblighi umani*, a cura di T. Regan-P. Singer, Torino, 1987;
- INGIOSI, D., *Nota sulla questione concernente una vendita di animali con caratteristiche diverse da quelle pattuite*, nota a Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8126, in *Giur. it.*, 2001, II, p. 237 ss.;
- ISOTTON, C., *La vendita di animali*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, vol. V, *Compravendita e figure collegate*, Torino, 2007, p. 572 ss.;
- IUDICA, G.-ZATTI, P., *Linguaggio e regole del diritto privato*, Milano, 2016, XVII ed.;
- JANNARELLI, A., *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in *Dir. giur. agr.*, 2002, p. 213 ss.;
- KANT, I., *Lezioni di etica*, Bari, 1971;
- KUAN, M., *La normativa sulla sperimentazione animale*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 493 ss.;
- LA MATTINA, A., *Del trasporto. Artt. 1678-1702*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2018;
- LAZZARA, C., *Impresa agricola. Disposizioni generali. Art. 2135-2140*, in *Commentario Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1980;
- LENZI, R., voce *Atto di destinazione*, in *Enc. dir.*, Annali V, 2012, p. 52 ss.;
- LEUZZI, S., *I trust successori*, Milano, 2011;
- A. GALLARATI, *Il trust come organizzazione complessa*, Milano, 2010;
- LIPARI, N., *Il diritto e le sue fonti*, in *Diritto civile*, dir. da N. Lipari e P. Rescigno, coord. Da A. Zoppini, vol. I, *Fonti, soggetti e famiglia*, t. 1, *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, p. 3 ss.;
- LOMBARDI VALLAURI, L., *L'obiezione di coscienza legale alla sperimentazione animale, ex-vivisezione (legge 12 ottobre 1993 n. 413)*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 269 ss.;
- LOMBARDI VALLAURI, L., *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, Milano, 2012, p. 249 ss.;
- LORENZ, K., *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1982;
- LUCIFERO, N., *La disciplina giuridica della tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Profili civilistici e pubblicistici*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1557 ss.;

- LUMINOSO, A., *La vendita*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, cont. da P. Schlesinger, Milano, 2014;
- LUPOI, M., *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, III ed. rinn.;
- LUPOI, M., *Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2019, p. 237 ss.;
- MANGIAMELLI, S., «Referenza semantica» degli oggetti di competenza regionale e consequenzialità logica: la «caccia» tra «tutela della fauna selvatica» e «protezione degli animali di allevamento», nota a Corte. cost., 28 dicembre 1990, n. 578, in *Giur. cost.*, 1990, p. 3250 ss.;
- MANIÀCI, A., *Vendita di animali: vizî, difetti e rimedi*, nota a Cass. civ., 6 maggio 2004, n. 8605, in *Contratti*, 2004, p. 1120 ss.;
- MANNA, A., *Diritto penale e costituzione*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, *Parte generale*, vol. I, *Il diritto penale e la scienza penale*, Torino, 2012, p. 61 ss.;
- MANNA, A., voce *Sperimentazione medica*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, 2000, p. 1120 ss.;
- MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, VII ed.;
- MANTOVANI, M.P., *I vizî redibitori nel contratto di compravendita*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 72 ss.;
- MANZO, M., *Storia dei pets*, in *Focus Storia*, agosto 2017, p. 20 ss.;
- MARCO TERENCE VARRONE, *De re rustica*, Torino, 1974;
- MAROI, F., *Lezioni di diritto agrario*, Roma, 1962;
- MARTINES, T., *Diritto costituzionale*, Milano, 2017, XIV ed.;
- MARTINI, R., voce *Occupazione*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. XIII, 1995, p. 1 ss.;
- MASI, P., *Allevamento del bestiame o allevamento zootecnico nella sistematica delle attività di impresa*, in *Giur. it.*, 1976, I, p. 1835 ss.;
- MASINI, S., *Sulla condizione giuridica degli animali selvatici oggetto di allevamento in fondi chiusi*, in *Dir. giur. agr. e dell'amb.*, 1992, p. 468 ss.;
- MASSART, A., voce *Impresa zootecnica (profili introduttivi)*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. IX, 1993, p. 325 ss.;
- MAYER, M.E., *Rechtsnormen und Kulturnormen*, Breslau, 1903;

- MAZZA, F., *Sulla detenzione di zanna di elefante*, nota a Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 217, in *Dir. e giur. agr.*, 2007, p. 616 ss.;
- MAZZONI, C.M., *La questione dei diritti animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 281 ss.;
- MAZZUCATO, C., *Bene giuridico e «questione sentimento» nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 688 ss.;
- MELANO BOSCO, D., *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale da affezione*, nota a Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266, in *Giur. it.*, 2017, p. 1076 ss.;
- MESSINEO, F., voce *Contratto (dir. priv. – teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, 1961, p. 784 ss.;
- MODUGNO, F., *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995;
- MODUGNO, F., voce *Norma giuridica (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 328 ss.;
- MONATERI, P.G., voce *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. VI, Torino, 1990, p. 411 ss.;
- MONCALVO, F.A., *I negozi «connessi alla morte». Il mandato post mortem*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 225 ss.;
- MORE, T., *Utopia*, Napoli, 1979;
- MORI, M., *Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato*, in *Sociologia del diritto*, 1979, p. 261 ss.;
- MORICONI, E., *Allevamenti*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 431 ss.;
- MUSIO, A.-NADDEO, F. (a cura di), *La compravendita*, t. 1, Padova, 2008;
- NAPOLI, E.V., *L'infermità di mente, l'interdizione, l'inabilitazione. Artt. 414 – 432*, in *Il Codice civile. Commentario*, fond. da P. Schlesinger, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 1991;
- NATALE, A., *La capacità di succedere delle persone fisiche*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 877 ss.;

- NOCERA, R., *Il danno da uccisione di animale*, in *Trattato breve dei nuovi danni*, a cura di P. Cendon, Vol. I, *Persone, famiglia, medicina*, Padova, 2014, p. 215 ss.;
- NOVELLA, B., *Nota a Cass. civ.*, 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, c. 1471 ss.;
- OCCHIOCUPO, N.C., *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*, Milano, 1995, rist.;
- ONIDA, P.P., voce *Animali (diritti degli)*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, vol. I, Napoli, 2009, p. 506 ss.;
- OVIDIO, *Metamorfosi*, Milano, 1994;
- PALAZZANI, L., *Ritorna il dibattito sulla clonazione: linee bioetiche di riflessione*, in *Dir. fam. e delle pers.*, 2018, 2, p. 563 ss.;
- PAOLILLO, G., *La tutela della fauna non omeoterma in Italia*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 381 ss.;
- PARINI, G.A., *Morte dell'animale da affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, p. 603 ss.;
- PASSMORE, J., *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1986;
- PASTINA, D., voce *Animali*, in *Enc. dir.*, vol. II, 1958, p. 433 ss.;
- PAVONE LA ROSA, A., voce *Consuetudine - Usi normativi e usi negoziali*, in *Enc. dir.*, vol. IX, 1961, p. 513 ss.;
- PESCATORE, G.-ALBANO, R.-GRECO, F., *Della proprietà*, in *Comm. Cod. civ.*, Torino, 1958;
- PETRELLI, G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 161 ss.;
- PICCOLI, P., *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione de L'Aja*, in *Riv. not.*, 1995, p. 37 ss.;
- PISTORELLI, L., *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida al dir.*, 2004, n. 33, p. 19 s.;
- PITTALIS, M., *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale «familiare»*, nota a Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322, in *Fam. e dir.*, 2017, 5, p. 460 ss.;
- PITTALIS, M., *L'animale domestico è un 'bene di consumo'?*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Pluris*;

PITTALIS, M., *Separazione personale fra coniugi e «affido» dell'animale di affezione*, nota a Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir.*, 2016, 12, p. 1162 ss.;

PIZZORUSSO, A., *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2011, II ed.;

POCAR, V., *Diritti umani e diritti dei viventi: una riflessione sociologica*, in *Sociologia del diritto*, 1991, p. 57 ss.;

POCAR, V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 2005, ult. ed. agg.;

POCAR, V., *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1957 ss.;

POLLO, S., *Umani e animali: questione di etica*, Roma, 2016;

PONZANELLI, G., *Conferme e incertezze della Cassazione dopo le Sezioni Unite*, nota a Cass. civ., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Danno e resp.*, 2009, p. 761 ss.;

PROTO, M., *Il modo*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 1223 ss.;

PUGIOTTO, A., voce *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubb.*, vol. X, 1995, p. 240 ss.;

PUGLIATTI, S., *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Metodo, teoria, pratica. Saggi*, Milano, 1951;

PULITANÒ, D., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 484 ss.;

RAGUSA MAGGIORE, G., *Il registro delle imprese. Artt. 2188-2202*, in *Il Codice Civile. Commentario*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 2002, III ed.;

RAVAZZONI, A., *La compravendita*, Parma, 1996;

REGAN, T., *I diritti animali*, Milano, 1990;

REGAN, T., *Il diritto di vivere*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985;

REICH, W.T., *Encyclopedia of Bioethics*, vol. I, New York, 1978;

RESCIGNO, F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005;

RESCIGNO, F., *Il fenomeno del randagismo e il diritto di libertà degli esseri animali*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, 2012, p. 545 ss.;

- RESCIGNO, F., *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di «fantadiritto»?*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 267 ss.;
- ROLFI, F., *Note in tema di garanzia per i vizî nella vendita di animali*, nota a Trib. Campobasso, 4 novembre 2004, in *Corriere del merito*, 2005, 2, p. 165 ss.;
- ROMAGNOLI, E., *Natura agricola della vendita al minuto della carne da parte degli allevatori*, in *Giur. agr. it.*, 1975, I, p. 144 ss.;
- ROMANO, S., *L'ordinamento giuridico*, Macerata, 2018, riediz.;
- ROMEO, C., *L'accettazione dell'eredità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 1199 ss.;
- ROSSETTI, M., *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale*, nota a Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 913 ss.;
- RUBINO, D., *La compravendita*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, dir. da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, II ed., rist. riv. e ampl.;
- RUSSO, P., *Altre ipotesi di danno esistenziale da inadempimento contrattuale*, in *I danni esistenziali*, a cura di P. Russo, Torino, 2014;
- SALERNO, F., *Commento all'art. 1678 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1655-1802. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 207 ss.;
- SALERNO, F., *Commento all'art. 1681 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1655-1802. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 229 ss.;
- SALERNO, F., *Commento all'art. 1683 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1655-1802. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 248 ss.;
- SALERNO, F., *Commento all'art. 1695 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 1655-1802. Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 310 s.;
- SANDULLI, A.M., *Manuale di diritto amministrativo*, vol. II, Napoli, XV ed., 1989;
- SANGERMANO, F., *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. 1, Milano, 2013, p. 2762 s.;

- SANGERMANO, F., *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. 1, Milano, 2013, p. 2763 ss.;
- SARGENTI, M., *Vizi, mancanza di qualità e malattie nella compravendita di animali (appunti di storia della giurisprudenza)*, in *Foro pad.*, 1969, III, c. 18 ss.;
- SARTORETTI, C., *La «materia» e il «valore» ambiente al vaglio della Corte costituzionale: una dicotomia davvero impossibile?*, nota a Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2003, p. 1995 ss.;
- SCARAMUZZINO, F.M., *Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell'animale da affezione*, in *Resp. civ.*, 2012, p. 619 ss.;
- SCARDULLA, F., voce *Inabilitazione*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 841 ss.;
- SCARDULLA, F., voce *Interdizione (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 932 ss.;
- SCORZA, G., *I contratti del consumatore nel nuovo Codice del Consumo*, Padova, 2007;
- SINGER, P., *In difesa degli animali*, Roma, 1987;
- SINGER, P., *Liberazione animale*, Milano, 2009;
- STEFINI, U., *Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione*, nota a Cass. civ., 16 maggio 2013, n. 11906, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, fasc. 9, p. 839 ss.;
- STIPO, M., voce *Macello e macellazione*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, 1975, p. 112 ss.;
- TALLACCHINI, M., *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 35 ss.;
- TERRANOVA, C.G., *La garanzia per i vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, p. 69 ss.;
- THELLUNG DE COURTELARY, B., *Danno esistenziale da uccisione dell'animale da affezione*, in *Persona e danno*, a cura di P. CENDON, Milano, 2004, vol. IV, p. 4055 ss.;
- TINBERGEN, N., *Social behavior in animals*, Londra, 1953;
- TOMMASEO, F., *L'infermo e il suo cane: una singolare applicazione della cura della persona nell'amministrazione di sostegno*, nota a Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *Fam. e dir.*, 2012, 4, p. 379 ss.;
- TOMMASINI, R., voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, 1978, p. 866 ss.;
- TOMMASINI, R.-LA ROSA, E., *I modi di acquisto della proprietà. Artt. 922-947*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fond. e già dir. da P. Schlesinger, cont. da F.D. Busnelli, Milano, 2017;

- TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Roma, 2018;
- TONUTTI, S., *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 21 ss.;
- TOSATO, E., voce *Stato (teoria gen. e dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 758 ss.;
- TRABUCCHI, A., voce *Occupazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, 1979, p. 616 ss.;
- TRAVAGLINI, F., *Il benessere animale e il caso della gallina ovaiole*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 177 ss.;
- TRAVAGLINO, G.–TIBY, M., *Commento all'art. 1496 cod. civ.*, in *Codice civile*, a cura di G. Alpa e V. Mariconda, t. 2, Milano, 2013, p. 1042 ss.;
- TRIOLA, R., *Commento all'art. 924 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 869-1099. Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, Torino, 2012, p. 346 ss.;
- TRIOLA, R., *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 869-1099. Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, Torino, 2012, p. 349 ss.;
- TRIOLA, R., *Commento all'art. 926 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, dir. da E. Gabrielli, *Artt. 869-1099. Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli-F. Macario, cit., p. 351 s.;
- TROIANO, O., *Commento all'art. 923 cod. civ.*, in *Codice civile commentato. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 1901 ss.;
- TROIANO, O., *Commento all'art. 925 cod. civ.*, in *Codice civile commentato. Artt. 1-1677*, a cura di G. Bonilini-M. Confortini-C. Granelli, con la collab. di A. Rizzi, Torino, 2012, IV ed., p. 1902 ss.;
- TURCHI, V., voce *Obiezione di coscienza*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, Agg. II, 2003, p. 944 ss.;
- VALASTRO, A., *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 95 ss.;
- VALASTRO, A., *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 629 ss.;
- VENCHIARUTTI, A., voce *Animali selvatici*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ.*, vol. I, 1987, p. 329 ss.;
- VIGNA, P.L.-BELLAGAMBA, G., *La nuova legge statale sulla caccia. Commento articolo per articolo alla legge 27 dicembre 1977, n. 968*, Milano, 1978;

VITUCCI, P., *Fauna selvatica e fauna di allevamento nelle leggi sulla caccia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 1, p. 67 ss.;

VOLTAIRE, *Dizionario filosofico*, Milano, 1968;

WAISMAN, S.S.-FRASCH, P.D.-WAGMAN, B.A., *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed.;

WAISMAN, S.S.-NEWELL, B.R., Recovery of «Non-Economic Damages» for Wrongful Killing or Injury of Companion Animals: A Judicial and Legislative Trend, 7 *Animal L.* 45, 2001;

WISE, S.M., Recovery of Common Law Damages for Emotional Distress, Loss of Society, and Loss of Companionship for the Wrongful Death of a Companion Animal, 4 *Animal L.* 33, 49, 1998;

ZACCARIA, G., *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, 1990;

ZAMPERETTI, G.M., *Disposizioni successorie e trust a favore di animali da affezione*, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, p. 591 ss.;

ZAULI, F., *Danno morale da morte in clinica dell'animale da affezione*, nota a Cass. civ., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Resp. civ.*, 2009, p. 956 ss.;

ZUNARELLI, S., *La regolazione dei mercati del trasporto: il ruolo delle istituzioni comunitarie*, in *Il diritto del mercato del trasporto*, a cura di S. Zunarelli, Padova, 2008.

Fonti online:

<https://www.corriere.it/animali/17-dicembre-11/milione-eredita-suoi-cani-volonta-rispettata-un-anziano-pavia-536efbda-de54-11e7-b187-5e2bcfb79ac2.shtml>;

<https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-05-16/animali-domestici-pet-economy-supera-due-miliardi--192630.shtml?uuid=AE9G1epE>;

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/condizioni_generaliditransporto.html;

<https://www.trenitalia.com/it/informazioni/la-guida-del-viaggiatore/se-viaggi-con-iltuoanimale.html>;

[www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?page=0&previousSubmitter=POLICY_AREA&facet.Action=&selectedAuthor=&selectedKeyword=&selectedPolicyArea=&word=legislazione+zootecnica&selectedDocumentType=&documentTypes=&policyAreas=AGRUDE&fakeSelectedPolicyArea=&fakeSelectedAuthor=&fakeSelectedKeywords=&previousResultSetDate.Start=15-06-1994&date.Start=&previousResultSetDateEnd=19-09-2018&dateEnd=.](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?page=0&previousSubmitter=POLICY_AREA&facet.Action=&selectedAuthor=&selectedKeyword=&selectedPolicyArea=&word=legislazione+zootecnica&selectedDocumentType=&documentTypes=&policyAreas=AGRUDE&fakeSelectedPolicyArea=&fakeSelectedAuthor=&fakeSelectedKeywords=&previousResultSetDate.Start=15-06-1994&date.Start=&previousResultSetDateEnd=19-09-2018&dateEnd=)

GIURISPRUDENZA.

Corte Costituzionale

- Coste cost., 6 maggio 1976, n. 106, in *Giur. cost.*, 1976, p. 813 ss.;
- Corte cost., 3 marzo 1986, n. 39, in *Giur. cost.*, 1986, p. 317 ss.;
- Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Giur. cost.*, 1987, p. 1577 ss.;
- Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 617, in *Giur. cost.*, 1987, p. 3688 ss.;
- Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Giur. cost.*, 1987, p. 3788 ss.;
- Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 1002, in www.iusexplorer.it;
- Corte. cost., 28 dicembre 1990, n. 578, in *Giur. cost.*, 1990, p. 3250 ss.;
- Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536, in *Giur. it.*, 2003, p. 1995 ss.;
- Corte cost., 4 luglio 2003, n. 227, in *Dir. e giur. agr.*, 2004, p. 86 ss.;
- Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in www.iusexplorer.it;
- Corte cost., 18 aprile 2008, n. 104, in www.iusexplorer.it;
- Corte cost., 4 giugno 2010, n. 193, in *Dir. e giur. agr.*, 2010, 10, p. 599 ss.;
- Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 278, in www.iusexplorer.it.

Corte di Cassazione civile

- Cass. civ., 7 luglio 1943, n. 1721, in *Pluris*;
- Cass. civ., 14 dicembre 1950, n. 2723, in *Foro it. Mass.*, 1950, c. 559;
- Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, in *Foro it.*, 1954, I, c. 1101 ss.;
- Cass. civ., 31 ottobre 1955, n. 3563, in *Giur. it.*, 1957, I, c. 415 s.;
- Cass. civ., 6 luglio 1956, n. 2486, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 496;
- Cass. civ., 8 ottobre 1956, n. 3402, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 496;
- Cass. civ., 4 aprile 1962, n. 684, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 1328;

Cass. civ., 12 marzo 1965, n. 414, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1497 ss.;

Cass. civ., 17 maggio 1966, n. 1245, in *Riv. dir. agr.*, 1967, II, p. 479;

Cass. civ., 4 luglio 1966, n. 1731, in *Giur. agr. it.*, 1967, p. 357;

Cass. civ., 28 settembre 1967, n. 2224, in *Foro pad.*, 1968, I, p. 282;

Cass. civ., 11 febbraio 1969, n. 472, in *Giust. civ. Mass.*, 1969, p. 237 s.;

Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, c. 1471 ss.;

Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, in *Giust. civ.*, 1970, I, p. 1167 ss.;

Cass. civ., 15 maggio 1972, n. 1463, in *Riv. dir. agr.*, 1972, II, p. 416 ss.;

Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, in *Giur. it.*, 1973, I, c. 1684 ss.;

Cass. civ., 15 gennaio 1976, n. 128, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, p. 64;

Cass. civ., 22 novembre 1976, n. 4395, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, p. 1818 s.;

Cass. civ., 10 agosto 1977, n. 3690, in *Giust. civ. Mass.*, 1977, p. 1493 s.;

Cass. civ., 18 ottobre 1977, n. 4459, in *For. It. Rep.*, 1977, voce *Agricoltura*, n. 44;

Cass. civ., 19 dicembre 1977, n. 5533, in *Boll. trib. informaz.*, 1978, p. 1028 ss.;

Cass. civ., 24 gennaio 1979, n. 530, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, p. 238;

Cass. civ., 21 giugno 1979, n. 3444, in *Riv. dir. agr.*, 1981, II, p. 206 ss.;

Cass. civ., 21 giugno 1979, n. 3489, in *Giust. civ.*, 1979, p. 1571 ss.;

Cass. civ., 29 giugno 1979, n. 3676, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., Sez. Un., 10 ottobre 1979, n. 5247, in *Riv. dir. agr.*, 1980, II, p. 3 ss.;

Cass. civ., 12 gennaio 1980, n. 276, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, p. 123;

Cass. civ., 6 maggio 1980, n. 2993, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1822 ss.;

Cass. civ., 15 maggio 1980, n. 3236, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, p. 1400;

Cass. civ., 19 marzo 1981, n. 1631, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 631;

Cass. civ., 29 giugno 1981, n. 4221, in *Giust. civ. Mass.*, 1981, p. 1495;

Cass. civ., 10 marzo 1982, n. 1540, in *Foro it.*, 1984, I, c. 268 ss.;

Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, in www.dejure.it;

Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1985, n. 1571, in *Dir. e giur. agr.*, 1988, p. 240 ss.;

Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3772, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 16 novembre 1985, n. 5635, in *Foro it. Mass.*, 1985, c. 1034 s.;

Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 1988, n. 2565, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2975 ss.;

Cass. civ., 15 giugno 1988, n. 4089, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, p. 966 s.;

Cass. civ., 12 aprile 1991, n. 3902, in *Giur. it. Mass.*, 1991, p. 503;

Cass. civ., 13 giugno 1991, n. 6709, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2035 ss.;

Cass. civ., 6 novembre 1991, n. 11834, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 684 ss.;

Cass. civ., 28 giugno 1993, n. 7134, in www.dejure.it;

Cass. civ., 10 marzo 1994, n. 2338, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 3 aprile 1997, n. 2885, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 523;

Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 2487, in *Not.*, II, 2000, p. 153 ss.;

Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 639, in *Contratti*, 2000, p. 903 ss.;

Cass. civ., 14 giugno 2000, n. 8126, in *Giur. it.*, 2001, II, p. 237 ss.;

Cass. civ., 30 agosto 2000, n. 11452, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, III, p. 1869;

Cass. civ., 7 marzo 2001, n. 3272, in *Contratti*, 2002, p. 28 ss.;

Cass. civ., 11 aprile 2001, n. 5403, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 3 agosto 2001, n. 10679, in *Danno e resp.*, 2001, p. 1161 ss.;

Cass. civ., 5 dicembre 2002, n. 17251, in *Foro it.*, 2003, I, c. 452 ss.;

Cass. civ., 20 giugno 2003, n. 9910, in *Giur. it. Mass.*, 2003, p. 1491 s.;

Cass. civ., 6 maggio 2004, n. 8605, in *Contratti*, 2004, p. 1120 ss.;

Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9330, in www.dejure.it; in *Giur. it.*, 2005, I, p. 475 ss.;

Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14586, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, p. 1877 s.;

Cass. civ., 17 settembre 2004, n. 18757, in *Contratti*, 2005, p. 283 ss.;

Cass. civ., 29 aprile 2005, n. 8981, in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 617 ss.;

Cass. civ., 8 luglio 2005, n. 14343, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, p. 1471 s.;

Cass. civ., 2 settembre 2005, n. 17699, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 217, in *Dir. e giur. agr.*, 2007, p. 616 s.;

Cass. civ., 16 gennaio 2006, n. 686, in *Giust. civ.*, 2006, p. 1744 ss.;

Cass. civ., 7 marzo 2007, n. 5202, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, p. 509 s.;

Cass. civ., 27 giugno 2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, p. 2270 ss.; in *Danno e resp.*, 2008, p. 36 ss.;

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 913 ss.;

Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in *Foro it.*, 2009, c. 120 ss.;

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 11 novembre 2008, n. 26975, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 25 febbraio 2009, n. 4493, in *Resp. civ.*, 2009, p. 956 ss.; in *Danno e resp.*, 2009, p. 761 ss.;

Cass. civ., 18 maggio 2009, n. 11423, in www.dejure.it;

Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15708, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, p. 1038;

Cass. civ., 13 dicembre 2010, n. 25157, in www.dejure.it;

Cass. civ., 11 gennaio 2011, n. 450, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2011, n. 3813, in *Riv. giur. ambiente*, 2011, 5, p. 636 ss.;

Cass. civ., 22 febbraio 2011, n. 4278, in www.dejure.it;

Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10916, in www.dejure.it;

Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4184, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 12 ottobre 2012, n. 17485, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, p. 1207;

Cass. civ., 16 maggio 2013, n. 11906, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, fasc. 9, p. 837 ss.;

Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28419, in www.dejure.it;

Cass. civ., 11 febbraio 2014, n. 3021, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2176 s.;

Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22978, in www.iusexplorer.it;

Cass. civ., 24 aprile 2018, n. 10045, in www.dejure.it;

Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in www.dejure.it; in *Contratti*, 2019, p. 19 ss.; in *Danno e resp.*, 2019, p. 70 ss.; in *Pluris*;

Cass. civ., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18831, in www.iusexplorer.it.

Corte di Cassazione penale

- Cass. pen., 17 ottobre 1968, n. 824, in *Cass. pen.*, 1969, p. 1068 ss.;
- Cass. pen., 25 novembre 1982, sn, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1984, p. 1449 ss.;
- Cass. pen., 13 giugno 1983, n. 536, in *Giust. pen.*, 1984, II, c. 478;
- Cass. pen., 28 ottobre 1987, n. 627, in *Giust. pen.*, 1988, II, c. 604 s.;
- Cass. pen., 4 dicembre 1996, n. 4152, in *Giust. pen.*, 1997, p. 689;
- Cass. pen., 14 marzo 1997, n. 3859, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1078 s.;
- Cass. pen., 8 aprile 1997, n. 5512, in *Riv. pen.*, 1997, p. 705 s.;
- Cass. pen., 19 novembre 1998, n. 3088, in *Cass. pen.*, 2000, p. 161;
- Cass. pen., 14 ottobre 1999, n. 12478, in *Riv. pen.*, 2000, p. 365 s.;
- Cass. pen., 6 marzo 2003, n. 18088, in *Riv. pen.*, 2004, p. 56 ss.;
- Cass. pen., 6 febbraio 2004, n. 12688, in *Riv. pen.*, 2004, p. 855 s.;
- Cass. pen., 24 maggio 2004, n. 34352, in *Riv. pen.*, 2005, p. 748 ss.;
- Cass. pen., 15 giugno 2006, n. 28180, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 3012 ss.;
- Cass. pen., 18 aprile 2007, n. 21805, in www.iusexplorer.it;
- Cass. pen., 9 aprile 2008, n. 23631, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1676 ss.;
- Cass. pen., 19 giugno 2008, n. 27488, in *Cass. Pen.*, 2009, p. 1677;
- Cass. pen., 14 marzo 2013, n. 16207, in *Cass. pen.*, 2014, p. 345 ss.;
- Cass. pen., 9 aprile 2013, n. 39053, in www.iusexplorer.it;
- Cass. pen., 24 giugno 2014, n. 52491, in www.iusexplorer.it;
- Cass. pen., 28 ottobre 2015, n. 46526, in www.iusexplorer.it;
- Cass. pen., 17 novembre 2015, n. 12515, in www.iusexplorer.it;
- Cass. pen., 7 dicembre 2016, n. 13645, in *Cass. Pen.*, 2017, p. 4521 ss.

Corti d'Appello

App. L'Aquila, 18 dicembre 1957, in *Riv. giur. umbro-abruzzese*, 1957, p. 341;
App. Brescia, 25 settembre 1968, in *Riv. dir. agr.*, 1969, II, p. 13 ss.;
App. Milano, 17 giugno 1981, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1981, p. 1599 ss.;
App. Napoli, 19 novembre 1982, in *Arch. pen.*, 1983, p. 598 ss.;
App. Roma, 22 giugno 1984, in www.iusexplorer.it;
App. Venezia, 20 aprile 1988, in *Foro it.*, 1989, II, p. 165 ss.;
App. Venezia, 29 aprile 1988, in *Riv. pen.*, 1989, p. 825 ss.;
App. Bari, 12 novembre 2013, n. 1481, in www.iusexplorer.it;
App. Bologna, 2 febbraio 2016, n. 193, in www.dejure.it;
App. Trento, 8 giugno 2017, n. 77, in www.iusexplorer.it;
App. Salerno, 04 agosto 2017, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1539 ss.;
App. Roma, 9 ottobre 2017, in *Contratti*, 2018, p. 581 ss.

Tribunali

Trib. Torino, 22 marzo 1958, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 1600 ss.;
Trib. Ravenna, 28 luglio 1967, in *Riv. dir. agr.*, 1968, II, p. 94 ss.;
Trib. Orvieto, 28 marzo 1980, in *Dir. e giur. agr.*, 1981, p. 359 ss.;
Trib. Oristano, 30 aprile 1980, in *Giur. merito*, 1982, p. 663 ss.;
Trib. Siena, 13 gennaio 1981, in *Foro it.*, 1982, II, c. 112 ss.;
Trib. Siena, 17 gennaio 1981, in *Giur. it.*, 1982, II, c. 171 ss.;
Trib. Siena, 10 febbraio 1981, in *Dir. e giur. agr.*, 1981, p. 359 ss.;
Trib. S. Maria Capuavetere, 13 aprile 1982, in *Riv. dir. agr.*, 1986, II, p. 3 ss.;
Trib. Macerata, 4 giugno 1984, in *Giur. merito*, 1985, p. 141 ss.;
Trib. Cuneo, 6 giugno 1984, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 444 ss.;
Trib. Cagliari, 25 maggio 1994, in www.dejure.it;
Trib. Cagliari, 18 febbraio 1995, in *Riv. dir. agr.*, 1996, II, p. 301 ss.;

Trib. Roma, 14 luglio 1995, in *Dir. e giur. agr. e dell'amb.*, 1996, p. 545 ss.;

Trib. Perugia, 26 gennaio 1996, in www.dejure.it;

Trib. Roma, 17 aprile 2002, n. 22246, in *Giur. merito*, 2002, p. 1254 s.;

Trib. Brescia, 6 dicembre 2002, in *Dir. fall.*, 2003, 2, p. 959 ss.;

Trib. Venezia, 7 aprile 2003, in www.iusexplorer.it;

Trib. Campobasso, 4 novembre 2004, in *Corriere del merito*, 2005, 2, p. 165 ss.;

Trib. Roma, 26 gennaio 2005, in *Giur. merito*, 2006, fasc. 3, p. 714 s.;

Trib. Torino, 8 febbraio 2005, n. 885, inedita;

Trib. L'Aquila, 29 marzo 2007, in www.iusexplorer.it;

Trib. Milano, 22 gennaio 2008, in *Danno e resp.*, 2008, p. 909 ss.;

Trib. Rovereto, 18 ottobre 2009, n. 499, in www.iusexplorer.it; in *Il civilista*, 2011, 10, p. 58 ss.;

Trib. Mistretta, 27 ottobre 2009, in *Giust. civ.*, 2010, fasc. 6, p. 1513 ss.;

Trib. Roma, 19 aprile 2010, in www.iusexplorer.it;

Trib. Milano, 20 luglio 2010, n. 9453, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 637 ss.; in *Danno e resp.*, 2010, p. 1068 ss.;

Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 12 gennaio 2011, in *Danno e resp.*, 2011, p. 661 ss.;

Trib. Firenze, 21 gennaio 2011, in www.leggiditalia.it;

Trib. Catanzaro, 5 maggio 2011, in *Danno e resp.*, 2012, p. 187 ss.;

Trib. Foggia, 24 giugno 2011, in www.leggiditalia.it;

Trib. Torino, 24 novembre 2011, in *Giur. merito*, 2012, 3, p. 691 ss.;

Trib. Varese, decr. 7 dicembre 2011, in *Dir. famiglia*, 2012, 2, p. 802 ss.; in *Fam. e dir.*, 2012, 4, p. 379 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 5, p. 377 ss.; in *Giur. it.*, 2012, p. 6 ss.;

Trib. Tivoli, 12 marzo 2012, in www.leggiditalia.it;

Trib. Milano, 6 giugno 2012, in www.leggiditalia.it;

Trib. Milano, 6 novembre 2012, in www.leggiditalia.it;

Trib. Milano, 13 marzo 2013, in www.iusexplorer.it;

Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, in www.iusexplorer.it;

Trib. Milano, 1 luglio 2014, n. 8698, in www.iusexplorer.it;

Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.*, 2016, c. 2616 ss.;

Trib. Trento, 25 settembre 2015, n. 888, in www.dejure.it;

Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir.*, 2016, 12, p. 1162 ss.;

Trib. Roma, 15 marzo 2016, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3961 ss.; in *Fam. e dir.*, 2017, 5, p. 460 ss.;

Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266, in *Giur. it.*, 2017, p. 1075 ss.;

Trib. Rimini, 11 novembre 2016, n. 4989, in www.iusexplorer.it;

Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, in www.leggiditalia.it;

Trib. Arezzo, 8 agosto 2017, n. 940, in www.iusexplorer.it;

Trib. Arezzo, 2 luglio 2018, n. 704, in www.dejure.it;

Trib. Bari, 31 luglio 2018, n. 3404, in www.dejure.it.

Preture

Pret. Gallarate, 10 marzo 1976, in *Riv. dir. agr.*, 1976, I, p. 329 ss.;

Pret. Amelia, 7 ottobre 1987, in *Riv. pen.*, 1988, p. 167 ss.;

Pret. Biancavilla, 9 dicembre 1988, in *Foro it.*, 1990, II, p. 122 ss.;

Pret. Lagonegro, 12 luglio 1990, in *Giur. merito*, 1991, p. 110 ss.;

Pret. Trento, 3 giugno 1992, in *Giur. merito*, 1993, p. 113 ss.;

Pret. Firenze, 29 ottobre 1993, in *Riv. pen.*, 1994, p. 17 ss.;

Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 133 ss.;

Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. merito*, 1999, p. 57 ss.

Giudici di Pace

Giud. Pace Padova, 20 marzo 2000, n. 238, inedita;

Giud. Pace Tivoli, 3 dicembre 2003, n. 711, inedita;

Giud. Pace Milano, 3 maggio 2004, n. 6924, inedita;

Giud. Pace Roma, 18 gennaio 2005, n. 2009, inedita;

Giud. di Pace Palermo, 9 marzo 2010, in www.dejure.it;

Giud. Pace Cosenza, 6 luglio 2010, in *Corti calabresi*, p. 470 ss.;

Giud. di Pace Macerata, sent. n. 250/2013, inedita.

Conciliatori

Conc. Udine, 9 marzo 1995, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 784 ss.

Tribunali Amministrativi Regionali

T.A.R. Veneto, 24 ottobre 1977, in *Riv. dir. agr.*, 1977, II, p. 312 ss.;

T.A.R. Pescara, 3 dicembre 2014, n. 481, in *Fam. e dir.*, 2016, 2, p. 187 ss.

Commissione Tributaria Centrale

Comm. trib. centr., 21 maggio 1983, n. 917, in *Rass. imp.*, 1984, p. 477.

Giurisprudenza straniera

Pierson vs. Post, 3 Caines 175, 2 Am. Dec. 264 (New York Superior Court, 1805), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 68 s.;

In re Howell's Estate. Surrogate's Court, Kings County, 1932, in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 599 ss.;

Akers vs. Sellers, 114 Ind. App. 660, 54 N.E.2d 779 (Appellate Court of Indiana, En Banc, 1944), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 165;

In re Renner's Estate. Supreme Court of Pennsylvania, 1948, in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 604 s.;

In re Searight's Estate, Court of Appeal of Ohio, Ninth District, Wayne County, 87 Ohio App. 417, 95 N.E.2d 779 (1950), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 609 ss.;

Commonwealth vs. Massini, 200 Pa. Super. 257, 188 A.2d 816 (Superiour Court of Pennsylvania, 1963), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 24 s.;

La Porte vs. Associated Independents, inc., 163 So. 2d 267, Supreme Court of Florida, 1964), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 89 ss.:

David vs. Lose, 218 N.E.2d 443 (Supreme Court of Ohio, 1966), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 135 ss.;

Robidoux vs Buch, 400, S.W.2d 631, 637 (Court of Appeals of Missouri, 1966), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 20;

In re Lyon's Estate, Common Pleas Court of Franklyn County, Pennsylvania, Orphans Division, 67 Pa. D & C.2d 474 (1974), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 605 ss.;

Corso vs. Cranford dog and cat Hospital, inc., 97 Misc. 2d 530, 415 N.Y.S.2d 182 (Civil Court of the City of New York, Queens County, 1979), in in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 83 s.;

Anderson vs. Farmers Hybrid Co., 408 N.E.2d 1194, 1199 (Court of Appeal of Illinois, 1980), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 572 s.;

Brosseau vs. Rosenthal, 110 Misc. 2d 1054, 443 N.Y.S.2d 285 (Civil Court of New York, New York County, 1980), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 84 s.;

Arrington vs. Arrington, 613 S.W.2d 565 (Court of Civil Appeals of Texas, Fort Worth, 1981), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 167;

In re marriage of Stewart, 356 N.W.2d 611 (Court of Appeals of Iowa), 1984, in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 166 s.;

Alpert vs. Thomas, 643 F. Supp. 1406 (District Court of Vermont, 1986), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 579;

In re Estate of Cranford (Md.Cir.Ct., Montgomery Cty, 1986), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 614 s.;

Bueckner vs. Hamel, 886 S.W.2d 368 (Texas Court of Appeals, 1994), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 119 s.;

O'Connor vs. Judith B. and Roger C. Young, Inc., 1995 U.S. Dist. LEXIS 21111 (California, 1995), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 579;

In re Estate of Sidney Altman, Case No. BP039093 (Cal. Super. Ct., Los Angeles Cty.), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 614;

Morgan vs. Kroupa, 702 A.2d 630, 633, Vermont, 1997, in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 63;

William C. Mitchell, ltd. vs. Brown, 576 N.W.2d 342 (Supreme Court of Iowa, 1998), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 573 ss.;

Rabideau vs. City of Racine, 243 Wis. 2d 486, 627 N.W.2d 795 (Supreme Court of Wisconsin, 2001), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 106 s.;

Johnson vs. Douglas, 187 Misc. 2d 509, 723 N.Y.S.2d 627 (Supreme Court of New York, Nassau County, 2001), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 86 s.;

Burgess vs. Taylor, 44 S.W.3d 806 (Kentucky Court of Appeals, 2001), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 105;

Petco Animal Supplies, inc. vs. Schuster, 144 S.W.3d 554 (Court of Appeals, Texas, Third District, 2004), in S.S. WAISMAN-P.D. FRASCH-B.A. WAGMAN, *Animal law. Cases and Materials*, Carolina Academic Press, 2006, III ed., p. 121 ss.;

Anzalone vs. Kragness, 826 N.E.2d 472 (Illinois Court of Appeals, 2005), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 114 s.;

Womack vs. Von Rardon, 135 P.3d 542 (Washington Court of Appeal, 2006), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 107;

People vs. Garcia, 812 N.Y.S.2d 66 (N.Y. App. Div., 2006), P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 9;

In re Callan Jr., D-2252 (Tennessee Probate Courte, 2007), in P.D. FRASCH-K.M. HESSLER-S.M. KUTIL-S.S. WAISMAN, *Animal law in a nutshell*, West, 2011, p. 167 s.;